fG835

# NUOVA COLLEZIONE
DELLE
# PRAMMATICHE
DEL
# REGNO DI NAPOLI
TOMO IX

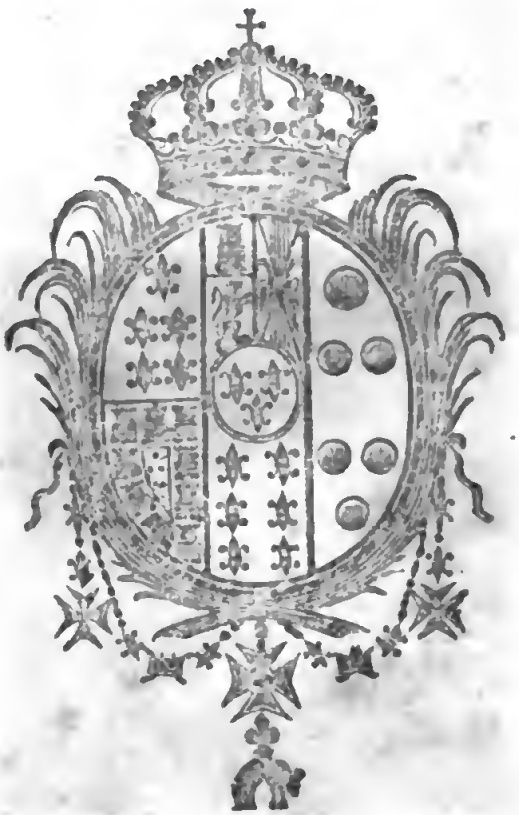

NAPOLI MDCCCIV
NELLA STAMPERIA SIMONIANA
CON REGIA APPROVAZIONE.

Digitized by Google

# INDICE

## DE' TITOLI CONTENUTI IN QUESTO NONO TOMO.

### O


TIT. CXCVI. *De Officio Deputationis pro sanitate tuenda; quemadmodum pestilentiae provideatur, ac in ejus suspicione caveatur; et de salubritate aëris.* pag. 1

CXCVII. *De Officio eorum, qui sunt a sanctioribus Regum nostrorum Consiliis.* 322

CXCVIII. *De Officio Judicis generalis contra delinquentes.* 334

CXCIX. *De Officio Judicum, et aliorum Officialium.* 345


Digitized by Google

# PRAMMATICHE
## DEL
# REGNO DI NAPOLI

## DE OFFICIO DEPVTATIONIS PRO SANITATE TVENDA

### QVEMADMODVM PESTILENTIAE PROVIDEATVR : AC IN EIVS SVSPICIONE CAVEATVR : ET DE SALVBRITATE AERIS

### T I T. CXCVI

## PRAEFATIO DOMINICI ALFENI VARII

HUNC *titulum primus Conditor* Caravita *inscripserat* De Salubritate aëris; *et jure, nam sua aetate referebantur in eo Pragmaticae Sanctiones tantum, sive Interdicta, ne sordibus, ac squallore Urbs conspurcaretur, atque aër corrumperetur. Accedebant eae Leges ad argumentum Constitutionis de Salubritate aëris.* Calà, *et* Altimarius *sub hoc titulo Pragmaticas Sanctiones, atque Urbana decreta adjunxerunt, quibus pestilentiae provisum est anno* 1656. *Mann posteriorum Auctorum accessere Pragmaticae Sanctiones duae, quibus in Urbe suspicioni pestilentiae consultum est, quae anno* 1690. *Apuliam vexabant. Ego eas interserere debeo, quae in labe Messanensi, et Rhegina latae sunt anno* 1743., *tum et eas non ignobiles, quas* Marcus Garofalus *Praeses in Apulia sulit, a Veteribus praetermissas. Igitur Titulus* De Salubritate Aëris *satis non est ad argumentum totarum legum explicandum, quae sub hac rubrica rediguntur. Ut haec omnia, quae Magistratus pro sanitate tuenda respiciunt, una rubrica continueret, volui eam latiori formula conceptam, quae est, ut supra posui. Quod a* Calà, *et* Altimario *praetermissum fuisse miror, atque a ceteris, post eos, Auctoribus, qui anno* 1718. *injectis ceteris Sanctionibus, volumina auxerunt. Quorum omnium reprehendenda*

*eſt ſocordia, atque ſegnities; nam concinnitate rubricae fundationem, atque auctoritatem Deputationis pro ſanitate tuenda praetereuntes, ſuppreſſerunt pene Summi Magiſtratus nomen: in quam oblivionem* Topius *etiam, haud contemnendus auctor, incidit; namque is de omnibus Tribunalibus ſcribens, de veteribus omnibus loquutus, Magiſtratum rezentatum, inſtauratumque nova forma, ſua aetate, cujus teſtis idoneus eſſe poterat, omiſit: ſcilicet, cui Praetori commendarentur Edicta ſalutaria, quaſi parum intereſſet. Erat olim cura publicae ſalutis munus Curiale; Conſtitutione Friderici Imperatoris, et Regis iterum Syndicis, ſive Praefectis annalibus commendata eſt; neque de ſumma re peculiare Collegium fuiſſe conſtitutum ad annum uſque 1656. legimus. Hoc anno ingruente in Urbe, ac Provinciis peſtilentia,* Garcias de Avellaneda, *et* Haro Comes Caſtrilli Prorex (*ut et* Parrinus, *qui geſta Proregum collegit, ſcribit*) *peculiare Collegium de ſanitate tuenda inſtituit, et* Deputationem Salutis *vocavit; quod nomen etiamnum retinetur. Ex ſex Urbanis Decuriis, quinque militaribus, ſexta populari, ſexuiri deliguntur ex uniquique ipſarum, ita ut ex triginta ſex Corporatis Collegium conſtet. Horum perpetuus eſt Magiſtratus. Coeunt in Collegium ad S. Laurentii in Tribunali Urbano. Praeeſt Collegio Curator ſalutis publicae, ex ſumma Magiſtratu reſcripto Principis aſſumptus unus, qui olim ex Collaterali Conſilio, mox ea antiquato, e Camera Regali deligi ſolet. Initio inſtaurationis ejus Magiſtratus a Prorege* Emmanuel de Aguillar, *domo Hiſpanus, Magnam Curiam Regens electus eſt, qui pro re bene miniſtrata in ſumme periculo, et quia vir nobiliſſimus eſſet, Decurio in Curia Capuana meruit allegi. Magnum Praefectum Commercio quandoque, et e Praeſidibus Camerae rationum ſummarum integrae togae Praeſidem legimus praefuiſſe: ſcilicet arbitrio Regum in Magiſtratus confertur. Is Superintendens Deputationis dicitur; quem Curatorem dixiſſent Veteres,* Carolvs Rex Catholicvs *bonorum Magiſtratuum vel inſtitutor, vel inſtaurator, aedificato in portu regio praetorio, collata pecunia cum Neapolitanorum Univerſitate, mensque aedificio cum Cuſtode portus, ut his Magiſtratus in opportunitatibus praeſto eſſet, locum Magiſtratus cogendi in eo Praetorio dedit.* Ferdinandvs IV. Rex *inclytus, reſtituta Univerſitati Neapolitanorum pecuniae parte, ad ſcutata bis mille, et quingenta, quam in Praetorio impenderat, induſit Tribunal in eo Praetorio cogi poſſe; gratis conveniant, ait, in domo regia. In Civitatibus maritimis Provinciarum Deputationes peculiares conſtituuntur, quae juriſdictioni hujus Urbanae parent. Eſt huic Collegio familia Scribarum, et Apparitorum, tum et Naviculariorum. E Collegio Medicorum duo etiam Medici aſſumuntur, et in hoc Collegio referuntur, ad experiundam ſanitatem, morbumque eorum, qui Urbem, portumque ingrediuntur, tum et alia omnia expedienda; quae omnia officia hoc Titulo explicantur. Maxima eſt hujus Collegii auctoritas, nam ex auctoritate ejus quocunque privilegio non declinatur, neque ei incompetentia obiicitur. Leges, quae ſub hac rubrica continentur, ut juſta methodo condam; volui hujus Tituli partes quinque fore. I. Quae latae ſunt in peſtilenti anno 1656. II. Quaeve promulgatae anno 1690. III. Et in lube Regina. IV. Quemadmodum ſuſpicionibus peſtilentiae caveatur, et de Officio Collegii. V. De ſalubritate aëris opportuna decreta. Accedunt ad calcem Venetorum inſtitutiones, de morboſa ſupellectili exhaurienda, curandaque, ne contagione peſtilentia recrudeſcat. Quod praefaſſe oportuit.*

Sublatis tamen Curiis in anno 1600 Curatores ſalutis a Rege eliguntur, et ad Montem Oliveti eocunt. Vide prop. 1. ſupra de Officio Decurionum urbis.

*Hoc*

Praefatio Pragmaticarum de pestilentia anni 1656.

HOc anno peſtilentia in Urbe, ac Provinciis laboratum eſt. A poſtremis hyemalibus diebus morbus ſonticus apparuit, qui toto anno, ac deinceps Urbem, ac Provincias afflixit. Ejus morbi ſigna varia fuere, quin Medici peſtilentiam non judicaverint. Mors repentina, quae mortales ſubito occupabat; Febris acuta, eaquè immitis, per corpora noxales tumores ejiciens, vel per cutem ferales exceſſus, maximis cum cruciatibus, maximaque ſiti. Atrae urinae, madenteſque; quique introrſus ſerperet humor, corpora tingeret. Denique exitialis per nares ſanguinis effuſio; quae animas foras projicere videretur. Caeſa ut morbi, ut et Parrinus ſcribit, ſupra quatuorcentum millia capita mortalium cujuſcumque aetatis, et conditionis. Duae immunes Provinciae, ulterior Calabria, et Terra Hydruntina; quoniam longo intervallo a Neapoli, quo primum morbus adhaeſit, diſtarent; vel quia commercium per hyemem minus frequentaretur; quamobrem primo morbi nuncio trepidi, fines ſuos arctiſſimis cuſtodiis cuſtodierint. In ceteris Provinciis loca aliquot etiam immunia, quae a curſu publico diſtarent, Civeſque pro ſalute, poſitis veluti caſtris, pugnarent. Morbus etiam quum ingrueret, qui ſuerit nondum cognitus; praeter peſtilentiam omne aliud putabatur. Immo quum Neapoli Franciſcus Bozzutus Medicus peſtilentiam eſſe affirmaſſet, nuncium, veluti horrendi ominis, judicarunt, eumque ſublimem in vinculis conjecerunt, uſquedum cum morte poenam commutaverit. Ceteri medici, vel negarent exemplo inſtructi, vel clam confiterentur, vel febrim eſſe dicerent, et in peſtilentiam pharmaca cederent, donec Aſcanius Philomarinus Archiepiſcopus Neapolitanus S. R. E. Presbyter Cardinalis per ſubmiſſum nuncium Comiti de Caſtrillo Proregi nunciavit, ut Regno, ac Provinciis conſuleret; ſaluti provideret: peſtilentiam capitaliorem fore omnibus antea praeteritis. Hoc nuncio Prorex aures arrexit. Poſt varias Collateralis Conſilii agitatas ſententias, variaque Decurionum collata decreta, Medicorum etiam ſcita, ſollemni animorum urbanorum, ac provincialium conſenſu, peſtilentiam eſſe judicatum eſt. Interea narratum eſt, Urſulam Beninzaſam ſanctiſſimae vitae foeminam, quae jamdudum obiierat, prophetaſſe diem vivere, Monaſterium ſuo nomine ad continendas virgines in ſumma poenitentia, fore aliquando aedificandum ad clivum S. Martini in maximo Urbis periculo. Ea fama vulgata, omnium ordinum viri, piaeque matronae ad aedificium condendum ſpoponderunt: collata pecunia, et opera, Monaſterium eſt conditum.

Hac frequentia hominum, mutua contagione morbus ad extremam uſque perniciem exarſit. Occepta demum conſilia, et ſero; quae vero fuiſſent partim Pragmaticae hae Sanctiones, partim ejus aetatis Scriptores declarant. I. Secreti a ſenis morboſi, quique in morbum incidiſſent, atque ad victum, et ſupellectilem ſatis haberent, domi ſe continerent; Lectiſternia per Urbem pluribus locis conſtituta, quae vix multitudinem, atque aegrotorum frequentiam caperent. Pharmaca publicata, quibus uterentur aegroti. II. Veſpillonibus interdictum, mortuos, quum inferrent, ſpoliare. III. Aquam palam vendi in Civitate prohibitum, ne contagione ſcipbi, morbus dilataretur. IV. In Lectiſterniis datae, pro morboſis curandis habendiſque, inſtitutiones. Sed quum ea ſuerit vis morbi, ut in Quinctili excreſceret, ad purganda defunctorum ſpolia, et ſupellectiles, con-

*flagrandaſque, vacatum eſt. De inferendis cadaveribus acciti ſunt cum junctis bobus, curriſque per Campaniam bubulci; ſervi ad opus publicum triremium acti ad cadavera conflagranda, Mancipia ad aſportanda, inferendaque in pomoerium, vel in abruptas montium cavas, quo lapides exacti fuiſſent, vel in mare projicerent: quaeque ut colligerent, unco trahebant. Haec fuere in Urbe ſera conſilia. In Provinciis ſalus ea lege importata: Ne de loco in locum gens migraret, cetera ipſiminet curarent. Fuit ea tempeſtate peſſima Provinciarum conditio; nam ducenteſimo ante anno, bello civili, quum de ejiciendis Aragoniis Regibus Barones conjuraſſent, mox pace parta moenia locorum exciſa ad ſecuritatem Regum, incolae vicatim habitare aſſueti vix ſaluti providere potuerunt. Regni conditio ita fuit eo in periculo, niſi ſupplicationibus, ac tutelis Patronorum morbus declinaſſet; finitimi cum adjunctis Calabris, Hydruntiniſque, jam ſatin ſalvis, deſertam Provinciam occuparent. De origine tantorum malorum non una fuit in Urbe, ac Provinciis opinio. Pii homines non aliam cauſam fore rati, quam ipſum divinum Numen iraſci ſimul, et ulſciſci peccata hominum; vacandum ſupplicationibus ad iram Numinis placandam. Alii, quibus mala mens erat, iique potiſſimum factioſi, qui in ſeditionibus anni 1647. ab Urbe aufugiſſent, vel taciti ſe continuiſſent, ſtudio novandarum rerum, apud Fullonem, in via ferraria veteri, convenientes vulgarunt, Principes Civitatis, quique ſummae rerum praeeſſent, infenſo in plebem animo, populum veneficiis occidere voluiſſe; accitis quinquaginta obaeratis, egeniſque, undequaque procuratis, iis mandaſſe, ut venenatos pulveres aquae benedictae in fontibus templorum miſcerent; tantumque malorum nihil aliud, quam Patriciorum, ac Regiorum veneficium eſſe. Quae obtrectatio in animis popularium ſedit, ac diu poſt extinctam peſtilentiam perduravit. Undique globi popularium per Civitatem excurrebant, quemcumque invenirent egenum, ſqualidum, pannis anniſque obſitum, impetu facto, vel necabant, vel male mulcabant. Quamobrem niſi fracti ſimul cum corpore feroces plebis ſpiritus cecidiſſent, bellum civile recrudeſcere, incepta protendebant. Quod commentum certe a plebe comminiſci non potuit; niſi quiſquis gnarus hiſtoriae auribus inſuſſlaſſet. Scriptum eſt in commentariis rerum Francorum, anno 1348. Clemente VI. Pontifice, quum Avinione peſtilentia laboraretur, ſuaſum eſſe plebi, Hebraeos per venenatos pulveres, unctaque unguenta morbum importaſſe. Quemcumque ejus gentis plebeii homines inveniſſent, captum ſciſcitabantur, veneficium ne haberet, undequaque quaerebant. Si apud eos pulveres, unguentaque comperiſſent, venefícum manifeſtum damnabant; adjecta poena, ut pulveres, vel unguenta deglutiret. Tandem convenerunt omnes; peſtilentiam a Sardinia Neapolim navi oncraria cum copiis auxiliaribus, immiſſis ſpoliis mortuorum, fuiſſe convectam.*

# I

## PRAMMATICA PRIMA.

ESsendo venuto a nostra notizia, che coll' occasione delle infermità, che corrono in questa fedelissima Città di Napoli, molte persone abitanti in essa se ne vanno per diverse parti del Regno, e ben può essere, che alcuni di essi tengano sopra la stessa infermità, il che causerebbe grandissimo danno all' altre Città, e Terre di questo Regno. E volendosi da Noi rimediare al tutto, e tenere particolar pensiero della general salute, tanto di detta Città, come di tutto il prrsente Regno, ci è paruto fare il presente Bando, col quale „ Ordiniamo, e comandiamo a „ tutte le Città, e Terre del pre„ sente Regno, che facciano le so„ lite guardie, con tutte le diligen„ ze necessarie, e non ammettano in „ esse persona alcuna di una Terra all' „ altra, se non porteranno i soliti „ bollettini di Salute di questa Cit„ tà, o Terra, da dove saranno par„ tite, acciocchè non si perda il traf„ fico fra di loro".

Ed a rispetto delle persone, e gente, che andranno, , od usciranno da questa Città di Napoli, perchè non si possono loro dare bollettini di Sanità „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che capitando in dette Città, e „ Terre, debbano farle riconoscere „ dal Medico, e ritrovandole infer„ me di detta infermità sospetta di „ contagio, non le debbano riceve„ re". Ed acciocchè sia noto a tutti, vogliamo, ed ordiniamo, che il presente bando si pubblichi tanto ne' luoghi soliti, e consueti di questa Città di Napoli, come in tutto il presente Regno. *Datum Neapoli die 23. Maii 1656. El Conde de Castrillo. Vidit Garcia Regens. Vidit Soto Reg. Vidit Burgos Reg. Vid. Marsinez Reg. Vidit Cacacius Reg. Vidit De Aquino Reg. Donatus Coppola Secret.* Die 23. Maii 1656.

## BANNVM DEPVTATORVM SALVTIS,

*sive*

## PRAMMATICA II.

ESsendo ripartita questa nostra Città, e suoi Borghi in ventinove Ottine, *seu* Quartieri, conforme all' Istituto antico di essa, in ciascheduna delle quali assisterà un Deputato Nobile, ovvero del Fedelissimo Popolo di questa Deputazione, col Capitano di detta Ottina, conforme fra di loro si ripartiranno, i quali, o ciascheduno d' essi, per ciascheduna strada di detta Ottina eleggeranno persona la più sincera, e timorosa di DIO, che sarà in quella, colla quale visiteranno tutte le case site in detta strada, nella quale sono ammalati dell' infermità corrente, con notare distintamente in un libretto le persone, che abitano in esse case di ammalati, co' nomi, e cognomi, anche di creati, e create, se vi fossero; che però per lo presente Bando

„ S' or-

„ S' ordina a qualsivoglia persona, „ di qualsivoglia stato, grado, e „ condizione, che abbia da osserva- „ re il contenuto ne' seguenti Capi- „ toli *videlicet* " :

*In primis*, subito che alcuno si ritroverà ammalato, si debba dare notizia dagli altri, che abiteranno nella stessa casa, o da chi avesse di ciò notizia a detta persona, *ut supra*, e da essa colla maggior brevità possibile al Deputato nobile, o del fedelissimo Popolo, acciocchè facciano subito far la visita del Medico a ciò destinato, e descritto quì di sotto; avvertendo, che a detta rivelazione sieno tenuti tutti, e quali si vogliano persone, non ostante qualsivoglia grado d' affinità, o consanguinità; e ritrovandosi l' ammalato infetto dell' infermità corrente, si debba inviar subito al Lazzaretto di S. Gennaro, o ad altro luogo destinando, colle sedie a ciò deputate, conforme si dichiarerà appresso.

2. S' ordina, che di quegl' ammalati, che avranno comodità di governarsi in casa propria, debba la persona eletta *ut supra*, darne notizia subito al Deputato Nobile, o del Fedelissimo Popolo, acciocchè fatti visitare dal Medico destinato in detta Ottina, e ritrovati infermi dal male corrente, debba subito serrarsi la casa con catenaccio da fuora, segnando la porta con una Croce bianca, con privar loro il commercio: però si debbano introdurre in quelle in presenza d' uno di detti Deputati di detta Ottina, il Medico, Chirurgo, e Barbiere in ciò assegnati; ed ancora due Religiosi ad elezione degl' infermi; ed in quanto al SANTISSIMO entri solo un Sacerdote con un Cherico, e gli altri, che vanno servendolo, restino fuori nella strada; dichiarando, che detti Religiosi eletti dagl' infermi, e non altri, possano entrare tante volte, quante saranno necessarj.

3. E perchè detta infermità potrebbe succedere tanto ai capo di casa, e loro figliuoli; quanto a creati, e create, perciò: S' ordina, che, succedendo in persona di creati, che abitano separati per lo più nelle camere inferiori, si debbano questi mandar subito nel Lazzaretto, e le robe soggette al contaggio, all' istesso punto farle bruciare in mezzo alla strada con serrarsi quella stanza, dove avrà abitato detto ammalato, senza far praticarvi, nè abitarvi persona alcuna, con farvi il segno detto di sopra; e succedendo in persona di creati, i quali sogliono abitare ne' quarti superiori, in tal caso si manderà l' infermo subito al Lazzaretto, e si serrerà quella porta della Camera, dove ha abitato, con passarsene la famiglia nell' altro quarto, se vi sarà, ovvero in altre stanze più lontane, con bruciar subito tutte quelle suppellettili usate dall' infermo, soggette a contagio; ed in quanto ai capo di casa, e loro figliuoli, che si governeranno in dette case proprie, succedendo di quelli morte, si debbano bruciare tutte le robe, le quali hanno servito in detta infermità soggette a contagio, e quei, che resteranno in casa, debbano far la quarantena in essa casa serrata, e senza pratica, *ut supra*, da computarsi dal dì dell' ultimo moriente, e passando detto tempo di quaranta giorni, visitata personalmente detta famiglia dal Medico, e Deputato di detta Ottina, *ut supra*, e quella ritrovata con salute colle debite diligenze, in simil caso se le darà pratica.

4. In quanto al vitto, e mantenimento di quegli, a chi sta proibi-

ta

ta la pratica, si ordina, che avendo creati fuori di essa, i quali possano comprare i viveri, ed ogni altro necessario concernente a detta infermità, ciò si permette, e quelli compresi, si debba calare una paniera per una delle finestre, nella quale si porrà detta roba, e per quelli, che non avranno creati, la medesima persona eletta nella strada, debba far la carità di quanto le sarà necessario; avvertendo, che il danaro, che gli sarà dato per detta paniera, si debba bagnare coll' aceto, ed alle persone povere il Capitano dell' Ottina somministrerà il vitto medesimo *eleemosynaliter*.

5. E perchè il numero degli ammalati sia diviso per quartieri diversi, di modo che i nove Medici ordinarj della Città provvisionati non sono sufficienti; perciò si sono eletti i soscritti Medici; a' quali, ed a ciascheduno d' essi s' ordina, che assista nell' Ottine assegnate, co' Chirurgi, e Barbieri notati quì sotto, a' quali sotto pena della vita in nome di Sua Eccellenza, s' ordina, che assistano sempre nelle dette Ottine in luogo pubblico, e destinato qui sotto, senza ricusar visita d'infermo alcuno, e particolarmente quando saranno richiesti da' detti Deputati, e che i detti Medici, Chirurgi, e Barbieri debbano portar per segno una Croce di panno, od altro rosso, almeno un palmo lunga in petto, acciocchè sieno da tutti conosciuti, a' quali si stabilirà salario conveniente da questa Deputazione; però s'ordina al medesimo nostro Segretario a non ispedire mandati, se prima non porteranno fede del Deputato Nobile, o del Fedelissimo Popolo, di aver servito detti infermi con quella puntualità, che si conviene, assicurandoli, che, oltra la provvisione saranno da questa Fedelissima Città rimunerati, come si conviene.

6. E perchè i cani, i quali vagano per la Città, entrano nelle case infette, e poi vanno nelle sane, e per lo pelo attraggono facilmente contagio, Perciò si ordina a tutt' i padroni, che fra il termine di ore ventiquattro, debbano ridurgli in casa senza farli da quella partire, e spirato il termine, si ordina, che si ammazzino, e che si portino a sotterrare nel luogo destinato di Ponte Ricciardo.

7. S' ordina, che non si possano inviare ammalati al Lazzeretto senza fede del Medico, e Deputato dell'Ottina, che il detto sia infetto del morbo corrente; avvertendo a' Medici destinati, che con molta vigilanza stiano avvertiti in questo per gl' inconvenienti, che possono succedere, e così anche si ordina al Portinajo del Lazzeretto, che non riceva infermo alcuno, senza la fede del Medico.

8. S' ordina in nome di Sua Eccellenza a tutt' i Medici Fisici, e Chirurgi di qualsivoglia condizione si sieno, ed a' Barbieri privilegiati, che sotto pena della vita, non partano da questa Fedelissima Città, e Borghi, e questo acciocchè possano accudire dove da Noi saranno destinati. Ed acciocchè il presente venga a notizia di tutti; ordiniamo, che sia pubblicato per li luoghi soliti di questa fedelissima Città. In S. Lorenzo a' 30. di Maggio del 1656. Die 30. Maii 1656.

I De-

*I Deputati della Salute di questa Fedelissima Città di Napoli.*

Annibale Capece, Claudio de Ponte, D. Tommaso Guindazzo, D. Piero Caraffa, Luigi Macedonio, Principe della Voltorara, D. Giuseppe Marieonda, Marchese di Mignano, Duca di S. Teodoro, D. Francesco Dentice, Michele Muscettola, Gennaro Muscettola, Gio: Francesco d' Alessandro, Ignazio di Majo, Fabrizio Capece Bozzuto, Giulio Cesare Moccia, Aniello Ventre, Domenico Conte, Francesco Caruso, Raimo Bello, Vincenzo Manna, Tellurio Sparano.

*Ripartimento di Medici Fisici, Chirurgi, e Barbieri delle Ottine di questa Fedelissima Città.*

## PIAZZA DI CAPUANA.

### OTTINA di Capuana.

*Medici Fisici.*

Antonio dello Jacovo alla Duchesca, Carlo Pascale a S. Giovanni a Carbonara, Carlo di Palma al Borgo di S. Antonio.

*Chirurgi.*

Gio: Domenico Casola a Ponte Nuovo, Domenico Antonelli a Porta Carrese di Santa Patrizia, Cesare di Grazia alla Duchesca.

*Barbieri.*

Francesco Pettorella al Crispano, Antonio de Fusco alla Gabella di S. Antonio, Bartolommeo Riccardo alla Duchesca, Geronimo Cioffi a Santa Sofia.

### OTTINA di Fistola, e Bajano.

*Medici Fisici.*

Filippo d' Amato alla Regia Zecca.

*Chirurgi.*

Orazio Martone abitante alla Zecca.

*Barbieri.*

Gio: Tommaso Romagnuolo agli ammolatori.

### OTTINA della Selleria.

*Fisici.*

Gabriele Ferruccio abitante alla Misericordia alle case di Maria Felice, Luca Cavaliero a Campagnano case proprie.

*Chirurgi.*

Carlo di Vittorio alla Selleria alle case del Signor D. Placido Dentice, Gio: Antonio de' Poli alla Selleria.

*Barbieri.*

Giuseppe Solimeno alla Selleria, Aniello di Mauro, *ut supra*.

### OTTINA delle Case Nuove.

*Fisici.*

Antonio Romano al Supportico de' Barrettari, Gio: Batista Cantarella.

*Chi-*

*Chirurgi.*

Giuseppe Roccò all' Orto del Conte, Ignazio Rocco, *ut supra*, Giorgiello Rutino, *ut supra*.

*Barbieri.*

Francesco Staochione a Porta Nolana, Gio: Vittorio Melle all' Egiziaca.

OTTINA del Mercato Vecchio.

*Fisici.*

Claudio Mazzacane a Pozzo Bianco, Giuseppe Gagliardo a San Giovanni a Porta, Gennaro Mazzarella al Vico de' Giganti.

*Chirurgi.*

Angelo d' Ippolito al Vico degl' Impisi.

*Barbieri.*

Antonio d' Elia, abitante in detto Vico, Antonio Gazzuffaro alla Croce di Lucca, Antonio Morcone a S. Pietro a Majella.

OTTINA di S. Giovanni a Mare.

*Fisici.*

Lionardo Scoppa.

*Chirurgi.*

Aniello Pignataro.

*Barbieri.*

Giuseppe Mele al Mercato, Nunciante Donnarumma a Sant' Eligio.

PIAZZA DI MONTAGNA.

OTTINA di Forcella.

*Medici Fisici.*

Francesco Carraro a' Cangiani, Gio: Batista de Regnonibus sopra Muro.

*Chirurgi.*

Carlo Jervolino a Forcella, Carlo Forgiero a San Giorgio.

*Barbieri.*

Cesare Rallo a Forcella, Antonino Ciccone all' Annunciata.

OTTINA di S. Angelo a Segno.

*Fisici.*

Giulio Cesare Bonifredo all' Anticaglia.

*Chirurgi.*

Francesco Toraldo vicino le case di Rovito, Fulvio Sica alla porta piccola di San Paolo.

*Barbieri.*

Angelo Guerra a San Paolo, Francesco Gagliardo al Campanaro di San Lorenzo.

OTTINA di S. Gennarello all'Olmo.

*Fisica, e Chirurgo.*

Giulio Cesare Bonifredo.

*Barbieri.*

Bartolommeo Gallife, Gennaro Annino.

OTTINA della Vicaria Vecchia.

*Fisici.*

Angelo Palumbo al Vico de' Panettieri, Geronimo Clarizzo al Vico de' Zuroli.

*Chirurgi.*

Giovanni Marino Petillo a Seggio Capuano, Domenico delle Noci al Rifugio.

*Barbieri.*

Vincenzo di Stefano a Capuana.

OTTINA della Porta di S. Gennaro.

*Fisici.*

Orazio Palumbo a' Miracoli, Andrea Pacifico a S. Severo, Filippo Costanzo agli Studj.

*Chirurgi.*

Agostino Mesesca alla Sanità, Francesco Latino a S. Severo.

*Barbieri.*

Alessandro de Franco alla Porta di San Gennaro, Carlo Jemma alle Vergini, Ettore Gravina alla Pigna secca, Francesco Orlando al Vico di Tagliaferro.

OTTINA di S. Maria Maggiore.

*Fisici.*

Geronimo Manzone alla Cesarea, Gio: Batista Orefice a Gesù-Maria.

*Chirurgi.*

Domenico Santa-Maria, a' Cappuccini Nuovi, Marco Santo-Mauro, *ut supra*.

*Barbieri.*

Francesco San-Germano alla Porta Reale, Giovanni Ceri alle Scuole Pie delle Fosse del Grano, Aniello Tagliacozzo.

## PIAZZA DI NIDO.

OTTINA di Nido.

*Fisici.*

Giuseppe Beneincasa alla porta picciola della Carità, Carlo Jovene, Francesco Caffaro.

*Chirurgi.*

Luigi di Vita allo Spirito Santo, Francesco dello Jodice alla Pietà, Gio: Antonio Zito alla Pigna Secca.

*Barbieri.*

Aniello Carpentiero a San Domenico, Giuseppe Pinto, Ottavio Bucci alla Cisterna dell' Olio.

OT-

Digitized by Google

OTTINA di D. Alvina.

*Fisici.*

Muzio Noè a San Giovanni de' Fiorentini.

*Chirurgi.*

Paolo di Giovanna a Monte Oliveto, Carlo Genovese.

*Barbieri.*

Muzio Tarallo a S. Maria della Nova.

OTTINA di S. Giuseppe.

*Fisici.*

Donato Buonanno a S.Maria d'Ogni Bene, Francesco Vitale a' Greci, Gio: Carlo Pincetti al Nunzio, Flaminio di Ruggiero agli Scatolari, Tommaso Vassallo.

*Chirurgi.*

Domenico Stella a Monte Oliveto, Gaspare di Natale a S. Giuseppe.

*Barbieri.*

Onofrio della Bagnara a S. Giuseppe, Paolino Laviana a'Greci, Giuseppe di Bernardo alla Concezione, Carlo di Marco alla porta picciola della Carità.

OTTINA della Rua Catalana, per la quale si potranno ancora servire de' Medici, Chirurgi, e Barbieri di S. Spirito, per essere confinante.

*Fisici.*

Gio: Angelo Rosa, Cesare Schilles, Geronimo Arduino alla Dogana della Farina.

*Chirurgi.*

Giuseppe Sacco alla Torretta di Chiaja, Onofrio di Bagnara a Porto.

*Barbieri.*

Giacinto Bonocore al Majo di Porto, Geronimo Malfettone al Cerriglio, Giuseppe Gallo alla Dogana.

OTTINA della Spezieria antica.

*Fisici.*

Gio: Cesare a S.Giovanni in Corte.

*Chirurgi.*

Paolo Arenga alla Selleria.

*Barbieri.*

Carlo Comparato alla Pietra del Pesce, Gio: Batista Marchionna a' Materazzari.

## PIAZZA DI PORTO.

### OTTINA di Porto.

*Fisici.*

Geronimo . . . . a S. Niccola del Molo, Domenico Guazza a Porto.

*Chirurgi.*

Domenico Mancuso al Ponte di Tappia, Francesco Miceni vicino Carbonello, Gio: Michele Cannetta a Porto, Aniello Antonio Bortone al Molo.

*Barbieri.*

Carlo Cozza al Fondaco del Cetrangolo, Francesco Pellere, Geronimo Villetti alla Giudechella.

### OTTINA di S. Giovanni Maggiore.

*Fisici.*

Mario Miraglia al Gesù Vecchio.

*Chirurgi.*

Giovanni Sernicola a' Banchi Nuovi, Giacomo Criamonte a Mezzo Cannone.

*Barbieri.*

Domenico Testa a Mezzo Cannone. Si avverte, che per questa Ottina potranno ancora servirsi de' Medici, e Barbieri dell' Ottina di S. Giuseppe, per esser contigua.

### OTTINA di S. Spirito di Palazzo.

*Fisici.*

Francesco Binetti a Chiaja, alle case di Piè di Grotta, Domenico d' Aurea a Chiaja a S. Lionardo, Giuseppe Capriglione a S. Maria della Neve.

*Chirurgi.*

Carlo Tarallo, Francesco Sabino nella Concordia, Francesco Moreno, Pietro Paolo Umaccia alla Trinità degli Spagnuoli.

*Barbieri.*

Aniello Coppola a Chiaja, Ascanio Ottone a S. Giacomo degli Spagnuoli, Antonio Balsanella al Monte di Dio.

### OTTINA di S. Pietro Martire.

*Fisici.*

Carlo Pisacano a S. Pietro Martire, Diego Vadiglia a S. Bartolommeo.

*Chirurgi.*

Gio: Ciavarella alla Porta del Caputo, Melchior di Massa a S. Pietro Martire.

*Barbieri.*

Francesco Bruno alla Marina, Francesco Veniero allà Fontana di Seggio di Porto.

OT-

Digitized by Google

OTTINA della Porta del Caputo.

*Fisici.*

Il figliuolo del Notajo de Benedictis a Porta Nova.

*Chirurgi.*

Giuseppe Zizza a Porta Nova.

*Barbieri.*

Giacomo Chiavarella a' Cortellari, In detta Ottina potranno ajutare i Medici, Chirurgi, e Barbieri dell' Ottina di S. Pietro Martire, per esser confinanti.

OTTINA della Loggia.

*Fisici.*

Giacinto di Sarno.

*Chirurgi.*

Francesco di Stefano a' Tornieri, Francesco Tortora, *ut supra*.

*Barbieri.*

Geronimo di Fedullo a S. Andrea, Carlo della Velle, Onofrio d' Andrea, Michelangelo Morolo.

PIAZZA DI PORTANOVA.

OTTINA del Mercato.

*Fisici.*

Giulio Cesare Servodio alle case de' Vivaldi, Francesco Catraro ai Cangiani, Lorenzo Cennamo al Mercato, Andrea Minolfo al Loreto.

*Chirurgi.*

Francesco Antonio Cavallo a S. Agostino, Francesco Corta alla Selleria, Domenico d' Alesandro al Mercato.

*Barbieri.*

Domenico di Ligoro a S. Filippo, e Giacomo, Francesco Antonio Campasano al Mercato, Gio: Angelo Varrico al Carminiello, Andrea Picciolo, Stefano Filippone.

OTTINA degli Armieri.

Fisici, Chirurgi, e Barbieri della Selleria, potranno servire in detta Ottina, oltra il Chirurgo.

Gio: Domenico Porcella a S. Biagio.

*Barbieri.*

Carlo Tommaso a' Ferri Vecchi.

OTTINA di S. Caterina Spina Corona.

*Fisici.*

Giacinto Trabucco al Fondaco de' Lazzari, Benedetto Donnarumma.

*Chirurgi.*

Giuseppe Cibello a' Trinettari.

*Barbieri.*

Marco Palomba a' Cortellari.

OT-

Digitized by Google

OTTINA di Rua Toscana.

*Fisici.*

Il figliuolo di Leva Cavaliere a Campagnano case proprie.

*Chirurgi.*

Pellegrino di Pellegrino, case di Marco Maresca.

*Barbieri.*

Evolo di Evolo a S. Arcangelo, Carlo della Valle a' Pellettieri: e si potranno fare ajutare da' Medici, Chirurgi, e Barbieri dell' Ottina di Capuana, per essere confinanti.

OTTINA della Selice.

*Fisici.*

Giacinto di Sarno agli Orefici.

*Chirurgi.*

Onofrio Camardella alla Giudeca grande alla via nuova.

*Barbieri.*

Onofrio d' Andrea alla Marina, Onofrio Marocco a S. Agata degli Orefici.

OTTINA della Scalesia.

*Fisici.*

Francesco Abunda a Forcella.

*Chirurgi.*

Gio: Antonio Aquilano a San Giovanni in Corte.

*Barbieri.*

Michelangelo Monaco alla Scalesia; si potranno fare ajutare da Giuseppe Conforto, e da Gio: Cesare, e da' Barbieri della Ottina della Spezieria antica.

## PRAMMATICA III.

TRa gli altri ordini da Noi dati nel Bando fatto a' 23. di Maggio prossimo passato v' ha il seguente, *videlicet*. Avendo inteso, che con l' occasione delle infermità, che corrono in questa Fedelissima Città di Napoli, molte persone sotto diversi pretesti procurano far mutazione di casa da un quartiere ad un altro, affittandosi le dette case, o andando ad abitare in esse sotto colore, che sieno parenti, od amici, dal che ne potrebbero risultare grandissimi danni: e volendosi da Noi rimediare a detto inconveniente, e che ogni uno se ne stia alla sua casa, e quartiere, dove si ritrova, ci è paruto fare il presente Bando, col quale „ Ordiniamo, e comandiamo a tutte, „ e quali si vogliano persone, di „ qualsivoglia stato, grado, e qua- „ lità che sieno, che non ardiscano, „ nè presumano partirsi dalle loro „ case, e quartieri, dove al presen- „ te abitano, nè amovere le robe, „ che in esse si trovano per andare „ ad abitare in altri quartieri di det- „ ta Fedelissima Città, nè portare „ dette robe, tanto in case locande, „ come ancora in casa di qualsivo- „ glia persona per abitarvi, senza

„ espres-

„ espresso ordine no tro; ma vogliamo, che dette robe restino sequestrate in dette case, nè da quelle si amovano, sotto pena della vita, da eseguirsi irremisibilmente, tanto contra de' conduttori, o che andassero ad abitare in dette case, come contra de' padroni, che l'affitteranno, od altri, che le sullocassero, o che li tenessero, o ricettassero nelle loro case: e nella stessa pena vogliamo, che incorrano quelli, che lo sapessero, e non lo rivelassero ad uno de' Magnifici Deputati ".

E perchè intendiamo, che al detto Bando non si sia data puntual' esecuzione, conforme si conviene, ed è la nostra intenzione „ Ci è paruto „ col presente rinnovarlo, ordinando, e comandando espressamente, „ che con effetto il detto preinserto „ Bando, e quanto in esso si contiene, si osservi; ed esegua inviolabilmente, sotto le pene in quello stabilite, giacchè colla presente „ commettiamo l' esecuzione di quello all' infrascritto Spettabile Reggente Don Gio: Burgos del Consiglio Collaterale di Sua Maestà.

„ Ordiniamo ancora, e comandiamo a tutti, e quali si vogliano „ Ministri di Giustizia, Capitani di „ Ottina, e loro Deputati, che, incontrando in qualsivoglia tempo „ robe, che andassero da un Quartiere all' altro, senza licenza *in scriptis*, spedita dall' Illustre Marchese di Matonte, Reggente Diego Bernardo de Zufia, del Consiglio Collaterale di Sua Maestà, e „ Presidente del Sagro Consiglio da „ Noi deputato a questo effetto, le „ debbano detenere, e sequestrare, „ con darne subito parte al detto „ Spettabile Reggente D. Gio: de „ Burgos, ed avendosi notizia, che „ dette robe passassero senza detenersi, e non se ne desse notizia „ al detto Spettabile Reggente Burgos, detti Ministri, Capitani delle Ottine, e loro Deputati saranno castigati con pene molto rigorose, a nostro arbitrio riserbate, „ e così ancora i Bastasi, e Portarobe, o persone, che porteranno, „ od accompagneranno dette robe".

Ed acciocchè si tenga notizia del modo, che si ha da tenere nella spedizione di dette licenze per passar dette robe „ Ordiniamo, e comandiamo, che quelle si spediscano „ senza dar termine prefisso per la „ mutazione di un Quartiere all' „ altro; dichiarando solamente in „ detta licenza la persona, e la poca roba che porta, la quale avrà „ da essere in una volta *tantum*, e „ che l'ultima Guardia del Quartiere, dove si portano dette robe per „ abitare in esso, debba stracciare „ detta licenza allo stesso punto, che „ arriverà, acciocchè non si possano „ servire, e valere di quella un' altra volta; e contravvenendo alle „ cose predette, tanto quei, che porteranno dette robe, come i Ministri, Capitani di Ottina, e Deputati, che lo permetteranno, facendo „ passar dette robe in altra forma, „ incorrano nelle pene predette da „ Noi arbitrande, le quali si eseguiranno irremisibilmente. Affinchè „ sia noto a tutti; vogliamo, che il „ presente si pubblichi per tutt' i „ luoghi soliti di questa Fedelissima „ Città. *Datum Neap. die* 8. *menſis Maii* 1656. *El Conde de Caſtrillo. Vidit Garcia Reg. Vidit Soto Regens. Vidit Burgos Reg. Vidit Martinez Reg. Vidit Cacacius Reg. Vidit de Aquino Reg. Donatus Coppula Secret. de Falces.* Die 8. Maii 1656.

BAN-

## BANNVM DEPVTATORVM SALVTIS

*sive*

## PRAMMATICA IV.

ESsendo stati rappresentati alla nostra Deputazione alcuni inconvenienti, che nascono a rispetto del dare sepoltura a' cadaveri, che muojono del mal corrente, che quando si trasportano dalle loro case nel luogo, da dove s'hanno da portare colle carrette alle sepolture stabilite, si trasportano colle vesti, e poi i beccamorti li disnudano, e li portano a seppellire; dal che ne nasce inconveniente grandissimo, perchè alle volte saranno donne, che per modestia, e buon governo del Pubblico non sia bene, che si guardino ignude, benchè morte; ed ancora perchè quelle vesti potrebbero apportare contagio all'altre persone, che per grazia di DIO stanno sane. E volendo ciò rimediare, come si conviene, per servizio di DIO, e del Pubblico, ci è paruto fare il presente Bando, col quale „ Ordiniamo, e comandiamo „ a tutt' i Beccamorti, ed altre per„ sone, come Carrettieri, ed altri, „ che han cura di seppellire detti „ morti, che sotto pena della vita, „ niuno ardisca di spogliare tanto „ uomini, quanto donne, ma li deb„ bano seppellire come si ritrovano; „ ed acciocchè il presente bando ab„ bia la sua dovuta esecuzione, si „ promettono al rivelante ducati die„ ci, acciocchè lo debba rivelare al „ Magnifico Capitano dell' Ottina „ del Mercato, il quale, fatte le „ dovute diligenze, e perquisizioni, „ come passa il fatto, lo darà a no„ ta alla Deputazione, acciocchè col„ la sua informazione si possa prov„ vedere, e dare gli ordini, ed i ga„ stighi convenienti ad un tanto ec„ cesso, atteso che confidando all' „ integrità di detto Magnifico Ca„ pitano, starà sicura la Deputazio„ ne, che saranno castigati i mal„ fattori". Ed acciocchè venga a notizia di tutti; Ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi, e si affigga ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città. *Datum in S. Lorenzo il primo di Giugno del 1656.* Die 1. Junii 1656.

I Deputati della Salute D. Pietro Caraffa, Fabrizio Capece Bozzuto, D. Tommaso Guindazzo, D. Giuseppe Marinconda, Placido Dentice, Giulio Cesare Moccia, il Conte Sant' Angelo, il Duca di San Teodoro, Michele Muscettola, Domenico Conte, Gio: Tommaso di Palma, Raimo Bello, Francesco Antonio Galluccio, Vincenzo Manna, Aniello Ventre, Francesco Caruso, Gennaro Siniscalco. Segret.

### Consultatio Medicorum praevia sectione cadaverum, pro praeservatione, et curatione Pestis.

*NElla Sessione fatta jeri di due Cadaveri, l'uno di maschio, e l'altro di donna, per ordine di S. E., e degl' Illustrissimi Signori Deputati di questa Fedelissima Città sopra i mali correnti, da' peritissimi Anatomici, Marc' Antonio Severino, e Felice Martorella, coll' assistenza del Signor Protomedico, e d' altri Medici, si sono osservate le viscere tutte infettate di macchie negre: cioè il cuore, i polmoni, il fegato, lo stomaco, e gl' intestini; in oltre la vescica del fiele si trovò ripiena di bile negra, viscida, e molto grossa, a segno, che pertinacemente stava attaccata*

la

*la membrana di essa: ma sopra tutto i vasi del cuore colmi di sangue grumoso, e negro. Questo è il sommario della osservazione: la quale, riferita dal detto Signor Felice nel Consesso de' suddetti Illustrissimi Signori, fu da essi stabilito, che, insieme co' Signori Domenico Coccia, Onofrio Riccio, Carlo Pignataro, Francesco Caffaro, Giangiacomo Carbonello, Carlo Jovene, Andrea di Mauro, e Salvatore Borrello, uniti in qualche luogo determinassero ciò che si dovesse fare per la preservazione, e cura di questo male. I quali perciò radunati nella casa del detto Signor Felice determinarono per la preservazione, in quanto a' rimedj più pronti, e facili, esser di sommo giovamento; per prima, far fuoco nelle case, con fumo di rosmarino, bacche di lauro, di ginepro, incenso, e simili. Secondo, l'acqua teriacale, la teriaca, il Mitridate, le pillole di Ruso contra la peste, la mistura di fichi secchi, ruta, noce, e sale, preservative di Mitridate, ritrovato ne' suoi Santuarj scritto di propria mano: aceto magistrale bezzuarrico, da comporsi con zolfo, ruta, agli, garofali, zafferano, e noci, l'uso del quale è bagnarsi una fetta di pane, e prenderla a digiuno: polvere di bolo Armeno, Terra sugellata, terra di Nalca, seme di cedro pestata, seme di basilicone, polvere di scordio, di contrerba di bezzuario, Orientale, ed Occidentale: che si piglieranno, o con agro, o con mollica di cedro, o con melo arancio, o con succo di limone. In bocca si porti zolfo vergine, zeduaria, aristolochia, genziana, carlina, dittamo bianco, imperatoria, angelica, verbena, zinzerosfico, ruta capraria, grani di ginepro, di lauro, d' edera terrestre: cioè una di queste. Per odorare (oltra le palle usuali) si loda una spugna d' aceto, e teriaca, o formar palle incavate di legno di cipresso, o di ginepro, o di lauro, e dentro porvi teriaca, aceto, ruta, olio d' ambra gialla, olio di canfora. Ungasi le tempia, le narici, i polsi, e 'l cuore, coll' olio del Mattioli, o con acqua teriacale, o si faccia un linimento di teriaca, succo di limone, croco, dittamo, e carlina, bollite insieme. Si potrà anche far un aceto composto, per bagnarsi le mani, i polsi, e le narici pigliando quantità di giunghi odorati, radici di carlina, noce moscada, garofali, bulgioino, croca, calamo odorato, e bollirgli un poco con quantità d' aceto. La medesima virtù di preservare anno l' Elisir antipestilentiale di Crollio, l' Elettuario magno del Mattioli, l' olio di Scorpione del medesimo, l' aceto bezzuarrico di Ernetto, il diascordio di Fracastorio, e sopra tutti la polvere del Padre Fra Giovannibatista Fremitano, sperimentata nella peste, che fu in Napoli nel secolo passato, ed oggi osservata con felicissimo evento: la di cui composizione è questa: ℞. Tormentill. Santul. rub. Dictam. alb. Cornu Cerviusti, Boli Armeni, Zac. albi, an. ʒ. i. Margar. Arestoloch. rotunda, Cinnamom. gentian., Corall. rub. et alb. an. ʒ. ℈ Camphor. scrup. ii. fiat omn. pulvis subtilissimus. Dosis est ʒ. ℈ pro vice; e si potrà pigliare con acqua di scorsonera, e di cardilli, o con succo di limone. Anche per preservativo si piglierà una goccia d' olio del Gran Duca, con acqua di ruta capraria, e questo similmente servirà per la cura, aumentando la quantità di detto olio. Per ultimo, potentissimo preservativo sarà il seguente Elissir. ℞. Aloes Hepat. Cinnamomum optim. et Myrrhae, ana ʒ. iii. Carioph. macis. lign. Aloes, Mastic. et bol. Arm. an. ʒ. i. ℈ Sulph: puri ʒ. iiii. Rosmar. ʒ. v. ii. Macerent. omn. in aqu. ard. et S. A. extrahatur liquor. Dosis, gutt. iii. vel iv. pro vice in aqu. cardili. vel scor-*

son. *E queſto in quanto alla preſervazione.*

*Per la Cura poi, ſi purgherà prima il corpo, o per di ſopra, o per di ſotto, e ciò con ogni preſtezza, prima che caſchino le forze. Il vomito ſi provochi coll' Antimonio, o coll' infuſo di eſſo, o con aceto ſcillitico diſtillato con tormentilla, ſcordio, ſcabioſa, ſeme di cedro, radici d' aſaro, e di genziana, o col diaſaro di Fernelio. Per di ſotto ſi purghi collo ſciroppo roſat. ſolut. Conſect. Hamech. trifer. Perſ. o Reubarb. con decott. di tormentilla. Scord. tamarind. e contrerba. E ſe ciò non foſſe a tempo, ſi diano once* IV. *di conſerva di Roſe Damaſche, con polvere di Reobarb. o con elettuar. di ſucc. di roſ. con un poco di contrerba, o di altro.*

*Il cavar ſangue ſi dee determinare dalla febbre grande: dalle forze del paziente, e bollizione del ſangue, ed inebriazione della Natura: limitando il luogo della ſezione, conforme il moto, che ſi oſſerverà nelle parti ſuperiori, inferiori, o cutanee; e vale il ricordo d' Oribaſio, di ſcarificare le ſure in caſo di febbre grande, o fermentazione.*

*Dalla purga ſi paſſi a provocare il ſudore, con rimedj diaforetici, come i frutti d' edera arborea polverizzata con vino generoſo, con acqua di cardo ſanto, od altra: il fiore di zolfo ſublimato, a peſo di due ſcrupoli: la teriaca, o il detto antidoto magno del Mattioli, a peſo di tre dramme, o quattro, con una dramma, e mezza della polvere del detto Padre Eremitano, e con due once d' acquavite, il ſale di fraſſino celebratiſſimo da Federico Vader Niye nel contagio di Breda, ſimiliſſimo al noſtro, a peſo di* XII. *acini, in acqua di cardo benedetto: zolfo vergine con ſale bollito in vino nel bagno* Maria, *o pure quel di Crollio: s' inſiſta continuamente all' uſo de' detti antidoti, e potrà anche ſperimentarſi quella della china chinae.*

*E per quel che tocca a' ſintomi, cioè buboni, puſtule, e petecchie: ſe eſcono con conferenza, e tolleranza, ſi laſci l' opera alla Natura, ajutando l' uſcita con medicamenti emollienti, rilaſſanti, ed attraenti, come frizioni, ventoſe ſecche, o ſcarificate, e veſcicatorj; i quali, ſe i buboni ſono inferni, ſi pongano poche dita ſotto, ſe ſono ſuperni, s' applichino nella medeſima vicinanza alle braccia, e queſto rimedio di veſcicatorj, ſi può mutare in olio bollente con calce, applicando alle medeſime parti. E ſe detto male veniſſe con coma, od altro ſintoma nella parte animale, i veſcicatorj ſi pongano nelle parti ſuperiori, ed inferiori. Circa i buboni, ſe vanno eſtuberando felicemente, ſi medichino con piacevolezza, cioè con olio di mandorle dolci, di gigli, butiro, graſſo di gallina, o con olio di ſcorpione ſemplice, o unguento d' altro, con maruzze intere peſtate. Se poi i buboni non uſciſſero bene, ſi pongan ſopra dette parti ventoſe con iſcarificazione, ſanguiſuche, veſcicatorj, come di ſopra: fatto queſto s' applichi un cataplaſmo di cipolla, teriaca, e zafferano, cotte ſotto le brace, aggiungendo poi il graſſo di gallina, o ſimile. Avendoſi da incidere, s' apran ſemicrudi con ferro freddo, ſenza ſtoppata, e ſi medichino con unguento compoſto di comma elmi, ammoniaco, e trementina, parti eguali, con un poco di zafferano, cera, ed olio roſato, quanto baſti. I carbonchi,* vulgo *ampolle, ſi curino con tagliare tutta la parte affetta ſcarificandola, ed applicandovi il medeſimo empiaſtro attraente, o la teriaca colla cipolla, o il cataplaſmo di ſcabbioſa, graſſo di gallina, e teriaca, proibendo eſpreſſamente le unzioni in principio, così di queſti carbonchi, come de' buboni, per non corroborare la parte; e ſi laſcino aperto*

*que-*

*queſte piaghe, com' emiſſarj, emuntorj del corpo, per molto tempo, ch' è quanto ec.* Napoli a' 2. di Giugno del 1656.

## BANNVM DEPVTATORVM SALVTIS

Ordine Suae Excellentiae,

*sive*

## PRAMMATICA V.

ESsendo ſtato rappreſentato a queſta Deputazione, che quei, che vendono acqua, danno a bere con le giarre agl' Infermi del mal corrente, e poi colle ſteſſe danno a bere a' ſani, per il che poſſono infettarſi; col preſente Bando „ S' ordina in nome di „ Sua Eccellenza a tutt' i ſopraddetti „ venditori d' acqua, che ſotto pena „ di tre anni di galea, da oggi in „ avanti, non debbano vendere più „ acqua a qualſivoglia ſorta di per- „ ſone; ben vero volendo procacciar- „ ſi il vitto, compariſcano in San „ Lorenzo, che ſaranno impiegati, o „ per ſervienti de' Lazzeretti, o per „ Sediari aſſegnati a portar gl' infer- „ mi ". *In San Lorenzo agli 8. di Giugno del 1656. I Deputati della Salute. Fabrizio Capece Bozzuto. Il Conte Sant' Angelo. D. Franceſco Dentice. Ignazio de Majo. Il Duca di S. Teodoro. Vincenzo Manna. Gennaro Siniſcalco Segret.*

Die 8. Junii 1656.

## BANNVM DEPVTATORVM SALVTIS

Ordine Suae Excellentiae,

*sive*

## PRAMMATICA VI.

COnvenendo al ſervizio della Salute pubblica, che i Sediari portino qualche ſegno, acciocchè ſieno conoſciuti; col preſente Bando „ Si notifica a tutt' i Sediari aſſe- „ gnati al ſervizio degl' Infermi, che „ ſotto pena della friſta debbano, „ da oggi in avanti, portar legate „ alle gambe le campanelle, che lo- „ ro ſi conſegneranno da queſta De- „ putazione, e da quella non partir- „ ſi il giorno, quando vanno a por- „ tar gl' Infermi in San Gennaro, o „ ad altri Lazzeretti; i quali Sedia- „ ri la notte abbiano da dormire „ nella ſtanza di Pietro Paolo Cim- „ mino, fuora di Porta Capuana, „ dove ancora porteranno le Sedie, „ ed i Carrettoni ". Ed acciocchè venga a notizia di tutti, ordiniamo, che ſi pubblichi per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città. *In San Lorenzo agli 8. di Giugno del 1656. I Deputati della Salute. D. Franceſco Dentice. Fabrizio Capece Bozzuto. Il Conte S. Angelo. Il Duca di S. Teodoro. Ignazio de Majo. Vincenzo Manna. Gennaro Siniſcalco Secretario.*

Die 8. Junii 1656.

## BANNVM DEPVTATORVM SALVTIS

Ordine Suae Excellentiae,

*sive*

## PRAMMATICA VII.

ESsendosi conosciuto il danno, che può apportare alla salute di questa Città la moltitudine de' cani, e porci, che camminano per la Città, atteso che nelle correnti infermità possano esser gran causa di quelle, per entrare detti cani nelle case infette, che poi vanno nell' altre case de' sani; Per tanto col presente Bando " . S' ordina, che tutt' i padroni di detti porci, ancorchè fossero dell' Abazia di S. Antonio, ed i padroni de' cani, che fra ore ventiquattro dalla pubblicazione del presente Bando li debbano ritirare nelle case, e luoghi proprj; e contravvenendosi, i Magnifici Capitani di Strade facciano pigliar detti porci, e venderli fuora di Napoli, e 'l prezzo s' applichi al sussidio de' poveri della loro Ottina; e ritrovandosi detti cani, sieno ammazzati, e per ciascuno di quei si pagheranno grana cinque; però si debbano portare a seppellire a Porte Ricciardo ". Ed acciocchè venga a notizia di tutti; si pubblichi il presente Bando per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città. Die 12. Junii 1656. *In S. Lorenzo a' 12. di Giugno del 1656. I Deputati della Salute. Fabrizio Capece Bozzuto. D. Francesco Dentice. Il Duca di S. Teodoro. Ignazio de Majo. Vincenzo Manna. Gennaro Sinisealco Segretario.*

## PRAMMATICA VIII.

I Giorni passati da Noi fu fatto, e pubblicato Bando del tenor seguente, *videlicet*. PHILIPPVS Dei Gratia Rex etc. D. Garcia de Avellaneda, et Haro, Comes de Castrillo ec. Essendo venuto a nostra notizia, che coll' occasione delle infermità, che corrono in questa Fedelissima Città di Napoli, molte persone abitanti in essa se ne vanno per diverse parti del Regno, e ben può essere, che alcune di esse tengano sopra la stessa infermità, il che causerebbe grandissimo danno all' altre Città, e Terre di questo Regno. E volendosi da Noi rimediare al tutto, e tenere particolar pensiere della general salute, tanto di detta Città, come di tutto il presente Regno; ci è paruto fare il presente Bando, col quale *Ordiniamo, e comandiamo a tutte le Città, e Terre del presente Regno, che facciano le solite guardie con tutte le diligenze necessarie, e non ammettano in esse persona alcuna di una Terra all' altra, se non porteranno i soliti bollettini di Salute di quella Città, o Terra, da dove saranno partiti, acciocchè non si perda il traffico fra di loro*. Ed a rispetto della persone, e gente, che andranno, od usciranno di questa Città di Napoli, perchè non si possono loro dare bollettini di Sanità; *Ordiniamo, e comandiamo, che capitando in dette Città, e Terre, debbano farle riconoscere dal Medico, e ritrovandole infermi di detta infermità sospetta di contagio, non le debbano ricevere*. Ed acciocchè sia noto a tutti; vogliamo, ed ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi tanto ne' luoghi soliti di questa Città di Napoli, come in tutto il presente Regno. *Datum Neapoli die 23. Maii 1656. El Conde de* Die 23. Maii 1656.

*Ca-*

*Caſtrillo. Vidit Garcia Reg. Vidit Soto Reg. Vidit Burgos Reg. Vidit Martinez Reg. Vidit Cacacius Reg. Dominicus Coppula Secret. de Falces.*

E perchè conviene al ſervizio di Sua Maestà, e beneficio pubblico per la general ſalute di tutto il preſente Regno, che ſi tenga particolar penſiero nell' ammettere, e dar pratica alle perſone, e genti, che eſcono di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e di altre parti del preſente Regno; ci è paruto ordinare, come col preſente Bando *Ordiniamo, e comandiamo, che nel dar detta pratica ſi oſſervi il ſeguente, cioè: Che in quanto alle perſone, e cittadini naturali delle dette Città, e Terre del Regno, dove arriveranno, ancorchè ſi ritrovaſſero ſane colle dette diligenze, che ſi faranno, non ſi dia loro pratica, ſenza prima far la quarantana, la quale non poſſa eſſer meno di quindici giorni, nè eccedere giorni quaranta; però a riſpetto degli altri, ch' eſcano da queſta predetta Fedeliſſima Città di Napoli, reſti ad arbitrio delle dette Città, Terre, e luoghi il volergli, o non volerli ricevere; ed in caſo, che voleſſero ammettergli, ha da eſſere dopo fatta la quarantana, nel modo ſuddetto, con condizione però, che con quelli non ſi riceva roba alcuna.* Ed acciocchè sia noto a tutti; Vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi per tutte le Città, e Terre di queſto Regno. *Datum Neapoli die 12. menſis Junii 1656. El Conde de Caſtrillo. Vidit Garcia Reg. Vidit Soto Reg. Vidit Burgos Reg. Vidit Martinez Reg. Vidit Cacacius Regens. Vidit de Aquino Reg. Donatus Coppula Secretarius. De Falces.*

Die 12. Junii 1656.

## BANNVM DEPVTATORVM SALVTIS

Ordine Suae Excellentiae,

*ſive*

## PRAMMATICA IX.

COnoscendosi per esperienza, che il contagio della corrente infermità, assolutamente s' attacca, perchè gl' infetti di quella vanno camminando per la Città, e praticando in diverse Chiese, e luoghi pubblici; Per tanto col presente Bando *Si ordina, che niuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, la quale ſarà infetta dell' infermità corrente, ardiſca uſcir fuora di ſua caſa, ſotto pena di morte, e ſotto la ſteſſa pena s' intenda incorſa qualſivoglia perſona, che accompagnaſſe, o ajutaſſe nel cammino detti infetti.* Ed acciocchè venga a notizia di tutti, si pubblichi il presente Bando per li luoghi soliti di questa Città. *In S. Lorenzo a' 14. Giugno del 1656. I Deputati della Salute. D. Franceſco Denſico. Il Conte S. Angelo. Fabrizio Capece Bozzuto. Vincenzo Manna. Gennaro Siniſcalco Segretario.*

Die 14. Junii 1656.

MAN-

## MANDATVM SVAE EXCELLENTIAE

*Per Scriptorium*,

*sive*

## PRAMMATICA X.

ENtendiendo el Conde mi Senor à los inconvenientes, que resultan de la inobservancia de los Bandos, y ordenes, que se han dado, y dieren, tocante al buen govierno, y preservacion de la salude desta Fielissima Ciudad, y à lo que importa al beneficio público, que se executen inviolablemente; *Ha resuelto Su Excellentia, que los Juezes de Vicaria, assi Civiles, como Criminales, anden por la Ciudad, con autoridad, y delegacion de Su Excellencia, de executar luego* ad modum belli, *contra los contravenientes, las penas impuestas en dichos Bandos, y Ordenes, cada uno de por si, en las Ottinas, que V. S. señalare, haziendo poner un horca en cada una de ellas; y assi dize Su Excellencia, que lo executen, que en virtud deste Villete les concede toda la autoridad necessaria, y facultad del* modum belli, *y dispensa por esta vez, y en este caso tan solamente a qualquier Privilegio, Prematica, Ley, Orden, y Constitucion, que aya en contrario, por ser tan del servicio de Su Magestad, y bien publico; fiando Su Excellencia, que acudiran à esto con el zelo, y atencion, que pide tan importante materia, y encarga a V. S. le avise si haviere alguno, que faltare a tan precisa obligacion*. DIOS guarde a V. S. Palacio a 19. de Junio de 1656. Francisco Antonio Manzolo.

Die 19. Junii 1656.

## ORDO DEPVTATORVM SALVTIS,

*sive*

## PRAMMATICA XI.

IN *primis*, che si abbia da eleggere una persona di buona vita, timorosa di DIO, e d'ogni integrità, la quale abbia nome di Governatore del Lazzeretto, dandole in nome di Sua Eccellenza tutta quella autorità, che si ricerca in castigare i disubbidienti, e che non vorranno attendere a' servizj, che loro saranno ordinati, con avvertirle, che tenga buona corrispondenza col Reverendo Maestro di Casa di detto luogo, acciocchè gli ordini di detto Maestro di Casa sieno ubbiditi, come si conviene, e per buon governo di detto Lazzeretto, e che da tutti gli altri, creati, e provvisionati abbia da essere ubbidito.

2. Che il Magnifico Governatore faccia dal Razionale assentare tutti gli uomini, che sono entrati per servire detti ammalati, ed arrolati che saranno, in un libro in sua presenza, con notare la giornata, che sono entrati, e 'l salario, che tirano, ne darà nota al Reverendo Maestro di Casa, acciocchè possa distribuirli nelle Corsee, o Camere degli ammalati, con istabilire i servizj, che ognuno avrà da fare, acciocchè non si confondano; avvertendoli particolarmente, che nelle Corsee, e Camere, abbiano da stare le Guardie, con mutarle da sei in sei ore per comodità degli ammalati; e quando non ubbidiranno con quella esattezza, che si deve, e nel servizio, che loro sarà stato assegnato dal Reverendo Maestro di Casa, il detto Magnifico Gover-

Digitized by Google

vernatore la prima volta, che mancherà ognuno di essi, lo porrà ne' ceppi, per quel tempo, che a lui parrà; la seconda gli farà puntare dal Razionale quindici giorni di salario promessogli da questa Deputazione, e la terza lo carceri in una Camera separata, con darsene avviso, acciocchè si possano dare gli ordini necessarj, per potersi castigare, conforme si conviene, e 'l simile potrà osservarsi nell'Ospedale delle donne.

3. Che il Razionale abbia da far nota degli ammalati, ch' entrano ogni giorno in detto Lazzeretto in un libro a parte, e di quelli, che muojono in un altro libro, con notare il giorno, la Patria, ed il Quartiere, e (potendosi sapere) di chi è figliuolo, e ne debba mandar nota in detta Deputazione ogni mattina.

4. Che in un altro libro debba notare il vitto, che cotidianamente entra in detto Lazzeretto, e che quando viene detto vitto, l'abbia da vedere il Magnifico Governatore, che sia di buona qualità, acciocchè si possa riscontrare con quello, che si manda.

5. Che detta roba vada nel luogo della Dispensa, e dal Dispensiere si abbia a dispensare, conforme ordinerà il Reverendo Maestro di Casa, e senza ordine del detto non abbia dare roba a niuno; ed in quanto a' servi assegni la razione, acciocchè per minor fatica del Reverendo Maestro di Casa, il Dispensiere la possa dare ogni mattina, e 'l simile s' intenda a rispetto delle donne, che servono in detto Lazzeretto.

6. Che il Reverendo Maestro di Casa attenda con quella carità, che si spera, e stiamo sicuri, che i Padri, che fanno la carità in detto Lazzeretto, sieno serviti, quanto sarà possibile, con far loro dare le razioni con ogni puntualità; e che, avendo bisogno di qualche rinfresco, l'avvisi subito, acciocchè possiamo in parte corrispondere al molto obbligo, che loro tiene questa Fedelissima Città; lo stesso s' intende di quelli, che sono andati a servire per carità in detto Lazzaretto.

7. Che detto Magnifico Governatore stia con gran vigilanza, che non esca roba di niuna qualità da detto Lazzaretto, *etiam* commestibile, sotto pena della vita, che tal' è la volontà di Sua Eccellenza, e si eseguirà irremisibilmente; ed a tal pena sia tenuto ancora chi uscirà dal detto Lazzeretto, senza ordine di questa Deputazione, firmato dal nostro Magnifico Segretario, avendo dato ordine a molte guardie intorno per tal effetto, che stiano avvertite.

8. Che il Magnifico Governatore non faccia entrare niuno in detto Lazaretto, senza ordine *in scriptis* di questa Deputazione, e se casualmente entrasse alcuno senza ordine *ut supra*, in tal caso non lo faccia più uscire senza darsene parte.

9. Che detto Magnifico Governatore stia con molta avvertenza nel ricevere, che si farà della roba, che entra in detto Lazzeretto, con far porre la roba da' bastasi, o altri, che la porteranno, in terra, senza sporta, e altro istromento, che si porterà, ed apportato che sarà, quello, e quelli, che la porteranno, la farà ricevere da' creati di detta casa, acciocchè in niun modo abbia commercio.

10. Che non permetta a niuno, che mandi a comprare roba con danari, senza licenza sua espressa, e che il danajo passi per mano sua, e prima che dia a comprare, il danaro lo faccia bagnare fuori nell' aceto.

11. Che i servienti ognuno destinato a servizio suo, attendano ad ubbi-

ubbidire puntualmente quello, che loro sarà ordinato da' Medici, senza preterire punto, nè ora, tanto nel mangiare, quanto in ogni altra cosa; e si raccomanda al Reverendo Maestro di Casa, che ci stia con attenzione; e ritrovando qualcheduno in frode, il Magnifico Governatore lo castighi, come potrà.

12. Che il Magnifico Governatore non riceva ammalati senza fede del Medico, che sieno del mal corrente, e firmata dal Magnifico Capitano di strada, ed altri, in ciò deputati.

13. Che detto Magnifico Governatore faccia notare dal Razionale i Sediarj salariati per questa Fedelissima Città, per tal effetto, e noti i viaggi, che ognuno di essi fa il giorno, con darcene avviso giornata per giornata, e proccuri con destrezza informarsi, se ricevono danari da detti ammalati, acciocchè scoprendosi tal forfanteria, possano esser castigati, come meritano.

14. Si raccomanda con quella caldezza, che si dee, a' Reverendi Religiosi, che assistono nel ben morire, a rimediare, quanto sia possibile, agl' inconvenienti, che *in dies* succedono, ed incarichiamo le loro coscienze a darcene avviso, acciocchè si possa rimediare a quanto si può; ed in caso che i negozj non patiscano dilazione, ordiniamo al detto Magnifico Governatore, che vi rimedj.

15. Che detto Magnifico Governatore stia avvertito, che subito che muore l' infermo sia seppellito nel luogo disegnato, e che faccia sopra il cadavere porvi calce, e che si sotterri subito, avvertendo che il fosso sia profondo, almeno sette, od otto palmi.

16. Che il Magnifico Governatore stia avvertito, che i panni, dove muore l' infermo, non si ripongano sopra ad altro infermo, se non saranno lavati, e sparsi al Sole, per quel tempo, che ci potranno stare; ancorchè sieno asciutti; avvertendo, che essendoci altri panni netti, non si pongano quegli ultimamente lavati, e sopra tutto, che sia avvertito alle lavandare, che sieno sollecite, e lavino bene i panni, essendo negozio necessarissimo la politezza.

17. Che tutt' i vestiti de' morti, e di quegli ammalati, che verranno, li bruci subito, restando a peso di questa Deputazione provvedere di vestiti i sani.

## PRAMMATICA XII.

AVendo già IDDIO Benedetto per sua infinita misericordia ad intercessione della Immacolata Concezione della sempre Vergine MARIA, del glorioso S. GENNARO, e Santi Padroni, e Protettori di questa Fedelissima Città di Napoli, mitigato il giusto gastigo, col quale, per li nostri peccati ha visitato questa Città, in modo, che da alcun tempo a questa parte, non solo si è veduto migliorato lo stato dell' infermità, ma ancora affatto estinto, a segno che non solo non seguono morti per causa del detto contagio, nè di quello s' infermano, ma que' pochi, che muojono, o sono per altre infermità ordinarie, o per disordine; essendoci molti pochi infermi antichi del male, così nelle case particolari, come ne' Lazzeretti pubblici, dove già non si veggono entrare più infermi; per il che a maggior cautela si è giudicato conveniente, acciocchè resti questa Città con suoi Borghi, e Distretti all' intutto senza niun timore, e sospetto, nè causa intrinseca per l' avvenire di detto mal contagioso, di stabilirsi una visita, pur-

ga

ga, e quarantana generale di persone, case, e robe, affinchè individualmente si sappia, se vi resta alcuno infermo nella Città sospetto del detto morbo, per provvederci del rimedio, e così ancora, che in detto tempo si purghino tutte le case, e robe, che non solo sono state di servizio, ed uso a' morti, ed infermi di detto morbo, ma ancora le sospette. E trattandosi di negozio così grave, ed importante al ben pubblico, e di tanta conseguenza, abbiamo prima fatto fare diverse unioni, e sessioni de' Medici, ed Esperti nella cura di detto morbo, per la purga delle persone, case, e robe; ed intesi i loro pareri, e formata una Giunta, dove continuamente si è discorso, e trattato di questo particolare, ed incaricato alla Deputazione della Salute di questa Fedelissima Città, che facesse le medesime, ed altre diligenze, con riferirlo poi a Noi, come con effetto da detta Deputazione si sono fatte esattissime, e del tutto datoci parte più volte, così in voce, come in iscritto, e venuto ancora a trattare, e discutere il modo nella detta Giunta, dove dopo molte sessioni restò assodata la forma, colla quale dee farsi detta visita, purga, e quarantana, e del tutto la detta Deputazione ne ha formata una relazione in modo d' istruzione, sotto la data de' 19. del corrente, e rimessa a Noi, la quale essendosi di nuovo da Noi veduta, discussa, ed appurata in detta Giunta, e nel Regio Collateral Consiglio, si è risoluto porsi in esecuzione colla brevità possibile; perciò col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, *Abbiamo ordinato, e stabilito il modo, e la forma di farsi detta visita, purga, e quarantana*, ut infra.

*In primis*, abbiamo incaricato al Magnifico Felice Basile, Eletto del Popolo di questa Fedelissima Città, ed a' Capitani dell' Ottine, che con ogni esatta diligenza facciano un ruolo generale di tutti gli abitanti in dette loro Ottine, con distinzione delle persone sane, ed infermi, designando le strade, e case, dove abitano, e così ancora nel medesimo ruolo descrivano le case, nelle quali sono stati morti, o infermi del contagio, e dove al presente ve ne sono; ed acciocchè detto ruolo si facesse con ogni chiarezza, e lealtà, abbiamo ordinato, che dal detto Magnifico Eletto si fossero divise le dette Ottine in Quartieri, di modo che come la Città sta ripartita in ventinove Ottine, restasse il ripartimento in cento, e più Quartieri, affinchè con maggior facilità, e prestezza si facesse detto ruolo, e dal detto Magnifico Eletto, e Capitano non solo si è fatta la divisione di dette Ottine in Quartieri, ma ancora si è fatta divisione di tutte le strade di questa Città, con aver deputate persone particolari in ciascheduna strada, e di questo modo si è fatto il detto ruolo con ogni particolarità, e distinzione, casa per casa; dal quale ruolo si è chiarito, che nella Città vi sono centocinquantatrè infermi, i quali stanno tutti in istato di convalescenza, alcuni colle piaghe, e boboni purganti, ed altri con gl' impiastri di prossimo per serrarsi affatto; e ne' Lazzeretti pubblici di San Gennaro, e Santa Maria di Loreto non vi sono più, che trecento settanta infermi, la maggior parte per passare di prossimo al purgatorio de' convalescenti. E convenendo, che i detti infermi, che si sono ritrovati nelle case particolari della Città, si finiscano di curare separatamente da' sa-

ni, per levar affatto ogni sospetto nel conversare, abbiamo risoluto di ordinare, come colla presente Ordiniamo, e comandiamo, che i detti infermi, sotto pena della vita, non escano dalle loro case, dove al presente si ritrovano, e si sono arrolati, e che a rispetto di quei, che tengono comodità di governarsi nelle loro case, si serrino in quarto, o camere separati da' sani, senza poter avere niuno commercio con quelli; permettendo, che per lo loro governo possano serrarsi con essi in detti Quarti, o Camere, uno, o due creati, i quali nè anche conversino, o pratichino co' sani; con tenersi le chiavi di detti Quarti, e Camere dal Deputato della Strada, il quale, sotto la medesima pena della vita, non permetta l'ingresso in quelle, di persona alcuna, sotto niun pretesto, eccetto che del Confessore, Santissimo, Medico, Chirurgo, e Barbiere, atteso che per lo vitto, ed altre cose necessarie lor si dovrà provvedere per la finestra dal creato, che terrà da fuori, e non di altro modo. Ed a rispetto degli altri infermi, che non avranno comodità di governarsi, e curarsi nelle loro case, si debbano subito portare nelle case pubbliche deputate in dette Ottine, una delle quali servirà per li maschi, ed un' altra per le femmine, dove si darà loro il vitto a spese del Pubblico, a ragione di un carlino il giorno per ciascheduno, ed a' minori da dieci anni a basso, a ragione di grana cinque il giorno per ciascheduno, e nelle porte di dette case si farà Rastello, da fuori del quale staranno continuamente Vivandieri, per vender loro quel, che avranno di bisogno per vitto, e saranno ancora visitati, e curati dal Medico, o Chirurgo a spese del Pubblico; ed oltre a ciò le dette case saranno provvedute di legna, di sale, ed olio. Avvertendo, che il Rastello di dette case si custodisca da quattro persone sane della medesima Ottina, le quali si muteranno ogni giorno in giro a disposizione, ed elezione del Deputato, e Capitano della Strada, non eccettuandone persona alcuna, di qualsivoglia stato, condizione, e grado si sia, sotto pena di ducati dieci, da applicarsi a beneficio delle medesime case. E così per pratiearsi il contenuto in questo Capitolo, come per farsi maggior diligenza, se, oltra gl' infermi, e convalescenti contenuti nel ruolo suddetto, ve ne sieno altri, dovranno personalmente andare alla visita di dette Ottine, Quartieri, e Strade, due Deputati, uno Nobile, e un altro del Fedelissimo Popolo, giuntamente col Capitano dell' Ottina, o Deputato della Strada, da' quali si è fatto detto ruolo, con un Medico Fisico, Chirurgo, e Barbiere, ed osservare i detti infermi, e convaleseenti, ed allo stesso tempo eseguire il suddetto nostro ordine, così in far serrare in Quartieri separati gl' infermi da' sani, cioè quei, che avranno comodità di curarsi nelle loro case, come per far ridurre effettivamente nelle case deputate gl' infermi, e convalescenti poveri, con formar libro chiaro, e distinto degl' infermi, case dove abitano, e dove sono morti, od infermati, che sia autenticato da Notajo pubblico, od altra persona per detto effetto eleggenda da' detti Deputati, ed allo stesso tempo praticare, ed eseguire la purga delle robe, e case, nel modo che si dirà, *ut infra*; a' quali poveri, finita che avranno la loro quarantana, darà vestito nuovo a spese pubbliche. In oltre alle persone sane, così che non avranno avuto il male, come se avendolo

dolo avuto, si saranno guarite, ed avranno compiuta la quarantana, e mutatesi di vestiti, che aveano tenuti a tempo del male, si consegnerà la bolletta della salute, acciocchè possano liberamente, e senza impedimento alcuno, praticare per dove loro piacerà.

2. *Item* ordiniamo, che il Deputato di ciascheduna Strada, ogni giorno, o due al più, debba far visita, e rassegna, casa per casa, in quella, che sta a suo carico, per riconoscere, se v'ha novità, così rispetto dello stato degl' infermi, come d'ingresso, o mancamento (del quale ne debbano principalmente dar conto le persone, che si ritroverranno nella medesima casa di persone arrolate in quelle) e ritrovandoci novità, debba farne relazione in iscritto a Noi, ed alla Deputazione, col di più, che potesse occorrere, per provvederci di opportuno rimedio: e ritrovando alcun infermo nuovo del contagio, nel quale può esservi pericolo della tardanza, lo farà portare subito nel Lazzeretto, non avendo comodità di curarsi in sua casa; ed avendola, debba star serrato, e separato dal commercio de' sani, come si è detto di sopra. Ed ancora ordiniamo alle persone, che abiteranno nella medesima casa, dove succederà infermo nuovo, che lo debbano rivelar subito al Deputato della Strada, sotto pena della vita; e non potendo avvisarlo subito, per non poter uscire, o per altro impedimento, chiami dalla finestra i vicini, e loro dia il medesimo avviso, i quali sieno obbligati riferirlo al detto Deputato della Strada, acciocchè faccia quello, che gli tocca, alla quale rivela sieno ancora tenuti i padri per li figliuoli, ed i figliuoli per li Padri, *et sic de singulis*, ed i vicini, che ne terranno notizia, sotto pena ad arbitrio nostro.

3. *Item* ordiniamo, che dopo fatta la visita, e rassegna, niuna persona di qualsivoglia grado, e condizione si sia, nè con niun pretesto, o colore, ammetta in sua casa roba, o ad abitare, o pernottare qualsivoglia persona forestiera, ancorchè fosse venuta da altro Quartiere della Città, non portando bolletta della salute, che le fu data nel tempo della Visita, nè le dette persone ci vadano ad abitare, sotto pena di morte naturale, da eseguirsi irremisibilmente contra de' trasgressori. E questo fin a tanto, che sarà perfezionata la detta Visita, o purga, e sarà pubblicata la general Salute.

4. *Item* ordiniamo, e comandiamo, che al tempo, che si farà la detta Visita, si debbano denunciare a' Deputati di detta Visita le persone, che si ritroveranno nelle case di detto Quartiere, le stanze, dove sono morti, o stati ammalati del contagio, e similmente delle robe usuali al tempo dell' infermità, e particolarmente letto, e vestito d'essi; alla quale denuncia sieno tenuti quei, che al presente si ritroverranno nelle dette case, o in altro modo avranno potuto tener cognizione, sotto pena della vita, non iscusando dalla detta pena, nè eccettuandone persona alcuna.

5. *Item* ordiniamo, che, avutasi la detta relazione, si debba dar ordine, che le dette case, e robe si purghino nel modo seguente.

6. I materassi, che si troverranno, tanto dove sono morti, quanto quei, dove sono stati ammalati, o che sieno sospetti per essere stati in dette camere, o per altra minima sospezione, si faranno scucire in mezzo della strada, o luogo vicino più comodo, e faranno bollire la lana cinque volte nelle caldaje, che per det-

to effetto staranno preparate, avvertendo, che dopo che sarà bollita la prima volta, si farà bene asciugare al sole, ed asciutta, si tornerà a bollire, con mutare ogni volta acqua netta, e nuovo sapone, e così si praticherà per quante volte si ha da bollire; dentro le quali caldaje, per un barile d'acqua, si porrà un rotolo e mezzo di sapone; e bollita che sarà, si consegnerà al padrone, acciocchè si lavi con acqua fresca, eccettuatine però quei materassi, che saranno putridi, od infetti di maniera tale, che giudicheranno detti Deputati, e 'l Medico, aver di bisogno di maggior diligenza, i quali si manderanno al Ponte della Maddalena, fuori de' Rastelli per doversi purgare con maggior cautela, o bruciarsi; ed a rispetto di quei Quartieri, che si ritroverranno vicini alla marina, detti materassi si potranno purgare, con fargli scucire, aprire la lana, e porla aperta dentro a sacchi grandi, fatti dallo stesso cocitrigno del materasso, dentro al mare, di modo che l'acqua possa passare; la quale lana basterà, che ci si tenga per giorni cinque, e cinque notti, e poi asciugata che sarà al sole sopra l'arena, si darà al padrone, acciocchè la lavi con acqua fresca, stando ad elezione de' padroni de' materassi, se vogliono questo modo di purga, o quello delle caldaje, rimettendo ai detti Deputati quello, che giudicheranno più facile ad eseguirsi, dandosi alle persone povere, in riguardo di detto materasso, che manderanno al Ponte, o si brucerà, un altro materasso netto, che per tal effetto terranno pronto, ovvero saccone di paglia, il quale servirà infino che sarà purgato il materasso, che consegnerà; ed a rispetto delle persone comode, o che potranno pagare, si faranno pagare il prezzo del materasso, o saccone di paglia, e la spesa, che vi correrà per l'espurgazione de' materassi sospetti.

7. A rispetto de' Cocitrigni, panni di lino, di lana, di cottone, dobretti, ed ogni altra sorta di robe, alle quali non darà fastidio la bucata, si faranno ancora bollire in dette caldaje per tre volte, eccettuandone i panni di lino sottili, senza esserci mischiato cottone, nè bambagia, i quali basterà, che si bollano una volta sola, e questa diligenza si farà ad ogni sorta di panni, che abbiano servito, o che si ritroveranno nelle camere, dove saranno stati morti, od infermi del contagio, *praeter* de' panni, che saranno nuovi, non bagnati, conservati dentro le casse, o baulli, che costerà non esserci sospezione alcuna, o con giuramento de' padroni, o per testificazione de' vicini; la quale purga, a rispetto de' poveri, si farà a spese del Pubblico, ed a rispetto de' comodi, pagheranno la spesa, che vi correrà; la quale purga fatta che sarà nel modo detto di sopra, si consegneranno a' padroni, acciocchè facciano la bucata nelle loro case.

8. A rispetto de' panni, che troveranno nelle stanze, dove sono stati ammalati, e morti, come panni di lana, vestiti, e gonnelle, ed ogni altra sorta di panno, che vi sia mischiata lana, o cottone, e non curandosi i padroni, che si bollano in dette caldaje, si faranno bollire tre volte nel modo di sopra, e saranno purgati; eccettuando se fossero di poca valuta, che sarebbe maggiore la spesa della purga, che sarebbe la valuta d'essi: si potranno mandare ad un luogo convicino, e farli bruciare, con pagare a' poveri la valuta d'essi. E ne' vestiti di panno di qualche valuta,

luta, sospetti, che col porgli in detta caldaja perderebbero di colore, o si guasterebbero, si potranno quei salire nell'astrico delle dette case, con farli stare sparsi, appesi, con farli bacchettare per quaranta giorni, e poi si potranno profumare nel modo seguente (purchè detti vestiti non abbiano servito a persone, che attualmente avranno il male,) Pece di Spagna, Rasa di Pino, sei once per ciascheduno, Incenso, e Mirra, once tre per ciascheduno, Gallozze di Cinepro, e Laudano, once cinque per ciascheduno; le quali cose pestate insieme grossamente si porranno sopra carboni accesi, e si profumeranno dette robe, che han fatta detta quarantana, quanto giudicheranno necessario per la quantità della roba; la quale ricetta di profumi si moltiplicherà nello stesso modo per quanto sarà necessario; la stessa purga s'osserverà agli arazzi, trabacche di scarlatto, di panno, ed altro della stessa qualità, o simile, purchè quelle non abbiano servito a morti, od ammalati del mal corrente, le quali cose si manderanno nel luogo da Noi destinato per purgarle, e lo stesso s'intende degli arazzi, che sono stati apparati nelle camere, dove sono morti infermi del contagio.

9. A rispetto de' panni di seta, si potranno purgare nello stesso modo, e nelle stesse case, avendo comodità di luoghi coverti, o soppigni; acciocchè passi, e ripassi il vento, senza che l'acqua li bagni, o li faccia danno il sole, avvertendosi, che sieno molto bene aperti, di maniera, che non vi resti piega, e che si voltino il più spesso che si può, almeno ogni due giorni.

10. A rispetto delle trabacche di legno, e lettiere, dove sono stati ammalati, o morti, essendo lisce, e senza oro, si farà un fuoco di paglia, e ci si passeranno per sopra dette trabacche, lettiere, tavole, e scanni, e questo potrà praticarsi ad ogni sorta di legname, purchè non vi sia oro; ed a rispetto delle trabacche indorate, o cornici di quadri indorati, che sieno state nelle camere sospette, potranno porsi ne' soppigni per quaranta giorni, a luogo che sieno ventilati, con farci il profumo ordinato di sopra, da' quali prima si leverà molto bene la polvere, o fuligine, che vi fosse.

11. A rispetto di quelle case serrate, che si avrà notizia da' vicini, che i padroni se ne sieno andati fuora di questa Città per paura del contagio, e che dentro non vi sia morto, nè stato ammalato, in dette case non occorrerà farci diligenza alcuna; ben vero, sapendo, che nelle camere inferiori, o superiori, vi sieno morti creati, od altra persona, in tal caso si purgheranno quelle camere infette, o sospette senz' aprire, nè toccar l' altre, particolarmente quelle, che si troverranno fabbricate, tenendosi per sicuro, che chi ha usata detta cautela, l'ha fatto in tempo di niuna sospezione con licenza di detta Deputazione, o con altre scritture autentiche, che per non trovarsi i padroni, non se ne potrà avere per ora certezza; eccettuatene quelle, che apparissero fabbricate di fresco, delle quali ne faranno relazione, acciocchè si possa ordinare il maggior conveniente; alle quali case, i di cui padroni si troverranno fuori, si porrà una cartella, con ordinarsi, che, sotto pena della vita, non vi entri niuno, con farle serrare, o inchiodare, se fossero aperte, e questo sì per cautela della pubblica salute, acciocchè dentro non vi s' intrometta persona sospetta, o che ve-

venisse occultamente da fuora, come per cautela de' padroni di dette case, e robe.

12. *Item* ordiniamo, e comandiamo, che fra sei giorni dopo la pubblicazione della presente, tutt' i rivenditori di vestiti, e robe vecchie, o rappezzatori, di qualsivoglia condizione si sieno, debbano estrarre da questa Città di Napoli tutt'i vestiti, e robe usate, e vecchie; e quelle portarle *recto tramite* nell' Isola di Nisita, dove si dovranno purgare, secondo l'ordine, e modo, che da Noi loro si darà, senza poterle rimovere da detto luogo, per infino ad altr' ordine nostro, finita che sarà la purga; permettendo a' padroni di dette robe, che possano assistere, se vogliono, e fare assistere in detta Isola di Nisita per la custodia, e purga di quelle, sotto pena a' trasgressori di morte naturale, da eseguirsi irremisibilmente, nella quale pena incorra *etiam* chi le ascondesse, o desse ajuto a nascondere dette qualità di robe; ed a chi rivelerà, e porrà in chiaro, che alcuna persona avesse trasgredito in qualsivoglia modo l'esecuzione di quest' ordine, si daranno ducati dugento, e sarà tenuto segreto. Ed a rispetto delle robe sospette di contagio, che forse si fossero intromesse, o rifuggite dentro de' Monasteri, tanto di Secolari, quanto Regolari, e RR. Monache, o che saranno pervenute a' detti Monasteri per via di eredità, o legati, o voti, s' osservi la medesima cautela della purga, e bisognando altra licenza per questo effetto di estrarle, e purgarle, si farà dimandare. E per le robe proprie de' Monasteri di Monache Claustrali, dov' è toccato il morbo, si farà fare la medesima diligenza dalle Superiori di quegli, assicurandoci dalla loro bontà, diligenza, e prudenza, che lo faranno puntualmente eseguire; con avvertirle, che dalle create, dalle quali si eseguirà detta purga, si faccia quella con ogni cautela, e di poi alle dette create facciano fare la quarantana in luogo a parte separato dal commercio dell' altre.

13. Ordiniamo ancora, che tutte le persone, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, che avranno introdotte, o fatto introdurre ne' Monasteri, o luoghi immuni, robe sospette di contagio, fra quattro giorni, dopo principiata la purga, e quarantana generale del quartiere, dove abita, debban rivelarle al Deputato di detto Quartiere, affinchè si possano purgare, come si è detto; e contravvenendo, incorrano nella pena della perdita di dette robe, ed altre ad arbitrio nostro; ed a questa denuncia sieno tenuti creati, bastasi, od altre persone, che avessero portate, ed accompagnate dette robe, o ne avessero in qualsivoglia modo notizia, e non facendo detta denuncia, incorrano nella pena di anni tre di galea.

14. A rispetto de' Fondaci di panni nuovi, Telerie nuove, di drappi di seta, ed oro, passamani, calzette, e simile, ed altre case, dove sono morti tutt' i padroni, ed al presente si ritrovano serrate, od aperte, senza esser comparsi eredi legittimi, si faranno le diligenze da Noi ordinate, così per la conservazione di dette robe, come per la purga, e profumo di esse, dove sarà necessario, con doversene fare solenne inventario, con notare in un libro il quartiere, casa, strada, padrone morto, robe, da' Ministri da Noi deputati a tal effetto. Ed a rispetto de' Fondaci di questa qualità, dove sono i padroni, e vi ha sospetto, che vi sia stato com-

commercio a tempo di detto contagio, o che vi abbia dormito alcuna persona infetta, si debba fare da essi la purga, e profumo, nel modo detto da' padroni di essi.

15. *Item* ordiniamo, che le case di morti, infermi, o convalescenti, denunciate che saranno, *ut supra*, si debbano purgare nel modo seguente: cioè in ogni camera si farà bruciare un quarto di rotolo di zolfo colle finestre serrate per mezz'ora, e poi faranno nella stessa camera, che si avrà da purgare, spognare in un cato, o tinella piena di aceto, la calce, che sarà necessaria, ancora colle porte, e finestre serrate, e colla stessa calce si biancherà due volte la detta camera, e sarà sufficientissima purga. E questo a' poveri a spese del Pubblico, ed a rispetto de' comodi, pagheranno la spesa, e fatica agli operai; la metà della quale spesa si avranno da ritenere da' padroni di dette case.

16. *Item* ordiniamo, e comandiamo, che si facciano esattissime diligenze nelle Chiese, tanto di Secolari, quanto di Monache, Cappelle particolari, juspadronati, od altri quali si vogliano, acciocchè si sappia, in che fosse sono stati seppelliti cadaveri morti di mal contagioso, le quali si faranno fabbricare, con farci le volte di sopra, ed aggrappare con grappe di ferro impiombate, e farci intagliare lettere di sopra: *Tempore pestis* 1656. *Non aperiatur*; acciocchè in futuro se ne possa sempre aver notizia. Ed a rispetto di quelle Chiese, che tutte le fosse fossero infette, ci si farà buttare nuovo astrico, almeno un palmo alto, che con questo si serreranno tutte dette fosse, con proccurare far fosse nuove, dove non ve ne saranno, nelle Sagrestie, od in altri luoghi di dette Chiese.

17. E così ancora al tempo, che si farà la visita, e purga de' Quartieri, si faranno esattissime diligenze di sapere i luoghi, dove sono stati sotterrati cadaveri del male contagioso, ne' quali luoghi si faranno fabbriche sode con volte doppie, così nelle case particolari, cantine, giardini, cisterne, ed altri luoghi, come nelle strade pubbliche, acciocchè *in futurum* non ne possa uscire esalazione alcuna, e la stessa diligenza si farà ne' Monasteri delle Reverende Monache, od altri quali si vogliano, così Claustrali, come Conservatorj.

18. *Item* ordiniamo, e comandiamo, che s'osservino inviolabilmente le suddetre nostre ordinazioni, sotto le pene in quelle contenute, riservandoci le dichiarazioni, limitazioni, ampliazioni, da farsi da Noi, secondo l'occorrenze, restando però intanto le presenti nella loro forza, e vigore. *Datum Neap. die* 28. *Septembris* 1656. *El Conde de Castrillo. Vidit Sobremonte Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Burgos Reg. Vidit Galeota Reg. Donatus Coppula Secr. Pandolfus.* Die 28. Sept. 1656.

## PRAMMATICA XIII.

ISTruzioni, che si hanno da osservare (infino a tanto che da Noi sarà altrimenti ordinato) nel dimandare, concedere, e far la quarantana, per entrare in questa fedelissima Città di Napoli. Perchè se bene in virtù di differenti ordini nostri, ed appuntamenti della Deputazione si è osservato con poca differenza tutto il contenuto in esse, mentre vi sono alcune cose, che comprendono quelli, che stanno fuori di questa Città, e potrebbero allegare ignoranza, ci è paruto conveniente per maggior riguardo, che si pubblichino per Bando,

do, maggiormente, quando per misericordia di DIO, ci ritrovano con intera salute, e le Provincie confinanti tanto prive di essa, per il che con maggior riguardo si dee attendere alla guardia di questa Città.

1. *In primis*, che da oggi in avanti, non si debba concedere quarantana a niuna persona, che non la dimanderà dalla Terra, e luogo, dove attualmente starà abitando, ed aspettando ivi la risoluzione della Deputazione, senza muoversi, per evitarsi gl' inconvenienti, che si sono sperimentati del contrario, e l' impegno, che pretendono, ed in quello, che pongono, e l' incomodità, e mancamento de' luoghi, che vi sono per lo concorso di molta gente; e che colui, che di fatto verrà di altra maniera, oltra d' incorrere nelle pene già imposte ne' bandi, perchè niuno muti la sua abitazione, sarà escluso di ammettersi alla detta quarantana esso, e la sua famiglia.

2. Che la detta quarantana, non si debba dare, nè permettere a niuno, che starà in Terra, luogo, e parte, dove attualmente si patisca il contagio, poco, o molto, anzi al contrario ha da constare per iscritture autentiche, e legittime, che le tali persone che la dimanderanno, hanno da aver riseduto per lo meno quaranta giorni prossimi antecedenti ne' tali luoghi, donde pretendono partire, e che in quelli non vi è stato il male contagioso, o che totalmente è cessato ne' detti quaranta giorni antecedenti, e che le patenti, ed i testimonj, che porteranno, vengano limpidi.

3. Che per adesso si tenga mano in concedere quarantana a persone, che non sieno di quelle, che effettivamente uscirono di questa Città, o per timore del contagio, o per averne avuta altra giusta causa di assenza, e che sono di quelli, che teneano casa propria, od affittata, od abitazione, e residenza conosciuta.

4. Che a quegli, a' quali si concederà la detta quarantana, come di sopra, si assegnino ( come sta ordinato antecedentemente ) luoghi, e siti, dove avranno da venire a farla fuori de' Rastelli; proccurando, che sia in luoghi, i più serrati, che si potranno, a fine che giacchè ogni persona non potrà tenere una guardia, con alcune, che si destinino, si possa con generalità prevenire al danno di entrare, ed uscire a comunicare l' una gente coll' altra, e queste guardie s' intendano rispetto alla gente povera, e comune, che l' avrà da pagare la Città. Ed in quanto alla gente conosciuta, e comoda, che non starà ne' detti luoghi comuni, che si assegneranno, se non in parte separata, che eleggeranno, e loro si assegnerà per fare la quarantana, si ponga precisamente la guardia conveniente, e necessaria, in riguardo della salute pubblica, colle pene stabilite, e che si stabiliranno agli uni, ed agli altri; poichè in questa materia ( benchè ogni uno si presuppone che guardi ) questo non è bastante, che le leggi, ed il governo si contentino, e si fidino totalmente di esso, per lo commercio universale.

5. Che giacchè si sa, è stato detto per minore, che si registrino le persone a chi si darà quarantana, con suoi nomi, segni, e luoghi, e parti donde vengono, e quei, che si contengono in ogni famiglia di padroni, e creati, senza che basti dichiararlo per maggiore, e che si faccia la detta esperienza, e visita per li Deputati, e Medici, così per l' entrata in quarantana, come per l' uscita.

6. Che

6. Che quei, che stanno facendo la loro quarantana, non possano ammetter visite, nè comunicazioni di persona alcuna, che non sarà delle necessarie per portar loro la roba da mangiare, e del sostegno della vita umana, e colle cautele, e prevenzioni da fuori, sotto pena, che se contravverranno, incorreranno nella pena de' bandi, ed a quella, che conforme la qualità del negozio, determineranno i Giudici; e che una di esse sarà, il ritornare di nuovo a fare la quarantana; e rispetto alle persone, che andranno a fare le tali visite, e comunicazioni, non saranno ammesse in questa Città, benchè ritornino lo stesso giorno, e resteranno soggette alla pena straordinaria, che loro si porrà.

7. Che quelli che verranno, (come già si è detto) a fare la loro quarantana, tengano obbligazione, un miglio avanti di arrivare al luogo, che loro verrà assegnato, di fermarsi, ed avvisare alla Deputazione, e Medico a riconoscergli; e ritrovandosi sani, li lasceranno passare al luogo assegnato per la quarantana; e se li troveranno venire con alcuno acciacco, o sospetto del contagio, non si ammettano alla detta quarantana, anzi se ne avranno da ritornare, o portare al Lazzeretto della Città a dirittura, o casa particolare serrata, secondo la qualità delle persone.

8. Che la Deputazione tenga molto pensiero in far riconoscere le case, che in comune, od in particolare si assegneranno per fare le quarantane, e che in esse non vi sieno stati morti, nè infermi ne' quaranta giorni antecedenti per lo meno, e che poi si sia purgata la casa, e le robe.

9. Che qualsivoglia persona di quelle, che staranno facendo la quarantana, che saprà, che fra di loro vi ha qualche infermo del contagio, lo debba manifestare, a voce, o per iscritto fra due ore, sotto pena della vita, e se ne cadesse alcuno infermo del detto male, lo debba dichiarare della stessa maniera, e sotto la stessa pena, ed *ex officio* si avrà pensiero dello stesso, e di cacciare, e portare al Lazzeretto, o parti assegnate, subito i tali infermi.

10. Che a niuna persona, imbarcazione, o mercanzia, che verranno per mare, o per terra da *extra* Regno, dalle parti, e Provincie, donde si tiene notizia, che attualmente si patisce il contagio, e staranno bandite, si ammetta a quarantana, nè si dia pratica alcuna, se non che si comandi uscire con effetto da' distretti, e porti di questo Regno. Però a quei, che verranno per mare, e loro imbarcazioni, e mercanzie da parti, e Provincie, dove non vi sarà contagio, e porteranno le loro patenti limpide, si potrà dare la pratica, precedendo la visita delle persone, e ritrovandole sane, e la roba senza sospetto, e facendosi l' altre diligenze solite farsi, e consultando a Noi quello, che sarà della materia, con parere de' Deputati, come si pratica.

11. In quanto a' vicini, e naturali di questo Regno, che verranno per mare da Terre, e Provincie, dove non ha toccato il contagio, come sono il Pizzo, Tropea, Paola, Reggio, Belvedere, Santa Eufemia, Cotrone, Gaeta, e Sorrento, e tutta la Provincia d' Otranto, senz' aver toccato porto, nè parte sospetta di contagio, e che porteranno le loro patenti limpide; si potrà dare la pratica, precedendo la detta visita, diligenza, e consulte, come si è detto nel Capitolo precedente; e se porteranno qualche roba, che possa tene-

re qualche rischio, o sospetto del contagio, si purghi nella conformità solita.

12. Che dopo aver finita la quarantana, e dimandata la licenza per entrare in questa Città, si nominino Deputato, e Medici, che riconoscono, se sono le stesse persone, alle quali si concede la detta quarantana, e se sono state, e stanno sane, e si facciano diligenze, e se ne' tempi di detti quaranta giorni, si è infermato, o morto alcuno di essi, o degli altri, che stavano nella casa, o luogo, dove stavano facendo la loro quarantana, specificando per minore le persone, che vogliono entrare nella Città, e di quali, e quanti si compongono le famiglie, da che luogo vengono, e da dove dimandarono la detta quarantana, e quello, che precedè per ammettergli ad essa, in conformità di quegli ultimi ordini; e che se le case, dove hanno da venire ad abitare, dentro di detta Città, l' hanno assegnate, acciocchè sieno prima limpide, e purgate, e che in esse non sia stato morto, nè infermo da quaranta giorni a questa parte, affinchè entrino a dirittura nelle dette case, e ad ogni modo avranno da stare serrate in esse precisamente dieci giorni, come sta ordinato, per maggior riguardo della salute, e se dentro de' detti dieci giorni accadesse infermarsi alcuno, tenga obbligazione il capo della casa, ed abitazione, a manifestarlo subito dentro di due ore, affinchè si riconosca l' infermo, ed essendo infetto del contagio, si cacci, e separi, eseguendo gli ordini dati, e le pene contra de' trasgressori.

13. Che tutto quello, che non sarà contrario a questi Capitoli, e sta ordinato per li bandi, ed ordini nostri, si osservi, ed esegua, e che nelle consulte, che ci faranno, avanti che le persone entrino in questa Città, ci darà parere la Deputazione, riferendo con distinzione (benchè succintamente) queste diligenze, che avranno da aver precedute per dar la quarantana, e per la entrata poi in questa Città delle persone, alle quali parrà, che si conceda, specificando quelle che sono, e quelle della famiglia, perchè questo genere di consulta ha da esser l' ultima diligenza, e si risponderà subito al punto.

14. Che nell' osservanza, ed esecuzione di quest' ordine, ponga la Deputazione ogni diligenza, e pensiere, come lo fa; poichè avendoci fatto nostro Signore IDDIO tante segnalate grazie, che cessi il contagio, e che vi sia tanta miglioranza, e salute, e come si va riconoscendo col tempo, non sarebbe bene, che per niuno genere di negligenza, o per l' istanze, suppliche, od importunità delle parti, che adesso si vogliono ritirare in questa Città, da dove uscirono per timore del contagio, lasciandoci nel travaglio, si ponesse a rischio altra volta, per liberare da quello, che si patisce nelle altre Provincie, quelli, che vogliono entrare nella Città, essendo certo, che, come non si arrischi il beneficio della salute pubblica, e conservazione di questa Città, essa, ch' è madre comune, abbraccerà di buona voglia tutt' i suoi figliuoli.

Ed acciocchè le istruzioni predette vengano a notizia di tutti, e da niuno possa allegarsi causa d' ignoranza, ma sieno osservate, come si conviene; per questo ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ordinare, conforme per lo pre-

sen-

sente Bando ordiniamo, che si pubblichino ne' luoghi soliti, non facendosi il contrario, per quanto si hà cara la grazia di Sua Maestà, e sotto le pene nelle Istruzioni predette contenute. *Datum Neapoli die 27. mensis Novembris 1656. El Conde de Castrillo. Vid. Sobremonte Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Burgos Reg. Vid. Galeota Reg. D. Coppula Secret.*

Die 27. Nov. 1656.

## Fides aliquorum Medicorum de peste extincta in Urbe.

*OMnibus, et quibuscumque, has literas inspecturis, testatum volumus, prout praesentium tenore, etiam juramento plenissime testamur Nos infrascripti Generalis Archiater, et Jatrophili; Illustrissimo jubente Senatu, cui publicae salutis delegata provincia est, congregati; contagiosam pestilentialem luem, quae elapsis retro mensibus florentissimam hanc, Fidelissimamque Neapolitanam Civitatem, ejusque suburbia, districtus, atque continentias saevissime invasit, et pessime afflixis, eo tensim declinationis devenisse, ut cum vires amiserit eundo, tandem aliquando, ex toto illa desierit. Verum enimvero Majo ineunte mense obscura habuit primordia, sub Junii initium clarius innotuit, crevitque, mox viguit, atque stetit ad Julium usque, ex quo ad decimam septimam Augusti declinavit, et dein extincta est. Supra quinquagesimum namque continui fere dies numerantur, ex quo nemo prorsus hujusmodi labe de novo corripitur; imo si quae plurissimae vagantur affectiones, levis illae sunt, benignae, contagium nullatenus sedolentes, nostro caelo conformes, et Autumnali tempore consuetae; adeo ut salubriorem exoptare non liceat constitutionem. Publica insuper Xenodochia, contagiosis designata, nullum habent hujusmodi labe infectum; illi etenim, qui diu, multumque contagio tacti, integre non convaluerunt, eo quod eorum ulcera, aut degeneraverint in fistulas, aut medicaminis evaserint incapacia, cum pestem amplius non sapiant, ad Incurabilium Nosocomium, Herculano in Oppido immedicabilibus adscriptum aegrotis, fuere transvecti. Mobilia ulterius bona, cujuscumque generis, quae contagiosis usui fuerant languentibus, partim rigorose cremata, partim sedula industria, qua ferventi lixivio, qua marinis fluctibus, ad unguem fuere emundata, et partim altissimis demersa fovois sunt; nec non domus, in quibus iidem decubuerant languentes, calce primum pluries sunt oblinitae, et odoratis suffitibus postmodum repurgatae. Humatorum praeterea cadaverum praecipua habita ratio est; sepulcra siquidem, et similia loca, ita sunt occlusa, ut nullatenus halent, et sic signata, atque signanda, ut in posterum reserari nequaquam possint. Quibus omnibus DEI, Deiparae semper Immaculatae, SS. Januarii, Francisci Xaverii, Rosaliae, aliorumque annuente suffragio, sic stantibus, eandem florentissimam, fidelissimamque Neapolitanam Civitatem, cum Suburbiis, Districtis, atque continentiis ab omni contagione liberam, et immunem, unanimi consensu judicamus, declaramus, promulgamus. In quorum omnium plenissimam, atque indubitatam fidem, has literas dedimus nostro charactere signatas. Neapoli 2. Decembris anno Divinae Paneggyris 1656. Carolus Pignatarus primarius Professor, et generalis Archiater, attestor, ut supra. Franciscus Antonius de Bonna Jatrophilus Illustrissimae Deputationis, attestor ut supra. Bernardinus Corvisierus Jatrophilus Illustrissimae Deputationis attestor ut supra. Claudius Mazzacanus Jatrophilus Illustrissimae Deputationis attestor ut supra. Innocentius Ursus Jatrophilus attestor ut supra.*

*Franciscus Coscinalis Jatrophilus attestor ut supra. Didacus Santesius Jatrophilus attestor ut supra. Joannes Dominicus Turris Jatrophilus attestor ut supra. Joseph Basilis Jatrophilus attestor ut supra. Thomas Lubes Jatrophilus attestor ut supra. Joannes Jacobus Carbonellus Jatrophilus attestor ut supra. Antonius de Jacovo Jatrophilus attestor ut supra. Joseph Cosentinus Jatrophilus attestor ut supra. Carolus Tarallus Jatrophilus attestor ut supra.*

## PRAMMATICA XIV.

LA prevenzione principale, che colla nostra attenzione si è procurata per conservar la salute, che IDDIO Signor Nostro, per la sua infinita misericordia ha restituita a questa Fedelissima Città, e per sollecitare quella dell' altre Università di questo Regno, è stata la Visita generale, e purga delle case, e roba infetta; in che si è proceduto con ogni attenzione da' Ministri Cavalieri, e persone, alle quali stava commessa, e molte volte con assistenza nostra, camminando per le strade, quartieri, e marine, dove si è fatto con tanta felicità, e comprovazione di esser cessato radicalmente il contagio, che, con essersi avvicinati senza riparo tutt' i sopraddetti Ministri, Cavalieri, e persone, ed i lavoranti alle caldaje, od alla roba, e mischiatisi molti con essi, ed entrati, ed usciti nelle case, non si è sperimentato inconveniente, nè il minor sospetto di contagio. E desiderando Noi, che tanta singolar grazia, e favore ricevuta dall' Onnipotente Mano di Nostro Signore, non resti infruttuosa per colpa, nè omissione da nostra parte; avendo presentito, ed avuta relazione, che alcune persone indotte dall' avidità, senz' attendere alla salute comune, nè a' danni che possono risultare, avanti, e dopo cominciata la detta visitale purga, hanno cacciata dalle case sospette, ed altre parti, ove ha potuto toccare il contagio, roba soggetta ad esso, e che non doveva rimoversi da dove stava, nè toccarsi senza purgarsi, o bruciarsi, secondo la qualità, e stato, che tenesse. Ed ancorchè sopra questo punto si sieno pubblicati Bandi con pene della vita, e con essi pare, che potrebbero restar cautelati i detti inconvenienti; ad ogni modo essendosi inteso il contrario, e presupponendo, che il timore delle pene corporali non bastava per far raffrenare simili delitti, ed eccessi (che poche volte si possono provare giudizialmente per imporsi la pena ordinaria) si ebbe per conveniente, e necessario ajutare queste diligenze colle spirituali, scrivendo biglietto per nostra Segreteria, e firma di mano propria de' 17. del passato al Reverendissimo Cardinale Arcivescovo di questa Città, facendogli istanza, acciocchè pubblicasse censure per editto pubblico contra qualsivoglia persona, che avesse pigliata, ed occultata, tenesse, od occultasse la detta roba infetta, o sospetta, se fra un certo termine non la manifestasse per ispurgarla, conforme alle Istruzioni, e Bandi; e 'l detto Reverendissimo Cardinale concorse in esso, perchè si pubblicassero le dette censure, come con effetto si pubblicarono a nostra petizione, ed istanza, e costa dal suo biglietto, che in risposta del nostro ci scrisse a' 25. del detto mese, rimettendoci con esso l' Editto riferito, e pubblicato, che originalmente si conservano, e restano le dette scritture notate nella Regia Cancelleria. E adesso giungendo forza a forza, e tutte le cautele, che

che si possono, nel negozio, che tanto interessa il servizio di Sua Maestà, e 'l beneficio della comune salute; *Rinnovando i Bandi antecedenti, che parlano di quella istessa materia, senza che restino moderati per questo; avendolo consultato col Regio Collaterol Consiglio, appresso di Noi assistente, e con suo voto, e parere, Ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone di qualsivoglia condizione, sesso, e qualità, che sieno, che fra due giorni, decorrendi dalla pubblicazione di questo Bando, debbano rivelare, e rivelino allo Spettabile Reggente, ed a' Magnifici Giudici della Gran Corte della Vicaria, ed a ciascuno di essi, la roba contagiosa, e sospetta, come si è detto, che in qualsivoglia maniera tenessero occultata, ed avessero cacciata dalle dette case, o parti, in che vi fossero stati morti, ed infermi della peste, e portarla ad altre case, Chiese, e Monasteri, o altro qualsivoglia luogo; poichè è necessario, che si purghi, e netti, conforme l' Istruzioni, ed i Bandi per Noi emanati, la qual manifestazione facciamo, ed eseguiscano, sotto pena della vita, e del perdimento della detta roba, che occulteranno, e non la manifesteranno fra il detto termine, col quadruplo, e nella stessa pena incorrano i complici nella detta occultazione, e quelli, che, tenendo notizia di essa, non la riveleranno nel detto termine; ed a quei, che, rivelandola, la porranno in chiaro, promettiamo 500. ducati de' beni de' detti delinquenti, e loro si pagheranno con ogni puntualità. E perchè si consegnisca l' effetto di questa diligenze in beneficio comune, e pubblico, e si facilitii la materia; Concediamo indulto, e remissione delle contravvenzioni causate infino al giorno della pubblicazione di questo Bando: nel punto di che si tratta di occultazione di robe, perchè con ogni sicurtà possano accudire a rivelarla; tenendo inteso, che passato il detto termine, non avranno da godere della detta grazia, se non che si eseguiranno nelle loro persone, e beni irremissibilmente tutte le pene di questo, e degli altri Bandi.*

Ed acciocchè vengo a notizia di tutti, e da niuno si possa allegar causa d' ignoranza; Ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti. *Datum Neapoli die 5. mensis Decembris 1656. El Conde de Castrillo. Vidit Sobremonte Regens. Vidit Zufia Regens. Vidit Burgos Regens. Vidit Capycius Galeota Regens. Donatus Coppula Secretar.* Die 5. Dec. 1656.

## PRAMMATICA XV.

E Pervenuto a nostra notizia, che alcuni Marinari con feluche, ed altro genere di barche, vanno imbarcando, e disbarcando diverse persone nelle marine, e porti di questa Fedelissima Città, e Regno, senza portare essi, nè quegli, i bollettini della sanità de' luoghi, donde vengono. E nello stesso modo ancora alcuni Lettighieri, Cocchieri, e Vetturini, con lettighe, carrozze, cavalli, ed altri animali, vanno conducendo diverse persone in questa Città, e luoghi di questo Regno. E perchè ciò può cagionare gran danno alla pubblica salute, la quale oggi per misericordia di Nostro Signor IDDIO, si gode con tanta felicità in questa Città; Volendo noi provvedere con opportuno rimedio a tale inconveniente, per lo desiderio, che teniamo della conservazione di detta pubblica salute; Per questo ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente; fare il presente Bando, per lo quale *Ordiniamo, e comandia-*

*mo,*

*mo, che sotto pena della vita niun Marinaro, con feluche, od altro genere di barche, ardisca imbarcare, nè disbarcare persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, nelle marine, e porti di questa Città, e Regno, non portando essi, e dette persone detti bollettini della sanità de' luoghi, dondo vengono. E similmente ordiniamo, e comandiamo, che sotto la stessa pena, niun Lettigbiere, Cocchiere, e Vetturino con lettighe, carrozze, cavalli, ed animali, ardisca condurre persona alcuna, come di sopra in questa Città, ed altri luoghi di questo Regno, non portando essi, e dette persone li bollettini predetti della sanità. Ed ordiniamo, e comandiamo espressamente, che i detti bollettini debbano essere di luoghi non banditi da questa Città.*

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d'ignoranza; Ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti. *Datum Neapoli die 4. mensis Januarii 1657. El Conde de Castrillo. Vidit Sobremonte Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Burgos Reg. Vidit Capycius Galeota Reg. Donatus Coppula Secretarius.*

Die 4. Januar. 1657.

## PRAMMATICA XVI.

Giacchè per grazia di nostro Signore IDDIO, mediante l'intercessione di Sua Santissima Madre, e de' Santi Protettori, in questa Fedelissima Città si vive con intera salute, senza che dopo la pubblicazione di essa, vi sia stato sospetto alcuno del male contagioso; Per questo ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando; per lo quale *Ordiniamo, e comandiamo a tutti, e quali si vogliano Officiali, tanto di Giustizia, quanto di Guerra, Sindaci, Eletti, Deputati della Sanità di questo Regno, che capitando in ciascheduna Città, Terra, e luogo di loro giurisdizione qualsivoglia persona, che partirà da questa Fedelissima Città co' debiti bollettini della sanità, se le debba dare libera pratica, così come se le dava prima del passato contagio.*

Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d'ignoranza; Ordiniamo, che si pubblichi, tanto in questa Fedelissima Città, quanto nel presente Regno, e così s'esegua, che tal'è la nostra volontà, ed intenzione; non facendosi da niuno il contrario, per quanto si ha cara la grazia di Sua Maestà, e sotto le pene a nostro arbitrio riserbate. *Datum Neapoli die 25. mensis Februarii 1657. El Conde de Castrillo. Vidit Sobremonte Reg. Vidit Galeota Reg. Vidit Muscettola Reg. Donatus Coppula Secret.*

Die 13. Febr. 1657.

## ORDO DEPVTATORVM SALVTIS,

*sive*

## PRAMMATICA XVII.

*IN primis* s'avverte, che non ha da entrare dentro questa Fedelissima Città niuna sorta di persone di qualsivoglia grado, stato, o condizione si sia, senza licenza *in scriptis* di Sua Eccellenza, o di questa Deputazione nella forma solita, firmata da quattro Piazze, colla firma del nostro Segretario, e suggello di questa Città.

2. Il Cavaliere, che sarà nominato da' cinque, o sei della Piazza, debba entrare alle ventidue ore, e mutarsi col Cavaliere susseguente alla stessa ora il giorno seguente, il qua-

quale, prima di partirsi dal posto, debba stare internato delle seguenti istruzioni, e de' posti, che stanno a suo carico, facendo porre le sentinelle, e guardie per far custodire le venute, tanto di giorno, come di notte; con ordinare ancora al Riformato, o Capo della Guardia, che vada di notte riconoscendo tutt' i posti, e le sentinelle, acciocchè stiano colla vigilanza dovuta.

3. Non debba partirsi, se non sarà mutato; ed essendo passate le ventiquattr' ore, e non comparendo il suo successore, debba darne parte a questa Deputazione, acciocchè da essa si pigli espediente, e fra tanto non si muova da detto posto.

4. Ha da aver pensiero il Cavaliere, in quel posto, che sta a suo carico, di non far partire i soldati assegnati a detto posto, nè il Riformato; e mancando alcun soldato, o il Riformato ne dia parte a questa Deputazione, atteso che se gli leverà il soccorso, e sarà castigato, come ancora a quei, che non tirano paga, nè debba similmente dar parte a questa Deputazione.

5. Se gli avverte, che non permetta, che quei Riformati, o Guardiani facciano estorsioni, pigliando cosa niuna da quei, che entraranno, o porteranno viveri, od usciranno, nè possano pigliare vino, legna, od altra cosa, picciola che sia.

6. S' avverte, che non permetta in niuna maniera, che à quelle persone, che entreranno con passaporto di questa Deputazione, in esecuzione dell' Ordine di Sua Eccellenza, si debba cercare da' Soldati, che stanno di guardia, cosa niuna. E similmente, quando usciranno co' soliti bollettini, s' osservi lo stesso in non dimandar cos' alcuna; nè si permetta, che si tenga cassetta sotto pretesto di elemosina.

7. S' avverte, che ne' bollettini, che si danno per uscire di questa Fedelissima Città, si pongano i segni, e contrassegni di quello, che vorrà uscire, dallo Scrivano, e poi da fuora del Rastello vi stia un' altra persona di confidenza, che dietro il bollettino faccia il suo nome, e cognome, per corroborare, tanto nell' uscire, quanto nel ritorno, se sieno quei, che sieno usciti; e ritornando il bollettino senza la detta firma, non si dia l' entrata, e questo per evitare le frodi, che possono commettere in pigliare i bollettini uno per un altro; o pigliarsi una persona più bollettini per introdurre quelli di fuora.

8. S' avverte, che le porte de' detti Rastelli, s' abbiano da aprire un' ora avanti giorno, tanto per fare entrare le genti, che introducono grascia, quanto quei, che vogliono andare a travagliare, e la sera debbano dare entrata, e commercio per infino a due ore di notte, colle cautele necessarie.

9. Che tutti questi Capi d' Istruzioni stiano affissi ne' Rastelli, acciocchè non si possa imputare ad ignoranza. *Datum in S. Laurentio die* 10. *mensis Martii* 1657. *D. Piero Caraffa.* Die 10. Martii 1657. *Geronimo Carmignano. Claudio de Ponte. Marchese d' Alvignano. Felice Basile. Pietro Antonio di Mauro. Gregorio Carbone Segretario.*

## PRAMMATICA XVIII.

UNo de' principali pensieri, e particolari diligenze, che abbiamo interposto con occasione del passato male, per preservar la Salute di questa Fedelissima Città, e di tutti gli abitatori di quella, e del Regno, è stato l' aver proibita generalmente l' entrata (senza nostra licenza) di quelli, che venissero per mare, o per ter-

terra, da parti infette, o sospette, e che non si mutassero da un luogo ad un altro; per lo rischio, che potrebbe risultare dalla comunicazione, sotto le pene contenute ne' Bandi pubblicati sopra l'uno, e l'altro, a' quali ci rimettiamo; ed ha permesso la Divina Provvidenza, che da sette mesi a questa parte, si cominciò a sperimentare, che la salute abbia continuato felicissimamente. Al presente abbiamo inteso, che per l'Ecclesiastico si è pubblicato, ed affisso in alcune parti della Città un certo Editto fatto a' 20. d'Ottobre dell'anno passato, il quale contiene, che senza sua licenza *in scriptis* niuna persona Ecclesiastica, di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che sia, ardisca entrare in questa Città, nè anche ne' suoi Borghi, e Casali; sotto pena di relegazione a' Nobili, ed a quei, che non saranno Nobili, di galea. Ma perchè i riferiti Bandi emanati da Noi, e di nostro ordine, come concernenti all'utilità pubblica, ed alla conservazione della salute comune, e natural difensione, comprendono, e legano tutti senza distinzione, ancorchè le persone sieno Ecclesiastiche, Secolari, o Regolari, senza che per quello necessiti altra cosa, mentre il permettere, o proibire l'ingresso, del quale si tratta, tocca al Re Nostro Signore privativamente, come il Governo, le Disposizioni, e gli Ordini, ch'escono in simili materie del bene universale, e quiete del Regno; e per lo stesso fine della conservazione della salute, demmo ordine, che si formasse la Deputazione di questa Fedelissima Città, la quale per li suoi Deputati, e Medici riconosce quei, che vogliono entrare, od uscire in conformità degli Ordini, e delle Istruzioni date per Noi, le quali sempre si sono praticate, ed osservate, come al presente si praticano, ed osservano colle stesse persone Ecclesiastiche, ed è certo, e di stilo in tutti gli altri Regni, e Provincie. Per tanto (per evitare ogni genere di novità, e per la conservazione del Dominio, Giurisdizione, e Governo del Re Nostro Signore, e che in niun tempo possa patir pregiudizio, ancorchè l'atto dell'Editto in se stesso sia seguito di fatto, e senza che possa tener forza, nè effetto) con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente: *Rinnoviamo per lo presente Bando* omni tempore valituro, *tutti quelli, che stanno dati prima di questo, e li confermiamo. Ed ordiniamo, e comandiamo a tutti, e quali si vogliano persone, di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che non possano, nè presumano entrare in questa Fedelissima Città, nè ne' suoi Borghi, e Casali, nè per lo Regno mutarsi d'una Terra ad un' altra, senza nostra licenza privata* in scriptis, *nè con altra alcuna, sotto le pene contenute ne' detti Bandi. Ed ordiniamo a' Deputati, Guardiani, e Guardie delle Porte, Rastelli, e Marine di questa Città, suoi Borghi, e distretti, ed agli altri nostri Giudici, e Ministri, che non permettano, nè consentano entrare persona alcuna, tanto Secolare, come Ecclesiastica, senza nostra licenza* in scriptis, *nè ammettano altra alcuna, sotto pena di morte naturale; e se alcuna fosse entrata, o entrasse senza la licenza predetta, o con altra, tenga obbligo colui, che lo saprà, di rivelarlo fra ventiquattr'ore, e se non lo farà, incorra nella detta pena di morte naturale.* Per il che acciocchè venga a notizia di tutti, e niuno possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che questo Bando si pubblichi nelle parti, e ne' posti soliti, e che la

det-

detta pubblicazione tenga forza, ed effetto, come se personalmente si fosse intimata a tutti. *Datum Neapoli die 17. mensis Martii 1657. El Conde de Castrillo. Vidit Sobremonte Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Burgos Reg. Vidit Galeota Reg. Vidit Mufettola Reg. Donatus Coppula Secr.*

Die 17. Martii 1657.

## PRAMMATICA XIX.

DOpo che per la Divina Misericordia questa Città fu reintegrata nella passata, e desiderata salute, dichiarata colla dovuta solennità il giorno dell' IMMACOLATA CONCEZIONE di Nostra Signora, si è proccurato colla maggior diligenza possibile assicurarla, ed ampliarla colla purga, che si è fatta in essa. Ed avendo inteso, che le sue Ville, e Casali si ritrovavano colla stessa salute, si ordinò alla Deputazione, che con ogni brevità, e diligenza trattasse della loro purga; ed avendola fatta, e constato, che stavano tutti con intera salute per la Misericordia di DIO, e fattacene relazione, e supplicato, che si concedesse la pratica alle dette Ville, e Casali; con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo risoluto ordinare, come per lo presente Bando „ Ordiniamo, e comandiamo, che „ alle dette Ville, e Casali si dia „ la libera pratica, e commercio con „ questa Città, e ad essa con quelli, nella forma, che la teneano „ prima del contagio; dichiarando, „ che i naturali, ed abitanti delle „ dette Ville, e Casali, conforme „ a' libri della purga, che si sono „ formati dalla detta Deputazione, „ ed i naturali, ed abitanti in questa Città, che andranno in quelli, „ non sono compresi nel bando de' „ 22. di Ottobre del 1656., che „ proibisce il passare ad abitare da „ un luogo ad un altro; con che le „ persone, che verranno, abbiano da „ presentare i bollettini della purga, „ che loro si sono consegnati, e consegneranno, comprovandoli co' libri di quella, che hanno da stare „ ne' Rastelli di questa Città, conforme i luoghi, che si comunicano „ per quegli, acciocchè non possa „ succedere inconveniente, in caso, „ che alcuno fosse entrato di nuovo, „ o proccurasse per l' avvenire entrare nelle dette Ville, e Casali, nè „ imbarazzo a quelli, che legittimamente si vedranno entrare; ed ancora s' abbia da ritoccare ogni sei „ giorni dal Governo, o Deputati, „ che per questo effetto avrà da eleggere ogni Villa, e Casale; e „ che co' bollettini in questa forma „ possano entrare, praticare, e pernottare liberamente, così quei, „ che si ritrovano in dette Ville, e „ Casali, come quelli, che stanno „ in questa Città, e vorranno stare, „ ed andare a quegli, o alle loro „ masserie, co' soliti bollettini, che „ si danno ne' Rastelli, ed al ritorno, si consegneranno ritoccati dal „ Casale, o luogo, dove avranno „ pernottato, specificando i giorni „ effettivi, che saranno stati in quello. E similmente s' ordina, e comanda a' Capitani, persone del Governo, Deputati, naturali, ed abitanti delle dette Ville, e Casali, „ che sotto pena della vita, non „ ammettano in quelli, nè facciano „ entrare ad abitare niuna persona, „ che non porterà licenza nostra, o „ il detto bollettino di questa Città, „ e che facciano le guardie con ogni „ diligenza per l' effetto predetto, „ non includendosi in questo quei, „ che vanno, e vengono di passag-

„ gio per lo commercio senza per-
„ nottare, portando i bollettini della
„ Sanità del luogo, da dove usciran-
„ no, toccati da quelli, per dove so-
„ no passati." Ed acciocchè venga a notizia di tutti; Ordiniamo, che il presente bando si pubblichi. *Datum Neapoli die 20. Aprilis 1657. El Conde de Castrillo. Vidit Sobremonte Reg. Vidit Burgos Reg. Vidit Mufettola Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Galeota Reg. Donatus Coppula Secretar. In Bannorum primo fol. 105. Julius Pandolfus Reg. Cancell.*

Die 20. Apr. 1657.

## PRAMMATICA XX.

I Giorni passati d' ordine nostro furono emanati Bandi del tenor seguente *videlicet*: PHILIPPVS Dei gratia Rex etc. D. Garzia de Avellaneda, et Haro, Comes de Castrillo etc. Dopo che per la Divina Misericordia questa Città fu reintegrata nella passata, e desiderata salute, dichiarata colla dovuta solennità agli 8. di Dicembre del *1656.* giorno dell' IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA VERGINE SANTISSIMA, Signora Nostra, e principal Padrona, si procurò colla maggior diligenza possibile l'assicurarla, ed ampliarla colla purga, che si fece in essa; ed avendo inteso, che tutte le Università di questo Regno si ritrovavano coll'istessa salute, con essersi in quelle, tocche dal contagio (di ordine nostro) fatte le dovute purghe, ed avendole compiute, e constato dalla loro continuata salute per la Misericordia di DIO, e fattacene relazione, e supplicato, che loro si concedesse la pratica; con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, abbiamo risoluto ordinare, come col presente Bando „ Ordiniamo, e co-
„ mandiamo, che si dia la generale
„ pratica, e commercio a tutte le
„ Università di questo Regno con
„ questa Città, e ad essa con quel-
„ le, nella forma, che la teneano
„ prima del contagio; con che le
„ persone, che verranno, abbiano da
„ presentare i bollettini della salute,
„ che loro si consegneranno da' De-
„ putati delle Università di esso, da
„ dove si partono, col nome, co-
„ gnome, segni, e contrassegni,
„ patria di ciascheduno, e 'l tempo,
„ che ha dimorato in quella; e che in
„ niuna maniera si diano bollettini
„ a Forestieri, ed a quelli, che non
„ si saranno ritrovati nel tempo,
„ che si fece la purga servata la for-
„ ma del bando di ordine nostro e-
„ manato a 10. del passato mese di
„ Giugno, espressandosi il giorno,
„ che si parte, e che si abbiano da
„ ritoccare da' Deputati di quelle,
„ per dove passeranno, e co' bollet-
„ tini in questa forma possano en-
„ trare, praticare, e pernottare libe-
„ ramente, così quelli, che si ritro-
„ vano nelle Università di questo
„ Regno, come quelli, che stanno
„ in questa Città, e vorranno stare,
„ ed andare co' bollettini, che si
„ danno in essa, ed al ritorno si
„ consegneranno ritoccati da' Depu-
„ tati di quella, dove avrà pernot-
„ tato, specificando i giorni effetti-
„ vi, che vi saranno stati; E simil-
„ mente si ordina, e comanda a'
„ Governatori, persone del Governo,
„ Deputati, naturali, ed abitanti del-
„ le suddette Università di questo
„ Regno, che sotto pena della vita,
„ non ammettano in esse, nè facci-
„ no entrare ad abitare, niuna per-
„ sona, che non porterà licenza no-
„ stra, o bollettini delle Città, e
„ luoghi, a' quali con nostri bandi
„ si è data, e si darà la pratica;
„ fa-

„ facendosi le guardie con ogni di-
„ ligenza per detto effetto.

Restando riservate, e senza che tengano pratica per adesso le infrascritte Università delle infrascritte Provincie, cioè in Principato Citra, Acerno, Rofrano, e S. Nazzaro. In Basilicata, Venosa, e Tramutola. In Capitanata, Lucera, Candela, Casalnovo, Torre maggiore, Tufara, e S. Severo. In Abruzzo tra Loreto, e Rosello. In Abruzzo Ultra, Caporciano, Fuorlì, Tione, e Collearmene. Ed in Calabria Citra, Casal delle Serre, ed Oriolo; le quali Università, benchè i Presidi Provinciali han fatto relazione, che stanno bene, infino adesso non hanno finito di fare la purga nella forma, e con le circostanze, che loro si è ordinato, e per maggior riguardo della salute restano riservate. „ E si or-
„ dina ancora, e comanda col pre-
„ sente bando a' detti Presidi, che
„ fra tanto conchiuderanno colla det-
„ ta purga, ciascheduno d' essi nella
„ sua giurisdizione tenga guardate
„ quelle, che gli spetta, senza far
„ uscire, nè entrare in esse persona
„ alcuna, soccorrendole di quello, che
„ terranno di bisogno, nella forma,
„ che sta ordinato, e conforme si
„ andrà conchiudendo colla detta pur-
„ ga, vadano rimettendo le fedi di
„ quelle co' soliti requisiti per poter
„ loro dare la pratica ". Ed acciocchè il presente bando venga a notizia di tutti, Ordiniamo, che si pubblichi. *Datum Neap. die* 28. *Martii* 1658. *El Conde de Caſtrillo. Vidit Zufia Reg. Vidit Burgos Reg. Vidit Muſettula Reg. Vidit Ulloa Regens. D. Coppula Secret. Julius Pandolfus. Reg. Cancell. In Bannor.* 1. *fol.* 119.

Ed avendoci al presente, in esecuzione degli ordini nostri, l' Illustre Preside della detta Provincia di Abruzzo Ultra fatta relazione, e rimesse le fedi della dovuta purga, quarantana dopo d'essa, e della continuata salute (per la DIO grazia) delle dette Terre di Fuorlì, e Tione, e Collearmene, e supplicato, che loro si concedesse la pratica; con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto fare il presente bando, col quale „ Ordiniamo, e
„ comandiamo, che alle predette
„ Terre di Tione, Fuorlì, e Col-
„ learmene, si dia libera pratica, e
„ commercio, con questa Città, nel-
„ la conformità, e colle condizioni,
„ che sta conceduta a tutte le altre
„ Università di questo Regno, in
„ virtù del preinserto nostro bando;
„ il quale acciocchè venga a notizia
„ di tutti, ordiniamo, che si pub-
„ blichi ". *Datum Neap. die* 17. *Aprilis* 1658. *El Conde de Caſtrillo. Vidit Burgos Reg. Vidit Muſettula Reg. Vidit Ulloa Reg. D. Coppula Secret. Julius Pandolfus Reg. Cancell. in Bannor.* 1. *fol.* 120.

E perchè al presente i Presidi delle Provincie d' Abruzzo Ultra, Capitanata, Apruzzo Citra, Basilicata, e Calabria Citra, in esecuzione de' nostri ordini, ci han fatta relazione, e rimesse le fedi, che delle sopraddette Terre, *ut supra* riservate, cioè in Abruzzo Ultra, Caporciano; In Capitanata, Casalnuovo di Montoretano, Torre maggiore, e S. Severo; In Abruzzo Citra, Loreto. In Basilicata, Tramutola. In Calabria Citra, Casal delle Serre, ed Oriolo, han compiute le quarantane dopo finita la purga, e che si ritrovano con intera salute, e supplicato, che loro si fosse conceduta la pratica; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente fare il presente bando,

per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che alle sopraddette Terre „ di Caporciano, Casalnuovo, di „ Monteretano, Torre maggiore, Loreto, San Severo, Traunutola, Casal delle Serre, ed Oriolo, delle „ predette Provincie, si dia libera „ pratica, e commercio con questa „ Città nella conformità, e colle „ condizioni, che sta conceduta a „ tutte le altre Università di questo „ Regno, in virtù del preinserto nostro Bando; con che (per la Misericordia di DIO) restano libere, „ e senza niuno imbarazzo, le Provincie di Terra di Lavoro, Principato Ultra, le due Calabrie, „ Abruzzo Ultra, Terra di Bari, „ Terra d' Otranto, e Contado di „ Molise ". Ed acciocchè il presente bando venga a notizia di tutti; Ordiniamo, che si pubblichi. *Datum Neap. die 19. Maii 1658. El Conde de Castrille. Vidit Burgos Reg. Vidit Musettula Reg. Vid. Ulloa Reg. Donatus Coppula Secret.*

Die 19. Maii 1658.

## (*) PRAMMATICA XXI.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX. *Don Garsia de Avellaneda, et Haro Comes de Castrillo, Vnus ex Clavicularijs Cubiculi Sacrae Catholicae Maiestatis, eiusq; Consiliarius Consilii Status, necnon Americorum Regnorum Senatus Praeses, et in praesenti Regno Viserex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis*, Li auisi, che habbiamo hauuti della buona Salute, che si è goduta, e gode per molto spatio di tempo in lo Stato Ecclesiastico, et in la Città di Genoua, e sua Riuiera, ci hanno dato sicurtà di venire alla restitutione del libero commercio con il medesimo Stato Ecclesiastico, Città di Genoua, et sua Riuiera, imitando l' altre Città d' Italia. Per tanto con il voto, et parere del Regio Collateral Conseglio appresso di Noi assistente, ci è parso fare il presente Banno, per il quale restituemo il commercio al detto Stato Ecclesiastico, Città di Genoua, et sua Riuiera, nel modo appunto, che si godeua prima delle sospensioni da Noi publicate, eccettuando però l' Isola di Corsica sino à tanto, che cessato colà affatto ogni sospetto di mal contaggioso, possa anco con quella publicarsi il publico commercio. Dichiaramo in oltre, che nel resto habbiano il loro pieno vigore li Banni, et Ordini da Noi dati in materia di Sanità. Et acciò venghi à notitia di tutti, ordinamo si publichi, et si affigga nelli soliti luochi di questa Città. *Datum Neapoli die 31. Mensis Octobris 1658. El Conde de Castrillo. Vidit Musettula Regens. Vidit Burgos Regens. Vidit Ulloa Regens. Donatus Coppola Secr. Iulius Pandolfus Reg. Cancell. In Bann. 1. fol...* Pubblicato a dì 1. Nouembre 1658.

Die 31. Oct. 1658.

Praefatio de pestilentia Cuperianensi anno 1690.

ANnus 1690. *peſtilens Appulis fuit. Peſtilentia in Cuperſanum, et Monopolim illata, maximum periculum Regno minabatur. Ejus rei cauſa ita ferunt. Menſe Septembri hujus anni a Cattaro navis oneraria cum multa merce ad Polignanum Apuliae oram advecta eſt. Inſtitor ejus Georgius Ruſſus dicebatur. Pelles in ea navi erant, et coria, telae, et id genus alia; tabaccum etiam. Deputati ejus loci ad littus convenientes eam navim in ſtatione invenere; quaerentibus, ut eſt mos, litteras patentes, datae eae ab Inſtitore ſunt; et quum Cattari obſignatae legerentur (cui loco ob peſtilentiae ſuſpicionem, commercium jampridem eſſet interdictum) mandatum Inſtitori eſt, et nauticae familiae, ut quamprimum navim ſolverent, et abirent, ejuſque orae baſpitio probibuerunt. Inſtitor, et nautae Deputatorum dicto audientes viſi ſunt eſſe; Deputati promiſſo fidentes domum rediere, neque alia, quae oporterent, curarunt. Inſtitor eo loci cum nautis ſubſtitit. Nocte intempeſta Joſephus Schiavellus Cuperſanenſis cum duobus popularibus ſuis Polignanum venit, et ad navim, apud quam multam mercem eſt commercatus; eamquem Cuperſanum retulit: Rediens ſocios addidit duos e navi nautas cum Inſtitoris conſilio; eoſque clam ſubductos pane, alioque victu, ad inſtaurandam nauticam familiam, oneratos, remiſit. Poſt haec navim e Polignano ſolvit Inſtitor, et Monopolim petiit, ad quam incenſulto Monopolitae concurrentes pleraſque merces commercati ſunt. In ſtatione hac ſubſtitit navis per decem dies. Schiavellus iterum ad navim rediit, magnamque tabacci maſſam emit, quam etiam Cuperſanum retulit; eamque cum cetera merce, etſi habere apud se tabaccario edicto vetaretur; tutabatur tamen auctoritate Cuperſanorum Comitis, (cujus gentis maxima ſemper fuit in Regno auctoritas). Ingruente tamen in Cuperſanenſes peſtilentia, ne ejus morbi cauſa proderetur, clam ſubmiſſas merces in ſpecubus partim, partim in aedibus religioſis abdere Schiavellus tentavit. Quod quum depoſitum Monachi apud se habere nolviſſent, ſignum fuit, contagione immiſſae mercis per Schiavellum peſtilentiam fuiſſe inductam. Una, eademque die morbus Cuperſanum, et Monopolim invaſit, qui et finitimos etiam locos foedavit, et quoniam increbeſceret rumor, per Apuliam ferebatur peſtilentiam graſſari. Medici ſignorum varietate confuſi, eum morbum peſtilentiam eſſe pernegabant. Menſe Decembri Canonici duo Rutilianenſes Vincentio Miloni Fiſci Patrono Regiae Provincialis Audientiae ſignificarunt, peſtilentiam provinciam vaſtare. Trepidè nuncio Officiales regii, unum ex Auditoribus delegarunt; qui acciti per Provinciam clariſſimi nominis Medicis, videret, quid monſtri morbus aleret. Inter egregios medicos Joannes Stella eminebat, qui cum ceteris Medicis, et Provinciae Auditore Cuperſanum venit. Fama vulgabatur, peſtilentiam jam eſſe, ejuſque ſigna eadem, quae in narratione praecedenti diximus. Poſtquam conquiſitum eſſet, Auditor cum ceteris Cuperſanum venit, et Schiavello vocato ad portas Civitatis cum Medicis, interrogavit, quo morbo Civitas gravaretur. Schiavellus pro omnibus reſpondit. Odia aliquorum eſſe in nobiliſſimam Aquiviviam gentem, quae Cuperſano potiretur, qui haec ejicerent in vulgus, ut ſatis occaſionis haberent, ad vaſtandas ſervatas Comitis venationes. Hoc commento patratum imprudenter facinus ludificare, et abſcondere ſtuduerat. Medici etiam interrogati, qui palam profeſſi morbi*

bi ſigna, peſtilentiam ne fore, dubitabant; quos graviſſime Stella ſermone habito evicit. Auditor cum familia, et Medicis Tranium reverſus protulit in Tribunali, peſtilentiam eſſe. Proregi relatum eſt. Is provido conſilio Carolum Brancacium Regium Conſiliarium in Apuliam miſit, ut comperiſſet, vera ne eſſent, quae renunciarentur; additis medicis Deputationis Neapolitanae. Omnia, ut narrabantur, vera eſſe renunciavit. Prorex revocato Brancacio, Marcum Garoſalum Roccae in Lucanis Marchionem ad hoc opus delegavit, auctumque omni imperio in Appulos, ceteraſque finitimas Provincias. Erat Marcus cognitae virtutis, plurimumque apud Proregem gratia, et eloquentia valuit. Is Praeſes Camerae Rationum Summarum brevioris togae ad Samnites, et Aprutinos miſſus erat, cui ut Praeſidi Provinciae decretae, cum ſummo imperio, ut latronibus, confugis, atque exulibus bellum inferret; cum quibus ſaepiſſime manum conſeruit. Is nactam aſperiorem Provinciam, cum peſte conflictatus eſt, et extinxit. Februario menſe anni inſequentis eam Provinciam adiit, tantoque conſilio uſus, ut Regnum ſervaverit, atque in magnitudine periculi, quid deinceps foret agendum docuit. Maris Adriatici oram ſepſit, poſitis ſpiſſis ſtationibus a Barulo ad Turrim octavam; quod idem a parte mediterranea facilitavit, dimenſo itinere, ut ducenteſimo, ac quinquageſimo quoquo paſſu ſtationem cum excubiis conſtituit; vallo ducto a Barulo ad Minervinum, inde per Guaragnonem, agrumque Gravinatem, Caſtellanam, Mutulam, Martinam, Ciſterninum ad Turrim octavam iterum. Arctiori obſidione patentia morboſa loca cinxit; vallo ducto a turri S. Spiritus per Butuntum, Palum, Butrittum, Valenzanum ad Turios. Alium addidit inter Noiae fines Putignani, Molae, et Cuperſani, actoque per Caſtellanam ad Turrim octavam tertio adjunxit. Loca morboſa, et quod ſuſpicari morboſa potuiſſent intercluſit; in iiſque omne ad victum, quocumque deeſſet, importatum; edixitque egredi, aut ingredi, vallum, capital eſſo. Agrum Canuſinum, per quem frequentiſſime iter per ceteras Provincias ducitur, arctiſſima obſidione ſepſit, omnemque commeatum interdixit. Locis intercluſis Auditores plurimos aſſignavit, ut curarent, ut morboſi a ſanis ſeternerentur, medicis additis. Fecit ut ultra vallum peſtilentia non efflaret. Scbiavellus interea ratus, eo morbo fortaſſe implicari, quem prius pro commento ceperat; fugiendi conſilium ſumpſit. Adjunctis ſibi duobus popularibus ſuis fugit. Renunciatum eſt Garoſalo Scbiavellum fugiſſe. Is verens, ne quo loci abiiſſet, peſtilentiam intuliſſet, conquaeri undequaque gentium juſſit. Sed forte imprudens in excubias Scbiavellus incidit ad turrim Giriſalcam, et ad Garoſalum eſt adductus; Hunc Praeſes interrogavit, ut cauſam peſtilentiae proderet, conſtantiſſime pernegavit. Male mulcatus a Carnifice, ut cauſam tantorum malorum cum complicibus diceret; conſtantiſſime reſtitit. Tandem traditus Jeſuitis, qui eum commonerent ad complices prodendos: nequaquam Jeſuitae impetrarunt. Praeſes interea Proregi nunciat, quid agendum de Scbiavello eſſet. Is reſpondit: Lege uti. Praeſes cum Auditoribus pro Tribunali ſedens eum mortis damnavit; ſed antequam ſententia exequeretur, tortus eſt acriter ad complices prodendos; acerbiſſimos cruciatus juſtinuit. Tandem poſtridie Kal. Martias anni 1691. extra pomerium Baviense palo alligatus Scbiavellus manu militari, tribus ſclopi fulminibus, extinctus eſt. Vt ſuſpitio declinantis mali minuebatur, ſic ſenſim laxabatur oppugnatio; et commercium apud Appulos eſt frequentatum, donec ad annum alterum poſt inductam, extinctamque peſtilentiam omnis obſidio ſoluta eſt. Ea ſtabit

Mar-

Digitized by Google

*Marco Garofalo gloria de reſtituta Appulis ſalute; tum etiam alia, quoniam docuit, quod et in poſterum profuit, quibus artibus contracta peſtilentia extinguatur; quod et declarant Pragmaticae Sanctiones. Vide Philippi Arrieti hiſtoriam anno 1694. Neap. editam Typis Mucianis.*

# II

## PRAMMATICA XXII.

COl motivo de' ſospetti, che vi sono di male contagioso nella Città di Conversano, è conveniente prevenire tutte le diligenze necessarie alla pubblica salute di questa Fedelissima Città, e Regno: e benchè dall' istante, in che ci sono giunte somiglianti notizie, non se ne sia omessa alcuna di quelle, che si sono stimate convenienti al fine suddetto, nel che s'invigila da Noi con incessante applicazione; ad ogni modo essendo necessario sapersi tutte le persone, che da un mese a questa parte fossero venute, tanto dalla Città di Conversano, quanto dalla Provincia di Bari, ed entrate in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali; ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale „ Diciamo, „ ordiniamo, e comandiamo a tutte, „ e quali si vogliano persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, che sotto pena di morte naturale da eseguirsi irremisibilmente, ed anche a modo militare, senza ordine, e figura di giudizio, secondo da Noi si stimerà conveniente, debbano rivelare fra il termine di ore ventiquattro alla Deputazione della Salute di questa predetta Fedelissima Città tutte le persone, che fra detto termine di „ un mese a questa parte fossero entrate in questa predetta Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, tanto venute da detta Città di Conversano, quanto dalla Provincia di Bari, con designare le case, dove dette persone si ritrovassero ad abitare con le circostanze del tempo". Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa predetta Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali. *Datum Neap. die 2. mensis Januarii 1691. El Conde de S. Estevan. Vid. Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Jacca Reg. D. Dominicus Florillus Secr. Joseph Anastasius Reg. a Mandat. Scriba. In Bannor. 4. fol. 50.* Die 2. Januar. 1691.

## PRAMMATICA XXIII.

AVendo la nostra Deputazione intesa la relazione del Signor Consigliere D. Carlo Brancaccio, stima perciò supplicare Sua Eccellenza a restar servita ordinare al detto Signor D. Carlo, che con ogni prestezza possibile proccuri di aver le notizie più certe, e distinte circa il morbo, che risiede nella Città di Conversano, ed ivi ocularmente, e personalmen-

mente vegga il tutto unitamente co' Medici destinati a quest' effetto, e che seco andarono, affinchè possa mandare più distinta, e veridica notizia a Sua Eccellenza, per poi prendersi dal medesimo l'espediente più necessario, ed opportuno per questo effetto. Si supplica Sua Eccellenza, che s'incarichi sempre più al detto Consigliere D. Carlo Brancaccio, ed ai Presidi delle Provincie confinanti, e della medesima Provincia, che co'rigori già incaricatigli, e diligenza si serri ogni uscita alle genti, che si ritrovano in Conversano, acciò queste non escano in conto alcuno, e non permettersi, che nessuno de' Cittadini di Conversano ridotti nell' abitazione del proprio territorio in campagna pratichino fra di loro, nè escano de' loro confini, ed avendosi notizia, che in quelle Torri, o altre Case, dove si ritrovano genti ad abitare, vi sia succeduto qualche accidente di morte, si ci piglino i rimedj necessarj, che sono soliti praticarsi in tempo di peste; che con ogni rigore si ordini alle Università, dove si ritrovano genti di Conversano ritirate ad abitare antecedentemente, le serrino con ogni dovuta cautela, e che effettivamente si custodiscano tutt' i passi, da dove potessero venire gente sospette di contagio a questa volta. Essendosi considerato, quanto rappresenta il Signor Consigliere Brancaccio per li casi seguiti tanto nella Città di Monopoli, quanto nella Terra di Castellana, e che le robe sbarcate da quella Marsigliana, donde si stima esser derivato il male contagioso, sieno parte nel Castello di Monopoli, e parti ne' Conventi de' PP. Cappuccini di Conversano, e di Palo, si supplica Sua Eccellenza restar servita incaricare al suddetto Consigliere, che verificando i suddetti successi (che anche dall' Uditor Gomez sono stati antecedentemente avvisati) si proibisca la pratica di detta Città di Monopoli, e Castellana con ogni rigore, e quelle case, dove sono succeduti i casi suddetti, si chiudano, si brugino le robe, che vi si troverranno, e si serri anche quel quartiere, dove saranno situate le case, nelle quali abitavano le persone morte, e se gl' incarichi ancora, che si brugino le robe, che si dicono sbarcate dalla detta Marsigliana ne' luoghi, dove si ritrovano, ed in specie nel Castello di Monopoli, e praticare con detto i soliti rigori per la conservazione della salute: e le robe, che si sospetta essere ne' Conventi de' Cappuccini di Conversano, e di Palo, anche si brugino con ogni cautela, e si levi la pratica a' detti Conventi, procurando somministrarsi loro le solite carità per vivere, ed incaricarsi al Preside di Lecce, che non permetta pratica alcuna con la Città di Monopoli, e di qualsivoglia altro luogo della Provincia di Bari.

*Illustre Senor. Para en caso que huviere menester V. S. (como no lo dudo) quien entre en Conversano, y otra qualquier parte, que se pueda temer recelo de Peste; he considerado conceder a V. S. la autoridad de que ofrezca, Governos, y otros Puestos regulares, que yo pueda dar segun la calidad de las personas, y dinero al que le pareciere, a los que se exivieren a hazer este servicio; He querido participarselo a V. S. para que teniendolo entendido, use de esta facultad segun le pareciere convenir, pues sin hombres, que executen sus ordenes, no bastarà el zelo, y autoridad de V. S. a quien asecuro se le hà bueno no solo el dinero, si no tambien los Governos, o Puestos, que ofreciere. DIOS guarde a V. S. Mad.d 9. de Enero de*

Die 9. Januar. 1691.

*de 1691. A lo que V. S. mandare. El Conde de Santistevan. Al Presidente Marque de la Roca.*

## PRAMMATICA XXIV.

D. Francisco de Benavides, Davila, y Corella, Conde de Santistevan, Marques de las Navas, Conte de Conzentayna, y del Risco, Marques de Solera, Caudillo mayor del Reyno de Iaen etc. Virrey, Lugarteniente, y Capitan General deste Reyno „ Haviendo resuelto, que „ D. Marcos Garofalo Marques de „ la Roca, y Presidente de la Regia Camara pase a la Provincia „ de Bari a servir el empleo de Preside de ella, atendiendo a las buenas partes, calidad, y meritos, „ que concurren en su Persona, y „ a lo bien, que en todas ocasiones „ ha servido a Su Magestad, y no „ dudando de que en la presente desempenarà la confianza, que hacemos de el; con el motivo de hablarnos con individuales noticias, „ de que en la Ciudad de Conversano se padece el mal de Peste, „ y conviniendo aplicar a ello prompto remedio, y preservar de este „ riesgo a los lugares circumvecinos, „ y los demas del Reyno, hemos resuelto nombrarle, como en virtud „ de la presente le nombramos, eligimos, y diputamos por nuestro „ Delegado general para este efecto, „ de la referida Provincia, y de las „ de Tierra de Otranto, Capitanata, „ Condado de Molise, y Basilicata, „ concediendole para ello la authoridad, potestad, plenipotencia, y „ preheminencias, que han tenido, „ y gozado, y devido gozar, y tener los demas Delegados generales, „ que lo han sido en las referidas „ Provincias, ò algunas de ellas, con „ facultad de proceder sumariamente, „ y de imponer las penas, que juzgare convenientes, aun de la Vida, a los contravenientes, pasando „ a su execucion *ad modum Belli* sin „ figura de juycio, valiendose por „ Consultor para las referidas cosas „ de la persona del Iuez Francisco „ Sterlich, que se halla en aquellas „ Provincias, y estimando valerse de „ otro, y otros Ministros, ademas „ del referido Iuez, lo potrà hazer, „ valiendose de los que le pareciere „ de dichas Provincias, eligiendo „ los que fueren de su mayor satisfacion, paraque mayormente pueda cuydar de todo lo que ocurriere, y considerare necessario al mayor resguardo de la salud publica, „ como materia, en que tanto se interesa el servicio de ambas Magestades: y ordenamos, y mandamos „ a los Presides de las mencionadas „ Provincias, Auditores, Abocados „ fiscales, y demas Ministros de las „ Audiencias, à los Governadores de „ las Ciudades, y Lugares de ellas, „ y à los Sindicos, y Electos, y de „ mas Personas à quienes tocare, que „ le tengan, y reputen, y respecten „ como à tal nuestro Delegado general, y obedezcan sus ordenes como las nuestras proprias, y que „ de nos emanasen, y mandamos despachar la presente firmada de nuestra mano, sellada con en Sello de „ nuestras Armas, y refrendada de „ D. Antonio de Retes Cavallero de „ la Orden de Santiago, Secretario „ de Su Magestad, y de Estado, y „ Guerra nuestro en el Govierno de „ este Reyno ". *Napoles a 1. de Henero 1691. El Conde de Santistevan. D. Antonio Retes. Titulo de Delegado general de las Provincias de Bari, Otranto, Capitanada, Contado de Molise, y Basilicata en persona del Presiden-*

*dente Marques D. Marcos Garofalo.*

„ Illustre Senor. Con motivo del „ Contagio, que se padece en la „ Ciudad de Conversano, he resuelto „ que el Presidente Marques D. Marcos Garofalo pase à la Provincia „ de Bari por Preside de ella, y „ Delegado General de la misma Provincia, y de essa, y las de Capitanata, Contado de Molise, y „ Basilicata. De que he querido avisar a V. S. y essa Audiencia, „ paraque lo tenga entendido, y assistan a este Ministro en todo lo „ que a este fin le ocurriere, executando sus ordenes sin replica, „ ni contradicion alguna por convenir assì al servicio de su Magestad, „ y resguardo de la salud publica. Guarde Dios à V. S. *Napoles a 1. de Enero 1691. A lo que V. S. mandare. El Conde de Santistevan. Al Presida, y Audiencia de Leche.*

„ Illustre Senor. En carta de 27. „ del pasado, me dà quenta el Auditor D. Gaspar Gomez de Cadiz „ del estado, en que se hallavan las „ enfermedades en Conversano, expressando ser mal contagioso, segun parece de las fees de los Medicos, que incluye, anadiendo, que „ respecto de haverse informado, se „ originò este mal de la compra de „ unos Contrabandos, que executò „ un Zapatero llamado Lucas de Diano en la Ciudad de Monopoli, „ quen fuè el primero, que muriò „ con toda su Casa en Conversano, „ se encaminava à dicha Ciudad de „ Monopoli, à fin de averiguardo, y „ dar la providencia conveniente, y „ porque combiene mucho saver lo „ que se supone fue el principio deste acidente, he resuelto encargar „ à V. S. cometa al Ministro, que „ sea de su mayor satisfacion, que „ ten las mas vivas diligencias verifique este echo desde su principio con todo el progresso, que ha „ tenido, y especialmente el paradero de las mercanzias, y ropa, „ que condujo la Barca, en que se „ executò dicho Contrabando, para „ que aberiguandose la seguridad del „ lugar donde se hallaren, se pueda „ dar luego la providencia de que se „ quemen, y pongan en quarentena „ aquellas personas, que la hubieren „ guardado, o por manos de quienes „ hubieren passado, dandome V. S. „ subcessivos avisos de todo lo que „ se, verificare sobre este punto, como tan importante à la publica „ salud deste Reyno, y que igualmente cade en servicio de su Magestad. DIOS guarde a V. S. *Napoles a 2. de Enero 1691. A lo que V. S. mandare. El Conde de Santistevan. Al Presidente Marques de la Roca.*

„ Sin embargo de haver concedido „ El Conde mi Senor a V. S. la licencia, que le pediò para retirarse a su Casa por haver cessado el „ motivo de los Bandidos, que fuè „ el que obligò a S. E. a embiar a „ V. S. a la Provincia de Luchera „ para governarla, y guardarla, haviendo sobrevenido de nuevo el „ cuydado del Contagio de Conversano, coy siendo negocio aun de mayor consideracion, e importancia, „ que el primero, ha resuelto S. E. „ buelba V. S. à exercitar aquel „ Empleo, y me manda decirle parta luego, y sin perdida de tiempo „ à este efecto por lo mucho, que „ combiene ganar las horas en las „ ordenes, y disposiciones, que se huvieren de distribuir para el mayor „ resguardo, y cautela de aquella „ Provincia, en que se governarà „ V. S. segun los Despachos, que „ se le entregaran por la Secretaria

de

„ de Guerra, fiando mucho S. E. „ que en materia de esta gravedad „ obrarà V. S. con el zelo, y actividad correspondiente a sus obligaciones, y muy conforme a las experiencias que tiene de el S. E. „ Guarde Dios a V. S. ". *Palacio 2. de Enero 1691. D. Nicolas Gonzalez de Villa. Senor Consejero D. Domingo Garofalo.*

„ Muy Magnifico Senor. Conveniendo al servicio de Su Magestad „ os conferais luego en la Tierra de „ Canosa a fin de que con vuestra „ presencia esten mejor resguardados „ los Puestos del Rio Ofanto, y otros Lugares, donde se necessita „ de mayor providencia, para que „ no puedan passar las personas sospechosas del mal, que se padece „ en la Provincia de Bari. He querido ordenaros, que en riciviendo „ esto Despacho lo executeys asì inalterablemente llevandos con Vos „ todos los Ministros, y Auditores, „ que Iuzgareis necessarios, con advertencia, que os correspondeis, y „ comuniqueis siempre con el Marques de la Roca vuestro Hermano, „ a fin que unidamente atendais a „ todo, lo que pueda ser de beneficio de la publica salud ". *Napoles* Die 16. Januar. 1691. *16. de Enero de 1691. A lo que Senor mandaredes. El Conde de Santisteban. Al Preside de Lucbera.*

## PRAMMTICA XXV.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. Il Marchese della Rocca D. Marco Garofalo Presidente della Regia Camera della Sommaria, Preside, e Governator dell' Arme delle Provincie di Abruzzo Citra, e Terra di Bari, e Delegato generale di Sua Eccellenza in cinque Provincie. Conveneendo al servizio di Sua Maestà (che DIO guardi) ed al pubblico beneficio, che il male contagioso attaccato nella Città di Conversano, in quella di Monopoli, e nelle Terre di Castellana, e Palo, oltra il dubbio, che si tiene in quella di Mola, non si vada dilatando in altri luoghi di questa Provincia, al che dobbiamo invigilare quanto sia possibile, abbiamo stimato fare il presente Bando, col quale diciamo, ed espressamente ordiniamo a' Magnifici Governatori, loro Luogotenenti, Sindaci, Eletti, Deputati della Salute, ed ogni altro, a chi spetta *in solidum* delle sottoscritte Città, Terre, e luoghi di questa a Noi decreta Provincia che da oggi in avanti con ogni puntualità debbano stabilire da sette in otto persone soldati del Battaglione a cavallo, o più, o meno, secondo la qualità de' luoghi, i quali scorrendo i loro territorj, abbiano la vista, benchè alla larga, acciò possano dare apprensione a' naturali di quel luogo, che usciranno a coltivare i loro territorj, che non si uniscano, conversano, o tengano pratica con gente forestiera, che potesse venire da luoghi sospetti, e debbano i Magnifici del Governo soccorrere dette persone a cavallo elette per l' effetto suddetto di grana quindici il giorno, con far loro ordine in nome nostro sotto pena della vita, che debbano stare con tutt' applicazione nella suddetta incumbenza, ed in caso, che trasgredissero punto di quanto lor si ordina, ce ne dobbiate subito dare avviso per espresso, affinchè possiamo procedere all' esecuzione della pena comminata, senza far il contrario, sotto pena di ducati mille per ciascheduno *Fisco Regio etc.*, ed altre riserbate a nostro arbitrio.

Ed avendo questa mattina ricevuto Dispaccio di Sua Eccellenza con

Postiglione, col quale c' incarica ogni maggiore applicazione, acciocchè il suddetto male contagioso non si dilati in altri luoghi, ed in caso che qualche Officiale de' luoghi, così Regio, come Baronale di questa Provincia trasgredisse punto di quanto da Noi sta ordinato, e non stessero colla dovuta diligenza, attenzione, e vigilanza nelle loro giuridizioni, li dovessimo sospendere da' loro officj, ed anche dar loro la pena meritevole: Per tanto con questo medesimo esortiamo tutt' i Magnifici Governatori, Luogotenenti, ed altro Officiale, così Regio, come Baronale di questa predetta Provincia di dovere stare con ogni accuratezza, ed attenzione, affinchè vengano puntualmente ubbiditi, ed eseguiti gli ordini nostri sopra detto emergente spediti, altrimenti da Noi si pig'leranno gli espedienti necessarj.

Ed acciocchè non resti diligenza da applicarsi, ordiniamo a tutt' i Magnifici Deputati della Salute, ed altri a chi spetta, ed assistono nelle porte delle Città, Terre, e luoghi di questa Provincia per la custodia di quelle, che deggiano avvertire tutte le persone, che usciranno da dentro l' abitato, per andare a' loro Territorj, a non conversare, nè praticare con persona alcuna forestiera, *et praecise* con quelli, che venissero da parte sospetta, con imponer loro anche pena della vita, la quale si eseguirà irremisibilmente, ed acciocchè il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e se ne affigga copia nella pubblica piazza. *Dato nella vicinanza di Bari i 19. Gennajo 1691. Marco Garofalo.* (*Luogo del Suggello.*) *De Blasio Actuarius.*

*Illustre Senor. Procurando contribuir desde aqui con todos los medios, y ordenes, que mas pueden ayudar al zelo, y actividad de V. S. en el resguardo de la salud publica d' este Reyno, que hoy está a su cuydado, y considerando, que para muchas diligencias necesitarà de personas con grado, y autoridad, à quien se haya de obedecer, y respectar, he resuelto nombrar quatro Auditores extraordinarios, que partiran con la mayor brevedad para que assistan, y esten à los ordenes de V. S. (en lo que tendrà por conveniente emplearlos, y distribuirselas) con el mismo sueldo, honores, y preeminencias, que los Auditores, que actualmente sirven en las Audiencias del Reyno, siendo el Dotor Raphael Tauro, el Dotor D. Antonio de la Puente, el Dotor Bartolomè Griscuio, y el Dotor Domingo Ianatasio, entendo, que en acidente de esta calidad, cumpliran todos muy puntualmente con su obligacion, y mi confianza, como encargo a V. S. me avise los que lo hizieren, assi para remunerarlos segun sus meritos, como tambien para castigar los que faltarén à ella, y assi mismo remito à V. S. quatro Despachos de Goviernos en blanco, y otros tantos de Iuezes, para que segun los casos, y ocasiones use de ellos como su prudencia le dictare, baliendose de las personas de mayor satisfacion, y confianza, que puedan en alguna parte descaydarle, y todo lo de mas, que discurriere por à proposito al juycio de V. S. me lo prevendrà, siendo el mio muy seguro de que sus acertadas direciones me han de alibiar el peso de este gran cuydado. DIOS guarde a V. S. Napoles 17. de Enero 1691.*

Posdata: *V. S. obre, y crea que tiene muy seguras las Espaldas, y que quanto executte serà aprovado, y favorecido. El rigor mayer ha de remediar, y à V. S. no le falta prudencia, y no perdone,*

*done, ni atienda à reſpecto humano. A lo que V. S. mandare. El Conde de Santiſteban. D. Nicolas Gonzalez de Villa. Al Preſide Marques de la Roca.*

*Illuſtre Senor. Quedando en intelligencia de todo lo que V. S. me refiere en cartas de 11. 12. y 13. del corriente, que han llegado oy à mis manos ſobre el eſtado, en que ſe halla el morbo contagioſo, que ſe encendio en Converſano, he querido deſpues de eſtimar à V. S. la puntualidad, y diſtincion, con que me comunica todo lo que ha inquerido ſobre eſta dependencia, reſponder con la miſma diſtincion a los puntos, que contiene el papel, que V. S. me remite, inſinuando à V. S., que por lo que mira al primiero, para que de las Provincias confinantes como ſon Lucbera, Baſilicata, y Leche ſe deſtinen Miniſtros, que con algunos ſoldados ſe confieran à guardar los confines, ya he diſtribuido las ordenes con las circumſtancias, que V. S. advierte; En el ſegundo capitulo haviendo ordenado al Preſide de Lucbera ſe confiera en la Tierra de Canoſa a fin de eſtar mas vecino para guardar los pueſtos del Rio Ofanto, y otros lugares, donde ſe neceſitaſe de mayor providencia, comunicandoſe à eſte efecto con V. S. à quien prevengo ſe puede valer de todos los Miniſtros de las Audiencias del Reyno, que juzgare mas a propoſito para la ocaſion preſente, llamando V. S. en mi nombre à los que le pareciere, pues ya he prevenido à los Preſides embien à V. S. luego qualquier Miniſtro, que les pidiere. Que en lo que toca al Tercero ſobre deſſear V. S. no eſtar ſugeto à tener quentas de lo que aby ſe gaſta, para haverlas de dar deſpues en Camara, ya he ordenado à eſte Perceptor las tenga el, o lo cometta a perſona de ſu mayor ſatisfacion, fin que V. S. quede obligado en ningun tiempo a dar quenta a perſona alguna de los gaſtos, que se bizieren en eſta ocaſion. Que en lo que pertenece al Quarto ſobre las aſiſtencias, que puede ofrecerſe dar a las Tierras del Conde de Converſano, mando al dicho Perceptor ſupla las cantitades, que fueren neceſſarias para eſte efecto del dinero de su Adminiſtracion, rembolſandoſelo deſpues de todos los efectos del dicho Conde, haziendo en el imerim ſequeſtro de ellos à eſte fin. Que por lo que mira al Quinto en que por las razones, que V. S. expreſſa, me haze inſtancia para que le embie cinco, ò ſeis perſonas, por tenerlas de reſerva para lo que podria occurrir, he mandado se nombren doze Reformades de toda ſatisfacion, para encaminarlos luego a eſta vuelta, con orden de que eſten à las de V. S. obedeciendo las que les diere con toda puntualidad. Que en lo que pertenece al Sexto ſobre los dos Eſcrivanos de la Audiencia de Chieti, que ha conducido V. S. con ſigo, y otros de eſſa Provincia, que le aſiſten, mando a eſte Perceptor les pague lo que fueren devengando de ſus jornadas en la conformidad, que es ſolito ſenalarſe pro fiſco, ſegun lo verà V. S. del Deſpache, que ſe le encamina. Que en lo que toca al Setimo, ordeno a los Preſides de Leche, y Baſilicata, que en todo lo que ſe le ofreciere en las presentes emergencias, aſiſtan a V. S. ſin dilacion, haviendoles advertido, que de qualquier omiſſion, en que incurrieren en materia de tan altas conſequencias, se les atribuirà a una culpa tan grave, como es la importancia del negocio. Que en lo que mira al Octavo, en que V. S. diſcurre, parece se debe paſar irremiſiblemente al caſtigo de los culpados en las penas de exemplar Juſticia, bien que ofreciendoſe practicarlo con perſonas ſoſpechoſas de infecion, ò infectas, juzga V. S. dificultoſa la execucion, mayormente quando se hubiere de paſar al caſtigo de muerte, faria neceſſario, que*

go

yo le permitiese que la Iusticia se executase ad modum belli, respecto de haverle insinuado el Auditor Gomez, que los de Castellana, uno de los lugares infectos, casi tumultuauan por no ponerse en cautela; Prevengo a V. S. lo execute en la conformidad, que lo propone en este Capitulo, teniendo entendido, que en el Bando, que se ha hecho de mi orden en esta Ciudad, està advertido lo mismo. Y que en lo que mira al Noveno, en que V. S. refiere, que como en esta Provincia se ha estado mucho tiempo sin Preside, ò como si no le huviera, por la poca estimacion, que se hazia del, que havia, y parece logran muy poca opinion los Ministros de ella, considera V. S. saria conveniente les hiciese yo un particular advertimiento, bien que en el interim se tomarà V. S. de dar aquellos passos, que le parecieren mas proporcionados, mayormente quando tiene entendido, que algunos de ellos hayan ocultado la noticia del mal, que havia mucho tiempo, que daba senales, para conocerse. He resuelto conceder a V. S. en virtud desto Despacho toda la autoridad, y facultad, que fuere necessaria, para suspender, y carcerar à qualesquiera personas, Ministros asi Regios, como Baronales, Auditores, y Fiscales, Barones, y Titulados, y todos los demas, que estimare necessarios, para esigir de ellos la devida obediencia a los Ministros en casos tan urgentes; advirtiendo a V. S. haga publico lo que mira a este punto asi en esta Provincia, como en donde se necessitare, y que verifique V. S. mismo con el mayor cuydado las omissiones, que expresa haverse cometido en no haverse descubierto el mal de Conversano, y verificandolos, embie presos à los Culpados al Castillo, que mejor le pareciere, teniendo entendido, que aprueho a V. S. las ordenes, que ha distribuido, de que me da quenta en quatro Capitulos en un papel a parte. Guardo DIOS a V. S. Napoles a 16. de Enero de 1691. A lo que V. S. mandare. El Conde de Santistevan. Al Presidente Marques de la Roca. Quaestori Provinciae. Magnifico Senor. Haviendo resuelto, que en conformidad de que ya os tengo prevenido, para que assistieseis al Presidente Marques de la Roca, Preside de esta Provincia con el dinero, que os pidiese para los gastos, que pudiesen ocurrir con motivo del mal, que se padece en Conversano, le deis, todas las cantidades, que a este efecto os pidiere, teniendo vos quenta, y razon de ello para darla despues en el Tribunal de la Camara, os lo avisso, para que assi lo executeis indispensablemente, teniendo entendido, que el referido Marques no ha de quedar obligado à dar quenta en ningun tiempo a persona alguna de los gastos, que se hizieren en esta ocasion, con advertencia, que si vos no pudiereis tener la dicha quenta, y razon, lo encargueis a la persona de vuestra mayor satisfacion, que os pareciere. Napoles 16. de Enero 1691. El Conde de Santistevan. Al Perceptor de Bari.

Illustre Senor. Siendo la Ciudad de Bari la Metropoli de essa Provincia, y adonde concurren los naturales de la misma, por todos los negocios, que les occurre, importando mucho su preservacion, aunque como habrà entendido V. S. havia destinado para su govierno al Iuez Francisco Sterlich; con el motivo de que este Ministro ha caminado por lugares infectos, he resuelto remitir a la prudencia de V. S. el suspender esta deliberacion, reconociendo tiene inconveniento, y juntamente le encargo esto con la debita atencion para la preservacion de la referida Ciudad. Previniendole tambien, que en qualquiera otra Ciudad, o Tierra, que faltare Governador, o V. S. le suspendiese el exercicio por al-

gun

*gun motivo, culpa, o omiſſion, en que encurrieſe, y à fin de que no queden ſin perſona, que en ellas adminiſtren la juſticia, y atiendan a la execucion de las ordenes, que V. S. les diere en mi nombre, en virtud deſte Deſpacho le concedo autoridad, para poder deſtinar Governadores, pues aviſandome de ello, y de ſus nombres, les embierè las patentes en forma. Guarde DIOS a V. S.*

Die 16. Jan. 1691

Napoles a 16. de Enero de 1691. A lo que V. S. mandare. El Conde de Santistevan. Al Marques de la Roca.

## PRAMMATICA XXVI.

CAROLVS DEI GRATIA REX, etc. Il Marchese della Rocca, etc. Dovendosi da Noi con ogni accuratezza proccurare, che il male contagioso, che si patisce in Conversano, e negli altri luoghi di Monopoli, Palo, Castellano, e Mola (dove si è proibito il commercio) non passi nell' altre Città, e Terre, nelle quali per la DIO grazia si vive con ottima salute, abbiamo stimato fare il presente co' seguenti Capi da osservarsi irremisibilmente, per pensare tutto il pensabile, ed applicare tutto il possibile.

*In primis.* Ordiniamo, e comandiamo a tutti, e quali si vogliano persone, di qualsivoglia stato, e condizione si sia, delle Città, Terre, e luoghi sani, che in conto veruno non possano entrare le persone de' suddetti luoghi infetti, nè uscire del loro territorio sotto pena di morte naturale, conforme da Noi è stato ordinato. Comandando a' Magnifici Governatori, Sindaci, Deputati, Guardie, e ad ogni altro a chi spetta *in solidum*, che possano, e debbano non solo *impune* scoppettiare i contravegnenti, ma si darà anche premio a quelli, che l' effettueranno, restando in ciò solamente permesso a' Corrieri, che vengono da altri luoghi, a' quali, benchè per necessità avessero da passare per li territorj de' luoghi infetti, non debbano però entrare dentro l' abitato di essi, siccome resta permesso nella forma suddetta alla gente di Corte, che camminerà d'ordine nostro.

Secondo. Ordiniamo, e comandiamo a tutt' i padroni di barche, ed altri legni, e a' Marinari della Città di Monopoli, e terra di Mola, che in nessun conto debbano uscire de' loro Porti, e Marine; ed i Magnifici Luogotenenti, e Governatori de' medesimi luoghi, così facciano puntualmente osservare, sotto le pene ordinate in altri nostri ordini.

Terzo. Ordiniamo, e comandiamo, che sotto pena di morte naturale nessuna persona de' suddetti luoghi infetti possa da oggi in avanti far vendita di qualsivoglia roba di qualsivoglia sorta di pannamenti, ed in particolare di lana, lino, e seta, ed anche di lana, e bambagia non lavorata, non solo con la gente delle Città, e Terre non sospette, ma nè pure fra quelle de' medesimi luoghi infetti, o di qualsivoglia roba, restando solo quella necessaria al vitto, e sotto la medesima pena sieno tenute tutte le persone di detti luoghi infetti, che comprano l' uno dall' altro.

Quarto. Ordiniamo, e comandiamo parimente a' Magnifici Governatori delle sottoscritte Città, e Terre di questa Provincia, che tanto il presente Bando, quanto tutti gli altri Bandi spediti da Noi, come dal Regio Consigliere Brancaccio sopra queste materie, facciano quelli pubblicare in esse, ciascheduno nella sua giurisdizione per quattro giorni continui, dovendo dopo ogni quattro giorni rinnovare detta pubblicazione,

ac-

acciò si tenga fresco nella memoria tutto, quanto sopra ciò sta stabilito, ed ordinato, acciò da tutti indifferentemente sieno intesi, ed a rispetto del Capo contenuto nel Bando fatto emanare dal detto Signor Consigliere Brancaccio contenente, che ogni settimana si dovesse inviar fede degl' infermi, che sono in dette Università, debbano sospendere a mandare dette fedi ogni settimana di tutti gl' infermi, ma assolutamente di quegli ammalati sospetti, od infetti di contagio, e che sia immediatamente per corriere espresso per darci i rimedj opportuni, conforme con altro nostro Bando sta ordinato sotto le pene in esso contenute.

Quinto. Ordiniamo, e comandiamo anche in esecuzione di Dispaccio di Sua Eccellenza, che in conto alcuno non si permetta, ch' escano per terra genti di questa Provincia, benchè fossero delle Città, Terre, e luoghi non sospetti di essa per l' emergenze del morbo contagioso, che corre in Conversano, e negli altri luoghi di Monopoli, Mola, Castellana, e Palo. Ordiniamo, e per maggior cautela proibiamo l' uscita di questa Provincia per le parti delle marine a tutt' i padroni delle barche, ed altri regni di qualsivoglia luogo di questa Provincia, benchè non sospetti, per andar fuora di essa, sotto pena ai contravvegnenti di morte naturale, ed a' Magnifici Governatori, Luogotenenti, Sindaci, e Deputati di ducati mille per ciascheduno *Fisco Regio etc.*, privazione de' loro officj, e di essere inabilitati per l' avvenire ad esercitare officj, dovendo con tutta oculatezza invigilare all' osservanza di tutto ciò.

Sesto. Ordiniamo, e comandiamo anche in esecuzione di Dispaccio di Sua Eccellenza, a tutte le Città, Terre, e luoghi di questa Provincia, che da oggi in avanti non permettano, nè facciano permettere, anzi proibiscano affatto il commercio in Cività Vecchia, dove intendiamo, che sieno moltissime infermità con sospetto di male contagioso, dubitando ancora essere tal sospetto nella Città di Roma, e Stato Ecclesiastico; nè pure introdurre mercanzie, animali, e qualunque altra cosa, che venisse, o fosse condotta da Civita Vecchia, Roma, o Stato Ecclesiastico, tanto per mare, quanto per terra, *mediate*, *et immediate*, benchè per transito, sotto pena della vita, e confiscazione de' beni, perdita delle robe, animali, e mercanzie, che fossero introdotte, anche non proprie di chi le introducesse. Dichiarando, che nella medesima pena incorrano quelli, che a' trasgressori, o a cose introdotte contra il presente Bando daranno alloggio in qualsivoglia modo, ricetto, o ingresso in qualsivoglia parte del presente Regno, o che in altra maniera fossero complici di qualsivoglia trasgressione del presente Bando, dichiarando, che dal presente Bando non s' eccettui persona alcuna di qualsivoglia stato, e condizione si sia, ancorchè minore, al quale non suffragherà la minore età in caso di contravvenzione del presente Bando.

Settimo. Ordiniamo, e comandiamo anche in esecuzione di Dispaccio di Sua Eccellenza, a tutti, e singoli Commissarj di contrabbandi, che si trovassero spediti in questa Provincia, ed ogni altro a chi spetta, che debbano, e ciascheduno di loro debba desistere subito dalla commissione de' contrabbandi fin a tanto, che dall' Eccellenza Sua sarà ordinato altrimenti, o se la commissione, che porteranno, non sarà corroborata con

or-

ordine dell' Eccellenza Sua, spedito per sua Segreteria di Stato, e Guerra, e così i Magnifici Governatori de' luoghi di questa Provincia debbano fare puntualmente osservare, ed eseguire sotto pena di ducati mille per ciascheduno *Regio Fisco etc.*

Ottavo. Ordiniamo, e comandiamo in esecuzione di altro Dispaccio spedito per Segreteria di Guerra in data degli 8. Gennajo 1691. a tutt' i Magnifici Governatori, così Regj, come Baronali, che da oggi in avanti non debbano ammettere ne' porti, e nelle marine di questa Provincia qualsivoglia sorta d' imbarcazione, robe, genti, e mercanzie, che venisseto dalle parti della Dalmazia, e da qualsivoglia altro luogo, che si tenesse sospetto di stare infetto: ma subito debbano discacciarli da essi, sotto le pene contenute in altro nostro Bando.

Nono. Ordiniamo, e comandiamo anche in esecuzione di altro Dispaccio di Sua Eccellenza, a tutte, ed a ciascheduna Università di questa a Noi decreta Provincia, Magnifici Governatori, Sindaci, Eletti, Deputati della Salute, e ad ogni altro a chi spetta, che tutt' i Zingani, che si trovano nelle Città, e Terre di questa Provincia, non debbano in conto alcuno partire da' luoghi, dove si troveranno fino a tanto che sarà da detta Eccellenza altrimenti ordinato, sotto pena di morte naturale a' detti Governatori, Sindaci, Eletti, e Deputati, e di ducati mille *Fisco Regio etc.*, e parimente di privazione de' loro officj.

Il presente si pubblichi nel modo di sopra, e con le dovute relate resti al presente Corriere. *Datum dalla Vicinanza di Bari i 24. Gennajo 1691. Marco Garefalo.* Soggiungendo ancora, che le genti, che partono dalle Città, e luoghi non sospetti, per andare a' luoghi similmente non sospetti per comprar robe, od altro, debbano andare per le strade battute, e non fuori strada, sotto la medesima pena a' contravvegnenti di morte naturale, e che possano le Guardie, ed altre, a chi spetta, *impune* fargli scoppettiare. *Agostino Beltrano Segretario.*

*Illustre Senor. Haviendo reflexado a lo mucho que conviene la custodia, y resguardo de todo el distrito, y marinas, que hay desde Barleta à Manfredonia, ordeno con Despacho desta misma fecha al Inez Oracio Tauro, que se hallava sirviendo el emplee de Cavo de Rueda de Leche, se confiera sin retardacion alguna a dicha Ciudad de Barleta, y tomando possession de su govierno empieze desde luego à correr desde ballì a Manfredonia, y particelarmente el Escaro de Luchini, y Marinas, acompanado de una Esquadra de Campana, que à este efecte establecerà el Regente Marques de Crespane. Y he querido avisarselo a V. S. para que se halle en inteligencia de esta disposicion. DIOS guarde a V. S.* Napoles 18. de Enero de 1691. *Los Ministros, que no sirvan a gusto de V. S. los podrà quitar, y poner otros sin aguardar nuevo ordene, dandome luego quenta.* A lo que V. S. mandare. El Conde de Santistevan. Al Presidente Marques de la Roca. Die 18. Jan. 1691.

## PRAMMATICA XXVII.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. D. Franciscus de Benavides, de Avila, e Corella. Comes Sancti Stephani, Consentaniae, et Risci; Marchio Navarum, et Solerae, Generalis Militum Moderator in Regno, et Episcopatu Gienensi; ibidemque Regiarum Arcium Praefectus; Primus, ac

ac perpetuus Civitatis Ebulensis in Militia Signifer, Unus ex tredecim Equestris Ordinis Sancti Jacobi, et Commendator Montis Regalis; et in praesenti Regno Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis. I Deputati di questa Fedelissima Città, per la conservazione della Salute.

„ Appartenendosi a Noi, ed al „ nostro Officio diligentemente pro„ curare per li mezzi, che sono più „ proporzionati, la conservazione „ della Salute a questo Pubblico; „ ed essendo cosa assai malagevole „ discacciare i malori, dopo ch' essi „ introdotti sono, ed all' incontro „ riuscire assai facile lo schivarli, „ con opportunamente provvedere a „ ciò che si conviene; Perciò essen„ do venuto a nostra notizia, che „ la Città di Conversano principal„ mente, ed altri luoghi della Pro„ vincia di Bari sieno afflitti da „ mortifera pestilenza, e non si la„ scia di temere ancora, che Civita „ Vecchia, essendo dall' istesso Mor„ bo travagliata, la Città di Roma, „ ed altri luoghi dello Stato Eccle„ siastico, patiscano, o possano pa„ tire l' istesso male; affinchè questo „ Pubblico, mediante l' intercessione, „ e Patrocinio della MADRE SAN„ TISSIMA DELLA CONCEZIO„ NE, del Glorioso S. GENNA„ RO, e degli altri Santi nostri par„ ticolari Protettori, stia sicuro, e „ temer non possa di attaccarsegli „ male così orribile; Abbiamo per„ ciò stimato per adesso ordinare in „ nome di S. E. siccome col presen„ te Bando ordiniamo, e comandia„ mo sotto le infraseitte pene;

Primieramente, che nessuna persona di qualunque stato, grado, e condizione, quantunque fosse privilegiata, e soggetta ad altrui Giurisdizione, e Foro, non eccettuando alcuno, benchè fosse necessario farne espressa menzione, ardisca, o presuma entrare di giorno o di notte in questa Fedelissima Città per altre strade, eccetto che per quelle, ove sono fabbricati di nostr' ordine i Rastelli: alla di cui custodia incessantemente di giorno, e di notte, assistono i nostri Deputati, così delle Piazze Nobili, come della Piazza del Fedelissimo Popolo; da' quali si dovrà conoscere, se colui, che cerca introdursi in questa Fedelissima Città, debba ammettersi, o non ammettersi, e chi contraverrà al detto ordine „ incorra nella pena di morte naturale, quantunque il contravvegnente portasse seco la bolletta della salute.

Secondo. Ordiniamo, e comandiamo, che nessuna persona di qualunque stato, grado, e condizione, ardisca introdurre roba di qualsivoglia specie che sia, per altra strada, eccetto per quelle, ove sono i Rastelli, ed introducendola, incorra oltra la detta pena della morte naturale, anche nella perdita della roba, e degli animali, che la conducessero, da applicarsi alle spese correnti della conservazione della salute, dandosi la terza parte al denunciante. E portandosi roba alcuna per mare, non si possa nè sbarcare, nè posare in altro luogo, spiaggia, o marina, eccetto che in quegli, ov' è solito, e vi assistono gli Officiali Deputati, da' quali riconoscendosi la qualità delle dette robe, e saputosi il luogo, da dove vengono, si diano gli ordini necessarj; ed in caso di contravvenzione, s' incorra nella stessa pena di morte naturale.

Terzo. Ordiniamo, e comandiamo, che nessuna persona di qualunque stato, grado, e condizione, come di sopra, ardisca, o presuma usare vio-

len-

lenza alcuna, con arme, o senz' arme, per entrare in questa Fedelissima Città, per li Rastelli, siccome nè pure ardisca entrare, o procurare di entrare per sopra i detti Rastelli, nè per la porta de' medesimi Rastelli fraudolentemente, sotto la pena di morte naturale.

Quarto. Ordiniamo, e comandiamo, che coloro, ch' entrassero in questa Fedelissima Città, e per li suoi Rastelli, con la bolletta della salute, la quale fosse falsa, o perchè non fosse stata fatta da quegli, ai quali s' appartiene, e si costuma di fare, o perchè essendo fatta per una persona, in sua vece se ne vaglia un' altra, incorrano nella stessa pena di morte naturale; nella quale pena incorrano ancora quegli, i quali avendo per loro la bolletta, vera, e legittima, dolosamente l' avessero data; e coloro ancora, che avessero fabbricata la detta bolletta della salute falsa.

Quinto. Ordiniamo, e comandiamo, che nessuna delle persone, di qualunque grado, stato, e condizione, le quali abitano, o dimorano ne' Casali, Borghi, e Distretti di questa Città, fuora però de' Rastelli, possa ricevere nella sua Casa, Taverna, Osteria, Alloggiamento, Pagliajo, Molino, Capanna, od in altra qualunque abitazione, nessuna persona, che venisse da fuora senza bolletta: E richiesta per l' abitazione, ovvero alloggio, debba discacciarlo, e nello stesso tempo farne avvisata la nostra Deputazione, o veramente i nostri Deputati delle Piazze Nobili, e di quella del Fedelissimo Popolo, che assistono al Rastello loro più prossimo, con dare distinta relazione della persona, per nome, cognome, e patria; e non essendole nota la detta persona, con descriverla, per segni, e contrassegni. E nel caso di contravvenzione, incorrano nella pena di galea per anni sette gl' Ignobili, e di relegazione per lo stesso tempo di anni sette i Nobili.

Con dichiarazione però, che sotto di quest' ordine non venga compreso il ricevere, e dare alloggiamento ai Napoletani, ed altre persone, che poco tempo innanzi fossero uscite di questa Fedelissima Città, o fossero venute da' luoghi non proibiti, nè sospetti, portando seco la bolletta della salute nella forma costumata.

Ed ordiniamo, e comandiamo ancora, che nessuna delle nominate persone, possa ricevere qualsivoglia sorta di roba di lana, di lino, di sete, di pelle, o d' altra qualsivoglia sorta atta ad attaccare il contagio, e la quale si possa presupporre, esser venuta, o passata per luoghi contagiosi, proibiti, o sospetti, sotto l' istessa pena di galea per anni sette agl' Ignobili, e di relegazione a' Nobili, e della perdita della roba sospetta, *ut supra*, da applicarsi come di sopra.

Sesto. Ordiniamo, e comandiamo, che tutte le bollette, le quali si faranno così in questa Città, come ne' Casali di essa, si debbano fare *gratis*, nè si possa ricevere mercede alcuna per detto effetto, quantunque spontaneamente se l' offerisse, o pagasse; e che dette bollette non si possano consegnare in bianco a persona alcuna: ma vi si debba prima scrivere da quegli, a cui si appartiene, il nome, cognome, statura, pelo, ed età di colui, che la ricerca; e che le bollette predette non si possano fare, se non che a' Cittadini, ovvero a' forestieri, che avessero già dimorato in detti luoghi per giorni quaranta almeno. Ed in caso di trasgressione a ciascheduno di detti Ca-

pi, s' incorra nella pena di ducati trecento da applicarsi come di sopra. Con dichiarazione, che non si possano far bollette di salute a quelli, che fossero venuti dalle Provincie di Bari, e Lecce, e da Civita Vecchia, Roma, e Stato Ecclesiastico, se prima in detto luogo, ove si cerca la bolletta, non abbia dimorato per lo spazio di giorni sessanta. Altrimenti incorrano nella stessa pena espressa in questo Capitolo.

Settimo. Ordiniamo, e comandiamo, che nessuna persona di qualunque stato, grado, e condizione, *nemine penitus excepto*, ardisca, o presuma di far entrare persona alcuna senza bolletta di salute, nè si adoperi, che entri in questa Fedelissima Città di Napoli, sotto pena di morte naturale.

Ottavo. Convenendo a Noi di aver notizia di tutti gl' Infermi di questa Città, Distretti, e Casali, de' quali però si potesse ragionevolmente sospettare, che patissero male contagioso, ed essendosi da' nostri Esperti giudicato essere di contagio sospetti coloro, i quali patissero qualsivoglia sorta di febbre, accompagnata però da bubboni sotto l' inguine, o sotto delle braccia, nel luogo detto ascella, o da parotide, o da antrace, o da qualsivoglia specie di pustole maligne, le quali saranno tali, se si osserveranno livide, negre, o molto putride, così parimente potrà sospettarsi essere male contagioso qualsivoglia specie di febbre acuta, accompagnata però da mortificazione in qualunque parte del corpo, o da petecchie volgarmente chiamate pastieci negri, o lividi, o se la detta febbre vada accompagnata con delirj non aspettati, sonni profondi, repentina caduta di forze, sudori freddi, urine negre, o molto turbate, anzietà senza riposo, cattazioni *, ed immoderato moto di corpo, escrezioni negre, lucide, variegate, o molto puzzolenti, o colliquate, colore di tutto il corpo, e principalmente del volto, livido, negro, o molto difforme sul principio del male, e particolarmente se alcuno degli enunciati segni tenga molta improporzione colla febbre, o se vi sia segno di straordinaria putredine, o venenosità. Parimente si è stimato potersi sospettare esser male contagioso, se alcuno fosse gravato di sincopi, o di grave vertigine, restando poi con assai mal colore, o inappetenza, o con dolor di stomaco, quantunque le dette cose accadessero scompagnate dalla febbre, o se apparissero bubboni, pustole, o petecchie senza febbre.

Perciò col presente Ordiniamo, e comandiamo a tutti, ed a ciascuno de' Magnifici Dottori Fisici, e Chirurgi, a' Barbieri, Levatrici, e ad ogni altra persona, che occorrendo di medicare, o vero osservar alcun Infermo, il quale patisca alcuno de' riferiti mali con alcuno de' mentovati segni, o con altro qualunque segno, per questo stimassero essere il male contagioso, ed attaccaticcio, che debbano fra il termine di 24. ore darci chiara, e distinta nota col nome, e cognome dell' ammalato, e del luogo ove abita, e della qualità del male, acciocchè intesa, e considerata da Noi la relazione, si diano poi gli ordini, che si stimeranno opportuni, e necessarj: E trascurandosi da alcuno de' mentovati Magnifici Medici, o da' Barbieri, Levatrici, ed altre persone nominate, *ut supra*, di darsi a Noi la detta notizia, incorrano nella pena corporale ad arbitrio di S. E. da potersi stendere fino alla pena di morte naturale.

No-

* Forte convulsioni.

Nono. Ordiniamo, e comandiamo a tutti, e quali si vogliano persone, di qualunque stato, e condizione, che sopravvenendo alcun male, co' sopraddetti segni ad alcuno, col quale unitamente abitasse, debbano parimente darne notizia alla nostra Deputazione, quantunque dell'ammalato fossero parenti, o servitori, ed in caso di contravvenzione incorrano nella stessa pena corporale, *ut supra*, con la medesima estensione. Bensì facendosi dal Medico, o da uno degli abitanti la denuncia, non vogliamo, che gli altri restino a cosa alcuna obbligati.

Decimo. Ordiniamo, e comandiamo, che qualunque persona, a cui venga a notizia, essere entrato alcuno, o veramente essersi introdotta roba in questa Fedelissima Città, per via traversa, ove non sono i Rastelli, o per li Rastelli fraudolentemente senza notizia de' nostri Deputati de' Rastelli, debba subito darne notizia alla nostra Deputazione, ed in contravvenzione incorra nella pena di morte naturale; Però facendosi la detta denunzia, al denunciante si darà la terza parte della roba, che sarà intercettata.

Undecimo. Ordiniamo, e comandiamo a tutt' i Vetturini, Mulattieri, Carrozzieri, Calessieri, Marinari, Barcajuoli, Lettighieri, e simili persone, che non possano condurre con loro carrozza, lettiga, calesso, barca, ed animali, persona alcuna, la quale non porti seco la bolletta della salute, datagli nel luogo, onde si sieno partiti, sotto pena di morte naturale.

Duodecimo. Ordiniamo, e comandiamo a tutti gli uomini del Reggimento de' Casali di questa Fedelissima Città, che debbano tenere ben guardati, e custoditi detti Casali, così di giorno, come di notte, acciocchè non vi s'introduca persona, o roba alcuna, che sia venuta, o passata per li luoghi proibiti, o sospetti, sotto pena di tre anni di galea.

Per ultimo. Ordiniamo, e comandiamo, che contra i trasgressori de' presenti Bandi, si debba procedere, anche *ex Officio*, e senza denuncia, e si assegnano contra di loro le pene, conforme si pratica ne' delitti occulti, con facoltà di passare anche alle pene comminate in questo Bando con indicj indubitati.

Ed affinchè questo presente Bando venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d'ignoranza, si ordina, e comanda, che si pubblichi non solamente in tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, ma ne' suoi Borghi, Distretti, e Casali, come ancora in ciascuno Rastello. *Dato in Napoli, dalla nostra Deputazione della Salute a dì* 23. *di Gennajo* 1691. *I Deputati della Salute ec.*

## ISTRVZIONI DA OSSERVARSI NELLI RASTELLI,

*o sia*

## PRAMMATICA XXVIII.

CAROLO VI. Sicil. Rege, Hispan. II. De pestilentia, quae anno 1690. in Cupersanum, et Monopolim illata maximum huic Regno periculum minabatur: de ejus causa, et propagatione, nedum de ratione, qua in urbe ejusdem suspicioni consultum est, satis superque ac summa di-

Essendosi di nostr' ordine emanati alcuni Bandi concernentino la comune salute, ei è parso formare le seguenti Istruzioni, quali si debbiano irremisibilmente osservare.

Primieramente ciascun Cavaliere delle Nobili Piazze, ricevendo ordine dalli cinque, e sei della sua Piazza d'assistere alla custodia del suo Rastello, dovrà in quello conferirsi nel giorno, ed ora designata, ed ivi assistere per lo spazio d'ore 24. con-

ti-

licentia edisserit Cl. Vir *Dominicus Alfenus Varius* in principio § II. hujus tituli: quare mihi temperatum ab iis recognoscendis, cum illinc assumere omnia liceat, quae huc pertinent.

tinue, e passato detto tempo, nè meno dovrà partirsi, se non sopravenga il Cavaliere destinato per Successore, affinchè non rimanga il Rastello senza la dovuta Custodia.

Così parimente dovrà prattieare ciascuno della Piazza del Fedelissimo Popolo, ricevendo l'ordine dalla sua Piazza, e dalle persone à quest'effetto destinate.

Secondo. I nostri Deputati de'Rastelli, così quelli delle Nobili Piazze, come della Piazza del Fedelissimo Popolo, dovranno tenere libero l'ingresso la sera sino alle due ore della notte, e la mattina un'ora innanzi giorno, e nell'altr'ore della notte dovranno tenerli chiusi, rimettendosi però alla loro prudenza, il poterli farè aprire di notte, per fare entrare quelle persone, che tenendo i debiti requisiti, come si dirà appresso, cercassero d'entrare, non lasciando d'usare in questo particolare carità, e attenzione per la publica Salute; ma succedendo caso dubbio, debbiano darne parte ad uno de' Deputati della sua Piazza; Dichiarando però, che non si dia in alcuno tempo impedimento alla Battuglia di passare gli Rastelli.

Terzo. I predetti Deputati de'Rastelli non permettano di far'entrare persona alcuna, che venisse dalla Provincia di Bari, e di Lecce, da Civita Vecchia, Roma, e da altra qualsivoglia parte dello Stato Ecclesiastico; e capitando in detti Rastelli, ne diano subito avviso alla nostra Deputazione, con tenere intanto lontane, e guardate le dette persone, che venissero da' nominati luoghi.

Quarto. Rispetto à quelle persone, le quali venissero dall'altre Provincie del Regno, ò da qualsivoglia altro luogo non proibito, nè sospetto, portando seco la debita Bolletta, come si dirà appresso, se li dia subito l'ingresso, senza dimora, ò trapazzo alcuno, con restituirle all'istesso la sua Bolletta, dopo che sarà stata ritoccata da uno de' Deputati, ò delle Nobili Piazze, ò di quella del Fedelissimo Popolo.

Quinto. Non ardisca persona alcuna pigliare denaro, legna, carboni, frutti, ò altra qualsivoglia cosa, ancorchè minima, e quantunque le si dasse spontaneamente, sotto colore di amicizia, ò parentesco, da qualunque persona, che cercasse d'entrare per li Rastelli; ed in caso contrario saranno severamente castigati i contravenienti.

Sesto. Dichiaramo, che le Bollette della Salute, affinche si dia libero l'ingresso, debbiano essere fatte dal Comune di quel luogo, ove ciascuno sia partito, e nella forma in quel luogo costumata, in cui si legga il nome, cognome, patria, statura, pelo, ed età. La qual Bolletta debbia essere stata ritoccata ancora dalli luoghi principali, per li quali la detta persona sia passata; e non avendo li detti requisiti la Bolletta, non si debba ammettere persona alcuna, e parendo a'nostri Deputati dei Rastelli, se ne dia nell'istesso tempo parte alla nostra Deputazione.

Settimo. Se nella Bolletta si dirà partirsi N. N. con certo numero di servitori, ò familiari, senza spiegarsi il nome, cognome, statura, pelo, età, e patria delli servitori, o familiari, non si darà ingresso, nè al padrone, nè a servitori, e familiari.

Ottavo. Che non s'ammettano le Bollette, nelle quali non sia chiaramente espresso, che la persona, à cui si fa, abbia abitato nel luogo, nel quale si fa detta Bolletta per giorni quaranta, e ciò s'intenda anco se fusse Cittadino; ed essendo la persona,

à chi

Digitized by Google

à chi si fa la detta Bolletta, della Provincia di Lecce, Bari, Roma, Civita Vecchia, e Stato Ecclesiastico venuta avanti della publicazione del Bando emanato da S. E. sotto li 17. Gennaro 1691., debbia detta Bolletta dire la persona esserci habitata per giorni sessanta.

Nono. Che non si dia impedimento, nè si trapazzino in modo alcuno tutti quelli, che introdurranno in questa Città robba appartenente alla Grassa, così dalli Casali di essa, come da altri Casali, e Terre, per lo spazio di otto miglia attorno; portando però con essi la Bolletta di Salute del Casale, o Terra d'onde viene, à quali si permette di ritoccarla ogn' otto giorni.

Decimo. Per l'Ortolani, Pabulani, Giardinieri, ed ogn' altra persona abitante nelli Distretti, e Borghi di questa Fedelissima Città, fuori delli predetti Rastelli, s'ordina, che possano aver libera l'entrata, sempre che porteranno con essi un bollettino piccolo di quelli, che si dispenzano *gratis* à questo fine in detti Rastelli, quale servirà per aver certa notizia della persona in esso descritta: qual bollettino dovrà essere sottoscritto da uno almeno de' Deputati del Rastello, con descriversi in esso il nome, cognome, pelo, età, e statura: quali bollettini vogliamo, che si debbano ritoccare ogni quindeci giorni almeno.

E rispetto à quelle persone, le quali vogliono uscire da questa Città, per ritornare l'istesso giorno, se li dia un bollettino di quelli piccioli stampati, in cui vi sia scritto il nome, cognome, pelo, statura, ed età, e tornando col detto bollettino se li dia libero l'ingresso.

Undecimo. Perchè S. E. precedente supplica, ed appuntamento di questa nostra Deputazione, si è servita col suo gran zelo, e carità, dare molti ordini, con i quali viene prescritto il modo alli Corrieri, Postiglioni, e Procacci, che vengono con lettere, e robbe in questa Fedelissima Città, ò che partono da questa Città, per ritornare nella medesima, perciò in esecuzione di detti ordini di S. E. si avvertisce à nostri Deputati de' Rastelli, così à quelli delle Nobili Piazze, come del Fedelissimo Popolo, come ancora all' altre persone, à quali s'appartiene

Primieramente, chè le lettere, che dovranno venire dalla Provincia di Bari, e Lecce, da Roma, e da altri luoghi dello Stato Ecclesiastico, coloro che l'avran portate per detti luoghi proibiti, ò sospetti, dovranno lasciarle ne' confini di detti luoghi proibiti, o sospetti, e poi fatte le debite spurghe, e diligenze, con assistenza di quei Ministri, à quali è stato commesso da S. E., si dovranno consignare à persone d'altri luoghi non proibiti, nè sospetti; quali dovranno porle in una balice ben'impeciata da dentro, e da fuori, e partendosi dovranno pigliare la Bolletta della Salute, nel luogo onde si partiranno, e dovranno far ritoccare detta Bolletta nelle Città, Terre, ed altri luoghi principali, per i quali dovranno passare; Perciò venendo Corriero, Postiglione, o Procaccio, il quale abbi osservato detto ordine, si darà ordine da i nostri Deputati de' Rastelli, che le lettere si portino nel luogo da noi destinato per la spurga, fuori al Rastello di Casanova, e propriamente dove prima si esiggeva il deritto della Regia Dogana, ed al Corriero, Postiglione, o altra persona, che avrà condotte dette lettere, si potrà dare libero l'ingresso.

Mà se forse venisse qualche Corriere, o Postiglione, il quale sia partito

tito dalle dette Provincie di Bari, e Lecce, o da Roma, o altro luogo dello Stato Ecclesiastico (il che non si crede, essendo contro la forma degl' ordini dati da S. E.) si dovrà trattenere il detto Corriere in campagna, guardato alla larga, e darsene subito notizia alla nostra Deputazione. Non lasciando intanto di mandare le lettere al detto designato luogo della spurga.

Secondo. Rispetto alli Corrieri, Postiglioni, e Procacci, che partiranno da questa Fedelissima Città, con lettere, o robbe, che dovranno portarsi nelle Provincie di Bari, e Lecce, in Roma, o in altri luoghi dello Stato Ecclesiastico, dovranno prima di partire pigliarsi la Bolletta della Salute, e farla ritoccare nelle Città, Terre, e luoghi principali, per li quali passeranno, e fermarsi nei confini de' luoghi non proibiti, nè sospetti, da i quali ritornando in questa Fedelissima Città, dovranno di nuovo far ritoccare la detta Bolletta per li luoghi principali, per li quali passeranno, e serbandosi detti ordini, nel ritorno si darà libero l' ingresso; ma se questi passati siano per luoghi proibiti, o sospetti *ut supra*, non se li darà ingresso, anzi si dovrà tenere guardato, come di sopra, e darsene subito parte alla nostra Deputazione.

Terzo. Rispetto a tutti l' altri Procacci, che verranno dall' altre Provincie, e luoghi non proibiti, nè sospetti, portando seco la Bolletta della Salute fatta in quel luogo, ove saranno passati, alle persone si darà libero l' ingresso, e le lettere, le quali avessero condotte, si mandino prima al predetto designato luogo della spurga.

E perchè a questi si permette di portare robbe dalle dette Provincie, e luoghi non proibiti, nè sospetti, le quali però non siano atte ad attaccar contagio, perciò portando questi qualsivoglia sorta di robbe, non si dovrà far' entrare in questa Città, ma dovrà mandarsi in detto luogo di Casanova, con farne subito avvisata la nostra Deputazione, dalla quale si daranno gl' ordini neeessarj; con destinare uno de' nostri Deputati, il quale avrà da riconoscere la qualità di dette robbe, e se siano atte ad attaccar il contagio, per poi dar l' ordini, che si stimaranno opportuni, e necessarj.

S' avverte, che nessuno Procaccio possa, nè debba portare robba di lino, lana, pelle, ed altre simili, atte ad attaccar contagio da qualsivoglia luogo; quantunque non proibito, nè sospetto; e perciò in esecuzione di quel che si è detto innanzi, venendo robba con detti Procacci, si manderà subito nel riferito luogo di Casanova, con darsene notizia a' nostri Deputati.

Per ultimo nelli Rastelli si dovrà usare piacevolezza, e carità con tutti quelli, che cercaranno d' entrare, e si dovrà sfuggire qualunque occasione di rissa, o di disturbo, con qualsisia sorte di persona, se non quanto sarà stimato necessario per l' osservanza, ed esecuzione di quanto si contiene nelli Bandi, e nelle presenti Istruzioni; non lasciando di porre in considerazione di ciascuno, che non si debba sparagnare fatica, o travaglio, che possa condurre al pubblico bene, ed alla conservazione della pubblica Salute. *Napoli dalla nostra Deputazione a dì* 23. *Gennaro* 1691. *Li Deputati della Salute. D. Adriano Carafa. Il Duca di S. Valentino. D. Antonio Capecelatro. D. Rocco Coppola. D. Giuseppe Sanfelice. D. Francesco de Ligorio. D. Luise Riccio. D. Parthenio Ruf-*

Die 23. Jan. 1691. Li Deputati della Salute.

*Ruffo. D. Carlo Ruffo. D. Nicolò Mormile. D. Filippo di Gennaro. Il Duca di Monteſardo. D. Nicola Arcamone. D. Fabio di Dura. D. Carlo Carmignano di Luiſe. D. Camillo Strambone. D. Franceſco Guindazzo. Il Duca d' Apolloſa. D. Galeazzo Cicinelli. Il Duca di S. Teodoro. D. Lutio Capece. D. Vincenzo Capuano. Dott. Antonio Plaſtena. Dott. Gio: Andrea Vitagliano. Lorenzo de Fabricatore. Antonio dello Tufo. Salvatore de Franco. Paolo Vitolo. Domenico Longo. Dottor Gio: Brancone Segr.*

## PRAMMATICA XXIX.

CAROLVS DEI GRATIA REX, etc. Il Marchese della Rocca D. Marco Garofalo, etc. Perchè il male contagioso continua ad affligere la Città di Conversano, con certezza di essersi anche attaccato in quella di Monopoli, e Bitonto, nella Terra di Monopoli, Palo, e Castellana, ed essersi principiato ad attaccare in Fasciano: e convenendo al Real servizio, e pubblico bene, che non si dilati di vantaggio, abbiamo stimato fare il presente, col quale diciamo, ed ordiniamo a' Magnifici Governatori, Sindaci, Eletti, Deputati della Salute, ed altri, a chi spetta, *in solidum* delle sottoscritte Città, e Terre, che da oggi in avanti non debbano dar ricetto, nè conversare in modo alcuno con le persone delle suddette Città di Conversano, Monopoli, Bitonto, e Terre di Palo, Mola, Castellana, e Fasciano, ed occorrendo capitare qualcheduno de' suddetti luoghi nelle loro Università, Terre, e Distretto di esse, debbano ammazzargli *impune*; il che sia lecito a tutti, promettendo anche di dar premio a quelle persone, che l'effettueranno, e quelli, che contravverranno nel dar loro ricetto, ed avere commercio, sieno tenuti a pena di morte naturale.

E perchè può essere che di facile persone della Città di Conversano, Bitonto, e Monopoli, Terre di Palo, Mola, Fasciano, e Castellana, si sieno ritirate per sicurezza in altri luoghi di questa Provincia, ordiniamo perciò a tutte le dette persone, che forse fossero usciti de' suddetti luoghi, che subito debbano sotto pena di morte naturale essi medesimi andare a darne notizia a' Magnifici Governatori, e del Governo de' luoghi, ne' quali si troverranno con la distinzione del tempo, ne' quali vi sono andate, ed i Magnifici Sindaci, e Deputati del Governo debbano immediatamente darci distinta nota de' nomi, e cognomi di essi, e del tempo, che vi sono dimorati, e tutti quelli, che vi sono andati da un mese a questa parte, debbano ponergli in quarantana con guardie attorno, vietando a tutti precedente pubblico Bando sotto pena della vita di non averci commercio, con somministrar loro il vitto necessario durante il detto tempo della quarantana, che lor sarà bonificato dalla Regia Corte, e quelli, che si troverranno in quarantana, non debbano levarsene senza nostro espresso ordine, e così si esegua sotto la medesima pena di morte naturale.

E perchè dalla Regia Udienza è stato ordinato a tutte le Università, che dovessero inviare ogni settimana le fedi de' Medici degli ammalati, che sono in essi per sapere le infermità, che corrono, abbiamo stimato fare il presente, col quale diciamo, ed ordiniamo, che da oggi in avanti detti Medici debbano osservare le infermità di quelli, che conosceranno esser sospetti di morbo contagio-

sò, o che sia vero contagio, farne immediatamente fede, e consegnarla a' Magnifici del Governo, i quali sieno tenuti all'istante rimetterla a Noi per Corriere a posta sotto le pene contenute in detto ordine della Regia Udienza, e che si eseguiranno irremisibilmente, sospendendo il mandare ogni settimana le fedi dell'infermità, che non sono contagiose, o sospette di quello: ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che il presente si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti delle sottoscritte Università di questa Provincia, con affiggerne copie nelle piazze di esse, e con le dovute relate resti al presente Corriere. *Dalla vicinanza di Bari i 30. Gennajo 1691.* Incorrendo anche nella pena di morte naturale quelle persone, che tenessero occultate genti de' detti luoghi infetti, e non le rivelassero: *Marco Garofalo: Agostino Beltrano Segretario, etc.*

*Illustre Senor. Haviendo tenido por bien de nombrar el Secretario D. Joseph Ventura Gomez Cavallero de la Orden de Santiago por Prefide de la Provincia de Basilicata en lugar del Duque de Laurito, que le exercia. He querido avisarlo a V. S. para que lo tenga entendido, y que al dicho D. Joseph se le ha prevenido ha de estar enteramente à las ordenes de V. S. y executar todas las que le destribuiere pertenecientes al servicio de Su Magestad: DIOS guarde a V. S. Napoles 22. de Enero 1691. A lo que V. S. mandare. El Conde de Santistevan. Al Presidente Marques de la Roca.*

*Illustre Senor. Haviendo resuelto que el Capitan de Corazzos D. Joseph de Mendoza, que estava governando el Puerto de Brindisi, pase à servir al Presidato en interin de la Provincia de Leche, he querido avisarselo a V. S. para que lo tenga entendido, y que al dicho D. Joseph de Mendoza se le ha advertido este enteramente a las ordenes de V. S. y observe todas las ordenes, que le distribuiere sobre la urgencia presente del Contagio de Conversano, DIOS guarde a V. S. Napoles 22. de Enero de 1691. A lo que V. S. mandare. El Conde de Santistevan. Al Presidente Marques de la Roca.*

*Illustre Senor. En diversos Despachos d'esta misma fecha prevengo a V. S. en satisfacion de sus cartas lo que aqui occurre sobre la presente urgencia del Contagio, que afflixe essa Provincia, y en este a parte he querido manifestar à V. S. la gratitud con que quedo, por el zelo, atencion, y puntualidad, con que obra en todo lo que parece puede conduzir al beneficio de la salud publica d'este Reyno, asegurando a V. S. (despues de darle muchas gracias por ello) tendrè muy presente el gran servicio, que està haciendo, para ponerlo en noticia de Su Magestad, afinque se le atienda a V. S. muy correspondientemente a lo que merezen sus finas operationes. DIOS guarde à V. S. Napoles 23. de Enero 1691. A lo que V. S. mandare. El Conde de Santistevan. Al Presidente Marques de la Roca.*

*Illustre Senor. Por los Despachos, que acompanan à este verà V. S. todo lo que se le previene en satisfacion de lo que ha escrito sobre la presente urgencia de esta Provincia, con que solo queda que anadir en este la gratitud con que quedo por la puntualidad, y zelo con que V. S. obra en todo, asegurando a V. S. (despues de darle muchas gracias por ello) que cada dia se augmenta mi estimacion por el gran merito, que haze, de que tendrè continuamente informado à Su Magestad, para que pueda esperar de su Real*

mu-

munificencia el premio, que le es tan devido. Guarde DIOS a V. S. Napoles à 28. de Enero de 1691. A lo que V. S. mandare. El Conde de Santistevan. Al Presidente Marques de la Roca.

Illustre Senor. Aunque tenia determinado no embiar persona alguna al Govierno de la Provincia de Quieti, con el supuesto de que la detencion de V. S. en esta no seria tal, que podria hazer falta en aquella Audiencia; Respecto de haver sobrevenido despues la inopinada noticia del mal contagioso, que se padecia en algunas partes del Estado Eclesiastico, la qual obligò a prohibir su comercio con este Reyno, me pareciò indispensable eligir sugeto, que passasse a cuydar del resguardo de aquellos confines; y considerando, que el apartar, para este efecto de la Provincia de Luchera al Consejero D. Domingo Garosalo, podria ser de sumo perjuycio, pues de mas de lo que puede ayudar à V. S. su asistencia en aquellos parages, tengo afianzado en su zelo el resguarde d'esta fielissima Ciudad, atento a que como V. S. no ignora, dependa esto del cuydado de preservar aquella Provincia, me pareciò nombrar por Preside de la de Quieti al M. de Campo D. Martin de Castrejon, que actualmente està sirviendo en la de Salerno; y porque tengo entendido, que esta relacion ha podido motivar à V. S. algun disabrimiento, le prevengo, que en caso de parecerle que el dicho Consejero su hermano no podrà hazer en la Provincia de Luchera la falta, que yo supongo, y que tuviere por conveniente passe à la de Quieti, me informe luego de ello, para que yo lo dispenga con la celeridad, que juzgo necessaria, a fin de que aquella Provincia no se halle mas largo tiempo en el estado presente de las cosas sin Preside, que la govierne, y cuide de las ordenes, que estan dadas para su resguardo. Advirtiendo a V. S. que en este caso me ha de dicir tambien el sugeto que tiene por mas a proposito para ir a governar la Provincia de Luchera, pues ambas igualmente necesitan de Personas de confianza, autoridad, y experiencia; y que invigilen en lo que pueda ofrecerse en ellas, creyendo V. S. atenderè siempre a lo que me propusiere, pues no dudo reconoze lo mucho, que importa al servigio de Su Magestad el acierto en esta materia. Guarde DIOS à V. S. Napoles a 28. de Enero 1691.

Soggiunta di pugno del Vicerè:

Si à V. S. le pareciere se puede en Luchera D. Domingo Garosalo, me dirà que Persona serà de su satisfacion para embiar à Quieti pues D. Martin de Castrejon ha de passar a otra Provincia. A lo que V. S. mandare. El Conde de Santistevan. Al Presidente Marques de la Roca.

Magnifico Senor. Conveniendo al servicio de Su Magestad, y mayor resguardo de este Reyno, que en el accidente presente de la Peste en Conversano, haya personas con bastante autoridad, que asistan al lado del Marques de la Roca Preside Delegado, para la mas prompta distribucion, y execucion de las repeditas ordenes, y otras providencias, que se habran de dar, y atendiendo à lo que se atrasaria si se hubiese de valer de los Ministros de las Audiencias vecinas, ademas de ser tan precisa su residencia en Ella, para lo que ocurriera; He resuelto, que haya otro Auditor extraordinario, de mas de los que hasta ahora tengo nombrados para el efecto referido de asistir al lado del Marques de la Roca, y que se ocupe en lo que ello empleare, con el mismo sueldo, honores, y pre-

*heminencias, que hozan los Auditores, que actualmente lo ſon en las Audiencias del Reyno. Y por la ſatisfacion, que tengo de vueſtra Perſona, y mueſtras, que haveis dado de vueſtro zelo, y eſperandolo executareis muy conforme à vueſtras obligaciones en ocaſion de tanta importancia os he eligido para la referida plaza de Auditor extraordinario durante el tiempo de mi voluntad, eſperando ſirviereis eſte Empleo con tal puntualidad, y atencion, que quede enteramente deſempenada mi confianza, y podeis prometeros mayores adelantamientos de Ella.* Napoles à 7. de Febrero de 1691. A lo que V.S. mandare. El Conde de Santistevan. D. Nicolas Gonzalez de Villa. Al Dottor Don Phelipe de Arrieta.

*Illuſtre Senor. Por la carta de V. S. de 28. del paſſado quedo en inteligencia de lo que V. S. me refiere tocante al mal contagioſo, que ſe havia deſcubierto en las Ciudades de Bari, Bitonto, y Tierra de Faſan y puedo reſponder a V. S. que en medio del gran deſazon, que motiva eſte nuevo acidente eſtavo todo lo que V. S. hà obrado a efecto de que no ſe eſtienda mas el mal, eſperando de ſu zelo, procurarà con el mayor vigilancia, que ſea poſſible, occurrir à que no paſe adelante el contagio; dando todas las diſpoſiciones, y ordenes, que à eſte fin ſe han praticado en los otros lugares infectos. DIOS guarde à V. S.* Napoles 2. de Febrero de 1691. A lo que V. S. mandare. El Conde de Santistevan. Al Presidente Marques de la Roca.

*Illuſtre Senor. Quedando entendido de todo lo que V. S. me refiere en carta de primero del corriente tocante al eſtado, en que ſe halla el mal contagioſo, que havia tocado en Bitonto, Caſtellana, Mola, y Monopoli; ha parecido reſponder à V. S. quedo con la miſma confianza, que ſiempre, de que mediante ſu zelo, y diſpoſiciones ſe ha de lograr con la ajuda de Nueſtro Senor el atajar el mal que travaja à dichos lugares, y eſpecialmente à Monopoli, aſegurando à V. S. me deje con particular gratitud la vigilancia, con que obra en todo, por lo qual le repito las gracias, que à ella correſponden. DIOS guarde à V. S.* Napoles 5. de Febrero 1691. A lo que V. S. mandare. El Conde de Santistevan. Al Presidente Marques de la Roca. Die 5. Febr. 1691.

## PRAMMATICA XXX.

CAROLVS DEI GRATIA REX, etc. Il Marchese della Rocca D. Marco Garofalo etc. Magnifici Governatori, così Regj, come de' Baroni, Sindaci, Eletti, Deputati della Salute, ed ogni altro, a chi spetta, delle sottoscritte Città, e Terre di questa a Noi decreta Provincia, vi significhiamo, come è rimasta servita Sua Eccellenza con Dispaccio per Segreteria di Guerra in data de' 28. del caduto mese di Gennajo incaricarci, che per maggior sicurezza, e conservazione della comune salute in queste correnti emergenze del morbo contagioso, che si patisce in Conversano, ed altri luoghi di questa Provincia, dovessimo dar ordine, che da ciascheduna Università di esse si dovessero eleggere due Deputati, i quali abbiano a tener pensiero ogni mattina di far nota di tutte le persone, che escono a fatigare alla campagna del proprio territorio, con riconoscere la sera tutti quelli, che si ritirano nelle loro case; e trovandosi, che alcuno di essi non si ritirasse, se ne dovesse subito dar avviso a Noi, come anche notificarlo alle Guardie de' confini. Che però in esecuzione di quanto comanda, vi diciamo, ed ordiniamo,

mo, che subito al ricevere del presente dobbiate eleggere, e far eleggere i suddetti Deputati, ciascheduno nella sua giurisdizione, i quali con tutta diligenza ogni mattina debbano annotare tutte le persone, che escono a faticare alla campagna del territorio, e poi la sera riconoscere uno per uno quelli, che si ritirano in esse Città, e Terre; e mancando alcuno di ritirarsi, ce ne dobbiate unitamente co' detti Deputati da Voi eleggendi per detto effetto dare avviso, e notificarlo nell' istesso tempo alle Guardie de' confini, per potersi aver nelle mani, e così puntualmente eseguirete, per quanto avete cara la grazia di Sua Maestà (che DIO guardi) sotto pena di ducati mille *Fisco Regio* ec. Ordinando a tutte quelle persone, che usciranno in campagna del proprio territorio, che sotto pena di morte naturale, si debbano ogni sera ritirare nelle Città, e Terre, da dove escono la mattina; ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi nelle Città, e Terre di questa Provincia, e ne' luoghi soliti, e con le debite relazioni resti al presente corriere, al quale non pagheranno cos' alcuna per lo suo pedatico, atteso che quello va notato in altro nostro ordine. *Dalla Vicinanza di Bari i 5. Febbrajo 1692. Marco Garofalo. Agostino Beltrano Segretario ec.*

Die 5. Febr. 1692.

## PRAMMATICA XXXI.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. D. Marco Garofalo Marchese della Rocca ec. Essendosi da Noi con approvazione di Sua Eccellenza perfezionato un nuovo cordone di Guardie, dentro il quale si rinchiudono tutt' i luoghi di questa Provincia infetti, e sospetti di morbo contagioso, affinchè quello non si dilati ad infettare il resto di essa, che per la Divina Misericordia, e per le diligenze da Noi praticate sin da quando giunsimo al governo della medesima, gode fin ora ottima salute. E convenendo, che detto cordone, che comincia dalla Torre di Santo Spirito, territorio di Giovinazzo, e va seguendo per quello di Terlizzi, Bitetto, Putignano, Luogorotondo, e Cisternino, sino alla vicinanza di Ostuni, si guardi inviolabilmente, affinchè non si dia uscita fuori di esso a persona veruna, che abita ne' luoghi inchiusi nel cordone suddetto, e loro territorj, così infetti, come sospetti, ed altri sani, che ci vengono inchiusi, come anche non si dia ingresso in detto cordone a qualunque persona, che venga da qualsivoglia luogo, abbiamo in esso disposte le Guardie co' pagliai a vista in picciola distanza, e destinati diversi Regj Ministri di residenza in alcuni posti della linea di detto cordone, acciò soprantendano in tutto quello, che possa offrirsi per la buona custodia di esso. Abbiamo perciò stimato col voto, e parere dell' Uditore Giulio di Malta appresso di Noi assistente di fare il presente Bando, col quale confermando tutti gli altri da Noi emanati in materia della pubblica salute, in quanto al presente non contraddicono, e senza pregiudizio delle pene incorse contra i trasgressori di essi; Proibiamo, ed espressamente ordiniamo a qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione che sia, ed in qualsivoglia modo privilegiata, ancorchè di quella si avesse a fare espressa menzione, che dopo la pubblicazione di esso, nessuno ardi-

Digitized by Google

disca, o presuma di uscire fuora del suddetto cordone, e far trasportare bestiame, animali, o robe quali si vogliano, sotto qualunque pretesto, o causa, benchè urgentissima, senza nostra espressa licenza *in scriptis*, ancorchè portassero bollettini di salute da qualsivoglia luogo, e passaporto di qualsivoglia Ministro a Noi subordinato, sotto pena di morte naturale, e di ducati duemila per ciascheduno *Fisco Regio etc.* da incorrersi subito che saranno usciti fuora delle Guardie del Cordone, e le deposizioni di due testimonj interi, di averli veduti fuori del Cordone suddetto (ancorchè sieno soldati dell' istesse Guardie) facciano contra di loro piena prova, come se vi fossero stati catturati *in flagranti*, senza che possa giovar loro la buona fede per le suddette fedi di salute, o passaporti, che porteranno; E tutte quelle persone, che venendo da qualsivoglia luogo, ardiranno di entrare da questa parte del Cordone, senza nostra licenza *in scriptis*, incorrano nella pena di galea in vita gl' Ignobili, e di relegazione perpetua i Nobili in isola dichiaranda per Sua Eccellenza, e de' suddetti ducati duemila, benchè in dette persone concorressero tutte le circostanze espresse di sopra, privilegiando parimente le prove nella forma espressata contra quelli, che entreranno.

Tutte quelle persone, che per entrare, od uscire da detto Cordone, senza la suddetta nostra licenza, tenteranno *armata manu* di sforzare le Guardie, Vogliamo, che nell' atto di resister loro, possano essere uccise *impune* dalle Guardie suddette, senza che gli uccisori sieno molestati, anzi si attribuirà loro a servizio, per tenersene particolar memoria.

E nell' istessa forma possano essere uccisi *impune* dalle Guardie suddette tutti quelli, che di notte tempo tenteranno di entrare, od uscire da detto Cordone, e che dopo essere stati domandati dalle Guardie, si metteranno in fuga.

Incorrano nella suddetta pena di morte naturale tutti quei soldati di Guardie, Capi di Squadre, Alfieri, ed altri assistenti in detto Cordone, che scientemente permetteranno, o dissimuleranno l' entrata, od uscita dal Cordone a qualsivoglia persona, e seguendo per trascuraggine, o poca vigilanza, le sentinelle de' due pagliai più propinqui al luogo, dove sarà succeduta la fuga.

Di più facciamo noto, come oltra l' accennato Cordone, per maggiormente restringere i detti luoghi infetti, e sospetti (anche con approvazione di Sua Eccellenza) abbiamo fatta tirare un' altra linea di Guardie pure co' pagliai a vista in picciola distanza, che comincia dalla marina fra i territorj di Mola, e Rutigliano, e seguitando per li confini di Rutigliano, Noja, Turi, e Conversano và a terminare quasi al centro del Cordone suddetto.

Ordiniamo perciò sotto l' istessa pena di morte naturale, e di ducati duemila, che nessuna persona ardisca di uscire della linea suddetta, ancorchè non passasse le Guardie del Cordone, nè pure entrare in essa, quantunque venisse da luoghi rinchiusi dal Cordone, sotto la medesima pena di relegazione, e di galea *respective*, e di ducati duemila.

E tutte le pene, circostanze, prove privilegiate, ed altro, che si è disposto contra i trasgressori, ch' entreranno, od usciranno della linea, e contra le sue Guardie, e Sentinelle.

I Man-

I Mandanti, Ausiliatori, e Fautori delle persone, che usciranno, od entreranno, tanto dal Cordone, come dalla linea; o faranno entrare, o uscire bestiame, animali, o robe, incorrano nella pena di anni diece di galea gl' Ignobili, ed altrettanti di relegazione i Nobili, e di ducati mille per ciascheduno, da applicarsi per sussidio de' Lazzeretti; Volendo, che la deposizione di uno de' trasgressori, convalidata in tortura, e coadjuvata con altri amminicoli, produca indizio a tortura contra i nominati Mandanti, Ausiliatori, e Fautori.

Spieghiamo per maggior chiarezza, che resta in piedi la proibizione di poter veruno uscire di questa Provincia, secondo Sua Eccellenza lo tiene ordinato con suo particolar Dispaccio, sotto l'istessa pena di morte naturale, e di ducati duemila, da incorrersi nella conformità, e colle prove espresse di sopra.

Facciamo noto per ultimo, come in ciascheduno de' casi espressi nel presente Bando, procederemo in virtù della potestà straordinaria concessaci da Sua Eccellenza ad uso militare, e per ore, senza strepito, o figura di giudizio, e coll'istessa celerità si passerà all'esecuzione delle pene *omni appellatione remota*; Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d'ignoranza. Vogliamo, che si pubblichi nelle piazze de' luoghi soliti di questa Provincia, e *signanter* in quelli del suddetto Cordone, e linea, e colla debita relata torni da Noi, ed i Magnifici Governatori de' suddetti luoghi facciano pubblicare il presente Bando ogni otto giorni, così nell'abitato, come nel loro territorio, acciò venga a notizia anche delle genti, che stanno in campagna, sotto pena di sospensione de' loro officj, ed altre *etiam* corporali a nostro arbitrio. *Dato dalla vicinanza di Bari* i 12. *Marzo* 1691. *Marco Garofalo. De Malia. Agostino Beltrano Segretario.* Soggiungendo per maggior chiarezza, che resti in piedi la proibizione di non potere uscire di questa Provincia, secondo Sua Eccellenza lo tiene ordinato con suo particolar Dispaccio, sotto l'istessa pena di morte naturale, e di ducati duemila, da incorrersi nella conformità, e con le prove espresse di sopra; ed i Magnifici Governatori de' luoghi facciano pubblicare il presente Bando ogni otto giorni, così nell'abitato, come nel loro territorio, acciò venga a notizia di tutti, anche delle Guardie, che stanno in campagna, sotto pena di sospensione de' loro officj, ed altre *etiam* corporali riserbate a nostro arbitrio. *Marco Garofalo. De Malia. Agostino Beltrano Segretario.* Die 12. Mart. 1691.

## PRAMMATICA XXXII.

CAROLVS DEI GRATIA REX, etc. D. Marco Garofalo March. della Rocca, Presidente della Regia Camera della Sommaria, Preside, e Governatore dell'Armi delle Provincie d'Abruzzo Citra, Terra di Bari, e Delegato Generale di cinque Provincie. Magnifico Governatore, Sindaci, Eletti, ed ogni altro a chi spetta *in solidum* delle sottoscritte Università di questa Provincia vi significhiamo, come essendosi da Noi con approvazione di S. E. formata una Linea, oltra del Cordone, la quale restringe tutti i luoghi infetti di Contagio, e volendo noi guarnire di genti tutti i pagliai, che in essa si sono costituiti, acciò resti ben guardata, ci è paruto però fare il presente, col quale vi diciamo, ed ordiniamo, che subito per tutto oggi sottoscritto giorno

dobbiate allestire i due terzi de' Soldati del Battaglione a piedi, ed a cavallo, che ciascheduno di Voi è obbligato tenere per ragione de' fuochi, restando gli altri detti per custodia, e guardia delle medesime Terre, e quelli per domani mattina Giovedì 15. del corrente ben per tempo far trovar pronti nel Convento di S. Domenico con le loro armi, e munizioni necessarie di polvere, palle, e miccio, con dar loro anche il soccorso di giorni quindici alla ragione d'un carlino per ciascheduno il giorno, pigliando il denaro dagli effetti universali di cotesta Università, ed in difetto pigliarlo da quegli assegnati a Creditori istrumentarj, in secondo luogo di quelli de' Fiscalarj, ed in ultimo luogo dagli assegnati alla Regia Corte, trattandosi di materia così importante alla conservazione della comun salute; mentre da Noi si è già rappresentato a S. E., acciò disponga la forma, in cui dee farsi detto pagamento, dalla cui pietà si spera, che debba essere considerato il maggior sollievo delle povere Università, oltra il consuolo, che ne risulterà dopo compita la quarantena, che si è principiata per la pratica, e commercio, che si concederà mediante il Divino ajuto, non solo di tutte le Città, e Terre, fuori della Linea suddetta, ma anche il resto della Provincia, dove si vive sano, e con tutto il Regno; e così puntualmente si esegua per quanto si stima cara la Grazia Regia, a pena di ducati mille *Fisco Regio etc. Dalla vicinanza di Bari i 14. Marzo 1691. D. Marco Garofalo. Agostino Beltrano Segretario. Adest sigillum impressum.*

„ Illustre Senor. Veo todo lo que „ V. S. me refiere en carta de' 24. „ del passado con motivo de lo que „ significa se le avisa de Roma, y „ esta Ciudad, sobre el punto de „ dudarse si es Pese la que se padece en esa Provincia, cuyas voces „ le han obligado à V. S. instarme „ le permita retirarse de Ella, y que„ dando entondido de todo, puedo re„ sponder à V. S. me haze gran no„ vedad, que un Sugeto de su capa„ cidad haga aprecio de unas ablillas, „ que no tienen subsistencia alguna, „ y solamente se puede considerar, „ salen de las personas de menos quen„ ta, y que se hallan mas remotas „ de la esencia, y verdad de las co„ sas, por lo qual deve V. S. des„ preciar enteramente todo lo que so„ bre este particular se le escrive, „ pues no deve dudar la gran satis„ facion con que yo, y todos los „ primeros Ministros destos Tribuna„ les nos hallamos de su buena con„ ducta, y particular merito, que „ està haciendo en servicio de Su Ma„ gestad, y bien de todo este Rey„ no, segun lo confiessan tambien „ todas las de mas personas que juz„ gan las cosas segun ellas son, y „ se deve, con que espero que hal„ landose V. S. en esta inteligencia „ continuarà en esas dependencias con „ el mismo ferbor, y zelo que asta „ aqui, pues no ignora lo mucho que „ importa no acojar nada en las di„ ligencias, que se estan praticando „ para preservar esta fielissima Ciu„ dad, y Reyno del mal contagioso, „ que padeze esa Provincia, y que „ esto està apoyado en la vigilancia, „ y actividad de V. S. quien puede „ vivir asegurado, que en quantas „ ocasiones se han ofrecido se lo he „ representado assi à Su Magestad, „ y lo continuarè en lo venidero, „ muy à ygual de lo que V. S. fue„ re adelantando su merito en un ne„ gocio, que es de tan graves con„ sequencias, y de la suma impor„ tan-

„ tuncia, que se considera. DIOS
„ guarde à V. S. *Napoles* 1. *de Abril* 1691.

*Soggiunta di proprio Pugno del Vicerè.*

„ A V. S. se le ha fiado la mayor importancia del Reyno, y de toda Italia, y en lo humano està en V. S. la confianza comun de no ser apestados, y asi lo he escrito repetidamente à Su Magestad, y al Senor Conde de Oropesa, y lo verà V. S. en su respuesta, y el juycio de V. S. bien sabe pesar el mayor valor desta vanidad, que el de las murmuraciones. A lo que V. S. mandare. *El Conde de Santistevan. Al Presidente Marques de la Roca.*

„ Illustrissimo Senor. Senor mio. Veo la fineza, etc. Riceve la Planta, que V. S. I. me remite, y por ella reconozco la gran comprehension de V. S. I. en el Cordon que ha formado para resguardo de esa Provincia, con que me persuado, que con esta diligencia no se podrà dilatar facilmente el Contagio à otros lugares del Reyno, siendole esta providencia tan preservativa, y buena para el efecto, que deseamos todos. En quanto à la licencia que V. S. I. solicita del Senor Virrey para volverse à esta Ciudad, cohoperarè de mi parte con el esfuerzo possible, pero temo que S. E. ha de resistir à su proposicion considerando la total importancia de la salud de este Reyno dependiente del cuydado, vigilancia, y direcion de V. S. I. en cuya falta serà muy dificultoso encontrar à quien pueda llenar un gueco tan considerable, como necesario de un Ministro de la actividad y zelo de V. S. I. Un Cavallero Amigo mio se vale de mi para suplicar V. S. I. etc. y no dudandolo yo del favor de V. S. I. espero recompensar esta fineza con muchas ordenes de su servicio en que se exercite mi segura obediencia. *Guarde DIOS a V. S. I. largos, y felices anos. Napoles* 31. *de Marzo* 1691.

*Soggiunta di proprio pugno.*

„ Senor mio, los que obran con tan gran acierto como V. S. I. no les puede faltar embidiosos, y los que no queremos Peste, no podremos hallar otro preservatibo que V. S. I. Illustriesimo Senor, B. L. M. de V. S. I. su mayor servidor Don Fernando Valdes. Illustrissimo Senor Marques Garofalo.

„ Senor mio. Haviendo leido, y considerado la carta, que este Correo recivo de V. S. en la qual me significa los sentimientos, con que se halla, viendo, que despues de tanta immensidad de travajos, y continuos desvelos, como ha padezido, y actualmente padeze en la extirpacion del mal contagioso; no perdonando la mayor fatiga; se murmure tan descaradamente asi en esta Ciudad, como en la de Roma, que la Peste haya sido fingida, me se ofrece decir à V. S. que quando los Ministros con todo zelo, y vigilancia encaminan sus operaciones al mayor servicio de DIOS, del Rey nuestro Senor, y utilidad publica, no deben hazer caso de estas populares dicerias, mayormente quando es tan usado en el Mundo ser las aciones mas justas las que primero se murmuran; y si por esta razon se havian de recusar los oficios, todos podiamos dejarlos; pues en este parti-

„ cular estamos a ca padeciendo aun „ mas de lo que V.S. podrà descur- „ rir, y asi no hay si no paciencia, „ que todos la necesitamos, y cum- „ pliendo cada uno con lo que es de „ su obligacion, no haga casos de „ los mordazes dientes de los mur- „ muradores, que ya savemos, que „ no hay cosa, que no despedazàn; „ pero por ultimo quedan convenci- „ dos: Aunque en esta Diputacion „ teniamos la Planta del Cordon, pa- „ ra poder con mas seguridad, y cer- „ teza governarnos, con todo doy à „ V. S. las gracias de havermela re- „ mitido, y por ultimo ruego à Nue- „ stro Senor guarde à V. S. muchos „ anos como desseo. *Napoles* 31. *de* „ *Marzo* 1691.

*Soggiunta di proprio pugno.*

„ Hagame favor de embiarme una „ copia de todos los Bandos, y In- „ strucciones, que ahy ha hecho pu- „ blicar para conservar con las que „ aqui hemos publicado, y consuele- „ se con que los primeros à ser mur- „ murados ha sido el Senor Virrey, „ y todos los que assistemos à esta „ Diputacion. Estos murmuradores „ son instrumentos del Demonio, que „ siente, que se le quite la garan- „ cia, que podria hazer dilatandose „ la Peste. Contentemonos de hazer „ lo que es de servicio de DIOS, „ del Rey, y de todos, aun de los „ murmuradores, sin querer la satis- „ facion, de que nos aplaudan, ò „ agradezcan lo que hazemos, que „ asi serà mas precioso à los ojos de „ DIOS, que es lo que importa. „ De V. S. Aficionadissimo Servi- „ dor. D. Felix de Lanzina, y Ul- „ loa.

*Soggiunta di proprio pugno.*

„ Senor no respondo à parte à la „ carta que tube de V. S. donde se „ sirve de participarme lo mal hal- „ lados, que estan algunos de sus re- „ levantes operaciones censurando lo „ mas perfecto de su obrar. Esto à „ mi no me hace novedad, pues he „ passado por muchas experiencias „ del mismo genero; pero tambien „ tengo experimentado el poco fruto, „ que facaron de sus boces como e- „ chadas al viento; lo mismo le su- „ cede à V. S. y asì trate de reirse „ de todos, atienda con la fineza, „ que ha obrado siempre en bene- „ ficio, y servicio de nuestro Amo, „ pues experimentarà glorias, que „ quiza no las ha podido imaginar, „ y asegurese, que tiene amigos, „ que sabran mirar por su reputacion „ con todo cuydado, manera que los „ emolos se queden como dizen con „ las manos en la caveza atendiendo „ à su descalabro y estè alegremen- „ te, S. desprecie melancolias. B. L. „ M. de V. y su verdadero servidor, „ Don Estevan Carrillo de Salcedo. „ Signor Marchése della Rocca.

Signor mio: Rispondendo alla carta di V. S. de' 25. del cadente, le dico, che il Signor Vicerè le risponderà pienamente sopra quanto si è servita rappresentargli per la necessità, che tiene di ritirarsi, però non lascio di partecipare a V. S. che allora i suoi sentimenti sarebbero giusti, quando le sue accertate operazioni non fossero, come sono, lodate da S. E. e dal Regio Collateral Conaiglio, e venerate dal pubblico, ed Io n' assicuro V. S. come suo parzialissimo servitore, e però supplico la sua benignità con la solita sua applicazione continuare la carica, che tiene, acciò il singolar merito di V.S. pos-

sa

sa maggiormente eternarsi, per aver restituita la salute a questo Regno, col riparo così accertato del mal contagioso, che gli soprastava, atteso V. S. stante le sue ottime direzioni con l' ajuto poderoso della Divina Misericordia, l' ha ridotto in un punto, che quasi non fa temere; che perciò può persuadersi, che maggiormente l' odio, e l' emulazione, l' invidia, e l'ozio resteranno abbattuti dalla gloria, che V. S. riporterà da questa impresa, ritrovandosi a buono stato mercè le sue assidue fatiche; per il che prego il Signore IDDIO, che conceda a V. S. perfettissima salute con moltiplicarle gli anni, per poter sempre con la sua presenza, sovvenire a quanto occorrerà, stante la grande abilità di V. S. a cui prego a star certa della particolare stima, che tanto il Signore Vicerè, quanto il Regio Collateral Consiglio fa della sua persona, le cui glorie il pubblico tutto decanta, del che Io al maggior segno ne godo, per le infinite obbligazioni, che conservo a V.S. e però si serva con la solita sua cortesia onorarmi con altri suoi da me stimati comandi, sapendo molto bene l' ambizione, che m' assiste d' incontrare le soddisfazioni di V. S. a cui facendo fine, bacio affettuosamente le mani. *Napoli 31. Marzo 1691.*

*Soggiunta di proprio pugno.*

Se non importasse tanto al bene pubblico la stanza di V.S. costì, Io le sarei buon Agente: ma non dovendomi addossare il danno, che potrebbe seguire dalla sua ritirata, la prego a scusarmi, se non l' ho servita, conforme farò sempre, che mi comanderà in qualsisia altra cosa. Prego anche la prudenza di V. S. a conoscere, se la sua proposizione può essere ammettibile, e con ciò ci scuserà a tutti quelli, che non l' abbiamo servita: Attenda V. S. in tanto ad aver quella cura, che sarà possibile della sua salute, ed a ridersi degli spropositi, che gli Oziosi dicono, considerando che niuno di noi se n' esenta, nè pure il Luminare maggiore, le cui operazioni sono patentemente ottime. Di V. S. divotissimo, ed obbligatissimo servitore vero. Il Marchese di Crespano. Signor Presidente Marchese della Rocca.

Signor mio, e Padrone Osservandissimo. De' 22. e 25. del cadente sono le stimatissime di V. S. capitatemi in questa settimana, e ricavando da ambedue la solita finezza, con la quale Ella mi favorisce, sono in risposta a renderle copiosissime grazie, etc. Veggo poi la continuazione del male in Conversano, Monopoli, Mola, e Fasciano, e le diligenze da V. S. disposte, ed incamminate per l' estirpazione di quello, ed altresì per impedire la sua dilatazione in altre parti, e dovendo sperare, che IDDIO benedetto concorrerà con la buona volontà di V. S. e farà risplendere le sue operazioni, e fatiche, liberando questo Regno dalle calamità, che l' affliggono, così debbo anche persuadermi, che S. E. risolverà quel che stimerà più conveniente sopra la licenza da Lei domandata; Frattanto Io sono in obbligo di dirle, che in questo Mondo non può darsi soddisfazione a tutti, e conseguentemente basterà, che la Persona compisca con la sua puntualità, come ha fatto sempre V. S. a cui resto baciando divotamente le mani. *Napoli 31. Marzo 1691. Di V. S. Divotissimo, ed obbligatissimo servitore. Antonio di Gaeta. Signor Marchese della Rocca.*

Signor mio Osservandissimo. Trasmessomi da Palazzo ricevo un piego

di V. S. con una sua favoritissima, annessavi la Pianta del Cordone. Spiacemi sommamente, che le punte delle lingue malediche, abbiano ferito l'animo di V. S. sino costì. Certo si è che non può ritrovarsi pena maggiore di quella, che deriva dall'ingratitudine. Io però (bisogna che le confessi il mio sentimento) debbo marauigliarmi, che l'animo suo cotanto intrepido, e generoso si faccia dominare dalla passione, benchè ragionevole. Può V. S. ben arguire le fatiche fatte da S. E. e dal Collaterale nel riparo del Contagio con un'assidua applicazione di un mese, e mezzo, senza tralasciare gli altri affari della Monarchia, e pur è vero, che questo Pubblico in vece di ringraziarci della servitù, che se gli fa, c'impostura, dicendo, che sono tutte nostre invenzioni, di modo che bisogna da prudenti soffrire, e dissimulare, e servire Sua Maestà, ch'è l'oggetto della nostra obbligazione, e basta solo a Noi di dar gusto ai nostri Superiori, quando non si può esigere l'acclamazione del Pubblico, essendo anche vero, che da che il Mondo è Mondo, sempre vi sono stati nelle Repubbliche gl'invidiosi, i maledici, e coloro, la cui natura è sempre propensa a togliere la gloria altrui. Onde V. S. può scusarmi questa fiata, se sono renitente, non che pigro, nell'eseguire i suoi comandi; anzi in vece di ciò debbo pregarla, e sincerarla, e credere fermamente, che l'onore di V. S. in cotesta commissione non sarà punto minorato di quello, ch'Ella desidera come uomo di puntualità, bastando a questo fine il dar soddisfazione a S. E. e suo Collaterale, presso de' quali Ella si è avanzata nel primo grado di stima. Col qual fine bacio a V. S. di cuore le mani. *Napoli 30. Marzo 1691.*

*Soggiunta di pugno proprio.*

Mio Signor Marchese, con confidenza le dico, che Io ho tenuto, e tengo V. S. per un uomo, e mezzo, ma ora mi scandalizza col disturbo, che mostra di prendersi delle dicerie delle male lingue, che sanno dir male delle cose buone. Si consoli con credere, che il Signor Vicerè, che finalmente è un Principe, ha pazienza, e che noi, che non siamo la feccia del Mondo, pure col riso in bocca dissimuliamo. Basta dire, che han seminati per Napoli sonetti in istile berneseo, con conchiudere il Sonetto, che solo la Peste è in Collaterale. Non per questo lasciamo di fare quello che si deve, ed V. S. lo vede dalle nostre risposte, voglio dire di S. E., che tutto ci propone, e fa risolvere. Per amor di DIO si rida di queste bagattelle, seguiti ad operare come sin ora ha fatto, perchè niuno Infermo mentre si medica le ferite, bacia la mano di chi lo medica: ma dopo sanato non solo bacia le mani, ma i piedi a chi gli diede salute. Il Cordone, e picciolo, e grande sta fatto squisitamente, e questo ci farà respirare questa Està; perchè se non si è estinta la Peste, ch'è cosa dipendente da DIO benedetto, pure pare, che siam certi che non abbia da passar oltra. V. S. sa quanto desidero servirla, e se l'ho fatto nelle occasioni: ma questa volta non posso facilitarle la licenza, che dimanda, e se S. E. con tutt'i Compagni volessero fare a V. S. questo piacere (il che è impossibile) Io mi opporrò con voto anche protestativo, se sarà bisogno etc. e le resto facendo riverenza, abbracciandolo con tutto il cuore. Di V. S. Affezionatissimo servitore, ed amico, D. Troja-

no

no Miroballo. Signor Marchese della Rocca.

Signor mio osservandissimo. Due compitissime di V. S. de' 24. dello Spirante ricevo in questa settimana, e toccante al punto della licenza, che domanda, al Signor Vicerè di poter ritirarsi in questa Città per li motivi, che si compiace notificarmi, ben mi persuado, che S.E. non glie lo permetterà in mezzo a cotesti accidenti, essendosi largamente considerato, quanto riesce profittevole la vigilanza, e somma applicazione di V. S. nell' impedire que' danni, che potrebbero farsi maggiori, se questa mancasse, o almeno si diminuisse; Onde per lo bene, che se ne riceve, non lascia S. E., e tutta questa Deputazione di celebrare con Encomj le prudenti, e zelanti operazioni di V.S. In quanto alle voci, che si fanno correre per imprimere nell'altrui mente la incertezza del disastro in cotesta Provincia, e che V. S. ne riscuote la sua parte, può in questa darsi pace, perchè pur Noi quì abbiamo la nostra, come suppongo che ne sarà consapevole. Sicchè la consiglio a stare allegramente; perchè il suo oggetto, con cui opera per lo Real Servizio, e per lo bene pubblico, sarà opportunamente riconosciuto con quella candidezza, che dev' esser propria di qualunque Ministro di Sua Maestà. Intorno a' Delinquenti etc. Nè a me rimanendo, che pregarlo di molti suoi comandi, sempre mi raffermo. *Nap.* 31. *Marzo* 1691.

*Seggiunta di proprio pugno.*

Da' Dispacci, che V. S. riceve ben può ricavare quanto sia grande, benchè dovutale, la stima, che fa S.E., ed il Collaterale della persona di V.S., la quale operando con la rettitudine della sua intenzione, non dee far conto delle vane voci suscitate da' maligni; mentre da esse niuno è libero. In quanto a' Carcerati etc. *Di V. S. Divotissimo, ed obbligatissimo Servitore D. Francesco Moles. Signor Presidente Marchese della Rocca.*

„ Senor mio, He visto la de V.S. „ de 24. de Marzo, y la copia in- „ clusa de S. E. y en lo que con- „ tiene, si bien compadezco el esta- „ do de sus cosas, y lo he hecho „ siempre con todo devo decir à V.S. „ llanamente, que no es razonable „ motivo para ninguna risolucion la „ variedad de las voces espareidas, ò „ por malicia, ò por emulacion, ò „ por ignoraneia, ò por costumbre, „ o sin mas fin que escrivir, y ga- „ star tiempo en governar el Mun- „ do, los, que no tienen tal incum- „ beneia, y la vendrian a tener muy „ superior à todos, si se hiziese al- „ guna quenta de lo que este zeto „ del Mundo habla fuera de proposi- „ to. Ya se save que toda operacion, „ y mayormente de los Ministros, „ y mas de su grado de V. S. està „ al examen de publica censura, y „ solo puede proceder la justificacion, „ con los que desapassionadamente mi- „ ran las aciones: Las de V.S. estan „ muy calificadas de los Superiores, „ y de los que no siendulo entien- „ den lo que conviene adequado, los „ expedientes à las circumstancias del „ tiempo; con que no me parece, „ que V. S. deba tanto affligirse por „ lo que dixeren otros à quien hay „ tantas cosas, que desnienten, sin „ que V. S. se cause en ello. Con- „ fie V.S. en DIOS, y en el tiem- „ po, que desenganarà a todos, y „ darà a V. S. el consuolo de supe- „ rar el trabajo, y el premio de tan „ grande merito, como el que haze „ en este servicio, persuadiendose,

„ que

„ que en ninguna otra reflexion ,
„ sino es ofreciendole todo princi-
„ palmente por esta via puede tener
„ congruente satisfacion , como en
„ todo se lo deseo a V.S. que guar-
„ de DIOS muchos anos como des-
„ seo ". *Napoles y Marzo* 31. *de* 1691.

*Soggiunta di proprio pugno.*

„ Muy Senor mio, V. S. estè muy
„ consolado , que todos los que con
„ sana intencion discurren dan a su
„ procedimiento de V. S. el lugar
„ que se le deve, y espero en nue-
„ stro Senor, que se convenceran aun
„ los que dicen lo que no sienten a
„ tantas demonstraciones , que son
„ innegables, y quedo al mayor ser-
„ vicio de V. S. como siempre ". *B. L. M. de V. S. su mas seguro servidor D. Lucas de Jacca , y Nino. Senor Marques Garofalo.*

Senor mio, y amico. Ho ricevuto la di V. S. con la copia di relazione fatta a S. E., e veramente la compatisco vivamente, che in mezzo de' suoi grandi patimenti, e negozj, se le accrescono i pensieri con le voci così spropositate, che corrono fra i calunnianti di qua, e di Roma, di essere finzione il contagio; perchè sebbene questi cervelli sono più degni di compassione, che i medesimi infetti, quanto è più la malattia dello spirito, che quella del corpo; con tutto ciò non lascia di aver luogo l' ira contra di loro giustissimamente, per vedersi il fine di queste voci maliziose, che tendono non ad altro, che a discreditare la Provvidenza del Signor Vicerè, attribuendo a fini politici questa guardia di peste, ed in conseguenza le operazioni di questi Ministri, che servono, e principalmente quelle di V. S. che è il mobile di questa macchina. Amico mio, non negherò a V.S. quanto disturba un uomo di punto, che sacrifica al bene pubblico, e salvezza d' un Regno, tutto l' essere, e tutto lo spirito, che ha, il vedere in quel medesimo tempo non solo poco gradite le sue fatiche, ma ancora calunniate; e se la virtù non avesse questa mortificazione, pochi sarebbero cattivi, e non sarebbe così stimata, nè di così gran pregio; ma questo è il suo destino per un poco di tempo, ed all' incontro è stato, e sarà sempre co' buoni inalterabile il suo valore; ma voglio fare il conto, e pesare l' approvazione, che ha V. S. con quella disapprovazione, che dice. V. S. non solo tiene il Principe sommamente soddisfatto, e gradito, i Ministri superiori senza mancare nessuno, ed i primi uomini, così nella Nobiltà, come nella Civiltà di una Città come Napoli; ma ancora tutti i suoi superiori in Spagna; ed all' incontro V. S. è censurato da alcuni, che senza autorità, nè carattere pubblico, rodono se medesimi, sputando nascostamente quattro dicerie di che tutto è finzione, e che V. S. secondo il fine del Padrone, senza che abbiano ardire di manifestarsi queste assertive, anzi al contrario negarsi, quando sono richiesti di esse; Io supplico V. S. mi dica a sangue freddo, e senza passione, quando la virtù fosse un nome vano, senza realtà, e solamente fosse, o non fosse, secondo il buon piacere degli uomini; quale opinione desidererebbe V. S. alle sue azioni, quella che ha, o quella che le manca? essendo questo dunque vero, non ha V. S. altra ragione di lamentarsi, se non di che nel mondo sieno cattivi, e per questo V. S. abbandonerà le sue operazioni, lascerà perdere la salute d' un

Re-

Regno, e potranno più con V. S. quattro calunnie, che questi motivi? Amico questo non è ragionevole, e se la malizia conseguisse tal cosa, è certo che V. S. sarebbe spoglio di essa, e compassione di quanti l' amano, e stimano. S. E. non solo privativamente scriverà a V. S., ma ancora ha comandato a tutti Noi altri, che lo facciamo; e veramente ancorchè a tutti dispiacciano tali spropositi, nessuno può credere, che facciano breccia tale in un animo mediocremente forte, quanto più in quello di V. S. E così giacchè V. S. sa superare inconvenienti, che hanno potuto perdere un Regno, bisogna non far conto di questi, che solamente V. S. con la sua apprensione, li può fare considerabili ec. Io sono di V. S. sempre quel che deggio. Guarde DIOS a V. S. come desseo. *Napoles* 1. *Abril* 1691. *De V. S. mas seguro Servidor, y fiel Amigo, que S. M. Bt Don Sebastian de Cotes, y la Carce. Senor Marques de la Roca, mi Amigo, y Senor.*

Signor mio, e Padrone osservandissimo. Non lascia V. S. d' incontrare tutte le congiunture per caricarmi d' obbligazioni, ma conoscendomi inabile a soddisfarle, mi consolo colla sicurezza, che sia per appagarsi della mia confessione. Ricevo la cortesissima di V. S. de' 26. di Marzo colla pianta dell' uno, e l' altro Cordone, e tutto basta che sia disposto dalla maturità del suo giudizio, perchè abbia a riportarne un universale applauso, ed in tanto la ringrazio cordialmente del favore. Dalla medesima, e per altri riscontri sento la licenza, che cerca a S. E. per ritirarsi alla sua quiete, ed in ciò mi fo lecito con libertà di buon Amico, che professo di esserle, pigliarmi ardire di dirle svelatamente i miei sentimenti. Caro Signor Marchese mi scandalizzo, che V. S. si duole del poco conto, che si tiene in Napoli, ed in Roma della sua condotta, e che più di uno si ha arrogato di promulgare, che il morbo di cotesta Provincia è un bel ritrovato de' nostri tempi. Veramente V. S. si duole di quel che dovrebbe lagnarsi il Signor Vicerè, il Collaterale, ed ogni altro (se vi fosse) che ha parte nel Governo. Questa spropositata calunnia, che è stata sufficiente a mettere V. S. in questo salto, per pensiero tocca V. S. Onde Signor Marchese mio la sua prudenza dee ridersene. Due sono i motivi, per li quali un uomo franco serve; cioè soddisfare il Principe, e soddisfare a se stesso, e bisogna stimar pazzia di un uomo, se credesse di poter soddisfare ad ogni uno. La parte de' prudenti è sempre la minimissima, e dee supporre, che il Mondo è pieno d' ignoranti, di maligni, e d' invidiosi? Onde creda a questo suo Amico, nè si faccia portare dal suo naturale, assentando la sentenza, che ogni virtù nel suo estremo tocca un principio di vizio, per il che l' estrema sua puntualità toccherebbe un principio vizioso, se la credesse intaccata, perchè vi sia chi non resti soddisfatto di essa; ma bisogna ridersi con animo superiore di chi parla allo sproposito. L' istessa perfezione di Cristo fu malignata da molti, e seguitata da pochi, e queste violenti richieste di licenza, particolarmente nel principio della carriera (mi conceda, che lo dica coll' istessa libertà) non corrispondono al concetto della savieza di V. S. alla stima che fa della sua persona il Signor Vicerè, e di chi gli assiste al Governo. Che V. S. desideri il riposo, dee attendere il tempo, che

sia

sia perfezionata l' opera. Mi assicuro che V. S. riceverà questi miei sentimenti, come dettati da effetto di una buona amicizia, ed Io che mi suppongo uguale ad ogni altro nel punto, non mi offenderò mai di mormorazioni vane di volgo appassionato, e resterò appagato, e goderò della buona volontà del Principe, e di ogni suo avvertimento; mentre l' oggetto di chi serve è l' accerto del servizio, e il giusto di chi comanda. Mi faccia V. S. ricevere la consolazione de' suoi comandamenti, de' quali la supplico, e le resto per fine baciando per mille volte le mani. *Napoli 31. Marzo 1691. Di V. S. Affezionatissimo, ed obbligatissimo servitor vero il Marchese di Barisciano. Signor Presidente Marchese Garofalo Preside, e Governator dell' arme nella Provincia di Bari.*

Die 31. Mart. 1691.

## PRAMMATICA XXXIII.

CAROLVS DEI GRATIA REX, etc. D. Marco Garofalo Marchese della Rocca, etc. A tutti, e singoli Magnifici Officiali, e loro Luogotenenti, così Regj, come de' Baroni, Sindaci, Eletti, Deputati della Salute, ed ogni altro a chi spetta, e può spettare presenti, e futuri *in solidum* di questa Provincia, significhiamo, come quantunque con più, e diversi bandi da Noi emanati si sia ordinato tutto il convenevole a beneficio della pubblica salute, con tutto ciò considerando sempre più, quanto possan contribuire all' accerto della preservazione suddetta (dopo la fiducia, che dee tenersi nella Divina Misericordia) le umane diligenze, abbiamo stimato, oltra le salutari precauzioni da Noi prevenute con detti nostri Bandi, e senza pregiudizio delle pene incorse, ordinare i seguenti Capi da osservarsi inviolabilmente per ciascheduna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione che sia, ancorchè privilegiata, e che di essa si avesse a fare espressa menzione, sotto le pene in essi respettivamente contenute.

*In primis*, Ordiniamo, che ciascheduna persona, che si sentisse inferma di qualsivoglia sorta d' infermità debba subito rivelarlo, o farlo rivelare a' Magnifici Deputati della Salute, i quali debbano all' istante farla visitare da uno, o più Medici del luogo, con l' intervento di loro medesimi, acciò con la notizia della qualità del morbo possano applicare i rimedj convenienti sotto pena di morte naturale, e di ducati duemila.

Secondo, potendo cadere il minimo sospetto, che l' infermità sia di morbo contagioso, precedente il giudizio di tutt' i Medici del luogo, debbano in tal caso i detti Medici farne fede giurata, espressando individualmente il nome, cognome, e patria dell' infermo; la specie dell' infermità, ed i suoi sintomi, come anche il giudizio, che faranno dell' evento salutare, o mortale, e consegnarla a detti Magnifici, i quali dovranno inviarcela per Corriere a posta per pigliare gli espedienti necessarj, sotto pena di ducati mille per ciascheduno, che contravverrà, ed altre *etiam* corporali ad arbitrio.

Terzo, dappoichè sarà formato il giudizio d' essersi nella infermità sospetto benchè leggiero di qualità contagiosa, debba subito da' Magnifici Deputati della Salute detto infermo mettersi in luogo separato, proibendo il commercio ad ogni uno; ma solamente farlo assistere da qualcheduna delle persone della medesima Casa, la quale dopo dovrà mettersi in quarantana, come anche dovranno metter-

tersi tutti gli altri dell'istessa Casa, e tutti quelli, che avessero tenuto commercio con la Casa, dove la persona si è ritrovata ammalata; E di più debba fabbricarsi detta Casa, in modo che non vi si dia ingresso a persona veruna, sotto pena di morte naturale, e di ducati duemila da incorrersi tanto da' detti Magnifici Deputati, quanto da ogni altro contravvegnente.

Quarto, oltra i Deputati eletti per la conservazione della Salute, che assistono alle guardie delle porte di ciascheduna Città, Terre, e luogo di questa Provincia, e che danno la provvidenza necessaria in tutto ciò, che si offerisce in materia di salute, si debbano eleggere in pubblico consiglio altri Deputati, i quali debbano avere la cura di visitare ogni mattina il quartiere, che lor sarà destinato, e con ogni diligenza *ostiatim* andarsi informando se vi sieno ammalati di qualsivoglia infermità, e ritrovandone qualcheduno, debbano notificarlo a' Magnifici Deputati della Salute, acciò possano eseguire quel tanto, che loro sta ordinato negli antecedenti Capitoli sotto pena a' Magnifici del Governo, che non eleggeranno subito detti nuovi Deputati, di ducati mille per ciascheduno, ed altre *etiam* corporali ad arbitrio: ed i Deputati di quartieri, che scientemente non riveleranno gli ammalati di qualsivoglia infermità nel distretto, che lor sarà assegnato, incorrano alla pena di morte naturale, e di ducati duemila.

Quinto, perchè succede alcune volte, che le persone della Casa, nella quale s' inferma qualcheduno, tralasciando di rivelare l'infermità della persona, che si ammala, per timore d' essere poste in quarantana, o per altro fine, come anche succedendo morte con sospetto di contagio, nascondono i cadaveri, e le robe della casa infetta per paura di non iscovrirsi, e di essere loro quelle bruciate. Ordiniamo perciò, che occorrendo d'ammalarsi qualcheduno, così in casa, come in campagna, debbano le persone di detta casa, e ciascheduna di esse, così se sieno congiunte, come di servizio attuale di detta casa, ovvero quelli, che praticheranno in campagna con dett' infermi, subito rivelarla a' Magnifici Deputati della Salute, per doverne praticare le diligenze loro prescritte: nè pure possano seppellire occultamente cadaveri, o nascondere robe, che sieno state dentro la casa, masseria, o pagliajo, dove sarà morta la persona, sotto l' istessa pena di morte naturale, e di ducati duemila d'applicarsi per soccorso delle spese, ch' eroga la Regia Corte nelle correnti emergenze.

Sesto, a tutti quelli, che riveleranno a' Magnifici Deputati della Salute infermi di qualsivoglia infermità, benchè senza sospetto di contagio, che non saranno stati rivelati da' Deputati de' quartieri, o dalle persone di casa, o masseria, dove si ritrova l' infermo, promettiamo ducati venti di regalo, di farsi loro pagare subito sopra i beni di quelli, che sono tenuti rivelare, e non l' hanno adempito.

Imponiamo per ultimo a' Magnifici Governatori de' Luoghi, che tengano particolare attenzione della puntuale osservanza di quanto sta disposto nel presente Bando, ed all' istante darcene avviso con Corriere espresso, sotto pena di sospensione de' loro officj, ed altre *etiam* corporali a nostro arbitrio; Ed acciocchè il presente venga a notizia di tutti, nè da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che il presente si pub-

pubblichi in tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa Provincia, e se ne affigga copia nelle pubbliche piazze, e con la dovuta relata torni da Noi. Die 6. Apr. 1691. *Dalla vicinanza di Bari i 6. Aprile 1691. Marco Garofalo. Agostino Beltrano Segretario.*

## PRAMMATICA XXXIV.

CAROLVS DEI GRATIA REX, etc. Il Marchese della Rocca, etc. Magnifici Sindaci, Eletti, Cassieri, ed ogni altro a chi spetta *in solidum* delle sottoscritte Città, e Terre di questa Provincia, vi significhiamo, come essendosi da Noi fatti più e diversi ordini, acciò da Voi si fosse corrisposto da quindici in quindici giorni il soccorso a' Soldati, che ciascheduna Università tiene per guardia al Cordone, che restringe i luoghi infetti de' sospetti di contagio, come anche a quelli del Cordone piccolo, che divide detti luoghi de' sospetti, a ragione d' un carlino il giorno per ciascheduno Soldato, fino a tanto che da S. E. fosse stato altrimenti disposto, e perchè dall' Eccellenza Sua è stato di già preso l' espediente, e modo, come dovranno soccorrersi detti Soldati dalla fine del corrente mese di Aprile in avanti, ci è paruto però fare il presente, col quale vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate, e ciascheduno di Voi debba corrispondere a' soldati subito alla ragione suddetta tutt' il soccorso, che loro spetta per tutta la fine del corrente mese d' Aprile, servendosi per tal'effetto di qualsivoglia danaro dell' Università, *et in subsidium* di quello dei Creditori Istrumentarj, Fiscalarj, ed in ultimo luogo di quello della Regia Corte, conforme con detti Nostri ordini vi sta prevenuto; Poichè in appresso non terranno molestia alcuna per altra contribuzione per detta causa, ma continueranno a fare il pagamento della Regia Corte, ed altri Creditori, conforme prima, attendendosi anche da S. E. il modo, come vi si dovranno rimborsare tutte le somme da Voi pagate, per lo soccorso prestato a detti Soldati; avvertendo di non mancarci a fare detto pagamento subito, e senz' altra replica, o dilazione, trattandosi di materia così precisa, avvisando in dorso del presente d' averlo così puntualmente eseguito; altrimenti, oltra la sospensione de' vostri officj, e di ducati mille per ciascheduno *Fisco Regio*, etc. dovranno i contravvegnenti conferirsi puntualmente nella Città di Bari avanti il Signor Giudice di Vicaria D. Giuseppe d' Aragona Capo di Rota di questa Provincia, e Regio Governatore di detta Città, e non partirsi senza sua espressa licenza, sotto le pene predette, alle quali dovranno in specie soggiacere i Magnifici Governatori de' Luoghi, quando saranno negligenti in fare eseguire, quanto sta di sopra ordinato. *Giovinazzo i 15. Aprile 1691. D. Marco Garofalo. Agostino Beltrano Segretario, etc.* Die 15. Apr. 1691.

## PRAMMATICA XXXV.

CAROLVS DEI GRATIA REX, etc. Il Marchese della Rocca D. Marco Garofalo, Presidente della Regia Camera, etc. Invigilando Noi sempre più alla preservazione della comune salute, non lasciamo di trovare tutti quei mezzi profittevoli, affinchè il morbo contagioso non si dilati ne' Luoghi, dove per la Dio grazia si vive con ottima salute; Onde ci è paruto formare i seguenti Capi da osservarsi inviolabilmente, sotto

to le pene in essi respettivamente contenute.

*In primis*, che nessuna persona di qualsivoglia stato, e condizione si sia, tanto de' Luoghi infetti, quanto de' sani, che stanno rinchiusi dentro il Cordone picciolo, non ardisca, nè presuma sotto pena di morte naturale, e perdita della roba, per qualsivoglia pretesto, o colore accostarsi alle guardie di detto Cordone picciolo nella distanza di un miglio, ed accostandosi più vicino le Guardie debbano subito discacciarle, e ributtarle, e facendo resistenza, possano ammazzarle *impune*.

Secondo, Ordiniamo, e comandiamo, che tutte le accennate persone degli accennati Luoghi sani rinchiusi nel mentovato Cordone picciolo, ch' escono la mattina nel loro Territorio, debbano ritirarsi la sera nelle loro Patrie ad ore 22. senza farsi da nessuno il contrario, sotto pena di morte naturale, e di ducati duemila.

Terzo, per evitare ogni ombra di sospetto, Ordiniamo, e comandiamo a tutt' i Soldati, che stanno di guardia al detto Cordone picciolo, che in conto niuno mandino a lavare le biancherie, vesti, ed ogni altro utensile nelle loro Patrie, od in altri Luoghi, ma debbano darne avviso al Sig. Uditore D. Michele de Salazar, che risiede nella Torre d' Accolto, al quale si è incaricato, che le facci lavare a spese della Regia Corte ne' luoghi più convicini, che stimerà a proposito, non facendosi da nessuno il contrario, sotto pena di quattro tratti di corda, e di ducati due mila per ciascheduno *Fisco Regio*, etc. ed acciocchè venga a notizia di tutti, ordiniamo, che il presente si pubblichi nelle Piazze, e Luoghi soliti con affiggersi copia in esse, e similmente si pubblichi ne' pagliai di detto cordone picciolo, acciò sia noto a tutt' i Soldati, che vi stanno di guardia, e con le dovute relazioni torni da Noi. *Giovenazzo i 19. Aprile 1691.* Die 19. Apr. 1691.

Intendendo di que' Soldati, che stanno più prossimi alla residenza di detto Sig.r Uditore Salazar, potendo gli altri Soldati avvisare gli altri Signori Ministri, che stanno più vicini, essendosi prevenuto a tutti, che loro faccian lavare detti panni, biancherie, ed utensili nel luogo più comodo a spese della Regia Corte. *Marco Garofalo, etc. Agostino Beltrado Segretario, etc.*

## PRAMMATICA XXXVI.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. Il Marchese della Rocca D. Marco Garofalo, Presidente della Regia Camera etc. A tutti, e singoli Magnifici Officiali così Regj, come de' Baroni, e loro Luogotenenti; presenti, e futuri, Sindaci, Eletti, Mastri Giurati, Deputati della salute, ed altri a chi spetta *in solidum* delle sottoscritte Città, e Terre di questa a Noi decreta Provincia, vi significhiamo, come con nostro Bando in data de' 25. di Aprile prossimo passato, per esecuzione di Dispaccio di Sua Eccellenza per Segreteria di Stato, e di Guerra, fu da Noi partecipata l' apertura del commercio ne' luoghi, che stavano rinchiusi nel Cordone grande fuori della linea, restando solamente ristretta questa Città di Bari, e suo territorio, fintanto avesse purgata la contumacia, per l' accidente occorso nel passato mese di Marzo nel Convento de' Cappuccini di detta Città, restando in piedi la linea, e Cordone piccolo, che rinchiude i luoghi attualmente infetti, ed altri adjacenti in essi, benchè sani, permettendo il potersi com-

merciare per tutt' i luoghi di questa Provincia, con le debite fedi di salute, senza però, che si possa uscire de' confini di essa, e *proprie* de' posti, dove stanno situate le guardie, che per tutte le parti la circondano, con il di più, che si contiene nel precalendato Bando, al quale *in omnibus* si abbia relazione. E perchè per la DIO grazia è già spirato il termine della contumacia prefisso a detta Città di Bari da Sua Eccellenza, senz' alcuna novità, o sospetto di male, ritrovandosi al presente per la Divina Misericordia, e per l'intercessione del Glorioso S.Nicolò special Protettore di essa, sana, e libera d' ogni sospetto di male contagioso; per tanto vi facciamo noto, ed ordiniamo, che da oggi in avanti dobbiate ammettete i cittadini, e gli abitanti della suddetta Città di Bari, e loro territorio nel pubblico commercio ricevendogli anche dentro l' abitato con le loro robe, ed animali, portando però le debite bollette di salute, in conformità della formola, che va inserta in detti nostri ordini, atteso per 'tal effetto si è data la consimile a' Magnifici Deputati della Salute di detta Città; come anche si permette a ciascheduno, che possa andare a commerciare in detta Città di Bari, similmente con le bollette della salute, essendosi per tal effetto levate le guardie, che custodivano il territorio di essa, stante che, come si è detto, si vive nella Città suddetta con buona salute, senza minimo sospetto di contagio, e così eseguirete, per quanto avete cara la grazia Regia, e sotto pena di ducati mille *Fisco Regio etc.* Ed acciò il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, Ordiniamo, che si pubblichi nelle piazze, e ne' luoghi soliti delle sottoscritte Città, e Terre, con affiggersene copia in esse, e con le debite relate resti al presente corriere. *Bari i 16. Maggio 1691. Marco Garofalo. Agostino Beltrano Segretario etc.* Die 16. Maii 1691.

## PRAMMATICA XXXVII.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. Il Marchese della Rocca D.Marco Garofalo etc. Magnifici Governatori, loro Luogotenenti, Sindaci, Eletti, Mastri Giurati, Deputati della Salute, ed ogni altro, a chi spetta *in solidum* delle sottoscritte Città, e Terre di questa a Noi decreta Provincia, vi significhiamo, come in esecuzione de' capi contenuti nel Bando emanato da Noi a 6. del prossimo passato mese di Aprile, cioè il quarto del tenor seguente, *videlicet*:

„ Quarto, oltra i Deputati eletti per
„ la conservazione della Salute, che
„ assistono alle guardie delle porte
„ di ciaschedun luogo, Città, e Ter-
„ ra, e che danno la provvidenza in
„ tutto quel che s' offerisce in mate-
„ ria della salute, si debbano eleg-
„ gere in pubblico Consiglio altri
„ Deputati, i quali debbano 'avere
„ la cura di visitare ogni mattina il
„ quartiere, cha loro sarà destinato,
„ con ogni diligenza *ostiatim* con an-
„ darsi informando se vi sieno am-
„ malati di qualsivoglia infermità,
„ e ritrovandone qualcheduno; deb-
„ bano notificarlo a' detti Magnifici
„ Deputati della Salute, acciò pos-
„ sano eseguire quel tanto che lo-
„ ro sta ordinato negli anteeedenti
„ capitoli, sotto pena a' Magnifici
„ del Governo, che non eleggeran-
„ no subito i detti Deputati, di du-
„ cati mille per ciascheduno, ed al-
„ tre *etiam* corporali ad arbitrio. Ed
„ i Deputati de' Quartieri, che scien-

„ te-

„ temente non riveleranno gli am-
„ malati di qualsivoglia infermità del
„ distretto, che loro sarà assegnato,
„ incorrono alla pena di morte na-
„ turale, e di ducati mille ". Per tanto in virtù di detto capo, senza pregiudizio delle pene incorse, Ordiniamo, e comandiamo, che in que' luoghi, dove non sono stati eletti i Deputati per la visita de' Quartieri, che loro assegneranno, s' eliggano subito, ed eletti che saranno, debbano puntualmente eseguire di visitare ogni mattina i Quartieri, che loro saranno destinati, e con ogni diligenza *ostiatim* andarsi informando, se vi sono ammalati di qualsivoglia infermità, e ritrovandone qualcheduno, debbano subito notificarlo a' Magnifici Deputati della Salute de' luoghi, ed andarli continuando ogni mattina, acciò possano eseguire quel tanto, che loro sta ordinato ne' capitoli contenuti nel suddetto Banno, e così puntualmente si eseguisca, e non altrimenti, sotto pena di morte naturale, e di ducati duemila; e que' Deputati, che scientemente non riveleranno gli ammalati di qualsivoglia infermità nel distretto, che loro sarà ordinato, ed i Magnifici del Governo, che non eleggeranno subito i detti nuovi Deputati, incorrano nella pena di ducati duemila per ciascheduno, ed altre *etiam* corporali ad arbitrio; e non rivelandosi ogni mattina da' Deputati puntualmente la visita de' loro Quartieri, così se vi sieno, come non vi sieno ammalati, i Magnifici Governatori de' luoghi passino subito alla carcerazione de' medesimi, ed all' esecuzione della pena di ducati mille per ciascheduno *Fisco Regio* etc. con darne all' istante l' avviso: e così da tutti si eseguisca, e non altrimenti, per quanto si stima cara la grazia Regia. *Giovinazzo i 18. Maggio 1691. Marco Garofalo etc. Agostino Beltrano Segretario.* Die 18. Maii 1691.

## PRAMMATICA XXXVIII.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. Il Marchese della Rocca D. Marco Garofalo etc. Dovendo sempre invigilare, acciocchè non succedano disordini, ed inconvenienti, benchè minimi in pregiudizio della comune salute, abbiamo stimato, e risoluto proibire, che persona veruna accosti dalla parte di fuori del Cordone, che rinchiude tutt' i luoghi infetti, per quanto contiene la distanza di un miglio. Che però col medesimo Ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia delle Città, e luoghi sani di questa Provincia, che in conto veruno, sotto qualsivoglia causa, pretesto, o coloro non ardisca, e presuma accostarsi dalla parte di fuori del detto Cordone, per quanto contiene la distanza di un miglio sotto pena a' Nobili di ducati mille *Fisco Regio* etc. ed altre corporali ad arbitrio di Sua Eccellenza, e nostro; ed agl' Ignobili di quattro tratti di corda, ed alle donne di frusta, da eseguirsi irremisibilmente contra i trasgressori, eccettuate però quelle persone, che stanno di guardia a detto Cordone, che stanno deputate a portare i viveri ai soldati, che stanno di guardia a detto Cordone, a' quali si permette accostarsi al detto Cordone, e con la debita distanza consegnare a' soldati le robe commestibili, e poi ritirarsi in luogo in campagna, che loro si destinerà da' Magnifici del Governo, da dove si manda detto vivere, senza entrare nell' abitato, sotto pena di morte naturale. E parimente ordiniamo a' Magnifici Deputati della Salu-

te

te de' detti luoghi, che con la loro assistenza, o di un di essi facciano consegnare il vitto alle medesime persone, per servizio de' menzionati soldati del Cordone fuori l'abitato di esso, con le debite distanze, e cautele.

E per quelle persone, che terranno seminati, od altre possessioni, e frutta, che stanno site dentro la distanza d'un miglio da fuori il Cordone, non debbano andare a cogliere dette frutta, e vettovaglie, senza prima ottenere il permesso de' Signori Ministri, che stanno di residenza nel luogo più vicino a quegli, acciocchè dispongano da farsi dette recollezioni con tutte le riserbe, e cautele necessarie, e senza praticare co' soldati del Cordone, sotto le pene di sopra stabilite: ed acciocchè venga a notizia di tutti etc. *Giovinazzo i 21. Maggio 1691. Marco Garofalo. Agostino Beltrano Segretario etc.*

Die 21. Maii 1691.

## PRAMMATICA XXXIX.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. Il Marchese della Rocca D. Marco Garofalo etc. Quantunque con replicati ordini, anche in esecuzione di quelli di Sua Eccellenza sta da Noi espressamente proibito, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione dovesse uscire, nè per mare, nè per terra fuora le guardie, che stanno situate ne' confini di questa Provincia, per qualsivoglia pretesto, o causa sotto pena di morte naturale; turtavolta abbiamo ricevuto altro Dispaccio di Sua Eccellenza del tenor seguente, *videlicet: Illustre Senor. Haviendo resuelto, que V. S. disponga se renoven los Bandos antes que ninguno se atreva à salir desta Provincia para passar a las confinantes, o a otra parte del Reyno por mar, o por tierra devajo de las penas, que estan establecidas, he querido encargar a V. S. que assi lo execute precisamente. DIOS guarde a V. S. Napoles. 28. de Mayo de 1691. A lo que V. S. mandare. El Conde de Santistevan. Al Presidente Marques de la Roca.* Che però in esecuzione del detto preinserto Dispaccio abbiamo stimato fare il presente, col quale confermando gli altri Bandi sopra tal particolare emanati, di nuovo diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone di qualsivoglia stato, e condizione, sotto pena di morte naturale, e di ducati mille, a beneficio del Regio Fisco, che non debbano uscire nè per mare, nè per terra fuora del recinto di dette guardie situate ne' confini della Provincia, sotto qualsivoglia pretesto, o causa. Ed affinchè il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, Ordiniamo a' Magnifici del Governo delle sottoscritte Città, e Terre di questa predetta Provincia, che debbano farlo pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di ciascheduno di essi, con affiggersene copia nelle pubbliche piazze, e con le debite relate torni da Noi. *Noja gli 11. Giugno 1691. Marco Garofalo. Agostino Beltrano Segretario.*

Die 11. Junii 1691.

## PRAMMATICA XL.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. Il Marchese della Rocca D. Marco Garofalo etc. A tutti, e singoli Officiali così Regj, come de' Baroni, e loro Luogotenenti, presenti, e futuri, Sindaci, Eletti, Magistrati, Deputati della Salute, ed altri a chi spetta *in solidum* delle sottoscritte Città, e Terre di questa Provincia, vi significhiamo, come con Bando, sot-

to

to la data de' 25. del prossimo passato mese di Aprile, col quale in esecuzione dell' ordine di Sua Eccellenza si aprì il commercio, tra' luoghi di questa Provincia, eecetto però in que' ristretti dentro il Cordone, e linea, che rinchiude i luoghi infetti, e sospetti, si mandò formola della fede della salute, colla quale si dovea camminare da un luogo all' altro, e chi avesse camminato senza di esse non solo non se gli fosse data pratica, ma si avesse dovuto arrestare, e ritenere con le debite cautele in luogo serrato, per sapersi di qual paese fossero le persone, e la causa, per la quale non portavano seco le suddette fedi di salute, eon doversi portare a Noi all' istante l' avviso per corriere espresso. E perchè conviene invigilare per la puntuale esecuzione di quanto nel detto accennato Bando si contiene, ordiniamo nuovamente col presente, che sotto pena di morte naturale, e di ducati mille, non debba qualsivoglia persona camminare per questa Provincia, senza la debita bolletta della salute, e di ducati mille, nè dobbiate ammetterli ne' luoghi abitati, ma arrestargli, e portarsene l' avviso, come di sopra; ed occorrendo, che nell' atto dell' arresto si faeesse resistenza da dette persone, che capiteranno, senza l' aecennate fedi di salute, si possano quegli *impune* uccidere, e mettendosi in fuga, possiate quelli perseguitare, fino a tanto che se ne eonseguirà l' arresto; ed aeciocchè venga a notizia di tutti, nè da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente si pubblichi nelle piazze delle sottoscritte Città, e Terre di questa Provincia, e con le debite relazioni torni da Noi. *Dal Borgo di Noja* 13. *Giugno* 1691. *Marco Garofalo. Agostino Beltrano Segretario etc.*

Die 13. Jun. 1691.

## PRAMMATICA XLI.

CAROLVS DEI GRATIA REX, etc. Il Marchese della Rocea D. Marco Garofalo etc. Magnifici Governatori, così Regj, come de' Baroni, e loro Luogotenenti, Sindaci, Eletti, Deputati della Salute, presenti, e futuri *in solidum*, vi significhiamo, come convenendo di raddoppiarsi sempre più le diligenze, e le cautele della pubblica salute, stante i progressi, che fa il morbo contagioso ne' luoghi infetti, e particolarmente nella Città di Monopoli, e Terra di Mola, dove si va sempre più avanzando con orrenda strage di quei poveri abitanti, abbiamo riconosciuto il Bando da Noi emanato sotto i 6. del prossimo passato mese di Aprile 1691. contenente diversi capi per la preservazione della pubblica salute, come più distintamente riconoscerete dal duplicato, che similmente vi si manda in istampa in dorso del presente. Ed aeciocchè l'enunciato Bando abbia in tutte le sue parti la pronta, e puntuale esecuzione, e non si trasgredisca la minima, conforme richiede una materia di tanta importanza, abbiamo stimato di fare il presente, col quale confermando primieramente il disposto nel precalendato Bando, e quanto in esso si contiene, Ordiniamo, e comandiamo, che senza pregiudizio delle pene incorse, si debba da oggi in avanti da' Magnifici del Governo formare un libro di carta bianca, e quello consegnarsi al Magnifico Governatore del luogo, ed in sua assenza al suo Luogotenente, nel quale da' Magnifici Deputati della Salute si debbano ogni sera notare di loro proprie mani tutti gli ammalati, che,

sa-

saranno così nell' abitato, come nella campagna, colla distinzione della qualità del morbo, e sintomi di esso, nella forma, che riceveranno la relazione degli altri Magnifici Deputati eletti a visitare i Quartieri, precedenti le relazioni, ricognizioni e fedi de' Medici, come nel quarto capitolo del suddetto bando: ed occorrendo, che non vi sieno ammalati di sorta alcuna d' infermità, debbano similmente i detti Magnifici Deputati notare negativamente in detto libro, come in tal giorno non vi sono stati ammalati.

Proccurino i Magnifici del Governo di eleggere in detti Deputati persone, che sappiano leggere, e scrivere, e quando in qualche luogo non vi fossero, basterà, che l'annotazione in detto libro si faccia col segno di Croce, con la sottoscrizione del Mastro d' atti del Governatore, a chi sta incaricato di conservarsi il libro predetto.

Oltra le pene stabilite nell' accennato Bando, le quali vogliamo, che stiano *in robore* in tutte le loro parti, si commina la pena d'anni diece di galea agl'Ignobili, e di ducati mille per ciascheduno, che contravverrà sopra quel tanto, che gli starà respettivamente incaricato di sopra, imponendo a' suddetti Magnifici Governatori de' luoghi, che tengano particolar cura della puntuale esecuzione di quanto lor si è prescritto; e vedendo, che non siegue l' annotazione in detto libro sera per sera, passi alla carcerazione, e sequestro delle robe de' contravvegnenti, portandocene l' avviso per corriere a posta, sotto pena a' detti Governatori, che saranno negligenti, della sospensione de' loro officj, e di ducati mille, ed altre, *etiam* corporali a nostro arbitrio.

Ricordiamo per ultimo; che non si tralascino di fare puntualmente le guardie alle porte, e rastelli delle Città, Terre, e luoghi da' Magnifici Deputati della Salute, e che si stia con particolare vigilanza nel riconoscersi i bollettini della sanità, con arrestare le persone, nelle quali potesse accadere minimo sospetto di falsità di detti bollettini, o altro qualsivoglia in pregiudizio della pubblica salute, con mettersi in luogo separato fuori le porte dell' abitato, e portarcene l' avviso, in conformità di ciò, che sta ordinato con più, e diversi nostri Bandi, sotto le pene in essi contenute, ed acciocchè il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa di ignoranza, vogliamo, che si pubblichi nelle piazze, e ne' luoghi soliti delle sottoscritte Università, con affiggersene copia di esso, e con le debite relate resti al presente corriere. *Dal Borgo di Noja i 27. Giugno 1691. Marco Garofalo. Beltrano Segretario ec.* Die 27. Junii 1691.

## PRAMMATICA XLII.

DAgl' Illustri nostri Predecessori, che *pro tempore* sono stati al Governo di questo Regno, ed ultimamente dall' Illustre Marchese del Carpio, col voto, e parere del Regio Collàteral Consiglio, sono stati promulgati Bandi, per aversi notizia delle persone forestiere di questo Regno, che andavano entrando in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Distretti, e Casali, per ovviare agli scandali, che di continuo soleano succedere in essa: e benchè quelli stiano nel lor vigore, ad ogni modo, attento il male contagioso, che corre in alcuni luoghi della Provincia di Bari, si è stimato necessario aver-

versì notizia, non solo delle persone forestiere, e di questo Regno, ma anche de' Regnicoli, ch' entrano in questa Città, suoi Borghi, Distretti, e Casali; onde col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto fare il presente Bando, col quale confermando tutti gli altri, emanati da' detti Illustri nostri Predecessori per la rivelazione di dette persone forestiere di questo Regno, ch' entrano in questa Città, suoi Borghi, Distretti, e Casali; *et citra praejudicium* delle pene incorse „ Diciamo, „ ordiniamo, e comandiamo, che „ qualunque persona di qualsivoglia „ stato, grado, e condizione si sia, „ abitante in questa Città, suoi Bor„ ghi, Distretti, e Casali, che ri„ ceverà in sua Casa dette persone „ così Regnicole, come forestiere di „ questo Regno, fra il termine di „ ventiquattr' ore debba dar notizia „ di quelle a' Ministri da Noi in „ ciascuno Quartiere, ed Ottina so„ pra ciò deputati, sotto pena d'an„ ni dieci di galea agl' Ignobili, ed „ altrettanti di relegazione a' No„ bili.

1. „ Che qualsivoglia persona, che „ tiene Alloggiamenti, e Camere lo„ cande, che ricevesse dette persone, „ così Regnicole, come forestiere di „ questo Regno, debba sera per sera „ dar notizia delle dette persone che „ riceve, ed alloggia al Ministro de„ putato nel suo Quartiere, ed ot„ tina, sotto pena di anni dieci di „ galea.

2. „ Che tutt' i carrozzieri, ca„ lessieri, lettighieri, mulattieri, „ verturini, e sediari, che introdur„ ranno dette persone dentro questa „ Fedelissima Città, suoi Borghi, „ Distretti, e Casali, debbano sotto „ l'istessa pena, dar notizia di esse, „ sera per sera al Ministro da Noi „ deputato; e dal medesimo, sera „ per sera, se ne debba dar notizia „ allo Spettabile Reggente da Noi „ delegato per detto effetto.

3. „ Che qualsivoglia barcajuolo, „ feluchiere, o marinaro, debba „ sotto la medesima pena dar noti„ zia al Guardiano del Porto di tutte „ le persone, così Regnicole, come „ forestiere di questo Regno, che „ introdurrà per mare in questa Fe„ delissima Città, e suoi Borghi, „ dal quale se ne dovrà dar notizia, „ sera per sera, allo Spettabile Reg„ gente Delegato.

4. „ E per quel che tocca a' Ca„ sali di questa Fedelissima Città, „ le rivelazioni delle persone ivi al„ loggiate, e condotte, dovranno „ farsi da tutt' i suddetti sotto l' i„ stesse pene di anni dieci di galea „ agl' Ignobili, ed altrettanti di re„ legazione a' Nobili, al Camerlin„ go di ciascheduno Casale; dal qua„ le si darà immediatamente la no„ tizia al Regio Consigliere D. Pie„ tro Cortes, Capo di Ruota della „ Vicaria criminale, e da questo allo „ Spettabile Reggente Delegato, sot„ to la pena di anni dieci di galea „ contra de' Camerlinghi, in caso di „ contravvenzione.

5. „ E rispetto a' Distretti di que„ sta Fedelissima Città, le rivela„ zioni suddette si debbano fare da „ tutti gli abitanti in essi, che al„ loggeranno, o riceveranno le per„ sone forestiere, o Regnicole, fra „ lo spazio di ore ventiquattro, sot„ to l' istesse pene, al Magnifico „ Regio Consigliere, Capo di Ruo„ ta della Vicaria criminale D. Pie„ tro Cortes, e da questo allo Spet„ tabile Reggente Delegato.

6. „ Con dichiarazione però, che „ costando essere le persone alloggia„ te

„ te nelle case de' particolari, Al-
„ loggiamenti, e Camere locande,
„ condotte da' carrozzieri, calessieri,
„ lettighieri, sediari, mulattieri,
„ feluchieri, o barcajuoli, venute
„ dalla Provincia di Bari, in tal
„ caso, fatta, o non fatta detta ri-
„ velazione, incorrano *ipso jure*, *ip-*
„ *soque facto* i suddetti, che le hanno
„ alloggiate, e condotte scientemen-
„ te in questa fedelissima Città,
„ suoi Borghi, Distretti, e Casali
„ nella pena di morte naturale, nella
„ quale debbano parimente incorrere
„ le persone venute dalla detta Pro-
„ vincia di Bari.

7. Ed affinchè si tenga particolare attenzione alle cose predette „ Or-
„ diniamo anche agl' infrascritti Mi-
„ nistri da Noi deputati, che cia-
„ scheduno di loro faccia diligenza
„ di persona due volte la settimana
„ nel suo quartiere in tutti gli al-
„ loggiamenti, camere locande, ca-
„ se di vivandieri, ed altri quali si
„ vogliano ospizj, che alloggiano fo-
„ restieri, facendo fare libri parti-
„ colari, ne' quali si debbano notare
„ le relazioni delle persone, dalle
„ quali si avranno dette notizie, con
„ darne subito conto respettivamen-
„ te al detto Spettabile Reggente
„ Delegato, affinchè del tutto si ab-
„ bia individual notizia. E per det-
„ to effetto nominiamo per Delega-
„ to lo Spettabile Reggente D. An-
„ tonio di Gaeta del Consiglio Col-
„ laterale di Sua Maestà, acciocchè
„ proceda a quanto sarà di giustizia
„ contra de' trasgressori del detto
„ Bando, con attirarsi le dette cau-
„ se dal Regio Srivano di Manda-
„ mento Dottor Giuseppe Anastasio,
„ Mastro d' atti deputato dell' infra-
„ scritto circospetto Segretario del
„ Regno. Ed occorrendo, che alcu-
„ ni di detti Ministri da Noi depu-
„ tati, andassero fuora di questa fe-
„ delissima Città per ordine nostro,
„ s' incarica loro, che debbano av-
„ visarne detto Spettabile Reggente
„ Delegato, con dargli il libro, e
„ nota, che per tal' effetto avranno
„ fatto, acciocchè per la sua assen-
„ za possiamo deputare altro, che
„ avrà da accudire.

L' Illustre Marchese di Miano Giudice di Vicaria D. Gennaro de Filippis. Quartiere di Capuana, e Forcella, che comprende il Borgo di S. Antonio, la Duchesca, tutta la Vicaria fino all' Annunciata, S. Giovanni a Carbonara, e Santa Maria d' Agnona. Quartiere di S. Gennarello de' Libraj, Vicaria vecchia, Fistola, e Bajano, la Fontana de' Serpi, Libraj, Ferri vecchi, Cocchieri di S. Giorgio, e strade convicine.

Il Magnifico Giudice D. Giulio Galeota. Quartiere della Porta di S. Gennaro, S. Angelo a Segno, Mercato vecchio, *seu* S. Lorenzo, che comprende il Borgo delle Vergini fino a' Scalzi del Carmine, Capo di Monte, tutto Seggio di Montagna, e l' Arcivescovado.

Il Magnifico Giudice D. Michele Vargas Machucca. Quartiere del Molo, Dogana, e per tutto il quartiere della strada degli Spadaj, e Stringitarari di Porto, fino a Porto Salvo.

Il Magnifico Giudice D. Lorenzo Giordano. Quartiere di Santo Spirito, Santa Maria a Parete, e parte del quartiere fino sotto San Martino.

Il Magnifico Giudice D. Felice Apicella. Quartiere di Costantinopoli, S. Pietro a Majella, Santa Caterina, S. Giovanni a Maggiore, D. Alvina, e Nido, che comprende Santa Chiara, Trenettari, e Mezzocannone.

Il Magnifico Giudice D. Giuseppe Cha-

Chaves. Quartiere di Pizzofalcone, Borgo di Chiaja, e Posilipo, la Carità, e parte del quartiere Spagnuolo, fino sotto S. Martino per la parte di Porta Medina, e Celze.

Il Magnifico Giudice D Giuseppe Cosentino. Quartiere di Porta Medina, Santa Maria de' Monti, Sangue di Cristo fino sotto Antignano.

Il Magnifico Giudice D. Agostino Odoardo. Quartiere di Santa Maria Maggiore, comprende il Borgo dello Spirito Santo da fuori Porta Reale, ed Alba, con tutto il circuito fino ad Antignano.

Il Magnifico Giudice D. Ottavio di Gaeta. Quartiere di S. Tommaso d'Aquino, S. Giovanni de' Fiorentini, i Greci, le strade di sotto fino all' Incoronata.

Il Magnifico Giudice D. Ignazio d'Amico. Quartiere del Cerriglio, Rua Catalana, S. Bartolommeo, e per tutte le strade fino a Santa Margaritella, e S. Marco de' Lanieri.

Il Magnifico Giudice D. Francesco della Cueva. Quartiere della Loggia, Selice, Scalesia, Spezieria nuova, Rua Toscana, Rua Francesca, Armieri, e S. Giovanni a Mare.

Il Magnifico Giudice D. Pietro Emilio Guaschi. Quartiere della Porta del Caputo, Marina del Vino, Pietra del Pesce, Orefici, Pianellari, e parte della Conceria.

Il Magnifico Avvocato Fiscale di Vicaria D. Filippo Vignapiana. Quartiere del Mercato grande, Casanova, Selleria, che comprende il Borgo di Santa Maria di Loreto, la Conceria, Lavinaro, l'Orto del Conte fino all' Annunciata.

Il Magnifico Uditor Generale. I Quartieri Spagnuoli *circum circa*, ed in sua assenza il Magnifico Uditor del Terzo.

Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti, Vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, Distretti, e Casali, e dove sarà necessario. *Datum Neapoli die* 14. *mensis Julii* 1691. Dic 14. Julii 1691.
*El Conde de S. Estevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Regens. Vidit Gaeta Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Jacca Reg. D. Dominicus Florillus Secret. Joseph Anastasius Reg. a Mandatis Scriba. In Banno*r. 3. *fol.* 14. *Toletus*.

## PRAMMATICA XLIII.

CAROLVS DEI GRATIA REX, etc. Il Marchese della Rocca D. Marco Garofalo, etc. Magnifici Governatori così Regj, come de' Baroni, e loro Luogotenenti, Sindaco, Eletti, Deputati della Salute, ed ogni altro a chi spetta *in solidum* delle sottoscritte Città, Terre, e luoghi di questa Provincia, vi significhiamo, come essendoci l'altro jeri stato portato avviso del Luogotenente, e Deputati della Terra delle Noci, come il giorno de' nove del corrente se ne sia morta una donna chiamata Rosa d'Onchia di detta Terra delle Noci di esiture d'utero, con alcune macchie, e lividure, per il che non l'hanno esclusa dal sospetto di contagio; e quantunque sieno state poste in istretta quarantana tutte le persone, che abbiano per pensiero potuto praticare nella masseria di detta donna, dove continuamente abitava, e si è infermata; con tutto ciò abbiamo stimato ad esuberanza di cautela (come si deve ad una materia di tanta importanza) di fare contenere nell'istessa stretta, e rigorosa quarantana la suddetta Terra delle Noci, ed a quella proibire il commercio di tutt'i luoghi di questa predetta Provin-

cia, sino a tanto che si vegga l'esito della materia. E perciò lo facciamo noto a tutti, acciò da oggi in avanti non si ricevano in luogo alcuno, così dell'abitato, come in campagna persone, che venissero da detta Terra, come dal suo Territorio, sotto pena di morte naturale, e di ducati mille per ciascheduno, che contravverrà, ed occorrendo capitarvi, debbano subito con ogni diligenza, e con le debite riserbe arrestarle, e detenerle fuori l'abitato sotto buona custodia, e portarcene l'avviso all'istante, con corriero espresso, e non potendo averle vive, debbano perseguitarle a colpi d'archibusate, stante alle suddette persone si è fatto ordine, sotto l'istessa pena di morte naturale, e di ducati mille, di non dover uscire di detta loro Terra, e Territorio, ma che quelle si abbiano per bandite, e private del commercio degli altri Luoghi, sino a nuovo ordine, come si è detto.

E perchè a nostra notizia è pervenuto, che con la fiducia, che abbiamo della buona custodia, con la quale si sta nella Linea di circonvallazione, che rinchiude i luoghi sospetti, e si rende quasi impenetrabile, si trascura in molti luoghi la pronta, e puntuale osservanza di tanti ordini, e Bandi salutari da Noi emanati per la preservazione della pubblica salute, quando può darsi il caso, come se n'ha molta probabilità, che prima di perfezionarsi detta linea, sieno uscite robe da' detti luoghi infetti, e che al presente si conservino nascoste fuori di detta linea, e col maneggiarsi da' detentori, con la credenza, che con la lunghezza del tempo sia cessato il sospetto, può facilmente la peste ripullulare in qualche luogo di questa Provincia fuori della linea, ed in conseguenza dilatarsi irreparabilmente il male da per tutto (che DIO non voglia) perciò abbiamo stimato di raccordare ad ogni uno, che compisca al suo proprio debito, e rigorosa osservanza de' Bandi. Poichè la minima contravvenzione sarà da Noi punita severamente, con l'esecuzione delle pene in essi comminate contra i trasgressori, mentre non manca chi invigila in ciascheduno luogo, per portarci le dovute notizie dell'operazioni d'ogni uno.

E quantunque, come sapete, non si lascia da Noi, per quanto si estende la propria debolezza, di compire all'obbligo préciso, che ci viene adossato da una materia tanto rilevante, la quale interessa la salute del Regno, con dare tutte le provvidenze necessarie, che umanamente sono possibili, con tutto ciò riconoscendoci sempre più bisognosi della Divina assistenza, sopra un negozio tanto pericoloso (com'è il flagello della peste) effetto d'ira Divina giustamente sdegnata per li nostri peccati; perciò caldamente vi esortiamo a voler procurare ogni uno per sua parte d'umiliarsi con S. D. Maestà per mezzo della Confessione, e Comunione, per poi impetrare con l'intercessione della Beatissima Vergine concetta senza peccato originale, la pienezza della Divina Misericordia, per liberarci dall'accennato flagello della peste; giacchè per mezzo della Madre Santissima si diffonde la corrente di tutte le grazie, e si stima molto a proposito ci farle qualche ossequio particolare nella festa prossima della sua gloriosissima Assunzione, e ne' giorni dell'ottava, secondo suggerirà la divozione di ciascheduno. Ed acciocchè venga a notizia di tutti, nè da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo che il presente si pubblichi nelle piazze, e ne' luoghi so-

soliti delle sottoscritte Città, Terre, e luoghi di questa Provincia, con affeggersene copia di esso; e con le debite relate resti al presente corriere. Soggiungendovi, che ritrovandosi frattanto venuta qualche persona di detta Terra delle Noci, dobbiate all'istante farla partire, incaricandole, che sotto pena della vita debba restituirsi in detta Terra delle Noci, e così eseguirete sotto le pene suddette. *Dato dal Borgo di Noja i 12. di Agosto 1691. Marco Garofalo. Agostino Beltrano Segretario.*

Die 12. Aug. 1691.

## PRAMMATICA XLIV.

CAROLVS DEI GRATIA REX, etc. Il Marchese della Rocca D. Marco Garofalo, etc. Magnifici Governatori, Luogotenenti, così Regj, come de' Baroni, Sindaci, Eletti, Deputati della Salute, ed ogni altro a chi spetta *in solidum* delle sottoscritte Città, Terre, e luoghi di questa Provincia, vi significhiamo, come ritrovando, che prima che si fosse fatta costruire la linea di circonvallazione, ed eretti in quella i pagliai col parete, e impallizzate per maggiormente impedire l'uscita di persone, animali, e robe da' luoghi infetti, avessero potuto talvolta le persone de' detti luoghi infetti estrarre, e condurre in altre Terre site fuora della suddetta linea di circonvallazione robe, le quali forse, se bene tengono, o possono tenere qualche poco tempo esposte, con la speranza poi, che non possano le medesime attaccare il contagio, ingannandosi questi, che le detengono, e cavandole fuora, e servendosene, pongono loro stessi, e il Regno tutto in pericolo, per aver dimostrato l'esperienza, che l'infezione delle robe infette si conserva per molti anni, quando non si spurgano; ed aggiuntosi a dare maggior forza, e pensiere a questa considerazione il caso ultimamente occorso nella Terra delle Noci sita fuori della linea, dove essendosi morta una donna, non senza sospetto di contagio, perchè all'incontro in detta Terra si è goduto sempre perfetta salute, e da che sta formata la suddetta linea, per le guardie, che la custodiscono, non avendo potuto seguir trasporto di robe, o passaggio di persone, ne segue la conseguenza indubitabile, quando (che non piaccia a DIO) il male della medesima si scopra contagioso nelle persone di sua casa, che sono poste in quarantana (benchè sin oggi, ne resta solamente il dubbio) che il suddetto male non ha potuto tener altra causa, se non da robe infette, che trasportate da qualche Terra infetta sieno in essa mantenute occultate, ovvero da robe di qualche porzione del contrabbando, che prima ha introdotto il contagio in questa Provincia.

Onde per evadere così, che, se per prima sieno state trasportate robe da luoghi infetti in altri luoghi sani, come se nelle Terre, nelle quali vi fu l'infezione fuori del Cordone, ve ne sieno rimaste occultate, ovvero se parte delle robe del contrabbando fosse stata riposta in Terre site fuori la suddetta linea di circonvallazione, s'inducano le persone a rivelarle col timore del gastigo, se non le muove il pericolo del male, e si lusingano, che quando anche non si possa talvolta constare il trasporto, o detenzione delle robe del contrabbando suddetto, restino in qualsisia tempo esenti da quelle rigorose dimostrazioni, che meritano persone così scelerate nimiche del Real servizio, e della salute publica: Abbiamo

mo stimato di fare il presente, col quale Ordiniamo, e comandiamo a qualsivoglia persona di qualunque stato, grado, e condizione si sia, che tenesse roba di qualsivoglia genere venuta da luoghi ristretti dentro della linea dal primo Novembre dell'anno prossimo passato a questa parte, o da altri luoghi di questa Provincia, ove vi fu il contagio, ovvero avessero robe, o merci di qualsivoglia genere, con le quali fu introdotto *primo loco* il morbo nella Provincia, debbano, e ciascheduno d'essi debba fra il termine di giorni quattro dopo la pubblicazione del presente rivelarle a' Magnifici Deputati della salute, i quali avranno il pensiere di quelle pigliare con le debite cautele, e riporre in luogo separato per sottoporre alla purga tutte quelle, che ne saranno capaci, e portarne a Noi l'avviso per corriere espresso, promettendo a dette persone rivelanti in nome di S. E. l'indulto di tutte le pene, così corporali, come pecuniarie, nelle quali sono incorse per la detenzione di dette robe contro la forma de' Bandi emanati, intendendosi ciò a rispetto de' detentori delle robe uscire della linea, che hanno potuto contrarre l'infezione, ove fu il morbo, mentre per qualche riguardo a' detentori di robe, e merci, con le quali fu introdotto *primo loco* il male nella Provincia, eseludiamo dall'accennato indulto *tantum* i principali, che furono causa d'introdurvi il morbo, e che pigliarono, e comprarono scientemente le robe, per mezzo delle quali ebbe principio il contagio.

Ed elasso detto termine, trovandosi poi dette robe di una delle suddette spezie, benchè minima quantità, si passerà irremisibilmente all'esecuzione della pena di morte naturale, e di ducati duemila per ciascheduno contra i detentori di esse, ausiliatori, e consenzienti, ancorchè per causa di dette robe non si fosse contratto il contagio, bastando per piena prova contra i principali detentori la sola invenzione delle robe suddette dentro le loro case, magazzini, giardini, e masserie, e contra i detti ausiliatori, e consenzienti, basti la deposizione d'uno principale, convalidata in tortura, atteso siamo in delitto di difficilissima prova, ed in materia, che interessa la salute del Regno, promettendo premio di ducati cento a chi rivelerà, e metterà in chiaro esser in qualche luogo riposta roba contaminata, che sia d'una delle tre accennate specie, ancorchè non sia per anche attaccato il contagio.

Facciamo noto per ultimo, come succedendo di scoprirsi infetta di contagio qualsivoglia persona ne' luoghi della Provincia fuori di detta linea, dove per la DIO grazia si vive al presente con ottima salute, e si metterà in chiaro, che detta infezione sia stata cagionata dalla detenzione, o maneggio delle dette tre specie di robe, si passerà all'istante all'esecuzione della pena di morte naturale, e della confiscazione de' beni, contra le persone di quella casa, che sono stati principali conservatori delle robe suddette, complici, ed ausiliatori, escusando solamente quelli, che per ignoranza, o per essere incapaci di ragione, non avessero parte alcuna nella introduzione, o conservazione di dette robe. E non potendosi talvolta indagare la causa della infezione, si attribuirà giustamente al maneggio delle robe infette nascoste, ed in tal caso anche in pena della sola negligenza, si passeranno subito le persone infette con tutte le genti del-

delle loro case ne' territorj de' luoghi rinchiusi dentro la linea, e si bruceranno tutte le robe della casa, dove si scoprirà l'infezione, e questo così a fine di guarirsi meglio le persone di detta casa, con abitare separatamente ne' suddetti territorj dentro la linea, come di levare il fomite di quel luogo, dove sarà successo il caso, e togliere il sospetto agli altri Cittadini.

Ed acciocchè il presente venga a notizia di tutti, nè da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti, de' sottoscritti luoghi, conforme si suole praticare cogli altri ordini; ma di vantaggio se n'esemplino quattro copie, le quali per lo spazio d'un mese, si debbano tornare a pubblicare ogni settimana in giorno di festa, ad ora, che vi sarà maggior concorso di Popolo, ed i Magnifici Governatori de' luoghi così facciano puntualmente osservare, portandoci l'avviso con prima comodità di Procaccio d'averlo così eseguito, sotto pena di sospensione de' loro offici, di ducati cinquecento, ed altre, *etiam* corporali a nostro arbitrio, e questo con le debite relazioni torni, e resti al presente corriere. *Dal Borgo di Noja i* 13. *Agosto* 1691. *Marco Garofalo*. *Agostino Beltrano Segretario*. Incarichiamo ancora a' Magnifici del Governo, e Deputati della salute, che facciano pubblicare il presente ogni settimana, sotto le pene predette.

Die 13. Aug. 1691.

## PRAMMATICA XLV.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. Il Marchese della Rocca D. Marco Garofalo ec. Magnifici Mastro Portolano, suoi Luogotenenti, Portolanoti, Officiali di Dogana, così Regj, come de' Baroni, Deputati della Salute, ed altri a chi spetta *in solidum* de' sottoscritti luoghi della marina di questa Provincia, vi significhiamo, come applicandosi da Noi a tutto quello, che può conferire alla preservazione della pubblica salute, e considerando di quanto pericolo possa essere, che le imbarcazioni di questa Provincia vadano a trafficare nelle parti di Levante, dove in alcuni luoghi si ritrova attualmente il contagio, ed alcuni si rendono gravemente sospetti, e facilmente coll'occasione di smaltire, o comprare merci, o per altri negozj particolari, collo scendere i marinari, o passeggieri a terra, o contrattando possano contrarre inavvedutamente il contagio, e poi tornando in questa Provincia attaccarlo (che DIO non voglia) ne' luoghi sani di essa, con tanto detrimento, e pericolo di tutto il Regno. Onde per ovviare ad un inconveniente, così considerabile, abbiamo stimato far il presente, col quale diciamo, ed ordiniamo, che da oggi in avanti, occorrendo di partire qualsivoglia imbarcazione fuora Regno verso Levante, con qualsivoglia sorta di merci, od altra roba, non debbano permettere, nè far permettere la loro partenza, se prima da' Magnifici del Governo, non sarà deputata una persona del proprio paese, da dove parte detta imbarcazione, la quale unitamente con i passeggieri, e marinari debbano obbligarsi appresso gli atti della Corte del Maestro Portolano, sotto pena della vita, e perdita delle robe, di non scendere in terra in qualsivoglia luogo, che capiteranno; ma debbano sempre contenersi in mare, e contrattare con le debite cautele, acciò poi con l'attestato di detta persona deputata di

es-

essersi così osservato, al ritorno che faranno si possano ammettere in pratica in questa Provincia; quante volte però non vi sia contravvenzione in quel che sta disposto in tutt' i bandi generali della pubblica salute; E così da tutti si eseguisca, senza farsi da nessuno il contrario, sotto l'istessa pena di morte naturale, e di ducati duemila, tanto a chi permetterà, che partano le dette imbarcazioni, senza l'intervento di detta persona deputata, quanto a chi l'ammetterà in pratica nel ritorno, senza l'attestato della persona suddetta; Ed acciò venga il presente a notizia, e da nessuno possa allegarsi causa di ignoranza, vogliamo, ed espressamente comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti, con affiggersene copia nelle pubbliche piazze, e questo con le debite relate torni da Noi per lo presente corriere. *Dal Borgo di Noja i* 5. *Settembre* 1691. *Marco Garofalo. Beltrano Segretario.*

Die 5. Sept. 1691.

## PRAMMATICA XLVI.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. Il Marchese della Rocca D. Marco Garofalo ec. Magnifici Deputati della Salute de' sottoscritti luoghi di marina di questa Provincia, vi significhiamo, come desiderando Noi, che tutte le operazioni, e le diligenze, che si fanno per la preservazione della pubblica salute sieno per l'accerto di detto buon fine, e che si facciano regolatamente, come si conviene, senza nessuna alterazione; abbiamo perciò stimato farvi il presente, col quale vi diciamo, ed ordiniamo, che da oggi in avanti, non solo non dobbiate dare pratica a nessuna sorta d' imbarcazione, se prima non ne darete parte a Noi per espresso di essere capitate, con inviarci le fedi di salute originalmente, che portano, per sommministrarvi gli ordini necessarj; ma anche quando si darà il caso, che dette imbarcazioni si dovranno porre in pratica, questa non dobbiate permetterla, se non sarà unita tutta la Magnifica Deputazione di ciascheduno de' sottoscritti luoghi, affinchè ciascheduno Magnifico Deputato ne stia inteso, e dica il suo parere, senza farsi il contrario, sotto pena di ducati mille per ciascheduno, ed altre pene riserbate a nostro arbitrio.

E perchè a nostra notizia è pervenuto, che ne' detti sottoscritti luoghi non si stia con esattezza, e vigilanza alla guardia delle porte di essi, la di cui diligenza importa molto alla preservazione della pubblica salute; Per ciò ordiniamo, e comandiamo a' Magnifici del Governo, ed altri, a chi spetta *in solidum*, che senza pregiudizio delle pene incorse, per altri nostri ordini, debbano fare assistere le guardie continuamente in dette porte de' sottoscritti luoghi da farsi respettivamente dalle persone indifferentemente, che dovranno eleggere a detto effetto, senza riparo, od eccezione di nessuno, ma generalmente ognuno debba assistere alla guardia suddetta, trattandosi di preservare la pubblica salute, che conferisce al beneficio di tutti; Ed i Magnifici Governatori, così Regj, come de' Baroni, così debbano puntualmente eseguire, e far eseguire ciascheduno nella sua giurisdizione; Ed affinchè il presente venga a notizia di tutti, vogliamo, che dopo pubblicato ne' luoghi soliti, se ne affigga copia nelle pubbliche piazze, ed il presente con le debite relate torni da Noi. *Dal Borgo di Noja* 5. *Settembre* 1691. Incaricando a tutt' i Ma-

Die 5. Sept. 1691.

Magnifici Deputati della Salute, che coll' avviso, che debbono darci, quando capitano dette imbarcazioni, debbano anche mandarci la nota delle robe, che portano, e rivelano. *Marco Garofalo. Beltrano Segretario.*

## PRAMMTICA XLVII.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. Il Marchese della Rocca D. Marco Garofalo ec. Magnifici Mastro Portolano, suoi Luogotenenti, Officiali di Dogana, Portolanoti, Deputati della Salute, ed altri, a chi spetta *in solidum* de' sottoscritti luoghi di marina di questa Provincia; Vi significhiamo, come essendoci da Sua Eccellenza stato incaricato con suo particolar Dispaccio, che avessimo permesso l' estrazione di mandorle di questa Provincia, da que' luoghi della medesima, ne' quali sempre si sia goduta buona salute, e senza veruno sospetto di contagio, con attestazione de' Magnifici del Governo d' essere nate, e raccolte dette mandorle nel proprio Territorio; onde dovendo Noi invigilare alla pronta esecuzione dell' ordine suddetto di Sua Eccellenza abbiamo fatto il presente, col quale vi diciamo, ed ordiniamo, che non dobbiate permettere, nè fare permettere respettivamente, che si estragga per mare quantità alcuna di mandorle, senza espressa nostra licenza *in scriptis*, sotto pena non solo di ducati mille per ciascheduno; ma anche di ducati mille per ciascheduno a chi permetterà detta estrazione per mare, senza detta nostra licenza, ed altre pene, che riserbiamo a nostro arbitrio.

E poichè nella Città di Bari, e Bitonto, e Terra di Palo non si è stato sempre sano, ma furono tocche dal contagio, conseguentemente non vengono comprese, ma escluse dall' accennato ordine di Sua Eccellenza, per esecuzione del quale ordiniamo, e comandiamo a tutte le persone di dette Terre, e luoghi di qualunque grado, e condizione si sieno, che in conto alcuno, e per qualsivoglia pretesto, non estraggano respettivamente da' detti luoghi, nè da' loro Territorj le mandorle raccolte ne' medesimi, nè per mare, nè per terra, non solo sotto l' istessa pena della perdita di dette mandorle, ma anche a nostro arbitrio. Ed affinchè il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblichi ne' sottoscritti luoghi, e se ne affigga copia alle piazze di essi, ed il presente resti al corriere, al quale i Magnifici del Governo paghino il solito pedatico di accesso, e recesso, *de loco ad locum*, in conformità della Regia Prammatica. *Dal Borgo di Noja i 5. Settembre 1691. Marco Garofalo. Beltrano Segretario.* Die 5. Sept. 1691.

## PRAMMATICA XLVIII.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. Il Marchese della Rocca D. Marco Garofalo ec. Magnifici Mastro Portolano, suoi Luogotenenti, Portolanoti, Guardiani di Porto, Deputati della Salute, ed altri, a chi spetta *in solidum* de' sottoscritti luoghi di marina di questa Provincia; Vi significhiamo, come venendoci partecipato dal Magnifico Console, ed Agente di Sua Maestà Cattolica, che DIO guardi, residente in Ragusa, che in alcune Ville, quattr' ore di cammino distante da Fiume, si era scoverto il male contagioso. E per ovviare, che detto male non possa com-

communicarsi ne' luoghi sani di questa Provincia; abbiamo fatto il presente, col quale vi diciamo, ed ordiniamo, che da oggi in avanti a qualsivoglia imbarcazione, che venisse da detta Città di Fiume, ò da altro luogo della Provincia d' Istria, così soggetta alla Maestà Cesarea, come alla Repubblica di Venezia, non debbano permettere sotto qualsivoglia pretesto la pratica; ma all' istante ricevere le fedi di salute, con le debite cautele, ed inviarcele, per riceverne gli ordini necessarj.

E ponendosi nell' avviso dell' istesso Console, che in Sebbenico, ed in altri luoghi di Dalmazia sia di nuovo ripullulato il suddetto male; per tanto confirmando gli altri ordini dati, diciamo, ed ordiniamo, che similmente capitando imbarcazioni da quelle parti, e da tutta la Dalmazia non dobbiate dar loro pratica, ma ricevere le fedi di salute con le debite cautele, ed inviarcele per espresso, acciò da Noi si possano dare gli ordini necessarj, e così si esegua da tutti, sotto pena della vita, e perdita della loro roba. Ed affinchè il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa di ignoranza, vogliamo, che il presente dopo pubblicato, se ne affigga copia di esso nelle pubbliche piazze de' sottoscritti luoghi, ed i Magnifici del Governo paghino al presente corriere il solito pedatico d' accesso, e recesso, *de loco ad locum*, servata la forma della Regia Prammatica. *Dat Borgo di Noia i 7. Settembre 1691. Marco Garofalo. Beltrano Segretario.*

Die 7. Sept. 1691.

## PRAMMATICA XLIX.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. D. Marco Garofalo Marchese della Rocca etc. Magnifici Mastro Portolano, suoi Luogotenenti, Officiali di Dogana, così Regj, come de' Baroni, Portolanoti, Guardiani de' Porti, Deputati della Salute, ed ogni altro, a chi spetta *in solidum* de' sottoscritti luoghi di marina di questa Provincia, vi significhiamo, come avendo Noi stabilito, che sino a tanto che continuano i sospetti della notizia pervenutaci per mezzo del Magnifico Console, ed Agente di Sua Maestà, che DIO guardi, residente in Ragusa, contenente, che in alcuni luoghi, poco distanti dalla Città di Fiume, si sia scoverta la peste, ed in Sebbenico, ed in due altri luoghi della Dalmazia vi sia ripullulato il detto morbo, non si debba permettere, che da' sottoscritti luoghi di marina di questa Provincia, parta imbarcazione alcuna per fuora Regno, come neppure darsi pratica a nessun' altra, che venisse, senza che prima Noi ne stiamo intesi, per dare gli ordini convenienti. Intanto abbiamo fatto il presente, col quale vi diciamo, ed ordiniamo, che da oggi in avanti respettivamente non dobbiate permettere, nè fare permettere, che parta imbarcazione alcuna de' detti luoghi di marina di questa Provincia, per fuora Regno, con qualunque sorta di mercanzia, e particolarmente alla volta degli accennati luoghi, e per altre parti di Levante, come neppure dobbiate ammettere in pratica imbarcazione alcuna, che capitasse in detti luoghi di marina, ma così dell' uno, come dell' altro, dobbiate, e ciascheduno di

voi

voi debba prima portarcene l' avviso, così quando dovrà partire qualche imbarcazione, come quando capiterà, con la notizia individuale delle robe di mercanzia che porta, inviandoci anche originalmente le fedi di salute di quella imbarcazione, che capiterà, e chiedesse la pratica, affinchè da Noi a rispetto all' uno, e l' altro, si possano distribuire gli ordini necessarj, con la cautela, che conferisce alla preservazione della pubblica salute; prevenendovi ancora, che il detto trattenimento, od altra spesa, che per dette diligenze potesse occasionarsi, non altrimenti ne dovranno restare interessati i padroni di dette imbarcazioni; ma alla spesa de' corridori, o altra, si debba succumbere dall'Università del luogo, dove capiterà, o avrà da partire l' imbarcazione: e così da tutti si eseguisca, per quanto si stima cara la grazia Regia, e sotto pena di ducati duemila per ciascheduno, perdita de' loro officj, ed altre pene, che riserbiamo a nostro arbitrio.

E di più ordiniamo a' Magnifici Deputati della Salute, che alle suddette imbarcazioni, che avranno da partire da' Porti di questa predetta Provincia, debbano fare una sola fede di salute, e non più, per lo luogo, dove avranno da andare, acciocchè non abbiano campo, con portare fedi duplicate, di valersi d' una d'esse nell' andare a negoziare ne' luoghi sospetti, e poi mostrare l' altra al ritorno, con la revista de' luoghi sani, ed avere con questa fiducia la pratica, con evidente pericolo di portare l' infezione: e così si eseguisca, sotto pena di morte naturale, tanto contra chi farà più d' una di dette fedi, quanto contra chi li riceverà.

Ed affinchè il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che dopo pubblicato per li luoghi soliti se ne affigga copia nelle pubbliche piazze, e questo con le debite relate torni da Noi col presente corriere, al quale i Magnifici del Governo paghino il solito pedatico d'accesso, e recesso *de loco ad locum*, servata la forma della Regia Prammatica. *Dal Borgo di Noja 9. Settembre 1691. Marco Garofalo. Beltrano Segretario.* Die 9. Sept. 1691.

## PRAMMATICA L.

CAROLVS DEI GRATIA REX, etc. D. Marco Garofalo Marchese della Rocca, etc. Proccurandosi da Noi con tutt' i mezzi possibili preservare la pubblica salute ne' luoghi sani di questa Provincia, e togliere ogni occasione, colla quale, non voglia DIO, si possa introdurre qualche infezione; e considerando di quanto pregiudizio sia, che le barche pescherecce de' sottoscritti luoghi di marina di questa Provincia si mantengano a pescare in mare la notte, e possano aver commercio tanto di notte, quanto di giorno, con imbarcazioni forestiere di questo Regno, che capitano in queste marine; onde per ovviare a qualche disordine, che facilmente potrebbe succedere, abbiamo stimato fare il presente Bando, col quale diciamo, ed ordiniamo a tutti, e quali si vogliano marinari, padroni di barche, ed altre persone dei sottoscritti luoghi di marina di questa Provincia, che sotto pena della vita, e perdita delle loro robe, da eseguirsi contra i trasgressori irremisibilmente, da oggi in avanti non ardiscano, nè presumano avere commercio, o pratica con legno alcuno d'imbarcazione forestiera di Regno, che capitasse in queste marine, se prima

non sarà loro data la pratica da' Magnifici Deputati della Salute, precedente ordine nostro, e neppure si possano allontanare con le loro barche a pescare a mare in tanta distanza, ma si debbano contenere a vista del luogo, dal quale partono per detto effetto; e la sera si debbano ritirare con dette barche rispettivamente ne' loro luoghi abitati, senza trattenersi in mare la notte, sotto qualsivoglia pretesto, o causa. Per lo quale effetto Ordiniamo a' Magnifici Governatori, così Regj, come de' Baroni, che tengano particolar pensiero di fare così puntualmente osservare, ed eseguire sotto l'accennate pene a' trasgressori. Ed affinchè il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che dopo publicato, se n' affigga copia nelle pubbliche piazze, ed il presente torni da Noi con le debite relate per lo presente corriere. *Dal Borgo di Noja i 9. Settembre 1691. Marco Garofalo. Beltrano Segretario.*

Die 9 Sept. 1691.

## PRAMMATICA LI.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. D. Marco Garofalo Marchese della Rocca etc. Quantunque con altro nostro Bando fosse stato ordinato, che dalla Città di Bari, Bitonto, e Terra di Palo, non si fossero estratte mandorle nè per mare, nè per terra, senza espressa nostra licenza, per essere state toccate dal contagio, e non comprese con gli altri luoghi della Provincia, a' quali da Sua Eccellenza sta permessa l' estrazione di quelle; tuttavolta considerando Noi, che prima di principiarsi la raccolta di dette mandorle, si godea negli accennati luoghi perfetta salute, conforme hanno continuato sempre, e che oltra d'esser loro data la pratica con tutte l' altre Città, e Terre della Provincia, par che da Sua Eccellenza non sia stata impedita l' estrazione di altre robe da quei per mare; abbiamo stimato fare il presente, col quale, non ostante detto Bando emanato, permettiamo a tutte, e quali si vogliano persone di dette Città di Bari, e Bitonto, e Terra di Palo, che possano estrarre per mare *tantum*, colle debite, e solite spedizioni di Dogana, le mandorle raccolte nei loro territorj, con produrre fedi dei Magnifici del Governo, d' essere quelle nate ne' territorj di detti luoghi rispettivamente; però prima di seguire l' imbarco, ne debbano portare a Noi la notizia; e per terra non debbano estrarre in conto alcuno, finchè non verrà la risulta da Sua Eccellenza, alla quale se n' è fatta la relazione; se dette Terre, e luoghi debbono essere inclusi, o no, in detto suo ordine. Ed affinchè il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che dopo pubblicato nelle sottoscritte Terre, e luoghi, se ne affigga copia nelle piazze d'esse, e questo con le debite relate torni da Noi per lo presente corriere, al quale i Magnifici del Governo, paghino il solito pedatico d' accesso, e recesso *de loco ad locum*, in conformità della Regia Prammatica. *Dal Borgo di Noja gli 11. Settembre 1691. Marco Garofalo. Beltrano Segretario.*

Die 11. Sept. 1691.

PRAM-

## PRAMMATICA LII.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. Il Marchese della Rocca D. Marco Garofalo ec. Essendosi da Noi fatto pubblicare Bando sotto i 13. Agosto prossimo passato del tenor seguente: CAROLVS *Dei gratia Rex. D. Marco Garofalo Marchese della Rocca, Presidente della Regia Camera della Sommaria, Preside, e Governatore dell' armi in questa Provincia di Bari, e Delegato Generale dell' altre confinanti ec. Magnifici Governatori, loro Luogotenenti, così Regj, come de' Baroni, Sindaci, Eletti, Deputati della Salute, ed ogni altro a chi spetta* in solidum *delle sottoscritte Città, Terre, e luoghi di questa Provincia; Vi significhiamo, come ritrovandoci in apprensione, che prima che si fosse fatta costruire la linea di circonvallazione, ed eretti in quella i pagliai col parete, e le impalizzate per maggiormente impedire l' uscita di persone, animali, e robe da' luoghi infetti, avessero potuto talvolta le persone de' detti luoghi infetti estrarre, e condurre in altre Terre site fuori della suddetta linea di circonvallazione, robe, le quali forse, se bene tengono, o possono tenere qualche poco tempo esposte, con la speranza poi, che non possano le medesime attaccare il contagio, ingannandosi questi, che le detengono, e cavandole fuora, e servendosene, pongono loro stessi, e il Regno tutto in pericolo, per aver dimostrato l' esperienza, che l' infezione delle robe infette si conserva per molti anni, quando non si purgano, ed aggiuntosi a dar maggior forza, e pensiere a questa considerazione, il caso ultimamente occorso nella Terra delle Noci sita fuori della linea, dove essendovi morta una donna, non senza sospetto di contagio, perchè all' incontro in detta Terra si è per prima goduto sempre perfetta salute, e da che sta formata la suddetta linea; per le guardie, che la custodiscono, non avendo potuto seguir trasporto di robe, o passaggio di persone, ne segue la conseguenza indubitabile, quando non piaccia a DIO, che il male della medesima si scopra contagioso nelle persone di sua casa, che sono poste in quarantana (benchè fin oggi ne resta solamente il dubbio) che il suddetto male non ha potuto tener altra causa, se non da robe infette, che trasportate da qualche Terra infetta sieno in essa mantenute, occultate, ovvero da robe di qualche porzione del contrabbando, che prima ha introdotto il contagio in questa Provincia.*

*Onde per provvedere così a che, se per prima sieno state trasportate robe da luoghi infetti in altri luoghi sani, come se nelle Terre, nelle quali vi sia l' infezione fuori del Cordone, ve ne sieno rimaste occultate, ovvero se parte delle robe del contrabbando fosse stata riposta in Terre site fuori la suddetta linea di circonvallazione, s' inducano le persone a rivelarle col timore del gastigo, se non le muove il pericolo del male, nè si lusinghino, che quando anche non si possa talvolta constare il trasporto, e detenzione delle robe del contrabbando suddetto, restino in qualsisia tempo esenti da quelle rigorose dimostrazioni, che meritano persone così scelerate, nimiche del Real servizio, e della salute pubblica: Abbiamo stimato di fare il presente, col quale Ordiniamo, e comandiamo a qualsivoglia persona di qualunque stato, grado, e condizione si sia, che tenesse roba di qualsivoglia genere venuta da luoghi ristretti dentro della linea dal primo di Novembre dell' anno prossimo passato a questa parte, o da altri luoghi di questa Provincia, ove vi fu il contagio, ovvero avessero robe, o merci di qualsivo-*

*ſivoglia genere, colle quali ſu introdotto* primo loco *il morbo nella Provincia, debbano, e ciaſcheduno di eſſi debba fra il termine di giorni quattro dopo la pubblicazione del preſente rivelarle a' Magnifici Deputati della Salute, i quali avranno il penſiere di fare quelle pigliare con le debite cautele, e riporre in luogo ſeparato, per ſottoporre alla purga tutte quelle, che ne ſaranno capaci, e portarne a Noi l' avviſo per corriere eſpreſſo, promettendo a dette perſone rivelanti in nome di Sua Eccellenza l' indulto di tutte le pene, così corporali, come pecuniarie, nelle quali ſono incorſe per la detenzione di dette robe contra la forma de' Bandi emanati, intendendoſi ciò a riſpetto de' detentori delle robe uſcite della linea, che hanno potuto contrarre la infezione, ovvero d' altre contaminate, venute da luoghi della Provincia, ove ſu il morbo; mentre per quel che riguarda a' detentori di robe, e merci, colle quali fu introdotto* primo loco *il male nella Provincia, eſcludiamo dall' accennato indulto* tantum *i principali, che furono cauſa d' introdurvi il morbo, o che pigliarono, e comprarono ſcientemente le robe, per mezzo delle quali ebbe principio il contagio.*

*Ed elaſſo detto termine, trovandoſi poi dette robe di una delle ſuddette tre ſpecie, benchè minima quantità, ſi paſſerà irremiſſibilmente all' eſecuzione della pena di morte naturale, e di ducati duemila per ciaſcheduno contra i detentori di eſſe, auſiliatori, e conſenzienti, ancorchè per cauſa di dette robe non ſi foſſe contratto il contagio, baſtando per piena prova contra i principali detentori la ſola invenzione delle robe ſuddette dentro le loro caſe, magazzini, giardini, e maſſerie, e contra i detti auſiliatori, e conſenzienti baſti la depoſizione d' uno de' principali, convalidata in tortura, atteſo ſiamo in delitto di difficiliſſima prova; ed in materia, che intereſſa la ſalute del Regno, promettendo premio di ducati cento a chi rivelerà, e metterà in chiaro eſſer in qualche luogo ripoſta roba contaminata, che ſia d' una delle tre accennate ſpecie, ancorchè non ſi ſia per anche attaccato il contagio.*

*Facciamo noto per ultimo, come ſuccedendo di ſcoprirſi infetta di contagio qualſivoglia perſona ne' luoghi della Provincia fuori di detta linea, dove per la DIO grazia ſi vive al preſente con ottima ſalute, e ſi metterà in chiaro, che la detta infezione ſia ſtata cagionata dalla detenzione, o maneggio delle dette tre ſpecie di robe, ſi paſſerà all' iſtante all' eſecuzione della pena di morte naturale, e della confiſcazione de' beni, contra le perſone di quella caſa, che ſono ſtati principali conſervatori delle robe ſuddette, complici, ed auſiliatori, ſcuſando ſolamente quelli, che per ignoranza, o per eſſere incapaci di ragione, non aveſſero parte alcuna nella introduzione, o conſervazione di dette robe. E non potendoſi talvolta indagare la cauſa della infezione, ſi attribuirà giuſtamente al maneggio delle robe infette naſcoſte, ed in tal caſo anche in pena della ſola negligenza, ſi paſſeranno ſubito le perſone infette con tutte le genti delle loro caſe ne' territorj de' luoghi rinchiuſi dentro la linea, e ſi bruceranno tutte le robe della caſa, dove ſi ſcoprirà l' infezione, e queſto così a fine di guarirſi meglio le perſone di detta caſa, con abitare ſeparatamente ne' ſuddetti territorj dentro la linea, come di levare il fomite da quel luogo, dove ſarà ſucceſſo il caſo, e togliere il ſoſpetto agli altri Cittadini. Ed acciocchè il preſente venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d' ignoranza, vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti de' ſottoſcritti luoghi, conforme*

*ſi*

*ſi ſuole praticare con gli altri ordini; ma di vantaggio ſe n' eſemplino quattro copie, le quali per lo ſpazio di un meſe, ſi debbano tornare a pubblicare ogni ſettimana in giorno di feſta, ad ora, che vi ſarà maggior concorſo di Popolo, ed i Magnifici Governatori de' luoghi, così facciano puntualmente oſſervare, portandoci l' avviſo con prima comodità di Procaccio. d' averlo così eſeguito, ſotto pena di ſoſpenſione da' loro offici, di ducati cinquecento, ed altre etiam corporali a noſtro arbitrio, e queſto con le debite relazioni reſti al preſente corriere, al quale i Magnifici del Governo paghino il ſolito pedatico d' acceſſo, e receſſo, de loco ad locum, in conformità della Regia Prammatica. Dal Borgo di Noja i 13. Agoſto 1691. Incarichiamo ancora a' Magnifici del Governo e Deputati della Salute, che facciano pubblicare il preſente ogni ſettimana, ſotto le pene predette. Marco Garofalo. Beltrano Segretario.*

E perchè al presente si tiene certa, ed indubitata notizia, che il contagio, il quale tuttavia affligge le Città, ed i luoghi consaputi, ristretti dentro il Cordone, si sia in essi introdotto, a causa di più sbarchi, che in contrabbando si fecero di pelli, becchini, ed altre merci da un barcone Schiavone nelle marine della Città di Monopoli, ed altre marine prossime, in Ottobre dell' anno prossimo passato, e può essere (il che DIO non voglia) che nel mentre, dopo che si scoprì detto morbo, qualche parte di dette robe sia stata asportata in alcuna Città, Terra, o Luogo di questa Provincia fuora del Regio Cordone; che cinge i detti luoghi infetti. Abbiamo stimato fare il presente, col quale, confermando noi il preinserto Bando concediamo l' impunità non solo a tutte le persone in detto Bando contenute, ma anche a' principali detentori, purchè sieno delle Città, Terre, e Luoghi fuori di detto Regio Cordone, ed in oltre promettiamo il premio di ducati dugento a qualunque persona, che per via di denuncia ci farà sapere, o scoprire i detentori di dette robe, pervenute in contrabbando da Schiavonia, ed il luogo, dove quelle si trovano, ed acciocchè i detti denuncianti possano con tutta franchezza portarci la suddetta notizia, lor promettiamo parimente esattissima segretezza.

E perchè da un pezzo fa sono scorsi i quattro giorni di tempo dati nel preinserto Bando, per farsi il rivelamento di dette robe del contrabbando, i detentori suddetti, ed altre persone in detto bando enunciate, già sono incorse nelle pene, in quello contenute, e conseguentemente, se non lor si rimettessero le dette pene, resterebbero inabilitate a godere dell' impunità, che da Noi lor si promette; Rimettiamo a' suddetti le dette pene, nelle quali sono incorsi, per essere elasso il termine di detti quattro giorni, e lo proroghiamo ad altri otto, numerandi dal giorno della pubblicazione del presente. Ed acciocchè il medesimo venga a notizia di tutti etc. il presente con le dovute relate resti al presente corriere, al quale i Magnifici del Governo paghino il solito pedatico d' accesso, e recesso, *de loco ad locum*, in conformità del disposto dalla Regia Prammatica. *Dato in Rotigliano gli 11. di Settembre del 1691. Marco Garofalo. Beltrano Segretario.* Die 11. Sept. 1691.

PRAM-

Digitized by Google

## PRAMMATICA LIII.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. D. Marco Garofalo Marchese della Rocca ec. Magnifici Governatori, così Regj, come de' Baroni, Sindaci, Eletti, Deputati della Salute, ed ogn' altro, a chi spetta *in solidum* delle sottoscritte Città, Terre, e luoghi, di questa Provincia di Bari, vi significhiamo, come a questo punto abbiamo ricevuto avviso dal Signor Giudice di Vicaria D. Andrea d' Affitto, che soprantende al Capo Real Cordone in Torre Ottava, participandoci, che da quel suo paraggio, la sera de' 15. del corrente mese di Settembre se ne sia fuggito fra i Soldati, che vi stanno di guardia, uno di essi della Terra di Luogorotondo, chiamato Francesco d'Angelo di Carlo, di bassa statura, di anni venti in circa, di primo pelo, capelli castagni, occhi cervone, e con calzette di zoccana negra, il quale per detta fuga commessa, è incorso alla pena di morte naturale, contenuta in più, e diversi Bandi da Noi fatti emanare in materia della preservazione della pubblica salute, e dovendosi in ogni maniera, avere alle mani il detto Francesco d' Angelo di Carlo, vivo, o morto; In tanto abbiamo fatto il presente, col quale vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate, e ciascheduno di Voi debba disporre all' istante tutte le diligenze necessarie, inviando genti per lo Territorio, ciascheduno in sua giurisdizione, in traccia del suddetto Francesco d' Angelo di Carlo, proccurando in ogni conto averlo nelle mani, o vivo, o morto, avendolo però vivo, lo trasportino con ogni maggior cautela, ed alla larga, sino fuora le mura di questa Terra, luogo di Nostra residenza, per disporre di più ciò che conviene, e se morto, facciano bruciare con le dovute riserbe, e cautele il suo cadavere, vestito, e robe, che portasse, con darcene sollecito avviso, ed a quella persona, ch' effettuerà detto servizio, le promettiamo ducati trenta di taglione, i quali se le faranno da Noi pagare puntualmente dal Protazionale della Regia Camera, Giacomo Antonio Barone appresso di Noi assistente. Ed affinchè il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che dopo pubblicato, se ne affigga copia nelle pubbliche piazze, e questo torni da Noi, col presente corriere, al quale i Magnifici del Governo paghino il solito pedatico di accesso, e recesso, *de loco ad locum*, in conformità della Regia Prammatica. *Dal Borgo di Noja i* 17. *Settembre* 1691. *Marco Garofalo. Beltrano Segretario.* Die 17. Sept. 1691.

## PRAMMATICA LIV.

CAROLVS DEI GRATIA REX, etc. Il Marchese della Rocca D. Marco Garofalo, etc. A tutti, e singoli Magnifici Officiali, così Regj, come de' Baroni, loro Luogotenenti, presenti, e futuri, Sindaci, Eletti, Mastri Giurati, Deputati della salute, ed ogni altro, a chi spetta *in solidum* delle sottoscritte Città, Terre, e luoghi di questa Provincia. Vi significhiamo, come con altro nostro Bando in data de' 12. del passato mese d' Agosto fu levato il commercio, come sapete, della Terra delle Noci, e posta la medesima in rigorosa quarantana, per l' accidente in quella succeduto della morte d' una donna, chiamata Rosa d' Onchia, con sospetto di contagio. E perchè per grazia

di

di DIO, non solo la detta Terra ha compita l' accennata quarantana, ma molti giorni di più, senza che vi fosse sortito altro accidente di male; ci è paruto quella mettere in libera pratica con tutti gli altri luoghi della Provincia, che stanno fuori del Cordone. Per tanto vi facciamo noto, ed ordiniamo, che da oggi in avanti dobbiate ammettere liberamente i Cittadini, ed abitanti della suddetta Terra delle Noci, e loro Territorio nel pubblico commercio, ricevendogli anche dentro i luoghi abitanti, colle robe, ed animali, portando però le debite fedi di salute nella forma solita, come anche si permette a ciascheduno, che poss' andare a commerciare in detta Terra, similmente con bollette di salute, essendosi per tal effetto levate le guardie, che custodivano il Territorio di essa, stante, come si è detto, si vive in quella con ottima salute, e senza minimo sospetto di contagio; e così si esegua, per quanto si tiene cara la grazia Regia, e pena di ducati mille per ciascheduno, *Fisco Regio, etc.* Ed affinchè il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente si pubblichi nelle piazze, e ne' Luoghi soliti delle sottoscritte Università, e con le debite relate resti al presente corriere, al quale i Magnifici del Governo paghino il solito pedatico d' accesso, e recesso, *de loco, ad locum*, servata la forma della Regia Prammatica. *Dal Borgo di Noja i* Die 23. Sept. 1691. 23. *Settembre* 1691. *Marco Garofalo. Beltrano Segretario etc.*

## PRAMMATICA LV.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. Il Marchese della Rocca D. Marco Garofalo ec. Benchè da Noi con più Bandi, ed in particolare con quello emanato, sotto i 21. del mese di Maggio prossimo passato del corrente anno, si sia espressamente ordinato, che nessuna persona potesse andare dalla parte di fuora il Cordone, che rinchiude i luoghi infetti, a praticare co' Soldati, che in quello assistono di guardia, nè tampoco accostarsi al Cordone suddetto, per la distanza di un miglio, sotto pena ai Nobili di ducati mille, ed altre corporali, ad arbitrio di S. E. e nostro, ed agl' Ignobili di quattro tratti di corda, oltra l' altre disposizioni contenute negli accennati Bandi; Perchè si è veduto per esperienza, che per la tenuità delle pene, non si tralascia da persone di varj luoghi d' andare allo spesso a praticare, e conversare co' Soldati di detto Cordone, introducendosi anche coll' intelligenza de' medesimi dentro di esso, ricevendo da quelli, robe, con evidente pericolo di poter infettarsi, e contaminare (che DIO non voglia) nel ritorno che fanno, il resto della Provincia, ed anche il Regno; Volendo Noi perciò rimediare a simili inconvenienti; abbiamo stimato fare il presente, col quale diciamo, ed ordiniamo a tutte, e quali si vogliano persone di qualsisia stato, grado, e condizione, che da oggi in avanti, sotto pena di morte naturale, e di ducati mille per ciascheduno *Fisco Regio* etc. non ardiscano, nè presumano, sotto qualsivoglia pretesto, o colore andare a portare, o ricevere robe da' detti Soldati, nè conversare con essi, nè tampoco accostarsi al det-

detto Cordone, quanto importa la distanza di dugento passi, avvertendo a tutti, che se saranno catturati dentro lo spazio di detti dugento passi, s'intendono incorsi in detta pena di morte naturale, la quale s'eseguirà contra di loro irremisibilmente, bastando per prova il detto degl'istessi Capienti, confermando Noi col presente tutte l'altre proibizioni contenute in detti Bandi antecedentemente emanati.

Dichiarando, che restano esenti da detta pena i varicali stabiliti a condurre i viveri a' detti Soldati del Cordone, a' quali ordiniamo, che debbano continuare detta condotta nella forma solita, ed i due corrieri, che assistono a' paraggi de' Magnifici Domenico Foderico, e Francesco Capezzuto, per condurre a Noi le lettere, che vengono da' luoghi infetti, e riportare quelle, che si mandano da Noi, e tutti gli altri, che porteranno Nostra licenza *in scriptis*, o de' Signori Ministri, che assistono alla presente emergenza di contagio. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo a' Magnifici Governatori, Sindaci, Eletti, Deputati della Salute, ed altri a chi spetta *in solidum* delle sottoscritte Città, e Terre, che debbano subito fare pubblicare il presente ne' luoghi soliti, ciascheduno in sua giurisdizione, con affiggerne copia nella pubblica piazza, e si paghi al presente corriere il solito pedatico, *de loco ad locum*, in conformità della Regia Prammatica; resti il presente al presentante, e con le dovute relate torni da Noi. *Rodigliano i 3. Ottobre 1691. Marco Garofalo. Belsrano Segretario.*

Die 3. Oct. 1691.

## PRAMMATICA LVI.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. Il Marchese della Rocca D. Marco Garofalo etc. Essendosi da Noi fatto pubblicare Bando sotto i 13. Agosto prossimo passato del tenor seguente, *videlicet*: CAROLVS Dei gratia Rex etc. D. Marco Garofalo Marchese della Rocca, Presidente della Regia Camera della Summaria, Preside, e Governatore dell'Armi di questa Provincia di Bari, e Delegato Generale dell'altre confinanti etc. Magnifici Governatori, loro Luogotenenti, così Regj, come de' Baroni, Sindaci, Eletti, Deputati della Salute, ed ogni altro a chi spetta *in solidum* delle sottoscritte Città, Terre, e Luoghi di questa Provincia, vi significhiamo, come ritrovandoci in apprensione, che prima che si fosse fatta costituire la linea di circonvallazione, ed eretti in quella i pagliai col parete, ed impalizzata, per maggiormente impedire l'uscita di persone, animali, e robe dalluoghi infetti, abbiam potuto estrarre, e condurre in alcune Terre, site fuori della detta linea di circonvallazione, robe, le quali forse tengono, o possono tenere qualche poco tempo esposte colla speranza, dappoichè non possono le medesime attaccare il contagio, ingannandosi questi, che le tengono, e cavandole fuora, e servendosene, pongono loro stessi, ed il Regno tutto in pericolo, per avere dimostrato l'esperienza, che l'infezione nelle robe infette si conserva per molti anni, quando non si purgano, ed aggiuntosi a dare maggior forza, e pensiere a questa considerazione il caso ultimamente occorso nella Terra delle Noci, sita fuora della linea, dove essendovi morta

una

una Donna, non senza sospetto di contagio; perchè all'incontro si è goduto sempre per prima perfetta salute, e da che sta formata la suddetta linea per le guardie, che la custodiscono non avendovi potuto seguire trasporto di robe, e passaggio di persone, ne siegue la conseguenza indubitabile, quando, non piaccia a DIO, che il male della medesima si scopra contagioso nelle persone di sua casa, che sono poste in quarantana (benchè sin oggi ne resta solamente il dubbio) che il suddetto male, non ha potuto tenere altra causa, se non da robe infette, che trasportate da qualche Terra infetta, sieno in essa mantenute occultate, ovvero di roba di qualche porzione del contrabbando, che per prima ha introdotto il contagio in questa Provincia.

Onde per provvedere così a che, se per prima sieno state trasportate robe de' luoghi infetti in altri sani, come se nelle Terre, nelle quali vi fu l'infezione fuori del Cordone, ve ne sieno rimaste occultate; ovvero, che se parte della roba del contrabbando fosse stata riposta in Terre, site fuori la suddetta linea di circonvallazione; s'inducano le persone a rivelarle, col timore del gastigo, se non le muove il pericolo del male, nè si lusinghino, che quando anche non si possa talvolta constare il trasporto, o detenzione delle robe, o contrabbando suddetto, restano in qualsisia tempo esenti da quelle rigorose dimostrazioni, che meritano persone così scelerate, nimiche del Real servizio, e della salute pubblica; Abbiamo stimato fare il presente, col quale ordiniamo, e comandiamo a qualsivoglia persona di qualunque stato, grado, o condizione si sia, che tenesse roba di qualsivoglia genere venuta da luoghi ristretti dentro della linea, dal primo di Novembre dell'anno prossimo passato a questa parte, o da altri luoghi della Provincia, ove fu il contagio, ovvero avessero robe, o merci di qualsivoglia genere, colle quali fu introdotto *primo loco* il morbo nella Provincia, debbano, e ciascheduno di essi debba fra il termine di giorni quattro, dopo la pubblicazione del presente, rivelarle a' Magnifici Deputati della Salute, i quali avranno il pensiere di fare quelle pigliare colle dovute cautele, e riporre in luogo separato, per sottoporsi alla purga tutte quelle, che vi saranno capaci, e portarne a Noi l'avviso per corriere espresso, promettendo Noi a dette persone rivelanti in nome di S. E. l'indulto di tutte le pene, così corporali, come pecuniarie, nelle quali sono incorse, per la detenzione di dette robe, contra la forma de' Bandi emanati, intendendosi ciò a rispetto de' detentori delle robe uscite della linea, che hanno potuto contrarre l'infezione, ovvero da altre contaminate venute da' luoghi della Provincia, ove fu il morbo: mentre per quello, che riguarda a' detentori di robe, o merci, colle quali fu introdotto *primo loco* il male nella Provincia, escludiamo dall'accennato indulto *tantum* i principali, che furono causa d'introdurvi il morbo, o che pigliarono, o comprarono scientemente le robe, per mezzo delle quali ebbe principio il contagio.

Ed elasso detto termine, ritrovandosi poi dette robe d'una delle suddette tre specie, benchè minima quantità, si passerà irremisibilmente all'esecuzione della pena di morte naturale, e di ducati duemila per ciascheduno contra i detentori di esse, ausiliatori, o consenzienti, ancorchè per causa di dette robe non si fosse

contratto il contagio, bastando per piena prova contra i principali detentori la sola invenzione delle robe suddette dentro le loro case, magazzini, giardini, masserie, e contra detti ausiliatori, e consenzienti, basti la deposizione di uno de' principali, convalidata in tortura; atteso siamo in delitto di difficilissima prova, ed in materia, che interessa la salute del Regno, promettendo Noi il premio di ducati cento a chi rivelerà, o metterà in chiaro essere in qualche luogo riposta roba contaminata, che sia d'una delle tre accennate specie, ancorchè non sia per anche attaccato il contagio.

Facciamo noto per ultimo, come succedendo di scoprirsi infetta di contagio qualsivoglia persona ne' luoghi della Provincia, fuori di detta linea, dove per la DIO grazia si vive al presente con ottima salute, e si metterà in chiaro, che la detta infezione sia stata cagionata dalla detenzione, e maneggio di una delle dette tre specie di roba, si passerà all' istante all' esecuzione della pena di morte naturale, e della confiscazione de' beni, contra le persone di quella casa, che saranno stati principali conservatori delle robe suddette, complici, od ausiliatori, scusando solamente quelli, che per ignoranza, o per essere incapaci di ragione, non avessero tenuto parte alcuna nell' introduzione, o conservazione delle suddette robe.

E non potendosi talvolta indagare la causa dell' infezione s' attribuirà giustamente al maneggio delle robe infette nascoste, ed in tale caso anche nella pena della sola negligenza, si passeranno subito le persone infette, con tutte le genti delle loro case ne' Territorj de' luoghi rinchiusi dentro la linea, e si bruceranno tutte le robe della casa, ove si scoprirà l' infezione, e questo così affine di guarirsi meglio le persone di detta casa, con abitare separatamente ne' suddetti Territorj dentro la linea, come di levare il fomite da quel luogo, ove sarà successo il caso, e togliere il sospetto agli altri Cittadini. Ed acciocchè venga il presente a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, pubblici, e consueti de' sottoscritti luoghi, conforme si suole praticare cogli altri ordini; ma di vantaggio, se ne esemplino quattro copie, le quali per lo spazio di un mese si debbano tornare a pubblicare ogni settimana in giorno di festa, ad ora, che vi sarà maggior concorso di Popolo, ed i Magnifici Governatori de' Luoghi così facciano puntualmente osservare, portandoci l' avviso con prima comodità di Procaccio di averlo così eseguito, sotto pena di sospensione da' loro officj, di ducati cinquecento, ed altre, *etiam* corporali a nostro arbitrio, e questo con le dovute relate resti al presente corriere, al quale i Magnifici del Governo paghino il solito pedatico di accesso, e recesso, *de loco ad locum*, in conformità della Regia Prammatica; *Dal Borgo di Noja i 13. d' Agosto 1691.* Incarieando ancora a' Magnifici del Governo, e Deputati della Salute, che facciano pubblicare il presente ogni settimana, sotto le pene suddette. *Marco Garofalo. Beltrano Segretario.*

E perchè al presente si tiene certa, ed indubitata notizia, che il contagio, il quale tuttavia affligge le Città, ed i Luoghi consaputi, ristretti dentro il Cordone, si sia in essi introdotto a causa di più sbarchi, che in contrabbando si fecero di pelli, becchini, ed altre merci da

uno

ano barcone Schiavone', nelle marine della Città di Monopoli, ed altre marine prossime in Ottobre dell'anno prossimo passato, e può essere (il che DIO non voglia) che nel mentre, o dopo che si scoprì detto morbo, qualche parte di dette robe sia stata asportata in alcuna Città, Terra, o Luogo di questa Provincia, fuori del Regio Cordone, che cinge i detti luoghi infetti; Abbiamo stimato fare il presente, col quale confermando Noi il preinserto Bando, concediamo l'impunità, non solo a tutte le persone in detto Bando contenute, ma anche a' principali detentori, purchè sieno delle Città, Terre, e Luoghi fuori detto Regio Cordone, ed in oltre promettiamo il premio di ducati dugento a qualunque persona, che per via di denuncia, ci farà sapere, o scoprire i detentori di dette robe pervenute in contrabbando da Schiavonia, ed il luogo dove quelle si trovano, ed acciocchè i detti denuncianti possano con tutta franchezza portarci la suddetta notizia, lor promettiamo parimente esattissima segretezza.

E perchè da un pezzo fà sono scorsi i quattro giorni di tempo, dati nel preinserto Bando, per farsi il rivelamento di dette robe di contrabbando, i detentori suddetti, ed altre persone in detto Bando enunciate, già sono incorse nelle pene in quello contenute, e conseguentemente se non si rimettessero loro dette pene, resterebbero inabilitate a godere dell'impunità, che da Noi lor si promette; rimettiamo a' suddetti le dette pene, nelle quali sono incorsi, per essere elasso il termine di detti quattro giorni, e lo proroghiamo ad altri otto, numerandi dalla pubblicazione del presente. Ed acciocchè il medesimo venga a notizia di tutti, e non possa da persona alcuna allegarsi causa d'ignoranza, ordiniamo non solamente, che il presente si pubblichi, e che se n'affigga copia ne' luoghi soliti, e consueti delle sottoscritte Città, e Terre; ma che in ogni una de' detti otto giorni si torni a pubblicare, acciocchè maggiormente venga a notizia di tutti, e le persone Idiote possano meglio capacitarsi del suo contenuto. Il presente con le dovute relate resti al presente corriere, al quale i Magnifici del Governo paghino il solito pedatico d'accesso, e recesso *de loco ad locum*, in conformità del disposto della Regia Prammatica. *Dato in Rostigliano gli* 11. *Ottobre* 1691. *Marco Garofalo. Beltrano Segretario.* Die 11. Oct. 1691.

## PRAMMATICA LVII.

CAROLVS DEI GRATIA REX, etc. Il Marchese della Rocca D. Marco Garofalo, etc. Perchè si è approssimata la raccolta dell'olio nuovo, ed i Cittadini dell'Università ristrette dentro il Cordone, per causa dell'infezione desiderano smaltire così qualche porzione d'olio vecchio, che tengono, come del nuovo, che faranno, con prendere secondo il solito qualche danaro anticipato da' compratori, per valersene nella raccolta dell'olive; Abbiamo perciò stimato fare il presente, col quale facciamo noto a tutte, e quali si vogliano persone, che volendo Noi attendere alla compra di detti olj, tanto vecchi, quanto nuovi, che si raccoglieranno, ne diano l'incumbenza a persone loro confidenti, che tengono respettivamente ne' luoghi suddetti, insinuandocelo con lettere a dirittura, o pure con dirizzarcele quì, che loro daremo il ricapito, e quando volessero abboccarsi con quegli, a' quali hanno da commet-

mettere le compre suddette, potranno portarsi quì da Noi, perchè stabiliremo il modo di fare eseguire detti abboccamenti, con le dovute riserve, e cautele della salute. Ed affinchè venga a notizia di tutti, ordiniamo a' Magnifici del Governo, ed altri a chi spetta *in solidum* delle sottoscritte Università, che lo facciano pubblicare ne' luoghi soliti di esse; con affiggerne copia nelle pubbliche piazze; Il presente resti al presentante, e con la dovuta relata torni a Noi, senza pagarsi il pedatico al corriere, andando tassato nell'altro ordine. *Rotigliano i 13. Ottobre 1691.* E questo anche in esecuzione di quanto ha comandato S. E. con suo Dispaccio in data de' 15. Settembre prossimo passato, che dovessimo sollecitare la vendita del suddetto olio. *Marco Garofalo. Beltrano Segretario.*

die 13. Oct. 1691.

## PRAMMATICA LVIII.

CAROLVS DEI GRATIA REX, etc. D. Marco Garofalo Marchese della Rocca, etc. Magnifici Governatori, così Regj, come de' Baroni, Sindaci, Eletti, Deputati della Salute, ed ogni altro a chi spetta *in solidum*, saprete come da Sua Eccellenza per Segreteria di Stato, e Guerra abbiamo per Postiglione ricevuto Dispaccio del tenor seguente, *videlicet. Illustre Senor aviendo considerado lo que V. S. expressa en carta de 30. del passado etc.* E volendo dar pronta, e puntual esecuzione a quanto da S. E. ci viene incaricato col preinserto Dispaccio, abbiamo fatto il presente, col quale facciamo noto a tutte, e quali si vogliano persone di qualunque stato, grado, e condizione che sieno, che si ritrovano dentro questa Provincia di Terra di Bari (fuori però della linea di circonvallazione di quarantacinque miglia, che rinchiude i luoghi infetti, ed in altri in essa ristretti) che volendo uscire di questa predetta Provincia, per andare in qualsivoglia parte del presente Regno, debbano conferirsi in uno de' sottoscritti luoghi situati nei confini di questa Provincia, dove si stimerà più comodo, ed avanti a' Magnifici Deputati della Salute di ciascheduno di essi, per mettersi in quarantana nelle torri, casini, ed altre abitazioni sistenti fuori dell'abitato ne' territorj de' detti luoghi, da questa parte però delle guardie, che custodiscono i confini della Provincia; i quali dovranno serrarsi da' suddetti Magnifici Deputati, ed imporsi loro pena della vita, e di ducati mille per ciascheduno, di non uscire di detto luogo di quarantana, senza nostra espressa licenza *in scriptis*, ordinando a' detti Magnifici Deputati, che per l'effetto predetto debbano far prevenire respettivamente ne' territorj degli accennati luoghi (da questa parte però delle guardie, che custodiscono i confini della Provincia) tutte quelle torri, casini, ed abitazioni, che sarà possibile, per comodità delle persone, che si dovranno esporre alla quarantana, e terminata che sarà questa, e si permetterà l'uscita a dette persone, precedente nostro rescritto, e le debite ricognizioni de' Medici, debbano i Magnifici Deputati far loro le fedi di salute, secondo la formula, che va notata in piede del presente, e non altrimenti, con fargli uscire *recto tramite* dalla Provincia, dagli accennati luoghi di quarantana, senza che tornino a toccare luoghi abitati di questa Provincia. Ed acciocchè il tutto si possa effettuare con facilità, e prestezza, e con minore incomodo delle persone, che debbono mettersi in quaran-

ta-

tana; Ordiniamo a' Magnifici del Governo, che eleggano sufficiente numero di Deputati per l'effetto predetto, acciò non si faccia mancanza alle diligenze, che i Deputati ordinarj debbono eseguire dentro l'abitato, e porte di esso, e particolarmente nella visita quotidiana di tutte le case de' quartieri dell'istesso, conforme sta prevenuto, con più, e diversi Bandi da Noi fatti pubblicare, i quali s'intendono restare nel loro robore, e vigore, com'anche tutti gli altri Bandi da Noi emanati in materia di salute, a' quali intendiamo, che oggi più che mai si dia la pronta e puntuale esecuzione, sotto le pene in essi respettivamente contenute.

Ordinando ancora a' Magnifici Deputati, che terminata la quarantana, precedenti le debite ricognizioni, e nostra licenza, debbano anche permettere a' detti quarantenarj, che possano portar seco le robe, che hanno tenuto nel luogo di detta quarantana.

Ed attento, che S. E. coll'accennato Dispaccio è rimasta servita di permettere, precedente la detta quarantana, l'uscita di questa Provincia a quali si vogliano persone, che abitano fuori di detta linea di circonvallazione, par che vengono compresi in detto permesso i Religiosi, che abitano fuori di detta linea, quantunque dentro la distanza di quindici miglia attorno della linea suddetta, e perciò si possono da' Magnifici Deputati fare a' suddetti Religiosi le fedi di salute, per qualsivoglia luogo di questa Provincia fuori della linea, venendo anche a loro permesso, come a tutti gli altri di mettersi in quarantana, ogni volta, che vogliano uscire della Provincia suddetta; per poi effettuare detta uscita, terminata la quarantana, precedenti similmente le debite ricognizioni, e licenza nostra *in scriptis*, e così da tutti si esegua, sotto la detta pena di morte naturale, e di ducati mille da incorrersi da ciascheduno, che contravverrà a quel tanto, che respettivamente gli sta incaricato.

*Gratis*.

Parte da questa nostra Fedelissima Città, o Terra, sana, e libera da ogni sospetto di mal contagioso, per grazia di DIO, e di S. . . . ed altri Santi Protettori, e proprio dalla torre, o casino, sito in Territorio di detta nostra Città, o Terra, luogo di quarantana stabilitogli da Noi in esecuzione di Bando circolare, spedito dall' Illustrissimo Signor Presidè, con inserzione di Dispaccio di S. E. N. N. di età, statura, e di pelo. Perciò ne' luoghi, ove capiterà, anche fuori di questa Provincia, si potrà con esso contrattare, e praticare, dandogli l'ingresso in essi, libera, e sicura pratica, stante che avendo terminata detta quarantana, e riconosciuto da' Medici in nostra presenza, si è ritrovato sano, e libero d'ogni sospetto di contagio.

I luoghi poi, che in virtù del presente Bando, si sono stimati più comodi, per fare l'accennata quarantana, sono, cioè, per la Provincia di Lucera i casini, torri, od altre abitazioni di campagna, più prossimi a' confini della Provincia ne' Territorj delle Città di Barletta, ed Andria. Per la Provincia di Basilicata quelli della Città di Altamura, Minervino, e Gravina. Per la Provincia di Bari quelli della Terra di Gioja. Questo però non impedisce, che fatta la quarantana in ciascheduno di detti luoghi, che le persone uscite di questa Provincia possano andare in qualsivoglia altra del presente Regno: Ed

ac-

acciocchè il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranzà, vogliamo, che si pubblichi per le piazze, e luoghi soliti di ciascheduna delle sottoscritte Città, e Terre, con affiggersene copia nelle piazze, e con le debite relate torni da Noi col presente corriere, al quale i Magnifici del Governo paghino il solito pedatico d'accesso, e recesso, *de loco ad locum*, servata la forma della Regia Prammotica. *Rotigliano i* 13. *Gennajo* 1692. *Marco Garofalo. Beltrano Segretario.*

*Illustre Senor. Quedando entendido de lo que comprehende la Carta de V. S. de* 19. *del passado expressando con mayor claridad lo que propuso en otra de* 30. *de Deziembre antecedente acerca del modo de restringir los Lugares infectos, y ponerlos en quarantena: Hà parecido responder à V. S. que haviendosselo ya prevenido precedente consulta de los Medicos lo que se deve practicar en el modo de hazerse la quarantena en dichos Lugares, dejandosse a la prudenzia de V. S. la execucion de lo que juzgasse ser de mayor cautela, y provecho de essos Ciudadanos, y de la publica salud, no se ofreze que anadir aora, sino que V. S. se valga del arbitrio que le tengo concedido, deliverando este negozio en la forma que mejor le pareciere, practicando todas las diligencias devidas para su azierto, y que sin otras replicas, ni dilaciones se pueda, mediante el Divino ausilio, dar fin quanto antes sea possible al notable perjuycio que padezze este Reyno con la prohibicion que tiene del comerzio, dandome quenta V. S. de lo que le occurriere sobre este hecho. DIOS guarde a V. S. Napoles à* 6. *de Febrero* 1692. *A lo que V. S. mandare. El Conde de Santistevan. Al Presidente Marques de la Roca.*

Die 6. Febr. 1692.

## PRAMMATICA LIX.

CAROLVS DEI GRATIA REX, etc. D. Marco Garofalo Marchese della Rocca, etc. Essendosi terminata felicemente (come si spera dalla Divina Misericordia) l'importante operazione della purga, così delle robe, come delle case della Città di Conversano, Monopoli, Polignano, come anche delle Terre di Mola, e Fasciano, in conformità delle istruzioni formate d' ordine di S. E., e convenendo, che i cittadini di ciascheduno di detti luoghi usciti da più tempo ad abitare respettivamente nei Territorj d' essi, per dar luogo di perfezionarsi detta purga, si ritirino ne' luoghi abitati, e lor si restituiscano le robe purgate, acciocchè questo segua con le dovute precauzioni, e riserbe per la preservazione della pubblica salute. Abbiamo stimato in esecuzione di particolar Dispaccio di S. E. de' 12. Gennajo prossimo passato, rifare il presente Bando contenente gl' infrascritti capi, che dovranno osservarsi inviolabilmente, sotto le pene in essi contenute.

*In primis* permettiamo, che nella giornata, che sarà destinata dal Ministro, che risiede nel luogo, possano, e debbano tutte le genti, che abitano in campagna entrare nell' abitato, secondo l' avviso, che ne riceveranno da' Deputati, acciò l' ingresso si faccia senza folla, o confusione, ma con la debita distanza, e con l' accompagnamento de' medesimi, portarsi avanti la porta del purgatojo, nel quale con bell' ordine lor saranno consegnate da' Deputati del purgatojo suddetto tutte le robe, che ivi portarono per purgarsi in esecuzione del Bando da Noi emanato, sotto il primo di Novembre dell' anno passato 1691., e ri-

e ritrovandosene alcuna mancante, sieno tenuti i detti Ministri Deputati di pagarne di proprio il prezzo a' padroni di esse, secondo fu stabilito nel capitolo primo dell' accennato Bando.

Secondo, convenendo di fare esperienza, per lo spazio di una quarantana dell' effetto delle robe purgate, acciò siccome il male si vede estinto nelle persone, si possa dar sicurezza di essere anche estinto nelle robe, ma quando (che DIO non voglia) o per difetto della purga, o di robe nascoste, o non rivelate s' abbia a sentire alcuno accidente di contagio; Ordiniamo perciò, che ricevutesi dette robe, debbano da' propri padroni, o con l' ajuto delle persone sane, che l' hanno maneggiate, ovvero d' altre, che sieno senza sospetto alcuno, condursi nelle proprie case, le porte delle quali si debbano sbarrare immediatamente in presenza de' suddetti Ministri Deputati, i quali dovranno nell' istesso tempo far serrare tutte l'altre uscite, che saranno in ciascheduna di dette case, acciò non si dia adito di passare da una all' altra.

Terzo, nell' entrare, che faranno le genti nell' abitato coll' ordinanza espressata di sopra, debbano assistere nella porta, o porte di esso i Deputati della salute, e coll' intervento del Ministro residente nel luogo debbano annotare in un libro separato tutt' i nomi, cognomi, età, pelo, e statura delle persone, che noteranno, come anche delle robe, ed utensili, che seco portano, acciò se ne tenga notizia per ogni buon fine, con avvertenza, che tutte le persone, che dovranno entrare nell' abitato, avranno da essere sane, e libere di ogni sospetto, mentre quelle, che tenessero sospezione per minima che fosse, dovranno restar fuori ben cautelate, e custodite, o fare la debita quarantana, acciò quella terminata possano con le debite ricognizioni, e cautele entrare nell' abitato, e darsi loro pratica con gli altri Cittadini.

Quarto, ordiniamo, che una volta, che saranno serrate le genti, ciascheduno nella propria casa, durante il tempo della quarantana, non possano da quella uscire, così di notte, come di giorno, non solo per le porte, ma neppure per qualsivoglia altra parte, ancorchè non fosse serrata, neppure passare da casa a casa contigua, per lastrichi, tetti, o per camere basse, o per qualunque luogo, ancorchè fosse per causa urgente, ed urgentissima, sotto pena di morte naturale, e di ducati mille per ciascheduno, che contravverrà; neppure possano cacciare per dette case robe di qualsivoglia genere soggette a contagio, per vendita, per mutazione, imprestito, od altra qualsivoglia causa, sotto l' istessa pena di morte naturale, e di ducati mille.

Quinto, subito che sarà seguito interamente l' ingresso nell' abitato di tutte le persone, e quelle rinserrate nelle loro case, vogliamo, che si mantenga aperta una sola porta dell' abitato, nella quale debbano continuamente assistere di giorno, e di notte sufficiente numero di guardie, e Deputati, da' quali non si debba permettere l' uscita a chi si sia dall' abitato, sotto l' istessa pena di morte naturale, e di ducati mille, senza espressa licenza del Ministro, che vi presiede, il quale, siamo certi, che userà di questo permesso per le necessità più precise.

Sesto, affinchè si possa ovviare colla dovuta celerità a qualche accidente contagioso, che potesse succedere, ordiniamo a' Magnifici del Governo, che oltra de' Deputati Generali

rali della salute, ed altri destinati alla porta debbano per ogni dieci case eleggere uno de' migliori cittadini, i quali con la visita quotidiana della salute delle dieci case, che a ciascheduno saranno assegnate, si possa tener cognizione se vi sia male, acciò in caso di essere contagio si possa immediatamente rimediare colle precauzioni necessarie.

Settimo. Ed acciocchè non si manchi di assistenza, così de' viveri, come di legna, acqua, od altro, che fosse necessario alle genti, che stanno rinserrate nelle proprie case; Ordiniamo, che si deputi sufficiente numero di lazzarî, col riguardo, che questi non sieno soggetti a contrarre, o comunicare infezione ad altri, conforme dall' esperienza si è veduto, i quali ad ogni richiesta del Deputato alla visita quotidiana di ogni dieci case, debbano prestare agli abitanti di esse tutt' i servizj necessarj, introducendo loro dalle finestre il bisognevole con le debite cautele. Ordiniamo a ciascheduno, che si sentisse indisposto di qualsivoglia infermità, anche che sia fuori d'ogni sospetto di contagio, che debba subito rivelarlo al Deputato alla cura d'ogni dieci case, e questi riferirlo immediatamente al Ministro, che risiede nel luogo, ovvero a' Deputati Generali di esso, affinchè si possa dare la provvidenza necessaria, sotto pena di morte naturale, e di ducati mille, alla quale vogliamo, che sieno tenuti non solo i principali, che non riveleranno la propria infermità, ma ancora tutte le genti della casa, dove abita l' infermo, ancorchè sieno congiunte in qualsivoglia grado, ovvero sieno servi, o serve della casa suddetta, in ogni caso però, che abbiano tenuta scienza di detta infermità.

Ottavo. A tutte quelle persone, così uomini, come donne, che hanno faticato nella purga, tanto delle robe, come delle case, ordiniamo, che dopo finita la purga suddetta, lor si debba fare la lavanda con acque odorifere, profumarle, e mutar loro gli abiti, non far loro similmente fare la quarantana dentro le proprie case, colle precauzioni espressate di sopra, però, che stiano in un quartiere separato, similmente serrato, in riguardo, che si dee probabilmente credere, esser questi più sospetti degli altri, dalle quali case, o quartieri, non possano uscire, sotto l' istessa pena di morte naturale, e di ducati mille per ciascheduno. Dichiarando, che per quanto tocca a lazzari, che hanno già fatta la quarantana, basterà, che si lavino bene, e si mutino le vesti per potersi mettere in libera pratica.

Nono. Tutt' i Pastori, e Guardiani, che dovranno contenersi in campagna per custodia de' loro bestiami, vogliamo, che non possano entrare nell' abitato, ma dimorare in detta campagna, per l'effetto suddetto, senza che possa nessuno uscire del proprio Territorio, nè tener pratica fuori di esso con persona forestiera, per qualsivoglia causa, anche urgentissima, permettendo loro di potersi accostare una volta la settimana avanti le porte dell' abitato, ed ivi ricevere il vitto necessario, con le debite cautele, ed in presenza de' Deputati, che assistono in esse. Ed acciò si sappia il numero di detti Pastori, e Guardiani; Ordiniamo a' Deputati Generali della salute, che con l' intelligenza del Ministro locale mandino due persone puntuali a riconoscerli, con prender nota de' loro nomi, cognomi, età, pelo, statura, e masserie, *seu* Jacci, dove si ritirino la sera, e quella conservare ad ogni buon fine.

In

In oltre deputeranno altro numero sufficiente di persone non sospette, e diligenti, che dovranno contenersi similmente co' Pastori, e Guardiani nella campagna, per riconoscere quotidianamente lo stato di loro salute, col peso di riferirlo ogni settimana al Ministro del luogo, ed a' suddetti Deputati Generali, affinchè in ogni caso d' accidente ( che DIO non voglia ) si possa dare la provvidenza necessaria, sotto l' istessa pena di morte naturale, e di ducati mille per ciascheduno, che contravverrà in ogni uno de' casi espressi nel presente capitolo; dichiarando con questo che non s' intendano esclusi i detti Pastori, Guardiani, od altri quali si vogliano abitanti in campagna dall' obbligo di dovere andare subito a rivelare a' suddetti Magnifici Deputati della campagna, ogni volta, che si sentissero infermi di qualsivoglia infermità, neppure i compagni, o guardiani, che lo sapessero sotto l' istessa pena di morte naturale, e di ducati mille per ciascheduno, contenuta nell' accennato capitolo ottavo, proibendo sotto l' istessa pena alle donne, che non possano trattenersi in campagna, ma ritirarsi tutte nell'abitato.

Decimo. Ordiniamo sotto l' istessa pena di morte naturale, e di ducati mille, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia de' suddetti Deputati, Pastori, Guardiani, od altri, a' quali sarà permesso di abitare in campagna, possa per qualsivoglia urgente causa, accostarsi verso il parete, e la impalizzata della linea, per lo spazio d' un mezzo miglio, volendo, che il detto di due testimonj integri, faccia sopra di ciò piena prova, senza che sia necessario d' esservi presi *in flagranti*, permettendo a' soldati che custodiscono detta linea, che possano ucciderli *impune*.

Undecimo. Dichiariamo col tenore del presente, che restino in piedi tutt' i Bandi, ed Ordini da Noi emanati in materia di salute, *et signanter* quelli di non vendersi, comprarsi, od in qualsivoglia modo permutarsi, neppure per via d' imprestito, qualsivoglia genere di robe soggette a contagio, sotto la pena di morte naturale, ed altre contenute in detti Regj Bandi, i quali confirmiamo, *et quatenus opus est* rinnoviamo, come anche, che in tutt' i casi di contravenzione prescritti in ciascheduno de' suddetti capitoli del presente Bando si procederà da Noi *ad modum belli, et per horas*, in virtù della facoltà estraordinaria a tal effetto comunicataci da S. E., incaricando ai Signori Ministri, che riseggono nei luoghi infetti, che debbano invigilare con particolare attenzione alla puntuale osservanza delle cose predette. Ed acciocchè il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, che non solo si pubblichi nelle piazze, e ne' luoghi soliti di dette Università, con affiggersene copia di esso, ma ancora per le campagne di ciascheduno Territorio, acciò venga a notizia degli abitanti di quelle, ed in particolare de' Pastori, e Guardiani de' bestiami, che deggiono trattenersi in esse, e con la debita relata tornino da Noi. *Rotigliano* 1. *Febbrajo* 1692. *Marco Garofalo. Beltrano Segretario.* (Die 1. Febr. 1692.

## PRAMMATICA LX.

CAROLVS DEI GRATIA REX, etc. D. Marco Garofalo Marchese della Rocca, Presidente della Regia Camera della Sommaria, Preside, e Governatore dell'armi in questa Provincia di Bari, e Delegato Generale dell' altre confinanti. Magnifici Governatori, così Regj, come de' Baroni, Sindaci, Eletti, ed altri a chi spetta *in solidum* delle sottoscritte Città, Terre, e luoghi di questa Provincia vi significhiamo, com'è rimasta S. E. servita con suo particolar Dispaccio ordinare, che in attenzione della perfetta salute, che per la Divina Misericordia da molto tempo a questa parte han goduto, e godono le Città di Monopoli, e Conversano, e le Terre di Mola, e Fasano, per ragione dell'accurate cautele praticate in detti luoghi, così nella purga generale delle case, e robe, come nelle quarantane strette da casa a casa, prorogate anche sino ai sessanta giorni, si dia a' suddetti quattro luoghi la dovuta pratica in tutti gli altri del Regno, restando solamente ben custodita la Città di Polignano con quella linea di circonvallazione, colla quale è stata, e sta attualmente guardata, con aggiungersi a quella persone della più esperimentata puntualità, ed attenzione, affine d' impedire a quelli naturali qualsivoglia uscita per li Territorj circonvicini, e questo per maggior sicurezza, e sino a nuovo ordine della prefata Eccellenza, attento che anche in detta Città è scorsa vantaggiosamente la quarantana fin dagli ultimi accidenti, che vi furono di contagio: E per potersi da Noi dare la pronta, e puntual' esecuzione agli accennati ordini, abbiamo già fatto rinforzare con numero competente di guardie de' soldati di campagna detto cordoncino, e disposta la rimossa ai soldati, che custodiscono la linea di quarantacinque miglia, che rinchiude i detti luoghi, de' quali n' è giunta a quest' ora la maggior parte in questa residenza, e ricevuta la debita soddisfazione delle loro fatiche, e tuttavia va continuando la ritirata del restante numero di soldati. Per tanto vi diciamo, ed ordiniamo, che per martedì ventisette del corrente, che corre la terza Festa della Santissima Pentecoste dobbiate, e ciascheduno di voi debba ammettere in libera pratica, e commercio tutti gli abitanti delle suddette Città di Monopoli, e Conversano, e Terre di Mola, e Fasano, che capiteranno in qualsivoglia luogo, così in campagna, come nell' abitato di questa prederta Provincia, ed in ogni altro del Regno, al riflesso di dar tempo congruo alla pubblicazione del presente Bando, per tutt' i luoghi della Provincia suddetta, e di restare interamente ritirati tutt' i soldati di detta linea, permettendo all' incontro, che si possa da ogni uno praticare in detti quattro luoghi, così ne' loro Territorj, come nell' abitato, ed uscire da essi liberamente, senza che per tal causa gli sia dato impedimento alcuno, restando annullati tutti, e quali si vogliano ordini, e Bandi, che vi sono in contrario, rimanendo solamente nel loro pristino vigore, per il che riguarda al suddetto cordoncino di Polignano, volendo, che si pratichino in esso l' istesse regole, e proibizioni, nella medesima forma, che si è praticato fin ora per la buona custodia di detta linea di circonvallazione di quarantacinque miglia,

sot-

sotto l' istesse pene in esse respettivamente contenute, e così da tutti si esegua per quanto si ha cara la grazia Regia, e sottò le pene riserbate ad arbitrio di S. E.. Ed acciocchè il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti delle sottoscritte Università, con affiggersene copia nelle pubbliche piazze, e questo torni da Noi col presente corriere, al quale i Magnifici del Governo paghino il solito pedático d' accesso, e ricesso, *de loco ad locum* in conformità della Regia Prammatica. *Bari i 20. Maggio 1692. Marco Garofalo, Beltrano Segretario.*

Die 20. Maii 1692.

## PRAMMATICA LXI.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. D. Francesco de Puga, y Feijoo Cavaliere Spagnuolo, Presidente della Regia Camera della Sommaria, Governatore Generale della Regia Dogana di Foggia, Preside, e Governator dell' armi in questa Provincia di Bari, *et in omnibus* per S. E. specialmente Delegato. Magnifici Governatori, Sindaci, Eletti, Deputati della salute, e ad altri a chi spetta *in solidum* delle sottoscritte Città, Terre, e luoghi di questa Provincia, vi significhiamo come, avendo S. E. con vista de' continuati diarj, e relazioni, che se le sono trasmesse, considerata la perfetta salute, che si è goduta, ed attualmente per la DIO grazia si gode nella Città di Polignano, sin da' ventiquattro del mese di Marzo prossimo passato del corrente anno 1692. senza minimo sospetto, e l' accurate cautele praticate in detta Città, così nella purga generale delle case, e robe, come nelle quarantane ordinate; restò servita con suo particolar Dispaccio, in data de' 6. del corrente ordinare, che si dessero alle fiamme alcune robe sospette di contagio de' cittadini della medesima Città, che si ritrovano riposte in alcune casse, e baulli chiuse, e fabbricate in un luogo fuori le mura della Città; per doversene poi pagare il prezzo a' padroni, e che seguito detto incendio, dovesse darsi la pratica, ed aprirsi il commercio della detta Città col resto di questa Provincia, e Regno per lo giorno de' tredici del corrente mese, Festività del Glorioso Sant' Antonio; e perchè precedente Nostro ordine in esecuzione dell' accennato di S. E. dall' Uditor D. Onofrio Porcari residente in detta Città di Polignano si sono fatte bruciare, ed incendiare tutte le dette robe con le debite cautele, e riserve, come ne restiamo accertati con lettera del detto Ministro, ed atto pubblico, e solenne della data de' 9. di questo medesimo mese: Perciò volendo totalmente eseguire l' ordine di S. E. circa la suddetta pratica, abbiamo stimato far il presente, con il quale vi diciamo, ed ordiniamo, che dal giorno de' tredici del corrente in avanti, dobbiate, e ciascheduno di voi debba ammettere, e far ammettere in libera pratica, e commercio tutti, e singoli abitanti della suddetta Città di Polignano, che capiteranno in qualsisia luogo, così in campagna, come nell' abitato di questa predetta Provincia, ed in ogni altro del Regno, permettendo all' incontro, che si possa da ogni uno praticare in detta Città, e suo Territorio, mentre a tal effetto da Noi si sono dati gli ordini necessarj a' Ministri del cordoncino, che rinchiude la detta Città, che per detto

giot-

giorno de' tredici debbano rimuovere da quello tutt' i soldati, che attualmente v' assistono di guardia. Restando in virtù di questo annullati tutti, e quali si sieno ordini, e Bandi, che vi sono in contrario, e così da tutti s' esegua per quanto s' ha cara la grazia di S.M., e sotto pena di ducati mille, ed altre riserbate ad arbitrio di S. E. Il presente si pubblichi nelle piazze, e ne' luoghi soliti di ciascheduno di detti sottoscritti luoghi, acciò venga alla notizia di tutti, e con le debite relate ritorni da Noi. Ed i Magnifici del Governo di dette Città, e Terre paghino al presente corriere il solito pedatico, *de loco ad locum* in conformità della Regia Prammatica. *Bari* 11. *Giugno* 1692. *D. Iuan Francesco de Puga, y Feijoo. Beltrano Segretario.* Die 11. Junii 1692.

Diu

Praefatio pragmaticarum de pestilentia Rhegiensi in anno 1743.

*Diu requieverat Regnum a pestilentiae aerumnis. Hoc anno 1743. Messana, vetus Urbs, et nobilissima, pestilentiae clade vastatur. Profligati tam in Vrbe, quam in Suburbiis, ad quadraginta quinque millia hominum, ut utriusque Populi vix quadrans superfuerit. A Messana ad Rhegium transfretata pestilitas, quinque alia millia hominum occidit; ut summa omnis clades ad quinquaginta millia fuisse, proditum sit. Ferebatur etiam rumor, bellum imminere. Austrios exercitus parare, eosque in Italiam mittere; ut cum Carolo Rege de obtinenda Neapolitano, Siculoque Regno contenderent. Quod bellum anno insequenti apud Velitras est habitum, et Carolus de hostibus est triumphatus. Ancipiti in fortuna belli imminentis, quum apud Messanam pestilentiam esse compertum esset: ferebant undique otiosi, Austrios, tentatis Messanensium animis, proclives ad deficiendum inveniisse; qua re comperta, Regem arctissima obsidione, contra Gentium fas, circumvallare levissimum Populum voluisse, ementita pestilitatis occasione. Quod et falsum est; et fertilissimam Civitatem, quae nunquam a fide Regum defuit, et Carolum insignem pietate Regem insigni scelere foedabant. Extincta pestilentia decreto Decurionum, Horatio Turriano ejus Reipublicae a Secretis commissum est, historiam scribere; ut effusas in Messanensem Populum calumnias, veritate rerum elueret. Scripsit Turrianus historiam, quae inter gesta Senatus relata est, et Neapoli anno 1745. edita. Conquisitae a Praetore morbi causae, quae quum signis evidentissimis paterent, ab Oriente pestilentiam fuisse convectam, nautae duo, qui supererent, quaestioni submissi narrarunt, Sextili anni 1742. Jacobum Bozzum Magistrum navis, domo Januensem, assumpta nautarum familia ad quatuordecim usque, e portu Januensi navem solvisse, et Liburnum celebrem Hetruriae portum appulisse, inde ad Messanam veterem Siciliae Civitatem: A Messana, Brundusium, mox Corcyram adiisse. Hoc loco Bozzus celato sue nomine, et domo, Agnellum Bavam Neapolitanum se dici voluit. Is Neapolitana insignia etiam assumpsit, ne quid ad dolum celandum deesset. Cycladas insulas pleraque peragravit, quas cum frequentissimis nominibus dicam, Zanthem, Modon, Seriam, Patrassum, Missilongum, Modoi aliquatenus subsistit ad navim reficiundam; sed quum cara nimis refectio abs artificibus peteretur, re infecta, rediit, et Patrassum transiit; apud quam permagnam tabaci mercem emit. Modon sex antea mensibus cum pestilentia conflictaverat: incertum si pristinam sanitatem recuperasset: Patrassum eo tempore pestilitate laborabat; quamvis nondum loca maritima, in quibus Bozzus restiterat, occupaverat. Missilongum tandem venit, et velleris, et frumenti copiam mercatus, navi oneravit; eo animo, ut apud Messanam, mercem, quam in morbosis locis tenui aestimatione acquisiverat, ingenti cum lucro venderet. In hac statione nauta, incensum fervore caput gerens, mortem obiit; ejusque cadaver ad oram candidit. Rediens per venetorum aram, nauta alter eodem morbo defecit; mortuumq. in mari projecit; protinus a Meliana ad quinquagesimum milliarium tertius occubuit; eumque simili clade extinctum, undis obruit. Quum a familia interrogaretur Bozzus, quibus artibus Messanensem Deputationem eluderet; si in patentibus literis defectus trium e familia interciperetur: respondit. Id vos curatis scilicet? Portum Messanensem secundis ventis quum ingredere-*

*deretur, familiae imperitavit, ut si interrogaretur, diceret, vedentem à Missilongo duodecim cum Magistro familiam habuisse; ceteros nautas ad mercaturam ceterarum mercium eo loci reliquisse: hoc commento omnem fraudem tegit; Custodes portus vino, et pane biscocto donavit: merces apud Portitores, Publicanosque professus, tabaccum tacuit: addidit, quam citius Missilongum rediturum ad alias merces onerandas: vellus, frumentumque in officinis publicis deposuit. Interea Deputati apud* Lazarettum *stationem navis assignarunt, ut omnem morbi suspicionem averterent. Est* Lezarettus *locus extra portum relictus, ad peregrinarum navium stationem; hoc nomine per Italiam ubique frequentatus: per quadraginta dies, plus minusque subsistere in assignato loco peregrini jubentur; donec eorum sanitas, et mercium experiatur: Quod temporis spacium* quarantena *dicimus. An veteres eum locum habuissent, nescio. Apud Aggenum Vrbicum in Commentariis ad Frontinum invenio; Loca publica relicta ad peregrinorum sepulturam habuisse Veteres, quae* Culinas *appellabant. An cum hoc loco congruant culinae, asserere non audeo. Duodecimo Kal. Aprilis Bozzus portum ingressus, exonerata merce, postridie violento morbo aegrotans, est mortuus: acciti Medici ad cadaver inspiciendum; bubus, certissimum pestilentiae signum sub brachii axilla, est inventus. Primus importati morbi apud Messanenses poenas luit. Die insequenti nauta eodem morbo discessit: trepidi qui in portu essent ad contrectandum cadaver ad inferias, timuerunt, et in eadem navi stetit. Senatus censuit, navim cum injecta pice incendi, submissisque flammis, velisque datis, et ventis commissa incensa est. Merces ex officinis exhaustae, et combustae: Nautae reliqui a relicto loco distracti, et constructa in proximiorem locum taberna, in eam se recipere jussi; arctissimis custodiis septi, ne loras progederentur; victus cum cautionibus ministrabatur: omne commercium vetitum. His detractae vestes, combustaeque; tonsi etiam pili, et capilli; novaque tegumenta data. Anxii Messanenses ad quadragesimum usque diem expectare, quid monstri morbus ferret; at in hac statione morbus conticuit, neque ex eis unus, aut alter leviss sima aegritudine affici est visus. Idus Majas terminus quadragesimalis ejus stationis fuere; et quum morbus sonticus non apparuisset, liberatos se gravi cura Messanenses persenserunt. Frequenter in templo est itum, gratiae Deo actae, hymnusque Ambrosianus est cantatus. Hac ipsa die pestilentia in Civitate erupit. Consulti Medici; quoniam hi decipere, et decipi, certo quodam fato traduntur: pestilitatem esse pernegarunt: scisciatis etiam signis, inspectisque morientium aegrotorum excrementis, infausta pestilentiae auguria non accipiebant. Jactabant, bubos pestilentiam non praeseferre, sed acutae febris in eas corporis partes dejectus esse; quibus febribus pleraeque Civitates laborare, narrabatur: scilicet cum remotis aegritudinibus, quas fama ferret, insciti interpretabantur, et obtegebant, praesentes non timebant. Mussitans ex iis unus, conveniens cum ceteris, pestilentiam dici non posse, ait, ex his quae narravimus; opportunum tamen esse, veluti pestilentiam curare. Adversati sunt ceteri eo argumento utenti, nam mutua contagione, qui aegrotis adessent, morbo non afficerentur: quasi illico morbus apparere debuisset. Hac in re, quod incredibile est, accidit. Astrologi, quibus fides nunquam datur, iamdiu antea morbum imminere divinarunt, quem Medici praesentissimum non viderunt. His vanissimis Medicorum praestigiis Senatus non utebatur. Decrevit in Civitate focos vespertinos haberi, lignaque cum effusa pice comburi, injectisque etiam quae Medici dicunt alexipha-*

*bar-*

*pharmaca, ut fortaſſis foedatus aër perpurgaretur. Pauperes, egenoſque ex Aerario Reipublicae ali: cadavera mortuorum injecta calce inferri. Quintili menſe peſtilentia exarſit, et contagione vulgari coepit, quum eos mori eodem morbo affectos, qui aegrotis adeſſent. Conclamatum eſt undique, peſtilitatem habere Civitatem: Medici ludibrio habiti. Est apud Meſſanenſes priſca in Beatiſſimam Deiparam relligio: Dei Matrem anno chriſtiano quadrageſimoſecundo Meſſanenſibus litteras ſuo chirographo ſcriptas, obſignataſque, Hebraico idiomate dediſſe, perpetua traditione acceptas Populus retinet. Dies feſtus decretus is idem, in quo natalis Virginis incidit. Tertio Kal. Junii feſtum agendum Populus ſollemni ſcito decrevit, indicendaſque etiam ſupplicationes: Sed impetratum a Deo non eſt, morbum declinaſſe. Senatus publicae ſanitati conſulere ſtuduit; quiſque ſibi. Nunciatum eſt Regi Idibus Juniis, Bartholomaeus Corſinius Florentinus Prorex de ſalute Siciliae ſollicitus arctiſſimam obſidionem Meſſanae poſuit: Joſephus Grimaus arci Praefectus praeſidio Civitati fuit. Quae ad victum deeſſent undique conquiſita, et convecta. Melitenſibus ſubſidia quaeſita. Sani a morboſis ſecreti. Biſcentum ſervi publici veſte pulla induti, picataque, ad purgandas aedes, viaſque cadaveribus oppletas addicti: quae quum loci non caperent, vel ad novas foſſas faciundas tempus deeſſet, comburebantur. Quinto poſt menſe, quum eſſet peſtis graſſata, ipſo Beatiſſimae Deiparae die natali, et epiſtolari extincta eſt. In hac Meſſanenſi labe, Rhegini dum phaſelis eſculenta, poculentaque onerata Meſſanenſibus importabant: etſi omnes cautiones ad arcendum morbum adhibuiſſent; contagione tamen pecuniae peſtilentiam contraxerunt. Primo in ſuburbio Foſſae apparuit. Optimis tamen Caroli Regis conſiliis non ultra Rheginos eſt progreſſa, Comiti de Mabony Magiſtro Equitum de peſtilentia extinguenda, cum ſummo imperio, provincia decreta. Omni periculo occurſum ne peſtilentia ultra duceretur, et intrinſecus averruncaretur. Vallus Rheginis poſitus, atque abs eo egredi, capital eſſe edictum. Obſidio Calabris poſita, qua ulterior, ac citerior Calabria a ceteris Provinciis divideretur. Melitenſibus commercium interdictum, quoniam cum Meſſanenſibus communicaſſent. Idem factitatum cum Romanis, ne forte transfugam aliquem morboſum recepiſſent. Loci maritumi, poſitis ſtationibus, cuſtoditi. Vectigal temporarium duorum obolorum Foculariis imperitatum ad alendas cuſtodias. Ad trigeſimum a Neapoli lapidem ſtationes poſitae: Erronibus ingredi vetitum: De uno loco ad alium, ſine formatis Decurionum, ſanitate optima uti, quo loco quiſque diſcederet, tranſeuntem nemo ſuſciperet: Nundinae dilatae: Feriaeque Salernitanorum, quae Idibus Septembribus celebrari conſueverunt ad IV. Kal. Nov. poſtpoſitae. Biennio poſt reſtitutam ſanitatem morboſis locis obſidiones laxatae: Meſſanenſibus, Rheginiſque commercium reſtitutum. Octavo poſt anno actum de colonis Meſſanam deducendis.*

# III

## ISTRUZIONI

*Per li Signori Deputati Nobili, e Civili, che son destinati alla Guardia, e Custodia delle Marine di questa Fedelissima, ed Eccellentissima Città, e suoi distretti per cautela della pubblica Salute,*

*e sia*

## (*) PRAMMATICA LXII.

PRimo debbia ciascuno di detti Signori Deputati Nobili, e Civili assistere di persona ne' Posti loro destinati dal mezzo giorno alla mezza notte, e dalla mezza notte al mezzo giorno, o per maggior tempo, nè debbano, o possano partirsi da loro Posti sino che non giungerà l'altro Signor Deputato, o Deputati, a mutarli, acciò non resti nemmeno un picciolo momento sproveduto ogni posto dalla custodia de' Signori Deputati; invigilando ben vero, che ciascuno degl' Ufficiali destinati in detti Posti per la spedizione delle Bollette, debba inviolabilmente assistere al suo Ufficio di notte, e di giorno, senza lasciar mai il suo Posto, sotto pena della perdita dell' Ufficio, ed altre ad arbitrio dell' Eccellentissima Deputazione della General Salute.

Secondo. Debbiano, e possano ricevere, e riconoscere così le Bollette di Sanità sottescritte da uno de' Signori Deputati destinati ne' respettivi Posti di questa Marina, come quelle di tutti i Deputati degl' altri luoghi del Regno.

Terzo. Capitando imbarcazione di qualsivoglia genere si sia, e da qualsivoglia luogo, niuno eccettuato, anche pescareccie, che non portassero le debbite nominate Bollette di Sanità, non debbiano detti Signori Deputati quelle ammettere, ma darne subbito l'avviso all' Eccellentissima Deputazione della General Salute, facendole permanere a ruoto, sino che non saranno da detta Eccellentissima Deputazione disbrigati.

Quarto. Non permetteranno far partire imbarcazione veruna di notte, se non all' Alba chiara, nè quelle ammettere dopo sonata l' Ave Maria, ed in caso di controvenzione farli arrestare, e darne subbito parte a detta Eccellentissima Deputazione per l' esemplare castigo de' trasgressori.

Quinto. Che le barche pescareccie, o altre precedenti con semplice Bolletta, basterà che siano riconosciute da uno di detti Signori Deputati, li quali dovranno pratticare le necessarie diligenze, e visita, se mai sopra dette barche vi potesse essere, o vi fusse robba non scritta nella bolletta, quando saranno di ritorno allo sbarco, dovendo così le barche pescareccie, come ogn' altra barca, e filuca approdare, e sbarcare ne' cinque Posti destinati alle Marine, e non in al-

altro luogo; per tutte l'altre però provenienti con patenti, o da dentro, o fuori Regno, non gli dovrete ammettere a prattica, ma mandargli all' Ufficio de' magnifici Deputati, e Guardiani del Porto.

Sesto. Che detti Signori Deputati abbiano la cura, e buona attenzione di situare le Milizie Urbane in giusta e proporzionata distanza. Dimanierachè l'una si veda coll'altra, e si possa dar la vicendevole voce per gridare *all' allerta* l'una presso l'altra.

Settimo. Che i Signori Deputati Nobili, e Civili del Posto della Marinella nel Borgo del Reto, debbano Invigilare dal Fortino di S. Gio: a Teduccio sino al Torrione del Carmine. I Signori Deputati del Posto della Pietra del Pesce debbano sopraintendere, ed invigilare dal Torrione del Carmine sino al Molo. I Signori Deputati di S. Lucia debbano sopraintendere, ed invigilare dal Molo sino alla Vittoria. I Signori Deputati del Posto di S. Leonardo, debbano sopraintendere dalla Vittoria sino a Piedi Grotta. E li Signori Deputati del Posto del Palazzo di Medina a Posilipo debbano invigilare da Piedi Grotta sino al Palazzo d' Ischitella.

Ottavo. Si permette alli Signori Deputati Nobili, e Civili di poter liberamente far carcerare qualunque persona che sia, la quale controvenisse agli Ordini, e Banni dell' Eccellentissima Deputazione, non meno che a quanto si stabilisce con le presenti Istruzzioni. Convenendo che sia castigata qualunque trasgressione. Benvero però seguite le carcerazioni, debbano darne parte all' Eccellentissima Deputazione senza poter essiloro procedere a scarcerazione, mentre dall' assoluta facoltà dell' Eccellentissima Deputazione doverà dipender l'escarcerazione, o condanna de' delinquenti, e non ad altro chi che sia.

Nono. Che detti Signori Deputati debbano inviolabilmente osservare, quanto nelle presenti Istruzzioni si contiene, mentre in caso di mancanza, e controvenzione dovranno soggiacere alle pene, che si riserbano all' arbitrio dell' Eccellentissima Deputazione della Salute. *In S. Lorenzo li 9. Giugno* 1743. *Li Deputati della Generale Salute. Per l' Eccellentissima Piazza Capuana. Marchese di Capriglia. D. Frabizio de Silva. D. Francesco Caracciolo di Santo Vito. Principe di Canosa. D. Nicolò Capece Minutolo. Marchese Guindazzo. Per l' Eccellentissima Piazza Montagna. D. Gio: Pignone del Carretto. D. Ferdinando Sanfelice. D. Fabio Rosso Marchese di Montesilvano. D. Ascanio Rosso. Per l' Eccellentissima Piazza di Nido. Principe di Chiusano D. Vincenzo Carafa. D. Pompeo Piccolomini d' Aragona. D. Paride Galluccio. Per l' Eccellentissima Piazza di Porto. D. Antonio Duca de Dura Brancaccio. D. Nicolò Serra. Principe di Cassano. Marchese di Ruggiano. Duca della Cattellina. Duca di Santo Nicola. Per l' Eccellentissima Piazza di Portanova. D. Domenico de Liguoro. Principe di Durazzano. Per la Fedelissima Piazza del Popolo. D. Agostino Tipaldi Eletto del Fedelissimo Popolo. D. Nicolò Colombo. D. Gabriele Boraggine. Dottor D. Francesco Casale. D. Fabiano Perrelli. D. Ottaviano Brancaccio.* Die 9. Junii 1743.

## (*) PRAMMATICA LXIII.

CAROLVS DEI GRATIA REX. *Utriusque Siciliae, et Hierusalem etc. Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, Castri etc. et Magnus Princeps Haereditarius Etruriae etc. Li Deputati di questa Fedelissima Città,*

*per la Conservazione della General Salute*. Appartenendo a Noi, ed al nostro officio diligentemente procurare, per gli mezzi, che sono più proporzionati, la Conservazione della Salute a questo Pubblico, ed essendo assai malagevole discacciare i malori dopo che eglino introdotti sono: Ed all' incontro riuscendo assai facile lo schivarli, con opportunamente prōvvedere a ciò che si conviene:

Perciò essendosi ricevuta notizia, che tuttavia vada ingrossando nella Città di Messina un male epidemico contaggioso, con pericolo di potersi comunicare a i luoghi dell' Isola di Sicilia vicino a detta Città; Quindi dovendo Noi invigilare, ed usare ogni maggior cautela, ad oggetto di preservare coll' ajuto Divino, e colle più opportune provvidenze, questa Città dall' introduzione di tal male; Abbiamo risoluto di fare pubblicare il presente Banno, affinchè nessuna persona possa allegarne causa d' ignoranza, e questo Pubblico, prima mediante l' intercessione, e Patrocinio della VERGINE SANTISSIMA DELLA CONCEZIONE, delli Gloriosi S. Michele Arcangelo, San Gennaro, San Gaetano, S. Rocco, de' Ss. Angeli Deputati alla Custodia di questa Città, e degli altri nostri Santi particolari Protettori, e poi per l' Umane diligenze, resti preservato di mal così orribile, che potrebbe attaccarsi, capitandovi Bastimento di qualsivoglia sorte, persona, o robbe, che fossero infette di detto male; Abbiamo intanto stimato formare il presente Banno, col quale restando fermi gli ordini precedentemente emanati ordinamo in nome di S. M., DIO guardi, e dichiaramo.

Primieramente per banditi, e sospetti, così la sopradetta Città di Messina, e luoghi dell' Isola di Sicilia adjacenti a detta Città di Messina fino a Melazzo dalla parte di Ponente, e fino a Taormina dalla parte di Levante, escluse ben vero dette Città di Melazzo, e Taormina, e compresi tutti li luoghi, Ville, e Terre del contenuto da Melazzo, e Taormina *respettivè* per insino a Messina, tanto alla banda di Mare, quanto di Terra, che stavano antecedentemente da Noi proibiti; Di sorte che non possa esser ammesso in questa Città, e suoi Distretti Legno, Gente, o Mercanzia da detti luoghi procedente, sotto pena di morte naturale a qualsivoglia persona, che provenendo, o essendo passato per detti luoghi, ardisca introdursi in questa Città, o sbarcare nelle Marine di essa, suoi Borghi, e Distretti, qualsivoglia sorte di robba; incorrendo nella stessa pena di morte tutti li Complici, Ausiliatori, e Fautori.

Secondo. Dichiaramo, che s' abbino per sospesi dal libero Commercio le Città, e luoghi tutti di detta Isola di Sicilia, in modo, che non possa esser ammesso in questa Città, e suoi Distretti Legno, Gente, o Mercanzia, dalli sopradetti luoghi sospesi procedente, senza la più rigorosa contumacia, ed espurga di quaranta giorni di già assegnata precedentemente dalla nostra General Deputazione.

Terzo. Essendo che l' Isola di Lipari, ed altri adjacenti del Regno di Sicilia, come sono Strongoli, Arcudi, Salina, Panarea, Filocudi, ed altre se vi sono, si rendono sospette, anzi sospettissime, e gli Abitatori di esse sogliono furtivamente introdurre nelle Spiagge, e Marine controbandi di sale, e di altre robbe. Per tal causa ordinamo, e comandiamo, che tutti, e qualsivogliano sorti di Bastimenti, e Barche dell' Isole

ac-

accennate siano affatto discacciate da queste nostre Spiagge, e Marine, e che nessuna Imbarcazione libera le possa visitare, o pratticarci per mare.

Quarto. Ordinamo perciò, e comandiamo in nome di S. M., che nessuna persona proveniente da fuori Regno di qualunque stato, grado, e condizione, quantunque fosse privilegiata, e soggetta ad altrui giurisdizione, e foro, non eccettuando alcuno, benchè fosse necessario farne espressa menzione, ardisca, o presuma entrare per mare di giorno, o di notte, nè portare, o sbarcare, nè posare robbe in altro luogo, Spiagge, o Marine, eccetto quelli ove è solito, e v' assistono li Deputati, sotto pena della vita, da eseguirsi irremisibilmente così contro quelli, che sbarcassero in queste Marine, o introducessero robbe, prima di ricevere la prattica, come ancora contro gli Officiali, ed ogn' altro che li ammettesse, e ricevesse le robbe sudette, e contro tutti li Complici, ed Ausiliatori.

Quinto. Comandamo in oltre, che nessuna barca da pescare, che partirà da questa Città, Borghi, e Distretti per andare alla pesca, o ricevere il pesce, possa, e debba passare l' Isole di Procida, Ischia, e Capri, Massa, Sorrento, Vico, e Castell' a Mare: insinuando alli Governatori delli luoghi, ed Isole suddette, che non le faccino allargare fuori del proprio Mare, e non le faccino pratticare con altre Barche, o Bastimenti, che non sono soggetti alla loro giurisdizione, e che in nessun caso le barche sudette possano, e debbano andare all' Isole di Ponza, Ventotena, e Palmerola, proibendo a tutti recattieri, o altre persone, che possano andare ad incontrare i Pescatori sudetti per evitare ogni sospetto; sotto la medesima pena della vita.

Sesto. Ed affinchè si possa sapere, quali Barche escono da questo Porto, Borghi, e Distretti per riparare, che non vadino la notte facendo controbanni con pregiudizio della Pubblica Salute, specialmente dalli Legni, che si ritrovassero in contumacia, o venissero discacciati; Ordinamo, e comandamo, che da oggi avanti, sotto la pena della vita, nessuna Filuca, Barca, o qualsivoglia sorte di Bastimento ardisca doppo le 24. ore partirsi da questa Città, Borghi, e Distretti, nè sbarcare in queste Marine, o introdurre robbe dopo le 24. ore, per insino a che sarà giorno chiaro, con incaricare l' osservanza alli Regj Guardiani del Porto di questa Fedelissima Città, proibendo sotto le medesime pene della vita a' Barcaroli di queste Marine, ed Affittatori de'Guzzi, che non debbano con quelli uscire, o fare ad incontrare le Imbarcazioni, che entrano di Regno, e fuori Regno, affine d'evitarsi qualsivoglia prattica, che potesse succedere.

Settimo. Sotto la medesima pena della vita ordinamo, che si debbano *ad unguem* osservare gli ordini dati circa le Patenti, e Bollette di Sanità, le quali si debbano esibire, e presentare alli Guardiani del Porto, nella maniera che si è costumato per lo passato, e che si prattica presentemente a tenore dell' Istruzzioni.

Ottavo. Ordinamo, e comandamo, che qualunque persona, a cui venga in notizia essere sbarcato alcuno, o introdotto robba in questa Fedelissima Città fraudolentemente, e contro la forma del presente Bando, debba subito darne notizia alla nostra Deputazione, sotto pena d' anni tre di Galera; però facendosi detta denuncia, si darà premio al denunciante, e si tenerà segreto.

Per

Per ultimo Ordinamo, e comandamo, che contro li trasgressori delli presenti Banni, si debbia procedere anco *ex officio*, e senza dinuncia, e si eseguano contro di loro le pene, con privilegiare le pruove, conforme si prattica nelli delitti occulti, con facoltà di passare anche alle pene comminate in questo Banno con indizj indubitati.

Ed affinchè questo presente Bando venghi a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d' ignoranza, si ordina, e comanda, che si pubblichi in tutti li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Porti, e Marine. *Dato in Napoli dalla nostra Deputazione della Salute a dì 15. di Giugno* 1743. *Li Deputati della General Salute. Per l' Eccellentissima Piazza Capuana. Marchese di Capriglia. D. Frabizio de Silva. D. Francesco Caracciolo di Santo Vito. Principe di Canosa. D. Nicolò Capece Minutolo. Marchese di Guintazzo. Per l' Eccellentissima Piazza Montagna. D. Gio: Pignone del Carretto. D. Ferdinando Sanfelice. D. Fabio Rosso Marchese di Montesilvano. D. Alcanio Rosso. Per l' Eccellentissima Piazza di Nido. Principe di Chiusano D. Vincenzo Caraffa. D. Pompeo Piccolomini d' Aragona. D. Paride Galluccio. Per l' Eccellentissima Piazza di Porto. D. Antonio Duca de Dura Brancaccio. D. Nicolò Serra. Principe di Cassano. Marchese di Ruggiano. Duca della Castellina. Duca di Santo Nicola. Per l' Eccellentissima Piazza di Portanova. D. Domenico de Liguoro. Principe di Durazzano. Per la Fedelissima Piazza del Popolo. D. Agostino Tipaldi Eletto del Fedelissimo Popolo. D. Nicolò Colombo. D. Gabriele Boraggine. Dottor D. Francesco Casale. D. Fabiano Perrelli. D. Ottaviano Brancaccio.* Pubblicata a dì 17. Giugno 1743.

Die 15. Jun. 1743.

## PRAMMATICA LXIV.

SIn dal primo momento, che si ebbe la notizia, ch' era capitata in Messina la barca del Padron Aniello Bava, pervenuta da Missolongi col carico di lana, e frumento, e che nel nono giorno della sua quarantana era morto il Padrone suddetto, sebbene senza segni manifesti di contagio, in quel Lazzeretto, ove si trovava già disbarcata parte di detta mercanzia, e nell' undecimo un' altra persona del bastimento istesso con segni evidenti di peste: Quantunque dal Senato, Deputazione, e Governo di Messina si fossero date le provvidenze più esatte, e confacenti, perchè quella Città fosse restata preservata da ogni disgrazia con l' incendio specialmente del contaminato pinco con quanto vi era sopra, e con esso il sospetto cadavere, con aver fatto passare in altra barca seriamente custodita il restante dell' equipaggio, nettati prima i loro corpi di ogni pelo, nudi, e rivestiti poi con nuove vesti; e con aver proibita assolutamente la pratica della Città col Lazzeretto; ed in fine con aver in seguito poi fatto anche bruciare la lana, ed il frumento, che si trovava in detto Lazzeretto disbarcato; nulla di meno si stimò qui di prendere tutte le precauzioni, che si potean mai ideare, come se fosse restata da pericoloso morbo attaccata la detta Città di Messina, con essersi disposto, che i bastimenti, i quali provenissero dalla detta Città di Messina fossero sino a nuov' ordine obbligati al consumo della contumacia di giorni quaranta, e di giorni venti quei, che venissero dagli altri luoghi della Sicilia; che si fosse mandata una feluca in Reggio, acciò avesse avvertiti tutt' i

tutt' i bastimenti, che venissero dalla Puglia, di non toccare il detto porto di Messina, e che le lettere, e carte, che da colà provenissero, tanto con corrieri ordinarj, quanto con estraordinarj, non si fossero ricevute senza la necessaria cautela dello spurgo, obbligando i corrieri suddetti, che da Messina venissero, a consegnare sotto la contumacia, e con le dovute cautele le carte, e ritornarsene in Messina, riportandosi ancora la baligia, e facendo poi trasportare in questa Capitale chiuse in una cassetta, e spurgate al di fuori, da altro corriere regnicolo le dette carte; ed essendo già scorsi i primi giorni quaranta, consumati dal restante equipaggio della barca suddetta, e principiata la seconda quarantana, che proseguiva felicemente, si sperava, che non dovesse altro succedere.

Ma essendo poi sopraggiunta la notizia di essersi scoverte in detta Città di Messina alcune malattie, sopra delle quali si era fatta attenzione, ebbimo la consolazione di non essersi mai rilasciate, nè punto rallentate le suddette prescritte cautele. E considerando poi, che il caso meritava la più seria riflessione, e che conveniva, che si ponessero in uso gli espedienti più forti, come se fosse una vera peste, non ostante che i Medici di Messina sostenessero costantemente, che fosse una pura Epidemia, si diedero tutte le provvidenze, che prontamente convenivano, con ordini circolari spediti con corrieri straordinarj, e con feluche, facendo noto a' Presidi, ed alle Regie Udienze delle Provincie del Regno, e per loro mezzo a' Deputati della Salute de' luoghi marittimi, che per ragione delle dette infermità doveasi trattare la Città di Messina, e sue vicinanze sino a Taurmina, ed a Melazzo esclusive, bandite da ogni commercio, e sospesi gli altri luoghi tutti del restante Regno della Sicilia: Che dal Tribunale di ciascuna Provincia marittima avesse dovuto uscire il Preside, ed il Capo di Ruota per risedere in quel luogo, che gli fosse paruto maggiormente conveniente per istare a portata d' invigilare, aciocchè tutta quella costa a se confidata restasse ben custodita, e difesa da ogni insulto, e che il Preside di Catanzaro avesse dovuto risedere nella Città di Reggio, come luogo più vicino alla detta Città di Messina, e per conseguente maggiormente esposto al pericolo. Fu spedita anche feluca al Comandante di Reggio, che sino a tanto che non si fosse colà conferito detto Preside, avesse egli disposto la custodia di quella marina, obbligando quelle Università di formare una specie di Cordone composto di quei naturali, e tramezzato ancora di qualche truppa di quella guarnigione sin dove la detta truppa potesse estendersi, e lo stesso Cordone fu ordinato ancora per tutte le altre marine del Regno, con essersi data pure la facoltà a' Presidi, e Ministri delle due Calabrie Deputati alla custodia delle marine di valersi, quando il bisogno lo richiedesse, dell' Avvocato de' Poveri, del Proccurator Fiscale, del Segretario, e di ogni altro qualificato soggetto, di cui avessero positiva cognizione, e che il Preside suddetto di Catanzaro per la custodia di quelle marine se l'avesse intesa col Comandante della Piazza di Reggio, coi Deputati della Salute, Corte locali, e co' Baroni, i quali hanno feudi vicino al mare, e si trovassero ne' medesimi; che il Cordone suddetto sia tramezzato, e sostenuto da truppe regolate, ed a quest'oggetto Sua Maestà, che con tanto amore, e paternal

nal cura riguarda la conservazione di questi suoi fedelissimi vassalli, si è degnata fare spedire nelle dette Calabrie altri due battaglioni di cavalleria, ed ha fatto partire per quella volta quattro mezze galee di questa Regia Squadra, per crociare continuamente quel Faro, per impedire, e respingere in Messina qualsivoglia barca, ancorchè picciola, che avesse l'idea di portarsi in questo Regno. Ha ordinato al Governator di Messina di non far partire da quella Città e luoghi suddetti proibiti nessuna imbarcazione suddita, e nell' istesso tempo usando la sua innata Real pietà, ha disposto che quel popolo si soccorra con danaro del suo Real Erario, e di viveri, non solo dal Regno della Sicilia, ma anche da questo, quando il bisogno lo richiedesse, a condizione solamente, che non vengano barche di Messina in Reggio, o in qualunque altra parte del Regno, ma di Siracusa, Melazzo, o di altro luogo libero del Regno stesso della Sicilia situato fuori del Cordone di Messina, ed in fine ha sospeso sino a nuov'ordine il corso delle lettere dalla detta Città di Messina, e luoghi cordonati: ed acciò non manchino le notizie a questa Real Corte dello stato della salute di quella Città, ha ordinato, che le medesime si somministrino al Vicerè, e che egli l'avanzi poi a questa Real Corte, rimettendole copie di esse, e non l' originali carte del Governatore, Senato, ed Officio di Sanità di Messina, ed ha dati molti altri salutevoli, e confaccenti provvedimenti, per mezzo de' quali mediante il Divino ajuto, speriamo, che questo Regno debba rimaner preservato da ogni pericolo.

Ma poichè conviene, che quello, che in varj tempi, e con ordini circolari, per le vie estraordinarie spediti, quantunque notificati a tutte le Università marittime del Regno con le maniere solite, si faccia noto coi pubblici Bandi, insieme con le altre provvidenze, che vi sono aggiunte, e si aggiungono presentemente, abbiamo fatto il presente Bando, col quale diciamo, ordiniamo, comandiamo, e dichiariamo:

I. Che sino a nuova deliberazione resti sotto pena della vita, esclusa, ed affatto proibita da ogni qualunque commercio con questo Regno la detta Città di Messina, e sue vicinanze; cioè sino a Taormina esclusive da una parte, e sino a Melazzo dall' altra parte similmente esclusive, in modo che giungendo ne' porti, e marine di questo Regno alcun bastimento proveniente dalla detta Città di Messina, e sue vicinanze come sopra, debbano subito discacciarsi usandosi dell' armi, implorandosi ajuto da' Castellani, e Capi Militari, e sparandosi sopra i medesimi quando non volessero partirsi, o le persone di esso tentassero calare con violenza a terra.

II. Sotto la medesima pena Ordiniamo, comandiamo, e dichiariamo, che sia, e s' intenda per sospeso tutto il restante del Regno della Sicilia, in modo che le imbarcazioni da quei porti, e marine procedenti, inclusa la detta Città di Taormina, e Melazzo, colle loro persone, merci, ed animali debbano sottoporsi all' intera quarantena di giorni quaranta.

III. Acciò le dette contumacie si facciano con tutta l' esattezza, proibiamo in virtù del presente Bando, che si facciano in alcun luogo del presente Regno, ma si debbano far consumare nel distretto di questa Fedelissima Città, e propriamente nel porto di Nisita. Che però ordiniamo, e comandiamo a' Deputati della Salu-

te,

te, Sindaci, Eletti, e Corti de' luoghi marittimi del predetto presente Regno, che nel giungere in alcuno de' luoghi marittimi del medesimo bastimento procedente dal detto Regno della Sicilia, ad esclusione di Messina, e sue vicinanze come sopra, lo debbano subito far incamminare alla volta di questa Fedelissima Città, facendogli ordine sotto pena della vita; e nel caso che il mare, od i venti fossero contrarj, e non potessero subito partire, durante la loro dimora colà, lo facciano guardare colla maggior esattezza da duplicate guardie.

IV. Poichè la maggior cautela per preservar questo Regno dall' attacco (DIO non voglia) delle malattie suddette si riduce all' impedire, che non sbarchi furtivamente nelle spiagge, e marine del medesimo alcuna persona procedente dal detto Regno della Sicilia, e specialmente dalla detta Città di Messina, ed essendosi provveduto a questo inconveniente per quanto tocca alle marine di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e distretti, colla destinazione, e custodia posta in pratica delle Milizie Urbane, colla soprantendenza di un Nobile, e Deputati Civili in ognuno de' posti principali, conviene ancora, che le marine suddette, che sono di una tanto vasta, e lunga estinzione, sieno guardate, e custodite in modo che non si lasci luogo di temere di una tal furtiva, e pericolosa introduzione, rinnovando gli ordini provvisionalmente dati; Ordiniamo, e col presente Bando comandiamo, che ciascuna Università marittima del presente Regno debba far guardare, e custodire dalla gente del Paese provveduta di armi, e delle necessarie munizioni, tutte le marine del tenimento della sua Giurisdizione da competente numero di guardie, disposte in forma di Cordone, e situate in più, e diversi posti in distanza tale, che un posto si vegga coll'altro, e che l'uno coll'altro possa darsi la voce, ed ajutarsi ancora, quando si desse il caso, che alcuno tentasse dar con violenza a terra, alle quali guardie debbano soprantendere le persone Nobili, e Civili de' luoghi stessi; e questo oltra de' Ministri, Officiali, e truppe destinate da Sua Maestà; e di più, che ogni Università di detti luoghi marittimi debba far custodire ancora le marine del suo tenimento da una, o più feluche armate, facendole continuamente scorrere tanto dalla parte di Ponente, quanto dalla parte di Levante. E perchè può darsi il caso, che alcuna di dette Università, come luogo piccolo, e campestre, non tenesse il comodo di dette feluche, dovranno quei luoghi, che avranno il comodo delle feluche suddette farle scorrere anche per lo tenimento di detti luoghi piccioli, e campestri, e per tutto quel tratto di mare insino a tanto che non giungano al luogo dell' altro tenimento, ove scorre l' altra consimile feluca.

V. Poichè dal confine del Regno da Terracina a questa parte, e da quì al porto di Castellammare, come luoghi più vicini a questa Capitale, conviene praticarsi maggior diligenza, e cautela, ha disposto Sua Maestà, che il Cordone suddetto venga sostenuto da più picchetti di Truppa Regolata, e vi ha destinati ancora Ministri, e Capi Militari per soprantendervi; ma considerando, che non convenga ammettersi persona veruna, se non si sappia il vero luogo donde provenga; Ordiniamo, e comandiamo, che le barche, e persone procedenti dal golfo suddetto, debbano venir munite dalla bolletta, e fede di salute, non ostante che prima non

mai fossero stati obbligati a portarla, altrimenti lor si deneghi la pratica.

VI. Che lo stesso uso de' bollettini si ponga in pratica in tutte le altre marine del Regno, non facendo calare a terra persona alcuna senza l'esibizione del detto bollettino di fresco spedito; a qual effetto tutte le Deputazioni si debbano subito provvedere de' bollettini suddetti.

VII. Poichè si può temere, che le barche pescherecce delle Provincie del Regno, per causa della detta pesca, fuori della vista de' luoghi abitati, e delle guardie del Cordone, possano praticare con imbarcazioni infette, o sospette, e che ciò possa più facilmente sortire in tempo di notte; Ordiniamo, e comandiamo, che sino a nuovo ordine resti la detta pesca proibita in tempo di notte, e che non possano i marinari addetti a tal mestiere andare a pescare prima dello spuntar del Sole, muniti sempre coi bollettini, o fedi di salute, con ritirarsi la sera avanti notte, o nello stesso luogo, od in altro convicino, e che tal pesca si possa esercitare solamente quando si trattengano alla vista dell' abitato, o delle guardie del Cordone. E nel caso, che non si ritirassero la sera, o che uscissero della vista dell' abitato, e del Cordone, non ostante che venissero muniti di detti bollettini, o fedi di salute, debbono porsi in quarantana, con mandarsi ne' luoghi, ove vi sieno i Deputati della Salute, dichiarandosi in dorso del loro bollettino di esser loro stata sospesa la pratica, acciocchè i detti Deputati possano ricevere il loro costituto, e farcene relazione, affinchè secondo le circostanze, ed i motivi, che vi concorrono si possa da Noi dare la provvidenza conveniente; Incaricando col presente Bando a' Deputati suddetti, che nell' atto di spedire i bollettini, o le fedi suddette di salute alle persone di dette barche pescherecce le avvertiscano seriamente, che resta loro proibito di vendere in mare pesce a qualsivoglia imbarcazione procedente da fuora Regno, e che quando si appurerà avercelo venduto, saranno severamente gastigati: mentre per quanto tocca alle barche pescherecce di questa Fedelissima Città, prenderà Sua Maestà con maggior accerto la risoluzione conveniente.

VIII. Poichè l' Isola di Lipari, e tutte le altre adjacenti al Regno di Sicilia, cioè Strongoli, Salina, Panarea, Filocudi, Arcadi, sono abitate da persone, che sogliono alle volte commettere contrabbandi di Sali specialmente, i quali caricano per lo più nella Sicilia, e lo sbarcano poi furtivamente nelle Calabrie, nella Provincia di Salerno, ed alle volte anche nella Puglia: che però tale gente si è resa sospettissima in questa occasione: Ordiniamo, e comandiamo, che tutti, e quali si vogliano bastimenti, e barche dell' Isole suddette si debbano sino a nuov' ordine discacciare da' porti, e dalle marine di questo Regno, senza neppure ammettergli a quarantana.

Ed acciò venga a notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando sia pubblicato per tutt' i luoghi marittimi di questo Regno, acciocchè ciascheduno resti inteso di quanto per cautelare questo Regno predetto è stato ordinato, e disposto, con dichiarazione, che le pene in esso comminate dovranno eseguirsi irremisibilmente, tanto contra i principali contravvegnenti, quanto contra tutti quei, che risultassero inquisiti di complicità, od avessero su di ciò dato ajuto, favore, o consiglio; ed acciocchè tali delitti, che possono por-

portare conseguenze funestissime vengano a nostra notizia, si premierà qualunque persona, che li denunciasse in questa Real Soprantendenza, oltra della sicurezza, che se le dà di tenerla segreta; e così si esegua per quanto s'ha cara la grazia Regia, e sotto le pene suddette. *Napoli dalla Real Soprantendenza della Salute i* 18. *Giugno* 1743. *D. Francesco Ventura Presidente, e Soprantendente. Antonio Longobardi Regio Cancelliere.*

Die 18. Junii 1743.

## (*) PRAMMATICA LXV.

CAROLVS DEI GRATIA REX *Utriusque Siciliae, et Hierusalem, etc. Infans Hispaniarum, Dux Parmae, et Placentiae, Castri, etc. Magnus Princeps Haereditarius Etruriae, etc. Li Deputati di questa Fedelissima Città per la Conservazione della General Salute.* Essendosi dalla Corte di Roma, per le presenti emergenze del Morbo contagioso della Città di Messina, posto in pratica l'uso delle Bollette per terra, per tutte quelle persone, che da questa nostra Fedelissima Città, e Regno passeranno nella Città di Roma, e suo Stato, senza delle quali lor viene impedito l'ingresso in detto Stato, e la libera pratica: Ed avendo Noi all'incontro considerato, che siccome le nostre Marine, e quelle del Regno tutto sono esposte in occasione dell'emergenza suddetta; così quelle dello Stato Pontificio corrono la stessa sorte, e si possono (locchè DIO non voglia) invadere da qualche Imbarcazione, che venga discacciata da nostri Lidi per lo stettissimo Cordone, che vi è situato di Milizie Urbane, e Regolate, e per tante fortissime precauzioni usate di Galee, Galeotte, e Filuche armate, che scorrono per mare tutti i Golfi, e Marine del Regno; Perciò si è stimato convenevole ed opportuno di far soggiacere allo stesso uso delle Bollette di Sanità per terra tutte quelle persone, che dallo Stato Ecclesiastico dovranno venire, ed entrare nel presente Regno.

Che però abbiamo stabilita, e comandata la pubblicazione del presente Banno, col quale si fa noto, e manifesto a tutte, e qualsivogliano Persone di questa nostra Fedelissima Città, suoi Distretti, e Casali, che dovranno da oggi avanti partire, per andare per terra nell'Alma Città di Roma, ed in qualsivoglia luogo di quello Stato, che debbano provvedersi, ed andar munite delle nostre Bollette di Sanità, acciò non siano impedite nel di loro viaggio, e possano essere ammesse a libera pratica: Le quali Bollette si dispensano *gratis* nel solito luogo sotto il Campanile di S. Lorenzo.

E rispetto alle Persone, che da detta Città di Roma, e suo Stato Pontificio dovran venire in questo Regno, queste non possono essere ammesse a pratica, nè avere l'ingresso in questo Regno, senza che vengano accompagnate colle simili Bollette di Sanità; della qual proibizione dal Signor Presidente del Supremo Magistrato del Commercio, e Sopraintendente Generale della Salute se ne spediranno gli ordini opportuni alle Deputazioni della Salute del Regno, ed in tutti i luoghi, ove spetta. E perchè venga a notizia di tutti il presente Banno, si è fatto affiggere ne' luoghi soliti e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Distretti, e Casali. *Napoli in San Lorenzo* 28. *Giugno* 1743. *Li Deputati della general Salute. Duca Antonio di Dura. Marchese di Villamayna. Pompeo Piccolomini d'Aragona. Duca di S. Demetrio. Marchese della Pietra. Marchese di Monte Sil-*

Die 28. Junii 1743.

*Silvano. Domenico de Liguoro. Marchese di S. Lucido. Marchese Guindazzo. Ascanio Rossi, Fabrizio de Silva. Principe di Durazzano. Agostino Tipaldi. Gabriele Boraggine. Dottor Francesco Casale.* Pubblicata a dì 16. Luglio 1743.

## (*) PRAMMATICA LXVI.

CAROLVS DEI GRATIA REX *Utriusque Siciliae, et Hierusalem, etc. Infans Hispaniarum, Dux Parmae, et Placentiae, Castri, etc. Magnus Princeps Hacreditarius Etruriae, etc. Li Deputati di questa Fedelissima Città per la Conservazione della general Salute.* Quantunque moltissime, e differenti siano le Provvidenze finora date dalla Real Sovrana Munificenza di Sua Maestà ( che DIO guardi ) nommeno che da Noi per la sicurezza della Salute di questa sua Fedelissima Città, e Regno nella presente emergenza del molesto Contagio della Città di Messina; pur nientedimeno dalla nostra diligenza, ed obbligazione, che abbiamo per lo maggior serviggio della Maestà del nostro Invitto Regnante, e della Patria, non si lascia di studiarne ogni altro, che sia adattato, e necessario al medesimo fine, per togliere ogni qualunque dubbio di potersi questa nostra Fedelissima Città rendere sospetta di qualche male, o di averne ( locchè DIO non voglia ) l' attacco. Che perciò per evitare, per quanto sia possibile, ogni qualunque malore in pregiudizio della comun Salute, siccome appartiene a Noi, ed al nostro Officio diligentemente evitarlo, abbiam risoluto di far pubblicare il presente Banno, col quale restando fermi tutti gli altri Ordni, e Banni precedenti emanati, ordiniamo in nome di Sua Maestà ( che DIO guardi ) e dichiariamo.

I. Che tutte quelle Persone di qualunque condizione, dignità, e stato, dell' uno, e dell' altro sesso, tanto Regnicole, quanto Forastiere, che si trovano dentro questa Fedelissima Citta, suoi Borghi, Distretti, e Casali, e che venute fussero in questa predetta Fedelissima Città, suoi Borghi, Distretti, e Casali dalla Città di Messina, o da altre Città, Terre, e Luoghi del Regno della Sicilia, e sue Isole adjacenti dopo del giorno quindeci del prossimo passato mese di Maggio di questo corrente anno mille settecento quarantatrè, debbiano fra lo spazio di giorni otto, dopo la pubblicazione del presente Banno, denunciarsi, e rivelarsi nella nostra Eccellentissima Deputazione della Salute, per notarsi, e registrarsi nel Libro, che a questo effetto si formerà. Per la qual manifestazione, e denuncia, ad esse si promette da Noi, anche in nome di Sua Maestà ( che DIO guardi ) una intiera impunità: Come all' incontro qualunque Persona, che non si denunciasse, e manifestasse nel modo riferito, dichiariamo, ed ordiniamo, che appurandosi di esser venuta da Messina, e da ogni altro luogo di quel Regno, ed Isole adjacenti, incorrerà nella pena della vita, da eseguirsi irremisibilmente.

II. Che tutte quelle Persone, come sopra riferite, che si trovassero dentro questa Fedelissima Citta, suoi Borghi, Distretti, e Casali, e che venute fossero dalla detta Città di Messina, o da altre Città, Terre, e Luoghi del Regno della Sicilia, e sue Isole adjacenti da quattro mesi a questa parte, come sarebbe dalli quindici di Gennaro di questo corrente anno mille ssttecento quarantatrè, sino

no alli quindici di detto mese di Maggio, debbiano fra lo spazio di giorni otto, dopo la pubblicazione del presente Banno, denunciarsi, e rivelarsi nella nostra Eccellentissima Deputazione della Salute, per notarsi, e registrarsi nel Libro, che a quest'effetto si formerà. E tutti coloro, che contraveniranno alla rivela, e denuncia delle di loro Persone fra il tempo di sopra designato, subito che sarà costato, ed appurato, *ipso facto* incorreranno nella pena di sette anni di Relegazione quelli, che saranno Nobili, e di sette anni di Galea quelli, che saranno ignobili, da eseguirsi irremisibilmente.

Ed affinchè il presente Banno venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegar causa d'ignoranza, si ordina, e comanda, che si pubblichi, e si affigga in tutti i luoghi soliti e consueti di questa Fedelissima Città, Borghi, Distretti, e Casali. *Dato in Napoli dalla Nostra Eccellentissima Deputazione della Salute a dì 30. Giugno 1743. Li Deputati della Generale Salute. Pompeo Piccolomini d'Aragona. Il Duca di S. Demetrio. Il Marchese della Pietra. Il Duca di S. Nicola. Il Marchese di S. Lucido. Vincenzo Carafa. Il Duca Antonio de Dura. Giovanni Pignone del Carretto. Domenico de Liguoro. Agostino Tipaldi.* Pubblicato a dì 16. Luglio 1743.

Die 30. Junii 1743.

## (*) PRAMMATICA LXVII.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. *Utriusque Siciliae, et Hierusalem etc. Infans Hispaniarum, Dux Parmae, et Placentiae, Castri etc. Magnus Princeps Haereditarius Etruriae etc. Li Deputati di questa Fedelissima Città, per la Conservazione della Generale Salute.* Appartenendo a Noi, ed al nostro Officio diligentemente procurare per gli mezzi, che sono più proporzionati, la conservazione della Salute a questo Pubblico, ed essendo malagevole discacciare i malori, dopo che eglino sono introdotti, ed all'incontro riuscendo assai facile lo schivargli, con opportunamente provvedere a ciò, che si conviene.

Perciò essendo ricevuta notizia, che tuttavia vada grassando nella Città di Messina un male epidemico contagioso, con pericolo di potersi comunicare a i luoghi dell'Isola di Sicilia vicino a detta Città; Quindi dovendo Noi invigilare, ed usare ogni maggior cautela, ad oggetto di preservare coll'ajuto Divino, e colle più opportune provvidenze questa Città dall'introduzione di tal male: Abbiamo risoluto di ordinare, di far pubblicare il presente Banno, col quale restando fermi gli ordini precedentemente emanati nell'altro ordinato, e promulgato sotto il dì 17. del passato mese di Giugno, ordiniamo, ed aggiugnemo in nome di S. M., che DIO guardi, e dichiariamo.

I. Che sotto pena della vita, niuna barca, barchetta, o qualunque altra imbarcazione con marinari, e passaggieri, ardiscano di avvicinarsi, o accostarsi a i bordi de' Bastimenti, che stanno in quarantana, nè trattare colla gente de' medesimi, o riceverne roba di sorte alcuna; ma che solo sia lecito poterli somministrare i viveri, che sono necessarj per le persone che stanno in contumacia, colle doverose cautele, e riserbe solite praticarsi in questi, e somiglianti casi; e che quante volte bisognerà di provvedere dell'acque, e de' viveri suddetti, tante volte debbia ciò farsi coll'assistenza della filuca di guardia dell'Eccellentissima Deputazione.

II.

II. Che in veruna Marina, e lido delle Spiagge di questa Fedelissima Città, si possano tenere barche abbandonate, o derelitte, senza la custodia de' Padroni, o de' Marinari, che le conducono: Che perciò si dichiara, ordina, e comanda a tutti li Padroni di barche, e Marinari, che tanto nelle Rive del mare, quanto ne' lidi del medesimo non vi possano, o debbano tenere gozzi, barche, o barchette, o filuche, senza una, o due persone, che le guardino, e custodiscano; e ritrovandosi tali barche, gozzi, barchette, o filuche senza la dovuta ordinata custodia de' marinari, i Padroni de' medesimi incorreranno nella pena di anni trè di Galea, ed altre ad arbitrio dell' Eccellentissima Deputazione, e bruggiar se gli faranno all'istante le barche rinvenute senza custodia: proibendo ancora l'affittarsi barchette, schiffetti a figlioli, e persone, che volessero andare per mare senza li marinari; permettendosi solamente il barcheggiare, per trasportar viveri, e per affari necessarj de' cittadini onesti, e contravenendosi s' incorrerà nella medesima pena di sopra ordinata.

III. A cagionchè si sono intesi insorti molti inconvenienti per quelle barche, che senza riserba alcuna vanno ad approdare nelle marine fuori de' luoghi, e Posti destinati dalla nostra Eccellentissima Deputazione, col pretesto d' avere la necessaria bolletta; perciò ordiniamo e comandiamo, che tutte, e qualsivogliano barche, barchette, gozzi, e filuche, che approderanno in queste marine, debbiano inviolabilmente andare a calare, e sbarcare ne' Posti, e luoghi destinati dall' Eccellentissima Deputazione, e propriamente dove risiedono i Signori Deputati per la guardia, e custodia della Pubblica Salute; ed ivi debbiano riconoscersi le di loro bollette: e ciò non osservando, e facendo il contrario, incorrano nella pena della perdita della barca, e della roba, e di altre, ad arbitrio dell' Eccellentissima Deputazione, nè se gli darà pratica in altro luogo, o che siano marinari, o che siano Passaggieri.

Per ultimo ordiniamo, e comandiamo, che contra li trasgressori delli presenti Banni si debbia procedere anche *ex officio*, e senza dinuncia; e che si eseguano contro di loro le pene, con privilegiare le pruove, conforme si fa ne' delitti occulti, con facoltà di passare anche alle pene comminate in questo Banno, con indizj indubitati.

Ed affinchè questo presente Banno venga a notizia di tutti, e non si possa allegar causa d' ignoranza, si ordina, e comanda, che si pubblichi in tutti i luoghi soliti e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Porti, e Marine. *Dato in Napoli a dì* 30. *Giugno* 1743. *Li Deputati della General Salute. Pompeo Piccolomini d' Aragona. Il Duca di S. Demetrio. Il Marcheſe della Pietra. Il Duca di S. Nicola. Vincenzo Carafa. Duca Antonio di Dura. Giovanni Pignone del Carretto. Domenico de Liguoro. Agoſtino Tipaldi.* Pubblicata a dì 1. Luglio 1743. Die 30. Junii 1741.

PRAM-

## PRAMMATICA LXVIII.

D. Franceseo Ventura Presidente del Supremo Magistrato di Commercio, e Soprantendente Generale della Salute ec. Quantunque sieno continue le voci false, che sorgono, di esser sbarcate ne' Porti, e nelle Marine di questo Regno furtivamente persone venute dalla Sicilia, ed anche da Messina, che cagionando un continuo allarma, amareggiano il Real animo di S. M., spaventano la gente, ed obbligano a Noi a star con continua applicazione a disporre segrete diligenze, le quali non potendosi eseguire con quella riserba, che sarebbe dovuta, e si prescrive, cagionano sempre romore, e costernazione, e danno causa, che ne' Dominj esteri si spargano notizie molto pregiudiziali al Commercio: le quali voci poi sempre si sono trovate apocrife, od almeno le persone, che si dicevano essere di fresco venute da Messina, da molto tempo si trovavano in questo Regno. E considerando, che quando ci riuscisse appurare ove stia alcuno, che mai di fresco fosse sbarcato furtivamente da Messina, avressimo il modo di praticare quelle cautele, che convengono per sicurezza della pubblica salute: il che difficilmente riuscirebbe quando non se le promettesse l'impunità; e che subito si dissiperebbe una tal voce, quando si avesse la cognizione, che la persona, che si dica esser di fresco sbarcata, da molto tempo si trovasse in Regno, quando da' Ministri Provinciali, e da Noi se ne avesse la notizia.

Abbiamo perciò fatto il presente Bando, col quale Diciamo, ordiniamo, e dichiariamo, che qualsivoglia persona di qualsisia grado, stato, e condizione, dell' uno, e dell' altro sesso, tanto regnicola, come forestiera, che venuta fosse dalla Città di Messina, o da altre Città, Terre, e Luoghi del Regno della Sicilia, ed Isole adjacenti, la quale fosse sbarcata, e furtivamente intromessa in alcun luogo del presente Regno, dopo i quindici del prossimo passato mese di Maggio goderà l'intera impunità, che le si promette da Noi in nome di S. M., che DIO guardi, quando fra il termine di giorni quattro dal dì della pubblicazione del presente Bando da se stessa si denunci, e si riveli avanti il Governator Locale. Ed all' incontro qualunque persona, come sopra, venuta da Messina, o da altro luogo di quel Regno, ed Isole adjacenti, incorrerà nella pena irremisibile della vita, quando non essendosi denunciata, e rivelata da se stessa si appurasse d' esser venuta effettivamente da' luoghi suddetti dopo i 15. del predetto mese di Maggio.

Come altresì tutte quelle persone, come sopra riferite, che si trovassero nelle Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, che fossero venute da detta Città di Messina, o da altro luogo della Sicilia, e sue Isole adjacenti dal primo di Marzo del corrente anno a questa parte, debbano fra lo stesso termine denunciarsi, e rivelarsi avanti de' detti Governatori Locali; e non denunciandosi per contrario incorreranno nella pena di sett' anni di relegazione i Nobili, ed altrettanti di galea gl' Ignobili da eseguirsi irremisibilmente quando non si fossero rivelati, e denunciati contra la forma del presente Capitolo. Delle quali rivele, che forse si faranno, debbano subito per espresso i Governatori suddetti dar parte a Noi, al Vicario Generale per quanto tocca alle

alle due Calabrie, ed a' Presidi, ed alle Regie Udienze, per quanto tocca all' altre Provincie del Regno.

Ed acciò venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando sia pubblicato nella forma solita per tutt' i luoghi del presente Regno; e così si esegua ec. *Napoli* 10. *Luglio* 1743. *D. Francesco Ventura Presidente, e Soprentendente. Antonio Longobardo Regio Cancelliere.*

Die 10. Julii 1743.

## PRAMMATICA LXIX.

SEbbene credevamo, che secondo le disposizioni con tanta accuratezza date potessimo esser sicuri, che le marine di questo Regno fossero custodite in modo, che non si potesse temere di sbarco furtivo di gente procedente da' luoghi sospetti; l' accidente occorso nella Terra della Fossa, pertinenza dello Stato della Bagnara, ci ha fatto entrare in giusto timore, che colà fosse sbarcata qualche persona procedente da Messina introdotta per qualche luogo, che si stimava inaccessibile, per la voce, che n' è insorta, e per le morti accadute nello stesso luogo con segni di sospetto. Nel giorno 21. del caduto morirono colà quattro persone, ed un' altra ne morì nel giorno seguente. Uno era vecchio di ottantaquattro anni, e morì senza verun' altra circostanza, fuorchè quella di un catarro. Indi seguì la morte di una giovanetta, dicendosi, che la medesima un giorno avanti era caduta da un rialto, onde se le fosse cagionata una contusione nell' inguine destro; e che le fosse sopraggiunta la febbre, e mal curata se ne fosse morta a capo di sette giorni. La seconda donna dissero i Medici del paese, che se ne fosse morta d' accidente di apoplesia; e che si fosse ritrovata annerita mezza parte del di lei corpo, e ciò cagionatole dal decubito. La terza dissero i Medici stessi, che se ne morì di febbre maligna eziandio a capo di sette giorni con sintoma specificato di propensione al vomito, e che nella di lei gamba destra, e propriamente sulla tibia, aveva un tumore, che lo chiamavano *Coccio*, il quale lo tenea venti giorni prima d' infermarsi, cagionatole per certo urto, che le avea fatto ancora una scoriazione. Questo dissero i detti Medici in palese; ma uno di essi in segreto riferì ad uno de' Medici, che da Reggio era stato mandato da quei Ministri alla detta Terta della Fossa, che tutte e tre le dette donne morte avean patito di dolore, o sia brugiore nell' inguine, e che l' ultimo morto nel suddetto giorno de' 22., ch' era marito dell' ultima descritta defunta, si dicea, ch' era stato assalito da febbre acutissima, e che eragli calato nell' inguine sinistro un' umore maligno e crudo, e ch' essendoglisi applicato un certo caustico, non venne a perfetta suppurazione; e perciò si vide in quella parte un tumore con lividura: non lasciando però di testificare, ch' era restata libera, e sana una bambina del detto defunto, che procreata avea colla detta di lui moglie nella forma suddetta anche morta.

Questa notizia, come quella, che non dovea dispregiarsi, obbligò i Ministri di quel Tribunale destinati all' incumbenza della Salute, a far subito serrare, e cordonare la detta Terra con un altro picciolo luogo ad essa contiguo chiamato il Pezzo; e disporre varie provvidenze, e cautele nel caso, che altra cosa sopravvenisse.

Tutto ciò si rilevò dalla carta di quel Preside de' 25. del caduto; ma colla susseguente poi de' 2. del corrente ci si partecipò la disgradevole

no-

notizia, avanzata qui per staffetta straordinaria, che sino a detto giorno erano morte altre nove persone, e che ne stavano ancora altre otto inferme, in una delle quali si era osservata nell' inguine una macchia a color di petronciana (volgarmente molignana) in un' altra nell' inguine stesso una noce di color bianco, in altre i detti Gocci; altre poi venivano travagliate da dolor di testa, e di reni con febbri, ed uscite di corpo: ed altre ancora si andavano riavendo: Riferendo in oltre che scappato dal Cordone in tempo di notte un Uomo inseguito dalle guardie, che se ne accorsero in tempo, si era rifuggito in una Chiesa Rurale, ove il seguente giorno si era trovato morto. Queste novità obbligarono il detto Preside di Catanzaro, ed i Ministri assistenti al Cordone del Comandante Militare della Real Piazza di Reggio a duplicar le Guardie del detto Cordone, e restringerlo con palizzate, o sien barriere, ed a fare uscire dalle case del Quartiere, dove le morti erano accadute, tutti gli ammalati denudati pria delle loro vesti, e rivestiti di alcuni abiti somministrati loro; ed immediatamente fare infendiare le case con tutte le robe suscettibili, come pure la Chiesa suddetta unitamente col cadavere della detta persona, che ivi si era rifuggita nella forma di sopra descritta, affine di proccurare, che il male, quando fosse di natura sospetta, non passasse più oltre. Questo è quanto in verità è accaduto in detta Terra della Fossa dalla detta giornata de' 21. sino a quella de' 2. del corrente.

E quantunque si speri, che mediante il Divino ajuto, e per le dette provvidenze in tempo ordinate, e con celerità eseguite; e per l' espediente così rigoroso posto in pratica dell' incendio delle case, e della Chiesa suddetta, che altro non vi sia per succedere: tuttavolta il Re nostro Signore, che con paterno amore, ed indefessa cura invigila alla conservazione de' suoi fedelissimi Vassalli, ha stimato di prescrivere le seguenti altre provvidenze, e cautele, facendo caso delle dette malattie, come se indifficultabilmente fossero contagiose.

Egli dunque con Real Dispaccio degli otto del corrente si è degnato comandare, che tutte le imbarcazioni, che perverranno dalle Calabrie tanto in questa Città, quanto nel Regno debbano soggettarsi ad una contumacia d' osservazione.

II. Che i corrieri, che di qua' si spediranno per la Provincia di Catanzaro, si fermino in quella di Cosenza; il di cui Preside debba dispacciarne un altro per quella di Calabria Ultra; tornando poi a dispacciare quello, che si era fermato in Cosenza per riportare qui le lettere di Catanzaro, le quali dovranno purgarsi prima da' Deputati della Salute della detta Città di Cosenza.

III. Che il medesimo Preside di Cosenza prescelga due de' migliori Medici di quella Città, perchè vadano subito ad abboccarsi col Preside di Catanzaro, affine di osservare attentamente da fuori il Casale della Fossa, o qualsivoglia altro luogo, donde si sentisse alcuno insulto d' infermità, la qualità, e le circostanze di quelle, ed ogni altra cosa, che stimi conveniente per formarne un certo giudizio; rimettendo poi le sue relazioni sincere e distinte: e se mai fosse necessario, obbligando i medesimi a portarsi in questa Capitale; essendosi distribuiti gli ordini corrispondenti a' Presidi suddetti, perchè pongano in pratica ogni altra diligenza, e cautela, che stimeranno in questi casi

corrispondente, specialmente in far separare i sani dagl' infermi; serrare, e barricare le case; ammazzare i cani, gatti, ed altri simili animali, i quali passando ne' vicini luoghi possano col pelo comunicarvi l'epidemia, distribuire i viveri, ed incendiare tutte le case infette co' loro mobili suscettibili.

IV. Che si perfezioni senza perdita di tempo l'ordinato Cordone dalla marina di S. Eufemia a quella di Squillace; per lo di cui effetto si sono distribuiti gli ordini al Comandante militare di quella Provincia D. Antonio de Partes, ed al Preside, affinchè lo dispongano, ed eseguano immediatamente in fino a tanto, che non giunga colà il Vicario Generale, essendosi nel medesimo tempo prevenuto al Preside suddetto, che in caso che il male s'avanzasse nel riferito luogo, od in altro, prenda colla sua prudenza, ora ed in appresso, coll' intelligenza del Vicario Generale quelle risoluzioni, che crederà corrispondenti, fra le quali porrà in pratica l'uso delle bollette per terra, dando di continuo le notizie con corriere a posta a Cosenza, acciò da colà vengano con altri a questa Real Corte: al qual effetto sia detto Vicario Generale molto ben istruito, così dello stato dell' infermità di Messina, come ancora delle novità accadute in detta Provincia di Catanzaro, e di tutte le provvidenze, che si sono date.

V. Che nel caso che concorresse il minor sospetto di contagio nelle infermità del Casale della Fossa, o di altro luogo, il Preside serri con stretto Cordone tutt' i Territori, e Paesi, i quali stimerà doversi serrare, ponendo in pratica l'uso delle bollette di Sanità nella forma conveniente, e disponendo ancora, che ciascuna Università si serri, situando i rastelli, senza i quali riuscirebbe inutile l'uso de' bollettini.

VI. Che disponga questa Deputazione Generale, che le contumacie d' osservazione, stabilite per li bastimenti procedenti dalle Calabrie, si facciano con tutta esattezza; e che duranti le medesime vengano quelli diligentemente, ed attentamente custoditi.

VII. Che alla contumacia di osservazione, alla quale si soggettano le Calabrie suddette, non soggiacciano le medesime Provincie nel loro respettivo interior commercio, il quale dee rimaner libero così per mare, come per terra; però che questa s' intenda con quelle precauzioni, e cautele, che dipenderanno dalla verificazione del male, e da' suoi progressi.

VIII. Hà perciò ordinato S. M., che parta subito il detto Vicario Generale, al quale si sono consegnate le necessarie istruzioni.

IX. Si sono distribuiti gli ordini più premurosi agli Eletti di questa fedelissima Città, a quello del fedelissimo Popolo, ed al Regio Grasciere per l' abbondante provvista de' generi dell' Annona, e della sua pronta introduzione.

X. E per ultimo si è approvato dalla Maestà Sua la prudente condotta in questa occasione dell' Udienza di Catanzaro per le provvidenze all' istante poste in pratica nella detta Terra della Fossa, ed in avere specialmente procurato riparare ad ogni progresso delle malattie colà insorte col fortissimo espediente immediatamente preso di far serrare la Terra suddetta con istrettissimo Cordone, e di far bruciare le case, ove le morti eran seguite.

Le quali provvidenze, e disposizioni

ni ordiniamo, e comandiamo, che ognuno, per quanto tocca alla sua parte, e specialmente i Presidi suddetti, e Ministri, a' quali sta presentemente appoggiata l' importante cura della cautela della pubblica salute, debbano osservare, ed eseguire, e far osservare, ed eseguire giusta la loro contenenza, e tenore nella forma, che sta nel presente Bando prescritto.

Come altresì faranno noto per tutt' i luoghi marittimi del presente Regno, che da Livorno viene avvisato, che sopra la barca nominata nostra SIGNORA della Provvidenza, e S. Antonio, padronizzata dal Padron Antonio Picasso procedente da Messina, erano morte molte persone, di modo che non eran bastanti i marinari, che eran sopravvissuti a maneggiar le vele, e che col remorchio d' una barca ben armata si era fatta sortire da quel porto, e si era discacciata non sapendo ove mai potesse andare. Che sopra un' altra barca chiamata VERGINE Potente era morto il padrone, e vi si era infermato un marinaro, e che avea preso il cammino di Levante. Da Genova poi si partecipa aversi tenuto colà riscontri, d'esser sopra una Nave da Guerra Inglese morte alcune persone di peste: che l' Ammiraglio Matteus lo avea fatto avvisare a quel Governo, dicendo, che la detta Nave non stava colle altre nell' Isola d' Eres, ma che andava navigando senza sapersi a qual parte. Come altresì dal Senato di Palermo è stato qui partecipato, che ne' mari di Catania andava vagando un bastimento francese, che non si sa da dove provenga, il quale avea la peste sopra; e che di ventidue persone del suo equipaggio, quindici n' erano morte. E perchè è sommamente da temersi, che tali imbarcazioni possano attaccare la peste in alcun luogo, ove loro riesca poter dare a terra; perciò i Presidi suddetti nello stesso tempo, che ne faranno precorrere l' avviso per tutt' i suddetti luoghi marittimi del presente Regno, distribuiranno gli ordini più premurosi a' Deputati della Salute, e Soprantendenti del Cordone, che nel caso che in alcun luogo del presente Regno capitasse alcuna di dette imbarcazioni infette, debbano subito discacciarla, facendo fuoco sopra la medesima, quando non volesse immediatamente partire; e sien tenuti ancora i detti Presidi comunicar le presenti notizie a' Comandanti Militari, ed a' Ministri, Officiali, e persone, alle quali sta incaricata la custodia delle marine, perchè stiano colla più esatta vigilanza, tanto circa il discacciamento de' bastimenti suddetti, come per dar riparo a qualsisia dissordine, che potesse accadere quando venisse estratto dal mare alcun cadavere, o mercanzie; facendo perciò immediatamente quello sotterrare colle debite, e solite cautele, e bruciare queste nel luogo stesso, ove il mare le avrà cacciate.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti vogliamo, che il presente Bando sia pubblicato nella forma solita per tutt' i luoghi del presente Regno: e così s' esegua. *Napoli* 10. *Luglio* 1743. *D. Francesco Ventura Presidente, e Sopraintendente. Antonio Longobardi Regio Cancelliere.* Die 10. Julii 1741.

## (*) PRAMMATICA LXX.

CAROLVS DEI GRATIA REX *Utriusque Siciliae, et Hierusalem, etc. Infans Hispaniarum, Dux Parmae, et Placentiae, Castri, etc. Magnus Princeps Haereditarius Etruriae, etc. Li Deputati di questa Fedelissima Città per la Conservazione della General Salute.* La Real Clemenza di S.M., che con pietoso, e paterno Real animo governa, e felicita questo suo umilissimo, e fedelissimo Vassallaggio, si è degnata di passare alla notizia della nostra Eccellentissima Deputazione della General Salute gl' avvisi, che da suoi Ministri da Palermo, Genova, e Livorno l' eran stati dati intorno alle correnti emergenze del Contaggio della sfortunata Città di Messina; fra l' altro benignamente ci ha fatto sapere, venire avvisato da Livorno, che sopra la barca nominata Nostra Signora della Providenza, e S. Antonio, patronizzata da Antonio Picasso procedente da Messina, eran morte sopra della medesima molte persone, dimodochè non era bastante l' Equipaggio sopravissuto a maneggiar le vele, e che col remorchio di una barca ben armata si era fatta sortire da quel Porto, e si era discacciata, non sapendosi ove mai potesse andare. Che sopra un' altra barca chiamata Vergine Potente, era morto il Padrone, e vi si era infermato un Marinajo, e che avea preso il cammino di Levante.

Si partecipava ben anche da Genova aversi colà tenuti riscontri d'esser sopra una Nave da Guerra Inglese morte alcune persone di peste; Che l' Ammiraglio Matteus lo aveva fatto avvisare a quel Governo, dicendo, che la detta Nave non stava con le altre nell' Isola di Eres; Ma che andava navigando senza sapersi a qual parte.

Dal Senato poi della Città di Palermo erasi data notizia, che ne' Mari di Catania andava vagando un Bastimento Francese, che aveva sopra di esso la Peste, nè sapeasi da qual Porto staccato si era; e che di ventidue persone dell' Equipaggio quindeci ne erano morte.

A queste notizie, per le quali deve sempre temersi, avvegnachè tali imbarcazioni possono attaccar la Peste in luogo, ove lor riesca di poter approdare, e dare a terra; che perciò invigilando questa Eccellentissima Deputazione come deve per il disimpegno della sua incombenza di pensare insieme a tutti l' espedienti, e mezzi opportuni alla preservazione della Comun Salute; ha stimato di pubblicare il presente Bando, con cui fa palese, e noto a tutti, e particolarmente alli Signori Deputati di Salute delle Guardie de' Posti di questa fedelissima Città, e Marine di Bagnoli, Comandanti, ed Ufficiali Militari, Sopraintendenti, ed Officiali a chi spetta del Cordone di tutte le Marine di nostra Giurisdizione, acciò nel caso, che in alcun luogo delle Marine suddette capitasse alcuna di dette imbarcazioni infette debbano subito discacciarla, facendo fuoco sopra la medesima, quando non volesse in un subito partire; dandone parte a questa nostra Eccellentissima Deputazione, affinchè possa dare le providenze, che più convengono al riparo di qualsivoglia disordine, che mai potesse accadere, e quando sortisse, che il Mare buttasse a terra, o dette imbarcazioni abbandonate, o cadaveri, o mercanzie per le quali fondatamente si può credere essere uscite dalle medesime imbarcazioni infette, ed appestate, immediatamente

te

te farle guardare, e custodire con le solite cautele, ed incontinente darne parte all' Eccellentissima Deputazione; Ciò che si è anche pratticato per tutto il Regno, con ordini circolari compartiti dal Signor Presidente del Supremo Magistrato Signor D. Francesco Ventura Sopraintendente della General Salute. *Napoli da S. Lorenzo li* 15. *Luglio* 1743. *Li Deputati della General Salute. Marchese di S. Lucido. Marchese della Pietra. Ascanio Rossi. Principe Vincenzo Carafa. Francesco Caracciolo di S. Vito. Marchese di Montesilvano. Duca di S. Demetrio Fabrizio de Silva. Agostino Tipaldi. Gabriele Boraggine. Dottor Francesco Casale. Ottaviano Brancaccio.* Pubblicata a dì 16. Luglio 1743.

Die 15. Julii 1743.

## PRAMMATICA LXXI.

POichè uno de' maggiori pericoli, a' quali sta esposta la pubblica salute, nasce dalla mala fede de' naviganti, i quali per isfuggire in tutto, od in parte la quarantana, o per ottenere senza ritardo alcuno la pratica, si studiano di occultare quanto più possono la verità, e far che gli attestati medesimi di sanità, che presentano, servano di ministri della lor frode: E talvolta ancora per pura negligenza non fanno caso di certe diligenze, le quali, benchè sembrino di poco rilievo, nientedimeno possono avere fastidiosissime conseguenze; quindi volendo Noi troncare i passi a qualunque inconveniente, che possa su tal materia accadere, oggi specialmente, che 'l contagio infierisce nella Morea, e che le note malattie affliggono la Città di Messina, abbiamo stimato formare il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo, che sotto le infrascritte pene si osservi, e puntualmente si esegua quanto sta determinato ne' seguenti capitoli.

I. Essendosi avuta notizia, che alcuni padroni di bastimenti nel partirsi da un luogo facciano passare uno de' marinari del loro equipaggio per passeggiere, con fargli spedire bolletta a parte; acciò morendo alcuno dei marinari per lo viaggio, possano rimpiazzare detto marinaro nell' equipaggio, coll' occultare il bollettino; e con ciò ingannare i Deputati del luogo, dove giungono, col fare apparire per intero il numero delle persone dell' equipaggio quando è mancante. Dichiariamo, che tutti que' padroni, e marinari, che commetteranno una frode così perniciosa alla pubblica salute, incorreranno nella pena irremisibile della vita, qualora vengano da luoghi sospetti, o sospesi, e nella pena di anni sette di galea, quando vengano da luoghi sani, e liberi anche d' infra Regno. E nel tempo stesso per impedire, che detta frode non possa in avvenire più commettersi, Ordiniamo a' Deputati della Salute del presente Regno, che nello spedire la patente di salute a ciascun bastimento, notino in essa il numero de' passeggieri, che in quello s' imbarcano: a qual' effetto abbiamo ordinato al Regio Stampatore, che tal clausola l' inserisca nel corpo delle patenti, che da oggi in avanti stamperà: e frattanto vogliamo, che i detti Deputati notino in piedi delle patenti, che si trovano in lor potere già stampate, la clausola suddetta nel modo seguente, cioè: *Nella sopraddescritta barca s' imbarcano num. . . . . Passeggieri con bollette a parte*: e che nei bollettini, che poi a parte spediranno a' detti passeggieri, in niun conto tralascino di notare l' età, la statura, ed il pelo de' medesimi, siccome è dovere, ed universalmente si pratica.

II. Acciocchè quanto si è disposto nell' antecedente Capitolo, non impedisca, che i passeggieri possano passare da un luogo all' altro, Ordiniamo, e comandiamo che volendo un passeggiere imbarcarsi in alcun luogo, per cui qualche bastimento passerà, debbano i Deputati di quel luogo nella revista, che faranno nella patente, notare l' imbarco del detto passeggiere; e lo stesso praticheranno, quando uno, o più passeggieri sbarcheranno nel luogo di loro ispezione, con dichiarare nella revista il disbarco dei medesimi. E nel caso che i detti Deputati per malizia, od omissione tralasciassero di fare l' annotazione espressata così in questo, come nell' antecedente Capitolo, saranno tenuti a rifare tutte le spese, danni, ed interesse, a' quali per detta cagione il bastimento forse soggiacerà, e di più saranno a nostro arbitrio corporalmente castigati. Con dichiarazione, che quanto sta disposto così in questo, come nell' antecedente Capitolo, debba aver vigore dal dì della notificazione del presente Bando *in futurum*; per la qual cosa comandiamo, che si abbiano i detti due Capitoli, come per inseriti nelle Istruzioni Generali.

III. Sebbene in questa Capitale, ed in tutto il Regno siasi sempre osservato esattamente, ed oggi specialmente si osservi la cautela di purgar le lettere, e scritture, che vengono dai luoghi sospetti, o sospesi; con tutto ciò può accadere, che i padroni dei bastimenti di contumacia non ne facciano caso; e che dopo terminata la quarantana, dispensino le dette lettere, o scritture senza che per esse siasi usata la necessaria cautela della purga. Che però ordiniamo a' padroni, marinari, e passeggieri de' bastimenti di contumacia, che alla pena della vita debbano nel primo arrivo consegnare a' Deputati della salute del luogo destinato alla quarantana tutte le carte, lettere, e scritture, che tengono presso di loro: ed a' Deputati suddetti, che alla pena di ducati mille, ed altre ad arbitrio, debbano richiedere a' detti padroni, marinari, e passeggieri le suddette carte, lettere, e scritture; e dopo presele colle dovute cautele profumarle a vista del padrone, acciò non si leggano, e poi similmente a vista del medesimo chiuderle, e suggellarle, per rendergliele poi, dopo datagli, *servatis servandis*, la pratica.

IV. Per evitare qualunque frode, o negligenza in materia così gelosa, Ordiniamo, e comandiamo a' Deputati della salute de' luoghi destinati a consumare la contumacia, che prima di ammettere *servatis servandis* alla pratica i bastimenti di quarantana, debbano farci salire sopra un de' guardiani della Deputazione, od altra persona, della cui puntualità possano confidare, affinchè quella possa visitare minutamente le casse, i bauli, invogli etc. che si trovano in detto bastimento, per vedere, se vi sieno robe soggette a spurgo, o lettere non esibite, e per vedere se le robe usuali de' marinari, e passeggieri sieno state esposte all' aria, siccome si conviene: e nel caso che in dette casse, bauli etc. si trovino robe soggette a purga, o lettere, o che non sieno state esposte all' aria le robe usuali de' marinari, e passeggieri, i detti Deputati debbano continuare a tenere detto bastimento in quarantana insieme con detta persona che l' avrà visitato, e farcene di nuovo relazione per gli ordini necessarj: facendo frattanto purgare le robe soggette come sopra trovate, e tener esposte dette robe usuali. Ed acciò niuno possa allegare scusa, o pretesto, comandiamo a' det-

Digitized by Google

a' detti Deputati, che nel primo arrivo del bastimento, avvertiscano il padrone, i marinari, e passeggieri, che debbano sinceramente manifestare la roba soggetta, che tengono a bordo, e facciano sventilare le robe usuali, perchè se alla fine saranno visitati, e trovati in fallo, saranno rigorosamente puniti.

V. Tutt' i suddetti, ed ogni altro espediente saranno inutili, quando i Deputati della Salute, e specialmente que' de' luoghi destinati al consumo delle quarantane non sieno persone abili, e della maggior probità. E quantunque siamo certi per quel che da Noi sta tante volte inculcato a' Presidi delle Provincie, e con pubblici Bandi, e con lettere particolari, che l'elezione cada in persone abilissime, e della maggior probità; nientedimeno non essendo mai bastante la cautela che intorno a ciò può praticarsi; Ordiniamo, e comandiamo a' Presidi, ed Uditori destinati a soprantendere al Cordone, acciò invigilino attentamente, perchè l'elezioni suddette si facciano con tutto quel buon ordine, ch'è prescritto nelle Istruzioni di questa Real Soprantendenza, ed in maniera che la pubblica salute possa riposare sull'abilità, e puntualità delle persone, che a sì gelosa, ed importante carica saranno elette.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti Ordiniamo, e comandiamo che 'l presente Bando si pubblichi in tutt'i luoghi marittimi del presente Regno, e che ne sieno trasmessi gli esemplari a' Magistrati d' Italia nostri corrispondenti per lume, e perchè i medesimi pongano anche in pratica sì salutare provvedimento, e non venga impedita la pratica a' bastimenti, che da loro Porti provenissero, quando non portassero nella patente della barca descritto il numero de' passeggieri nella forma di sopra ordinata. Così si eseguа. *Napoli* 19. *Luglio* 1743. Die 19. Julii 1743. *D. Francesco Ventura Presidente, e Soprantendente. Antonio Longobardo Regio Cancelliere.*

## PRAMMATICA LXXII.

DOpo le molte provvidenze già date dalla Maestà del Re nostro Signore, ed eseguite con esattezza da' suoi Ministri per la custodia di questo suo Regno, specialmente nel far cingeer le marine, che lo circondano, e dividere le due Calabrie dalle altre Provincie con forti, e stretti Cordoni di gente ben armata, acciò mediante il divin favore venisse preservato da ogni minimo sospetto del contagioso male, che affligge la Città di Messina situata dirimpetto alle Calabrie; considerando la Maestà Sua, che tante provvide disposizioni riuscirebbero di poca sussistenza, quando mancasse il danaro bisognevole a mantenere la numerosa gente impiegata per questo importantissimo affare, si è degnata col medesimo paterno amore verso de' suoi fedelissimi Vassalli di pensare a stabilire i mezzi più efficaci, e meno sensibili, donde si potesse ricavare il sostegno della grossa spesa, che fa di mestieri in tal contingenza: ed avendo su di ciò presi gl' informi convenienti così dalla Illustre Deputazione della Salute, come dal Supremo Magistrato del Commercio del praticato in altri simili urgenti bisogni; ha stimato di risolvere, ed approvare i seguenti spedienti, che benignamente s' è degnata farci partecipare con suo Real Dispaccio, spedito per Segreteria di Stato, e dell' Azienda sotto la data degli 11. del corrente, incaricandoci nel medesimo tempo a dare

gli

gli ordini opportuni, perchè la Sua Real determinazione nella maniera prescritta nel detto Real Dispaccio si manifestasse a tutti, e da tutti ancora venisse per la parte che loro spetta, ed appartiene, osservata, ed eseguita.

Che però volendosi da noi, com'è la nostra obbligazione, adempire quanto ci è stato con detto Real Dispaccio ingiunto, ed ordinato; abbiamo stimato di fare il presente Bando, col quale a nome della Maestà Sua, e sotto le infrascritte pene facendosi nota, e manifesta a tutti la Real deliberazione di Sua Maestà, Ordiniamo, e comandiamo le seguenti cose da osservarsi inviolabilmente per quanto si tiene cara la grazia di Sua Maestà DIO guardi.

Primieramente, che tutte le Università del Regno, Regie, o Demaniali, e Baronali, niuna eccettuata, quantunque godesse privilegio di esenzione da' donativi, pagamenti Fiscadi, imposizioni, od altro per qualsivoglia causa debbasi, e ciascuna di essa, abbia, e debba ogni mese contribuire, e pagare in potere de' Regj Tesorieri, e Percettori delle respettive Provincie grana due per ogni fuoco di esse Università.

II. Che il numero de' fuochi debba intendersi, e regolarsi secondo l'ultima situazione fatta dalla Regia Camera nell' anno 1737., colla quale si esigono i pesi Fiscali.

III. Che quelle Università, o sien Comunità, che non sono state finora numerate, e specialmente i Casali di questa Fedelissima Città di Napoli, debbano pagare, e corrispondere la detta mensuale imposizione delle grana due secondo il numero delle anime, computandosi ogni cinque persone per un fuoco.

IV. Che il numero de' fuochi debba intendersi degli effettivi, e reali, che sono in ciascuna delle dette Università, secondo la detta situazione; per modo che se alcuna delle medesime Università tenesse privilegio per un certo numero de' fuochi, e non già per tutti gli effettivi, e reali, ovvero si fosse transatta per meno numero de' Fuochi, per cui fosse stata numerata, e situata nell' anno 1737., ciò non ostante, perchè si tratta del beneficio comune della pubblica Salute, che riguarda parimente il beneficio particolare di ciascuno, per la conservazione del proprio essere, si debba con effetto corrispondere, e pagare le dette grana due per tutto il numero de' Fuochi, senza che possa loro giovare qualsivoglia privilegio, transazione, accordo, od altra eccezione per la minorazione de' Fuochi, che tenessero per la corrisponsione degli altri pesi Fiscali.

V. Che rispetto al modo da tenersi per detto pagamento mensuale delle grana due a Fuoco, ciascuna delle dette Università debba in primo luogo valersi del ritratto della moderazione delle franchigie degli Ecclesiastici, tanto finora depositato, quanto da esigersi in appresso, il qual danaro siccome si è fatto conservare per impiegarsi in cose di sollievo, ed utile delle medesime Università, così la Maestà Sua ha dichiarato, che applicandosi per le dette spese, che son tenute, ed obbligate di fare le dette Università, riesca loro di sommo beneficio per le stesse, in cui si ritrovano, facendone tal uso.

VI. Che se mai l'importo delle dette franchigie non giungesse a sostener il pieno del mensual pagamento, al quale son tenute, come sopra le suddette respettive Università, in tal caso si debba per la rata, che

mar-

mancasse, formare per detta rata solamente una correspettiva tassa a' Luoghi Pii, e Benestanti di quell' Università, che sia proporzionata a' beni, ed alle rendite, che da ciascuno di essi si possiede, la qual tassa debba formarsi da quattro Deputati, due Ecclesiastici, e due Secolari benestanti, ed esigersi poi quietamente, e senza strepito, sperandosi, che ciascuno abbia da soddisfare prontamente, e con piacere, specialmente gli Ecclesiastici, i quali deggiono, e sogliono in simili contingenze contribuire, come parte del corpo universale della Comunità, che riceve unitamente cogli altri il beneficio di esser preservati, e custoditi della contingenza, che si tratta, della pubblica salute.

VII. Che se nè l' uno, nè l' altro espediente giungesse a fare il pieno del suddetto mensual pagamento delle grana due a Fuoco, in questo caso per la rata, che bisognerà, si debba esigere la detta imposizione delle grana due da' detti Fuochi, cioè la rata della somma, che venisse a mancare; per modo che secondo il ratizzo da farsi non si esigeranno intere le grana due, ma la rata solamente, che può bisognare, e con dichiarazione, che mai si dovrà eccedere la somma delle grana due a Fuoco, ed in questa esazione si dovrà sempre avere il riguardo a' bracciali, ed alla gente, che stentatamente coll' opera delle sue mani vive alla giornata, ma il peso si dovrà ripartire sempre per la maggior parte sopra de' benestanti, secondo si pratica ne' pagamenti Fiscali.

VIII. Che il detto pagamento delle grana due a Fuoco si debba corrispondere come principiato dal primo giorno del prossimo passato mese di Maggio di questo corrente anno, e così continuare in appresso fino ad altro ordine di S. M., e l' esazione debba similmente farsi al detto tempo del primo di Maggio, onde possa il conto regolarsi terzo per terzo.

IX. Che ad oggetto, che le Università suddette non sieno aggravate di spese, i Sindaci, Eletti, Deputati, Esattori, Tassatori, ed ogni altro, niuno debba esiger cosa alcuna per motivo di diritto, fatiche, giornate, ed altre per causa di detta imposizione delle grana due a Fuoco; ma le tasse, ed esazione debbano farsi *gratis* respettivamente dagli stessi Sindaci, Eletti, Deputati, ed Esattori delle stesse Università, che tengono i carichi degli altri pesi Fiscali, e così porre i Tesorieri, e Percettori delle Provincie, i quali per l' introito ed esazione suddetta non debbano pretendere cos' alcuna sotto qualsivoglia pretesto, nè gravare le Università per mezzo de' Commessarj, ma si valeranno in tale incumbenza degli stessi mezzi, co' quali esigono le rendite Fiscali.

X. Che i detti Percettori, e Tesorieri debbano trasmettere ogni mese a noi il bilancio dell' esatto per questa causa, e similmente gli Amministratori delle Università debbano trasmetterci il di loro bilancio, così dell' esatto, e riscosso da' menzionati espedienti, con distinzione, se dalle franchigie, o dalle tasse, e per qual rata, come dall' introito fatto a' Tesorieri, e Percettori, acciò possiamo riscontrare l' uno bilancio coll' altro, e con maturo esame vedere, se le cose sieno andate a dovere.

XI. Che gli Amministratori di ciascuna delle Università debbano mese per mese trasmettere al Preside della Provincia una nota distinta della somma, alla quale la propria Università dee soggiacere per la mensual' imposizione delle grana due a Fuoco, co-

me delle quantità, che riscuotono da un solo, da due, o pure da tutti e tre insieme i descritti espedienti, acciò dalle note, che i Presidi suddetti dovranno rimettere a noi, possiamo vedere, se vi sia cosa da riformare, od emendare, e se siasi operato a tenore del presente Bando, e secondo la pietosa mente di S. M., la quale ha per oggetto il minor aggravio de' suoi Vassalli.

XII. Che i Percettori e Tesorieri presso de' quali sarà introitato il danaro suddetto, non debbano esitare, nè pagare somma veruna del danaro senza i mandati del Vicario Generale, o de' Presidi, e de' Regj Ministri, che soprantendono al Cordone; de' quali Ministri saranno i Percettori, e Tesorieri certificati dal detto Vicario Generale, o da' Presidi delle Provincie, altrimenti non saran bonificati loro ne' conti, che a noi daranno.

XIII. Che per la spedizione dei mandati, o per la soddisfazione dei medesimi non si debba pretendere, nè esigere, nè pagare somma veruna a titolo di diritto, o ricognizione, o per qualunque altro pretesto, o colore.

XIV. Che similmente quando secondo le occorrenze dovranno i Percettori, e Tesorieri in adempimento degli ordini nostri trasmetterci qualche danaro, nè pure debbano pretendere cos' alcuna per conduzione o cambio, ma dovranno procurare le cambiali pagabili a vista, o rimetterci il danaro suddetto per lo Procaccio.

XV. Che i Presidi debbano trasmetterci colla maggior prestezza le piante de' Cordoni delle loro Provincie, colla specificazione del numero de' posti, e delle persone destinate a guardargli, e degli Officiali, e Subalterni impiegati a tal' incumbenza, e di più una distinta nota delle spese, che sono necessarie mese per mese.

XVI. Che la sopraddescritta esazione dovrà durare insino a tanto che il presente bisogno lo richiederà; mentre cessato che sarà affatto il pericolo, a cui di presente siamo esposti, si farà cessare ancora l' uso de' prescritti espedienti, e saranno le Università riposte nello stato primiero.

XVII. Finalmente perchè la Maestà Sua tenendo presente gl' imbarazzi, ne' quali si ritrovano l' Università, ed i suoi Cittadini per dover questi assistere alla custodia de' Cordoni suddetti, e considerando, che per tal cagione non possono attendere alla formazione de' catasti, i quali tutto che ordinati per utile, e vantaggio delle medesime Università, riuscirebbero al presente gravosi, e di non picciol travaglio; Quindi è, che la Real Clemenza col suo pietosissimo animo volendo per quanto sia possibile disgravarle dalle angustie, che soffrono nella presente contingenza, si è degnata sospendere per ora la continuazione de' suddetti Catasti, di che se n' è dato l' ordine al Tribunale della Regia Camera, colla riserba però, che questo s' intendesse per quei Catasti non ancora giunti allo stato di essersi fatti gli apprezzi, e discusse le rivele, mentre per gli altri, per cui non rimanesse altro da fare, se non se l' onciario, e la tassa per la loro perfezione, cessando per essi gl' inconvenienti, anzi potendo apportare quanto prima lo sperato beneficio, cioè l' esazione della tassa per gli beni Ecclesiastici, e della bonatenenza per gli beni de' Forestieri, giusta l' ultimo concordato, non si è stimato conveniente, che si differisca loro tal utile. Laonde giusta gli accennati Reali ordini dovranno i Sindaci, ed Eletti di ciascuna Uni-

Università eseguire questa Real disposizione, acciò i suoi Cittadini non abbiano motivo o di scusarsi dalle guardie, o di non pagar prontamente la rata che lor tocca della suddetta mensuale imposizione delle grana due a Fuoco.

Ed acciò tutto, e quanto si contiene ne' sopraddetti descritti Capitoli, sia con effetto osservato, ed eseguito con ogni esattezza, Ordiniamo, e comandiamo, che tutt' i Presidi, Ministri assistenti al Cordone, le Regie Udienze, i Governatori, così Regi, come Baronali, Tesorieri, e Percettori delle Provincie, Amministratori delle Università, Deputati, Cancellieri, ed ogni altro a chi spetta, e può spettare, debbano, e debba ciascuno per la sua parte osservare, e far osservare, eseguire, e far eseguire le cose contenute ne' riferiti Capitoli giusta la loro serie, contenenza, e tenore.

E quantunque siamo certi, che in un affare qual è questo di tanta importanza, trattandosi della conservazione della comune, e propria particolar salute, abbiano tutti ad operar con zelo, puntualità, e rettitudine per incontrare ancora il compiacimento di Sua Maestà, che tanto clementissimamente invigila sopra la felicità, quiete, e salute de' suoi Fedelissimi Vassalli, nientedimeno per chiudere la strada a qualunque benchè minima frode, o trasgressione, Ordiniamo, che coloro, i quali trasgrediranno ogni minima parte degli ordinamenti suddetti contenuti nel presente Bando, debbano incorrere nella pena di ducati dugento per volta, ed altre a nostro arbitrio, della qual pena pecuniaria se ne darà la terza parte a' denuncianti, i quali possono essere sicuri, che saranno tenuti segreti, e non sarà manifestato il loro nome; a' quale effetto, ed acciò il presente Bando venga a notizia di tutti, comandiamo, ed ordiniamo, che si pubblichi tanto ne' luoghi soliti di questa Città, quanto nelle altre Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, e colla debita relata ritorni da Noi per conservarsi in questa Real Soprantendenza della Salute. *Napoli 19. Luglio 1743. D. Francesco Ventura Presidente, e Soprantendente. Antonio Longobardo Regio Cancelliere.* Die 19. Julii 1743.

## PRAMMATICA LXXIII.

ESsendo necessaria tutta la maggiore attenzione per cautelarci da qualche furtivo sbarco di gente, o roba, che provenisse dalla Città di Messina, oggi maggiormente, che colà incominciano a cessare le infermità, e la confusione; e poichè lo Stato Pontificio si trova come Noi esposto allo stesso pericolo di furtivi sbarchi, che possono succedere da bastimenti procedenti da' luoghi sospesi, e specialmente dalla Sicilia, e dalla detta Città di Messina, tanto maggiormente che le sue marine non sono custodite con Cordone sì stretto, com' è quello, che nelle spiagge del Regno si trova stabilito, e formato, anche a cagion che il cattivo aere, che in molti di quei luoghi regna, non permette alla gente il fermarvisi continuamente con libertà, e quiete; Quindi d' ordine del Re nostro Signore (che DIO per sempre feliciti) abbiamo fatto il presente Bando, col quale Ordiniamo, comandiamo, e dichiariamo, che sia, e s' intenda, sino a nuov' ordine sospeso lo Stato Pontificio così per mare, come per terra, di modo che le persone, gli animali, e le merci, dal detto Stato Pontificio procedenti, non possano introdursi in questo Regno, se non pre-

via l' intera contumacia di giorni quaranta, da consumarsi cioè per quelli, che vengono dalla via di mare ne' luoghi, che quì sotto verranno descritti, e per quelli, che vengono per la via di terra ne' Lazzeretti, che ne' luoghi si stimeranno più propri si situeranno. E questo sotto pena irremisibile della vita, da incorrersi da qualunque persona di qualsivoglia grado, dignità, carattere, e condizione, senza eccezione veruna, mentre intanto Sua Maestà ha comandato, che si pongano i rastelli, e si formi un Cordone di guardie con truppa regolata a' confini del detto Stato Pontificio, come tutto più chiaramente verrà spiegato nel susseguente Bando. E riflettendo ancora alle notizie qui pervenute, che nel porto di Livorno sia giunto un bastimento infetto proceduto da Messina, sopra del quale erano morte più persone di peste, e che vadano vagando per lo mare Mediterraneo moltissime imbarcazioni infette; Ordiniamo, comandiamo, e dichiariamo, che sotto la medesima pena della vita, sin a nuov' ordine, tutte le imbarcazioni procedenti da qualunque altro luogo del Mediterraneo suddetto si sottomettano ad una contumacia d'osservazione da consumarsi nel porto di Nisita, ad esclusione d'ogni altro porto, e marina del Regno; poichè così quelle, che dal detto Stato Pontificio verranno dalla parte dell' Adriatico, come ogni altra imbarcazione soggetta a contumacia, che da quei mari approderà nel Regno nostro, ed in quelle coste, dovranno consumare la contumacia suddetta ne' porti, e nelle marine del Regno annotati, e descritti nelle Istruzioni di questa Real Soprantendenza, i cui Deputati dovranno trasmettere a Noi le patenti, ed altre attestazioni di sanità, che da' padroni di detti bastimenti saranno loro esibiti, acciò possiamo in vista di essi assegnare il termine della quarantana suddetta.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per tutt' i luoghi del presente Regno, ordinando con questa agli Spettabili Presidi, ed alle Regie Provinciali Udienze, ed al Commessario Generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbano invigilare all' esatta esecuzione del medesimo. E così da tutti si esegua sotto la pena suddetta. *Napoli 23. Luglio 1743. D. Francesco Ventura Presidente, e Soprantendente. Antonio Longobardi Regio Cancelliere.* Die 23. Julii 1743.

## (*) PRAMMATICA LXXIV.

CAROLVS DEI GRATIA REX Utriusque Siciliae, et Hierusalem etc. Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, Castri etc. et Magnus Princeps Hereditarius Etruriae etc. *Li Deputati di questa Fedelissima Città per la Conservazione della General Salute.* Ricercando la nostra maggior cura, e vigilanza il caso del Contagio della Città di Messina, affinchè non succedano sbarchi furtivi di gente, o robba in queste Marine, che provenisse dalla detta Città di Messina, e sue Terre adjacenti; Oggi più, che mai se ne avanza il timore, per esser colà cominciato a cedere notabilmente le infermità, e confusioni. E comechè lo Stato Pontificio si trova come noi esposto allo stesso pericolo degli sbarchi furtivi, così da' Bastimenti procedenti da' luoghi sospesi, come dalla Sicilia, e Città di Messina; maggiormente perchè le sue Marine non sono custodite con Cordone sì stretto, com' è quello di queste nostre Marine, e delle Spiagge

del

del Regno, atteso che l' aere cattivo delle Spiagge Romane non permette di farci permanere continuamente la gente, e guardie fisse alla buona custodia della Comun Salute; Che perciò in nome di S. M., che DIO guardi, abbiamo fatto il presente Bando, col quale ordinamo, comandamo, e dichiaramo, che sia, e si intenda, sino a nuovo ordine, sospeso lo Stato Pontificio, così per Mare, come per Terra; Dimodochè le Persone, Animali, e Merci dal detto Stato Pontificio procedenti non possano introdursi in questo Regno, se non previa l' intiera contumacia di giorni quaranta, da consumarsi per quelli, che vengono dalla via di Mare, nel Porto di Nisita, ad esclusione di ogni altro Porto delle nostre Marine; E per quanto riguarda alla via di Terra, dal Signor Presidente del Supremo Magistrato Signor D. Francesco Ventura Soprintendente della General Salute, è stato bastantemente provveduto con suo particolar Bando emanato a 23. del corrente mese di Luglio; E questo sotto pena irremisibile della vita, nella quale incorrerà qualunque Persona, di qualsivoglia grado, dignità, carattere, e condizione.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, e non si alleghi causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi in tutti li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e sue Marine; E così si esegua da tutti sotto la pena suddetta.

Dio 24 Julii, 1743. *Napoli da San Lorenzo li 24. Luglio 1743. Li Deputati della General Salute. Fabrizio de Silva. Giovanni Pignone del Carretto. Principe di Durazzano. Marchese di Villamayna. Duca Antonio di Dura. Duca di S. Demetrio. Pompeo Piccolomini d' Aragona. Ascanio Rossi.* Pubblicata a dì 27. Luglio 1743.

## PRAMMATICA LXXV.

POichè per le correnti infermità di Messina viene ad esser degna di tutta l' attenzione l' Isola di Malta, in modo che alcuni Magistrati l'hanno posta in osservazione, altri l'hanno sottoposta all' intera contumacia di giorni quaranta: E dovendo anche Noi provvedere a quanto conviene per cautela di questo Regno, riguardo alla medesima; Quindi eseguendo i venerati comandi del Re nostro Signore, abbiamo fatto il presente Bando, col quale Ordiniamo, comandiamo, e dichiariamo, che sia, e s'intenda sino a nuov'ordine sospesa la detta Isola di Malta, e soggetta ad una contumacia d'osservazione, e conseguentemente incorra nella pena irremisibile della vita qualunque persona tanto regnicola, che straniera privilegiata, o decorata di qualunque dignità, tanto principale, quanto se avesse dato ajuto, favore, o consiglio, che ardisse d' intromettere in questo Regno bastimenti, persone, merci, ed animali procedenti dall' Isola suddetta, senza il consumo della contumacia, che lor verrà assegnata in vista delle patenti, ed attestati di sanità; a qual effetto tutt' i bastimenti, che dalla detta Isola procederanno, debbano portarsi nel porto di Nisita per consumarvi la contumacia suddetta.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per tutt' i luoghi marittimi del presente Regno, ordinando con questa agli Spettabili Presidi, e Regie Udienze Provinciali, ed al Commessario Generale della Campa-

gna

gna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbano invigilare all' esatta esecuzione del medesimo. E così da tutti si eseguisca sotto la pena suddetta. *Napoli i 27. Luglio 1743. D. Francesco Ventura Presidente, e Soprantendente. Antonio Longobardi Regio Cancelliere.*

Die 27. Julii 1743.

## (*) PRAMMATICA LXXVI.

CAROLVS DEI GRATIA REX *Utriusque Siciliae, et Hierusalem etc. Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, Castri etc. et Magnus Princeps Hereditarius Etruriae etc. Li Deputati di questa Fedelissima Città per la Conservazione della General Salute.* Essendosi conosciuto, che da che si è ordinato il Cordone, ne sono nati continui inconvenienti, così per riguardo de' Capitani di Strada, e Capodieci, come per riguardo de' Mastri di Bottega, ed altri che devono andare a far la Guardia da soldati ne' Posti respettivamente destinati; Si è stimato perciò per evitare simili disordini di ordinare, e comandare:

I. Che i Capitani di Strada non debbano nel destinare le Guardie gravar niuno, ma debbano destinare in giro ciascheduno per le loro Ottine. E nel caso che qualcheduno da loro destinato si ritrovasse legittimamente impedito, debbano sorrogare qualcheduno altro della stessa condizione dell' impedito; con avvertirsi, che subbito che cessi l' impedimento colui, che era stato prima destinato, vada a far la sua Guardia in luogo di colui, che è stato in sua vece sorrogato. Ed a tal' effetto ogni Capitano di Strada debba farsi una distinta Nota fra lo spazio di giorni quattro di tutte le Persone della sua Ottina, e di quelle Professioni adiette alla Guardia suddetta, a tenore dell' antiche Istruzioni, affinchè possi fare l' ordinata distribuzione della Guardia, con doverla esibire all' Eccellentissima Deputazione fra il termine suddetto. Locchè s' intende oltre la Nota diaria prescritta, così de' Deputati Civili, come de' Soldati presenti, da consegnarsi a ciascuno Signor Deputato de' Posti, ed all' Eccellentissima Deputazione i Duplicati: E nel caso che si contravenirà ad alcuni di detti Ordini, s' impone la pena di privazione d' officio, con altre *etiam* corporali a disposizione, ed arbitrio dell' Eccellentissima Deputazione.

II. I detti Capitani non possano fare arbitrio alcuno alla Gente delle loro Ottine sotto qualsisia pretesto, sotto pena di privazione d' officio, e di Carcere, e di altre pene, *etiam* corporali ad arbitrio della nostra Deputazione.

III. I detti Capitani non possano ammettere niuno scambio, fuorchè nel caso addotto nel numero 1. Cap. 1. sotto la stessa pena contenuta in detto Cap. 1., e lo scambio che sia della stessa condizione di colui, che sarà cambiato.

IV. I Capodieci non possano, nè ammettere scambj, tanto con la scienza, quanto senza la scienza de' Capitani di Strada, se non che nel detto caso dedotto nel primo Capo, nè estorquere, o ricevere anche spontaneamente alcuna cosa da chi volesse lor darla per detta causa di Guardia sotto pena di frusta, e di altre arbitrarie a disposizione dell'Eccellentissima Deputazione; alla qual pena resti anche sottoposto colui, che vuole, che si ammetta scambio per la propria persona.

V.

V. Per evitare le mancanze, che si commettono, o da Capodieci, o dalli Soldati della Milizia Urbana, levando la polvere, e palle dalle scoppette; e quando smontano la Guardia lasciandole scariche a quei, che li mutano; Perciò ordinamo, e comandamo, che li Capodieci ogni volta, che porteranno li Soldati alla Guardia, debbano in presenza de' Caporali de' Posti consignare le scoppette cariche, e la competente polvere, e palle, e quando questi Soldati smonteranno la Guardia, si debba praticare la stessa consegna della medesima maniera, e tante volte, quante sarà di bisogno. E trovandosi alcuno, che abbia commessa frode prendendosi la polvere, e palle, soggiacerà alla pena della frusta, e ad altre in arbitrio dett' Eccellentissima Deputazione.

VI. In dette cause si debba procedere con ogni rigore, usando della più ampia facoltà dell' Eccellentissima Deputazione.

Ed affinchè il presente Bando venga a notizia di tutti, e non si possa allegarne causa d' ignoranza, abbiamo ordinato, e comandato, che si debba pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Napoli da S. Lorenzo li 28. Luglio 1743. Li Deputati della General Salute. D. Pompeo Piccolomini d' Aragona. D. Giovanni Pignone del Carretto. D. Ascanio Rossi. Il Marchese della Pietra. Il Duca di S. Demetrio. Il Marchese di Montesilvano. D. Fabrizio de Silva. D. Nicola Serra.* Pubblicata a dì 28. Luglio 1743.

Die 28. Julii 1743.

## PRAMMATICA LXXVII.

COnviene per riguardo della pubblica salute appurarsi, se mai dalla Terra della Fossa, o dal Borgo della Città di Reggio, situato fuori la Porta chiamata della Mesa, fosse scappata alcuna persona, tanto prima di formarsi attorno di loro il Cordone, quanto dopo, affinchè sottomettendola alla debita quarantana, si dia riparo a qualsivoglia inconveniente, che a DIO non piaccia, potesse addivenire. Abbiamo perciò fatto il presente Bando, col quale diciamo, ordiniamo, e dichiariamo, che qualsivoglia persona di qualsisia grado, stato, e condizione dell' uno, e dell' altro sesso, tanto regnicola, che forastiera, che uscita fosse de' detti due luoghi della Fossa, e Borgo della Mesa, tanto prima, quanto dopo la formazion del Cordone, e si trovasse in alcun luogo di questo Regno, goderà l' intera impunità, che le si promette da Noi in Nome di Sua Maestà (che DIO guardi), quando fra il termine di giorni quattro dal dì della pubblicazione del presente Bando, da se stessa si denunci, e riveli avanti il Governator locale. Ed all' incontro qualunque persona, come sopra, che uscita fosse de' detti due luoghi della Fossa, e della Mesa, incorrerà nella pena irremisibile della vita, quando non essendosi denunciata, e rivelata da se stessa, si appurasse d' essere uscita del detto Casale della Fossa dopo gli 8. del passato mese di Giugno, e del detto Borgo di Reggio, dopo i 20. del detto medesimo mese, cioè a dire quindici giorni prima di scoprirsi ne' detti respettivi luoghi le infermità, che vi corrono, e scappata fosse furtivamente dopo formato il Cordone.

Ed

Ed acciò venga a notizia di tutti, vogliamo, che 'l presente Bando sia pubblicato nella forma solita in tutt'i luoghi del presente Regno; ordinando con questa a' Governatori locali, che di ogni rivela, che forse si farà, debbano subito per espresso darne parte a Noi, e nello stesso tempo al Vicario Generale, per quanto tocca alle due Calabrie, ed a' Presidi, ed alle Regie Udienze per le altre Provincie del Regno, e così si eseguisca sotto le pene suddette. *Napoli i 29. Luglio 1743. D. Francesco Ventura Presidente, e Soprantendente. Antonio Longobardi Regio Cancelliere.*

Die 29. Julii 1743.

## (*) PRAMMATICA LXXVIII.

CAROLVS DEI GRATIA REX. *Li Deputati di questa Fedelissima Città per la Conservazione della General Salute.* La non mai a bastanza lodata Real Clemenza del Nostro Invittissimo Sovrano, non contenta delle salutari, e santissime provvidenze date per la preservazione della Comun Salute di questa sua Fedelissima Città, e Regno tutto nelle presenti emergenze del mal contaggioso delle Città di Messina, e Reggio, e del Casal della Fossa; Pensando sempre più, e prevedendo col suo generoso Paternal Amore alla salvezza di questo suo Fedelissimo, e devotissimo Vassallaggio, acciò in ogni caso di qualche subitanea sorpresa del male suddetto in questa sua Fedelissima Città (locchè DIO non voglia) possano praticarsi, e prevenirsi le valide difese, ripari, e rimedj contro del mal suddetto, si è degnata con suo veneratissimo Real Dispaccio de' 22. del cadente Luglio per la sua Segreteria di Stato dell' Azienda comandare alla nostra Deputazione della General Salute, che tutti li Parochi di questa Capitale debbano dar Nota diaria di tutte quelle persone, che nelle di loro respettive Parocchie moriranno: Che tutti i Medici, Chirurgi, ed altri, che fan professione di medicare, la debbiano dare per le infermità straordinarie delle persone, che cureranno: E che li Capitani di Strada dar la debbano di tutti li Forastieri, che arrivano in questa Città, e dove alloggino: E sentendo, che nelle di loro Ottine *respettivè* vi sia qualche infermo di alcun male straordinario, lo debbiano subito partecipare alla nostra Deputazione.

E convenendo a Noi di ubbidire, e di dar pronta esecuzione a' Reali Ordini, e nello stesso tempo di aver notizia di tutti gl' Infermi, Morti, e Forestieri di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Distretti, e Casali; abbiamo perciò stimato, e risoluto col presente Banno di dichiarare in primo luogo col consiglio de' nostri Esperti, quali sieno gl' Infermi, de' quali si potesse ragionevolmente sospettare, che patissero di male contaggioso; Quindi è, che si giudicano, e si dichiarano di contaggio sospetti tutti coloro, i quali patissero qualsivoglia sorte di febbre, accompagnata però da Bubboni sotto l' inguinaglia, o sotto le braccia nel luogo detto l' Ascella, o da Parotide, o da Antraci, o da qualsivoglia specie di Pustole maligne, le quali saranno tali, se si osserveranno livide, nere, o molto putride. Così parimente potrà sospettarsi, esser mal contaggioso qualsivoglia specie di febbre acuta, accompagnata però da mortificazione in qualunque parte del corpo, o da Petecchie, volgarmente chiamate Pasticci neri, o lividi, e se la detta febbre vadi accompagnata con delirj non aspettati, sonni profondi, repentina caduta di forze, sudo-

dori freddi, orine nere, o molto turbate, anzietà senza riposo, cattazioni *, o immoderato moto di corpo, escrezioni nere, lucide, variegate, o molto puzzolenti, o colliquate, colore di tutto il corpo, e principalmente del volto, livido, nero, o molto difforme sul principio del male, e particolarmente se alcuno dell' enunciati segni tenga molta improporzione con la febbre, o se vi sia segno di straordinaria putredine, o venenosità. Parimente si è stimato potersi sospettare, esser male contaggioso, se alcuno fusse gravato di sincope, o di grave vertigine, restando poi con assai mal colore, o inappetenza, o con dolore di stomaco, quantunque le dette cose accadessero accompagnate dalla febbre, o se apparissero Bubboni, Pustole, o Petecchie senza febbre.

* Forse convulsioni.

Perciò col presente Banno, ed in nome di S. M. ordinamo, e comandamo a tutti, e ciascheduno de' Dottori Fisici, e Chirurgi, e Barbieri, ed Ostetrici, o sieno Mammane, o ad ogni altra Persona, che farà professione medica, che occorrendo di medicare, ovvero osservare alcuno Infermo, il quale patisse alcuno delli riferiti mali, con alcuno de' succennati segni, o con altro qualunque segno, per lo quale stimassero essere il male contaggioso, ed attaccaticcio, che debbano fra il termine di 24. ore darci chiara, e distinta nota, col nome, e cognome dell' Ammalato, e del luogo ove abbita, e della qualità del male, acciocchè intesa, e considerata da noi la Relazione, si diano poi gli ordini, che si stimeranno opportuni, e necessarj. E trascurandosi da alcuno de' mentovati magnifici Medici, Chirurgi, Barbieri, Mammane, ed altre Persone, che faranno professione di medicare, di darsi a noi la suddetta notizia, incorrano nella pena corporale ad arbitrio della nostra Eccellentissima Deputazione, e da potersi stendere fino alla pena della morte naturale.

Parimente in nome della prefata Maestà ordinamo, e comandimo a tutti, e qualsivogliano Persone di qualunque stato, e condizione, che sopravenendo alcun male con li sopraddetti segni ad alcuno, col quale unitamente abitasse, debbano parimente dar notizia alla nostra Deputazione, quantunque dell' Ammalato fussero Parenti, o Servitori. Ed in caso di controvenzione incorrano nella stessa pena corporale, come sopra, con la medesima estensione: Bensì facendosi dal Medico, e da uno degli abitanti la denuncia, non vogliamo che altri restino a cosa alcuna obbligati.

Similmente ordinamo, e comandamo, in nome di S. M. (che DIO guardi) che tutti li Capitani di Strada delle 29. ottine di questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, debbiano diariamente in ogni mattina prendere, o farsi dare da' RR. Parochi di tutte le respettive Parocchie delle di loro Ottine la nota delle Persone, che sono morte nelle loro Parocchie nel giorno precedente, insinuando a detti Parochi in nome di S. M., e di questa nostra Deputazione la puntuale osservanza di un tale incarico, e provvidenza. E poichè ciò è tanto necessario alla preservazione della Comun Salute, si spera che detti Parochi si porteranno con zelo, e vigilanza al disimpegno delle note suddette, da formarsi con tutta esattezza, e distinzione per mandarle, e consignarle alli detti Capitani di Strada di loro Ottina.

Si ordina, e comanda ancora a tutti li Locandieri di questa nostra

Fedelissima Città, e suoi Borghi, che in ogni giorno debbano portare e consignare nelle mani de' Capitani di Strada delle di loro respettive Ottine Nota di tutte le persone forastiere, che giugneranno in questa medesima Città, e Borghi, con distinguere nel'e Note suddette il Nome, e Cognome, e Patrie delle Persone, e da dove vengono: E quando giugneranno Forestieri nelle Locande, e non consegneranno le note a detti Capitani di Strada, incorreranno alla pena Corporale suddetta, ed altre ad arbitrio dell' Eccellentissima Deputazione.

E finalmente siano tenuti detti Capitani di Strada di mandare à torno i loro Capodieci per informarsi, se nelle loro respettive Ottine vi siano giunti Forestieri, o vi sia qualche Infermo di alcun male straordinario con partecipare il tutto alla nostra Deputazione, e di consignare in potere del magnifico Segretario della medesima diariamente le note anzidette, che riceveranno da RR. Parochi, dalli Locandieri, e da Capodieci.

Ed affinchè questo presente Banno venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d' ignoranza, si ordina, e comanda, che si pubblichi, e s' affigga non solamente in tutti li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città; ma anche nelli suoi Borghi, Distretti, e Casali. *Napoli da S. Lorenzo li* 29. *Luglio* 1743. *Li Deputati della General Salute. Pompeo Piccolomini d' Aragona. Duca Antonio de Dura. Francesco Caracciolo di S. Vito. Duca di S. Demetrio. Fabrizio de Silva. Vincenzo Carafa. Nicola Serra. Gabriele Borraggine. Nicolò Columbo. Fabiano Perrelli. Dottor Francesco Casale. D. Francesco Criscuolo Secretario.* Publicataa dì 1. 2., e 3. di Agosto 1743.

Die 29. Julii 1743.

## (*) PRAMMATICA LXXIX.

CAROLVS DEI GRATIA REX *Utriusque Siciliae, et Hierusalem, etc. Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, Castri, etc. et Magnus Princeps Haereditarius Etruriae, etc. Li Deputati di questa Fedelissima Città per la Conservazione della General Salute.* Ponendo Noi la maggior cura, ed attenzione nelle correnti emergenze di Contaggio di Messina, e di Reggio della nostra Calabria, acciò la Comun Salute resti validamente difesa in questa nostra Fedelissima Città non solo da una simile disgrazia ( che DIO non voglia ) ma anche da ogni menomo sospetto, quantunque leggerissimo dell'ordinarie infermità dell' Umana natura: Quindi è che consideratosi l' incomodo gravissimo, e 'l cattivo aere, che cagionano le Paludi, che si fanno nel Borgo di Chiaja, le quali da Giardini amenissimi, che anticamente erano, ora si sono ridotti all'uso di Paludi, ch'essendo sempre ingombrate di acque stagnanti, e di lotami ( *cum viv.* ) recano danno notabilissimo alla Pubblica Salute; Stimò l'Eccellentissima Deputazione della General Salute di umiliarne Supplica alla Maestà del Re nostro Signore, la di cui Real Munificenza benignamente si è degnata di annuire alle nostre Suppliche con suo Veneratissimo Real Dispaccio de' 21. del corrente per la sua Segreteria di Stato dell' Azienda, diretto allo Spettabile Presidente del Supremo Magistrato del Commercio Signor D. Francesco Ventura Soprantendente Generale della Salute, comandando che durante la presente urgenza del Contaggio di Messina,

tut-

tutte le Paludi di Chiaja si riducano ad uso di Giardini, siccome erano anticamente.

Che perciò abbiamo stimato, e risoluto di far promulgare il presente Bando, col quale in nome di S.M., che IDDIO guardi, e feliciti, dichiariamo, ordinamo, e comandamo a tutte, e qualsivogliano Persone di ogni stato, e condizione, tanto Padronali, quanto Affittatori de' Giardini tutti del Borgo di Chiaja, nelli quali si fanno Paludi, con lotami, ed acque stagnanti, che debbano subito fra il termine di giorni 15. dalla pubblicazione del presente Bando togliere, ed abolire le Paludi suddette, e renderle ad uso di Giardini ameni, siccome anticamente erano, senza tenervi lotami, ed acque stagnanti per la maggior cautela della Comun Salute: Ed elasso il termine suddetto tutti coloro, che non avranno ubbidito al presente Ordine, incorreranno nella pena di anni trè di Relegazione, se sia nobile, e di anni trè di Galea, se sia ignobile, ed altre pene ad arbitrio dell' Eccellentissima Deputazione della General Salute. *Napoli da San Lorenzo li 29. Luglio 1743. Li Deputati della General Salute. Principe di Durazzano. Fabrizio de Silva. Ascanio Rossi. Giovanni Pignone del Carretto. Nicola Serra. Marchese della Pietra. Marchese di Montesilvano. Duca di S. Demetrio. Dottor Francesco Casale. Francesco Criscuolo pro Secretario.* Pubblicata a dì 29. Luglio 1743.

Die 29. Julii 1743.

## PRAMMATICA LXXX.

QUando credevamo, che per le diligenze, e precauzioni disposte nella Terra della Fossa, e per le duplicate guardie intorno alla medesima situate, le infermità in essa scoverte, non avessero dovuto avere altro progresso, ci sopravviene la molesta notizia, che nella Città di Reggio in un Borgo situato fuori la Porta detta la Mesa, erano accadute alcune infermità, e morti, per le quali è sorta una voce, che alcuno della detta Terra della Fossa, avesse potuto prima di cordonarsi andare nel detto Borgo della Città di Reggio. E quantunque tali infermità non sieno state accompagnate da segni manifesti di sospetto, ma solamente da petecchie, le quali regolarmente sogliono comparire colle febbri acute, e maligne: tuttavolta, facendo i Ministri Deputati per gli affari di Sanità nella Provincia di Catanzaro caso di tutto ciò, che può esser di pregiudizio alla pubblica sicurezza, han date tutte le provvidenze, che istantaneamente convenivano, con aver tra l'altro subito fatto cordonare il Borgo suddetto. Ed avendone data parte a S. M., ciò ha dato motivo al suo benigno, e paterno Real animo di farci sempre più esperimentare la sua Real clemenza, e l'amorosa cura, che tiene per la conservazione de' suoi fedelissimi vassalli. E considerando questo male come se fosse dell' ultimo sospetto, e tenendo presente, che sia stata in questi casi sempre sperimentata perniciosissima la lusinga, che suol accompagnare l'animo di quei, che vengono attaccati da simil male, il quale da principio non dimostrando la sua vera natura, e perciò poco prezzandosi,

desi, di momento a momento divien gigante, ed ha per suoi indivisibili compagni lo spavento, e la confusione: Ha perciò con duplicati Dispacci Reali comandato, che per mezzo de' pubblici Bandi si facessero note le provvidenze e cautele, che si è degnata prescrivere, di che ne ha dato a noi un special comando. Volendo per tanto a quello adempire, siccome siamo obbligati; abbiamo fatto il presente Bando, col quale facciamo noto, che al primo avviso tenuto dalla Maestà Sua del detto accidente occorso nel Borgo dell' enunciata Città di Reggio, usando Ella della sua Real pietà, si è degnata all' istante benignamente comandare, che la detta Città di Reggio venga subito soccorsa, e provveduta de' viveri necessarj all' umana vita, con averne con corrieri estraordinarj distribuiti gli ordini più premurosi al Vicario Generale delle due Calabrie Conte Mahoni, acciocchè senza la minima perdita di tempo l' avesse eseguito, prendendoli da que' luoghi, e da quelle persone, che ne saranno fornite, valendosi a tal effetto dell' autorità illimitata, ed ampia, che S. M. l' ha conferita, affinchè quella gente possa volentieri sopportar la restrizione della libertà, e non ridursi alla disperazione, dalla quale potrebbero derivare infiniti sconcerti, con pregiudizio della pubblica salute per la fuga, che potrebbero tentare, per procacciarsi da vivere.

Ha la M. S. ordinato ancora al detto Vicario Generale, che faccia pubblicar Bando in detta Città di Reggio, con cui sotto pena della vita s' ingiunga a tutti que' naturali di qualunque grado, e condizione si sieno, che non possano uscir della propria casa, osservando ciascheduno una contumacia particolare, acciocchè quelli, che sono infermi, si curino colle debite cautele, e quelli, che sono sani, non si espongano al pericolo di attaccarsi l' infermità, col praticare, e conversare. Che s' eleggano, e destinino i Deputati, i quali abbiano il carico di distribuire i viveri in ciascuno quartiere, acciò non manchi alle dette persone racchiuse, come sopra, nelle loro case il necessario sostentamento. Che si deputino i Medici, i Cerusici, ed i Barbieri, come altresì i Parrochi, e le persone Ecclesiastiche, perchè resti nello stesso tempo provveduto all' assistenza degl' infermi, ed alla cura delle anime. Che i detti Deputati, Medici, e le persone Ecclesiastiche d' un quartiere non possano praticare con quelli dell' altro quartiere, affine di riparare alla dilatazione del male. Che le strade del Borgo suddetto della Mesa, ove sono sorte le dette infermità, si facciano barricare, e murare, lasciandovi un adito solo, per dove si possa entrare, ed introdurre i viveri. E che i cadaveri sieno sepolti in fossi profondi con calce nel quartiere istesso, e dalle stesse persone del medesimo.

Poste in pratica queste provvidenze, che riguardano il governo interiore di quella Città, volendo la Maestà Sua provvedere anche all' esteriore, che riguarda, e s' estende all'impedire la propagazion del male negli altri luoghi della Provincia, e del Regno tutto, si è degnata ordinare al medesimo Vicario Generale, che faccia cingere la detta Città di Reggio da doppio Cordone, così per mare, come per terra, cioè uno strettissimo intorno alle mura, stringendo quello, che si trovava sin dal primo momento formato, e l' altro similmente stretto in più larga distanza, con valersi anche delle Truppe

pe regolate. Che per riparare, che alcuno non sortisca dalla detta Città di Reggio per la via di mare, faccia il detto Vicario Generale rendere inabili a navigare tutt' i bastimenti, e le barche, non solo di detta Città di Reggio, ma anche de' luoghi convicini, sino a farli bruciare, quando altrimenti non sia sicuro d' ottenere in altra maniera la consecuzione di questo sì salutare provvedimento.

Ha ordinato ancora la Maestà Sua, che il Cordone formato da S. Eufemia a Squillace si stringa maggiormente, rendendolo fisicamente impenetrabile, con tagliate, fosse, barricate, e con altri simili ripari, non lasciandosi aperta che una strada sola per la comunicazione del restante della Calabria ulteriore, di quà dal Cordone, e della Calabria Citeriore; e detta strada debba rigorosamente custodirsi, e guardarsi; ed ha ordinato ancora, che l' altro Cordone dal Cedraro a Rossano debba subito restare interamente formato. E per ultimo non essendosi stimato conveniente di riceversi quì le carte originali, che vengono da' luoghi cordonati, ha comandato, che tutte le carte de' Ministri, e Deputati, che assistono nei luoghi suddetti, si dirigano al detto Vicario Generale, il quale le debba far riassumere, e restringere in un sol foglio, ed in questa forma rimetterle a questa Real Corte. Ed in fine ha rinnovati gli ordini per la muta, e cambio de' corrieri nella forma prescritta nell' antecedente Bando.

Queste sono state le disposizioni, che la provvida benigna mano della Maestà Sua ha all' istante prescritte: ma avendoci in seguito poi con duplicati suoi clementissimi Dispacci dei 27. del corrente comandato, che altre cautele alle già disposte s' aggiungessero col presente Bando, dandoci perciò l' onore di ciecamente ubbidirla, ordiniamo, comandiamo, e dichiariamo primieramente, che resti sino a nuov' ordine sotto pena irremisibile della vita, bandita da ogni commercio per la via del mare tutta quella parte della Provincia di Catanzaro, che resta racchiusa dentro il Cordone suddetto, formato dalla marina di S. Eufemia a quella di Squillace, in modo che i bastimenti, le persone, merci, e gli animali da que' luoghi procedenti non possano, nè debbano ammettersi nè pure a contumacia, ma che sieno obbligati ritornarsene nel luogo stesso, donde sono partite.

II. Che per tutt' i detti luoghi della Provincia di Catanzaro situati dentro detto Cordone s' eriggano i Rastelli, acciò i naturali d' ogni Terra, e luogo custodiscano la propria Patria, non ammettendo persona alcuna, che non venga accompagnata colla dovuta bolletta di sanità, per mezzo della quale faccia constare, che provenga da luogo libero, e sano; nè si riceva alcuno, che venga da' luoghi cordonati, o da qualche altro, ove, DIO non voglia, si fosse scoperta la stessa infezione.

III. Dovendosi provvedere ancora alla preservazione del restante della Provincia di Catanzaro, che si trova fuori del recinto del Cordone suddetto, come altresì della Provincia di Cosenza per quel che riguarda alla via di terra: Ordiniamo, e comandiamo, che volendo alcuno uscire del recinto del detto Cordone di Squillace, e S. Eufemia per intromettersi in questa parte della stessa Provincia, ed indi in quella di Cosenza, debba esser sottoposto alla rigorosa contumacia di giorni quaranta da consumarsi alle sponde del Cordone suddetto in quel luogo, ove meglio stimerà

rà il detto Vicario Generale, senza riceversi però, nè poter seco portare roba soggetta a spurgamento, fuori delle robe usuali per proprio presentaneo servizio, mentre si è considerato, che non possono aversi colà Lazzeretti adattati, ed espurgatoi ben intesi del metodo, come debbano farsi le purghe di tali robe.

IV. Perchè è sempre da temersi, che taluno disprezzando ogni pericolo, e procurando di rompere qualunque riparo, possa tentare da' luoghi cordonati la fuga, perciò rinnovando gli ordini dati, perchè non si manchi all' esatta custodia delle marine del presente Regno, Ordiniamo, comandiamo, e dichiariamo, che sarà lecito alle genti del Cordone marittimo da questa parte della marina di S. Eufemia, e da quella di Squillace, il far fuoco sopra qualsivoglia bastimento, che provenisse da' luoghi della detta Provincia di Catanzaro sistenti dentro il detto Cordone, che tentasse dare a terra quando avesse avuta la sorte di non esser veduto dalle galeotte, e feluconi armati, a' Comandanti delle quali si è degnata Sua Maestà ordinare, che impediscano la navigazione di simili bastimenti, buttandogli anche a fondo in caso che alcuno ne incontrassero da qua del detto Cordone; siccome ancora non solo sarà lecito alle guardie del Cordone di terra far fuoco sopra quelli che senza consumar la contumacia tentassero di romperlo, e passare di qua del medesimo, ma uccidendoli non saranno molestati, anzi premiati, e trascurando di respingerli, puniti severamente.

V. Non convenendo far novità circa quello che fu risoluto nel precedente Bando riguardo al Commercio interiore de' luoghi situati dentro il recinto del secondo Cordone, Ordiniamo, comandiamo, e dichiariamo; che dalla marina di S. Eufemia a quella del Cedraro, potranno le barche interiormente commerciare in quei luoghi marittimi esistenti tra 'l primo, e 'l secondo Cordone, ma in pena della vita non potranno uscirne, se non per venire al porto di Nisita ad effetto di consumarvi la contumacia di giorni quaranta, ordinando alle guardie situate dalla marina del Cedraro a questa parte, che debbano respingerle, usando anche dell' armi, quando mai tentassero dare a terra, mentre le medesime dovranno fare un viaggio diritto, e continuato dal luogo, donde partono sino al detto porto di Nisita.

Finalmente, poichè per assicurarsi, che non s' intrometta ne' luoghi liberi gente sospetta, l'unico espediente ne' casi estremi sempre sperimentato profittevole, è stato quello di porre in pratica l'uso de' Rastelli; e benchè per la DIO grazia, non siamo in istato, e nella necessità d' appigliarci a quest' ultimo provvedimento: tuttavolta per soprabbondare in cautela, Ordiniamo, comandiamo, che si pongano, e si situino i Rastelli suddetti in competente distanza da questa Città, cioè in Salerno, in Avellino, in Montesarchio, in Capua, nella strada che da Sanseverino e Materdomini si esce a Sarno, a Nocera, ed altri luoghi, e si va a Somma, a Nola, ed altre Terre di questa Provincia di Terra di Lavoro, nella Scafa di Trefisco, in quella di Telese, ed in ogni altra Scafa, per la quale s' introduce nelle vie Regie, ove più adatto stimeranno i Presidi, ed il Commessario Generale della Campagna respettivamente; disponendo i medesimi, che in detti Rastelli assistano tanto le guardie di Truppa regolata, quanto de' Paesani, e i Deputati

tati della salute, i quali avranno il carico di non far passare, nè introdurre in questa parte persona alcuna, senza che prima esibisca la bolletta di sanità di fresco spedita, nel luogo di sua patria, o di suo domicilio, donde incominci il suo viaggio, non già de' luoghi di passaggio, e per lo cammino, affinchè si sappia chi sia, e donde provenga; da spedirsi tali bollette da' Deputati, o da Sindaci, o dal Parroco, se quelli nella sua patria non sieno di residenza, affinchè si sappia, che provenga da luogo libero, e sano, proibendo, siccome in virtù del presente Bando proibiamo a pena della vita, che posti che saranno i Rastelli suddetti, nessuno possa introdursi per vie traverse, ed obblique, ma solamente per quelle, ove saranno eretti i Rastelli suddetti, ed acciocchè questa provvidenza abbia il suo intero effetto, ed esecuzione, faranno i Presidi suddetti, e 'l Commessario Generale della Campagna scorrere per dette vie traverse, ed obblique le Squadre di Campagna dei loro Tribunali, affine di riparare, che per esse alcuno non s' intrometta.

Ed acciò venga a notizia di tutti vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per tutt' i luoghi del presente Regno: Così si esegua sotto la pena suddetta. *Napoli* 30. *Luglio* 1743. *D. Francesco Ventura Presidente, e Soprantendente. Antonio Longobardi Regio Cancelliere.*

Die 30. Julii 1743.

## (*) PRAMMATICA LXXXI.

CAROLVS DEI GRATIA REX *Utriusque Siciliae, et Hierusalem etc. Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, Castri etc. et Magnus Princeps Hereditarius Etruriae etc. Li Deputati di questa Fedelissima Città per la Conservazione della General Salute.* Le notizie pervenute nella nostra General Deputazione della Salute, che i viandanti, li quali partono da questa Fedelissima Città, e da suoi Borghi, e Distretti per portarsi nelle Città, Terre, e luoghi di questa Provincia di Terra di Lavoro, e del Regno tutto, vengono impediti di passare avanti, e di poter caminare liberamente da un luogo all' altro; E quantunque tutte le Persone, che partono da questa Fedelissima Città, dovendo caminare per dentro il Regno, non hanno bisogno delle bollette di sanità, mentre quì (per la DIO gr. zia) si gode perfettissima Salute, anzi è proibito, che altri possano entrare in questa Fedelissima Città senza le dovute cautele; al quale oggetto, precedenti Reali Ordini, e Banni del Signor Presidente del Commercio, e Sopraintendente Generale della Salute, si sono stabiliti li Rastelli a Salerno, Avellino, Montesarchio, Capua, nella strada, che da S. Severino, e Materdomini si esce a Sarno, a Nocera, ed altri luoghi, e si và a Somma, a Nola, ed altre Terre di questa Provincia di Terra di Lavoro, nella Scafa di Trefisco, in quella di Telese, ed in ogni altra Scafa, per la quale s' introduce nelle vie Regie: E niente di meno considerato si, che coloro, che da Napoli, suoi Borghi, e Distretti, e di quì da Rastelli dovranno

ol-

oltrepassare i medesimi per loro affari, negozj, e commesse, quando questi devono poi ritornare, da custodi de' Rastelli non si faranno entrare senza li debiti, e necessarj requisiti: E consideratosi ancora, che volendo costoro le bollette, attestati, o fedi di sanità dalle Terre, e Città di là da Rastelli, facilmente li saranno negate, come persone forestiere, e non conosciute nelle dette Città, Terre, ed altri luoghi, e con ciò non solo rimane impedito il Commercio, ma ne risulta ancora l' incomodo, trapazzo, e pericolo de' poveri viandanti: Che perciò per evitare simili inconvenienti, ed incomodi a Cittadini, ed abitanti di quà da Rastelli, nommeno che per facilitare il Commercio, e particolarmente l'introduzione de'viveri in questa Fedelissima Città; abbiamo stimato di far pubblicare il presente Banno in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Distretti, col quale si fa palese, e noto a tutte, e qualsivogliano Persone, che dovranno da oggi avanti viaggiare, ed uscire per qualunque luogo della Provincia di Terra di Lavoro, e per il Regno tutto, e conseguentemente passare di là da Rastelli di Salerno, Capua, Avellino, ed altri luoghi di sopra descritti, che debbano andar munite delle bollette di sanità, che si dispenseranno nel solito luogo di nostra Residenza in S. Lorenzo *gratis*, dove li saranno consignate da nostri Officiali prontamente, per facilitare il di loro viaggio, e specialmente il poter esser ammessi dentro de'Rastelli nel loro ritorno, con le medesime bollette, che li saranno qui consignate, bensì ritoccate ne' luoghi, dove avranno praticato, e commerciato.

Ed affinchè ogn' uno ne abbia la piena notizia, e si avvaglia di questo commodo, ordinamo, e comandamo, che si debba pubblicare ne' luoghi soliti. *Napoli in S. Lorenzo il primo Agosto* 1743. *Li Deputati della General Salute. Duca di S. Demetrio. Pompeo Piccolomini d' Aragona. Marchese di Montesilvano. Marchese della Pietra. Duca Antonio de Dura. Nicolò Columbo. Fabiano Perrelli. D. Francesco Crisculo Secretario.* Pubblicato a dì 4. Agosto 1743. Die 1. Aug. 1743.

## (*) PRAMMATICA LXXXII.

CAROLVS DEI GRATIA REX, *Utriusque Siciliae, et Hierusalem etc. Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, Castri etc. et Magnus Princeps Hareditarius Etruriae etc. Li Deputati di questa Fedelissima Città per la Conservazione della General Salute.* Per la migliore, e più esatta difesa della Comun Salute di questa Fedelissima Città nelle contingenze dell' infermità contaggiose di Messina, Reggio, suo Borgo della Mesa, e Casal della Fossa, conviene di usare ogni più esatta diligenza di sapere, se dalla Città, e Borgo, e dal Casale di Mesa di sopra mentovati, fusse scappata alcuna persona tanto prima di formarsi attorno di loro li Cordoni, quanto dopo; affinchè sottomettendola alla debita quarantena, si dia riparo a qualsivoglia inconveniente, che a DIO non piaccia, potesse addivenire. Che perciò abbiamo fatto il presente Banno, col quale dicemo, ordinamo, e dichiaramo, che qualunque persona di qualsivoglia grado, stato, e condizione dell' uno, e dell' altro sesso, tanto Regnicola, che Forestiera, che uscita fusse dalli detti luoghi di Reggio, Me-

Mesa, e della Fossa, tanto prima, quanto dopo la formazione de' Cordoni, e si trovasse in alcun luogo di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Distretti, e Casali, goderà l'intiera impunità, che se li promette da Noi in nome di S. M. (che IDDIO guardi, e feliciti) quando fra il termine di giorni quattro dal dì della pubblicazione del presente Banno, da se stessa si denuncii alla nostra Deputazione, e si riveli avanti del nostro magnifico Segretario: Ed all'incontro qualunque persona, come sopra, che uscita fosse dalli detti luoghi di Reggio, di Mesa, e della Fossa, incorrerà nella pena irremisibile della vita, quando non essendosi denunciata, e rivelata da se stessa, si appurasse di essere uscita dal detto Casale della Fossa dopo li 8. del passato mese di Giugno, e dalla detta Città, e Borgo di Reggio dopo li 20. del detto mese, cioè a dire quindeci giorni prima di scoprirsi in detti respettivi luoghi l'infermità, che vi corrono, o scappata fusse furtivamente dopo formato il Cordone.

Ed acciò venga a notizia di tutti vogliamo, che il presente Banno sia pubblicato nella forma solita in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Distretti, e Casali; e così si esegua sotto le pene suddette. *Napoli in S. Lorenzo li 3. Agosto 1743. Li Deputati della General Salute. Nicola Serra. Marchese di Montesilvano. Duca di S. Demetrio. Fabrizio de Silva. Ascanio Rossi. Francesco Caracciolo di S. Vito. Nicolò Columbo. Fabiano Perrelli. Giacomo Rossi. D. Francesco Crisculo Secretario.* Pubblicato a dì 4. Agosto 1743.

Die 3. Aug. 1743.

## PRAMMATICA LXXXIII.

POichè nelle circostanze presenti si è stimato trenta miglia in circa distante da questa Capitale erigersi i Rastelli, acciò si abbia la sicurezza, che per essi non s' introduca persona, che potesse venire da luoghi sospetti, ed essendo stati sempre riputati per sospetti, e sospettissimi i vagabondi, abbiamo fatto il presente Bando, col quale Ordiniamo, e comandiamo, che non si lascino passare per detti Rastelli le suddette persone vagabonde, anche sotto abito di pellegrini, ancorchè vengano muniti colle bollette di sanità; ma si facciano tornare in dietro, con dichiarazione, che incorreranno nella pena della vita, quando respinti da' Deputati della Sanità, e dalle Guardie de' Rastelli, tenteranno introdursi in questo Regno per le vie obblique, ed indirette, e ciò senza eccezione di persona alcuna di qualsivoglia stato, o condizione si sieno.

Ed acciò venga a notizia di tutti, Ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando si pubblichi in tutti i luoghi del presente Regno; e così si esegua per quanto si ha cara la grazia Regia, e sotto la pena suddetta. *Napoli i 7. Agosto 1743. D. Francesco Ventura Presidente, e Sopraintendente. Antonio Longobardi Regio Cancelliere.*

Die 7. Aug. 1743.

## PRAMMATICA LXXXIV.

PReintendendosi, che alcune barche uscite di Messina sieno approdate in diversi luoghi, portando la peste dentro di loro, e che in alcuno di essi, ove sono stati ricevuti, siasi già scoverta ne' Lazzeretti; e sentendosi ancora il mare infestato da varj bastimenti, non solo sospetti, ma anche positivamente infetti, obbliga ciò la nostra attenzione ad una maggior vigilanza, e rigore. Quindi siccome si è provveduto alle corrispondenti cautele con tutte le imbarcazioni procedenti dalle parti di Ponente, o sia da' luoghi marittimi del Mediterraneo, così conviene ancora provvedere alle medesime colle imbarcazioni, che provengono dalla parte d' Oriente; e con tutto che la costa dell' Adriatico Orientale si trovi quasi tutta sottoposta a contumacia, a riserba solamente di Venezia; non volendo lasciare menoma cosa senza il dovuto provvedimento, tenendo presente ciò, che ha determinato la S. Consulta di Roma, abbiamo fatto il presente Bando, col quale diciamo, ordiniamo, e dichiariamo, che sino a nuovo ordine, sotto la pena irremisibile della vita, sieno, e s' intendano sospesi, e segregati dal libero commercio gli Stati tutti del Dominio Veneto, non ammettendosi a pratica i bastimenti, le persone, le merci, e gli animali da colà procedenti senza il consumo della contumacia di giorni ventotto, od altra più rigorosa da prescriversi da Noi, secondo le circostanze de' casi, nella qual pena incorreranno tanto quelli, che senza il consumo della detta contumacia s' introducessero in questo Regno, quanto quei, che loro accorderanno un tal permesso, e la pratica; e chiunque loro desse ajuto, favore, o consiglio, siasi di qualsivoglia grado, stato, o condizione. Con dichiarazione, che quelle barche, che dovranno venire ne' luoghi di questo Regno bagnati dal Mar Mediterraneo, dovranno consumare (secondo sta co' Bandi precedenti prescritto) la contumacia in questo porto di Nisita; ma quelle poi, che dovranno restare nell' Adriatico, dovranno consumarla ne' soliti porti, e marine del Regno annotati, e descritti nelle Istruzioni di questa Real Soprantendenza nella stessa forma, che si pratica con tutte le altre imbarcazioni, che provengono da' luoghi sospesi della detta costa dell' Adriatico Orientale, con trasmettersi a Noi da' Deputati della Salute, secondo il solito, le patenti, e gli attestati di Sanità, che da' padroni delle imbarcazioni verranno loro esibite, acciò possiamo in vista di esse prescriver loro le cautele, che debbono praticarsi nel tempo del consumo della contumacia suddetta, che da Noi in ciascun caso particolare verrà assegnata.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per tutti i luoghi marittimi del presente Regno; Ordinando con questa agli Spettabili Presidi, ed alle Regie Provinciali Udienze, ed al Commessario Generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbano invigilare all' esatta esecuzione del medesimo. E così da tutti si esegua sotto la pena suddetta. *Napoli i* 15. *Agosto* 1743. *D. Francesco Ventura Presidente, e Soprantendente. Antonio Longobardi Regio Cancelliere.* Die 15. Aug. 1743.

PRAM-

## PRAMMATICA LXXXV.

LA provvida determinazione di sospendere la celebrazione delle Fiere presa unicamente per maggiormente prescrvare questo Regno da ogni pericolo di propagarsi il noto male contagioso, tenendo bisogno di essere più particolarmente spiegata, affinchè colle sue generalità non rechi pregiudizio da una parte al pubblico commercio, e dall'altra alla sicurezza della pubblica salute, si è degnata la Real Clemenza di Sua Maestà ( che DIO sempre feliciti ) di prescrivere, ed ordinare con biglietto per la Segreteria di Stato, e della Real' Azienda, in data de' 5. del corrente, a questo Supremo Magistrato del Commercio la maniera precisa, come la Maestà Sua vuole, che sia eseguita la suddetta sua Real determinazione.

Primieramente ha ordinato, che se si ritrova perfezionato il Cordone dal Cedraro a Rossano, la sospensione, e proibizione suddetta abbia luogo solamente rispetto a quelle Fiere, che sogliono celebrarsi ne' luoghi posti di là del suddetto Cordone; ma che la medesima sospensione, e proibizione non s' intenda, nè abbia luogo in tutto il resto del Regno, che è di qua del suddetto Cordone, di modo che si permettono le Fiere ne' tempi soliti, e consueti, eccettuate solamente quelle, che si tengono nelle Calabrie cordonate.

Similmente Sua Maestà ha ordinato, che tutti quelli che concorreranno alle Fiere permesse, e non sospese, cioè a quelle, che si celebreranno ne' luoghi posti di qua del suddetto Cordone, debbano esibire le bollette, ed i manifesti delle persone, e delle mercanzie, e de' luoghi, donde procedono.

Rispetto alla Fiera di Salerno, ed all' altre, che sogliono ricevere per mare diversi generi di mercanzie, Sua Maestà si è servita ordinare, che si pratichino le stesse cautele de' manifesti, e delle bollette per la via di terra, proibendo rigorosamente sotto le pene comminate ne' Bandi emanati dalla General Soprantendenza della Salute; l' introduzione d' ogni genere di mercanzia per via di mare.

Ed a maggior precauzione ha ordinato la Maestà Sua, che la suddetta fiera di Salerno si apra il giorno de' 4. del venturo mese di Novembre, incaricandosi al Guardiano del porto, ed al Cancellicre Regio della Salute, che dovranno assistervi, di invigilare attentamente, che non si ammettano in quella Città imbarcazioni, nè mercanzie, che vengano per via di mare a detta Fiera.

Laonde tenendosi riscontro, che il Cordone suddetto del Cedraro a Rossano siasi già perfezionato, affinchè le sapientissime Reali disposizioni si osservino, e si mettano in esecuzione, siccome il Magistrato n' è stato incaricato col sopraccitato Real Dispaccio, Ordiniamo, e comandiamo, che questo Bando si pubblichi colle formalità solite, e consuete, in questa Capitale, ed in tutte le Università di questo Regno, acciò venga a notizia di tutti, e non possa allegarsi in caso di contravvenzione, causa d' ignoranza, e che ritorni a Noi colle debite relate. *Dato dal Supremo Magistrato di Commercio i* 10. *Settembre* 1743. *D. Francesco Ventura Presidente. Il Duca di Fragnito. D. Matteo di Ferrante. D. Carlo Ruoti. D. Gennaro Antonio Brancaccio. Il Duca di Casalicchio. Il Marchese di Pisciotta. Il Duca di Corigliano. D. Pietro Contegna. D. Donato Cangiano. D. An-*

Die 10. Sept. 1743.

*na Gio. Batista di Vauconlleur Referendario. D. Giovanni Ruggiero Segretario.*

## PRAMMATICA LXXXVI.

ESsendosi degnata Sua Maestà con Real Dispaccio de' 15. del corrente benignamente communicarci la notizia avanzata dal Senato di Palermo, che il bergantino di Michelangiolo Ardio, che nel mese di Giugno prossimo passato si partì dal porto di Messina con stoffe di seta, e ch' essendo stato discacciato due volte da Malta, si fosse rifuggito nell' Isola di Lambedusa, dove in alcune cave occultò quattro casse di dette stoffe, e che ciò essendo pervenuto a notizia del Gran Mastro di Malta vi mandò una tartana per bruciare, colle dovute cautele, le casse suddette: il che avendo eseguito il Capitano di detta tartana, seppe da un Eremita, che vive sulla medesima Isola, che il Capitano, e l'equipaggio del detto bergantino s'era imbarcato sopra un pinco francese, che portava alcune balle di cottone, e lasciando in abbandono il suo bastimento, sopra del quale essendovi alcune robe, e balle di lana, erano queste state depredate da' marinari d'una marticana francese, e d'una cheggia inglese. Su del qual rapporto avendo a cuore la Maestà Sua, che si prendessero tutte le precauzioni corrispondenti a conservare la pubblica salute di questo suo Regno, ha stimato d'incaricarci, che dovessimo dare tutti gli ordini opportuni su tal dipendenza. E consideratisi da Noi gl'inconvenienti, che potrebbero accadere, se mai alcuna di dette imbarcazioni approdasse, o venisse a terra in alcun luogo marittimo del presente Regno: Abbiamo stimato di fare il presente Bando, col quale restando fermi gli Ordini, ed i Bandi antecedentemente pubblicati in materia di sanità, Ordiniamo, e comandiamo, che si stia colla maggior vigilanza, ed attenzione sopra ogni qualsivoglia bastimento, che portasse drappi di seta, cottone, e lana, procurando d'appurare, se fossero quelle, che sono state levate da detto bergantino; e concorrendovi il menomo dubbio, o sospetto, debbano subito discacciare il bastimento, facendo fuoco sopra del medesimo, quando ricusasse di partire, con darne del tutto subito parte a' Ministri assistenti al Cordone, ed a Noi, e spedendo i soliti passaparola, acciocchè con ogni prestezza se ne abbia la notizia per tutte le spiagge, e marine del Regno.

Ordinando con questo agli Spettabili Presidi, Regie Udienze Provinciali, Commessario Generale della Campagna di questa Provincia di Terra di Lavoro, Ministri assistenti al Cordone, Deputati della Salute, e ad ogni altro, a cui sta commessa la custodia delle marine, e de' porti del presente Regno, che debbano invigilare all'esecuzione del presente Bando, e di quanto in esso si contiene, facendolo subito pubblicare per tutt' i luoghi marittimi delle loro respettive Provincie, e così da tutti si esegua, sotto pena della vita. *Napoli* 18. *Ottobre* 1743. *D. Carlo Ruoti Presidente, e Soprantendente. Antonio Longobardi Regio Cancelliere.* Die 18. Oct. 1743.

PRAM-

## PRAMMATICA LXXXVII.

SUlla certezza, che in tutto lo Stato Pontificio si goda perfetta salute, e che non mai sia occorso in quello la minima novità nelle correnti circostanze del contagio di Messina; si è degnata Sua Maestà, che DIO per sempre feliciti, con Real Dispaccio de' 24. del caduto, comandare, che si levino le Guardie, i Rastelli, ed i Lazzeretti posti a' confini di questo Regno collo Stato suddetto, continuandosi solamente le solite guardie, e cautele delle marine. Per esecuzione del qual Real ordine abbiamo fatto il presente Bando, col quale Ordiniamo, e comandiamo, che non venga impedito da oggi in avanti a quei, che provengono dallo Stato Pontificio per la via di terra, il potersi liberamente ammettere in questo Regno, restando abolito ancora l'uso delle bollette, le quali dovranno portare solamente quei, che da questo Regno vorranno introdursi nel detto Stato Pontificio. Ed acciò venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando sia pubblicato, ed affisso in tutt' i luoghi del presente Regno. *Napoli 20. Novembre 1743. D. Carlo Ruoti Presidente, e Soprantendente. Antonio Longobardi Regio Cancelliere.*

Die 20. Nov. 1743.

## PRAMMATICA LXXXVIII.

L'Agitazione, ed il timore, che giustamente produsse all'Italia tutta il contagio attaccato alla Città di Messina, fu esso originato dal prevedersi in qual pericolo si trovava essa costituita, riguardandosi con orrore l'incendio, e la strage, che colà faceva, e di momento in momento si aumentava, e maggiormente apportò terrore a Noi la disgrazia vedendo tra pochissimo tempo propagato, e comunicato il male nel Regno nostro, avendone immediatamente provati gli effetti il Casal della Fossa nella Provincia della Calabria ulteriore, ed indi alcuni Casali di Reggio, e sussèguentemente quella Città istessa, e certi altri piccioli Luoghetti, e Villaggi alla medesima vicini. Stimava ognuno quasi inevitabile la distruzione di gran parte di questo Regno, e non esentava neppure da un prossimo pericolo questa Capitale: nè era fuor di ragione il giudizio, che ne formava. E sebbene la diligenza, con cui eravamo accorsi al riparo di un infortunio così notabile, e la vigilante condotta, che si tenne, ci rinfrancava alquanto lo spirito, la speranza non andava discompagnata dalla costernazione, in modo che non si mancò di pensare a quanto convenisse praticarsi in qualunque funesto caso, che ci potesse addivenire per porci a coverto dalla confusione, e dallo spavento, che suol sempre apportare un simil flagello. Ma la pietosa mano del Signore sempre intento alla salute delle anime nostre ha voluto colla minaccia del gastigo farci ravvedere delle gravissime colpe, che commettiamo, nè ha stimato sinora estendere più oltra gli effetti della Sua Divina Giustizia, e benedicendo la paterna cura del nostro clementissimo Sovrano, che con indefessa applicazione ha procurato di dar tutti quei più validi provvedimenti, perchè il male non avesse oltrapassati i confini di que' piccioli luoghi, dove si era attaccato, ha reso profittevole la nostra diligenza, in modo che il contagio non è uscito de' recinti, ove fu subito ristretto, e che solendo di sua natura da piccioli principj tra poco divenir molto grande,

de, e camminare a passi di gigante, si è contenuto in termini tali, che più strage ha soluto fare una ordinaria grave malattia, ed un' epidemia corrente, di quel ch' esso ha fatto, poichè sebbene si trovano in que' luoghi rinserrati più di quarantamila persone, più che quattordici, o quindici al giorno non si sono numerati gli estinti, a tempo che sono piene l' istorie, che dove si è attaccato questo male, per tutte le maggiori diligenze, che si fossero pratticate, non si è mai potuto riparare, che le Provincie intere, ed i Regni non ne fossero rimasti quasi interamente attaccati, e distrutti, ed infinitissimi sarebbero gli esempj, che divulgati dagli Scrittori, e ben noti agli uomini, anche volgari, se ne potrebbero addurre, ne' quali si è sperimentato, che non ostanti le precauzioni, le diligenze, i rigori, e l' oculatezza dal Governo messe in uso, e praticate in quelle Repubbliche, ed in quegli Stati, ove la disavventura ha portato un tal male, giammai, o molto di rado si è quello estinto nel suo nascere, senza dilatarsi, o si è ridotto a consumar poche case, e far perire picciol numero di Cittadini.

Poichè due sono state regolarmente le cagioni, che il suddetto male sia stato solito ad estendersi, e velocemente diffondersi in più luoghi: la prima la lusinga sua compagna indivisibile, e la seconda il non aver curato di tagliare, e separare sul principio i luoghi infetti da' sani: non ci facemmo noi in questa occasione ingannare dalla prima, avendolo subitamente ne' primi casi (dopo preso il sicurissimo consiglio d' uomini savissimi, e peritissimi) dichiarato per vero contagio: ponemmo ben attentamente in pratica la seconda parte, rinserrando immediatamente i luoghi infetti con piccioli cordoni, separandoli l' uno dall' altro, proibendo qualunque comunicazione tra loro, e restringendoli tutti dentro lo strettissimo, e forte Cordone di Torre Cavallo, che dentro di se contiene più miglia di paese, e dando tutti que' provvedimenti, che convenivano, per procurare al più presto, che fosse possibile l' estinzione del suddetto male. E sebbene parea, che restasse per quanto umanamente si fosse potuto, provveduto a quanto convenisse, ciò non ostante considerando, che la mente umana non può provvedere tutte le cose, che accader possono, e che il più delle volte si è trovata ingannata nel suo pensiere, si stimò per maggior cautela separare quell' ultima parte della Calabria Ulteriore, cioè della marina di S. Eufemia a quella di Squillace, ch' è dove più la Terra si stringe, tirandovi una linea trasversale, fortificata con fosse, e palizzate, custodita con strette, e spesse guardie, così di Truppe regolate, che de' Paesani, ed assistita da' Ministri, ed Officiali, così politici, come Militari nella stessa forma, che si era formato il sudderto Cordone di Torre Cavallo.

Non contenti nè pure del suddetto formato Cordone da Santa Eufemia a Squillace, che avea dentro di se rinchiuso molta vastità di paese, ed era novanta miglia distante da quello di Torre Cavallo, con ordine preciso, che a pena della vita alcuno uscir non ne potesse, dubitando, e giustamente temendo, che ne' principj del male qualche persona, o qualche cosa suscettibile d' infezione avesse potuta trasportarsi da' luoghi infetti, prima che i detti Cordoni fossero stati perfezionati, si fece tirare un' altra linea trasversale dalla marina del Cedraro a quella di Rossano,

ta-

tagliando, e separando dal restante del Regno, non solamente la detta Calabria Ulteriore, ma anche la maggior parte della Provincia della Calabria Citeriore, essendosi fin d'allora dichiarato, che questo terzo Cordone servir dovea solamente per uso di barriera di osservazione, e per maggiore, e più abbondante precauzione, coll'idea di dismetterlo poi, quando quello di Torre Cavallo, e di S. Eufemia fossero all'intutto perfezionati, e per quanto può giunger l'umana diligenza impenetrabili, e che il decorso di qualche tempo ci avesse potuto servire d'esperimento, e di sicurezza, che ne' luoghi ristretti in quest'ultimo Cordone alcuna persona, o cosa sospetta non vi si fosse introdotta. Ed in fine per maggior quiete di questa Capitale si fecero erigere trenta miglia all'intorno i rastelli, perchè ognuno, che dal Regno si volesse in essa introdurre, fosse tenuto ad esibire la bolletta di salute, affinchè colla medesima facesse constare, che da luogo libero, e sano fosse partito.

Per provvedere poi a quanto fosse convenevole, e per procurare al possibile l'estinzione del suddetto male in que' luoghi, che n'erano rimasti attaccati, molte sono state le provvidenze, e le disposizioni. La prima, e principale fu quella de' suddetti ordinati piccioli Cordoni particolari, che separassero un luogo infetto dall'altro, sebbene tutti stessero ristretti dentro quello di Torre Cavallo. Si proibì ancora, che ne' detti luoghi infetti chi che sia potesse uscire della propria casa, e che s'osservasse una contumacia particolare, somministrandosi da' Deputati i viveri, ed ogni altra cosa, che lor necessitasse. Si destinarono i Lazzeretti ne' luoghi ptopri, e separati. Si stabilì, che a' luoghi, che sono sani, restasse pure proibita la comunicazione degli altri luoghi similmente sani. Ed in fine, che si fossero rese inabili a navigare tutte le barche de' ridetti luoghi ristretti dentro il Cordone di Torre Cavallo, affine di assicurar questo Regno, e qualsivoglia altro Stato di ogni qualunque fraudolenta segreta fuga. Si è provveduto, e si è proibito ancora di non valersi del fuoco, essendosi espressamente ordinato, che nè case, nè mobili si potessero bruciare, ben considerando gl'inconvenienti, che avrebbero potuto da un tal bruciamento risultare, per l'occultazione, che ogni uno avrebbe certamente procurata della roba suddetta, per non vederla sottoposta all'Incendio; e lo stesso si è prescritto agli Espurgatori venuti da Venezia, e mandati in Messina. E per ultimo perchè vi fosse stata sulla faccia del luogo una persona, che colla sua autorità avesse dato tutto il corrispondente calore all'esecuzione de' prescritti provvedimenti, e che avesse tenuto in soggezione tutti quei, che di questo sì grave affare stavano incaricati, si mandò nella Calabria Ulteriore un Vicario Generale, con ampia facoltà, perchè avesse punito con tutto rigor di giustizia qualunque negligenza, e che il timor del gastigo avesse fatto avvertito chi che sia di non mancare alla sua obbligazione, il che è stato veramente molto profittevole. Oltra di che per cautelarci, e renderci al possibile assicurati da qualunque sbarco furtivo, che per la via di mare avesse potuto tentarsi, si sono fatte, e si fanno custodire le spiagge, e marine di questo Regno da Truppe regolate, e guardie de' Paesani, formando un altro strettissimo marittimo Cordone assistito similmente da passo in pas-

so

so da' Ministri Politici, ed Officiali Militari di rango, e sostenuto anche da parte in parte da Truppe regolate di Cavalleria, perchè con maggior celerità avesse potuto accorrere ove fosse più preciso il bisogno, niente badando all' eccessivo dispendio, che tali risoluzioni apportano al Real Erario, ed al Pubblico, purchè il Regno restasse salvo dalla disgrazia.

Or essendo resi all' in tutto perfezionati i Cordoni di S. Eufemia, e di Torre Cavallo, avendocene data piena sicurezza il detto Vicario Generale, e stante l'esperienza già fatta per tanti mesi, per cui è rimasto sgombro ogni timore de' luoghi situati da questa parte, e fuori del Cordone di S. Eufemia, si è conosciuto, che quello del Cedraro formato, come si è detto, ad oggetto di servir di barriera d' osservazione, e per maggiore, e più abbondante cautela, veniva ad esser già inutile, e non più necessario: Inteso perciò primieramente il parere del ridetto Vicario Generale, e susseguentemente poi discusso, e maturamente considerato l' affare in piene radunanze, tanto in questa Deputazione Generale della Salute, quanto nel Supremo Magistrato del Commercio, avendo riguardato all' unanime sentimento, ed alle istanze de' medesimi fatte a Sua Maestà, si è ella degnata per atto della sua Real Clemenza ordinar la dismissione del medesimo, come superfluo, inutile, e che infinitamente imbarazzava il commercio interiore del Regno: e nello stesso tempo, essendosi considerato, che qualche cautela convenisse praticarsi riguardo alle persone, e merci, le quali venissero per la via di mare da' luoghi, che prima si trovavano ristretti dentro il suddetto Cordone del Cedraro, non già perchè tali luoghi più contenessero alcun sospetto, ma per riparare a qualunque frode, che in mare potesse da' Naviganti commettersi, si è prescritta una sospensione di commercio a' naviganti di giorni quindici. Onde pare, che per tutte le parti resti al possibile adempiuto a ciò che si conviene per la pubblica salute. E poichè non ostanti tali diligenze, e cautele, con nostra somma ammirazione abbiamo preinteso, che taluni con soverchia facilità si sieno indotti a credere, che dalla provvidenza di questo Governo si pensasse inopportunamente di far dismettere il Cordone da S. Eufemia a Squillace; che in Reggio la metà di quella Città si era costituita per Lazzeretto, per trasportarvi que', che nell' altra metà si scuoprissero infetti; Che si era risoluto di far barbaramente incendiare la medesima, e che di già se ne stavano approntando i materiali; Ed in fine, che si pensava a restringere il Cordone di Torre Cavallo, per abolire, e dismettere tutti gli altri:

Convenendo perciò presentemente, che con pubbliche stampe, al solito, si facciano noti i giusti motivi, e le considerazioni, che han mossa la Real mente di Sua Maestà ad approvare una tal prudentissima deliberazione, circa il dismettersi il Cordone del Cedraro solamente, come altresì tutto ciò, ch' è stato disposto con ordini particolari per l'estinzione del male, e per la salvezza di questo Regno, e degli altri Stati forestieri, donde potrà ciascuno bene comprendere la vanità delle voci in contrario sparse senza il minimo fondamento, e quanto sia stata ben intesa, e regolare la nostra condotta; Quindi è, che il Real ordine della Maestà del Re Nostro Signore, col presente Bando, rinnovando, e confermando i Bandi

di

di antecedentemente dati, e le proibizioni, e le contumacie in quelli contenute; Ordiniamo, comandiamo, e dichiariamo, che, restando fermo il Cordone di S. Eufemia, quello di Torre Cavallo, ed i Cordoni particolari situati dentro del medesimo, come altresì il detto Cordone marittimo, senza la menoma interruzione, o diminuzione, sia, e s' intenda dismesso quello del Cedraro, e riaperta ogni comunicazione per la via di terra co' luoghi, che stavano dentro il suddetto Cordone ristretti, potendo ciascuno, che da tali luoghi si metterà in viaggio, liberamente praticare per tutto il Regno; restando solamente obbligati quei, che venissero a questa Capitale ad esibire le dovute bollette della Salute alle Guardie de' Rastelli, come sopra eretti in distanza di trenta miglia da questa Capitale, con osservarsi la detta sospensione di commercio per quindici giorni di quelli, che vengono per la via di mare, tanto riguardo alle persone, che alle merci suscettibili del malore, nella forma, che si trova prescritto cogli enunciati ordini circolari spediti per la via di questa Real Soprantendenza della Salute sotto i 14. del caduto.

Ed acciocchè, quanto si è di sopra disposto, venga a notizia di tutti, vogliamo che il presente Bando sia publicato in tutt' i luoghi di questa Capitale, e Regno, e rimessi i soliti esemplari a' Magistrati di Sanità nostri corrispondenti per lume comune. E così da tutti s' esegua ec.

Die 11. Jan. 1744. *Napoli* 11. *Gennajo* 1744. *D. Francesco Ventura Presidente, e Soprantendente. Antonio Longobardi Regio Cancelliere.*

## (*) PRAMMATICA LXXXIX.

CAROLVS DEI GRATIA REX, *Utriusque Siciliae, et Hierusalem, etc. Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, Castri etc., et Magnus Princeps Haereditarius Etruriae etc. Banno da parte delli Signori Deputati di questa Fedelissima Città per la Conservazione della Generale Salute.* Essendosi dalla Nostra Deputazione ordinato per mezzo dell' Eletto del Fedelissimo Popolo a tutti i magn. Capitani dell' Ottine di questa Fedelissima Città, che non possono permettere Scambj, tanto de' Signori Deputati, quanto de' Soldati di Milizia Urbana, che saranno diariamente destinatì alla custodia delle Nostre Marine, e ciò per esecuzione de' Reali Dispacci, con cui viene ordinato, che i Posti siano esattamente custoditi per i continui Contrabandi che si sentono. Che perciò la nostra Deputazione hà risoluto d' incaricare tutt' i Signori Deputati Nobili, che in detti Posti si ritroveranno di guardia, acciò col loro solito zelo invigilino sopra delle dette Guardie, facendole in loro presenza presentare col riscontro originale de' Capitani di ciaseuna Ottina, e farle in ciaseun Posto assegnare, proibendo espressamente d'ammettere più quelle persone, che continuamente, e per fisse state sono in detti Posti situate, le quali per esser tutti Scambj, inquisiti, di vil condizione, ed affratellate con Marinari etc., cagionano continui disordini, e possono agevolmente de' Contrabandi commettere in grave pregiudizio della Pubblica Salute. Incaricando ancora a Signori Deputati Civili d'usare uguale attenzione sopra di dette Guardie, ed attendere con ugual decoro corrispondente al lor carattere con

con detti Signori Deputati Nobili, per il maggior servizio del Rè Nostro Signore ( DIO guardi ), e per la buona custodia della Comun Salute.

Ordinandosi nel tempo stesso a Capodieci a non ammettere Scambj alle Guardie sudette, proibendo affatto alli medesimi di ammettere Scambj anche dopo fatta la revista da' Signori Deputati delli principali trascritti nelle note de' Capitani dell' Ottine sudcette, come per lo addietro hanno pratticato, facendole permutare nome, e cognome, oppure darli il nome del suo Principale, sotto pena della frusta, così alli Capodieci, com' alli Scambj, ed altre ad arbitrio della Nostra Deputazione.

Incaricandosi inoltre tutt' i Signori Deputati Commissarj di detti Posti, così Nobili, come Civili, d' invigilare quanto sia possibile all' esatta osservanza di detto Nostro stabilimento, ed in caso d' inosservanza, si compiaceranno farne relazione alla Nostra Deputazione per darsi la dovuta provvidenza, a qual fine si mandi copia del presente in tutti li Posti; *et ita conclusum. Napoli in S. Lorenzo li* Dir. 22. Febr. 1744. *22. Febraro 1744. Li Deputati della General Salute. Il Marchese della Pietra. D. Fabrizio de Silva. Il Duca di S. Demetrio. Il Duca di S. Nicola. Il Marchese di Ruggiano. Il Duca della Castellina. D. Gio. Pignone del Carretto. D. Domenico de Liguoro. D. Pompeo Piccolomini d' Aragona. Il Duca D. Antonio de Dura. Il Marchese di Villamajna. Dottor D. Francesco Casale. D. Francesco Criscuolo Segretario.* Pubblicato a dì 22., e 23. Febraro 1744.

## PRAMMATICA XC.

ESsendo già decorsi mesi sei, e giorni diece, che in Reggio non sono più occorsi casi di peste, nè tampoco di sospetto, anzi tra tal tempo si è vissuto, e si vive con perfetta salute, ci giova con fondamento sperare, che per effetto della Divina Clemenza, il contagio, che da Messina fu a quell' estremità del Regno nostro comunicato, e con tanta applicazione colà ristretto, dopo d'averci cotanto angustiati, sia alla fine totalmente estinto. Essendo perciò venuto il tempo di liquidare, ed appurare, quanto si sia speso in occasione di tal critica congiuntura, così dopo stabiliti i fondi certi, che si credettero corrispondenti a supplire al mantenimento de' Cordoni, ed alle spese, che potevano occorrere per custodire, e preservare il restante del Regno da un sì tremendo flagello, come primacchè la custodia, e la preservazione andò a carico delle Università tanto marittime, che mediterranee, come altresì se il danaro in ciò applicato sia stato speso regolarmente, e secondo fu da' Presidi, e Ministri Soprantendenti al Cordone disposto; perciò nello stesso tempo che abbiamo distribuiti gli ordini convenienti per la reddizione de' conti, che debbono dare tutti coloro, che hanno esatto, e maneggiato danaro de' fondi suddetti, considerando, che oltra l' impiego dell' importo de' medesimi, le riferite Uuiversità sieno restate indifficoltabilmente dispendiate prima che tali fondi fossero stabiliti, e quando la custodia, e preservazione andava a lor conto, e che dopo che furono stabiliti i fondi suddetti, e regolate le spese, ne abbiano potuto aver ancora dell' altre fatte

te

te da se medesime, e che similmente qualche particolare debba esser rifatto così di danaro, come di robe, che fosse stato obbligato a somministrare: Abbiamo per esecuzione di Real comando a Noi dato con Real Dispaccio de' 13. del corrente fatto il presente Bando, col quale diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che tanto le suddette Università marittime, e mediterranee, quanto ogni altra, che avesse contribuito alla custodia suddetta, o con roba, o con danaro, o con mandar gente, e così pure i particolari, che fossero stati obbligati a somministrar danaro, o robe in natura, debbano fra 'l termine di giorni trenta dopo la pubblicazione del presente Bando esibire in potere del Tribunale della Regia Udienza Provinciale autentici documenti di tutto ciò che avessero per l'enunciata causa del contagio di Reggio, e Messina speso nell' anno 1743., che non ancora erano stati assegnati i riferiti fondi certi, e che la custodia andò a carico loro, con dichiarare in che sieno consistite le spese suddette, distinguendo, se per formazione di baracche, se per mantenimento di guardie, e di feluche, se per armi, munizioni, ed ogni altra cosa, che fosse stata necessaria, con qual ordine, e con quali cautele; come altresì, che ne sia seguito l'effettivo pagamento, ed impiego del danaro, che si porta in esito, e nello stesso tempo debbano similmente presentare legittimi documenti, di qual danaro si sieno valute, se del peculio universale, se de' Fiscalarj, ed Istrumentarj, se delle franchigie abolite degli Ecclesiastici, se de' particolari (i quali saranno tenuti essi ancora ad esibire legittimi documenti di ciò, che debbono conseguire) e se per ultimo di tasse estraordinarie imposte tra cittadini; come ancora, se dopo stabiliti detti fondi, la cui esazione principiò a decorrere dal primo di Gennajo dello scorso anno 1744., nel qual tempo si formarono da questa Real Soprantendenza della Salute, mediante la Real approvazione di Sua Maestà, i piani delle spese, che si credettero necessitare per lo mantenimento de' Cordoni, e specialmente del marittimo sino alla dismissione del medesimo, se sia stato loro da' Ministri suddetti liberato danaro, e dal Percettore Provinciale pagato, in che quantità, per qual causa, e con quali mandati; se il danaro liberato sia stato interamente speso, ed a quali persone contribuito, producendo delle medesime autentici recivi; e se oltra di aver impiegato, ed esitato tutto ciò che sia stato loro, come sopra, liberato, e somministrato sino alla detta dismissione del detto Cordone marittimo, abbiano fatta altra spesa, per qual causa, con qual ordine, di qual danaro si sieno valute, ed a chi sia stato pagato, producendone similmente autentici recivi in potere del Tribunale suddetto, dal quale saranno ricevuti *gratis*, e senza pagamento di diritto alcuno, per formarne chiaro, e distinto bilancio, il quale dovranno le Udienze suddette rimetterci unitamente cogli enunciati documenti, perchè esaminati, e considerati, possiamo disporre quanto convenga, così perchè le Università suddette, ed i particolari vengano rifatti di ciò che saranno capienti sopra il danaro, che mai avanzasse, o restasse in cassa di questa Real Soprantendenza da' fondi esatti, come per obbligarsi chi avesse danaro in mano, alla restituzione del medesimo per farne lo stesso uso; per astringere chi avesse esatto, o speso malamente, per castigare chi

avesse mancato; per ispedire le certificatorie, e liberatorie in beneficio di quei, che fossero ben disimpegnati, acciò in qualunque tempo non possano ricevere molestia alcuna; ed in fine per darsi tutte le altre maggiori provvidenze, che convengono di giustizia; Ordinando, ed espressamente in virtù del presente Bando, dichiarando, che non presentandosi i suddetti documenti fra il termine di sopra assegnato, i particolari non potranno più ripetere quello, che avranno contribuito o in roba, o in danaro, ed i passati Amministratori delle Università saranno tenuti *de proprio* a bonificare alle medesime le spese, che pretendono aver fatte; per la cui esecuzione i Revisori de' loro conti non dovranno loro le partite delle dette spese far buone, se non gli consti, che i documenti suddetti sieno stati alla detta Regia Udienza esibiti, e col detto bilancio a Noi trasmessi, ed in questa predetta Real Soprantendenza esaminati, ed ammessi.

Ed acciò venga a notizia di tutti Ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando si pubblichi in tutt'i luoghi marittimi, e mediterranei del presente Regno, ed in tutti quegli ancora, ove le Università, ed i particolari avessero contribuito alla custodia suddetta, o con danaro, o con robe in natura, o con mandar gente; e così si esegua per quanto si ha cara la grazia Regia, e sotto la pena suddetta. *Napoli i 22. Ottobre 1745. D. Francesco Ventura Presidente, e Soprantendente. Antonio Longobardi Regio Cancelliere.*

Die 22. Oct. 1745.

## PRAMMATICA XCI.

POichè la Divina misericordia dopo lungo sofferto disagio, benedicendo la somma vigilanza, e 'l pietosissimo zelo del nostro clementissimo Sovrano, si è compiaciuta renderci consolati colla totale estinzione del contagio di Reggio, che ci ha tenuti per così lungo tempo angustiati, e dovendosi per necessaria conseguenza di tal Divina grazia sollevare i popoli dall' angustie sofferte per le tante restrizioni ordinate, e stimate indispensabili, quando il male era in piedi, con ammettere a libera pratica quei, che lontani da ogni sospetto, eran prima soggetti a rigorose contumacie, ed incominciar a praticar le contumacie con quelli, che antecedentemente erano del tutto banditi, ha stimato, e risoluto la Maestà del Re nostro Signore, come dal suo venerato biglietto de' 22. del caduto, precedente appuntamento di questa Illustre Deputazione, e consulta del Supremo Magistrato di Commercio, che da noi con publico Bando si manifestino, e rendano palesi le provvidenze ultimamente a tal fine già date, e le cautele prescritte per la conservazione della pubblica salute, nelle circostanze in cui grazie al Signore ci ritroviamo, affinchè non solo questi fedelissimi sudditi, ma tutti conoscano, che non si trascura cosa veruna, che maggiormente ci ponga l'animo in quiete, e di quanto si è disposto se ne ingiunga, ed inculchi, con la dovuta comminazione di pene, l'osservanza.

Dopo essersi con le circonvallazioni, o sien Cordoni (de' quali si è fatta menzione ne' premanati Editti), e specialmente con quello detto della Torre del Cavallo, ristretti i luo-

luoghi infetti, o sospetti per la vicinanza a quelli dal contagio attaccati, ogni uno sa, che si passò a restringere, e circondare con impenetrabile altro Cordone la Città di Reggio, suoi Borghi, e Casali, che venivano dalla peste con più lungo, ed ostinato periodo afflitti, e non vi è chi non sarà persuaso, che sebbene ogni diligenza, e precauzione sarebbe inutile riuscita, quando la mano Onnipotente del Signore non ci avesse voluto da un sì terribile flagello preservare, pur tuttavolta rivocar in dubbio non si possa, che le provvidenze, e cautele, in questa critica congiuntura poste in uso, hanno certamente contribuito all'accerto di un sì importante, e delicato affare, qual era quello che riguardava la publica conservazione da un pericolo così prossimo, e da un male già nel Regno introdotto.

Riuscirono tali provvide risoluzioni in effetto salutari, e felici, poichè non solo per lo spazio di un anno, e più, non s'intese alcun funesto accidente ne' luoghi ristretti dentro il Cordone della Torre Cavallo, e quei che patirono nel principio, si videro liberi da ogni malore, e gli altri contigui si mantennero sempre sani, così prima, quando erano da piccioli, e particolari Cordoncini tra loro divisi, come dopo aperta tra loro la comunicazione; ma nell'istessa Città di Reggio, e sue aggiacenze, ove il male era stato più lungo, e pertinace, col vigor delle contumacie interiori, e separazioni particolari, andò il contagio cedendo, e finalmente del tutto si estinse, sicchè non s'intese per molto tempo alcun caso di morte, che venisse accompagnato da segni di contagio, laonde giustamente credendo che il medesimo fosse estinto, si principiò lo spurgamento de' luoghi suddetti sotto la direzione degli espurgatori da Venezia venuti, ed in seguito poi si fecero restituire a' loro propri padroni, con ordine di servirsene, le robe purgate, per assicurarci, che da l'in tutto libere, e nette fossero, ed essendo state da loro maneggiate, e praticate senza che alcuno inconveniente accaduto fosse, si divenne all'ultimo sperimento, cioè al consumo delle tre contumacie solite prefiggersi a' luoghi, che tal'infezione han sofferta. Terminata la prima si abolì la contumacia particolare sin dal primo attacco del male ordinata, e rigorosamente osservata da ciascuno nella propria sua casa, e restò per conseguente aperta la comunicazione di quella defatigata gente tra loro, e riuscita tal pratica, come sopra conceduta, profittevole, e colla quiete che si sperava, fu dichiarata, dopo competente spazio di tempo decorso, non solamente la detta Città di Reggio, ma gli altri luoghi ancora dentro i riferiti Cordoni ristretti, tutti liberi, ed esenti da ogni sospetto di contagio, onde ci vidimo ridotti nella libertà di porre regolatamente in uso quelle facilitazioni, alle quali si suole con piena sicurezza, quando il contagio sia cessato, di grado in grado devenire, sempre però accompagnate da nuove dovute riserbe.

Essendo dunque decorsi quasi due anni da che ne' luoghi suddetti ristretti dentro l'enunciato Cordone della Torre del Cavallo si è vissuto con intera perfetta salute, e mesi nove da che nella Città di Reggio, e luoghi racchiusi in quell'interior Cordone, chiamato di Pentimele, non è accaduto caso, che non solo avesse potuto giudicarsi contagioso, ma che nè pure avesse potuto indicare minimo sospetto di contagio; ed essendo per-

perciò venuto il tempo di dare qualche sollievo a quella misera angustiata gente, che inesplicabil patimento ha sofferto, e che con tutta quiete, dopo nuove quarantane, si avesse potuto all' in tutto abolire il Cordone suddetto della Torre del Cavallo, e principiarsi ad aprire per mezzo delle stesse contumacie quello di Pentimele:

Quindi in adempimento de' Sovrani Reali comandi abbiamo fatto il presente Bando col quale diciamo, e dichiariamo primieramente; che essendosi disposto, che il riferito Cordone della Torre del Cavallo nella giornata de' 20. del passato mese di Ottobre si fosse in tre parti aperto, si ordinò che chiunque da' luoghi, che si trovavano in esso ristretti, avesse voluto uscire, fosse stato obbligato a consumar prima l' intera contumacia di giorni quaranta alle sponde del medesimo, ove per esecuzione degli ordini preventivamente distribuiti si erano di già eretti i Lazzeretti, nella forma più propria, e più cautelata costrutti, con ordine che oltra de' Deputati della salute vi avesse dovuto assistere, e soprantendere in ciascuno d' essi un Ministro Direttore de' Cordoni servito da' soliti Subalterni, ed al di dentro, oltra de' fanti, o sien servienti stimati necessarj, vi si fosse destinata una persona di conosciuta probità in qualità di custode, col carico di averne la direzione, ed invigilare, che le contumacie si facessero a dovere, come altresì, in convenevol distanza, in ciascuno di detti Lazzeretti fu assegnato competente numero di guardie sotto il comando d' un Caporale, affine d' impedire ogni furtiva, e clandestina comunicazione, che potesse alla pubblica salute pregiudizio apportare.

II. Che essendosi risoluto, che le persone, che avessero voluto alla detta contumacia sottomettersi, non avessero potuto portar seco loro, se non semplicemente le robe usuali, e quelle solamente, che sono necessarie per l' indispensabil comodo della propria persona, e terminata la loro quarantana, all' atto della pratica, avesse dovuto precedere sempre la visita de' Medici, e 'l profumo delle accennate loro robe usuali, se ne spedirono gli ordini corrispondenti, e si ordinò parimente, che conceduta la pratica suddetta, lor si spedissero le solite bollette, o sien fedi di salute, colle quali si attestasse d' aver le persone, che con esse andavano accompagnate, consumata la riferita quarantana, e per mezzo delle accennate cautele essere state ammesse al libero commercio, acciocchè in vista di tali attestati in ogni luogo, ove capitate fossero, avessero potuto venir con piena sicurezza ammesse, senza che il minimo dubbio vi concorresse, che furtivamente fossero da detto Cordone uscite, il che sebbene non avesse potuto per le disposte precauzioni accadere, tuttavolta per una esuberante cautela, e per provvedere anche a' possibili, a questa disposizione si divenne.

III. Che quelli, che avessero voluto del medesimo Cordone uscire per la via del mare, fossero stati obbligati imbarcarsi sopra bastimenti grandi di vele, e non sopra piccioli di remo, e non solamente avessero dovuto andar muniti coll' enunciate fedi di salute, ma di più con special passaporto di quel Vicario Generale, in cui si fosse descritto, ed annotato con tutta distinzione, il nome, cognome, ed i segni di tutte le persone, tanto se fossero dell' equipaggio del bastimento, quanto se fossero passeggieri, essendosi inoltre disposto, che la par-

Digitized by Google

partenza di tali bastimenti venisse permessa solamente nella marina chiamata il Porticello, pertinenza della Città di Scilla, la qual' era un miglio distante dal Rastello di S. Gregorio del suddetto Cordone della Torre del Cavallo, e la più discosta da quello di Pentimele, e che nell' imbarco avessero dovuto assistere Officiali della Sanità, e Subalterni del Tribunale di quella Regia Udienza Provinciale di provata fede, e che inoltre il padrone del bastimento fosse stato obbligato a dar cautela di non toccare alcun luogo del Regno, ma con continuato, e non interrotto viaggio, avesse dovuto portarsi a dirittura nel porto di questa Capitale, ad oggetto di confirmarvi l' enunciata stabilita contumacia, e fu ancora incaricato al Preside di quella Provincia, di anticipar quì la notizia della partenza di ciascuno di tali bastimenti affine di farsene da questa Real Soprantendenza le prevenzioni convenienti alle Deputazioni Subalterne de' porti, e delle marine, così de' rimanenti luoghi della Provincia di Catanzaro, come delle altre Provincie adjacenti a questa parte, acciocchè nell' intelligenza del passaggio de' riferiti bastimenti, che da quel luogo si staccassero, star dovessero colla maggiore attenzione, e con tutta la possibile diligenza proccurassero, che le persone de' medesimi alcuna pratica ne' respettivi loro luoghi non avessero.

IV. Che terminata la riferita prima contumacia di giorni quaranta, quando non accadesse novità, dovesse principiarsi la seconda di giorni ventuno, alla quale restassero soggetti coloro, che del detto Cordone in quel tempo uscir volessero, e concludendosi anche questa felicemente, si fosse nella stessa forma consumata la terza di giorni sette, la quale complita senza che alcun caso degno di riflessione intervenuto fosse, dovesse dismettersi, ed interamente abolirsi il succennato Cordone della Torre del Cavallo, restando i luoghi, che prima erano nel medesimo ristretti come perfettamente sani, liberi, ed esenti da ogni sospetto, in intera libertà di Commercio con tutti gli altri, così marittimi, come terrestri del rimanente di questo Regno, a riserba solamente di quelli, che restano tuttavia ristretti dentro il suddetto Cordone di Pentimele, il quale dee, sino a nuovo Real ordine, continuarsi a mantenere nello stesso stato, nel quale presentemente si ritrova.

E poichè di già tutt' i termini delle accennate tre contumacie sono felicemente decorsi, senza che alcun sinistro accidente fosse occorso, perciò dovendosi in esecuzione degli appuntamenti di questa illustre Deputazione, e delle consulte del Supremo Magistrato, e de' clementissimi ordini del Re nostro Signore, riputare aperto l' accennato Cordone della Torre del Cavallo, e come sani, e liberi da ogni sospetto ammettersi a libera pratica le persone, e robe usuali de' luoghi predetti in quello compresi, e ristretti, Ordiniamo, ed in nome della Maestà Sua comandiamo, che da oggi in avanti, e per l' avvenire debbansi i medesimi trattare, e riputare effettivamente come sani, liberi, ed esenti da ogni sospetto di contagio, ammettendosi in libera pratica, e commercio in tutt' i luoghi di questa Città, e del rimanente del Regno, le persone, che da essi procedessero con le loro robe usuali, e merci non suscettibili nella stessa forma, che si praticava prima che il contagio in Reggio, e ne' luoghi suddetti si fosse introdotto,

tan-

tanto se le medesime venissero per mare, quanto per terra, con osservarsi, rispetto a' bastimenti, che da' medesimi provenissero, tutto ciò che si trova colle istruzioni di questa Real Soprantendenza prescritto.

V. Per quel che poi riguarda alle merci soggette a purga, quantunque le medesime, e specialmente le sete, che si trovano ne' luoghi ristretti dentro il riferito Cordone della Torre del Cavallo, sieno già state, come si è detto, soggettate ad esattissimo purgamento, e che per gl' indulti pubblicati per abilitare al rivelamento coloro, che nascosta alcuna cosa tenuta avessero, e per le gravissime pene corporali in tali indulti contra i renitenti comminate, e per le spirituali ancora, in virtù delle censure da quell' Arcivescovo a tal effetto fulminate, ed in fine per le visite colla maggior' esattezza in tutt' i precitati luoghi fatte, ci giova con fondamento credere, che niente occultato colà si ritrovi che purgato non sia; tuttavolta si è considerato non esser prudente condotta il far, che le sete suddette, e le altre merci nuove della stessa natura, che dentro il ridetto Cordone si ritrovano, ora che il medesimo si è dismesso, si spargano, e si diffondano per tutto il Regno, e che imballate si trasportino in questa Capitale, per ragion che quando mai per disgrazia accadesse, che o per gli disagi del viaggio, o per altra natural causa, alcuno de' Conduttori delle medesime si infermasse, o alcuna malattia in casa di quelli, che tali merci ricevessero, per altra cagione insorgesse, quantunque di farsene alcun caso degna non fosse, sempre timore, ed apprensione apporterebbe, e dar potrebbe motivo agli esteri, e specialmente ai confinanti di porsi in nuova riserba, e cautela; per lo riflesso, che tra i suddetti luoghi alcuni il contagio soffersero, se bene si trovi dal tempo suddetto estinto: si è ordinato, ed in virtù del presente Bando di nuovo si ordina, e comanda, che tutte le robe suscettibili nuove per uso di mercanzia, e specialmente le sete, che si trovassero ne' luoghi del Cordone suddetto della Torre del Cavallo racchiusi, non possano da' medesimi estraersi per la via di terra, ma solamente per mare, trasportandosi immediatamente, e direttamente, senz' altro luogo toccare, in questo Lazzeretto di Nisita, ad effetto di sottometterle ad una nuova contumacia d' osservazione, e per lo stesso termine rinnovarsene il purgamento, e che non venga permessa per terra altra estrazione, se non solamente di robe non suscettibili, od usuali, e questa per le tre di sopra descritte designate strade, restando proibite tutte le altre, e che in oltra tali robe debbano andare accompagnate, e munite colle solite bollette di salute, nelle quali distintamente si descrivano, ed annotino, tanto le robe suddette, quanto le persone, che le condurranno, nella forma di sopra espressata, acciocchè in vista di tali documenti questa Illustre General Deputazione possa dar la provvidenza conveniente a tenore de' Reali ordini della Maestà Sua, circa il nuovo purgamento d' osservazione, al quale dovranno le merci suddette sottomettersi.

VI. Attenta similmente la buona salute, che da più mesi si gode ne' luoghi sistenti dentro il riferito Cordone di Pentimele, essendo stato similmente risoluto, che decorsa la prima contumacia di quello della Torre del Cavallo, e principiata la seconda, si avesse dovuto il medesimo incominciare

re ad eprire per terra solamente, e riguardo semplicemente alle persone, e loro robe usuali, sottomettendole alla stessa contumacia di giorni quaranta, a qual oggetto furono disiribuiti gli ordini corrispondenti, acciocchè anche alle sponde del medesimo si fossero eretti i Lazzeretti, nei quali avessero dovuto similmente assistere i Soprantendenti, e Deputati della Sanità, e custodirsi da competente numero di guardie al di fuori, e provveduti di custodi, e servienti al di dentro, e che consumata l'enunciata quarantana venissero le persone, che del medesimo volessero uscire, mediante le succennate visite de' Medici, e 'l profumo delle loro robe usuali, ammesse alla pratica: poichè la detta contumacia si dee continuare ad osservare sino a tanto che con piena sicurezza, dopo il decorso di altro corrispondente tempo, possa devenirsi a nuove facilitazioni, Ordiniamo, e comandiamo, che sino a nuovo ordine della Maestà Sua non possa alcuno uscire del Cordone suddetto, se non previo il consumo della riferita contumacia di giorni quaranta, da osservarsi ne' precitati Lazzeretti, come sopra costrutti alle sponde del medesimo, e riguardo unicamente alle persone, e loro robe puramente usuali, con espressa proibizione, che similmente sino a nuova Real deliberazione, non sia ad alcuno permesso poter del surriferito Cordone di Pentimele uscire per la via del mare, il che sebbene non possa accadere con barche paesane, per ragion che sin dal principio del male furono tutte fatte incendiare, potendo questo unicamente succedere per mezzo di barche forestiere; col presente Bando si ordina, e comanda, che nel caso che alcuna di esse in quel continente marittimo, o per questa, o per altra cagione, entrasse, non si faccia da colà senza espressa Real permissione partire.

E per ultimo si ordina, e comanda, che dal riferito Cordone di Pentimele non possa estraersi roba di sorta alcuna, tanto soggetta, quanto se soggetta non fosse, restando riserbata alla Maestà Sua di dare su d' ciò la provvidenza conveniente in tempo più opportuno.

Ed acciocchè tutto, e quanto si contiene ne' sopraddetti Capitoli venga a notizia di tutti, Ordiniamo, e comandiamo che il presente Bando sia pubblicato, ed affisso nella forma solita. E così s' esegua sotto le pene contenute nelle Istruzioni, e ne' Bandi di questa Real Soprantendenza, ed in quelli, che sono stati pubblicati per la via del Vicariato delle due Calabrie, con dichiarazione, che le pene in essi comminate dovranno eseguirsi irremisibilmente, tanto contra i principali contravvegnenti, quanto contra tutti quelli, che risultassero inquisiti di complicità, di qualsivoglia grado, e condizione si sieno, e di qualsivoglia dignità insigniti, niuno eccettuato. *Napoli* 10. *Gennajo* 1746. *D. Francesco Ventura Presidente, e Soprantendente. Antonio Longobardi Regio Cancelliere.* Die 10. Jan. 1746.

## PRAMMATICA XCII.

ESsendosi degnata la Real Clemenza del Re nostro Signore (che IDDIO sempre feliciti) di benignamente annuire alle suppliche umiliatele dall' Agente della Città di Messina, perchè si pubblicassero ancora in questa Capitale, e Regno le clementissime grazie, accordate dal piissimo suo Real animo a' naturali di quella Città, che volessero in essa restituirsi, ed a tutt' i forestieri parimen-

mente, che nella medesima Città di Messina si volessero stabilire, onde procurarsi per tal mezzo colà la ripopulazione, ed il commercio; e con suo Real Dispaccio spedito per Segreteria di Stato, Guerra, e Marina in data de' 21. del corrente incaricarne questo Supremo Magistrato di Commercio, perchè ne' luoghi soliti di questa Capitale, e per questo Regno seguir faccia la riferita pubblicazione delle grazie predette, giusta il contenuto nel Bando fatto già pubblicare in Sicilia da quel Vicerè, il di cui tenore è come siegue:

„ Bando, e comandamento d' ordine dell' Eccellentissimo Signor D. „ Eustachio Duca de Laviefuille, „ Grande di Spagna, Cavaliere dell' Ordine di Montesa, Commendatore di Onda nello stess' Ordine, „ Tenente Generale degli Eserciti di „ S. M. C., Capitan Generale degli „ Eserciti di S. M. il Re delle due „ Sicilie, nostro Signore, Cavaliere „ del Real Ordine di S. Gennaro, „ Comandante Generale dell' Armi, „ Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia. Intento il „ Re nostro Signore a ristaurare questa Fedelissima sua Città di Messina dalle sofferte calamità, ed aumentare così il commercio interno, come l' esterno, non meno per „ comodo della stessa Città, che per „ vantaggio di tutto questo suo fedelissimo Regno, dopo aver colla „ sua superior mente considerato di „ non potersi conseguire questo tanto plausibile fine senza la popolazione, di cui per l' ultima sofferta „ disgrazia del contagio si trova cotanto minorata; ha voluto sempre „ più esercitare gli atti della sua Real „ munificenza, col concedergli la grazia di accordar le franchigie per „ diece anni delle gabelle de' viveri, „ appartenenti alla Città, ed al Real „ Erario, e di tutte le tasse, e dei „ donativi estraordinarj, a tutti quei „ Messinesi, che vivono nel Regno, „ o fuori del medesimo, e vogliano „ restituirsi a questa Città di Messina; ed a tutti quei maestri, ed „ artefici forestieri, non regnicoli, „ nè domiciliati in questo Regno di „ Sicilia; purchè gli uni, e gli altri sieno mercanti, operai di fabbriche, ed altri lavori di seta, „ agricoltori, o marinari, intendendosi tal franchigia per lo di loro „ proprio consumo, e delle di loro „ mogli, e figli solamente. Ed essendo stata l' Eccellenza Sua incaricata di dover dare gli ordini per „ l' esecuzione di tal sua clementissima grazia; perciò affinchè sia a „ tutti nota, e possa ognuno nella „ medesima compreso goderne gli effetti, ha stimato di fare il presente Bando, in virtù del quale ordina, e comanda, che si debba affiggere, e pubblicare ne' luoghi soliti di questa Città, per tutto il „ Regno, e fuori del medesimo. Ed „ affinchè non possano commettersi „ frodi, per godersi tal' esenzione da „ coloro, ne' quali non concorrano „ le circostanze espressate nel riferito Real ordine; Ordina, provvede, e comanda, che tutti quelli, „ che intenderanno goder gli effetti „ di questa clementissima grazia, debbano, nel conferirsi in questa Città, portarsi dal Ministro Soprantendente della Real Azienda, dal „ Senatore, e dal Procurator Generale de' Bimestranti, da' quali uniti „ s' abbiano da esaminare', se concorrano le circostanze espresse in detto Real ordine, le quali verificate, „ li debbano registrare in un libro a „ parte, e spedirne le certificatorie, „ perchè possano in vigor delle me-

„ de-

„ desime godere delle suddette immu-
„ nità, ed esenzioni, e non altrimen-
„ ti, nè in altro modo.

In esecuzione adunque de' Sovrani comandamenti della Real Maestà Sua, abbiamo fatto il presente, col quale facciamo nota a tutti questa Sua Real clementissima determinazione; e perchè venga a notizia di ciascheduno, Ordiniamo, che il presente, giusta i Reali comandamenti di Sua Maestà, si pubblichi nella forma solita, e consueta ne' luoghi soliti di questa Capitale, come altresì negli altri luoghi di questo Regno, ed a tal effetto ne incarichiamo tutti coloro, a' quali spetta, di farlo subito pubblicare, osservando nella pubblicazione del medesimo quelle regole, e quei riti soliti a praticarsi in consimili pubblicazioni, ed indi ritorni a Noi colle debite relate. *Dato dal Supremo Magistrato di Commercio i* 25. *Settembre* 1751. Die 25 Sept. 1751.
*D. Francesco Ventura Presidente. D. Carlo Ruoti. D. Antonio Belli. D. Pietro Sanbiase. D. Giulio Cesare d' Andrea. D. Giovanni Ruggiero Segretario.*

Praefatio quartae partis qua modo dum suspicionibus pestilentiae cavetur.

*Quarta hac hujus Tituli parte Pragmaticas Sanctiones locare constitui, quae ad cavendam pestilentiae suspicionem pro tempore fuere promulgatae. Nihil fuit antiquius, quam praevidere, suspicari, omnia alia moliri Ordinibus, populoque Neapolitano, ac Provincialibus, ut omnem pestilentiae suspicionem averterent. Et probe. Ceteris enim malis, vel quum ea imminent, occurrimus, vel quum fiunt, medemur: hoc nisi praevideris, ne accidat; quum evenerit, frustra auxilia, et consilia implores. At quum de pestilitate vitanda ferme sit; necessarium judico de ejus origine brevissime dicere, ut cognitis originibus, facile sit vitare, et praevidere. Pestilitatem ab Aegypto originem ducere juxta Nilum flumen, post Thucididem, Lucretius de Natura rerum sexto scribit. Nam ut et diversa cetera loca diversis morborum generibus afficiuntur; ut Athenae podagra, Achaja, et Florentia lippitudine oculorum: Sic Aegyptia tellus summum malorum, datis, certisque intervallis, majori nisu, parit. Is idem, quem modo dixi, Lucretius addit, semina pestilentiae ex tellure in altum tolli, flatibus elevari, mox in nebulam veluti in unam massam congeri, rapi ventis, atque in alium caelum adduci: Solvi demum, et in fruges, aquasque cadere semina, vel medio in aëre haerentia, necesse est diglutiamus; inde corpora morbo, et tabe corrumpi, ulceribus sauciari, diversisque malorum generibus ad mortem usque angi; quae eo loco, quem dixi, Lucretius narrat. Si haec ita sunt ut narrantur, confidam, nunquam Italiam hoc morbo laborasse, asserere, nunquam extremum pestilentiae periculum subituram. Qui potis, ab Aegypto, credere, ad nos usque ea semina praetervolare, qui teto mediterraneo mari distemus, transversoque itinere? Bene scripsisse Celsum puto librorum de Medicina tertio: Ignotam pene in Italia elephantiam esse, (hoc nomine pestilitatem Graeci vocant) frequentissimum eum morbum in quibusdam regionibus. Aliud nos experientia docuit, non ventorum flatu pestilitatem venire ad nos; sed mutua contagione per Aegypti loca discurrere, nullis everriculis impediri, serpere, et ad nos usque vel venire, vel importari. Iis in locis, in quibus pestilentia ortum habet non timetur, neque impeditur, et veluti palans per urbes, camposque discurrit. Narravit mihi* Paschalis Scalese *Hostiliaensis in Lucanis, vir acutus, et acer: Is Franciscanae familiae alumnus, occasione importatae pecuniae ad tributum persolvendum Othomannorum Imperatori ad tuitionem sacratissimi Domini Jesu Christi sepulchri, pluries ea loca peragravit: Pestilentiam iis regionibus non timeri, ait, eoque morbo projicere animas Orientis populos parum curare. Causas esse: Frustra timere putant, quae vitare non possunt; Fato ea intervenire, cui objicere inutile est: Optimo consilio cautum est, ut quum in iis locis, vel proximioribus pestilitas vagari diceretur, edicere, commercium interdicere, merceſque respuere. Sed et cum his cautionibus ter pestilentia laboratum sit. Iterum, quum apud Appulos pestilentia laboratum esset, decennio post, anne scilicet 1703. Institutiones pro sanitate tuenda sunt conditae, easque Panormitani instaurarunt, novasque in iis accessiones fecerunt. Eas postremo loco hujus quartae partis, servato temporum, et argumenti ordine, inseram.*

IV

# IV

## PRAMMATICA XCIII.

SEbbene per diversi Bandi fatti, e pubblicati, tanto per ordine Nostro, come de' nostri predecessori Vicerè, sia provveduto, ed ordinato quello, che si ha da osservare intorno a' vascelli, che vengono da diverse parti di fuora di questo Regno, così da Levante, come da Ponente, per conto della peste, che i Deputati della Sanità di questa Fedelissima Città hanno da fare le diligenze ordinate, e non darsi loro pratica senza ordine nostro, o del Commessario deputato a questo effetto dalla Regia Camera; tuttavolta intendiamo, che i Deputati fanno le loro diligenze, e gli ordini, che non si vada a salire sopra i vascelli, se prima non si dà la detta pratica, e tali ordini non sono osservati, anzi in dispregio di essi salgono le genti sopra detti vascelli, e contrattano a loro modo, e poi sbarcano con mercanzie, che gl' istessi vascelli portano loro, senza esser loro data la pratica, e ciò non senza pericolo di poterne nascere inconvenienti irreparabili alla generale salute di questa predetta Fedelissima Città, ed ancora di tutto questo presente Regno. Per il che, volendo Noi rimediare in questo, acciocchè affatto s'evitino i detti inconvenienti; ci è paruto, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*; per lo quale „ Corroborando gli ordini, che si sono fatti „ in questo per lo passato, di nuovo ordiniamo, e comandiamo, che „ ne' vascelli, che *in dies* verranno „ da fuora del presente Regno, così „ da Levante, come da Ponente, e „ capiteranno tanto nel porto di questa predetta Fedelissima Città di „ Napoli, come in quella di Nisita, Baja, Pozzuoli, Ischia, Procida, Castell' a Mare di Stabia, „ e negli altri luoghi convicini, non „ debba, nè ardisca niuna persona, „ di qualsivoglia nazione, stato, e „ condizione si sia, salire sopra detti vascelli, nè sbarcare cosa alcuna, prima che ad essi vascelli, „ gente, robe, e mercanzie, che portano, non sia stata data la libera „ pratica, conforme il solito, sotto „ pena a' contravvegnenti di morte „ naturale, e perdita delle robe, che „ sbarcassero, delle quali se ne darà „ la terza parte all' accusatore, e l'altre due terze parti si debbano applicare in beneficio del Regio Fisco; nella qual pena vogliamo, „ che incorrano, e s' intendano incorsi tanto le persone, che andassero, e salissero, come di sopra, „ in detti vascelli, come ancora i „ padroni, e marinari, e che stanno „ sopra detti vascelli, e permettessero, che in essi salgano le dette „ persone, e si sbarchino le dette „ mercanzie prima che loro sia data „ pratica, come di sopra. E di più „ i marinari, padroni di feluche, ed „ altre sorte di barche, che conduranno dette persone in detti vascelli, incorrano, e s' intendano esser „ in-

„ incorsi nella pena di cinque anni „ di galea; oltra che si bruceranno „ le barche, o feluche. Ed affinchè „ questo s' osservi inviolabilmente; „ Ordiniamo col presente a' detti Deputati della Sanità, che debbano „ tenere, e far tenere particolar pensiere della osservanza del presente „ Bando da' padroni, e marinari della „ feluca della Sanità, che a questo „ effetto sta destinata per questa predetta Città, ed a' predetti altri „ luoghi lo faceiano osservare i Capitani, e Deputati della Sanità, „ che in ciascuno di essi luoghi stanno deputati, altrimenti incorreranno all' istessa pena di morte naturale i detti padroni di feluca, e „ marinari della predetta Fedelissima „ Città; ed a rispetto de' Capitani, „ e Deputati della Sanità sotto altra „ pena a nostro arbitrio riserbata. „ Ordinando ancora espressamente ai „ detti Deputati della Sanità, e Capitani de' luoghi predetti, che, „ contravvenendosi al presente Bando, *ut supra*, debbano subito carcerare la persona, o persone, che „ avranno contravvenuto, ed al medesimo istante darne notizia a Noi, „ od al Reggente Commessario, acciocchè possiamo ordinare, che si „ esegua la pena predetta, e non potendosi aver carcerato, i Deputati „ di questa predetta Città ne diano „ notizia, come di sopra, subito a „ detto Reggente Commessario, che „ farà pigliare l' informazione, ed i „ Capitani de' predetti altri luoghi „ debbano essi pigliare detta informazione con diligenza, e ce la inviino incontanente chiusa, e suggellata, *ut decet*, che veduta, ordineremo, che si esegua la pena „ predetta contra de' colpati; e non „ facendola i detti Deputati, e Capitani ne avranno da dare conto, „ e si procederà contra di essi alla „ pena predetta a nostro arbitrio riserbata". *Datum Neap. die* 14. *Maii* 1615. *El Conde de Lemos. Vidit Conflantius Reg. Vidit de Caſtellet Reg. Vidit Lopez Proreg. Salazar Secretarius.* Die 14. Maii 1615.

## PRAMMATICA XCIV.

AVendo tenuti diversi avvisi da molte persone degne di fede, che il mal contagioso di peste vada facendo progressi nell' Isola di Sardegna, ed in particolare nelle Città di Sasseri, Osca, Villa di Sarsi, e Castello Aragonese con suo territorio, e giurisdizione, e che nella Città di Genova sia stato sospeso il commercio di detta Isola di Sardegna, e convenendo al servigio di Sua Maestà, e beneficio di questa Città, e Regno, che si facciano in questa occasione tutte le diligenze possibili; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando; per lo quale „ Sospendiamo il commercio, „ e contrattazione con detta Isola di „ Sardegna, infino a tanto che da „ Noi sarà altrimenti ordinato, tanto a rispetto delle robe, quanto „ delle persone. Ed ordiniamo a tutti, e quali si vogliano Presidi, ed „ Uditori di Provincie, Capitani, tanto Regj, quanto di Baroni, Capitani „ a guerra, Mastri Portolani, e Portolanoti, *et praesertim* a' Sindaci, „ Eletti, e Deputati della Sanità delle Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, ciascheduno nel suo „ tenimento, che capitando in qualsivoglia modo ne' luoghi, o Territorj della loro giurisdizione, robe, „ ed animali di qualsivoglia sorta, e „ lettere, che venissero dalla detta „ Isola di Sardegna, non li debbano

„ am-

„ ammettere, nè dar loro pratica, „ ma li debbano discacciare lontani „ da' luoghi abitati, ed inabitati. Im„ ponendo pena di morte naturale a „ tutt' i Caporali di Torre, Capita„ ni a guerra, Sindaci, Eletti, Ca„ valieri, e Guardiani, ed altri Mi„ nistri, che contravverranno a que„ sto nostro ordine, nella quale s'in„ tendano *ipso jure* incorsi, tanto i „ predetti Ministri, quanto i padro„ ni delle robe, vascelli, ed anima„ li, che li porteranno, ed ancora i „ Capitani, Assessori, ed altri Mi„ nistri, tanto di giustizia, quanto „ di guerra, che consentiranno all'im„ missione di dette robe. Dichiaran„ do di più, che s' intendano incor„ se in detta pena di morte naturale „ quelle persone, che verranno in que„ sto Regno dalla suddetta Isola di „ Sardegna. Ordinando di più, che „ le robe, che contra la forma del „ presente Bando, entreranno dalla „ detta Isola di Sardegna, si debba„ no bruciare subito che si avrà no„ tizia di esse, senza riserba alcu„ na".

Ed affinchè da niuno si possa allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando non solo si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e nelle Provincie del Regno, ma ancora, per evitarsi ogni scusa, che nei confini di esso per ogni parte se n'affigga copia. *Datum Neap. die 17. mensis Julii 1638. El Duque de Medina de las Torres, Principe de Stillano, y Sabioneta. Vidit Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Casanate Reg. Barilius Secretarius. Pandolfus Regius Cancellarius.*

Die 17. Julii 1638.

## PRAMMATICA XCV.

ESsendosi inteso, che in alcune Terre della Francia vi corra il mal contagioso di peste, e fattasi diligenza per sapersi, siamo stati certificati da persona di molta confidenza, che il detto male vada facendo progressi in Lione di Francia, in Tursi, e Ginevra, e suo Contado di Savoja, e che nella Città di Genova loro sia stato sospeso il commercio, per il che Noi per complire all' obbligo del servizio di Sua Maestà, e beneficio di questo Regno, dove, per grazia di Nostro Signore DIO, si vive senza tale sospetto; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ Sospendiamo il commer„ cio, e la contrattazione con dette „ Città di Lione di Francia, Tursi, „ Ginevra e suo Contado in Savoja; „ infino a tanto che da Noi sarà al„ trimenti ordinato, e comandiamo „ a tutti, e quali si vogliano Presi„ di, ed Uditori di Provincia, e Ca„ pitani, tanto Regj, quanto di Ba„ roni, Capitani a guerra, Mastri „ Portolani, e Portolanoti, *et praesertim* a' Sindaci, Eletti, e Deputa„ ti della Sanità delle Città, Terre, „ e Luoghi del presente Regno, cia„ scheduno nel suo tenimento, che, „ capitando in qualsivoglia modo nei „ luoghi, o Territorj della loro giu„ risdizione, genti, robe, ed animа„ li di qualsivoglia sorta, e lettere, „ che venissero dalle predette Città „ di Lione, e Tursi di Francia, Gi„ nevra, e suo Contado in Savoja, „ non li debbano ammettere, nè dar „ loro pratica, ma li debbano discac„ ciare lontani da' luoghi abitati, ed „ inabitati; Imponendo pena di mor„ te

„ te naturale a tutt' i Capitani di „ Terre, Capitani a guerra, Sindaci, „ Eletti, Cavallari, e Guardiani, ed „ altri Ministri, che contravverranno a questo nostro Bando, nella „ quale s' intendano *ipso jure* incorsi, „ tanto i predetti Ministri, quanto „ i padroni delle robe, vascelli, ed „ animali, che li porteranno, ed ancora i Capitani, Assessori, ed altri Ministri, tanto di giustizia, „ quanto di guerra; che contravverranno nell'immissione delle dette robe, ancorchè fossero imbarcate dalle parti di Francia. Dichiarando „ di più, che s' intendano incorse „ nella pena di morte naturale quelle persone, che verranno in questo „ Regno dalle dette Città di Lione, „ e Tursi di Francia, Ginevra, e „ suo Contado in Savoja, Ordinando „ di più, che le robe, che contra „ la forma del presente Bando entreranno dalle dette Città di Lione, „ e Tursi di Franela, e da Ginevra, „ e suo Contado in Savoja, si debbano bruciare subito, che s' avrà „ notizia di esse senza riserba alcuna.

Ed affinchè di nuovo non si possa allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando non solo si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e nelle Provincie del Regno, ma per evitare ogni scusa, che ne' confini di esso per ogni parte se n' affigga copia nelle porte delle Terre, ed Osterie. *Datum Neapoli die* 14. *mensis Augusti* 1638. *El Duque de Medina de las Torres, Principe de Stillano, y Duque de Sabioneta. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Casanate Reg. Barilius Secretarius. In Bannorum* 50. *Pandolfus Regius Cancellarius.*

Die 14. Aug. 1638.

## PRAMMATICA XCVI.

PEr gli avvisi ultimamente avuti, abbiamo inteso, che il mal contagioso di peste sia attaccato nell' Isole del Zante, e della Cefalonia, e che ivi vada facendo progressi. E per complir Noi all' obbligo del servizio di Sua Maestà, e beneficio di questa Fedelissima Città, e Regno, dove, per grazia di Nostro Signore DIO, e per intercessione di Sua Santissima Madre, e de' Santi Protettori, si vive senza tal sospetto; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando; per lo quale „ Sospendiamo il com„ mercio, e la contrattazione colle „ dette Isole del Zante, e della Ce„ falonia, in fino a tanto che da Noi „ sarà altrimenti ordinato, tanto a „ rispetto delle robe, quanto delle „ persone, ed ordiniamo, e coman„ diamo a tutti, e quali si vogliano „ Presidi di Provincie, Uditori, Ca„ pitani, tanto Regj, come di Ba„ roni, Mastri Portolani, e Porto„ lanoti, *et praesertim* a' Sindaci, E„ letti, e Deputati della Sanità del„ le Città, Terre, e Luoghi del „ presente Regno, ciascheduno nel „ suo tenimento, che capitando in „ qualsivoglia modo in loro giurisdi„ zioni, genti, robe, mercanzie, e „ lettere, che venissero dalle dette „ Isole del Zante, e della Cefalonia, „ li debbano discacciare lontani da' „ luoghi abitati, e non abitati, e „ non dar loro, nè far dare pratica, „ senza espressa nostra licenza *in scriptis*, sotto pena di morte naturale, „ nella quale s' intendano *ipso jure* „ incorsi tanto i padroni delle robe, „ vascelli, ed animali, che li por„ tano, quanto ancora i Guardiani,

„ Ca-

Digitized by Google

„ Cavallari, Sopracavallari, Torrieri, „ ed altre persone deputate per l' U- „ niversità di questo Regno alla guar- „ dia delle marine, e de' passi, per „ gli quali si entra in questo pre- „ detto Regno, ed ancora i Capita- „ ni, Assessori, ed altri Ministri, „ tanto di giustizia, quanto di guer- „ ra, che consentiranno all' immis- „ sione di dette robe, o daranno li- „ cenza, che s' immettano. Dichia- „ rando di più, che s' intendano in- „ corse in detta pena di morte na- „ turale quelle persone, che verran- „ no in questo Regno dalle predette „ Isole. Ordinando di più, che le „ robe, che contra la forma del pre- „ sente Bando entreranno dalle pre- „ dette Isole, si debbano bruciar su- „ bito, che si avrà notizia di esse, „ senza riserba alcuna. Dichiarando, „ che in detta pena incorrano tanto „ i Regnicoli, quanto i forestieri, „ che o di passaggio, od in altro „ modo, immettessero robe, mercan- „ zie, o lettere in questo Regno, „ che venissero dalle suddette Isole".

Ed acciocchè da niuno si possa allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando si pubblichi non solo ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e nelle Provincie del Regno, ma, per evitare ogni scusa, che ne' confini di esse, per ogni parte se n' affigga copia nelle porte delle Terre, ed Ostelrie. *Datum Neapoli die 24. mensis Junii 1646. El Duque de Arcos. Vidit Zufia Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Viáis Caracciolus Reg. Vidit Cappcius Latro Reg. Donatus Coppula Secretarius. In Bannorum primo, fol. . . . . Pandolfus.*

Die 24. Junii 1646.

## PRAMMATICA XCVII.

PEr gli avvisi ultimamente avuti si è inteso, che negl' infrascritti luoghi si sia scoperto il mal contagioso di peste, e che dalla Repubblica di Genova sieno stati sospesi, e banditi a loro beneplacito; e convenendo al servizio di Sua Maestà, e beneficio di questo Regno, che si facciano tutte le diligenze possibili, affinchè si evitino tutti gl' inconvenienti, che potrebbero succedere alla general salute; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ Sospendiamo ( per infino a tanto, „ che sarà da Noi altrimenti ordina- „ to ) il commercio, e la contrattazione „ ne' detti luoghi, tanto a ri- „ spetto delle robe, quanto delle per- „ sone; ed Ordiniamo, e comandia- „ mo a tutti, e quali si vogliano „ Presidi delle Provincie, Uditori, „ Capitani, tanto Regj, come di „ Baroni, Mastri Portolani, e Por- „ tolanoti, *et praefertim* a' Sindaci, „ Eletti, e Deputati della Sanità del- „ le Città, Terre, e luoghi del pre- „ sente Regno, ciascheduno nel suo „ tenimento, che, capitando in qual- „ sivoglia modo in loro giuridizione „ gente, robe, mercanzie, e lettere, „ che venissero dagl' infrascritti luo- „ ghi, li debbano discacciare lontani „ da' luoghi abitati, ed inabitati, e „ non dar loro, nè far dare pratica, senza espressa nostra licenza „ *in scriptis*, sotto pena di morte naturale, nella quale s' intendano *ipso jure* incorsi, tanto i padroni delle „ robe, vascelli, ed animali, che „ porteranno, quanto ancora i Guar- „ diani, Cavallari, Sopracavallari, „ Torrieri, ed altre persone deputa- „ te

„ te per l' Università di questo Re-
„ gno alla guardia delle marine, e
„ passi, per gli quali si entra in que-
„ sto predetto Regno, ed ancora i
„ Capitani, Assessori, ed altri Mi-
„ nistri, tanto di giustizia, quanto
„ di guerra, che consentiranno all'
„ immissione di dette robe, e dara-
„ no licenza, che s'immettano. Di-
„ chiarando di più, che s' intendano
„ incorse in detta pena di morte na-
„ turale quelle persone, che verranno
„ in questo Regno dagl' infrascritti
„ luoghi. Ordinando di più, che le
„ robe, che contra la forma del pre-
„ sente Bando, entreranno dagl' in-
„ frascritti luoghi, si debbano bru-
„ ciare subito che si avrà notizia di
„ esse, senza riserba alcuna; dichia-
„ rando, che in detta pena incorra-
„ no tanto i Regnicoli, quanto i
„ forestieri, che, o di passaggio, od
„ in altro modo, immettessero robe,
„ mercanzie, o lettere in questo Re-
„ gno, che venissero dagl' infrascritti
„ luoghi ". Ed affinchè da niuno si possa allegare causa d' ignoranza, Ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando si pubblichi non solo ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e nelle Provincie del Regno; ma ancora, per evitare ogni scusa, che ne' confini di esse, per ogni parte se ne affigga copia nelle porte delle Terre, ed osterie. *Datum Neapoli die 7. mensis Julii 1651. Gibraltor. Villa di Lepe. Guelva. Città di Moguer del Regno di Andalusia, e tutto il resto di detto Regno. S. Iuan de puerto. Ciclana. E la Città di Cadice. El Conte de Villamediana. Vidit Zusia Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Garcia Reg. In Bannorum primo fol. 110. Pandolfus.*

Die 7. Julii 1651.

## PRAMMATICA XCVIII.

PEr gli nuovi avvisi avuti abbiamo inteso, che il mal contagioso di peste sia insorto ne' sottoscritti luoghi, e che per tal effetto si sia a quelli proibito il commercio; e convenendo al servizio di Sua Maestà, ed al beneficio di questa Fedelissima Città, e Regno, che si facciano sopra di ciò tutte le diligenze possibili, per evitare gl' inconvenienti, che potrebbero succedere alla general salute; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ Bandiamo, e sospendiamo nel mo-
„ do infrascritto, per infino a tanto
„ che sarà da Noi altrimenti ordina-
„ to, il commercio, e la contratta-
„ zione co' sottoscritti luoghi, loro
„ porti, e territorj. Ed ordiniamo,
„ e comandiamo a tutti, e quali si
„ vogliano Presidi delle Provincie,
„ ed Uditori, e Capitani, tanto Re-
„ gj, come di Baroni, Mastri Por-
„ tolani, e Portolanoti, *et praeser-*
„ *tim* a' Sindaci, Eletti, e Deputati
„ della Sanità delle Città, Terre, e
„ luoghi del presente Regno, cia-
„ scheduno nel suo tenimento, che
„ capitando in qualsivoglia modo nel-
„ la loro giurisdizione vascelli, gen-
„ te, robe, mercanzie, e lettere, che
„ venissero da' suddetti luoghi, loro
„ porti, e territorj, li debbano dis-
„ cacciare lontani da' luoghi abitati,
„ ed inabitati, e non dar loro, nè
„ far dare pratica, senza espressa li-
„ cenza *in scriptis*, sotto pena di
„ morte naturale, nella quale s' in-
„ tendano *ipso jure* incorsi tanto i
„ padroni delle robe, vascelli, ed
„ animali, che li porteranno, quanto
„ ancora i Guardiani, Cavallari,

„ So-

„ Sopracavallari, Torrieri, ed altre „ persone deputate per l' Università „ di questo Regno alla guardia delle „ marine, e de' passi, per gli quali „ si entra in questo predetto Regno, „ ed ancora i Capitani, Assessori, „ ed altri Ministri, tanto di giustizia, quanto di guerra, che consentiranno all' immissione di dette „ robe, e daranno licenza, che si „ immettano ". Dichiarando di più, che s' intendano incorse in detta pena di morte naturale quelle persone, che verranno in questo Regno da' detti luoghi. Ordinando di più, che le dette robe, che contra la forma del presente Bando, entreranno da' predetti luoghi, si debbano bruciare subito che s' avrà notizia di esse, senza riserba alcuna; dichiarando, che in detta pena di morte naturale incorrano tanto i regnicoli, quanto i forestieri, che o di passaggio, o in altro modo immettessero robe, mercanzie, o lettere in questo Regno, che venissero da' sottoscritti luoghi.

I luoghi banditi sono, *videlicet*: L' Isola di Sardegna. La Provincia di Linguadoca. I luoghi sospesi sono, *videlicet*: L' Isola di Majorca. L' Isola di Minorica. L' Isola di Corsica.

Ed affinchè da niuno si possa allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando si pubblichi non solo ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e nelle Provincie del Regno; ma ancora, per evitare ogni scusa, che ne' confini di esso per ogni parte se ne affigga copia nelle porte delle Terre, ed osterie. *Datum Neapoli die 28. mensis Julii 1652. El Conde y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vid. Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Garcia Reg. Barilius Secretarius. In Cur. 2. fol. 102. Pandolfus.*

Die 28 Julii 1652.

## PRAMMATICA XCIX.

TEnendosi notizia, che in Civita Vecchia vi sieno moltissime infermità, con sospetto di mal contagioso; e dubitandosi, che quelle possano essere anche nella Città di Roma; convenendo usare ogni diligenza, affinchè se ne tenga lontano anche il sospetto da questa Fedelissima Città, e Regno; ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale proibendo affatto il commercio colla detta Città di Civita Vecchia, e sospendendo quello colla Città di Roma, e collo Stato Ecclesiastico, fin ad altro ordine nostro; „ Diciamo, ordi- „ niamo, e comandiamo, che niuna „ persona di qualsivoglia stato, gra- „ do, e condizione si sia, di detta „ Città di Civita Vecchia, Roma, „ e Stato Ecclesiastico, possa intro- „ dursi in questa Fedelissima Città „ di Napoli, nè in qualsivoglia par- „ te del presente Regno, neppure in- „ trodurre mercanzie, animali, e qua- „ lunque altra cosa, che venisse, o „ fosse condotta da detta Città di „ Civita Vecchia, Roma, e Stato „ Ecclesiastico, tanto per mare, quan- „ to per terra, mediato, od imme- „ diato, benchè per transito, sotto „ pena della vita, e confiscazione „ de' beni, e perdita della roba, ani- „ mali, e mercanzie, che fossero in- „ trodotte, ancorchè non proprie di „ chi l' introducesse, dichiarando, „ che nella medesima pena incorrano „ quelli, che a' trasgressori, od a „ cose introdotte contra il presente „ Bando daranno alloggio, ed in qual- „ sivoglia modo ricetto, od ingresso

„ in questa predetta Fedelissima Città, ed in qualsivoglia parte del „ presente Regno, o che in altra „ maniera fossero complici di qualsivoglia trasgressione del presente „ Bando. Dichiarando, che dal Bando prederto non se n'esclude persona alcuna di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione, ancorchè minore, al quale non suffragherà la „ minorità, in caso di contravvenzione del presente Bando". Ed acciocchè venga alla notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e per tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno. *Datum Neapoli die 16. mensis Januarii 1691. El Conde de S.Estevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Sovia Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Mirobalus Reg. Vid. Jacca Reg. D. Dominicus Florillus Secret. Dominicus Mastellonus Reg. a Mandat. Scriba. In Banor. 4. fol. 52. Toleto.*

Die 16. Jan. 1691.

## PRAMMATICA C.

CAROLO VI. Sicil. Rege, Hispan. II. Consulitur suspicionibus pestilentiae, quae recurrente anno 1699. mirum in modum Civitates, quibus in Gallia positis nomen indictum est di Carleville, Filippeville, Charlemont, Mezieres, aliaque iisdem finitima loca vexabat.

ESsendosi scoverto il mal contagioso di Peste in Carleville, Filippeville, Charlemont, Mezieres, ed altri luoghi convicini nella Fiandra Francese; e con altri avvisi pervenuti essendo accertati, che il sudetto morbo vada tutta via avanzando, dovendo Noi dare la providenza conveniente per la conservazione della pubblica salute; ci ha parso fare il presente Banno, con il quale, escludendo dal comun commercio tutte le sopradette Città, e luoghi della Fiandra Francese, ordiniamo, e comandiamo, che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, che perverrà da detti luoghi ardisca di entrare in questa fedelissima Città, e Regno sotto pena della vita; nella quale debbia parimente incorrere chi li prestasse commodità, ajuto, o ne tenesse notizia senza palesarlo, o a' Deputati della salute di detta fedelissima Città, e Regno, o ad altri Officiali del luogo; E rispetto dell'imbarcazioni si debbiano osservare gli ordioi sopra di ciò fatti emanare nelli giorni passati a' 29. del caduto mese di Ottobre, contenenti, che procedendo dal Ponente, e propriamente dallo Stretto di Gibilterra a questa parte, eccetto quelle, che porteranno patenti di salute di detta fedelissima Città, e Regno, ed ogni altro a chi spetta, sotto le pene contenute in detti generali ordini; ed altre ad arbitrio di S. E., e nostro riserbate, non si debbiano ammettere a libera pratica; ma quelle debbano fare stare in luogo remoto con guardie, dove non patiscano naufragio, e fà tanto debbiano subito, con le solite, e dovute cautele, rimettere a Noi le patenti, e bollette di salute, che porteranno, affinchè con vista di quelle si possano dare gli ordini necessarj. Ed acciocchè sia noto a tutti, nè si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che il presente si pubblichi nelli luoghi di detta fedelissima Città, e Regno, con affiggersene copia: dichiarando, che il presente Bando pubblicato che sarà per detti luoghi soliti, e consueti, haverà contro li contravenienti la medesima forza, come se fusse notificato di persona. *Datum Neapoli ex Regia Cancellaria die 5. mensis Novembris 1699. Ulloa Regens, et Praes. Doct. Franciscus Longobardus Reg. Cancellar. In diversor. Salutis fol. 58. a t.*

Die 5. Nov. 1699. Ulloa Regens, et Praes.

*Istruzioni da osservarsi dalli Magnifici Deputati della salute di questa fedelissima Città,*

*o sia*

## PRAMMATICA CI.

PHILIPPO IV Sicil. Rege, Hispan. V. Institutiones, quibus pestilentiae suspicionibus provisum est anno 1705.

HAvendo noi conosciuto per esperienza, che nelli porti, e marine di questa fedelissima Città, e suoi distretti non si osservano gli ordini dati *pro tempore* dagli nostri Predecessori spettabili Reggenti Soprintendenti della generale salute, e che in alcuni di quelli appena vi è memoria delle istruzioni spedite per il Reggimento di materia cotanto importante, che concerne la salute pubblica, e guardia dell' introduzione del mal contaggioso; Habbiamo risoluto, col parere, e consulta della Deputazione di detta fedelissima Città, di rinovare, formare, e dichiarare colle presenti istruzioni tutto quello, che inviolabilmente si haverà da osservare nel punto di dare, o concedere la pratica all' imbarcazioni, che capiteranno nelli porti, e marine di detta fedelissima Città; acciò che conservandosi il commercio, si mantenga anche la pubblica salute, evitando il pericolo dell' introduzione della peste, o mal contaggioso.

In primo. Capitando qualsivoglia imbarcazione nelli porti di questa fedelissima Città, si debbiano subito far prendere con le debite cautele, e diligenze dal Padron della felluca della guardia, Guardiano, o da altra persona a ciò destinata, le patenti, bollette, o altre attestazioni di sanità, col manifesto dell' intiero carico, e nota delle persone, che porterà; le quali non debbiano disbarcar in terra, nè pratticar con persona veruna, prima di ricever la prattica delli magnifici Deputati della salute, sotto le pene contenute nella Regia novella Prammatica ultimamente emanata.

Secondo. Venendo la detta imbarcazione da luoghi liberi, e non sospetti di contaggio, ed in particolare dalli Porti d' Italia, debbiano li detti magnifici Deputati riconoscere le persone, e ritrovandole di buona salute del numero contenuto nelle loro patenti, o bollette, e le mercanzie in conformità delle patenti, attestazioni, e manifesti, l' ammettano subito a prattica.

Terzo. Non volendo il padrone di detta imbarcazione esibire patenti, attestazioni, manifesto, e nota delle persone, si debbia subito discacciare, senza che in modo alcuno faccia dimora sotto qualsisia pretesto, o colore.

Quarto. Esibendosi dal padron del legno le menzionate spedizioni di sanità, e non volendo prattica, non sia da' detti magnifici Deputati astretto a prenderla per forza, ma se li debbia ponere la filuca di guardia a sue proprie spese, acciò non sbarchi niuna persona, nè mercanzia, nè habbia commercio con veruno; e volendo rinfreschi, se li debbiano dare colle cautele necessarie, e con assistenza di detti magnifici Deputati, e Regio Cancelliero senza diritto alcuno.

Quinto. Ancorchè venga il legno da' luoghi sani, e non proibiti, ed essendovi nelle patenti, o altre spedizioni di sanità, viziatura, o mancamento, se ne debbia dar subito avviso a Noi, o alli spettabili Reggenti nostri successori, ed in tanto se li sospenda la prattica.

Sesto. Di qualsivoglia Vascello d' alto bordo, e di vele quadre, che capiterà da estra Regno, debbiano li detti magnifici Deputati dar subito par-

parte a Noi, o a' nostri spettabili Reggenti successori, con inviar le menzionate spedizioni di sanità, che porterà, così delle persone, come delle mercanzie; col manifesto, e nota di esse, come di sopra, ed esame con giuramento del Capitano, per sapere, che luoghi ha toccato per il viaggio, e con chi ha pratticato, per attenderne gli ordini necessarj; ancorchè il Vascello non portasse niuna mercanzia, e fusse vacante; ed il riconoscimento deve darsi con assistenza di detti magnifici Deputati, e Regio Cancelliero.

Settimo. Di qualsivoglia imbarcazione, che capiterà da luoghi sospetti, se ne debbia da detti magnifici Deputati fare relazione a Noi, o agli spettabili Reggenti nostri successori, con il di loro parere, per ricevere gli ordini convenienti; e capitando da' luoghi contaggiosi, si debbia subito discacciare da' luoghi habitati, e dishabitati, e con armi, implorando l' ajuto de' Castellani, Torrieri, ed altri Officiali.

Ottavo. Portando qualsivoglia imbarcazione mercanzie di lana, lino, cottone di Levante, o robe fabricate di esse, ancorchè con patenti, ed attestazioni di sanità di luoghi sani, e che in quelle si dica essere state sballate, spurgate, maneggiate, ed ammesse a libera prattica, si debbia da' detti magnifici Deputati fare relazione a Noi, col loro parere, acciò in conformità del Decreto del Regio Collateral Consiglio si riconoscano dagli esperti, se effettivamente sono tali, come in dette loro patenti si testifica.

Nono. Dovendo l' imbarcazione soggiacere alla visita del Medico, forse perchè venga da luogo sospetto, o per altro dubbioso accidente, quella si debbia fare dal detto Medico con assistenza della Deputazione nella dovuta distanza, e con le cautele solite, e consuete, e non darsi prattica, senza la fede di detto Medico, parere di detti magnifici Deputati, ed ordine nostro *in scriptis*, o degli spettabili Reggenti Sopraintendenti successori *pro tempore*.

Decimo. Venendo qualsivoglia legno da' luoghi sospetti, come sono il Levante, e Provincie di Nort, se ne debbia da' magnifici Deputati dar subito parere a Noi, o agli spettabili Reggenti successori, acciò colla considerazione del tempo, che haverà consumato per il viaggio, ed altre circostanze, in conformità di quello si prattica nelli Porti d' Italia, possa ordinarsi quanto sarà conveniente, per ammetterlo a prattica.

Undecimo. Dovendosi per il legno sudetto far disbarco, o imbarco in contumacia, quello durante debbia assistere la Deputazione della salute due ore la mattina, e tre ore la sera, e far guardare fra tanto di notte, e di giorno il detto legno dalla solita filuca di guardia, acciò non sbarchi roba alcuna, senza essere riconosciuta da essa Deputazione.

Duodecimo. Che il detto legno, che dovrà fare il detto sbarco debbia star separato dagli altri fuora del Porto, ed in luogo, che non patisca naufragio; ed essendo tempo assai tempestoso, che nè meno ivi stasse sicuro, in tal caso se li debbia dar luogo sicuro dentro il porto durante il mal tempo, e poi farsi ritirare nel medesimo luogo fuora il Porto.

Decimoterzo. Essendo le sudette mercanzie da sbarcarsi non soggette, quantunque comestibili, dentro casse, botti, barili, o altri invogli, prima di riceversi, se li debbia dar la brusca di foco, ed essendo l' involto soggetto, debbia levarsi sopra il medesi-

si-

Digitized by Google

simo legno, ad effetto di spurgarsi, o bruciarsi, essendo però verghe di ferro, o robba di legname, bagnarsi con acqua di mare.

Decimoquarto. Subito, che sarà arrivato qualsivoglia legno da luogo sospetto, o pure se si rendesse difficultosa la prattica, debbia ponersi la filuca di guardia, con assistervi notte, e giorno, sin tanto, che non haverà quella ottenuto.

Decimoquinto. Che li detti magnifici Deputati per lo sbrigamento dell' imbarcazioni, che capitano alla giornata, ed appartiene alla carica di loro officio, debbiano giuntamente assistere nel luogo della loro residenza in tempo d' Inverno la mattina dalle sedici ore sino alle diciotto, e la sera dalle venti, sino alle ventitrè; e nell' Estate, la mattina dalle dodeci, sino alle quattordici, e la sera dalle venti anche sino alle ventitrè.

Decimosesto. Che niuna barca, o Guzzo sotto qualsivoglia pretesto, e colore, e con qualsisia persona, o privilegiata, o nazionale, possa uscire ad incontrare, nè accostare, ancorchè fusse viaggiando per mare, a qualsivoglia sorte d' imbarcazione, che verrà da qualsisia luogo, se prima non saranno riconosciute le patenti di sanità, che porterà dalli detti magnifici Deputati, ed haverà ottenuta la prattica, sotto pena di due mesi di carcere, della perdita della barca, o guzzo, ed altre corporali ad arbitrio nostro, secondo la qualità della controvenzione, e delitto.

Decimosettimo. Che niuna barca di guardia di qualsivoglia Corte, Tribunale, o Arrendamento possa immettere nelle marine, e Porti di questa fedelissima Città qualsivogliano robe, o mercanzie soggette prese in controbanno, senza che quella sia stata prima riconosciuta per li Deputati della salute, e dataseli pratica, nè possano dette barche di guardia salire sopra imbarcazioni, che procedessero da luoghi di Levante soggetti al dominio Turco, Soria, ed altri proibiti, ma occorrendo usarvi diligenza, debbiano accompagnarle in Porti convicini, se portassero patenti di salute libere, e nette, sotto la pena contenuta nella Regia Prammatica ultimamente emanata.

Decimo ottavo. Che nissun legno di qualsivoglia sorte, così *d' infra*, come *d' extra Regno*, possa sbarcare in qualsisia luogo, se non ove risiedono li detti magnifici Deputati della salute, sotto pena contenuta nella Regia Prammatica.

Decimo nono. Che qualsivoglia legno, che verrà da qualsisia parte, debbia portare le debite patenti, e bollette di sanità stampate, del Padrone, marinari, e passaggieri, con il nome, cognome, segni, e patria, come anche delle robe, e mercanzie, che porterà; altrimente se li deneghi la prattica; eccettuatone però quelli, che vengono da dentro il golfo d' Isca a questa parte, come sono Procida, Pozzuoli, Capri, Massa, Sorrento, Vico, Castello a Mare, Torre dell' Annunciata, e del Greco, solite a traficar continuamente in questa fedelissima Città.

Ultimo. Debbiano nel di più detti magnifici Deputati della salute presenti, e futuri di questa fedelissima Città osservare inviolabilmente, e sotto le pene stabilite gli ordini, che *pro tempore* sono stati dati, e che si daranno da Noi, e da' nostri successori, che non si oppongano alli presenti, come anche il Guardiano del Purgaturo, e Padrone della filuca di guar-

guardia le loro particolari istruzioni.

Ed acciò che il tutto si osservi con l'attenzione, e vigilanza, che giustamente ci promettiamo dalli detti magnifici Deputati, habbiamo formato le presenti istruzioni. *Datum Neapoli die 3. mensis Septembris* 1705. *Gascon Reg. Franciscus Longobardus Reg. Cancellar. Reg. in diversor. Salutis fol. 95. et sequentib.*

Die 3. Sept. 1705.

## PRAMMATICA CII.

CAROLO VII Rege, Austriae Duce III. Imperatore Roman. VI.

Quemadmodum variis temporibus in hac Civitate ab officio deputationis pro sanitate tuenda non solum consultum, ac provisum est de inlatae jam pestilentiae periculo avertendo, sed etiam de cavenda prorsus ejusdem suspicione; ut hinc nihil quandoque antiquius fuerit, quam praevidere, auspicari, omnia alis moliri, Ordinibus cunctis, Populoque Neapolitano, ac Provincialibus, ut omnem pestilentiae auspicionem averterent; ita recurrente anno 1720., et qui sequuntur, usque ad annum 1724. potissimum, mirum quantum huic Civitati, ac Regno periculum inlatum a pestilentiae suspicione, quae, ut plurimum, reipsa exteras Galliae, et Orientis regiones verabat ingenti hominum strage. Hinc passim in publicum scimus edita in eam rem Pragmaticae sanctiones nedum, sed et urbana deputationis decreta, quibus edictum commercium interdici, merceaque respui, quorumque licet nonnulla recuderit *Cl. Vir Dominicus Alfanus Varius*, haudquaquam tamen omnia in unum coegit, quae ego non renui sane labore sub sua velut signa repugi. Is vero satis superque, ac pro sui ingenii vena pestilentiae originem generatim prodit in §. IV. hujus tituli, quem vide.

SU le notizie tenute, che nel Lazzaretto della Città di Marseglia, e in altri luoghi della medesima Città, siano seguiti accidenti di morte di più persone di male contagioso; Non dovendo mancare questo Tribunale di Sanità d'invigilare, come è dovere, alla Conservazione della pubblica salute, affine di preservarla da un male, attaccato in un Paese di tanto trafico:

Per lo che imitando l'essempio delle cautele pratticate dagli altri Magistrati di Salute degli altri Principi d'Italia, spiegando gli ordini provisionalmente emanati sotto li 3. del corrente sopra l'istessa materia, e con feluche a posta, e per istrada delli Presidi Provinciali, abbiamo con voto, e parere di questa Deputazione generale della Salute fatto il presente Bando, col quale dichiaramo per banditi, e sospetti, così la sopraddetta Città di Marseglia, come tutte le altre Città, Terre, e luoghi della Provenza, Linguadoca, e costiere tutte di Francia, tanto dalla banda di mare, quanto di terra; di sorte, che non possa esser ammesso in questa Città, e Regno, legno, gente, o mercanzia da lì procedente senza la più rigorosa contumacia, da assegnarsi da Noi in vista de' documenti, che ci dovranno in ciascuno arrivo di barca, da magnifici Deputati di questa Città, e Regno, venir presentati.

E per sospesi dal libero commercio gli Stari tutti del Piemonte, e della Savoja, come pure per ora il Genovesato, l'Isole di Sardegna, Corsica, e Sicilia; In modo che anco le persone, robe, e mercanzie, da colà procedenti, debbiano esser sottomesse alla dovuta quarantena, ed espurga, in modo che incorrano nella pena irremissibile della vita tutti quelli, che direttamente, o indirettamente controvenissero al presente Bando, o che vi prestassero ajuto, consiglio, o ricetto, sottoponendo alla confiscazione li vascelli, robe, e mercanzie, da applicarne il terzo agli accusatori, che si conserveranno in tutta segretezza.

E circa il profumo delle lettere ordiniamo, e comandiamo alla medesima pena, che da oggi innanzi non si possano quelle ricevere senza il debito spurgo, e profumo, il quale dovrà essere effettuato dalli Deputati de' luoghi, dove le dette lettere saranno presentate, ed è solito riceversi.

Onde acciò venga a notizia di tutti habbiamo ordinato, che il presente Bando si pubblichi, e si affigga ne' luoghi soliti di questa Città, e Regno, e così s'esegua ec. *Datum Neapoli ex Reg. Cancell. die 6. mensis Augusti* 1720. *Mazzaccara Reg. Antonius Longobardus Regius Cancellarius. In diversorum Salutis primo fol.* 120. *Banno, ut supra*. Pubblicato a dì 7. Agosto 1720.

Die 6. Aug. 1720. Mazzaccara Regens.

PRAM-

## PRAMMATICA CIII.

APpartenendo a Noi, e al nostro officio diligentemente procurare per i mezzi, che sono più proporzionati, la conservazione della Salute a questo Pubblico, ed essendo assai malagevole discacciare i malori dopo che eglino introdotti sono; ed all' incontro riuscire assai facile lo schivarli, coll' opportunamente provvedere a ciò che si conviene:

Perciò essendosi ricevute notizie, che tuttavia vadi grassando il mal contagioso nella Città di Marseglia, e che stia in procinto di andarsi stendendo nella Provincia della Provenza, perlocchè dagli altri Magistrati della Salute d' Italia sieno provvedute con nuovi Bandi, altre maggiori precauzioni: quindi è, che dovendo Noi ad imitazione de' medesimi invigilare, acciò s' usi ogni maggior cautela ad oggetto di preservare coll' ajuto Divino, e colle più opportune provvidenze questa Città dall' introduzione di tal male; abbiamo risoluto di far pubblicare il presente Bando, affinchè nessuna persona possa allegarne causa d' ignoranza, e questo Pubblico prima mediante l' intercessione, e Patrocinio della MADRE SANTISSIMA DELLA CONCEZIONE, e del glorioso S. GENNARO, de' Santi Angeli Deputati alla custodia di questa Città, e degli altri nostri Santi particolari Protettori, e poi per l' umane diligenze, resti preservato di male così orribile, che potrebbe attaccarsi, capitandovi Bastimento di qualsivoglia sorte, persona, o robe, che fossero infette di detto male. Abbiamo intanto stimato formare il presente Bando, col quale restando fermi gli altri antecedentemente emanati, ordiniamo in nome di Sua Em. e dichiaramo,

Primieramente per banditi, e sospetti così la sopradetta Città di Marseglia, di Linguadoca, Delfinato, Lionese, Avignonese, e costiere tutte di Francia, tanto dalla banda di mare, quanto di terra, di sorte che non possa essere ammesso in questa Città legno, gente, o mercanzie da detti luoghi procedenti, sotto pena di morte naturale a qualsivoglia persona, che provenendo, o avendo passato per detti luoghi, ardisca introdursi in questa Città, o sbarcare nelle marine di essa, qualsivoglia sorte di robe, e nella stessa pena incorrono tutti li complici, ausiliatori, e fautori.

Secondo dichiaramo, che s' abbiano per sospesi dal libero commercio li Stati tutti del Piemonte, della Savoja, Stato di Ginevra, e tutto il Paese delli Cantoni Svizzeri, e Griggioni; Stato della Lunegiana, e Piemontese, come pure il Genovesato, l' Isole di Sardegna, Corsica, Sicilia, Capraja, d' Elba, e Gorgona, di Majorica, Minorica, e Evizza, e di Malta: dimodochè non possa essere ammesso in questa Città legno, gente, e mercanzia dalli sopradetti luoghi sospesi procedenti, senza la più rigorosa contumacia, ed espurga; di assegnarsi da Noi nella Deputazione Generale, che per tale effetto dovrà continuamente tenersi ogni giorno due ore la mattina, e due il giorno nel luogo della Conservazione Generale del Molo coll' intervento dello spettabile Reggente Sopraintendente della Salute in vista de' documenti, che ci dovranno in ciascheduno arrivo di barca da' magnifici Guardiani del Porto di questa Città venir presentati.

Terzo considerandosi, che non si possa impedire, che li legni con bandiere Francesi procedenti così da luoghi del Levante, come del Ponente so-

sospesi, e non sospesi, che praticano con li loro Nazionali senza alcun riguardo: e dubitando, che si possano incontrare con quegli legni, che forse usciti fossero dalla Città di Marseglia, e che andassero vagando per lo Mediterraneo; abbiamo stimato, restando fermi, ed in lor forza gli ordini dati, quelli a maggior cautela col presente Bando rinovare, come rinoviamo, di che sieno licenziati tutti quelli, che capiteranno nelli Porti di questa Città, e che non si dia prattica ad alcun di loro, quantunque procedessero da luoghi non sospesi, e non soggetti a contumacia, e portassero patenti, e bollette di Sanità libere, e nette di qualunque luogo: e perchè il contagio in detta Città di Marseglia fu portato da legno, che procedeva dal dominio Ottomano di Levante, nel quale si ha la certezza, che molti luoghi ne siano infetti: ordiniamo perciò, e comandiamo, che giugnendo ne' Porti di questa Città legno di qualunque Nazione si fossero, dal detto dominio Ottomano procedenti, si debbiano subito discacciare. E nel caso che li Bastimenti sudetti Francesi, o pure procedenti dal detto dominio Ottomano portassero mercanzie non soggette a spurga, come sale, salume, Grano, ed altre simili, e volessero quelle disbarcare in contumacia, acciò non s' impedisca la grassa a questa Città, se li debbia permettere per canale con tutte le debite, e solite cautele; conchè poi venghi immediatamente discacciato detto Bastimento, eccettuando dalla sudetta permissione li legni provenienti dalla Provenza, e S. Giovanni d' Agri, Alesandria, ed Alesandretta, e da tutti gl' altri luoghi, dove si avesse notizia, che attualmente si fosse attaccato il male contagioso, alli quali nè meno si debbia permettere lo sbarco per canale delle mercanzie non soggette a spurga, ma si debbiano subito discacciare.

Quarto a riguardo degli altri Bastimenti, che procederanno dagli altri luoghi di sopra sospesi con loro gente, e mercanzie, non possano essere ammessi in questa Città senza la dovuta quarantana, ed espurga, in maniera tale, che giugnendo alcuni di essi nelli Porti, e marine di questa Città, debbiano a Noi, o al nostro Officio presentare li documenti, e fedi di Sanità, affinchè si possa disponere quanto convenga per la designazione delle loro contumacie: di assegnarsi da Noi nella Deputazione Generale, che per tal effetto dovrà continuamente tenersi ogni giorno due ore la mattina, e due il giorno nel luogo della Conservazione Generale del Molo, coll' intervento dello spettabile Regente Sopraintendente della Salute in vista di documenti, che ci dovranno in ciascheduno arrivo di barca da' magnifici Guardiani del Porto di questa Città venir presentati, ordinamo perciò, e comandiamo in nome di Sua Eminenza, che nessuna persona proveniente da fuori Regno di qualunque stato, grado, e condizione, quantunque fosse privilegiata, e soggetta ad altrui Giurisdizione, o Foro, non eccettuando alcuno, benchè fosse necessario farne espressa menzione, ardisca, o presuma entrare per mare di giorno, o di notte, nè portare, o sbarcare, nè posare robe in altro luogo, spiagge, o marine, eccetto quelli, ove è solito, e v' assistono li Deputati, sotto pena della vita da eseguirsi irremisibilmente così contro quelli, che sbarcassero in queste marine, o introducessero robe prima di ricevere la prattica, come ancora contro gli Officiali, ed ogni al-

altro, che li ammettesse, e ricevesse le robe sudette, e contro tutti li complici, ed ausiliatori.

Quinto. Comandiamo in oltre, che nessuna barca di pesca, che partirà da questa Città, borghi, e distretti per andare alla pesca, o ricevere il pesce, possa, e debba passare l'Isole di Procida, Ischia, e Capri, Massa, Sorrento, Vico, e Castello a Mare: insinuando ai Governatori delli luoghi, e Isole sudette, che non le facciano allargare fuori del proprio mare, e non le facciano pratticare con altre barche, o bastimenti, che non sono soggetti alla loro giurisdizione, e che in nissun caso le barche sudette possano, e debbano andare per detto effetto all' Isole di Ponza, Ventotena, e Parmerola, sotto le pene di sopra stabilite.

Sesto. Ed affinchè si possa sapere quali barche escano da questo Porto, borghi, e distretti per riparare, che non vadino la notte facendo contrabandi con pregiudizio della pubblica Salute, specialmente dalli legni, che si ritrovassero in contumacia, o venissero discacciati: ordiniamo, e comandiamo, che da oggi avanti, sotto la pena di sopra stabilita, non ardisca dopo le 24. ore partirsi da questa Città, borghi, e distretti, alcuna filuca, barca, o qualsivoglia sorte di bastimento, nè sbarcare in queste marine, o introdurre robe dopo le 24. ore per insino a che sarà giorno chiaro, con incaricare l'osservanza al Regio Guardiano del Porto di questa fedelissima Città, proibendo sotto le medesime pene a' barcajoli di questa Città, ed affittatori de' guzzi, che non debbano con quelli uscire, o fare uscire ad incontrare le imbarcazioni, che entrano di fuori Regno, affine d' evitarsi qualsivoglia prattica, che potesse succedere.

Settimo. Sotto le medesime pene ordiniamo, che si debbiano *ad unguem* osservare, ed eseguire gli ordini dati circa le Bollette di Sanità, che si debbano esibire, e presentare alli magnifici Guardiani del Porto, come attualmente si prattica.

Ottavo ordiniamo, e comandiamo, che qualunque persona, a cui venga in notizia essere sbarcato alcuno, o introdotta roba in questa fedelissima Città fraudolentemente, e contro la forma del presente Bando, debbia subito darne notizia alla nostra Deputazione sotto pena d' anni tre di Galera; però facendosi detta dinuncia, si darà premio al dinunciante, e si tenerà segreta.

Per ultimo ordiniamo, e comandiamo, che contro li trasgressori delli presenti Bandi, si debbia procedere anco *ex officio*, e senza dinuncia, e si eseguano contro di loro le pene; con privilegiare le pruove, conforme si prattica nelli delitti occulti, con facoltà di passare anche alle pene comminate in questo Bando con indicj indubitati.

Ed affinchè questo presente Bando venghi a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d' ignoranza, si ordina, e comanda, che si pubblichi in tutti li luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Porti, e marine. *Dato in Napoli dalla nostra Deputazione della Salute a dì* 1. *Ottobre* 1720. *Li Deputati della Salute. D. Fabio di Dura. D. Nicola Antonio Gaeta. D. Pietro Antonio Filingiero. D. Fabio Russo. D. Ferdinando Sanfelice. Il Principe della Villa. Il Principe di Durazzo. D. Domenico de Liguoro di Giuseppe. D. Cesare della Marra. Il Conte di Conversano. D. Francesco Capece Piscicello. D. Giacomo Capece Zurlo. Il Principe di Montecorvino. Il Principe di Valle. D.*

Die 1. Oct. 1720. Li Deputati della salute.

*Marcello Maria Filomarino. D. Domenico Caracciolo. Il Duca di Carfizzi. D. Nicola Capuano. D. Nicola Mormile. D. Carlo Carmignano di Luigi. Il Conte di Policastro. D. Paride Galluccio. D. Nicola Macedonio. D. Andrea Venato. Giuseppe Brunasso. Dott. Aniello d' Aversa. Dott. Giuseppe Pacelli. Dott. Scipione del Tufo. Lorenzo de Fabricatore. Nicola Russo. Dottor Gennaro Aloya Segr.* Pubblicata a dì 5. Ottobre 1720.

## PRAMMATICA CIV.

COntinuando contra la comune aspettazione de notizie dell'estensione del mal contagioso nella Provenza, anche ne' presenti tempi d'Inverno, come anche nel Levante del Dominio Ottomano, ci veggiamo in obbligo di prevenire da ora le maggiori precauzioni, acciò nel migliorar della stagione, avanzandosi il commercio, possa col DIVINO AJUTO, e coll'intercessione del nostro Glorioso Protettore S. GENNARO, e degli altri nostri Santi Padroni, e Protettori, venire assicurata questa Città, e Regno; Che perciò abbiamo disposto da ora formarsi un Cordone generale per la custodia di tutto il Regno per Mare, e per Terra, e considerando, che maggiormente convenga sopra tutto il far esattamente custodire le marine di questa Fedelissima Città, Capitale del Regno, perchè non succeda in esse sbarco di gente, o roba, procedente da' luoghi sospetti, infetti, e banditi, o sospesi dal libero commercio, tra le provvidenze per tal effetto date si è stimato opportuno, anche secondo l'istanze a Noi fattene dalla Generale Deputatione della Salute, il far assistere, e soprantendere in ciascheduno de' posti designati nelle marine di questa Città, e suo Distretto un Nobile, e due Cittadini del ceto civile di questo Fedelissimo Popolo, con aver rimesso a carico de' Deputati Nobili, d' accordo delle loro Piazze, il destinare, e ripartire il detto Nobile, ed a peso dell' Eletto di questo Fedelissimo Popolo, il destinare, e ripartire i detti due Cittadini, che unitamente col detto Nobile dovranno in ciascheduno di detti posti a loro assegnati invigilare, e soprantendere alle guardie di gente armata, che verranno dalla Deputazione Generale destinate per la custodia suddetta, a spese della medesima, restando in facoltà del medesimo Eletto, oltra il destinare i suddetti due del Ceto civile, anche ripartirli, come sopra, e mutargli a suo arbitrio. E perchè venga tal disposizione, che riguarda la conservazione della pubblica salute di questa Fedelissima Città, e Regno, colla maggior prontezza eseguita, abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Consiglio Collaterale appresso di Noi assistente far il presente Bando, col quale Ordiniamo, e comandiamo a tutti, coloro, che verranno dal detto Eletto del Fedelissimo Popolo destinati, per assistere a' posti suddetti, che debbano in tutto, e per tutto agli ordini suddetti della destinazione, ripartimento, muta, ed ogni altro, che dal medesimo verrà incaricato per l' effetto della detta soprantendenza, e vigilanze, prontamente obedire, senza la minima ripugnanza, o contraddizione, sotto pena di ducati mille *Fisco Regio*, ed altre corporali a nostro arbitrio. Ed acciò venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Datum Neap. die 26. mensis Februarii 1721. El Cardenal de Scrattenbach. Vidit Gaeta Reg. Vidit Ulloa* Die 26. Febr. 1721.

*Illoa Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Muzzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Falletti Reg. D. Franciscus Maria Lanarius Secr. Athanasius. In Banor. 1. fol. 44. Imparatus. Bando, ut supra* .. Pubblicato a. di 28. Febbrajo 1721.

## (*) PRAMMATICA CV.

CAROLVS *Divina Favente Clementia. Roman. Imper. semper Aug. et Hispan. Rex. D. Marcus Antonius Burghesius Princeps Sulmonis, et Stajus Rossani, et in praesenti Regno Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis*. Essendosi osservato, che il mal contaggioso introdotto da circa un anno nella Città di Marseglia in Provenza non solo colle precauzioni colà pratticate, e colla rigidezza dell' Inverno passato non sia estinto, come speravasi; ma che sempre più colà si sia dilatato, attaccando or un, or un'altro luogo, e che in molti d'essi luoghi, ove credeasi estinto, o speravasi prossimo ad estinguersi, si vegga di bel nuovo ripullulato, e' con maggior fervore, lo che siccome ha posto in obbligo gl' altri Principi, e Dominii di precauzionarsi con nuove, e maggiori cautele, così ha persuaso alla Generale Deputazione della pubblica Salute di questa Città di supplicare con replicate istanze Noi, e'l nostro Predecessore Vicerè, che durante il Contaggio nella Francia, e nel Levante sino a nuovo ordine Nostro, non s' introduchi in questo Regno alcuna sorte di Mercanzia soggetta a spurgo di qualsivoglia specie, e da qualunque luogo procedente, ancorchè sano, e libero; acciò per tal via venga maggiormente assicurata la pubblica salute in questa Città, e Regno; Ed avendo maturamente considerato, quanto convenga al servizio di DIO, e di S. M. C. C. (che DIO guardi) ed al beneficio di questo Pubblico il mantenerlo col DIVINO AJUTO, e per mezzo dell'intercessione de' Nostri Gloriosi Santi Padroni, e Protettori, e principalmente del Nostro Glorioso S. GENNARO, lontano da ogni pericolo di detto male, abbiano giudicato non dover tralasciare dal canto nostro tutte le maggiori diligenze, e precauzioni. Perciò col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente abbiamo stimato deferire alle sudette istanze della Deputazione Generale. Onde in virtù del presente Bando ordinamo, e comandamo, che durante il Contaggio nella Francia, e nel Levante sino a nuovo ordine Nostro, alla pena della Vita, e perdita delle sudette Mercanzie a tutte, e qualsivogliano Persone di qualunque stato, grado, e condizione, *etiam* privilegiate, niuna eccettuata, dal giorno della pubblicazione del presente Bando esclusive, niuno ardisca, tanto per Mare, quanto per Terra d' intromettere, o far intromettere in questa Città, e Regno Merci di qualunque specie soggette a spurga procedenti da fuori Regno, ancorchè fabricate, e caricate in luoghi non Banniti, nè proibiti, o sospesi, ma certamente sani, e liberi, e spezialmente Merci di Lana, Lino, Cottone, Saje, Pannine, e Coja, come più facili ad attaccar il male sudetto, siccome ha sempre l'isperienza dimostrato, e maggiormente nel presente Contaggio della Provenza; sottoponendo alla medesima pena della vita tutti quelli, che fussero Complici, Fautori, o avessero partecipazione in qualsivoglia modo nell' introduzzione suddetta di dette Merci di fuori Regno soggette a spurga, di qualunque specie, imperando

me-

mediante la Divina Misericordia, con tali providenze venga a restare maggiormente assicurata la pubblica Salute di questa Città, e Regno. E per l'effetto sudetto incarichiamo alla medesima Generale Deputazione per questa Fedelissima Città, e suo distretto, a' Presidi, e gl' Uditori destinati per le Provincie del Regno, ed al Commissario di Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, ed a tutti i Deputati della pubblica Salute destinati per il Regno, d' invigilare con tutta la maggiore attenzione alla rigorosa osservanza del presente Bando; Ed acciò venghi alla notizia di tutti, volemo, che si pubblichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, ed in tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno. *Datum Neap. die 6. mensis Maii* 1721. *El Principe de Sulmona. Vid. Gaeta Reg. Vid. Giovene Reg. Vid. Mazzacara Reg. Vid. Alvarez Reg. Vid. Falletti Reg. D. Franciscus Maria Lanavius Secret. Athanasius. In Bannor.* 1. *fol.* 45. *Imparatus. Banno ut sup.* Pubblicato a dì 8. Maggio 1721.

Die 6. Maii 1721. El Principe de Sulmona.

## PRAMMATICA CVI.

ESsendo stato sotto gli 8. Maggio dell' anno prossimo passato ad istanza della Deputazione Generale della Salute di questa Fedelissima Città di nostro ordine pubblicato Bando, con cui per maggior cautela della salute di questa Città, e Regno, fu durante il contagio della Francia, provvisionalmente proibita l' introduzione in questo Regno di qualunque sorta di mercanzia forestiera soggetta a purgamento di qualsivoglia specie, da qualunque luogo procedente, ancorchè sano, e libero, a pena della vita, e perdita delle mercanzie, così per gli principali, quanto per quelli, che fossero stati complici, e fautori, od avessero avuto in qualsivoglia modo partecipazione nell' introduzione delle merci suddette, sulle riflessioni, e circostanze nella memoria di detta Generale Deputazione espresse, e che allora concorreano, del fervor del contagio in Marsiglia, e Tolone, ed altri luoghi della Provenza vicini ad Antibbo, e delle molte Navi, che con merci infette da quei porti procedenti giravano per lo Mediterraneo; e su le notizie parimente dell'urgenza dello stesso male in quel tempo in molti luoghi del Levante soggetto al Dominio Turco; e maggiormente sulla verisimile credenza, che nell' inverno, avesse potuto restar terminato detto male, e per conseguenza detta proibizione non avesse avuto a durare lungo tempo.

Ma essendosi veduto pure ivi tuttavia continuare il male, benchè nei luoghi più remoti, e con qualche alleviamento del primiero rigore; ed essendosi ancora coll' esperienza osservato, che l' espediente suddetto, benchè allora giustissimo, e precisamente necessario, si è proccurato renderlo in gran parte vano, ed inefficace al fine desiderato della cautela della pubblica salute: mentre per la malizia degli uomini si è proccurato non ostante la suddetta proibizione tali merci fraudolentemente introdurre, con molto maggior pericolo della pubblica salute, e per contrario d' aver tal proibizione cagionata l' alterazione de' prezzi delle merci così forestiere, come anche regnicole, e gravissimo pregiudizio alle Regie Dogane, ed Arrendamenti; e dato con ciò motivo ad infiniti ricorsi tanto de' pubblici Negozianti, quanto de' Governatori della Regia Dogana, ed altri Arren-

rendamenti, come ancora all' altre nazioni forestiere presso S. M. C. C. ( che DIO guardi ), dalla quale con suoi Cesarei Reali Dispacci, l' uno ad istanza della Imperial Cancelleria Austriaca Aulica, l' altro del Console per Sua Maestà Britannica, e dell' Inviato estraordinario d' Olanda, contenenti le doglianze de' medesimi contra il Bando suddetto, sulle quali istanze del detto Console Britannico, ed Inviato estraordinario d' Olanda, si è compiaciuta la Maestà Sua rimetterci i ricorsi de' suddetti per informo, intesa detta Deputazione Generale: E sull' altro della detta Imperial Cancelleria Austriaca Aulica, comandarci, che tenendo presente tutte le circostanze, che concorressero tanto per la cautela della Salute, quanto per lo punto essenziale del Commercio ne' suoi Cesarei Reali Dominj, pretese detta Deputazione Generale, che fossimo passati a dare le provvidenze più proprie, ed opportune.

Per il che a vista de' suddetti ricorsi, e de' predetti Cesarei Reali Dispacci la medesima Deputazione Generale ha fatto nuovo ricorso a Noi, per mezzo di altra memoria, nella quale, attente le riflessioni, e considerazioni in essa espresse, e specialmente d' esser cessate molte di quelle circostanze, che allora concorreano per la proibizione suddetta, e di esser rallentato quel primo rigor del contagio, che mediante altro pubblico Bando ( restando ferma però la proibizione suddetta per le merci procedenti dalla Francia, e dal Levante Turco ) venisse permessa l' immissione di dette robe soggette, procedenti dagli altri luoghi, e Dominj, previa l' intera rigorosa purga di giorni quaranta.

Ed esaminatisi perciò da Noi, tanto i detti tre Cesarei Reali Dispacci, quanto la memoria di detta Generale Deputazione, e le circostanze, che concorrono così per lo dovuto riguardo della salute, come per la conservazione del commercio, e per lo beneficio di questo Fedelissimo Pubblico, e tenutesi presenti ancora le continue istanze così de' pubblici Negozianti di questa Città, e Regno, come de' Governatori delle Regie Dogane, ed altri Arrendamenti, e dei Consegnatarj de' medesimi, come anche il ricorso fattoci dal Console Britannico: E consideratosi pure, che il Bando suddetto fu da Noi ordinato a suppliche della detta Deputazione Generale, sulle giuste riflessioni, e circostanze, che allora concorreano, le quali ci obbligirono ad uniformarci in tale deliberazione provvisionalmente, e sino a nuovo ordine, e che conoscendo la medesima Deputazione il cessamento al presente di molte di quelle circostanze, e che la continuazione per più tempo di tal proibizione divenga, come in effetto si sperimenta di esser divenuta, di pregiudizio sensibile a questo predetto Fedelissimo Pubblico, alle dette Regie Dogane, ed altri Arrendamenti, e loro Consegnatarj, ed a tutta la negoziazione, e pubblico commercio, ed inefficace alla cautela desiderata della pubblica salute, ci ha presentemente fatta nuova istanza per l' emanazione del nuovo Bando, colla rivocazione del primo.

Quindi è, che col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo stimato deferire di nuovo all' istanze suddette della detta Deputazione Generale, e fare il presente Bando, col quale sotto le medesime pene della vita, e perdita della roba spiegata nel precitato Bando degli 8. Maggio a' contravvegnenti; Ordiniamo, e co-

man-

mandiamo, che restando ferma la total proibizione, e l'assoluto discacciamento per tutti, e quali si sieno bastimenti, persone, e merci di qualunque nazione procedenti dalla Francia, e dal Levante Turco; o sieno le dette merci nate, e fabbricate nei detti luoghi, od altrove, ma da quei luoghi procedenti, tanto soggette, quanto non soggette a purga; per quanto s'appartiene a' bastimenti con mercanzie soggette a purga procedenti da fuori Regni da' luoghi sani, e liberi, e non sospesi, o da sospesi *tantum*, debbano fra il tempo quì sotto determinato, e colle debite cautele, anche nel presente Bando prescritte, ammettersi, e non più discacciarsi, com'è stato, dalla pubblicazione di detto Bando degli 8. Maggio sino alla presente giornata rigorosamente praticato.

E poichè sarebbe inutile, ed infruttuoso il presente nuovo Bando, senza la comodità de' Lazzeretti capaci, e cautelati, nè potrebbe rimettersi il commercio nello stato, ch'era innanzi di detta proibizione, senza inevitabile confusione, che certamente cagionerebbe il giugnere assieme de' più bastimenti, come presentemente si attendono carichi di mercanzie, senz'aver la comodità, dove quelle sbarcate per la necessaria purga, con pericolo o di naufragio ne' presenti tempi d'Inverno, o d'inevitabili sbarchi furtivi, con pregiudizio della pubblica salute, e delle Dogane; avendoci supplicato la medesima Deputazione Generale, che sia necessario, ed opportuno unitamente col Lazzeretto di Nisita chiamato volgarmente di Pioppino, di valersi anche dell'altro situato nella Falda di Posilipo, verso la punta di esso, chiamato di S. Maria delle Grazie, che spesse volte in occasioni di contumacie, e purghe se n'è valuta, ma che, e l'uno, e l'altro purgatojo sien necessitosi di molte riparazioni. Quantunque non solamente se l'è con special biglietto di questa Segreteria di Stato, e Guerra dato il permesso di potersi valere anche del suddetto altro Lazzeretto; ma parimente si è incaricato alla medesima il pronto accomodo di essi; ad ogni modo affine che si abbia il tempo opportuno, e necessario a fare le dovute accomodazioni, ed a disporre il di più, che convenga per la necessaria custodia di essi.

Abbiamo primieramente stimato ordinare, e comandare, che procedendo i bastimenti di qualunque specie da fuora Regno da' luoghi sani, e liberi colle debite patenti di Salute de' Magistrati de' luoghi, e cogli attestati autentici de' medesimi Magistrati, d'esser nate, e fabbricate le merci suddette ne' detti luoghi sani, e liberi, donde sien quelle procedute nel primo loro imbarco, debbano fra giorni trenta, numerandi dal dì della pubblicazione del presente Bando *inclusive* ammettersi, precedente però la purga de' giorni quaranta delle merci suddette soggette a purga, colle debite visite, e ricognizioni della qualità di esse merci, giusta le cautele prescritte nell'Istruzioni della Real Soprantendenza della Salute, senza però soggettare a contumacia le persone, atteso procedendo la roba da' luoghi sani, e liberi, e praticata, e maneggiata al di fuori senz'alcun pregiudizio, non cada sospetto nelle persone, che già l'han maneggiata, e praticata, ma sino che non sia aperta, e sventilata, sempre corre il sospetto del pericolo al di dentro; e senza impedirsi lo sbarco delle robe non soggette a purga, colle debite cautele.

Secondo. Perchè può darsi il caso, che i detti bastimenti procedenti dal luo-

luoghi sani, e liberi coll' accennate cautele delle patenti, e degli attestati, come di sopra, che abbiano purgate le loro mercanzie in altri luoghi anche sani, e liberi; in tal caso esibendo colle dette cautele anche i documenti validi de' Magistrati di Sanità della purga delle merci; e per quanti giorni siasi eseguito il purgamento suddetto, camminando a dovere, senz' altra quarantana, *seu* purga delle merci, precedente la solita ricognizione degli esperti, del purgamento seguito, e che non sia mercanzia procedente dalla Francia, o dal Levante Turco, debbano ammettersi a libera pratica colle persone, e merci, senz' altra contumacia, nè purga.

Terzo. Essendosi considerato, che sopra i medesimi bastimenti procedenti da' luoghi sani, e liberi di fuora Regno con merci non soggette, colle debite patenti di Salute, ed attestati de' Magistrati; sogliono i marinari, e passeggieri portar seco, e vesti, e biancherie per uso proprio, o sciolte, o nelle picciole loro cassette; ed inoltre sogliono esservi altre robe usate esposte nel bastimento al continuo maneggio, e trattamento, senza vedersene cagionato alcun pregiudizio nella salute de' medesimi, nelle quali robe, stante l' uso continuato di quelle senza pericolo veruno, non può cadere alcun sospetto verisimile: perciò, per quanto tocca alle robe usuali de' marinari, che appariranno esser usate, e per uso delle proprie persone, e per l' altre robe usate, e non nuove, esposte nel bastimento al continuo maneggio, e trattamento, venendo le persone ammesse a libera pratica, potranno anche le robe suddette liberamente consegnarsi senza purgamento, con mandare al purgamento tutto quello, che sia roba nuova, ancorchè venga aperta, ed esposta nel bastimento, o che fosse usata, e venga unita con detta roba nuova, come anche irremisibilmente tutto quello, che venga imballato, o rinchiuso con casse, o bauli inchiodati, dovrà la roba mandarsi al purgamento, ancorchè usuale, ed usata (purchè venga unita colla roba nuova se bene esposta al maneggio, e trattamento come di sopra), debbano anche le persone sottoporsi alla contumacia de' giorni quindici, numerandi dal dì della separazione della roba, e 'l purgamento delle robe suddette si restringa a giorni venti, restando però fermo il purgamento per tutte le robe imballate, ed incassate, come di sopra per l' interi giorni quaranta.

Quarto. Per gli bastimenti, che procederanno da' luoghi sospesi, la purga delle merci, ed altre robe soggette debba essere di giorni quaranta, e la contumacia delle persone per gli giorni, che verranno destinati, purchè però non sia seguito il purgamento delle robe soggette, e la contumacia delle persone in luogo sano, e libero, di che se n' esibiscano i documenti de' Magistrati, come si è detto.

Quinto. Si è parimente considerato, che possono pervenir bastimenti Francesi, o Turchi in questa Città, e Regno; ma che procedano da' luoghi sani, e liberi, o semplicemente sospesi colle debite cautele, e Patenti di Salute, ed attestati come di sopra, a rispetto de' quali dovrà continuarsi la stessa pratica finora tenuta dalla Deputazione Generale di discacciarsi lo bastimento, e le persone, senza impedirsi lo sbarco delle merci in contumacia, colle debite cautele, e colle debite purghe per le merci soggette, ancorchè portassero documenti d' aver fatta la purga in altri luoghi sani, e liberi per lo notorio

sospetto sperimentato del commercio in mare de' medesimi, e de' trasbalzi, e mischia delle merci con altri bastimenti delle loro Nazioni.

Sesto. Ed affinchè quanto di sopra si è stabilito possa colle medesime cautele puntualmente praticarsi, ed eseguirsi non solo in questa Città, ma ancora in tutto il Regno per comodo delle nazioni, che hanno il traffico cogli altri luoghi del Regno, ed acciò si evitino in tutt' i modi i contrabbandi in pregiudizio della pubblica Salute; Ordiniamo, e comandiamo agli Spettabili Presidi Provinciali, che ciascheduno nella sua Provincia marittima, e per quelli, che tengono la cura della custodia de' confini per terra, come ancora al Commessario Generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, debbano puntualmente eseguire quel tanto, che sta di sopra conchiuso, specialmente colle vatiche, e trasporto de' Regj Procacci; con tenere secondo gli ordini precedenti, destinati certi luoghi per lo sbarco, e traffico per Terra ne' confini di ciascuna Provincia, ed ivi così per gli luoghi marittimi, come per gli confini, respettivamente le case comode, ed opportunamente cautelate per gli Lazzeretti per lo purgamento delle merci soggette, che effettivamente verranno destinate per quella medesima Provincia, e per le contumacie delle persone, precedenti le suddette, ed altre cautele, che lor verranno ordinate dal detto Reggente Soprantendente, dal quale dovrà prescriversi il termine della contumacia per le persone, e della purga per le robe, facendosi le debite visite, e ricognizioni con l' assistenza de' Deputati del luogo, ed uno de' Ministri assistenti al Cordone; con dichiarazione però, che per quanto tocca al Golfo di questa Città di Napoli, si continui la pratica finora dal principio del detto male della Francia tenuta, di venirsi a fare le purghe, e le contumacie in questa Città di Napoli coll' assistenza di questa Deputazione.

Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, Ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi non solo per tutt' i luoghi pubblici, e consueti di questa Fedelissima Città, ma in tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno. *Datum Neap. die* 11. *Mensis Februarii* 1722. *El Principe de Sulmona. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Gievene Reg. D. Franciscus Maria Lanarius Secr. Antonius Longobardus Reg. Cancell. In Bannor.* 1. *fol.* 102. *Imparatus. Bando, ut sup.* Pubblicata a dì 12. Febbrajo 1722. Die 11. Febr. 1722.

## PRAMMATICA CVII.

COntinuando sempre mai, mercè dell' ajuto del Signore DIO i riscontri di Marseglia, e Tolone, che a Noi pervengono, e sono pervenuti per via de' Magistrati di salute de' Dominj forestieri nostri corrispondenti; che il contagio della Provenza, e de' luoghi convicini, sia affatto cessato; e che perciò non solo nella Francia, ma in altri luoghi d' Italia, siasi data qualche moderazione alle cautele, e precauzioni, che prima rigorosamente praticavansi; e quantunque nel tempo del maggior fervore del contagio, affine di provvedere alla sicurezza della salute pubblica di questa Città, e Regno, che si trova esposto al mare per lo tratto di 1600. miglia, si fosse conosciuto necessario di praticare precauzioni maggiori di quelle, che venivano osservate negli altri Dominj d' Italia, ov' è per non es-

esser i loro Stati così aperti, e per la comodità, che tengono de' Lazzeretti, era molto minore il pericolo: Quantunque da' suddetti altri Stati d' Italia in tutto il corso del tempo, in cui la Francia è stata afflitta dal detto flagello della peste, sieno sempre state ricevute liberamente, e senza purga le merci procedenti da' luoghi liberi, e sani non proibiti, nè sospesi, fu quì stimato opportuno per degne riflessioni, e specialmente per la tema de' trasbalzi, che nel mare è solito farsi da un legno all' altro, e che da qualcheduna delle molte navi infette, che giravano per lo Mediterraneo, avesse potuto effettuarsi, e del contagio, che fortemente assaliva Marseglia, e Tolone, ed altri luoghi della Provenza vicino ad Antibbo, e dell' urgenza dello stesso male, che in quel tempo bolliva in molti luoghi del Levante Turco, precedente l' istanza della Deputazione della Salute di questa Fedelissima Città, restasse provvisionalmente proibita l'introduzione di qualsivoglia mercanzia forestiera, soggetta a purga di qualsivoglia specie da qualunque luogo procedente, ancorche sano, e libero, come dal Bando pubblicato sotto gli 8. di Maggio dell' anno passato.

Ed essendosi veduto poi, che benchè continuasse il male suddetto, si facea però sentire ne' luoghi più remoti della Francia, ed anche con qualche alleviamento dal primiero rigore, e che tal espediente si era in gran parte procurato di render vano, ed inefficace al fine desiderato della cautela della pubblica salute, e riflettendosi ancora al danno, ed al pregiudizio, che si era inferito al pubblico commercio, alle Regie Dogane, ed agli Arrendamenti, e con ciò dato motivo ad infiniti ricorsi così alla Maestà del Nostro Augustissimo Padrone, che DIO guardi, come al nostro Predecessore: fu stimato conveniente, precedente anche nuova istanza della detta General Deputazione emanare nuovo Bando in data degli 11. di Febbrajo dell' anno corrente, con cui si dichiarò, che restando ferma la total proibizione, ed assoluto discacciamento delle merci così soggette, come non soggette, procedenti dalla Francia, e dal Levante Turco, venisse nello stesso tempo permessa l' immissione in questo Regno delle dette robe soggette, procedenti da' luoghi sani, e liberi, e sospesi *tantum*: colla indispensabile cautela della debita purga ne' Lazzeretti, conforme sino ad ora è stato praticato.

Ma considerando presentemente la detta General Deputazione, che convenga anche quì darsi qualche nuovo respiro alle dette Regie Dogane, ed agli Arrendamenti, e rimettere al possibile il commercio in questa Città, e Regno già per tale accidente imbarazzato; e di conformarsi (ove che il pericolo grazie al Signore viene in gran parte cessato per l' estinzione del detto male) colla pratica degli altri predetti Dominj d' Italia, ci ha presentemente la suddetta General Deputazione fatta nuova istanza per la pubblicazione di un nuovo Bando, in riforma, e moderazione de' detti due precedentemente pubblicati per maggior cautela della pubblica salute.

Quindi è, che col voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo stimato di nuovo deferire all' istanze suddette della detta General Deputazione, e fare il presente Bando, col quale abbiamo stimato primieramente ordinare, e comandare, che restando ferma sino a nuovo ordine sotto la medesima pena della vita, e perdita

della roba spiegata ne' precitati Bandi, la total proibizione, ed assoluto discacciamento di tutte le persone, bastimenti, e merci di qualunque nazione si fossero, procedenti dalla Francia, e dal Levante Turco, o sieno le suddette merci nate, e fabbricate ne' detti luoghi, od altrove, ma da quei luoghi procedenti, ed ancorchè le merci non fossero soggette a spurgamento. Per quanto si appartiene a' bastimenti, alle persone, e merci così soggette, come non soggette, procedenti da' luoghi sani, e liberi, e non proibiti, nè sospesi, si debbano da oggi in avanti ammettere a libera pratica, come prima, precedente però l' esibizione delle debite patenti di salute de' Magistrati de' luoghi, e cogli attestati autentici de' medesimi Magistrati d' esser nate, e fabbricate le merci suddette ne' detti luoghi sani, e liberi, e d' onde aien quelle procedute nel primo loro imbarco, e colle debite visite del Medico della detta Deputazione, e ricognizione degli esperti della qualità d' esse merci, che non sien robe originarie del Levante Turco, nè di Francia, e praticate tutte le cautele annotate, e descritte nelle istruzioni della Real Soprantendenza, e ne' Bandi della salute; e nel caso che si ritrovasse roba procedente dalla Francia, o dal Levante Turco, essendo quella aperta, e sballata, si scacci il bastimento colla gente, e con tutte le merci; e trovandosi imballata, e chiusa, e come suol dirsi, netta al di fuori, in tal caso si bruci quella di Francia, o del Levante Turco, e l' altra si ammetta alla purga, e la gente alla contumacia.

Secondo, considerandosi parimente, che dovendosi per gli bastimenti, che procederanno da' luoghi sospesi solamente, e non banditi, praticare la necessaria cautela della contumacia, e della purga, sempre indispensabilmente con tali luoghi praticata; e riflettendosi ancora, che presentemente non debba essere collo stesso rigore, ch' è stata sin ora osservata, però per quanto tocca a' bastimenti, ed alle persone, che procederanno dalla Sicilia, e dal Genovesato, portando attestati di salute delle Città Capitali di Palermo, Messina, e Genova respettivamente, la contumacia delle persone, di nostro ordine ridotta, precedente istanza di detta Deputazione a giorni cinque dal dì, che quì sieno capitate, ed ammesse alla contumacia, si riduca a' medesimi giorni cinque, numerandi dal giorno della partenza da quei porti, come si è praticato per le sole navi da guerra, purchè con documento del medesimo Magistrato s' attesti il giorno della partenza; però la moderazione suddetta s' intenda solamente quando da' bastimenti si porteranno le robe soggette a purga imballate; ma quando le merci soggette a purga saranno sciolte; in tal caso la contumacia delle persone dì giorni cinque si osservi dell' istessa forma, che sin ora si è praticata, cioè da principiarsi dal giorno, che sarà seguito il disbarco, e la separazione delle persone dalla roba sciolta, e non imballata. E per tutto il rimanente del Regno della Sicilia, e della Riviera di Genova la contumacia delle persone, che sin ora è stata osservata per giorni quindici, si riduca a giorni diece numerandi dal dì, che giungeranno, e si porteranno in contumacia; e per le merci soggette la purga sin ora osservata per giorni venti, benchè prima col mentovato Bando degli 11. Febbrajo era di giorni 40., si riduca a giorni quindici, precedenti le solite visite, e la ricognizione, che

non

non sieno da detti luoghi del Levante Turco, o della Francia originate, nè fabbricate, nè da quei luoghi procedenti.

Terzo, per gli bastimenti procedenti da Sardegna, Corsica, Malta, ed altri luoghi sospesi, perchè sono più prossimi alla Francia, ed al Levante Turco, respettivamente la contumacia delle persone, che nel predetto Bándo non fu dichiarata, affine di farla praticare, secondo fosse stimata di maggior cautela della salute, in vista delle patenti di salute, e delle circostanze, che concorreano, resti ora spiegata per giorni quindici, numerandi dal dì, che saranno quì giunti; e portando merci soggette, munite pure co' predetti attestati di salute, la purga di esse sia di giorni venti, precedenti però sempre le solite visite, e la ricognizione, che non sieno dalla Francia, o dal Levante Turco originate, nè fabbricate, nè da que' luoghi procedenti.

Quarto, essendosi pure considerato, che non sia più per l' avvenire di necessaria cautela della salute, il continuare ad escludere i bastimenti Francesi, e Turchi procedenti da luoghi sani, e liberi, o semplicemente sospesi, e non banditi, com'è la Francia, ed il Levante Turco, come sin ora si è praticato in virtù di detti Bandi; e riflettendosi, che concordemente da tutti gli altri Stati d' Italia vengono liberamente ammessi a pratica, però procedendo i medesimi da detti luoghi sani, e liberi, o sospesi *tantum*, e non banditi, com' è la Francia, ed il Levante Turco, portando i debiti attestati di sanità de' Magistrati di quei luoghi, d' onde quelli sien proceduti, s' ammettano, nè più si scaccino, previa però la visita del Medico, e la ricognizione della roba, come di sopra, coll' intera quarantana di giorni quaranta, così per le persone, come per le merci. Dovendosi per quanto si appartiene alle contumacie del Levante Veneto, continuare la contumacia di giorni ventotto, mentre sinora neppure del Magistrato di Venezia si è preso alcun temperamento per detti luoghi.

Ed affinchè quanto si è di sopra stabilito, possa colle medesime cautele puntualmente praticarsi, con eseguirsi non solo in questa Città, ma ancora in tutto il Regno, per comodo delle Nazioni, che hanno il traffico nel Regno predetto, ed acciò si evitino in avvenire in tutt' i modi i contrabbandi in pregiudizio della pubblica salute; Ordiniamo, e comandiamo agli Spettabili Presidi Provinciali, che ciascheduno nella sua Provincia marittima, e per quelli, che contengono la cura della custodia de' confini per terra, come ancora al Commessario Generale di Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro nel confine dello Stato Ecclesiastico, debbano puntualmente eseguire quel tanto, che sta di sopra conchiuso, ed ordinato circa la detta esibizione delle bollette, e delle fedi di salute, e della detta necessaria ricognizione degli Esperti della qualità delle merci, specialmente colle vatiche, e trasporti de' Regj Procacci: e con far eseguire così circa il disbrigo delle imbarcazioni, come circa la custodia delle marine predette del Regno gli ordini, che da Noi, e di nostro ordine dallo Spettabile Reggente Soprantendente Generale della Salute si daranno. Ed acciocchè venga a notizia di tutti, abbiamo ordinato, che il presente Bando sia pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Datum Neapoli ex Regia Cancellaria*

Die 15. Dec. 1722.

*ria die 15. menſis Decembris 1722. El Cardinal de Alibann. Vidit Ulloa Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Maggiacara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Pisacane Reg. D. Franciſcus Maria Lanarius Secretarius. Longobardus. In Sanctorum 3. fol. 103. Imparatus. Barattus ut ſupra.* Pubblicata a dì 17. Dicembre 1722.

## PRAMMATICA CVIII.

ESsendosi compiaciuta Sua Divina Maestà per sua infinita Misericordia, mediante la protezione del nostro Glorioso S.° GENNARO, e degl'i altri nostri Santi Padroni, e Protettori preservare questa Fedelissima Città, e Regno tutto nell' occasione del contagio, che per lo spazio di poco meno d' anni tre ha afflitto nella Francia le due Provincie di Provenza, e della Linguadoca, ove anche, come viene avvisato, è rimasto finalmente da più mesi all' in tutto estinto, ci ha fatto istanza questa General Deputazione della Salute, la quale con tanto zelo ha assistito alla custodia di questa Fedelissima Città, e suo distretto, che non stimandosi più necessario l' unirsi quotidianamente, come ha praticato sin ora, durante il timore di detto male per l' effetto suddetto, ci fossimo compiaciuti quella far disciogliere, e che convenendo rallentarsi quella stretta custodia per tal causa praticata per le marine di questa Città, e suo distretto, e di riaprirsi al possibile il pubblico commercio per anche interrotto, che perciò dovesse restar fermo per ora sino a nuovo ordine la proibizione delle persone, e delle merci, tanto suscettibili, quanto non suscettibili procedenti a dirittura dalla Francia, e dal Levante Turco, e venisse riaperto il libero commercio colla Sicilia, col Genovesato, con Roma, con Livorno, colla Sardegna, colla Corsica, e con Firenze, ad esempio del disposto, e praticato rispettivamente quasi da tutti gli altri Magistrati d' Italia, e specialmente dalla Corte di Roma; in virtù di qual rappresentanza, acciò colla maggior brevità possibile s' avesse potuto provvedere all' apertura tanto desiderata di detto commercio nel miglior modo, che fosse stato possibile, e coll' armonia concorde degli altri Magistrati d' Italia, e specialmente con Roma, con biglietto de' 16. corrente indirizzato allo Spettabile Reggente D. Tommaso Mazzaccara Soprantendente Generale della Salute, per comunicarsi alla detta Generale Deputazione si è stimato dar le provvidenze, che dall' infrascritto tenore del medesimo appariscono.

Foris. *Al Reggente D. Thomas Mazzaccara guarde DIOS, del Consejo Colateral.* Intus. *Haviendose conformado el Cardenal mi Senor con lo que representa, y propone la Diputacion de la Salud en su memoria, que acompana V. S. con papel de 12. del corriente inberiendo à su contenido, que se reduzga al ensache del comercio, y la dismission de la misma Diputacion respecto d'aver cessado el contajio de Provenza, me manda en su consequencia decir a V. S. Su Eminencia, que como Superintendente General de la Salud disponga, cesse, y se dismita la enunciada Diputacion, como ya non neccsaria por la causa expresada, reduciendose las cosas al esado de antes, y que quedando por abora firmes la probibicion con la Francia, y Levante Turco, y por las mercancias, que de allà vienen en derechura, basta que se vean las resoluciones de otros lugares de Italia se quite la suspencion del comercio con Sicilia, Genova, Florencia, Roma, Liorna, Zardena, y Cor-*

*Corsica; abriendose con estos parajes, y lugares el passo libremente, sin obligacion de contumacia, ni de espurga, y quitandose al mismo tiempo las guardias de la Ciudad, y su districto, con abolirse el uso de los villetes pequenos introducidos con motivo del dicho contajio, quedando del todo las cotas assi en esta Ciudad, como para todo el Reyno, en la conformidad, que antes de la urgencia del contajio referido se practicava; Teniendo V. S. entendido, que por lo que toca al Reyno, se encaminan con el Correo de manana los ordenes a los Presides, y que la Camara en virtud de los que tambien se le han dado distribuirà los convenientes a los Thesoreros, y Perceptores, paraque suspendan de azer la cobranza de los diez cavallos a fuego, y harà Su Eminencia la funcion en hazimiento de gracias a Nrestro Senor d' aver preservado esta Capital, y Reyno del dicho contajio. DIOS guarde a V. S.* Palacio 16. de Abril de 1703. D. Antonio Diaz, y Guemes. Senor Regente D. Thomas Mazzaccara.

E convenendo farsi nota tanto a questa Fedelissima Città, e Regno, quanto anche a tutte le Nazioni forestiere una tal deliberazione cotanto sospirata, precedente appuntamento di questo Regio Collateral Consiglio, si è conchiuso doversene pubblicar Bando ne' luoghi soliti di questa Città, e Regno; onde col voto, e parere di questo Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, Ordiniamo, e comandiamo, che resti disciolta la Deputazione Generale quotidiana, e con ciò estinta la Giurisdizione a tal effetto conferitagli, restando le cose nello stato, nel quale erano prima dell' erezione di detta Deputazione quotidiana nella suddetta opportunità del contagio della Francia, tanto a rispetto dell' incumbenza, giurisdizione, e cognizione appartenente allo Spettabile Reggente Soprantendente Generale della Salute, quanto a rispetto di detta Deputazione Generale non più quotidiana, ed alla Deputazione piccola nel luogo della sua solita residenza.

In oltre Ordiniamo, e comandiamo, che per ora sino a nuovo ordine resti ferma la total proibizione, ed assoluto discacciamento di tutte le persone, bastimenti, e merci di qualunque Nazione si fossero procedenti a dirittura dalla Francia, o dal Levante Turco, o che sien colà nate, o fabbricate, od altrove, ed ancorchè le merci non fossero soggette a spurgamento, al quale effetto resti nella totale osservanza il Bando emanato su di ciò sotto i 15. Dicembre del caduto anno. Per quelle però, che fossero nate, e fabbricate ne' detti luoghi di Francia, e Levante Turco, ma che procedessero da altro luogo libero, e sano con qualsivoglia bastimento, essendo merci soggette, debbano venire accompagnate da valido, e legittimo documento di Magistrato di Sanità, che sieno state ventilate, e purgate respettivamente, altrimenti non si debbano ammettere senza nuovo purgamento, e ventilazione respettivamente come di sopra. E perchè nel Capitolo 8. di dette Istruzioni, che sono state sempre nella di loro rigorosa osservanza anche prima dell' occasione di detto contagio della Francia, sta specialmente ordinato, che pervenendo in questa Città, e Regno merci fabbricate ne' luoghi di Levante, presentando legittimi documenti di purgamento, debbano quelli rimettersi al detto Spettabile Reggente Soprantendente per provvedere a quanto si convenga circa la loro pratica, siccome rigorosamente si è osservato, e si osserva; Ordiniamo, e comandia-

diamo, che sino a nuovo ordine debba lo stesso praticarsi per le merci soggette provenienti dalla Francia, od ivi nate, e fabbricate, che non verranno a dirittura da' luoghi della Francia, nel qual caso debbano discacciarsi come di sopra, ma saranno trasportate in questo Regno da' luoghi sani, e liberi co' legittimi documenti del purgamento, e della ventilazione *ut supra*, che i documenti suddetti debbano rimettersi al detto Reggente Soprantendente per riconoscersi dal medesimo, ed attendere da quello le provvidenze per la pratica; e questo sino a tanto che non sarà tolta la detta proibizione del commercio colla Francia.

In oltre Ordiniamo, e comandiamo, che da ora in avanti resti liberamente aperto il commercio senza obbligo alcuno di contumacia, o purgamento, con Roma, e tutto lo Stato della Chiesa in Italia, colla Sicilia, col Genovesato, con Livorno, con Sardegna, con Corsica, con Firenze, e con tutti gli altri luoghi liberi, e sani non proibiti, nè sospesi nell' occasione del detto contagio, con restar tolta la proibizione fatta dagl' Illustri Vicerè Predecessori a' luoghi de' Presidj di Toscana, che stanno nell' attuale ubbidienza di S. M. C. C. ( che DIO guardi ), di non poter ammettere bastimenti forestieri a contumacia, nè a purgamento, con che debbano da' medesimi osservarsi tutte le dovute cautele de' legittimi documenti di salute, così per le persone, come per le merci nella forma che si praticava prima del contagio suddetto, restando però sempre esclusi di poter ammettere in modo alcuno i bastimenti, e le merci procedenti a dirittura dalla Francia, e Levante Turco, le quali sino a nuovo ordine debbano assolutamente discacciarsi.

*Item* Ordiniamo, e comandiamo; che resti ferma sino a nuovo ordine la sospensione del commercio coll' Isola di Malta, cogli Stati tutti della Savoja, del Piemonte, di Ginevra, de' Paesi de' Cantoni Svizzeri, e Griggioni, dello Stato della Luneggiana, e Piemontese, Majorica, Minorica, ed Evizza, come anche co' luoghi de' Presidj di Toscana, che non sono nell' attuale obbedienza di S. M. C. C., per tutt' i quali luoghi di sopra spiegati debba continuarsi la cautela della contumacia, e purgamento ordinata nel Bando de' 26. d' Agosto 1720., colla puntuale esecuzione delle provvidenze date nel tempo del contagio suddetto, e rigorosamente sin ora praticate.

In oltre dichiariamo, che siccome nell' ultimo del passato anno restò estinto l' espediente dell' uno e mezzo per cento sopra gli Arrendamenti per mantenimento delle guardie, ed altre spese occorse per custodia di questa Fedelissima Città, e suo distretto, così debba restare parimente estinta l' imposizione de' cavalli 10. a fuoco per tutto il Regno dal giorno, che respettivamente a ciascheduna delle Provincie sarà capitato l' ordine del discioglimento del Cordone, e del terminamento di detta esazione co' dispacci rimessi a ciaschedun Preside, ed al Commessario Generale di Campagna per Terra di Lavoro, ed alla Regia Camera per gli Regj Tesorieri a tenore del preinserto biglietto, e delle lettere circolari in data de' 17. del caduto di detto Reggente Soprantendente coll' acchiuse copie di detto biglietto indirizzati a' Presidi Provinciali, e Commessario di Campagna.

Ed affinchè quanto si è di sopra stabilito debba anche eseguirsi puntualmente, e praticarsi non solo in que-

Digitized by Google

questa Fedelissima Città, ma ancora in tutto il Regno per comodo delle Nazioni, che hanno il traffico nel Regno predetto; Ordiniamo, e comandiamo agli Spettabili Presidi Provinciali, che ciascheduno nella sua Provincia marittima, come ancora al Commessario Generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbano puntualmente eseguire quanto sta di sopra disposto, ed ordinato, e quanto sta prescritto nelle dette antiche Instruzioni a' medesimi a tal effetto dal detto Spettabile Reggente Soprantendente di nostro ordine di bel nuovo rimesse.

Ed acciò venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente venga pubblicato ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno. *Datum Neapoli die* 30. *mensis Aprilis* 1723. *El Cardinal de Althann. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Pisacane Reg. Vid. Mauleon Reg. Vidit Giovene Reg. D. Franciscus Maria Lanarius Secretarius. Antonius Longobardus Reg. Cancellarius. In Bannorum* 2. *fol.* 121. *Imparatus. Bando ut supra.* Pubblicata a dì 3. Maggio 1723.

Die 30. Apr. 1723. El Cardenal de Althann.

## PRAMMATICA CIX.

COntinuando sempre più (mercè l'ajuto di DIO nostro Signore) i riscontri della buona salute ristabilita nelle Provincie della Francia afflitte in passato dal mal contagioso, ed essendo cessate quelle riflessioni, che sino ad ora ci hanno obbligato a far mantenere sospesa dal pubblico commercio l'Isola di Malta; Quindi è, che precedente istanza di questa General Deputazione della salute, col voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo stimato fare il presente Bando, col quale restituendo alla libera prattica l'Isola sudetta, ordiniamo, e comandiamo, che da oggi innanzi, ed *in futurum* s'abbiano, e s'intendano le persone, bastimenti, e merci, da colà procedenti, per liberi, e sani, e non più soggetti a contumacia, pratticandosi co' medesimi quello stesso, che si pratticava innanzi di detta sospenzione. Ed acciò venghi a notizia di tutti, abbiamo ordinato il presente Bando da pubblicarsi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e Regno. *Datum Neap. die* 11. *mensis Junii* 1723. *El Cardenal de Althann. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Mauleon Reg. Vidit Giovene Reg. D. Franciscus Santoro Secr. Antonius Longobardus. Reg. Cancellarius. In Bannerum* 2. *fol.* 123. *Imparatus. Banno, ut supr.* Pubblicata a dì 12. Giugno 1723.

Die 11. Junii 1723. El Cardenal de Althann.

## PRAMMATICA CX.

COmpiaciutasi alla fine la Divina Misericordia di renderci assicurati della continua ristabilita perfetta salute delle Provincie della Francia, che sono state attaccate dal mal contagioso, e che per le sue recidive non han dato finora luogo a veruna apertura, ma ci hanno obbligato a mantenere inalterabili le provvidenze, e gli ordini dati dell'assoluto discacciamento delle merci, persone, e bastimenti da colà proceduti; e conoscendo, che sia ormai tempo di dare qualche respiro al pubblico commercio di questa Città, e Regno, per tal causa per anche interrotto, e d'uniformarci alle risoluzioni degli altri Magistrati d'Italia nostri corrispondenti, ed in specie a quelle della Sagra Consulta di Roma, e della Repubblica di Venezia, anche in con-

formità dell' istanza di questa General Deputazione.

Quindi è, che col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo fatto il presente Bando, col quale Ordiniamo, comandiamo, e dichiariamo, che resti abolita la sospensione del commercio cogli Stati della Savoja, del Piemonte, di Ginevra, de' Paesi de' Cantoni Svizzeri, e Griggioni, e dello Stato della Luneggiana, e Pontremolese, i quali luoghi nel Bando precedente de' 23. Aprile restarono pur anche sospesi, in modo che da oggi in avanti resti liberamente aperto il commercio co' luoghi suddetti senza obbligo di contumacia per gli bastimenti, e per le persone da colà procedenti, e di purga per le mercanzie.

Inoltre Ordiniamo, e comandiamo, che si abbiano, e s' intendano sino a nuovo ordine per puramente sospese le Provincie del Lionese, e del Delfinato, state sinora bandite, così che tutto ciò, che dalle medesime procederà in questa Città, e Regno non venga sottomesso a maggior quarantana, che di giorni quattordici; E che restando ferme (sopra l' imbarcazioni, che procederanno da' Porti della Linguadoca, e dalla Provenza, compreso l' Avignonese, ed il Contado d' Oranges) le quarantane per le merci soggette in giorni quaranta: restino ridotte a' soli giorni ventotto quelle de' generi non soggetti, riguardo agl'invogli, equipaggi de' bastimenti, persone, e robe da uso.

Ed affinchè quanto si è di sopra stabilito, debba anche eseguirsi puntualmente, e praticarsi non solo in questa Fedelissima Città, ma ancora in tutto il Regno per comodo delle Nazioni, che hanno il traffico nel Regno predetto; Ordiniamo, e comandiamo agli Spettabili Presidi Provinciali, che ciascheduno nella sua Provincia marittima, come ancora al Commessario Generale della Campagna, per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbano puntualmente eseguire quanto sta di sopra disposto, ed ordinato.

Con prevenire specialmente a' Deputati della Salute, ed a chiunque incumbe la custodia delle marine del Regno predetto, che debbano puntualmente, e rigorosamente eseguire, riguardo alle contumacie, e pratica delle persone, e merci, procedenti dalle coste suddette della Francia, le cautele, che di nostro ordine lor verranno prescritte dallo Spettabile Reggente Soprantendente Generale della Salute.

Ed acciò venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente venga pubblicato ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno. *Datum Neapoli die* 17. *mensis Junii* 1723. Die 17. Junii 1723. *El Cardenal de Althann. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Regens. Vidit Pisacane Reg. Vidit Mauleon Reg. Vidit Gievene Reg. D. Franciscus Santoro Secret. Antonius Longobardus Reg. Cancellarius. In Bannorum* 2. *fol.* 124. *Imparatur. Bando ut supra.* Pubblicata a dì 18. Giugno 1723. El Cardenal de Althann.

## PRAMMATICA CXI.

ASsicurandoci vie più la corrente principiata estiva stagione (considerata sempre la più sospetta, specialmente a riguardo del contagio della Provenza, che in questi tempi ha soluto o accrescersi, o rinovarsi in que' luoghi, che furono afflitti dal male) della perfetta salute, che colà si gode; E considerando, che sia dovere di concedere maggior facilita-

tazione ; e respiro al pubblico commercio, è giusto di uniformarci colla deliberazione del Magistrato di sanità della Repubblica di Venezia, pubblicata sotto li 3. del corrente; Abbiamo perciò stimato col voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente, ordinare, comandare, e dichiarare; che restando fermo quanto fu ordinato nel Bando precedente de' 17. del caduto, rispetto alle Provincie del Lionese, e del Delfinato; Riguardo però alle merci soggette a spurga, che procederanno da i Porti della Linguadoca, e Provenza, compreso l'Avignonese, e Contado d'Oranges, che con detto Bando de' 17. del caduto restarono soggette all'intiera espurga di giorni quaranta, restino ridotte a soli giorni vent'otto, intendendosi pure ristrette le contumacie delle merci non soggette, riguardo alle invoglie, persone, e robe da uso dalli giorni vent'otto assignati in detto precitato ultimo Bando a soli giorni quindeci.

E acciocchè quanto si è ordinato per questa fedelissima Città possa anco osservarsi per tutto il Regno per comodo delle Nazioni, che hanno il trafico nel Regno predetto; Ordiniamo, e comandiamo a' spettabili Presidi Provinciali, che ciascheduno nella sua Provincia Maritima, come ancora al Commessario Generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbiano puntualmente eseguire quanto stà di sopra disposto, e ordinato.

Con preverire specialmente a' Deputati della salute, ed a chiunque incumbe la custodia delle Marine del Regno predetto, che debbiano puntualmente, e rigorosamente eseguire, riguardo alle contumacie, e prattica delle persone, e merci, procedenti dalle coste suddette della Francia, le cautele, che di nostro ordine li verranno prescritte dallo spettabile Reggente Sopraintendente Generale della Salute.

E affinchè ciò venga a notizia di tutti vogliamo, che il presente venga pubblicato nelli luoghi soliti di questa fedelissima Città, e Regno. *Datum Neapoli die* 21. *Mensis Julii* 1723. *El Cardenal de Altbann. Vidit Alvarez Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Giovene Reg. D. Franciscus Santoro a Secretis. Antonius Longobardus. Reg. Cancellarius. In Bannorum* 2. *fol.* 124. *Imparatus. Banno, ut sup.* Pubblicata a dì 22. Luglio 1723.

Die 21. Julii 1723. El Cardenal de Altbann.

## PRAMMATICA CXII.

COntinuando tuttavia le accertate notizie del ristabilimento della salute delle Provincie della Francia, che furono negli scorsi anni infette dal male, ed essendo gli altri Magistrati di sanità d'Italia, e specialmente quello di Venezia, passati nelle quì sotto descritte maggiori facilità; e volendo Noi ancora rimettere al possibile con le Provincie suddette il commercio, che si trova quì per anche per tal causa interrotto; abbiamo col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, anche per esecuzione de' venerati comandi di Sua Maestà C. C. (che DIO guardi) stimato uniformarci colle deliberazioni del Magistrato suddetto di Venezia, e fare il presente Bando, col quale; Ordiniamo, comandiamo, e dichiariamo, che sieno, e s'intendano restituite a libera pratica, e commercio con questa Città, e Regno, le Provincie del Delfinato, e Lionese, le quali furono bandite in Agosto dell'anno 1720., e si trovavano presentemente semplicemente sospese, in modo che tutto

quello, che fosse originario da quelle parti, o da colà provenisse, venga liberamente ammesso, e ricevuto.

E che sieno, e s' intendano ridotti a soli giorni quattordici le contumacie così per le merci soggette quanto non soggette rispetto agl' Invogli, E quipaggi de' bastimenti, e robe da uso, che per l' avvenire procedessero dalla Linguadoca, e dalla Provenza compreso l' Avignonese, e Principato d' Oranges.

Ed affinchè venga il tutto puntualmente eseguito così in questa Città, come nel Regno, Ordiniamo, e comandiamo agli Spettabili Presidi Provinciali, che ciascuno nella sua Provincia marittima, come anche al Commessario Generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, debbano puntualmente eseguire quanto di sopra sta disposto, ed ordinato, con invigilare, che nella pratica delle merci, e de' bastimenti, che procederanno da' luoghi suddetti, vengano esattamente eseguite le antiche Istruzioni della Real Soprantendenza della Salute.

Ed acciò venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente venga pubblicato ne' luoghi soliti di questa Città, e Regno. *Datum Neapoli die 23. mensis Octobris 1723. El Cardenal de Alchamn. Vidit Alvarez Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Giovene Reg. D. Franciscus Santoro a secretis. Antonius Longobardus Reg. Cancell. In Bannor. 2. fol. 133. Imparatus. Bando, ut sup.* Pubblicata a dì 24. Ottobre 1723.

Die 23. Oct. 1723. El Cardenal de Alchantu.

## PRAMMATICA CXIII.

Essendosi ricevuti accertati avvisi, che nell' Albania Ottomana, specialmente in Scutari, Antivari, e Spizza, siasi scoverto il contagio colla certezza, e segni indenegabili di sua malignità e suo avanzamento; E considerandosi, che quantunque i detti luoghi come soggetti al dominio del Turco siano in se naturalmente sospetti, e presentemente anco proibiti; volendo ad ogni modo cautelare a dovere la pubblica salute, e conformarci collo stabilito dagl'altri Magistrati d' Italia nostri corrispondenti, abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente far il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo, e dichiariamo, che restando fermâ fin'a nuovo ordine la proibizione del detto Levante Turco, sia, e s' intenda dell' intutto bandita dal pubblico commercio con questa Città, e Regno la suddetta Albania Ottomana in modo, che tanto le persone, quanto gli animali, e mercanzie, da colà procedenti non possano, nè debbano ammettersi in questa Città e Regno, ma vengano assolutamente discacciati.

E che s' intenda bandito dal libero commercio tutto il tratto dell'Albania Veneta, comprese le bocche di Cattaro, e lo stato di Ragusi, in modo tale, che li bastimenti, e persone, e merci da colà procedenti non possano essere ammesse se non previa l' intiera, e rigorosa contumacia di giorni quaranta nella forma solita.

Come pure che sia, e s'abbia per sospesa tutta la Dalmazia da Narenta sino all' altra estremità con tutte l' Isole grosse non meno, che quelle ancora del Quarner, e Littorale Austriaco di Fiume, Buccari, Buccarizza, e Segna, sino al triplice confine, con dichiarazione, che per quanto tocca alla Dalmazia, e l'Isole grosse, compresa Pago, resta per ora stabilita la contumacia di giorni 28., e per l' Isole del Quarner, e Littorali

rali Austriaci la contumacia di giorni vent'uno.

Ed acciocchè quanto si è ordinato per questa fedelissima Città, possa anco osservarsi per tutto il Regno, ordiniamo, e comandiamo alli Spettabili Presidi Provinciali, che ciascheduno nella sua Provincia Marittima, come ancora al Commessario Generale della Campagna, per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbiano puntualmente far eseguire quanto stà di sopra disposto, e ordinato, con prevenire specialmente a' Deputati della Salute, ed a chiunque incumbe la custodia delle Marine del Regno predetto, che riguardo alle concontumacie, e prattiche de' bastimenti procedenti da luoghi suddetti debbiano puntualmente, e rigorosamente eseguire le cautele, che di nostro ordine li verranno prescritte dallo spettabile Reggente Sopraintendente Generale della Salute. E affinchè venga a notizia di tutti vogliamo, che il presente venga pubblicato nelli luoghi soliti di questa fedelissima Città, e Regno. *Datum Neap. die* 18. *mensis Martii* 1724. *El Cardenal de Althann. Vid. Alvarez Reg. Vid. Pisacanus Reg. Vid. Mazzaccara Reg. Vidit Grovene Reg. D. Franciscus Santoro a Secretis. Antonius Longobardus Reg. Cancellarius. In Bannorum* 2. *fol.* 132. *Imparatus. Banno, ut sup.* Pubblicata a dì 20. Marzo 1724.

Die 18. Martii 1724. El Cardenal de Althann.

## PRAMMATICA CXIV.

ESsendosi alla fin compiaciuta la Divina Misericordia di renderci certi, che sia rimasto dell'intutto estinto il contagio della Francia, e che restino in un'intiera, e perfetta salute anco le Provincie della Provenza, e Linguadoca, col Contado d'Avignone, e Principato d'Oranges, che per tal causa per anco si ritrovavano sospese: Ed essendo perciò opportuno il tempo di restituire le medesime intieramente al libero commercio con questa Città, e Regno, e di uniformarci colle deliberazioni degli altri Magistrati d'Italia nostri corrispondenti: Quindi è, che col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo fatto il presente bando, col quale ordiniamo, e comandiamo, e dichiariamo, che da oggi avanti sia, e s'intenda il Regno suddetto della Francia in libera pratica con questa Città, e Regno, e restino tolte, ed abolite le contumacie tanto delle dette Provincie della Provenza, e Linguadoca, Contado d'Avignone, e Principato d'Oranges, quanto di ogni altro luogo, che fusse stato per causa del detto contagio sospeso, in modo tale, che li legni, persone, e merci, che da i detti luoghi procederanno non vengano assoggettate ad altra riserba, che solamente alle cautele ordinate nell' Istruzioni antiche della Regal Sopraintendenza della salute, e allo che si praticava innanzi del detto contagio.

E affinchè quanto si è di sopra stabilito debba anco eseguirsi, e puntualmente praticarsi non solo in questa fedelissima Città, ma ancora in tutto il Regno, ordiniamo, e comandiamo a' spettabili Presidi Provinciali, che ciascuno nella sua Provincia Maritima, come ancora al Commessario Generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbiano puntualmente eseguire quanto stà di sopra disposto, ed ordinato, e quanto stà prescritto nelle dette antiche Istruzioni.

E acciò venga a notizia di tutti vogliamo, che il presente venga pubblicato nelli luoghi soliti di questa fe-

fedelissima Città, e Regno. *Datum Neapoli die* 18. *mensis Martii* 1724. *El Cardenal de Althann. Vidit Alvarez Reg. Vidit Pisacanus Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Giovene Reg. D. Franciscus Santoro a secretis. Antonius Longobardus Reg. Cancellarius. In Bannorum* 2. *fol.* 132. *Imparatus. Banno, ut sup.* Pubblicata a dì 20. Marzo 1724.

Die 18. Mart. 1724. El Cardenal de Althann.

## PRAMMATICA CXV.

ESsendosi ricevute accertate notizie, che il contagio scoverto ultimamente nell' Albania Ottomana, e specialmente in Scutari, Antivari, e Spizza, per il quale con altro Bando sotto li 18. Marzo del corrente anno fummo obbligati proibire, e sospendere dal libero commercio molti luoghi a quella confinanti, non abbia fatto alcun passo verso il triplice confine, anzi vada, mercè l'ajuto del Signore, diminuendo nello stesso Ottomano distretto; Volendo Noi facilitare al possibile il publico commercio, abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente conformarci collo stabilito dagli altri Magistrati d' Italia nostri corrispondenti, e fare il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo, e dichiariamo, che restando ferma sino a nuovo ordine la proibizione del detto Levante Turco, sia, e s' intenda dell' intutto bandita dal pubblico commercio con questa Città, e Regno la sudetta Albania Ottomana, in modo che tanto le persone, quanto animali, e mercanzie da colà procedenti, non possano, nè debbano ammettersi in questa Città, e Regno, ma vengano assolutamente discacciate.

E che tutto il tratto dell' Albania Veneta comprese le bocche di Cattaro, lo Stato di Ragusi, che prima stavano in grado di bandite dal pubblico commercio, in modo che li bastimenti da colà procedenti, non potevano ammettersi senza la rigorosa contumacia di giorni quaranta, siano, e s' intendano ridotte al grado di puramente sospese sotto l' obbligo di giorni ventotto di contumacia.

E rispetto tanto alla Dalmazia, quanto alla Licca, e Corbavia, egualmente col Paese sospetto confinanti, ordiniamo, e comandiamo, che siano le contumacie ridotte a giorni ventuno, e soggetti a soli giorni quindeci quelle dell' Isole del Quarnero, e del Littorale Austriaco di Fiume, Buccari, Buccarizza, Cariobago, e Segna, che col detto Bando de' 18. Marzo erano sottoposti a giorni ventotto, e ventuno respettivamente.

E s' intendano finalmente restituite alla libera primiera prattica le Provincie tutte della Carniola, o sia Carnio, Stiria, Carinzia, e bassa Karstia, compresi li Contadi di Pisino, Gorizia, come pure Gradisca Aquileja, e Trieste colle loro adjacenze, in modo che resti riguardo a detti luoghi, abolita qualunque contumacia, che per li correnti sospetti è stata stimata fin' ora necessaria.

E accioechè quanto si è ordinato per questa fedelissima Città, possa anco osservarsi per lo Regno, ordiniamo, e comandiamo alli spettabili Presidi Provinciali, che ciascheduno nella sua Provincia Marittima, come ancora al Commessario Generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbiano puntualmente far' eseguire quanto stà di sopra disposto, e ordinato, con prevenire specialmente a' Deputati della Salute, ed a chiunque incumbe la custodia delle Marine del Regno predetto, che riguardo alla contumacia, e prattiche

de'

de' bastimenti procedenti da luoghi sudetti debbiano puntualmente, e rigorosamente eseguire le cautele, che di nostro ordine li verranno prescritte dallo spettabile Reggente Soprantendente Generale della Salute.

E affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando venga pubblicato nelli luoghi soliti di questa fedelissima Città, e Regno. *Datum Neapoli die* 20. *mensis Junii* 1724. *El Cardenal de Althann. Vidit Ulloa Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Solanes Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. D. Franciscus Santoro a secretis. Antonius Longobardus. In Bannorum* 2. *fol.* 134. *Reg. Cancellarius. Imparatus. Banno ut supra.* Pubblicata a dì 25. di Giugno 1724.

Die 20. Junii 1724. El Cardenal de Althann.

## PRAMMATICA CXVI.

DAgli appurati riscontri ultimamente a noi capitati per mezzo de' Ministri di S. M. C. (che DIO guardi) e degli Magistrati d' Italia nostri corrispondenti vegniamo assicurati, che quantunque il morbo contagioso, per lo quale con altri bandi ci convenne cautelare il presente Regno, continui ad affligere varie parti dell' Albania Turca nelle vicinanze di Durazzo, e gran tratto della Romania, con farsi sentire in altri remoti luoghi più grave, e specialmente in Salonichio, e nella Morea, siasi però (la DIO mercè) allontanato da' confini della Veneta Albania. Ond' è, che siccome ci vediamo obbligati di cautelarci per quel, che riguarda al Levante Turco, così ancora abbiam giusto motivo di facilitare maggiormente il pubblico commercio, e riguardare più benignamente gli bastimenti, che proveniranno da' luoghi da noi avuti in considerazione per li sospetti, che sopra la sudetta Albania Veneta cadeano. Ci è parso però col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente fare il presente Bando, col quale ordinamo, e comandamo, che così in questa fedelissima Città, come nel presente Regno venga puntualmente osservato, ed eseguito quanto nelli seguenti Capitoli abbiamo disposto vz.

Primieramente, che restino ferme sino a nuovo ordine, così la proibizione del Levante Turco, tanto per le persone, quanto per gli animali, e mercanzie da colà procedenti, che non doveranno, nè potranno ammettersi; ma essere assolutamente discacciate; E gli ordini provisionalmente dati a Deputati della salute de' Porti, e Marine del presente Regno, precedente nostro biglietto per Segretaria del Regno in data de' 17. del passato mese d' Agosto dallo Spettabile Reggente Soprantendente della salute, per mezzo de' Presidi delle Provincie per l' Isola di Corfù; come ancora la rigorosa contumacia di giorni quaranta assegnata all' Isole del Levante Veneto di Zante, Ceffalonia, Prevesa, e S. Maura.

Secondo, che la contumacia de' giorni vent' otto, alla quale venivano soggette la Veneta Albania, comprese le bocche di Cattaro, e lo Stato di Ragusi, sia, e s' intenda ridotta a soli giorni vent' uno.

Terzo, che quella della Dalmazia da Narenta sino all' altra estremità, coll' Isole grosse, incluse quella di Pago, Licca, e Corbavia, che prima erano di giorni vent' uno, venga ridotta presentemente a soli giorni quindeci.

E per ultimo dovendosi da noi proporzionatamente provedere alle contumacie del littorale Austriaco, di

Fiu-

Fiume, Buccari, Buccarizza, Carlobago, e Segna, e dell' Isole del Quarner, che prima erano di giorni quindeci; ordiniamo, e comandiamo, che debbiano presentemente restringersi a soli giorni sette.

Ed acciocchè quanto si è ordinato per questa fedelissima Città, possa anco osservarsi per lo Regno, ordinamo, e comandamo alli Spettabili Presidi Provinciali, che ciascheduno nella sua Provincia Marittima, come ancora al Commessario Generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbiano puntualmente far' eseguire quanto stà di sopra disposto, ed ordinato, con prevenire specialmente a' Deputati della salute, ed a chiunque incumbe la custodia delle Marine del Regno predetto; che riguardo alla contumacia, e prattiche de' bastimenti procedenti da' luoghi sudetti debbiano puntualmente, e rigorosamente eseguire le cautele, che di nostro ordine li verranno prescritte dallo Spettabile Regente Sopraintendente Generale della salute.

Ed affinchè venga a notizia di tutti vogliamo, che il presente bando venghi pubblicato nelli luoghi soliti di questa fedelissima Città, e Regno. *Datum Neapoli die* 22. *mensis Septembris* 1724. *El Cardenal de Althann. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Solanes Reg: D. Franciscus Santoro a secretis. Antonius Longobardus. Reg. Cancellarius. In Bannorum* 3. *fol.* 135. *Impavatus. Bando ut supra.* Pubblicato a dì 22. Settembre 1724.

Die 22 Sept. 1724. El Cardenal de Althann.

## PRAMMATICA CXVII.

ACcertandosi sempre mai più le notizie, che nella Ottomana Albania, e massimamente nelle parti, che sono state ultimamente afflitte dal mal contagioso, sia ristabilita la buona salute; per lo che sia divenuto il Magistrato di sanità di Venezia con alcuni luoghi a riaprire intieramente il Commercio, e con altri restringere, e minorare le quarantane; Quindi è, che volendo anco Noi, uniformandoci colle determinazioni di detto Magistrato, dare pure tutto il possibile respiro al pubblico Commercio di questa Città, e Regno, abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente ordinare, comandare, e dichiarare, che restando ferma sino a nuovo ordine la proibizione del Levante Turco, e restando anco ferme le contumacie per l' Isole Venete del Levante, Zante, Ceffalonia, S. Maura, Prevesa, e Corfù all' intieri giorni quaranta, siano, e s' intendano levate le contumacie, e del tutto riaperto il Commercio colli Littorali Austriaci, ed Isole del Quarner; e ridotte, e minorate le quarantane della Veneta Albania, comprese le bocche di Cattaro, e lo Stato di Ragusi, a soli giorni quindeci; E ad un sol punto di giorni sette ristrette quelle della Dalmazia da Narenta sino a Zara nell' Isole grosse, inclusa Pago, Licca, e Corbavia.

Ed acciocchè quanto si è ordinato per questa fedelissima Città, possa anco osservarsi per lo Regno, ordinamo, e comandamo alli spettabili Presidi Provinciali, che ciascheduno nella sua Provincia maritima, come ancora al Commissario Generale della Campa-

pagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbiano puntualmente fare eseguire quanto stà di sopra disposto, ed ordinato, con prevenire specialmente a' Deputati della salute, ed a chiunque incumbe la custodia delle marine del Regno predetto, che riguardo alla contumacia, e prattiche de' bastimenti procedenti da' luoghi sudetti, debbiano puntualmente, e rigorosamente eseguire le cautele, che di nostro ordine li verranno prescritte dallo spettabile Reggente Soprintendente generale della salute.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente bando venghi pubblicato nelli luoghi soliti di questa fedelissima Città, e Regno. *Datum Neapoli die 31. mensis Octobris 1724. El Cardenal de Althann. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Solanes Reg. D. Franciscus Santoro a secretis. Antonius Longobardus Reg. Cancellarius. In Bannorum 5. fol. 142. Imparatus. Bando ut supr.* Pubblicato a dì 4. Novembre 1724.

Die 31. Oct. 1724. El Cardenal de Althann.

## PRAMMATICA CXVIII.

COntinuandosi ad avere tuttavia ottime notizie dell'estinzione del mal contagioso dell' Ottomana Albania, e volendo dopo l'ultima apertura di Commercio, fatta sotto li 31. del decorso mese di Ottobre, passare a maggiori facilità, anco coll' uniformarci alle determinazioni del Magistrato di Sanità di Venezia, abbiamo col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, stimato ordinare, comandare, e dichiarare, che restando sino a nuovo ordine ferma la proibizione del Levante Turco, e restando anco ferme le contumacie per l' Isole Venete del Levante all'intieri giorni quaranta, siano, e s' intendano levate affatto le quarantane, e del tutto riaperto il Commercio colla Dalmazia da Narenta sino a Zara, comprese l' Isole grosse, e le Provincie della Licca, e Corbavia; E ad un sol punto di giorni sette ristrette quelle della Veneta Albania, comprese le Bocche di Cattaro, e lo Stato di Ragusi.

Ed acciocchè quanto si è ordinato per questa Fedelissima Città, possa anco osservarsi per lo Regno, ordinamo, e comandamo alli spettabili Presidi Provinciali, che ciascheduno nella sua Provincia marittima, come ancora al Commessario generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbiano puntualmente fare eseguire quanto sta di sopra disposto, ed ordinato, con prevenire specialmente a' Deputati della salute, et a chiunque incumbe la custodia delle marine del Regno predetto, che riguardo alla contumacia, e prattiche de' bastimenti precedenti da' luoghi sudetti, debbiano puntualmente, e rigorosamente eseguire le cautele, che di nostro ordine li verranno prescritte dallo spettabile Reggente Soprintendente generale della salute.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente bando venga pubblicato nelli luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno. *Datum Neapoli die 14. mensis Decembris 1724. El Cardenal de Althann. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Solanes Reg. D. Franciscus Santoro a secretis. Antonius Longobardus Reg. Cancellarius. In Bannorum 5. fol. 148. Imparatus. Bando ut supra.* Pubblicato a dì 16. Dicembre 1724.

Die 14 Dec. 1724. El Cardenal de Althann.

## PRAMMATICA CXIX.

ESsendosi alla fine compiaciuta la Divina Misericordia renderci assicurati, con autentici avisi da Noi ricevuti, non solo d' esser sgombrato dall' Ottomana Albania ogni sospetto di peste ; ma in oltre di restar pienamente ristabilita la salute nella Morea, ed in ogni altro luogo, a cui fanno antemurale li pubblici Stati della Repubblica di Venezia ; E volendoci perciò uniformare alle deliberazioni del Magistrato di detta Repubblica di Venezia, con restituire alla primiera libertà di Commercio li luoghi, che si trovano per anco per tal causa sospesi, e diminuire al possibile le contumacie di quelli, che rimangono alle medesime soggetti: Quindi è, che col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appò di Noi assistente, abbiamo fatto il presente bando, col quale ordinamo, comandamo, e dichiaramo, che siano, e s' intendano restituite al libero Commercio, e comunicazione con questa Città, e Regno, così la Dalmazia, e la Veneta Albania, comprese le bocche di Cattaro, come lo Stato di Ragusi ; in modo che colle imbarcazioni di colà procedenti si debbiano solamente eseguire le diligenze ordinate nelle istruzioni anche della Regal Soprantendenza della Salute, e pratticarsi quel, che si pratticava prima della detta sospenzione.

E che le contumacie dell' Isole del Levante Corfù, Zante, Cefalonia, S. Maura, e Prevesa, che dal tempo del Contagio della Francia sin' ora sono state rigorosamente osservate per l' intieri giorni quaranta, siano, e s' intendano ridotte a soli giorni ventiotto.

Ed acciocchè quanto si è ordinato per questa fedelissima Città, possa anco osservarsi per lo Regno, ordinamo, e comandamo alli spettabili Presidi Provinciali, che ciascheduno nella sua Provincia Marittima, come ancora al Commissario Generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbiano puntualmente fare eseguire quanto stà di sopra disposto, ed ordinato ; con prevenire specialmente a' Deputati della salute, ed a chiunque incumbe la custodia delle Marine del Regno predetto, che riguardo alla contumacia, e prattica de' bastimenti, debbiano puntualmente, e rigorosamente eseguire le precitate antiche istruzioni della detta Regal Soprantendenza della salute, e cautele, che di nostro ordine li verranno prescritte dallo Spettabile Reggente Soprantendente Generale della medema.

Ed affinchè venga a notizia di tutti vogliamo, che il presente bando venga pubblicato nelli luoghi soliti di questa fedelissima Città, e Regno. *Datum Neapoli die* 15. *mensis Februarii* 1725. *El Cardenal de Althann. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Solanes Reg. D. Nicolaus Fraggiani a secretis. Antonius Longobardus Reg. Cancellarius. In Bannorum* 1. *fol.* 50. *Imparatus. Bando, ut supr.* Pubblicato a dì 16. Febbraro 1725. Die 15. Febr. 1725. El Cardenal de Althann.

## PRAMMATICA CXX.

ESsendosi ricevute accertate notizie, che il contagio mesi sono discoverto nel Cairo, in Alessandria, in Costantinopoli, e Smirne, e per l' Isole dell' Arcipelago, sia ultimamente disteso in Napoli di Romania, con evidente pericolo di restarne attac-

tacciato il Regno tutto della Morea; e quantunque i detti luoghi, come situati nel Levante Turco sieno in se stessi naturalmente sospetti, volendo ad ogni modo cautelare al possibile la pubblica salute di questa Città, e Regno, abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, ordinare, comandare, e dichiarare, che restino i detti luoghi, e gli altri tutti del Levante soggetto al Dominio del Turco sino a nuova deliberazione assolutamente proibiti; in modo che i bastimenti, le persone, e robe da colà procedenti non possano esser in modo alcuno ammessi; ma vengano rigorosamente discacciati da' porti, e dalle marine di questa predetta Città, e Regno.

E perchè le Isole Venete del Levante, cioè Corfù, Zante, Cefalonia, Santa Maura, e Prevesa finora tenute in grado di semplicemente sospese, ora come più esposte al detto Regno della Morea meritano di esser considerate in maggior grado sospette; Ordiniamo, e comandiamo, che sino a nuovo ordine non possano venir ammesse in questa Città, e Regno le barche, persone, e merci da colà procedenti, se non per mezzo dell' intera contumacia, e purga di giorni quaranta, e delle cautele, che in ciascuna occasione verranno prescritte a' Deputati dallo Spettabile Reggente Soprantendente Generale della salute.

Ed acciò quanto si è ordinato per questa Fedelissima Città possa anche osservarsi per il Regno; Ordiniamo, e comandiamo agli Spettabili Presidi Provinciali, che ciascheduno nella sua Provincia marittima, come ancora al Commessario Generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbano puntualmente fare eseguire quanto sta di sopra disposto, ed ordinato.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando venga pubblicato ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno. *Datum Neapoli die 12. mensis Septembris 1726. El Cardenal de Althann. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Crivelli Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Thomas Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Antonius Longobardus Reg. Cancell. In Bann. 2. fol. 130. Imparatus. Bando ut supr.* Pubblicata a' dì 13. Settembre 1726.

Die 12. Sept. 1726. El Cardenal de Althann.

## PRAMMATICA CXXI.

ESsendo pervenuto a nostra notizia, che in molti porti, e marine del presente Regno non esattamente si osservano le Ordinazioni, Istruzioni, ed i provvedimenti stabiliti da' nostri Predecessori su l'importante materia della ricognizione dell' imbarcazioni, che approdano in quelli, tanto da Levante, quanto da Ponente, per concedere, o negare la pratica con riguardo alla pubblica salute, per evitare il commercio con persone infette, o sospette di mal contagioso, che è punto principalissimo nella cura del buon governo per conservare la pubblica sanità, che per la Divina Misericordia si gode.

E benchè dall' Illustre Conte di Lemos nostro Predecessore nell' anno 1615. si fosse pubblicata Prammatica per regolare questa materia, con pene rigorosissime a' contravvegnenti; tuttavia avendo quella data solamente provvidenza per gli porti di questa Fedelissima Città, Nisita, Baja, Pozzuoli, Ischia, Procida, e Castellammare di Stabia; ed essendosi stimato indispensabile, che la legge

avesse dovuto essere universale, per esser le cause, ed i motivi i medesimi in tutte le marine, e ne' porti del presente Regno, dove non si usa tanta vigilanza, come pratica la Deputazione di questa Fedelissima Città, e secondo richiede il riguardo necessario del bene comune; si stimò opportuno, e necessario con altra Prammatica pubblicata sotto i 31. Luglio dell' anno 1705. estendere dette provvidenze anche per tutte le marine, ed i luoghi del presente Regno. Ed avendoci presentemente i Magnifici Deputati di questa Fedelissima Città con relazione de' medesimi diretta all' Illustre Reggente Duca di S. Giovanni del Cilento Soprantendente della general salute rappresentato, che in mare si sia ardito salire sopra molte imbarcazioni, e praticare colle medesime, non ostante che portassero robe soggette ad infezione; e volendo provvedere, com' è dovere, a tal inconveniente, abbiamo stimato però col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, rinnovando le dette enunciate Prammatiche, fare la presente *omni tempore valitura*, colla quale espressamente Ordiniamo, e comandiamo, che senza pregiudizio delle pene forse incorse per lo passato, da oggi in avanti, quando perverranno imbarcazioni tanto di Regno, quanto di fuori di qualsisia nazione, o paese, così per lo porto di questa Fedelissima Città, come per tutti gli altri porti, spiagge, e marine del presente Regno, nessuna persona di qualsivoglia grado, qualità, o condizione si sia, ardisca salire sopra quelle, sotto qualsisia colore, o pretesto, se prima non sarà loro data la libera pratica dalla Deputazione, a chi spetta, con le dovute circostanze nella forma solita sotto pena di morte naturale.

E nella medesima pena debba incorrere qualsivoglia padrone, marinaro, o passeggiere, che venisse sopra le menzionate imbarcazioni, calando a terra prima che gli sia conceduta dalla persona, a chi spetta, la libera pratica.

E dichiariamo incorso nella medesima pena di morte naturale chiunque ardisse di sbarcare qualsisia sorta di robe, o mercanzia: nella qual pena comprendiamo così quelli, ch' estraessero le dette robe di dette imbarcazioni; come que' padroni, marinari, od altre persone, che riceveranno per condurle a terra, se non precederà la dovuta, e libera pratica, tanto alle robe, quanto alle persone, conforme si costuma, coll' esibizione delle dovute patenti, ed attestati di salute.

E similmente Ordiniamo, e comandiamo, che la roba, che in contravvenzione sarà sbarcata, debba essere applicata al Regio Fisco dopo purgata (se sarà di qualità, che ne abbia di bisogno) della quale ne promettiamo la terza parte al denunciante, che della contravvenzione darà la notizia a Noi, od allo Spettabile Regio Soprantendente *pro tempore*, o pure a' Deputati di questa Fedelissima Città: e per lo Regno a quelli de' porti, o luoghi, dove sarà accaduta la contravvenzione.

Ed essendo di tanta importanza la puntuale osservanza di quest' Ordine, e Prammatica, incarichiamo premurosamente al Soprantendente Generale, ed a' Magnifici Deputati della salute di questa Fedelissima Città, la sua esecuzione; e per le Provincie del Regno, agli Spettabili Presidi, Regie Udienze, e Commessario Ge-

ne-

nerale di Campagna, e Governatori locali; acciocchè ne' casi, che occorreranno, abbiano da assicurarsi de' trasgressori, e contravvegnenti, prendendo diligente informazione per trasmetterla unitamente co' carcerati al detto Soprantendente, affinchè provvegga di giustizia, conforme alla presente Prammatica. E similmente Ordiniamo a' Deputati di porti, e delle marine delle Provincie, che di tali contravvenzioni ne diano subito le notizie a' detti Tribunali; assicurandosi essi, sempre che potranno, de' contravvegnenti: per lo quale fine Ordiniamo a tutt' i Castellani delle Fortezze del presente Regno, che ad ogni richiesta di detti Deputati lor debbano dare ajuto, ed assistenza per adempimento di quanto di sopra sta ordinato.

E finalmente Ordiniamo a tutt' i Deputati della Città, de' porti, e delle marine del Regno, che osservino inviolabilmente gli Ordini, e le Istruzioni, che su questa materia della general salute sono stati dati, e si daranno *pro tempore* da' Soprantendenti Generali di quelli: partecipando loro tutte le occorrenze, affine di evitare il pericolo di qualsisia infezione contagiosa nel Regno sotto le pene nelle medesime Istruzioni contenute.

Ed acciocchè da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, Ordiniamo, e comandiamo, che la presente si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno. *Datum Neapoli ex Regia Cancellaria die* 31. *mensis Julii* 1727. *El Cardenal de Althann. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Pisacane Reg. Vid. Ventura Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Crivelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Antonius Longobardus Reg. Cancell. In Bannorum* 1. *fol.* 54. *De Sanctis. Bando ut sup.* Pubblicato a dì 7. di Agosto 1727.

Die 31. Julii 1727. El Cardenal de Althann.

## PRAMMATICA CXXII.

AVendo ricevuto accertate notizie, che le malattie ultimamente insorte nell' Isola del Zante, abbiano avuta derivazione dal contagio, da cui si trovi attaccata la vicina Morea, Gastugni particolarmente; e con diffusa strage Napoli di Romania, per la qual causa il Magistrato di Sanità della Repubblica di Venezia, abbia proibito il commercio della detta Isola del Zante, ed abbia sospeso le Bocche di Cattaro, la Veneta Albania, e lo Stato di Ragusi, con averle soggettate alla contumacia di giorni ventotto. La S. C. di Roma abbia pure proibito l' Isola suddetta del Zante, e sospeso la Veneta Albania, e le Bocche di Cattaro, e lo Stato di Ragusi, con aver di più soggettate l' altre Isole Venete del Levante alla contumacia di giorni cinquanta. Il Magistrato di Sanità di Firenze sul dubbio, che il contagio suddetto fosse pure penetrato in Corfù, essendosi posto in maggior cautela, ha espressamente proibito non solo la detta Isola del Zante, e la detta Isola di Corfù, ma tutto il rimanente del Levante Veneto. Ed il Magistrato di Sanità di Genova ha sospeso non solamente le dette Bocche di Cattaro colla Veneta Albania, e lo Stato di Ragusi, ma anche la Dalmazia, e l'Isole del Quarner, con averle soggettate alla contumacia di giorni quaranta, oltra altri giorni sei di sciorino sul ferro.

Ed essendosi considerato, che toccando a noi come più vicini, e più esposti alle dette Isole Venete per così lunga estensione delle marine del Regno, provvedere alle più rigorose

cau-

cautele per custodire a dovere la pubblica salute, volendo anche uniformarci colle deliberazioni degli altri Magistrati d' Italia nostri corrispondenti; abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, fare il presente Bando, col quale Ordiniamo, comandiamo, e dichiariamo, che restando ferma sino a nuova deliberazione sotto la medesima pena della vita la proibizione del Levante Turco, sia, e s' intenda anche assolutamente bandita dal libero commercio la detta Isola del Zante già dichiarata per infetta, e l' Isole di Corfù, Santa Maura, Cefalonia, Voniza, e Prevesa, con tutto il rimanente della Terra ferma del Levante Veneto confinante col dominio Ottomano, conforme è stato deliberato dal detto Magistrato di Firenze, in modo che i bastimenti, le persone, e mercanzie da colà procedenti non possano essere ammessi in questa predetta Città, e Regno, ma vengano con tutto rigore discacciati, praticandosi lo stesso, che si pratica co' bastimenti procedenti dal Levante Turco sotto la medesima pena.

E nello stesso tempo uniformandoci specialmente colle risoluzioni di detta Repubblica di Genova, dichiariamo per sospese le Bocche di Cattaro con ogni tratto della Veneta Albania, lo Stato di Ragusi, la Dalmazia, e le Isole del Quarner, in modo che sotto la medesima pena della vita non possano le persone, gli animali, e le mercanzie da colà procedenti, essere ammesse in questa Città, e Regno, se non per mezzo della contumacia di giorni 46.

Ed acciocchè quanto si è ordinato per questa Fedelissima Città venga puntualmente anche osservato per tutt' i luoghi del presente Regno, Ordiniamo, e comandiamo agli Spettabili Presidi Provinciali, che ciascheduno nella sua Provincia marittima, come ancora al Commessario Generale della Campagna, per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbano puntualmente fare eseguire, quanto sta di sopra disposto, ed ordinato, con prevenire specialmente a' Deputati della salute, ed a chiunque incumbe la custodia delle marine del Regno predetto, che riguardo alle contumacie, e pratiche da concedersi a' bastimenti procedenti da' luoghi suddetti non proibiti, debbano puntualmente, e rigorosamente eseguire le cautele, che di nostro ordine loro verranno prescritte dal detto Illustre Reggente Soprantendente Generale della salute nell' assegnamento delle dette contumacie in vista delle patenti, e degli altri documenti, che dovranno trasmettergli in occasione d' approdare bastimenti procedenti da' luoghi suddetti.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti vogliamo, che il presente Bando venga pubblicato, ed affisso nei luoghi soliti di questa Città, e Regno. *Datum Neapoli ex Reg. Cancell. die 7. Mensis Maii* 1728. *El Cardenal de Althann. Vidit Muzzaccara Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Ulloa Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Antonius Longobardus Reg. Cancell. In Bannorum 2. fol. 127. De Sanctis. Bando ut supra.* Pubblicato a dì 7. Maggio 1728.

Die 7 Maii 1728. El Cardenal de Althann.

## PRAMMATICA CXXIII.

AVendo il Magistrato di Sanità della Repubblica di Venezia con Bando pubblicato sotto i 12. del corrente dichiarato, che dubitando, che il mal contagioso del Zante possa maggiormente innoltrarsi colla sopravvegnente stagione; e che riflettendo, che non solo molti bastimenti sottratti da quell'

quell' Isola vadano vagando ; ma ancora, che il contagio suddetto si senta molto dilatato nel Dominio Ottomano, specialmente nell' Isole dell'Arcipelago, e nella Morea; e che essendo solito da' luoghi predetti concorrere considerabile numero di bastimenti nella fiera di Sinigaglia, e che molti se ne trovino ricevuti in alcun porto a contumacia, abbia perciò sospesa la fiera suddetta riguardo al commercio de' sudditi di quel Dominio, e dichiarata bandita, e levata immediatamente la comunicazione con ogni Stato, il quale avesse aderito alla medesima : con ordine agli Officiali stessi di sanità subordinati, che sono di frontiera a far le necessarie separazioni colle formalità solite . E dovendosi per esecuzione degli ordini della Maestà del nostro Augustissimo Padrone ( che DIO per sempre feliciti ) uniformare colle disposizioni di detta Repubblica, e cautelare a dovere la pubblica salute di questa Città, e Regno, abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale diciamo, ordiniamo, e dichiariamo, che sia, e s' intenda sospesa per ora la detta fiera di Sinigaglia rispetto al commercio di questa Fedelissima Città, e Regno: in modo che sia sotto pena della vita proibito a ciascuno il potervi da questa Città, e Regno concorrere o di persona, o colle merci sotto qualunque pretesto; non dovendosi da' Deputati di Sanità spedire alcuna patente di salute per la fiera suddetta.

E rispetto alle persone, ed alle merci, che dalla fiera suddetta pervenissero in questa predetta Città, e Regno, non possano le medesime esser ammesse senza espresso ordine dell'Illustre Reggente Soprantendente Generale della Salute, a chi si debbano trasmettere le patenti, e gli altri documenti a ciò appartenenti ; affinchè quelle riconosciute, e ben considerate possano dal medesimo darsi quelle provvidenze, che meglio convengono per cautela di questa predetta Città, e Regno.

Ed affinchè quanto si è ordinato per questa Città venga anche puntualmente osservato per tutt' i luoghi del presente Regno, Ordiniamo, e comandiamo agli Spettabili Presidi Provinciali, che ciascuno nella sua Provincia marittima, come ancora al Commessario Generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbano puntualmente far osservare, ed eseguire quanto sta di sopra disposto, ed ordinato. Ed acciocchè venga a notizia di tutti, Vogliamo, che il presente sia pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno. *Datum Neapoli ex Regia Cancellaria die 26. mensis Junii* 1728. *El Cardenal de Althann. Vidit Pisacane Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Castelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Antonius Longobardus Reg. Cancell. In Bannorum 2. fol. 59. De Sanctis. Bando ut supra.* Pubblicato a dì 27. Giugno 1728.

Die 26. Junii 1728. El Cardenal de Althann.

## PRAMMATICA CXXIV.

AFfinchè resti cautelata la pubblica salute, ed assicurata questa Fedelissima Città, e Regno da' pericoli, che giustamente si temono per la tenuta della fiera di Sinigaglia per lo concorso de' bastimenti staccati dal Levante in tante parti infetto, e per gli varj inconvenienti, ed abusi seguiti nel Lazzeretto d' Ancona, secondo ha partecipato a Noi il Magistrato della Sanità di Firenze; seguitando perciò l' esempio de' Magistrati

di

di Sanità di Venezia, di Genova, e di Firenze medesima; abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale Ordiniamo, comandiamo, e dichiariamo, che restando fermi gli ordini precedenti su questa materia distribuiti, sia, e s' intenda sino a nuova deliberazione sospeso ogni libero commercio collo Stato Ecclesiastico, in modo che sotto la pena irremisibile della vita, e confiscazione de' beni, non possa chi si sia introdursi in questa Città, e Regno, se non previe le debite contumacie, e purghe tanto per la parte di mare, quanto per la parte di terra; comprendendo in detta pena così i principali trasgressori, come tutti quelli, che daranno a' medesimi ajuto, ricetto, o consiglio. Ordinando a questi Magnifici Deputati Guardiani del porto per la salute, per quel che riguarda la custodia di questa predetta Fedelissima Città, la puntuale esecuzione così di ciò, che sta col presente Bando disposto, ed ordinato, come di quanto loro è stato di nostro ordine incaricato dallo Spettabile Reggente Soprantendente rispetto alla destinazione di una feluca, che dee visitare, e custodire le spiagge, e marine della loro giurisdizione.

E per quanto tocca alla custodia del Regno predetto per la parte di mare, Ordiniamo, e comandiamo agli Spettabili Presidi Provinciali, e Commessario Generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbano far puntualmente osservare, ed eseguire quanto di sopra sta determinato, e loro è stato incaricato dal detto Reggente Soprantendente sotto i 24. del passato mese di Luglio, ed i 7. del corrente mese di Agosto, riguardo alla detta contumacia, e purga, ed alla designazione de' luoghi, ne' quali quelle debbono consumarsi. E per quel che riguarda i confini per la via di terra col detto Stato Ecclesiastico, Ordiniamo, e comandiamo agli Spettabili Presidi delle Provincie dell'Aquila, e di Chieti, che debbano nelle loro Provincie respettivamente far assistere uno de' Ministri della Regia Udienza, ed al detto Commessario Generale della Campagna far assistere la persona, che da Noi verrà destinata con competente numero di soldati di campagna in due strade, che sono di maggior passaggio, co' Deputati, e co' Medici; provvedendo all' erezione de' necessarj Lazzeretti in luogo di buon aere, restando serrate tutte le altre strade da competente numero di guardie; ordinando, e dichiarando, che s' intendano le suddette altre strade bandite, e che sia sotto la medesima pena della vita proibito a qualsivoglia persona l' ingresso per le medesime in questo Regno.

Per quel che tocca però al purgamento, e cambio delle lettere, Ordiniamo, e comandiamo a' detti Presidi dell' Aquila, e di Chieti, che debbano far espurgare quelle, che debbono rimanere in dette loro Provincie, o passare nelle Provincie convicine, per mezzo delle cautele prescritte loro con istruzioni rimesse ad essi dal detto Spettabile Reggente Soprantendente. E per quello che s' appartiene al solito Corriere, che viene per la parte di Fondi, Ordiniamo, e comandiamo al detto Commessario Generale della Campagna, che debba far seguire in detto confine il cambio delle lettere, che porterà, facendo quelle riporre in una cassa di legno chiusa, e suggellata, acciocchè netta al di fuori, si possano per altro Corriere trasportare in questo Regio officio del-

della Posta, dove pure verranno colle debite cautele sfumate coll' assistenza di questi predetti Magnifici Guardiani del porto, e de' Medici, che servono quest' Illustre Deputazione della Salute.

E per lo Procaccio, che dovrà ogni settimana venire dallo Stato Pontificio, Ordiniamo, e comandiamo, che nelle sopraddette Provincie debbano ne' luoghi, dove saranno stati eretti i detti Lazzeretti aprirsi i valigioni del medesimo, coll' assistenza del Ministro ivi destinato, nella debita distanza, precedenti le cautele necessarie, affine di farsi purgare, e maneggiare le robe soggette a purga, che forse ne' medesimi si ritroverranno. Restando in libertà de' Procacciери, o consumare ivi la loro contumacia, o restituirsi nel detto Stato Ecclesiastico. Il che dovrà parimente osservarsi da' Corrieri, che porteranno le lettere suddette in questo Regno.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, Vogliamo, che il presente Bando sia pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti di questa Città, e Regno. *Datum Neapoli ex Regia Cancellaria die* 11. *mensis Augusti* 1728. *El Baylo Portocarrero. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Thomas Reg. Vidit Castelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Antonius Longobardus Reg. Cancell. In Bannor.* 1. *fol.* 97. *De Sanctis. Bando ut supra.* Pubblicato a dì 12. Agosto 1728.

Die 11. Aug. 1728. El Baylo Portocarrero.

## PRAMMATICA CXXV.

ESsendosi ricevute accertate notizie, che il mal contagioso introdotto ultimamente in Moscopoli, Canina, e Monachia nell' Albania Turca, si sia ora inoltrato nel Bassallaggio della Vallona, e nel Regno di Candia; E comunicato nella Morea, specialmente in Napoli di Romania, con qualche sospetto anco nella Città dell' Arta: E quantunque sulle prime notizie del male suddetto fu provisionalmente sospeso il commercio colla Veneta Albania, Bocche di Cattaro, e Stato di Ragusi, con averle assoggettate alla contumacia di giorni ventiotto, com' è stato poi pure posto in pratica dalla Sacra Consulta di Roma, e da altri Magistrati d' Italia nostri corrispondenti: Avendo adesso il Magistrato di sanità della Repubblica di Venezia stimato augumentare le contumacie dell' Isole Venete del Levante dalli giorni ventiotto alli giorni quaranta a motivo di confinare per Mare col detto Regno della Morea. E volendo anco noi per cautelare, come si deve, la pubblica salute di questa Città, e Regno, anco per esecuzione delli veverati comandi del nostro Augustissimo Padrone ( che DIO per sempre feliciti ) conformarci colle deliberazioni di detta Repubblica, abbiamo perciò stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente fare il presente Bando, col quale ordiniamo, comandiamo, e dichiaramo, che restando ferma sotto la medesima pena della vita comminata ne' Bandi precedenti la total proibizione, ed assoluto discacciamento de' bastimenti, persone, e merci procedenti dal Levante Turco, siano, e s' intendano sino a nuovo ordine sospese la predetta Veneta Albania, le Bocche di Cattaro, e lo Stato di Ragusi, assoggettate all' enunciata quarantena di giorni ventiotto.

E che sino a tanto non si avranno sicuri riscontri dell' estinzione del detto male, siano, e s' intendano augumentate le contumacie per le dette

Isole Venete del Levante dalli giorni ventiotto alli giorni quaranta. Ordinando con questo tanto alli Magnifici Deputati della Salute Guardiani del Porto per questa Fedelissima Città, quanto a Deputati della Salute de' Porti, e Marine del Regno, che pervenendo in alcun Porto, o Marina di loro giurisdizione Bastimenti procedenti, così dalle dette Isole Venete del Levante, come dalla detta Veneta Albania, Bocche di Cattaro, e Stato di Ragusi, debbiano sospenderli la prattica, e rimettere secondo il solito le Patenti di Salute all' Illustre Duca di S. Gio: Reggente Soprantendente della medesima, acciocchè in vista di quelle possa il medesimo coll'assegnamento della detta enunciata contumacia prescriverli le cautele, che meglio convengono per sicurezza della pubblica salute.

Ed acciocchè venga il tutto con esattezza eseguito, ed osservato per tutti li luoghi del presente Regno, ordinamo, e comandamo alli Spettabili Presidi, che ciascuno nella sua Provincia Maritima, come anco al Commessario Generale di Campagna, per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbiano puntualmente far osservare quanto sta di sopra disposto, ed ordinato.

Ed affinchè venga a notizia di tutti vogliamo, che il presente sia pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno. *Datum Neapoli ex Regia Cancellaria die* 28. *mensis Maii* 1729. *Luys Conde de Harrath. Vidit Vlloa Reg. Vid. Peyri Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Pisacane Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Antonius Longobardus Reg. Cancell. In bannorum primo fol.* 39. *Ventre. Bando ut supra.* Pubblicato a dì 1. Giugno 1729.

Die 28. Maii 1729. Luys Conde de Harrach.

## (*) PRAMMATICA CXXVI.

CAROLVS *Divina Favente Clementia Rom. Imp. semper Aug., et Hisp. Rex. D. Aloysius Thomas Comes de Harrach, Eques insignis Ordinis Aurei Velleris, Intimus Consiliarius Status, et Conferentiae Financiarum S. C., et Catholicae Majestatis, Senescalcus major hereditarius Provinciarum Austriae Inferioris, et Superioris, Marescallus, et Tribunus Militum Generalis Austriae Inferioris, et in presenti Regno Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis etc.* Sulle notizie ricevute, che il mal Contaggioso doppo d' aver desolato Nissa si sia sparso per tutta la Vallachia, e la Servia, e che abbia sorpreso Jannina, e Paramithia nell' Epiro; sia disceso da Novibazzar nel Serraglio di Bosnia, ed intromesso in Jajaz, Fortezza due in tre giornate distante dalle Venete Frontiere di Knin, e Sing., ed in eguale portata alle confinazioni Cesaree della Lika, e Corbavia, con rimarcabili effetti della maligna sua impressione, gonfiandosi la maggior parte degli oppressi, quali non possano il terzo giorno, caricandosi il collo tutto di neri buboni, e traspirando ad altri tutta la vita di nere suppurazioni: Hà stimato il Magistrato della Sanità di Venezia, ed a sua imitazione la Sacra Consulta di Roma per l'indennità de' loro Stati, di sospendere la Dalmazia coll' Isole grosse compresa Pago, e quelle del Quarner; la Veneta Albania, comprese le Bocche di Cattaro; lo stato di Ragusi, la Lika, e la Corbavia; col Littorale di Segna, Buccari, Buccarizza, e Fiume, con averli sottoposti alla contumacia di giorni ventiotto.

E volendo ancor Noi ad esempio de' medesimi preservare pure per quanto

to sia possibile questa Città, e Regno dal male sudetto; Abbiamo stimato col voto, e parere di questo Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente fare il presente Banno, col quale ordinamo, comandamo, e dichiaramo, che restando ferma sino a nuova deliberazione la proibizione, ed assoluto discacciamento delle persone, e merci precedenti dal Levante Ottomano; ed intiere, e rigorose le contumacie dell' Isole Venete del Levante per li giorni quaranta, siano, e s' intendano pure sospesi dal libero commercio di questa Città, e Regno tutti li luoghi, et Isole sopradette, uniformandoci in tutto, e per tutto al disposto ne' medesimi Banni; e ciò sino a nuovo Nostro Ordine: in modo che sotto la pena irremisibile della vita non possano venire ammessi in questa Città, e Regno, Bastimenti, persone, e Merci, se non previa la detta contumacia di giorni ventiotto.

Ed acciocchè quanto si è ordinato per questa Fedelissima Città, venga puntualmente anco osservato per tutti li luoghi del presente Regno, ordinamo, e comandamo alli Spettabili Presidi Provinciali, che ciascuno nella sua Provincia Maritima; come ancora al Commissario Generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbiano puntualmente fare eseguire quanto stà di sopra disposto, ed ordinato, con prevenire specialmente alli Deputati della Salute, ed a chiunque incumbe la Custodia delle Marine del Regno predetto, che giungendo alcun Bastimento, procedente tanto dalle dette Isole Venete del Levante, quanto dalli precitati luoghi nuovamente sospesi, debbiano secondo il solito rimettere all' Illustre Regente Sopraintendente Generale della Salute le di loro patenti, ed attestazioni di Sanità, acciocchè coll' assegnamento della detta contumacia, possa prescriverli le necessarie cautele, e diligenze, che devono osservarsi, affinchè li venga concedu ta la libera prattica con sicurezza della publica salute.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti vogliamo, che il presente Banno venga publicato per tutti li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno, e così s' esegua per quanto si hà cara la grazia di S. M. C. C. sotto pena di ducati mille, Fisco Regio ec. *Napoli* 12. *Gennaro* 1731. *Luys Conde de Harrach. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyri Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Castelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secretis. Antonius Longobardus Reg. Cancellarius. In Bannorum* 1. *fol.* 10. *Imparatus. Banno ut supra.* A dì 12. di Gennaro 1731. Die 12. Jan. 1731. Luys Conde de Harrach.

## PRAMMATICA CXXVII.

ASsicurati il Magistrato di Sanità di Venezia, e la Sacra Consulta di Roma, che la Lika, e la Corbavia egualmente esposte, che la Dalmazia da una parte, e la Veneta Albania dall'altra, siensi poste nelle più rigorose riserbe, e separazioni di commercio co' luoghi infetti designati nel Bando antecedente, qui pubblicato sotto i 12. Gennajo del corrente anno 1731., sono venuti in deliberazione di riaprire, e riunire al libero commercio la Città di Fiume, ed il Capitanato di Buccari, col Littorale al medesimo sottoposto, cioè Buccarizza, Kreglin, Drevenich, Grisane, Bribir, e Novi, colle Isole del Quarner: restando ferma la sospensione dei luoghi nell' antecedente determinazione descritti.

E volendo ancor Noi per facilitazione del commercio uniformarci alle deliberazioni del detto Magistrato di Venezia, e della Sagra Consulta di Roma; abbiamo fatto il presente Bando, col quale Ordiniamo, comandiamo, e dichiariamo, che restando ferma sino a nuova deliberazione, sotto la medesima pena della vita, la total proibizione del Levante Ottomano, e la sospensione della Dalmazia, colle Isole grosse, compresa Pago, come della Veneta Albania, comprese le Bocche di Cattaro, e lo Stato di Ragusi, della Lika, e Corbavia, e di Segna, e suo Littorale, sia, e s' intenda restituita al libero commercio la Città di Fiume, ed il Capitanato di Buccari, col detto Littorale al medesimo sottoposto, come pure l' Isole del Quarner; in modo che provenendo in questa Città, e Regno bastimenti, persone, e merci da colà procedenti, esibendo i debiti attestati di sanità tanto delle merci, che delle persone, e trovate queste del giusto numero, e buona salute, lor si conceda la pratica.

Ed acciocchè quanto si è ordinato per questa Fedelissima Città venga puntualmente osservato per tutt' i luoghi del presente Regno, Ordiniamo, e comandiamo agli Spettabili Presidi Provinciali, che ciascuno nella sua Provincia marittima, come ancora al Commessario Generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbano puntualmente far eseguire quanto sta di sopra disposto, ed ordinato; con prevenire specialmente a' Deputati della Salute, ed a chiunque incumbe la custodia delle marine del Regno predetto, che giungendo alcun bastimento procedente tanto dalle Venete del Levante, quanto dai precitati luoghi, che rimangono sospesi, debbano secondo il solito rimettere all' Illustre Reggente Soprantendente Generale della Salute le di loro patenti, ed attestazioni di sanità, acciocchè coll' assegnamento della dovuta contumacia possa lor prescrivere le necessarie cautele, e diligenze, che debbono osservarsi, affinchè venga loro conceduta la libera pratica colla sicurezza della pubblica salute.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, Vogliamo, che il presente Bando venga pubblicato per tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno; e così si esegua per quanto si ha cara la grazia di Sua Maestà C. C., sotto pena di ducati mille *Fisco Regio* etc. *Napoli 2. Marzo 1731. Luys Conde de Harrach. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyri Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Castelli Reg. Antonius Longobardus Reg. Cancell. In Bannor. 1. fol. 10. Imparatus. Bando ut supra.* Pubblicato a dì 5. di Marzo 1731. Die 2. Mart. 1731. Luys Conde de Harrach.

## PRAMMATICA CXXVIII.

ESsendosi ricevuti accertati avvisi, che il mal contagioso si sia introdotto nello Stato di Ragusi per la parte di Stagno, coll' attacco di tre Casali; che faccia pure ulteriori progressi nella Zuliana; che sia stata serrata la Città d' Agram capitale del Contado di Zagabria nella Schiavonia; e che sieno state fatte marciare milizie a coprire il passaggio del Fiume Kulp per gl' improvvisi, e veementi progressi fatti dal medesimo male nella Croazia: quantunque su le prime notizie quì ricevute dell'introduzione del male suddetto nell' enunciato Stato di Ragusi si fosse stimato per sicurezza della pubblica salute di provvisionalmente bandire, ed esclu-

escludere dal pubblico commercio lo Stato suddetto nello stesso grado conforme si pratica colla Dalmazia; volendo presentemente ad imitazione delle determinazioni degli altri Magistrati d'Italia cautelare la pubblica salute di questa Città e Regno; abbiamo stimato, precedente istanza di questa Deputazione Generale della Salute col voto e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale Ordiniamo, comandiamo, e dichiariamo, che restando ferma sotto pena della vita sino a nuova deliberazione la proibizione della Dalmazia suddetta, e dello Stato di Ragusi, col dicacciamento de' bastimenti, delle persone, e merci da colà procedenti, sia, e s'intenda sotto la medesima pena confermata la sospensione per la Veneta Albania, e le Bocche di Cattaro, per la Lika, e Corbavia, Segna, Carlobago, e Canale di Morlachia, co' Littorali di Fiume, Buccari, e loro adjacenze, coll' Isole del Quarner, affine di sottoporsi le persone, e le merci procedenti da' detti luoghi all' intera contumacia di giorni quaranta, e s'intenda ancora, sino a tanto che non pervengano fondati riscontri dell' eseguite divisioni, e separazioni da' vjcini Stati Austriaci, sospeso il commercio del Gragno tutto, la Stiria, la Carintia, l' Istria, e 'l Friuli Austriaco.

Ed acciocchè quanto si è ordinato per questa Fedelissima Città, venga puntualmente anche osservato per tutt' i luoghi del presente Regno, Ordiniamo, e comandiamo agli Spettabili Presidi Provinciali, che ciascheduno nella sua Provincia marittima, come ancora al Commessario Generale della Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, che debbano puntalmente far eseguire quanto sta di sopra disposto, ed ordinato, con prevenire apecialmente a' Deputati della Salute, ed a chiunque incumbe la custodia delle marine del Regno predetto, che giungendo in essi alcun imbarcazione procedente da' detti luoghi sospesi, debbano subito rimettere, secondo il solito, all' Illustre Reggente Soprantendente Generale della Salute le patenti, e gli attestati di sanità, che verranno esibiti da padroni di essi, costituto, e fede del Medico; affinchè in vista delle medesime lor si possa assegnare la detta contumacia colle altre cautele, che di nostro ordine lor verranno prescritte per sicurezza della pubblica salute.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando sia pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Datum Neapoli ex Regia Cancellaria. Die* 28. *mensis Novembris* 1732. *Luys Conde de Harrach. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyri Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Castelli Reg. Vidit Paterno Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Antonius Longobardus Reg. Cancel. In Bannorum* 1. *fol.* 104. *Imparatus. Bando ut supra.* Pubblicato a dì 28. di Novembre 1732. Die 28. Nov. 1732. Luys Conde de Harrach.

## PRAMMATICA CXXIX.

*Istruzioni da osservarsi da' Magnifici Deputati della Salute di questo Regno di Napoli.*

AVendo Noi stimato sommamente necessario per la cautela, e riguardo della pubblica salute, e per ovviare qualsivoglia scusa, che non si ritrovino nella di loro dovuta cognizione le istruzioni di questa Real So-

Soprantendenza della Salute, formate, e pubblicate sotto i 3. di Settembre 1705. su l'esperienza, che in molti porti, e marine del presente Regno non s'osservavano gli ordini dati *pro tempore* da' Predecessori spettabili Soprantendenti della General Salute, e che appena vi era memoria delle istruzioni spedite per lo reggimento di materia cotanto importante, che concerne la guardia dell' introduzione del mal contagioso; abbiamo risoluto di ristampare, rinnovare, e *quatenus opus sit*, aggiungere, e dichiarare colle presenti istruzioni tutto quello, che inviolabilmente s'avrà da osservare nel punto di dare, o concedere la pratica all' imbarcazioni, che capiteranno in tutt' i porti, marine, e spiagge del presente Regno, acciocchè conservandosi il commercio si mantenga anche la pubblica salute, evitando il pericolo dell' introduzione della peste, o mal contagioso.

I. Capitando qualsivoglia imbarcazione ne' porti, e nelle marine di questo Regno, si debba subito da' Magnifici Deputati della Salute prendere, o far prendere colle dovute cautele, e diligenze dal padron della feluca di guardia, Guardiano, o da altra persona a ciò destinata, le patenti, bollette, od altre attestazioni di sanità, col manifesto dell' intero carico, e nota delle persone, che porterà, le quali non debbano sbarcare in terra, nè praticar con persona veruna, prima di ricever la pratica da' detti Magnifici Deputati sotto le pene stabilite per l'ultima Prammatica nuovamente emanata.

II. Essendo il detto legno de' luoghi liberi, e non sospetti di contagio, ed in particolare de' porti d'Italia, debbano i detti Magnifici Deputati riconoscere le persone, e ritrovate di buona salute, e del numero contenuto nelle loro patenti, ed attestazioni, e mercanzie in conformità delle patenti, e de' manifesti, l'ammettano subito a libera pratica, senza esazione di diritto alcuno.

III. Non volendo il Padrone di detta imbarcazione esibir le patenti, attestazioni, manifesti, e note delle persone, si debba subito discacciare da' luoghi abitati, e disabitati, senza che in modo alcuno faccia dimora sotto qualsivoglia colore, o pretesto, incarieando Noi a tal effetto agli Spettabili Presidi, Governatori, Castellani, Torrieri, ed altri Officiali, che diano a' detti Deputati della Salute tutti gli ajuti necessarj, ed opportuni.

IV. Esibendosi dal padrone dell'imbarcazione le menzionate spedizioni di sanità, e non volendo pratica, non sia da' detti Magnifici Deputati astretto a prenderla per forza, ma lor si debba porre la feluca, od altra gente di guardia a sue proprie spese, acciò non sbarchi niuna mercanzia, nè persone, nè abbia commercio con veruno, e volendo rinfreschi, lor si debbano dare in luogo rimoto colle cautele necessarie, coll' assistenza di detti Magnifici Deputati *gratis*, e senza pagamento alcuno, e se le patenti saranno de' luoghi sospetti, e proibiti, si dovranno ricevere in aceto, e profumare con le cautele solite, e consuete.

V. Ancorchè venga detta imbarcazione da' luoghi sani, e non proibiti, ed avendo per qualche accidente perdute, o non prese le patenti della Salute, od altre spedizioni, o trovandosi in esse viziatura, o mancamento, o non trovandosi le persone di giusto numero, e buona salute, ma per contrario portando alcuna di esse inferma, se ne debba subito dar parte a Noi, od a' nostri Spettabili Reggen-

genti Soprantendenti successori, e frattanto lor si sospenda la pratica, facendo guardar detta imbarcazione, acciò non abbia commercio con persona veruna.

VI. Di qualsivoglia vascello d'alto bordo, e di vele quadre, che capiterà da *extra* Regno, debbano i detti Magnifici Deputati della Salute delle Città, e Terre di questo Golfo di Napoli dar subito avviso a Noi, od agli Spettabili Reggenti successori, con inviar le menzionate spedizioni di sanità, che porterà così delle persone, come delle mercanzie, col manifesto, e nota di esse, come di sopra, ed esame del Capitano con giuramento, per sapere quali luoghi ha toccato per lo viaggio, e con chi ha praticato, per attenderne gli ordini necessarj, ancorchè il detto vascello non portasse mercanzie, e fosse vacante.

VII. Di qualsivoglia imbarcazione, che capiterà da' luoghi sospetti, se ne debba al suo primo arrivo subito fare relazione a Noi, od agli nostri Spettabili Reggenti Soprantendenti successori, con inviarsi le patenti, che portano; prese con cautela, per attendere i nostri ordini, e capitando da' luoghi contagiosi, si debba subito discacciare da' luoghi abitati, e disabitati, *etiam* con armi, implorando l'ajuto de' Governatori locali, de' Castellani, Torrieri, ed altri Ministri.

VIII. Portando qualsivoglia imbarcazione mercanzia di lana, pelli, lino, cuoi, cottone di Levante, e robe fabbricate di esse, ancorchè con patenti, ed attestazioni di sanità di luoghi sani, e che in quelle si dica essere state sballate, maneggiate, purgate, ed ammesse a libera pratica, si debbano da' detti Magnifici Deputati subito a Noi inviar le dette spedizioni, per attendere gli ordini consueti, sospendendo loro frattanto la pratica.

IX. Dovendo il legno soggiacere alla visita del Medico, forse perchè venga da luogo sospetto, o per altro dubbioso accidente, quella si debba fare dal detto Medico con assistenza de' Deputati in competente distanza contra vento, e con le cautele solite, e visita del Medico ne' luoghi emuntorj dell' inguine, ed ali, conforme gli verrà da questa Real Soprantendenza ordinato.

X. Venendo qualsivoglia legno da' luoghi sospetti, come sono il Levante, e gli altri luoghi, che secondo la notizia di contagio verranno da' *pro tempore* Soprantendenti sospesi, o proibiti, debbano i Deputati della Salute far visitare dal Medico con loro assistenza le persone con darcene parte, inviandoci le loro patenti di salute prese con cautela, e la fede del Medico, e manifesto delle loro mercanzie, per potersi ordinare quello, che dovranno eseguire, mantenendo frattanto la barca in quarantana colle debite guardie.

XI. Venendo il detto legno da' detti luoghi, e non volendo pratica, solamente rinfreschi, quelli si debbano dare, come si è detto di sopra, con l'assistenza del Governatore locale, ed i Magnifici Deputati della Salute, senza diritto alcuno, e con le seguenti cautele *videlicet*. Si faranno dalle persone, che le porteranno, porre prima sopra d'uno scoglio, o nella marina luogo remoto, e quelli lasciati, si faranno allargare quelli, che l'hanno portato per buono spazio, e contra vento, e poi quelli dell' imbarcazione s'accosteranno a prendergli, avvertendo espressamente di non far lasciare dalle persone, che porteranno i detti rinfreschi

schi panni di tela, lana, ed altri involti per volergli in dietro, ma lor si facciano prender prima, per evitare ogni inconveniente, ed in quanto a' barili, fiaschi, e piatti, ed altri, si potranno restituire, bagnati prima al mare, facendo anche prender il danajo del prezzo di essi bagnato prima in aceto, e con l' istesse cautele.

XII. Dovendo il legno suddetto far disbarco, od imbarco in contumacia anche di robe non soggette, non si debba concedere senza espresso ordine nostro, e degli Spettabili *pro tempore* Soprantendenti *in scriptis*, perchè lor venga prescritto il modo, come si debba effettuare.

XIII. Che niuna barca, o guzzo sotto qualsivoglia pretesto, o colore con qualsisia persona, *etiam* privilegiata, o nazionale possa uscire ad incontrare, nè accostare, ancorchè fosse viaggiando per mare a qualsivoglia sorta d' imbarcazione, che verrà da qualsivoglia luogo, se prima non saranno riconosciute le patenti di sanità, che porterà, da' detti Magnifici Deputati, ed avrà ottenuto la pratica, sotto pena di sei mesi di carcere, della perdita della barca, o guzzo, ed altre pene corporali ad arbitrio nostro, secondo la qualità del caso, o contravvenzione.

XIV. Che niuna barca di Guardia di qualsivoglia Corte, o Tribunale, od Arrendamento possa immettere nelle marine, e ne' porti di questo Regno qualsivoglia roba, o mercanzia soggetta, presa in contrabbando, senza che quella sia stata prima riconosciuta da' Deputati della Salute, e data loro pratica, le quali barche di guardia in conto veruno non possano salire sopra imbarcazioni, che procedessero specialmente da' luoghi del Levante, o soggetti al Dominio Turco, ed altri proibiti; ma occorrendo di usarsi diligenza, debbano accompagnarle ne' porti convicini, ancorchè portassero patenti di salute libere, e nette, sotto la pena stabilita nella Regia novella Prammatica ultimamente emanata.

XV. Che qualsivoglia legno, che verrà da qualsivoglia parte, debba portare le debite patenti, o bollette di sanità stampate così del padrone, e de' marinari, come de' passeggieri, come anche delle robe, e mercanzie, che forse porterà, altrimenti se gli dineghi la pratica, e se ne dia dai detti Deputati subito parte a Noi, osservandosi da' medesimi con ogni rigore sotto le pene a nostro arbitrio riserbate, eccettuate però quelle imbarcazioni, che sogliono continuamente trafficare da un luogo all' altro, purchè non ecceda la distanza di venti miglia.

XVI. E dovendo consegnarsi da' detti Magnifici Deputati le patenti suddette alle imbarcazioni, che partono da' loro porti, e marine, quelle medesimamente debbano esser in istampa, stampate dal Regio Stampatore di questa Fedelissima Città, e colla cifra di questa Real Soprantendenza, con conservarsi da essi la patente vecchia, che dal padrone sarà loro presentata nel suo arrivo, con formarne registro, e nota de' padroni, a' quali le dette patenti si consegnano.

XVII. Che nessuno legno di qualsisia sorta così d' *infra*, come d' *extra* Regno, possa sbarcare in qualsivoglia luogo, se non ove riseggono i Deputati della Salute, sotto le pene comminate nell' enunciata Regia Prammatica.

XVIII. Subito che sarà arrivato alcun legno da' detti luoghi sospetti, o proibiti, o pure si rendesse loro difficoltosa la pratica per gl' impedimen-

menti di sopra espressati, si debbano loro assegnare le debite guardie a vista, le quali debbano rigorosamente assistervi di notte, e di giorno, sino a tanto che non avranno quella ottenuto, e nel caso che volessero partirsi in contumacia, si debbano loro restituire le loro patenti, colla vera e reale dichiarazione de' giorni, che effettivamente si sarà trattenuto in contumacia, facendone nello stesso tempo relazione, acciò consti il tutto in questa predetta Real Soprantendenza, e debbano nel di più i Deputati della Salute osservare inviolabilmente sotto le pene stabilite, gli ordini, che *pro tempore* sono stati dati dagli Spettabili Reggenti predecessori Soprantendenti, e si daranno da Noi sopra la materia della salute.

XIX. Capitando feluca, od altra imbarcazione provegnente da luoghi sospetti, o proibiti con Dispacci per lo Re nostro Signore, Principi Collegati, e loro Ministri, quelli si debbano prendere colle solite cautele bagnati in aceto, e profumati, prima di trasmettersi, o incamminarsi a chi vanno diretti.

XX. Che i detti Magnifici Deputati sotto la pena irremisibile della vita, non ardiscano di ammettere a pratica bastimenti, che procederanno da luoghi sospetti, o sospesi, senza il consumo della debita contumacia da assegnarsi da Noi, o dagli Spettabili Reggenti Soprantendenti successori in vista delle loro relazioni, patenti, ed attestazioni di sanità, e fede del Medico, o di quella abbreviare dal termine, che loro verrà in risposta assegnato, o che non si facessero per lo medesimo termine esattamente spurgare le mercanzie soggette: su di che si praticherà tutto il rigore, tanto contra de' Deputati, quanto contra le persone de' bastimenti, ed ogni altro, che vi avesse dato ajuto, favore, o consiglio.

Ed acciò il tutto si osservi inviolabilmente, abbiamo ordinato, che le presenti Istruzioni vengano ristampate, con avvertenza, che i trasgressori saranno castigati con tutto rigore siccome richiede la materia. *Datum Neapoli die 7. mensis Junii* 1734. *Ulloa Regens. Antonius Longobardus Regius Cancellarius.* Die 7. Junii 1734.

*Ordine, regolamento, ed istruzione particolare per li correnti sospetti dello Stato di Ragusa,*

*o sia*

## PRAMMATICA CXXX.

CAROLO BORBONIO Rege.

LA molesta notizia sopravenuta di esser in Ragusa nel borgo detto de' Morlacchi morte due persone, ed infermate due altre nella stessa casa di male dichiarato per contagioso, ha mosso il pietoso Regal animo del Re nostro Signore, che con paterna indefessa cura invigila alla conservazione de' suoi fedelissimi vassalli, ad ordinare, che stante il frequente e continuo traffico, e corrispondenza, che si tiene tra quello Stato, e la Città di Barletta, ed altri Porti, e Marine del Regno, dovessimo disponere, che venissero pratticate nuove, ed assai più particolari, e rigorose cautele per garantire questo Regno da ogni pericolo: siccome in fatti non mancammo immediatamente con ordini circolari spediti sotto li 6. del corrente il prescrivere alli Spettabili Presidi Provinciali, e specialmente a quelli di Trani, di Lucera, di Lecce, e di Chieti quel che stimammo convenevole dovessi eseguire su tal affare. Ed avendo il tutto nello stesso tempo rappresentato alla M. S.,

Ella si è degnata benignamente dichiararsene soddisfatta, ed insieme ci ha comandato, che avessimo il tutto comunicato al suo Supremo Magistrato del Commercio, acciò il medesimo avesse maturamente considerato l'affare, e veduto se dovesse aggiungersi altra cosa alle cautele da noi interinamente prescritte con detti ordini circolari, e di tutto ciò che si sarebbe determinato, si fusse subito formato un regolamento chiaro, e distinto da distribuirsi a tutti coloro, che saranno impiegati nella custodia della salute del Regno, acciocchè abbiano essi nelle mani una norma, regola, e legge di quello dovranno eseguire nella presente molesta insorgenza sull' importantissimo affare della conservazione della pubblica salute.

Per la qual cosa avendo in adempimento delli detti Reali comandi proposto l'affare nel detto Supremo Magistrato di Commercio, e lettesi in esso le rappresentazioni sudette da noi fatte alla M. S., e comunicato al medesimo il contenuto degli ordini come sopra distribuiti, e 'l tutto maturamente discusso, si è divenuto alla spedizione del presente ordine, regolamento, ed Istruzione particolare, divisa per maggior chiarezza nelli seguenti capitoli, quali dovranno puntualmente, ed esattamente eseguirsi sotto le pene in essi contenute.

Primieramente dichiariamo, che debbasi sino a nuovo ordine riputare per luogo infetto tutto lo Stato di Ragusa; ed ordinamo, e comandamo sotto pena della vita, che resti affatto proibito ogni, e qualunque commercio col detto Stato, di maniera chè li bastimenti da colà procedenti non si ricevano nè meno a contumacia, ma si discaccino, facendo sentire alle persone delli medesimi, che potranno portarsi in Venezia, dove saranno ricevuti: e nella medesima pena incorrano quelli, che in Mare volontariamente pratticassero con bastimenti staccati da quella parte, o che avendo con quelli per casualità pratticato, non lo rivelassero; e le persone de' medesimi, quali tentassero dare in terra, come chiunque che in qualsivoglia modo controvenisse al presente capitolo, o dasse ajuto, favore, o consiglio. Nel caso però corresse così cattivo tempo, che il bastimento non potesse in modo alcuno partire, o pure fusse quello per danno sofferto reso inabile a navigare: debbano subito li Deputati della Salute, e gli Amministratori dell' Università col Governatore locale porre sufficienti guardie a vista alla custodia del bastimento; e nel caso detto bastimento andasse a rompere in terra, o pure per essersi rotto ad acqua dovesse tirarsi in terra, allora li medesimi dispongano dette Guardie in forma di cordone in debita distanza, acciocchè affatto si proibisca qualunque comunicazione, e ne diano subito parte al Preside, il quale disponga ogni altra cautela, che gli parerà necessaria, e somministri quelche mancasse per risarcimento del bastimento, o pure nuovo comodo per poter partire, e nello stesso tempo se ne dia parte a noi per lo di più che conviene.

Secondo. Dandosi il caso, che in alcun Porto, o Marina di questo Regno, e specialmente della Puglia, o di Apruzzo vi capitasse alcuna imbarcazione procedente dal detto Stato di Ragusa, nello stesso tempo, che da' Deputati della Salute, e Governatori locali verrà la medesima discacciata, si spediscano subito li soliti Passaparola così per la parte di Levante, come di Ponente, acciocchè ognuno ne abbia subito la notizia

zia per poter pratticare lo stesso ; e li detti Passaparola debbano correre anco da una Provincia all' altra, acciò in breve tempo se ne sparga la notizia per tutte le Marine del Regno.

Terzo. Non convenendo però, che si nieghino li viveri alle barche sudette, che provenissero da detto Stato per ragion che la gente delle medesime, costrette dalla necessità, potrebbero procurarseli in Mare, o pure in terra con pregiudizio della pubblica salute, e perchè la pietà Cristiana non permette, che si nieghi un soccorso necessario all' umana vita; dichiaramo, che venendo li detti Deputati richiesti dalle persone delle barche suddette provenienti da Ragusa, delli viveri, che li necessitano, possano, e debbano somministrarceli colle solite cautele, cioè mettendoli in luogo remoto della Marina stessa, ed allargatasi la gente di Terra, che gli ha portati, farli prendere dalle persone del bastimento: avvertendo però, che da queste non si lasci in terra minima cosa di tela, o lana, o di altra roba soggetta a spurga, ed immediatamente si discaccino: quali viveri però si debbiano solamente somministrare ne' luoghi destinari per lo consumo delle contumacie, che nel Capitolo VII. si descriveranno.

Quarto. Perchè comple al Real servizio, che si abbiano continue notizie dello stato della salute di quella Repubblica, acciò a misura della diminuzione, o pure ( DIO non voglia ) dell' aumento del male, si provveda alle convenevoli cautele; ordinamo, che venendo in Barletta, o in Trani la solita Filuca del Dispaccio, debbiano quei Deputati della salute ricevere colle debite precauzioni li pieghi diretti a questa Real Corte, con farsi aprire dalle persone del bastimento medesimo, ed aperti farli porre alla punta d'una canna ( com' è solito ), e spurgarli poi coll' assistenza del Preside, quando possa intervenirvi di persona, o pure del Castellano della Regia Fortezza, e del Governatore Politico, acciò non si leggano; e poi chiusi di nuovo, in presenza de' medesimi, rimetterli in questa Real Corte: e 'l medesimo potrà anche pratticarsi colle lettere de' particolari, quando venissero colla stessa Filuca del Dispaccio: dichiarando, che resta proibito ad ogni altro luogo il potersi ricevere li pieghi, e lettere suddette.

Quinto. Acciocchè si prevenga qualunque equivoco, stimiamo che debba quì dichiararsi quali siano i luoghi, che tanto per questa occorrenza, come per le antecedenti sono al presente riputati per sospetti, e sospesi. Dichiaramo, che li luoghi sempre sospetti sono tutto il Levante Ottomano, e le Coste dell' Africa: dimodochè li bastimenti da colà procedenti possano ammettersi a contumacia nel solo caso, che portino patenti libere, e nette, e senza robe soggette a spurga, giacchè nelli soli Lazzaretti di questa Fedelissima Città, e di quella di Brindisi, possono ammettersi a contumacia li bastimenti, che vengono da luogo sospetto con merci soggette a spurga, o con patenti semplicemente postillate. Di più dichiaramo, che si abbiano a riputare sino a nuovo ordine per sospette anche le Bocche di Cattaro, e l' Isola di Curzola, e per sospesi il restante della Dalmazia colle rimanenti Isole grosse, e quelle del Quarner. E similmente dichiaramo, che sono ancora sospesi la Veneta Albania, e Littorali Austriaci, per li sospetti dell' Albania Turca, e della Germania, li Porti

di Gibilterra, e Maone per la comunicazione, che hanno coll' Africa suddetta, e l' Isole Venete del Levante sempre soggette per legge a contumacia. Tutti gli altri debbano sino a nuovo ordine riputarsi per liberi, e sani.

Sesto. Giungendo alcun bastimento in alcun luogo di questo Regno, ove non è permesso di consumar le contumacie, qual provenisse dalli suddetti luoghi nel Capitolo precedente dichiarati per sospetti, o sospesi, debbano li Deputati suddetti della salute ordinarli, che vada in uno de' luoghi quì appresso descritti ad effetto di consumarvi la contumacia: e nello stesso tempo, per mezzo delli detti Passaparola ne avvanzino l' avviso tanto dalla parte di Ponente, che di Levante, come sopra, acciocchè l' Imbarcazione non venga a fermarsi in altro luogo, se non in quello, ove possa consumare la contumacia; non lasciando per quel tempo, che forse la necessità l' obbligasse a trattenerli, farla esattamente custodire dalle debite guardie.

Settimo. Si restringano maggiormente li luoghi destinati nella Puglia, e nell' Apruzzo per lo consumo delle contumacie, con permettersi per ora solamente in Trani, Bari, e Barletta per la Provincia di Trani: In Otranto, Brindisi, Gallipoli, e Taranto, per quella di Lecce: In Manfredonia, per quella di Lucera: Ed in Pescara per quella di Chieti; e per le altre Provincie si facciano le dette contumacie ne' soli luoghi a ciò destinati del modo stesso, che sin ora si è pratticato: E li Deputati degli enunciati luoghi come sopra stabiliti al consumo delle contumacie, nell' arrivo di ciascun bastimento, che dovrà quella consumare, ci debbiano, secondo il solito, rimettere le loro patenti di salute, prese colle debite cautele, ed espurgate, unitamente colla fede del Medico, e costituto, affine d' attendere da noi gli ordini convenienti, secondo stà loro prescritto cogli ordini generali.

Ottavo. Acciocchè venga riparato ad ogni inconveniente, o abbaglio, che possa succedere, e gli ordini che da noi si daranno in occasione di dette contumacie, restino esattamente eseguiti; ordiniamo, e comandiamo, che nelli luoghi, dove risiede la Regia Udienza, ed il Tribunale del Consolato, debbino il Preside, ed il Priore del Consolato suddetto invigilare, che le contumacie si facciano con tutto il rigore, e che si eseguano esattamente le cautele, che da noi si prescriveranno per la prattica a' Deputati della salute, come per ogni altra occorrenza di sanità: quali ordini siano tenuti li detti Deputati comunicare a' medesimi. Dove però non risiede la Regia Udienza, quest' incombenza resti appoggiata al Priore del Consolato, ed al Governatore Politico, o al Governatore, e Giudice, ove non vi fusse Consolato. Dichiarando espressamente, che l' Imbarcazioni suddette, che consumaranno la contumacia, non doveranno per queste nuove providenze soggiacere a spesa straordinaria; mentre quì si tratta di cosa sommamente appartenente al Real servigio, per lo quale li Ministri, quando sono in Residenza sono obbligati ad assistere senza pretendere cosa alcuna.

Nono. Tutte le Barche, che proveniranno da fuori Regno, come che potrebbero in Mare pratticare con legni procedenti dagli enunciati luoghi proibiti, sospetti, o sospesi, richiedono che si debba usare anche con esse tutta la possibile diligenza; ordinamo perciò, e comandiamo, che

per

per quanto tocca alle Barche da estra Regno, che proveniranno in alcun luogo delle suddette quattro Provincie, debbano portarsi a prender prattica ne' luoghi di sopra designati per le contumacie, e per conseguente resti proibito in ogni altro luogo concederscla, se prima non l'avranno ricevuta ne' luoghi suddetti. Per quanto poi tocca al rimanente del Regno debbano simili Barche andare a prendere la prattica ne' luoghi, dove risiedono li Deputati.

Decimo. Perchè si teme, che le Barche pescarecce possano inoltrarsi sino a' Mari di Ragusa, e poi tornar in Regno, e calare in terra, occultando d' essere state in quei Mari, con pericolo della pubblica salute; ordinamo, e comandamo, che le dette Barche pescarecce debbano uscire a pescare al far del giorno, e ritirarsi la sera, e per conseguente quando non tornino nello stesso giorno nelli luoghi d' onde sono partite, non siano ammesse a prattica, ma si mandino immediatamente nelli luoghi destinati a far quarantana, acciò se li faccia quella consumare nella forma, che da Noi si stimarà convenire. Ed acciocchè non si stia unicamente a loro fede, debbano le barche sudette nel partire dai loro Porti, prendere da' Deputati della salute la bolletta di sanità, quale se li debba spedire senza pagamento di diritto alcuno ad oggetto di presentarla la sera a' medesimi per ottenere la prattica: e questo provvedimento s' intenda solamente per l'enunciate quattro Provincie della Puglia, e di Aprizzo.

Undecimo. Perchè nel caso presente sono di molta riflessione li controbandi, e l' unico rimedio, che può estirparli è il timore di rigoroso castigo, il quale deve esser molto maggiore per la controvenzione de' Bandi pubblicati per cautela della salute; che per i controbandi medesimi; perciò facciamo noto colla presente, che tutti coloro, li quali risulteranno inquisiti di controbando commesso in Mare, o da Mare in Terra, tanto di robe soggette, quanto non soggette a spurga, oltre le pene, nelle quali incorreranno, e le saranno imposte dai Giudici, a' quali appartiene la cognizione de' controbandi medesimi, saranno severamente puniti per la controvenzione de' Bandi pubblicati per la cautela della salute; E però li Presidi, Suddelegati di Arrendamenti, Amministatori, ed altri Ministri, che invigilano su tal materia, dopochè avranno proceduto per lo controbando, detengano li Rei a nostra disposizione, trasmettendoci gli atti; Ed incaricamo con questa anco a' Deputati della salute, che d' ogni controbando, che a loro notizia pervenisse, seben non fusse dedotto in Giudizio, ce ne facciano subito relazione.

Duodecimo. Tutte le descritte diligenze, e cautele non saranno certamente bastanti, se non si provveda efficacemente alla custodia delle Marine. E comecchè la Provincia di Trani è quella, che ha avuto sempre maggiore, e continuato traffico colla Repubblica di Ragusa, perciò oltre delle solite guardie de' Cavallari, e Sentinelle, e Torrieri, che dovranno battere, e custodire le Marine, non solamente di quella Provincia, ma anco di tutte le altre del Regno, come nel seguente Capitolo si ordinerà, necessità di maggior precauzione, e di una più stretta custodia, quale non potrà mai meglio eseguirsi da altri, che dalla gente del Paese, come quella, che vi ha un interesse particolare, di modo che in tali casi questo espediente è stato sempre sperimentato molto profittevole per lo zelo, ed at-

attenzione, che dette guardie han sempre dimostrato ; Considerando Noi, che il Littorale Marittimo di quella Provincia è popolato dalle Università di Trani, Barletta, Bisceglia, Molfetta, Giovenazzo, Bari, Mola, Polignano, e Monopoli, li quali sono tutti luoghi nobili, e numerosi, che possono agevolmente guardarsi da se medesimi: ordinamo, e comandamo, che debba ciascuna dell' Università suddette, loro Amministratori, e Deputati della Salute, colla Sopraintendenza dello Spettabile Preside far custodire le Marine di sua Giuridizione, situando da parte in parte quelli Posti, che stimaranno necessarj, provveduti di armi, cioè di scoppette lunghe, e delle munizioni necessarie: quali Posti abbiano una distanza proporzionata, in forma, che da uno possa vedersi nell' altro, e darsi l' avviso, passar la parola di quanto occorra, ed unirsi insieme ancora in caso di bisogno, per resistere con mano armata a qualsivoglia tentativo, che possa farsi dalla Gente di Mare in contravenzione del presente ordine, e regolamento ; Ed in ciascun Porto dovrà assistere la Gente suffiçiente, idonea, ed atta a tal custodia, che dovrà dal Reggimento dell' Università suddette destinarsi, ed andarsi mutando in ogni ventiquattro ore, acciocchè il peso venga ugualmente, e senza parzialità ripartito, in modo che in ciascuno di detti Posti non possano assistere meno di quattro Persone, e non più di dieci, acciò non vengano aggravati li Cittadini oltre del bisogno, trattandosi di una pura, e semplice custodia, che richiede più l' esatta vigilanza, che il numero delle persone; quali guardie dovranno essere della Maestranza, e Popolo delle Università suddette. E perchè è necessario ancora, che la Nobiltà, e 'l Ceto dei Civili concorrano similmente per quanto tocca alla loro parte all' adempimento d' un tanto profittevole, e necessario provvedimento, dovranno gli Amministratori delle Università suddette eliggere ancora delli detti Ceti alquanti Deputati, da cambiarsi similmente in ogni ventiquattr' ore.

Il carico delle guardie suddette sarà di discacciare li bastimenti, che forsi provenissero da Ragusa, usando anco delle armi suddette in caso di renitenza a partire, e d' indrizzare tutti gli altri bastimenti, che verranno da fuori Regno, in Trani, Bari, o Barletta, che sono li luoghi per tal' atto destinati, e quelli, che proveniranno da questo Regno istesso, nelli luoghi più vicini, ove siano li Deputati della salute : e l' incumbenza de' suddetti nuovi Deputati Nobili, e Civili, sarà di visitare più volte nel giorno, che gli toccarà, li posti loro confidati, acciò le guardie siano vigilanti, ed adempiscano effettivamente alla custodia suddetta; Quali guardie non possano ammovere le armi dagli enunciati posti, nè possano andare armate tanto nel montare, chè nello smontare la guardia, acciò non succeda inconveniente: ed in ogni cosa, che possa occorrere, li detti Deputati straordinarj se la debbano intendere colli Deputati ordinarj della salute, e cogli Amministratori suddetti, acciò si vada d' accordo, sempre però colla Sopraintendenza del Preside. E benchè siamo persuasi, che ognuno concorrerà volentieri a contribuire all' accerto di un' affare, che riguarda principalmente la conservazione del proprio individuo, e delle loro famiglie; con tutto ciò volendo, che questo espediente si esegua indispensabilmente, ordinamo, e comandamo, che li Governatori locali ad ogni istanza de' Sindici, ed Ami-

ministratori suddetti facciano immediatamente carcerare chiunque chiamato ricusasse di andare ad assistere al posto, ove sarà stato destinato, con darcene parte, e detenerlo a nostra disposizione.

Decimoterzo. Bisognando ancora provedere all' indennità dell' altre Provincie bagnate dall' Adriatico, e dal Jonio, cioè di Lucera, Lecce, e Chieti, dove pure alle volte han soluto approdare bastimenti procedenti da Ragusa; E convenendo pratticarsi nelle medesime qualche altra maggior cautela a differenza delle restanti Provincie marittime del Regno, che non sono tanto esposte al pericolo; ordinamo, e comandamo alli Presidi dell' enunciate tre Provincie, che oltre delli Cavallari, e Sentinelle, aggiungano altri Cavallari straordinarj in quel numero, che meglio lor parerà: e nelli luoghi di maggior gelosia, e nelle spiagge, ove maggiormente si suol temere, che possa approdarvi bastimento procedente dal luogo sospetto, destinino ancora altre Sentinelle staordinarie in quel numero, che stimaranno necessario, facendo ritirare le Milizie regolate, che forsi avessero situate in qualche posto, secondo da Noi fu prescritto coll' enunciate lettere circolari de' 6. del corrente, affine di non disagiar la truppa senza necessità: mentre per la spesa, che dovrà occorrere per lo mantenimento di detti Cavallari, e Sentinelle straordinarie, ha già la M. S. ordinato al Tribunal della Regia Camera della Summaria, che con tutta sollecitudine formi il ripartimento dell' Università Mediterranee, che dovranno contribuire a questa spesa. E per quanto tocca agli altri luoghi marittimi del Regno tutto, sebbene in essi non han soluto capitarvi bastimenti procedenti da Ragusa, tuttavolta può farsene il caso ora che se n' è ordinato il diseacciamento, potendo facilmente costeggiare li mari dell' altre Provincie, quando volessero portarsi in altri luoghi fuori di questo Regno: però conviene che si proceda alla custodia non solamente dell' enunciate quattro Provincie, ma anco all' altre tutte del Regno. Ordinamo perciò alli spettabili Presidi di tutte le Provincie marittime di questo Regno, ed al Regio Commessario di Campagna per quella di Terra di Lavoro, che facciano continuare li Cavallari, e Sentinelle a battere, e custodire le marine, e li Torrieri ad assistere nelle Torri nella forma solita, non ostante, che siano mesi d' inverno. E detti Presidi, e Commessario di Campagna debbano invigilare, che li Torrieri, Cavallari, Sentinelle, e Sopraguardie siano persone capaci, e che adempiscano alla loro obbligazione; e che le torri siano guernite delle necessarie munizioni, e trovando che alcuno di essi mancasse al suo dovere, lo facciano arrestare, e ne facciano relazione, con surrogar altra persona interinamente, anco a danno de' Proprietarj, quando l' impiego si trovasse dalla Regia Corte venduto, e così pure quando nelle torri non si trovassero le necessarie munizioni, ed altro, che vi necessita; su di che dovranno essere detti Presidi responsabili.

Decimoquarto. Perchè sotto il Monte Gargano, e nel Porto di Badisco possono fermarsi bastimenti provenienti da' luoghi sospetti con pericolo della pubblica salute, conviene perciò in tali luoghi pratticarsi ancora una qualche corrispondente cautela: perlocchè ordinamo, che il Preside di Lucera per quanto tocca al detto Monte Gargano, ed il Preside di Lecce per lo porto di Badisco, dis-

dispongano cogli Amministratori di quelle rispettive Università, che anco li luoghi sudetti debbano esser custoditi dalle guardie de' Paesani nella forma da Noi prescritta nell' antecedente Capitolo duodecimo, con praticarsi lo stesso, che da Noi è stato ordinato per simil guardia nella Provincia di Trani.

Decimoquinto: Quantunque colle sudette lettere circolari de' 6. del corrente avessimo ordinato, che occorrendo consumarsi qualche contumacia ne' luoghi descritti nel Capitolo settimo del presente regolamento, dovessero ponersi dal Castellano della Fortezza nel luogo della contumacia tanti soldati di Milizia regolata, quanti a suo giudizio potessero bastare per formare una specie di cordone, perchè restasse custodito, e serrato; nientedimeno considerando, che essendo in questa materia la gente paesana la principale interessata, deve ancora portarne il suo peso senza caricarne intieramente la guernizione delle Fortezze sudette, dicemo, ed ordinamo, che ne' luoghi suddetti, occorrendo di farsi alcuna contumacia, debba il cordone suddetto formarsi parte di soldati della guernizione, e parte della gente paesana, la quale dovrà eliggersi, e cambiarsi nello stesso modo, e forma, che da Noi è stato stabilito nel Capitolo decimoterzo per la custodia delle marine della Provincia di Trani; e l'incumbenza loro sarà di tenere le persone, e robe di contumacia circondate, chiuse, e custodite, tanto di giorno, quanto di notte, acciò nessuno accosti al luogo della quarantana, e non succeda inconveniente; Ben' inteso, che per detta moltiplicazione di guardie, le imbarcazioni non siano tenute pagare se non quello, che per ragion di dette guardie fin adesso han pagato, e 'l denaro, che se ne ricavarà, dovrà spendersi in servizio delle medesime guardie.

Per ultimo. Ordinamo, e comandamo alli Presidi suddetti, e specialmente al detto Preside di Trani, che debbano avere una particolar cura sopra l'esatta esecuzione del presente ordine, e regolamento, procurando su di ciò le più distinte notizie per li canali più confidenti, e purgati, quali non mancheranno a' Ministri di tanta puntualità, ed abilità: senza però destinare a questo effetto Subalterni, quali non servirebbero ad altro, se non che a maggiormente dispendiare le Università de' luoghi marittimi di questo Regno. Ed in oltre li Presidi suddetti, li Regj Tribunali de' Consolati, Governatori, e Corti del presente Regno, Squadra di Campagna, ed ogni altro Ministro, ed Ufficiale, che si ritrovasse per qualsisia incumbenza ne' luoghi marittimi di questo Regno, in caso di urgenza, diano tutta l'assistenza, ed ajuto necessario alli detti Deputati della salute, Cavallari, Torrieri, e Sentinelle, e per la detta Provincia di Trani anco alle Guardie, e Soprantendenti delli posti suddetti, acciò non succeda sbarco in controvenzione del presente ordine, e regolamento: ed in caso di maggior bisogno, potranno detti Deputati della salute richiedere l'ajuto de' Castellani delle Regie Fortezze, alli quali sarà ciò espressamente comandato da Sua Maestà.

Ed accioechè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente ordine, regolamento, ed istruzione, non solamente sia pubblicato ne' luoghi marittimi di questo Regno, ma anco personalmente intimato alli Governadori, Sindici, Eletti, e Deputati della salute, li quali debbano nell'

atto

atto della notificazione attestare di averne ricevuta la stampa, che a tale effetto da S. M. si trasmette alli Presidi Provinciali in numero opportuno. E così da tutti si esegua sotto le pene suddette, ed altre ad arbitrio della prefata Maestà, e nostro risentbate. *Napoli 19. del 1743. D. Francesco Ventura Pres., e Sopraintendente. Antonio Longobardi Regio Cancelliero. Registrato. Sciarretta.*

Die 19. Jan. 1743. D. Francesco Ventura Pres. e Sopraintendente.

## PRAMMATICA CXXXI.

PReintendendosi, che in diverse Provincie della Francia si sia scoverta una morbosa infezione d'indole maligna, e comunicabile negli animali bovini, e lanuti, la quale siasi estesa anche in alcuni luoghi del Piemonte, e diramata nella Riviera di Ponente della Repubblica di Genova, onde da' Magistrati della Sanità di Torino, di Genova, e di Milano sieno state date varie salutari provvidenze, per riparare, che il detto male non solo maggiormente non si estenda, ma che del tutto si estingua.

Invigilando Sua Maestà (che DIO guardi) col suo paterno Real amore alla conservazione de' suoi Regni, e Dominj, ed a preservarli, mediante il Divino ajuto, da qualsivoglia disgrazia, si è degnata con suo Real Dispaccio de' 13. del corrente comandare, che si proceda da Noi alla pubblicazione de' soliti Bandi proibenti l'introduzione degli animali suddetti, procedenti dagli enunciati luoghi per quanto tocca alla via di mare, mentre per quanto tocca alla via di terra, essendosi tal' infezione incominciata a sentire nelle Provincie non confinanti col nostro Regno, e collo Stato Pontificio, il qual'è nostro antemurale, e l'unico confinante colle Provincie di Terra di Lavoro, e di Abruzzo, poco, o niente ci resta a temere, almeno fino a tanto che non s'abbia fondato sospetto, che possa l'istessa epidemia comunicarsi al detto Stato Ecclesiastico; abbiamo perciò in esecuzione di tal venerato comando fatto il presente Bando, col quale in nome della Maestà Sua, Ordiniamo, comandiamo, e dichiariamo, che sino a nuovo ordine resti sotto pena di morte naturale affatto proibita l'introduzione degli animali suddetti bovini, pelosi, ed anche porcini, e delle loro respettive pelli provenienti da' luoghi di sopra accennati, che patiscono la detta infezione.

E poichè si considera, che siccome altre volte è succeduto, possa la detta infezione inaspettatamente manifestarsi, e dilatarsi in altri luoghi, e volendo usare quelle necessarie precauzioni, e cautele, che convengono nel caso che la notizia di altro nuovo attacco non ci pervenga in tempo di poterne guardare; Ordiniamo similmente, e comandiamo, che pervenendo da fuori Regno da altro luogo libero, sano, e non sospeso (poichè per gli luoghi sospesi tutti gli animali, che da essi provengono sono soggetti a contumacia) animali dell'enunciate specie, e loro pelli, debbano i Deputati della Salute de' luoghi marittimi di questo Regno darcene subito parte, rimettendoci le loro patenti di salute per attendere da Noi gli ordini convenienti, circa le diligenze, e cautele, che si dovranno praticare per preservare questo Regno dal morbo suddetto.

Ordiniamo pertanto agli Spettabili Presidi, ed alle Regie Udienze Provinciali, ed al Regio Commessario Generale della Campagna per quanto tocca alla Provincia di Terra di Lavoro, che facciano il presente Ban-

do pubblicare per tutt' i luoghi marittimi delle loro respettive Provincie con invigilare tanto essi, quanto i Regi Tribunali de' Consolati alla sua esatta esecuzione; e così s' esegua per quanto si ha cara la grazia Regia, e sotto la pena suddetta. *Napoli 22. Gennaio 1745. D. Francesco Ventura Presidente, e Sopraintendente. Antonio Longobardi Regio Cancelliere. Registrata. Sciarretta. Bando in materia di Sanità, ut supra.*

Die 22. Jan. 1745. D. Francesco Ventura Pres.

## PRAMMATICA CXXXII.

Eodem Rege. Sportulae Deputationis Salutis.

ILlustris Marchio D. Carolus Danza Praesidens S. R. C., et Regalis Camerae Sanctae Clarae, ac Superintendens Generalis Salutis. Dalla clemenza di Sua Maestà ( che DIO guardi ) ci è stato rimesso Real Dispaccio per la Segreteria di Stato, di Guerra, e Marina del tenor seguente, *videlicet*:

*Haviendo aprovado el Rey el edicto que la Junta del Comercio terminò de ajustar para moderarse los excessivos derechos de acessos, y otros, que hasta ahora han cobrado los Diputados, y Ministros de la Sanitad de los Patrones de bastimentos, infiriendose en el la Pandecta, o Tariffa de los que en adelante se deven exigir: de orden de Su Magestad paso à manos de V. S., firmado de la mia, el mencionado Real Edicto, afinque en conformidad de lo determinado por dicha conferencia a beneficio de la navigacion, y comercio lo haga V. S. publicar, y observar. DIOS guarde a V. S. muchos anos como deseo. Palacio 2. de Agosto de 1751. El Marques Fogliani. Senor D. Carlos Danza.* E col detto Real Dispaccio si è degnata farci rimettere ancora il Real Editto del tenor seguente:

Die 2. Aug. 1751. Il Marchese Fogliani.

*Pandetta de' Diritti, che si dovranno esigere da' Deputati della Salute, e da altri Ministri di questa Fedelissima Città.*

*IN primis*: Per ogni patente di salute, che si spedisce a qualsivoglia vascello di alto bordo, o di vele quadre nella sua partenza dal porto di questa Capitale, non possano i detti Deputati esigere più di carlini cinque: e carlini due dalle tartane, dalle feluche, e da ogni altro bastimento; e venendo richiesti della patente esibita loro nel suo arrivo, non se gli debba negare, facendovi la debita revista, e dichiarazione, senza che per essa possa esigersi diritto alcuno.

II. I suddetti Deputati, ed il Regio Cancelliere della Real Sopraintendenza della Salute, per qualsivoglia accesso di pratica, o riconoscimento di robe, o di persone, non possano esigere più di carlini diece dentro il porto, e carlini venti fuori del porto ( cioè nel purgatojo di Nisita, o di Posilipo ) per ciascheduno di loro, con dichiarazione, ch' essendoci nello stesso tempo più imbarcazioni, debba farsi una sola visita, e ratizzarsi, ed esigersi il diritto da tutt' i padroni, che saranno visitati, giusta la loro respettiva rata nel seguente modo, cioè: Che sino a cinque bastimenti sia una sola la visita, ed un solo il diritto da pagarsi *pro rata* da' padroni. Essendo i bastimenti in numero di sei, o di sette, sia similmente una sola la visita, ma il diritto cresca per metà, vale a dire pagheranno i padroni la rata di un accesso, e mezzo: Crescendo il numero de' bastimenti da sette fino a diece, pagheranno i padroni la rata di due diritti, o sieno accessi, e così si prote-

de-

derà proporzionatamente, allorchè il numero de' bastimenti fosse maggiore di diece, con doversi di mano in mano ritirar sempre il diritto nella forma predetta. Ben inteso, che per quanto riguarda al detto Cancelliere il detto diritto debba intendersi per accesso, presentata di scritture, decreto, ordine, o provvisione, che tanto per questa Capitale, quanto per lo Regno debba spedirsi.

III. Per l'assistenza del disbarco, o imbarco di robe così soggette, come non soggette, come anche commestibili in contumacia, non possano esigere più della somma suddetta, o sia per accesso, o per assistenza, a condizione che debbano nel detto disbarco, o imbarco assistere almeno per tre ore continue, tanto se si faccia la mattina, quanto il dopo pranzo.

IV. Il Medico della detta Deputazione non possa esigere per ogni visita più de' suddetti carlini diece dentro il porto, e carlini venti fuori del porto; ed intervenendo in una stessa visita più Medici debbano dividersi la somma suddetta fra di loro, senza pretendere altro per la fede, o sia relazione, che in iscritto dovranno fare, e facendosi più visite nel tempo stesso, debba similmente il diritto ratizzarsi come sopra.

V. Il Capitano del Lazzaretto, che in virtù del suo obbligo dee permanere di notte, e di giorno nel medesimo, durante qualsivoglia quarantana, e purga, non possa esigere più di carlini sei il giorno, ed essendovi nello stesso tempo più quarantane, debba il diritto esigersi similmente per rata; nel caso però, che nel detto Lazzeretto fossero molte le quarantane, di modo che oltrapassassero il numero di tre, possa esigere carlini diece il giorno rispetto alla molta fatica, che dee fare, ratizzandosi similmente i detti carlini diece il giorno sopra tutte le dette quarantane.

VI. I purgatori, *seu* bastasi, che dovranno purgare le mercanzie, quando di essi non volessero prendersi pensiere gl' interessati, e si destinassero dalla Deputazione, non possano esigere più di carlini tre il giorno; e non trovandosi dalla Deputazione chi volesse per detta mercede servire, sieno tenuti gl' interessati a somministrargli a loro spesa, a condizione che sia gente abile a rivoltare, maneggiare, e purgare le merci, potendosi in ciò anche valere de' marinari delle medesime imbarcazioni, che hanno scaricate le mercanzie nel Lazzeretto, quando volessero i medesimi addossarsi questo carico.

VII. Il Capitano della feluca della predetta Deputazione per le guardie, che dovranno di giorno, e di notte custodire i bastimenti, che dovranno consumare la contumacia, non possa far esigere più che carlini due il giorno per ciascheduna, correndo per loro conto l'affitto della barchetta, sopra la quale dovranno stare, e custodendo nello stesso tempo più imbarcazioni, il detto stipendio dovrà similmente ratizzarsi sopra le medesime. E le dette guardie debbano designarsi da' Deputati, e dal Regio Cancelliere, colla prevenzione, che debbano proccurare di non far esigere se non quello, che giustamente spetta, secondo il numero delle guardie, di che tanto essi Deputati, quanto il detto Regio Cancelliere saranno responsabili, con far ancora unire al possibile i bastimenti di contumacia, acciò non si pongano guardie inutili, e superflue, in modo però che un bastimento di contumacia non pratichi coll'altro, acciò le quarantane non si confondano. Ben inteso, che il detto Ca-

pitano della feluca, ch' è provvisionato, non dovrà esigere cos' alcuna, nè anche a titolo di regalo, o dono gratuito.

VIII. Per ogni marinaro della feluca di guardia, che dovrà accompagnare il bastimento quando dovrà sbarcare le sue merci nel Lazzeretto, acciò per lo viaggio non disbarchi furtivamente qualche cosa, nè pratichi con alcuno, se gli debbano corrispondere grana venticinque, correndo per loro conto l' affitto della feluca, con che però i detti marinari non possano essere più di cinque.

IX. Per lo comodo di carrozza, o feluca, che dovrà trasportare i suddetti Deputati nel Lazzeretto, e riportarli poi lo stesso giorno nella Città, non si possa esigere più di carlini quindici per ogni volta che dovessero in esso conferirsi, e quando il detto comodo non volesse somministrarsi dagl' interessati medesimi.

Essendo per tanto d' ordine di Sua Maestà ( che DIO guardi ) formata la Tariffa suddetta, *seu* Pandetta dei diritti, che si debbono esigere da' suddetti respettivi Officiali della Deputazione suddetta, colla presente Ordiniamo, e comandiamo, che la medesima debba esattamente osservarsi senza alterazione alcuna sotto le pene contenute nelle leggi comuni, e nelle Prammatiche di questo Regno, e di altre riserbate al sovrano arbitrio della Maestà Sua, e nostro, *etiam* corporali, conforme le circostanze del caso particolare, e della contravvenzione: Comandando in oltre, che se ne debba sempre tenere affisso un esemplare nel luogo della residenza della Deputazione, acciò da tutti possa esser letta, e veduta. E così si esegua sotto le pene predette. *Napoli a* 2. *Agosto* 1751. *Il Marchese Fogliani.*

Che però per esecuzione d' un tal clementissimo comando della Maestà Sua, abbiamo fatta la presente, colla quale in suo Real nome Ordiniamo, e comandiamo, che il detto Reale Editto, e la sopraddetta preinserta Pandetta si debba *ad unguem* osservare, ed eseguire, e far osservare, ed eseguire giusta la sua forma, contenenza, e tenore. *Napoli 9. Agosto* 1751. *Carlo Danza Presidente; Antonio Longobardi Regio Cancelliere.*

*Pandetta, o sia Tariffa de' diritti, che si deggiono esigere da' Magnifici Deputati, ed altri Ufficiali della salute de' Porti, e delle Marine del presente Regno.*

ESsendosi degnata Sua Maestà con Reale Editto de' 2. del cadente mese di Agosto moderare i diritti, che prima si esigeano da' Deputati della salute assistenti al porto, ed alla marina di questa Fedelissima Città, e convenendo che anche qualche moderazione si faccia a beneficio della navigazione, e del Commercio per gli altri porti, e marine di questo Regno; quindi tenendo presente l' antica Pandetta formata sotto i 3. del mese di Dicembre dell' anno 1705., e tutto ciò che dee su questo affare considerarsi: abbiamo stimato formare l' annessa Pandetta, colla quale meglio spiegando, ed in parte moderando la menzionata primiera Tariffa sinora osservata, Ordiniamo, e comandiamo.

Primieramente, che i suddetti Magnifici Deputati, per ogni patente di salute, che si spedisce a qualsivoglia vascello d' alto bordo, o vele quadre nella sua partenza da' porti, e delle marine suddette del Regno, non possano esigere più di carlini cinque: e carlini due dalle tartane, feluche, e da ogni altro bastimento. E venendo richiesti della patente esibita loro nel

suo

suo arrivo, non se gli debba negare, ma farvi la debita revista, e dichiarazione, senza che per essa possa esigersi diritto alcuno.

II. I suddetti Deputati, per qualsivoglia accesso di pratica, o riconoscimento di robe, o di persone, non possano esigere più di carlini dieci, i quali, se in un porto, o marina vi fossero più Deputati, se li debbano dividere fra di loro: ben inteso, che in ogni luogo marittimo dovranno, a tenore delle istruzioni nuovamente formate, esservi almeno due Deputati. Nel caso però, che per la picciolezza del luogo, il qual non fosse di traffico, o per lo ristretto numero degli abitanti, vi fosse un sol Deputato, non possa il medesimo esigere per lo suddetto accesso, se non solamente carlini cinque.

III. Per l'assistenza all'imbarco, o disbarco di robe così soggette, come non soggette, o commestibili, non possa esigersi dai riferiti Deputati più della somma suddetta, o sia per accesso, o per assistenza: a condizione che debbano nel detto imbarco, o disbarco assistere almeno per tre ore continue, tanto se si faccia la mattina, quanto se si faccia il dopo pranzo; ed essendovi, per gli motivi di sopra addotti, un sol Deputato, debba questo esigere solamente carlini cinque: ben inteso che il disbarco di robe soggette debba permettersi soltanto in Barletta, o in Brindisi, ove vi è Lazzeretto formale, per farvi la purga, o in altro luogo, qualora si fosse in esso naufragato il bastimento, osservandosi in questo caso quanto si trova prescritto nelle precitate istruzioni al Cap. VI. §. XXIX.

IV. I Medici della detta Deputazione non possano esigere per loro visita se non i suddetti carlini dieci, dividendoseli fra di loro come sopra, ed essendovi in alcun luogo un solo Medico, non possa esigere, per suo diritto, e ricognizione, più che carlini cinque; tali diritti però di accessi, ed assistenze possano detti Medici, e Deputati esigere solamente ne' casi, ove per le accennate istruzioni convenisse sospendersi la pratica al bastimento, farsene relazione, ed attendere gli ordini Nostri, o degli Spettabili Soprantendenti successori.

V. Le guardie, che dovranno giorno e notte custodire i bastimenti, che consumeranno la contumacia, non possano esigere più che carlini due il giorno per ciascheduna, correndo per loro conto l'affitto della barchetta, sopra la quale dovessero stare, ordinando colla presente espressamente a' Deputati suddetti di non ponere guardie inutili, e superflue, ma solamente quelle, che convengono, e sono solite assegnarsi, acciò la custodia si faccia colla dovuta esattezza, perchè i bastimenti, che si trovano in contumacia non pratichino con altri, che nello stesso luogo si trovassero, e perchè le quarantane non si confondano.

VI. I purgatori, *seu* bastasi, che dovranno purgare le mercanzie ne' Lazzeretti suddetti, non possano esigere più di grana venticinque il giorno, e non trovandosi dalla Deputazione, chi voglia per detta mercede servire, sieno tenuti gl'interessati a somministrargli a loro spese, a condizione che sia gente abile a rivoltare, maneggiare, e purgare le merci, potendosi in ciò anche valere de' marinari delle stesse imbarcazioni, che hanno scaricate le mercanzie nel Lazzeretto, quando volessero i medesimi addossarsi questo carico.

Essendosi per tanto formata la Tariffa suddetta, *seu* Pandetta de' diritti,

ti, che debbono esigersi da' suddetti Deputati, ed altri Uffiziali delle Deputazioni de' luoghi marittimi di questo Regno, Ordiniamo, e comandiamo, che la medesima debba esattamente osservarsi senza alterazione alcuna, sotto le pene contenute nelle leggi comuni, e Prammatiche di questo Regno, e d' altre riserbate all' arbitrio di Sua Maestà e Nostro, *etiam* corporali, conforme le circostanze del caso particolare, e della contravvenzione. Comandando in oltre, che se ne debba sempre tenere affisso un esemplare nel luogo della residenza della Deputazione, acciò da tutti possa esser letta, e veduta; e così si esegua sotto le pene predette. *Napoli* 30. *Agosto* 1751. *Carlo Danza Presidente. Antonio Longobardi Regio Cancelliere.*

*Istruzioni Generali in materia di sanità,*

*o sia*

## PRAMMATICA CXXXIII.

Eodem Rege. Institutiones amplissimae pro publica sanitate tuenda edicuntur, tum ex praecedentibus exilibus in prag. 127. relatis: tum etiam ex aliis aliarum gentium, Venetorum maxime, quae Neap. sunt editae anno 1743. de quibus in hac praefatione dicitur. Liber, qui hic dicitur, editus est Panormi 1749. forma in folio apud Petrum Bentivenga.

CARLO *per la Dio grazia Re delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. Gran Principe Ereditario della Toscana ec.* Illustre Marchese D. Carlo Danza Presidente del Sacro Regio Consiglio, e della Real Camera di Santa Chiara, e Soprantendente Generale della Salute. Essendosi per comandamento di Sua Maestà ( che DIO guardi ) pubblicato ultimamente in Palermo il libro intitolato: *Governo Generale di Sanità del Regno della Sicilia:* e contenendo il medesimo fra l' altre cose, gli Statuti generali, o sieno Istruzioni circa la regola, che dee tenersi da' Deputati della Salute di quel Regno, per preservarlo dal mal contagioso: nello stesso tempo, che si è compiaciuta la Maestà Sua farne rimettere a questa Real Soprantendenza alcuni esemplari, si è degnata con particolar dispaccio spedito per la Segreteria di Stato, e della Reale Azienda sotto i 24. del mese di Settembre del caduto anno 1749. espressamente comandarci, che si dovessero dal riferito libro riassumere tutte quelle disposizioni, e provvidenze, che si stimassero proprie, e confacenti a porsi in pratica anche in questo Regno per cautela, e conservazione della pubblica salute; e che poi si fossero fatte ridurre in istampa, ad oggetto di distribuirsi, e comunicarsi così a' Deputati di Sanità di questa Fedelissima Città, come a tutti gli altri del Regno. Volendo per tanto Noi eseguire, com' è dovere, il suddetto sovrano venerato Real comando; e tenendo presente, che sebbene sin dall' anno 1703. si fossero formate per regola de' predetti Deputati di questa Città, e Regno le Istruzioni, nelle quali furono reassunti, e compilati tutti gli ordini sino a quel tempo distribuiti, per l' accerto di questo sì dilicato, ed importante affare, e che alle medesime altri Capitoli ancora da tempo in tempo si sieno aggiunti; e che quantunque in dette Istruzioni si erano considerati tutt' i casi, che in questa sì dilicata materia potevano occorrere, poichè non si trovavano espressi con quella chiarezza, ch' effettivamente conveniva, fu dalla Maestà Sua, sempre intenta al bene, ed alla conservazione de' suoi fedelissimi vassalli, anni sono benignamente ordinato, che si fossero formate le nuove Istruzioni; abbiamo perciò stimato fare le presenti, colle quali rinnovando, e meglio spiegando le antiche, e valendoci di un metodo più chiaro, regola-

re,

re, e distinto; e premettendovi ancora alcuni Capitoli contenenti diverse spieghe di materie, e cose generali importantissime, e sommamente necessarie al buon regolamento di questo sì importante, e grave affare, si possano per mezzo delle medesime rendere dell' in tutto istrutti quei, che dovranno questa sì gelosa carica esercitare; unendo ancora, e compilando nelle medesime tutte quelle cautele, e precauzioni in detto libro contenute, e prescritte per lo Regno della Sicilia dall' Illustre General Deputazione di Palermo, per mezzo delle quali sappiano i Deputati di questa Città, e del Regno in qualunque caso come regolarsi: ordinando a' medesimi di dover le presenti Istruzioni esattamente eseguire, ed osservare, giusta la loro serie, contenenza, e tenore, sotto le pene, che verranno in appresso comminate.

## CAPITOLO I.

### *Di quante maniere possono essere le patenti di salute.*

Patentes litterae spurcae, suspiciosae, liberae.

LE patenti di salute, che si spediscono, e son solite esibirsi da' padroni de' bastimenti nell' atto del loro arrivo, sogliono essere di tre maniere. In alcune si dichiara, che nel luogo, dond' è partito vi regni in atto il contagio; e queste si chiamano patenti sporche, o brutte, ovvero lorde. In altre si attesta, che vicino al luogo, ove la patente si spedisce, sia occorso caso di peste, e questa si chiama patente postillata. In altre poi si certifica, che nel luogo, ove sia spedita, si goda perfetta salute, senz' alcun sospetto di peste, o malattia contagiosa, e questa è la patente, che si chiama libera, e netta.

## CAP. II.

### *Quali sieno i luoghi infetti, quali i sospetti, quali i sospesi, e quali i liberi, e sani.*

Loca foeda, suspiciosa, suspensa, libera.

IL luogo infetto è quello, in cui regna attualmente la peste con morti, ed infermità, le quali per le circostanze, e sintomi, che le accompagnano, vengono dichiarate, o riputate per contagiose.

Il luogo sospetto è quello, che confina, o è vicino all' infetto, sebbene in esso si viva di buona salute. Tal sospetto però può essere perpetuo, e può essere ancora temporaneo. Sono perpetuamente sospetti tutt' i luoghi soggetti al Dominio Ottomano, e le coste dell' Africa, per ragion che ivi non si fa conto alcuno della peste, e per conseguenza non vi si usa alcuna precauzione. I luoghi poi temporaneamente sospetti sono quelli, che si trovano vicini al luogo, che prima era libero, e che poi vi si è scoverta la peste, ed è tenuto per sospetto, sinchè la peste si estingua.

Il luogo sospeso è quello, ch' è più distante dal luogo infetto, ma perchè confina, od è vicino al luogo sospetto, merita una conveniente precauzione. Anche la sospensione di commercio può esser perpetua, e temporanea. Sono, e sono state trattate per sospese sempre le Isole Venete del Levante, e quei luoghi, che la Repubblica di Venezia possiede in quel continente, benchè alle volte con maggiore, alle volte con minor periodo di contumacia per la di loro vicinanza col Levante Ottomano. All' incontro sono temporaneamente sospesi quei luoghi, che prima erano liberi, e sani, e che per accidente si trovano situati accosto al luogo temporaneamente sospetto.

Fi-

Digitized by Google

Finalmente il luogo libero, e sano è quello, dove sempre si è vissuto, e si vive senz' alcun sospetto di mal contagioso, e che non dà di se alcun timore, per la sua distanza da' luoghi, così infetti, come sospetti: e per regola generale tali sono tutti quelli, che non sono dichiarati per infetti, sospetti, o sospesi.

## CAP. III.

*Quali sieno le robe; che sono suscettibili d' infezione, e si dicono soggette a purga.*

Merces, quae contagione magis pestilentiam contrahant.

LE cose, che sono atte a ricevere, e conservare i semi del mal contagioso, le quali volgarmente si chiamano merci, suscettibili d' infezione, o soggette a purga, sono le seguenti: *La lana, il lino, il canape, il cotone, le seterie, il pelo di cammello, di castoro, di capra, i capelli, e le robe fabbricate di essi: i cammelletti, le tele, i panni, i feltri, le schiavine, i tappeti, i cappotti, i libri, e le carte, le penne, i pennacchi, i cappelli, e le spugne: le cordovane, i dammaschini, i montoni, le pellami conce, i cuoi vaccini, ed i bufalini in sale, o secchi salati: gli animali lanuti, di pelo raso, e pennuti: le cere, i tabacchi, ed altre merci libere, con legature, od involti di roba soggetta, le candele di sevo, e di cera per ragion della bambagia, che va sempre con essa.*

## CAP. IV.

*Forma, con cui debbano eleggersi i Deputati della Salute.*

Ritus eligendi Curatores publicae salutis.

I. ESsendo indispensabile, che ciascun luogo specialmente marittimo abbia i suoi Deputati della Salute, ed i Medici addetti a questo sì importante affare; il qual essendo del pubblico beneficio, o che una tal carica sia di onore, o di lucro, o di peso, deesi tra tutt' i cittadini ripartire, e non debbe alcuno scusarsene. E convenendo anche, che la carica suddetta venga esercitata da persone puntuali, degne, e capaci di occuparla: perciò col presente capitolo, e per esecuzione degli ordini più volte replicati, si ordina, e comanda, che le Università de' detti luoghi marittimi, nel tempo stesso, che procederanno all' elezione de' loro Amministratori, dovranno eleggere ancora i Deputati, ed i Medici della Salute, i quali Deputati dovranno esser prescelti tra le persone abili, idonee, e benestanti, migliori del paese, e non soggette a patria potestà, e questi non debbono immettersi nell' esercizio della carica suddetta, se prima non avranno ottenuta l' approvazione di questa Real Soprantendenza da spedirsi in vista della relazione della Corte locale, che attesti concorrere nelle persone elette tutte l' enunciate circostanze, la qual relazione insieme colla conclusione dell' Università medesima, (la quale avrà la libertà di poter confermare quei, che tal carica stanno esercitando, quando lo stimi conveniente per cautela della pubblica salute, e non vi concorra la discrepanza di altri Cittadini, che fossero abili) dovranno farci esibire dalle stesse persone elette, o come sopra confirmate, acciò non concorrendovi motivo in contrario, si possa la medesima approvare.

II. Non potranno però essere eletti per Deputati della Salute i Consoli, o i Viceconsoli di qualunque nazione, o persone, che fossero padroni d' imbarcazioni, o che con esse navigassero, o che tenessero per loro conto le medesime, o avessero in esse in-

interesse per la propensione, che vi potrebbe concorrere di facilitare la di loro pratica, con pregiudizio della cautela della salute.

III. Poichè nel presente Regno vi sono molti luoghi piccioli, e campestri, ne' quali sebbene possa difficilmente alcun bastimento approdare, e sia vietato il riceversi quei, che venissero da luogo sóspetto, o sospeso, può ciò non ostante in essi occorrere, o qualche naufragio, o per salvarsi la vita, dare a terra le persone di qualche bastimento, o quello arrenare: e dovendo in essi perciò esservi ancora i Deputati della Salute, per dare in tali casi quei provvedimenti, che convengono a tenore delle presenti Istruzioni, riflettendo, che per la picciolezza de' luoghi, e per l' inespertezza de' naturali de' medesimi, possa accadere, che tali Deputati della Salute non sieno stati mai eletti, nè si pensi di eleggersi; perciò in virtù del presente Capitolo, si ordina, che da oggi in avanti, e per l' avvenire i Sindaci, e gli Eletti de' luoghi medesimi dovranno portare il carico dagli affari della Deputazione della Salute, e dovranno darci rigoroso conto di tutto ciò, che potrà accadere su di questo importante affare, come veri Deputati; dal quale peso non potranno farsene esenti, se non nel caso, che vi fossero eletti i Deputati della Salute, e che avessero questi ottenuto il possesso di poter tal carica esercitare in virtù dell' approvazione di questa Real Soprantendenza, che loro verrà spedita in vista dell' attestato suddetto della Corte locale, siccome si trova di sopra prescritto nel presente Capitolo. E per quello, che si appartiene all' elezione de' Medici, anche essi debbono essere i migliori, ed i più esperti; ma quando per essere il luogo picciolo, non vi fosse altro Medico, che quello, ch' è condottato dall' Università, o di cui si servono i cittadini, questo dovrà correre col carico degli affari di sanità, ed applicarsi in quello, che mai su questo importante affare possa accadere, senza potersene scusare, e questo sotto la pena, che colle presenti Istruzioni nella fine verrà comminata.

## CAP. V.

### *Carico de' Medici della Deputazione della Salute.*

I. L' Incumbenza de' Medici è di visitare le persone, che verranno soggettate alla contumacia, o alle quali per alcun impedimento si rendesse difficoltosa la pratica, e spiegare il lor sentimento in quelle occasioni, nelle quali occorresse valersi della di loro perizia, la qual visita dovranno i detti Medici fare sempre coll' assistenza de' Deputati della Salute, ed in questa Capitale anche del Regio Cancelliere di questa Real Soprantendenza, secondo il solito.

*Medicorum publicae sanitati adscriptorum officia. Pleraque addisci possunt ab iis, quae supra scripsimus.*

II. Si previene a' Medici suddetti, che ogni bastimento di quarantana dovrà esser visitato due volte, una nell' arrivo, e l' altra nel punto, che debb' esser ammesso alla pratica; ma quando accadesse infermità, o morte in alcuna persona del medesimo, durante la contumacia, allora si replicherà la visita del Medico, subito che accaderà uno de' casi suddetti, affinchè i Deputati nello stesso tempo, che daranno quelle istantanee provvidenze, che meglio stimeranno convenire, possano rimetterci la fede, ed il parere de' Medici suddetti per attendere la risoluzione di questa Real Soprantendenza, replicando ancora detta visita, qualora si stimerà ne-

corrispondente attenzione. Il secondo è nella visita de' bastimenti, che verranno da' luoghi di rimoto sospetto, che potessero ammettersi al consumo della contumacia, che la gente sia del giusto numero, e buona salute, ed allora dovranno praticare una più esatta diligenza nell' osservazioni. Il terzo caso è quando il bastimento venga da luogo sospetto, e proibito, o pure di remoto sospetto, e la gente non fosse di giusto numero, e buona salute, ma che per lo contrario alcuna se ne trovasse inferma, o si infermasse durante la contumacia, o quando alcuno de' naviganti fosse morto per lo viaggio, ed allora dovranno i Medici suddetti raddoppiare la loro attenzione, e fare una visita rigorosissima sopra tutte le persone del bastimento, facendo ognuna denudare; anzi qualora in tal congiuntura occorra, che una donna siasi infermata sul bastimento, o appaja nell' aspetto infermiccia, dovrà ella ancora esser visitata dal Medico, o Chirurgo nell' inguine, e sotto l' ascella; prevalendo in questo caso al pubblico bene qualunque privata riflessione. Affinchè però ciò si esegua con tutta la possibile circospezione, si farà quella porre in luogo appartato, o nel Lazzeretto, o nel bastimento, o nello schiffo del medesimo, coverto da una tenda, od altra somigliante cosa tratta dal bastimento stesso, fuori della vista de' marinari di esso, facendo loro scovrire unicamente quella parte, che dovrà esser visitata, e dichiarando poi i Medici, o il Chirurgo nella fede, che dovranno fare per trasmettersi a Noi, se nelle dette persone inferme abbiano osservato alcun tumore, od altro segno di sospetto.

VII. Poichè non sempre i tumori, o gonfiamenti, che compariscono, e manifestansi nelle parti suddette sospette, possono derivare da semi contagiosi, ma possono essere originati da altra causa, e specialmente da morbo venereo. E siccome sarebbe di pregiudizio grandissimo alla pubblica salute il dichiarare innocenti cotesti tumori, o gonfiamenti, quando sieno veramente pestilenziali, così getterebbe in una estrema costernazione i popoli, e rovinerebbe affatto il commercio, il dire, che sieno pestilenziali, quando veramente fossero innocenti. Dovranno perciò i Medici suddetti in questa occasione, prendere un esatto informo, tanto dall' infermo, quanto dall' altre persone tutte del bastimento, proccurando colla maggiore esattezza appurare da qual causa possa essere originato il detto gonfiamento, e tumore, e dichiarar poi nella loro fede, o relazione, ( che ci si dovrà da' detti Deputati trasmettere ) con tutta chiarezza, e distinzione i sintomi, le circostanze, ed il giudizio, che avranno formato del gonfiamento suddetto, con spiegare, se sia della natura di tumore, o sia bubbone pestilenziale, o pure tincone venereo, acciò ci serva di lume, per la provvidenza, e gli ordini, che da Noi si dovranno distribuire, lasciando in questo caso alla libertà de' Medici suddetti, ( quando lo stimassero necessario ) il poter far chiamare altri Medici Fisici, o qualche Chirurgo, acciò con essi intervengano per la maggior loro quiete, e cautela, nella visita, e ricognizione di tali gonfiamenti.

## CAP. VI.

### *Istruzioni da osservarsi da' Magnifici Deputati della Salute di questa Fedelissima Città, e Regno.*

Quivis Institor navis, vel Patronus litteras patentes sanitatis typis impressas habeat, forma ut infra; alias commercio prohibebitur.

PRimieramente qualsivoglia legno, che venga da qualunque parte, dovrà portare la patente di salute, la quale dovrà essere in istampa, ed in conformità della pratica abbracciata da quasi tutt' i Magistrati d' Italia, dovranno in essa venir descritti per nome, cognome, età, e patria, tanto il padrone, quanto tutt' i marinari, e passeggieri, e vi deggiono essere annotate ancora tutte le mercanzie, che il bastimento porterà. Non essendo per tanto le patenti suddette stampate, ma manuscritte: non venendo in esse descritte per nome, e cognome, età, e patria tutte le persone del bastimento, tanto se sieno marinari, che passeggieri, non ostante che questi portassero bollette a parte: non avendo le loro date, od il numero delle persone distesamente descritto, ma in abbaco, o non venendovi annotate tutte le mercanzie; non dovendosi in questi casi riputare le dette patenti per nette e limpide, si deggiono sottomettere le persone del bastimento al consumo di alquanti giorni di quarantana, i quali, ad imitazione di quello, ch' è stato risoluto dall' Illustre Senato, e Deputazione della Sanità di Palermo, non potranno essere meno di giorni sette. Che però dovranno tanto i Magnifici Deputati della Salute di questa fedelissima Città assistenti alla marina, quanto quei de' porti, e delle marine del presente Regno, per esecuzione degli ordini, chè se ne trovano distribuiti, sospendere la pratica al bastimento, e farne relazione a Noi, od agli Spettabili Soprantendenti successori, riferendo tanto l'impedimento incontrato nella patente suddetta, che ci dovranno rimettere, quanto quello, che intorno a tal impedimento abbia in suo discarico esposto il padrone, affinchè tenendosi da Noi tutto presente si possa prendere la risoluzione conveniente, e questo per impedire, che dalle stesse persone del bastimento si formino tali patenti manuscritte, o che prendino tanto altre persone, quanto altre robe in mare da' bastimenti sospetti, o che morendo per lo viaggio qualche marinaro lor si surroghi alcun passeggiero, lacerando la sua bolletta di salute, ed in tal forma ingannando le Deputazioni di Sanità, ottenere fraudolentemente la pratica. Non saranno però tenute ad esibire la detta patente quelle barche, che fanno un traffico giornaliero, e continuo, cioè per quel che riguarda questa Capitale da Ischia a questa parte; e per quelle che trafficano nel Regno da un luogo all' altro, purchè non ecceda la distanza di venti miglia.

Excipiuntur naves operariae quotidiani usus ad 20. milliaria.

II. Non saranno tampoco tenute ad esibire le patenti di salute le navi di guerra, galee, galeotte, e qualsivoglia altro bastimento armato in guerra d' ordine del Re Nostro Signore, e così pure le navi da guerra, e galee di qualsivoglia altra Potenza, bastando, che il Capitano, od il Comandante delle medesime attesti (benchè a voce) sulla parola d' onore, che venga da luogo libero, e sano; che non abbia toccato luogo sospetto, nè praticato per lo viaggio con persone di bastimenti procedenti da' luoghi sospetti, e che tutto l' equipaggio goda buona salute, nel qual caso volendo la pratica, lor si conceda: ma quando attetsasse il contrario, lor si sospenda la medesima,

Ne naves bellicae.

e se

e se ne dia per espresso subito parte a Noi, od agli Spettabili Soprantendenti successori per l' opportuna provvidenza.

Hujusmodi sunt patentes litterae Curatorum publicae sanitatis hujus Regni.

III. Anche le patenti di salute, che dovranno spedirsi da' suddetti Magnifici Deputati di questa Città, e Regno dovranno essere in istampa, ed all' uso di quelle di Venezia, proibendo affatto, in virtù degli ordini più volte distribuiti, di poterle far manuscritte: e di più per quel che tocca al Regno, acciò si facciano nella detta forma, si trova da moltissimi anni introdotto, che debbano essere stampate dallo Stampatore di questa Real Soprantendenza, e segnate colla cifra della medesima, la quale, secondo il solito, si metterà *gratis*, ad oggetto di evitar le frodi, che potrebbonsi commettere da' naviganti, quando ogni Stampatore potesse imprimerle, e consegnarle a chi le domanda, poichè in questa forma potrebbe ciascun padrone di bastimento provvedersene a sua voglia, ed apponendo poi in esse firme false, valersene quando venga da luoghi sospetti, o sospesi, ingannando le Deputazioni predette coll' asserire, che venga da luoghi liberi. Dovranno poi gl' istessi Deputati nel corpo di dette patenti di salute apponere la data, ed il numero delle persone per estenso, cioè per lettere, e non per abbaco, e ne' proprj luoghi in esse designati descrivere uno per uno, per nome, cognome, età, e patria tutte le persone del bastimento, tanto se sieno marinari, quanto passeggieri, potendosi dispensare di spedire a questi le bollette a parte come non più necessarie, una volta quando essi vengono denotati nella propria patente del bastimento; ed in oltre vi descriveranno ancora le robe, e merci, che porterà, affinchè il bastimento suddetto navighi con unica, e sola patente, nella quale tutto si ritrovi notato, e questo sotto le pene comminate nel Bando d' ordine di questa Real Soprantendenza pubblicato per esecuzione di quelli di Sua Maestà sotto i 26. Novembre dell' anno 1745.

Quae mutari non possint, nisi itinere completo, mercibusque exoneratis.

IV. A quei bastimenti, che fossero di passaggio, od approdassero nei porti, e nelle marine di questa Città, e Regno per lasciarvi porzion del suo carico, o qualcheduno de' marinari, o passeggieri, non debbano i Magnifici Deputati di questa Città, e Regno, per esecuzione de' replicati Reali ordini, cambiar loro la patente, che portano, ma far in essa la debita ritoccata, o sia annotazione, e dichiarazione delle persone, e merci, che mai avesse il bastimento disbarcato, ed il tempo che si fosse trattenuto, o in libera pratica, od in quarantana; ma soltanto si possono cambiare le patenti suddette allora quando il bastimento venisse a compire il suo viaggio, lasciando, e sbarcando l' intero carico delle sue mercanzie: con che però nella patente nuova, che lor si spedirà, si faccia espressa menzione del luogo, donde sia provenuto, delle merci, che abbia trasportate, del disbarco fattone, del tempo che si sia trattenuto, come altresì delle merci, che avesse forse nuovamente caricate, restando obbligati i suddetti Deputati, per osservanza degli ordini generali, ed in conformità della pratica sinora osservata, a conservare la patente vecchia, ed a tener registro di tutte quelle, che nuovamente spediranno, per darne conto in qualsivoglia occasione. Ed all' incontro, quando alcun Capitano, o padrone di bastimento avesse a bordo o tutto, o porzione del suo carico, e non esibisse la propria patente speditagli nel luogo, ove lo abbia

Digitized by Google

bia preso, ma altra cambiatale in altra parte, ce ne facciano relazione, rimettendoci la patente suddetta coll'atto del costituto per attendere da Noi gli ordini convenienti.

Deputati sanitatis publicae quotidie in Tribunali sint, etiamsi dies festus fuerit.

V. Per lo disbrigo delle imbarcazioni, che capitano, o possono capitare alla giornata, e per tutto ciò che possa occorrere, ed appartiene a così gelosa incumbenza, dovranno i Deputati della Salute di questa Città, assistere alla marina nel luogo solito in ogni giornata, ancorchè fosse festiva, così la mattina, come il dopo pranzo, e lo stesso obbligo abbiano ancora i Deputati del Regno in quei luoghi, che sono situati alla marina, od in competente distanza, nè possa portarsi alcuno di essi fuori della patria per mesi, o settimane, senza che dalle Università respettivamente non si elegga altra persona abile, ed idonea in suo luogo, ed approvata, come sopra, da questa Real Soprantendenza, al che dovranno essere responsabili, tanto i Deputati, che tal carica abbandonassero, quanto gli Amministratori delle Università medesime, che altro Deputato in loro luogo non eleggessero. Quando poi la marina fosse in distanza tale dall'abitato, che non potessero i detti Deputati in essa portarsi in ogni giornata, essendovi la Torre, diano l'incumbenza al Torriere, e non essendovi la Torre, sieno le Università, nel cui tenimento la marina è situata, tenute a deputarvi, e mantenervi un Guardiano: acciò capitandovi alcun bastimento, debba subito farne avvisati i Deputati suddetti, ad oggetto di trasferirvisi immediatamente, e far uso col legno approdato di tutte le cautele, e dovute diligenze, a tenore di quanto verrà ne' seguenti *Capitoli*, o §§. prescritto, e stabilito.

VI. Capitando qualsisia bastimento ne' porti, e nelle marine di questa Fedelissima Città, e Regno, debba il Capitano della feluca di guardia, guardiano, od altra persona a ciò destinata conferirsi subito nel luogo, ove il bastimento si ritrova, e senza praticar colle persone del medesimo, nè ricevere patente di salute, nè qualsivoglia altra scrittura, ma in debita distanza per non sporcarsi, e rendersi sospetto, debba informarsi dal padrone, e dalle persone del medesimo da qual parte provengano, quanti giorni abbiano consumati per lo viaggio, di quali mercanzie sia carico, se tenga patenti di salute, e spedizioni di Dogana, se l'equipaggio sia del giusto numero, e buona salute, e se per lo viaggio avessero toccati luoghi sospetti, o con persone di altri legni da essi procedenti, praticato, riferendo immediatamente il tutto a' detti Magnifici Deputati, ad oggetto di far le loro riflessioni, e vedere se lor debbasi concedere la pratica, e frattanto le persone del bastimento non ardiscano calare a terra, nè praticare con alcuno sotto le pene contenute nella Prammatica su di ciò pubblicata sotto i 31. Luglio dell'anno 1705., e rinnovata similmente a' 31. Luglio dell'anno 1727. Ed essendo luogo picciolo, ove la Deputazione non tenesse Capitano di feluca, o guardiano, tutto ciò debba eseguirsi dagli stessi Magnifici Deputati.

Quid agendum in navis adventu?

Nemo de navi descendat, nisi commercium ei tribuatur.

VII. Intesa da' predetti Magnifici Deputati la relazione del loro Subalterno, debbano immediatamente conferirsi di persona nel luogo, ove si sia ancorato, o fermato il bastimento, e colle stesse riserbe, ed in convenevol distanza, debbano ricevere il costituto formale, o sia esame verbale per mezzo del giuramento del Capitano, marinari, e passeggieri del medesimo, e quando essi ratifichino

Litteris patentibus exhibitis interrogetur quisque cum jurejurando.

ciò

ciò che poco avanti abbiano deposto, e specialmente di non aver toccati luoghi sospetti, nè praticato per lo viaggio con persone da essi procedenti, e di non aver presa per mare cosa, che avessero trovata abbandonata, si facciano mostrare la loro patente di salute, ed osservando la medesima senza toccarla, trovando, che provenga da luogo libero, e sano, e che non contenga revista di luogo sospetto, che per lo viaggio avessero toccato, debbano procedere alla numerazione, ed alla visita delle persone; ed incontrandosi del giusto numero, e buona salute, e che sieno le stesse, che si trovano per nome, e cognome nella patente annotate, e domandando loro ancora se abbiano inteso, che in qualche luogo corra, o vi fosse nuovamente scoperta la peste, quando le risposte sieno tutte uniformi, e concludenti, in modo che non resti luogo da dubitare della loro fedele deposizione, e non vi concorra alcuno impedimento, per lo quale se ne dovesse far relazione alla Real Soprantendenza, s' imponga ad un serviente, o sia guardiano della Deputazione di conferirsi sul bastimento per riconoscerlo; e non trovando cosa in contrario si ricevano a mano le dette patenti, spedizioni, e manifesti, e lor si conceda da' Deputati suddetti, senza esazione di diritto alcuno, la pratica. Ma nel caso che si trovasse diversamente, quella lor si sospenda, e ricevendosi le patenti suddette, i manifesti, ed ogni altro documento, e scrittura, che convenisse riceversi, sulla punta d'una canna, e per mezzo della solita cautela nel purgamento, se ne faccia relazione a Noi, o agli Spettabili Soprantendenti successori, riferendo i motivi, che l' abbiano mossi a non dar fede alla deposizione delle persone del bastimento suddetto, ed a denegar loro la pratica, affinchè si possa prendere la conveniente risoluzione, e frattanto resti il detto serviente, o guardiano in contumacia sopra il medesimo bastimento, al quale si assegneranno le debite guardie. Una tal visita però non occorrerà farsi colle galee, e navi da guerra, bastando, che da' Comandanti si faccia l'attestato sull' onor loro nella forma prescritta nel presente Capitolo al §. II.

Si nihil obstet commercium detur, sine jure sportularum.

Alias suspendatur, et refertur.

Naves bellicae non visitentur.

VIII. Affinchè le persone de' bastimenti suddetti rispondano colla dovuta fedeltà agl' interrogatorj, che lor si daranno, e non vengano da alcuno maliziosamente prevenute ad occultar la verità, e non s' inferisca loro suggezione, si ordina, e comanda, che non sia lecito a chicchessia, sotto qualsivoglia pretesto, o colore, quando non sieno state ancor presentate le patenti suddette, non sia ricevuto il detto costituto, e non sia stata fatta la detta visita del bastimento, avvicinarsi al medesimo, e parlare col padrone, marinari, e passeggieri, ancorchè fosse il proprio Console, Viceconsole, Mezzano, o Mercante, nè i medesimi ardiscano di pretendere d' esser presenti a' suddetti interrogatorj, e visite. Dichiarando, che i contravvegnenti di qualunque grado, e condizione si sieno, s' intenderanno incorsi alle pene nelle presenti istruzioni comminate. Ed all' incontro non convenendo, che ai detti Consoli, Viceconsoli, Mezzani, e Mercanti venga per tal causa impedito più del dovere il trattare dei loro affari co' padroni, e Capitani dei bastimenti suddetti, dovranno i detti Magnifici Deputati della Salute di questa Città, e Regno all' arrivo di ciascun bastimento, specialmente proceduto da' detti luoghi liberi, e sani, subito personalmente ricevere il detto co-

Nemo cum peregrinis ante visitationem loquatur.

Quae visitatio quantocius fiat.

In visitatione adsint Deputati sanitatis.

costituto, numerare, e riconoscere le persone, ed in seguito procedere alla visita suddetta; proibendo loro espressamente di commettere, e di fidarsi in ciò a qualunque loro subalterno, sotto le pene contenute nel seguente §. XLVII.

Si aliquis desit ex praescripto numero patentium litterarum.

IX. Se al bastimento sarà stata sospesa la pratica, per ragion che si fosse trovato, che mancasse alcuna persona del numero contenuto, ed annotato nella patente, la quale, come si è detto, non debbe in questo caso riputarsi per limpida, nè riceversi senza la solita cautela del purgamento, ancorchè quella si vedesse spedita in luogo libero, e sano; dovranno i detti Magnifici Deputati interrogare le restanti persone, previo il di loro giuramento, ed anche separatamente, ammonendo ciascuna a dir la verità sotto pena della morte naturale; che cosa se ne fosse fatta della persona, che manca: se fosse in qualche luogo rimasta, o pure fosse morta. Nel

Quid si aliquis in aliquo alio loco steterit?

primo caso, se il luogo, o Paese, ove dicessero esser tal persona rimasta, sarà vicino, proccurino d'averne da colà un attestato, altrimenti dovranno le persone tutte del bastimento suddetto far alcuni giorni di contumacia, da assegnarsi da Noi, o dagli Spettabili Soprantendenti successori sulla stessa nave, sventolando, e maneggiando le merci, ed altre robe, e quella terminata, si dovrà fare nuova riconoscenza della salute, coll'assistenza del Medico, prima di darsi la pratica, a qual effetto dovranno i detti Magnifici Deputati farcene relazione; se però durante il tempo della contumacia, lor sopravvenisse il riferito attestato della Città, o luogo, ove fosse la detta persona rimasta, potranno concedere la pratica alle rimanenti persone, senza aspettare la Nostra risoluzione, e senza che sieno tenuti a terminare i giorni, che lor si trovassero forse da Noi per tal mancanza assegnati di contumacia, rimettendo immediatamente in questa Real Soprantendenza l'attestato suddetto: Questo però debbe intendersi per gli bastimenti, che provengono da parte non sospetta, mentre per le barche, che provengono dal Levante, o da altro luogo, sebben di remoto sospetto, la mancanza d'un uomo dee subito fare sfrattare il bastimento. Se poi si rispondesse, che colui, che manca fosse morto per lo viaggio, dovranno in questo caso i detti Magnifici Deputati interrogare nella forma predetta le suddette persone, coll'assistenza del Medico sull'infermità, sul tempo della morte, su'sintomi, e segni, che dopo morto apparvero nel cadavere; e quando per sì fatte interrogazioni si venisse in cognizione, o nel dubbio, che la persona mancante fosse morta di mal contagioso, lor s'ingiunga subito ordine, sotto pena di morte naturale, che se ne tornino donde partirono, rispondendo a piè della patente la cagione, per la quale non sia loro conceduta la pratica, e sia stato espulso il bastimento, affinchè sia di lume ad ogni altra Deputazione, e non vada altri Paesi infettando, eseguendo il di più, che si prescrive nel susseguente §. XXIV. riguardo a'bastimenti infetti, o procedenti da'luoghi infetti. Ma se venisse concludentemente deposto, che fosse morta di morte ordinaria, e non sospetta, in questo caso tenendo presente, che non si dee mai prestare intera credenza a'detti de'viandanti, che sempre desiderano, e proccurano per ogni mezzo, sebbene illecito, ottener la pratica, dovranno fare quella quarantana, che in vista dei documenti, che dovranno i Deputati suddetti rimetterci, lor verrà assegna-

Si accidat in navibus suspitiosis, ejiciantur.

In suspicione pestilentiae navis ejiciatur.

Si ordinario morbo dicatur; quid agendum?

ta

ta da Noi, o dagli Spettabili Soprantendenti successori.

Idem, si maior sit numerus hominum in patentibus litteris expressus.

X. Occorrendo, che il numero delle persone esistenti nel bastimento sia maggiore di quello che, sta annotato, e descritto nella patente, debba farsi l'interrogatorio colla predetta ingiunzione penale, affine di sapere, donde sieno state tali persone prese, se in qualche spiaggia, o luogo, o se fossero state da altre navi tragittate, e se queste erano sospette, o infette, ed essendo tutti uniformi nelle risposte, ed alcuna difficoltà non incontrandosi, lor si debba prescrivere, ed imporre la quarantana, come sopra, e dovranno nuovamente visitarsi dal Medico, quando lor si dovrà concedere la libera pratica, terminata la contumacia, che lor verrà da Noi assegnata. Dichiarando, che queste medesime diligenze, e cautele osservar si debbano, allorchè si trovassero nella nave merci, o robe nella patente non descritte.

Si quis aegrotaverit, a medico scitabitur, quo morbo teneatur, et referatur.

XI. Quando nell'atto della numerazione, e visita delle persone di detti bastimenti procedenti da' luoghi liberi, e sani, si conoscesse, che ve ne fosse alcuna inferma, dovranno i detti Magnifici Deputati di questa Città, e Regno, attento lo stile, che si tiene da tutt'i Magistrati di sanità, sospender loro la pratica, e ricevere immediatamente il loro costituto, esaminando attentamente il padrone, e i restanti marinari, e passeggieri, sopra la qualità, e tempo di tal malattia, e se quella si fosse attaccata ad altra persona, e specialmente a chi avesse avuto cura dell'infermo, proccurando di appurare ancora con esattezza, se per lo viaggio avessero praticato con altro bastimento, per far giudizio, se dal medesimo avesse potuto esser loro comunicata detta malattia: indi si farà l'infermo suddetto visitare dal Medico, il quale nella sua fede, o sia relazione dovrà spiegare la qualità dell'infermità, le circostanze, ed i sintomi, che l'accompagnano, e se di quella possa farsene caso, o se essendo tal malattia della natura delle usuali, e non sospette, lor si possa concedere la pratica, o altrimenti, dandone un chiaro giudizio, e fondato parere, acciocchè da Noi, o da' nostri Spettabili Soprantendenti successori, in vista delle patenti suddette, dell'atto del costituto, e della fede, e parere suddetto del Medico, si possa prendere la risoluzione conveniente, in modo che, sebbene la malattia non fosse sospetta, venga rimosso ogni scandalo, e non s'induca al pubblico alcun timore, col vedersi sbarcare una persona moribonda, o gravemente inferma, senz'aver fatto qualche giorno di quarantana.

Si patentes fuerint viciatae quid agendum?

XII. A qualche peciodo ancora di contumacia dovrà esser soggettato il bastimento, sebben proveniente da luogo libero, e sano, quando le sue patenti si trovassero in alcuna parte cassate, rase, accomodate, od in qualsivoglia modo viziate, il che può dalle persone medesime intentarsi, specialmente per far apparire giusto il numero dell'equipaggio del bastimento, quando effettivamente non fosse tale: perciò non dovendosi tampoco riputare per nette, e limpide tali patenti, nelle quali s'incontreranno le dette viziature, dovranno i detti Magnifici Deputati sospendere la pratica al bastimento, ed esaminare le persone del medesimo, anche separatamente sopra le dette viziature, o mancamento, e farle poi visitare dal Medico, con rimetterci la fede, o sia relazione, ch'egli farà unitamente colle dette patenti, e costituto, per prendere la conveniente risoluzione.

XIII. Della suddetta contumacia da im-

imponersi per gli motivi di sopra accennati, o per qualsivoglia altro motivo, o causa d'impedimento, che si offerisse, i suddetti Magnifici Deputati di questa Città, e Regno, non dovranno prefiggerne alcun termine, ma sia, per quanto tocca alla loro ispezione di semplice osservazione; dovranno però subito del tutto dar parte a Noi, o agli Spettabili nostri Successori, rimettendoci le patenti, fede del Medico, ed atto del costituto ricevuto, come di sopra, acciò tenendo presenti tutte le circostanze, che vi concorrono, lor possiamo prescrivere il periodo di tali contumacie, ed ogni altra cautela, che si stimerà necessaria, ed opportuna, per eseguirsi da' medesimi Magnifici Deputati, senza la minima alterazione.

Quanti in contumacia futurum, videat Curator.

Medicus adeat eum Deputatis.

XIV. Dovendo il legno soggiacere alla visita del Medico, o fosse perchè venga da luogo sospetto, o perchè per alcuno de' suddetti impedimenti, o per altro accidente, se gli rendesse difficoltosa la pratica, la visita suddetta debba sempre farsi coll'assistenza de' Deputati della Salute, contenendosi in debita distanza, contra vento, e colle cautele solite, e consuete, con esser lecito a' Medici suddetti farsi informare di tutte le dovute circostanze, per le quali è stato risoluto farsi una tal visita; restando anche in loro libertà di prendere ancor essi il costituto del padrone, de' marinari, e passeggieri del bastimento, acciò con piena cognizione possano dare un accertato, e fondato parere.

Si alicubi pestilentia rupetis, referatur.

XV. Ricavandosi dal costituto, che verrà come sopra, preso dalle persone del bastimento, la notizia, che in alcun luogo vi si fosse scoperta la peste, o fossero occorse morti, o malattie con sospetto di contagio, dovranno subito i suddetti Magnifici Deputati per espresso darne parte a Noi, od agli Spettabili Soprantendenti successori, come ancora alla Regia Udienza Provinciale, acciò vengano colla dovuta celerità distribuiti tutti quegli ordini, e possano darsi tutte quelle maggiori provvidenze, che in questi casi per la pubblica conservazione convengono. Quando poi il detto contagio si fosse discoperto in alcun luogo, dal quale con facilità potessero capitare bastimenti, persone, o merci, debbano di più i Deputati suddetti spedire i soliti passaparola, con ordine di passare da una Provincia all'altra: acciò per la via de' cavallari se ne sparga in breve tempo la notizia per tutt'i luoghi marittimi del Regno, sì perchè ogni Deputazione, e Comunità stia vigilante, ed adempisca esattamente alla sua obbligazione, sì anche perchè venga rigorosamente discacciata qualunque barca procedente dal luogo, ove si sentisse discoperto il contagio suddetto.

Si locus pestilens in vicinia fuerit circumnuncietur.

Si quis litteras patentes dare renuerit, expellatur. Vide infra pag. 134.

XVI. Non volendo il padrone di alcun bastimento esibire le dette patenti, e non potendosi avere senza l'oculare osservazione delle medesime la sicurezza, che la barca non provenga da luogo infetto, proibito, o sospetto, si debba da' detti Magnifici Deputati subito discacciare da' luoghi abitati, e disabitati; incaricando per tal effetto, per quel che riguarda a' ponti, ed alle marine del Regno, agli Spettabili Presidi, ed alle Regie Udienze Provinciali, a' Governatori locali, ed ogni altro Uffiziale, così Regio, come Baronale, che diano in ciò a' Deputati suddetti tutto l'ajuto necessario, ed opportuno.

Patentibus exhibitis, si commercium renuerit; custodiatur.

XVII. Esibendosi da' padroni de' bastimenti le menzionate spedizioni di sanità di luoghi liberi, e sani, e non volendo pratica, non sieno da' det-

detti Magnifici Deputati astretti a prenderla per forza, ma quando il bastimento provenga da fuora Regno, si debba far custodire dalle debite guardie, o in mare sopra la solita barca della Deputazione, o in terra, a sue proprie spese, acciò non disbarchi persona, o roba di sorta alcuna, e volendo rinfreschi lor si somministrino colle debite, e solite cautele; venendo però tal bastimento da alcun luogo di questo Regno, basterà, che se gli faccia solamente ordine, che non cali, nè faccia calare alcuno in terra, nè pratichi con persona veruna, e che non sbarchi cosa alcuna, sotto le pene comminate negli enunciati Bandi pubblicati per cautela della salute.

Cautiones in navibus amplis oneratis.

XVIII. Poichè le navi di alto bordo, o di vele quadre fanno una navigazione molto diversa da quella degli altri bastimenti piccioli, mantenendosi esse sempre in alto mare, e potendo perciò praticare più facilmente co' bastimenti procedenti dal Levante, o da altri luoghi sospetti, o sospesi; perciò di qualsivoglia vascello d'alto bordo, o di vele quadre, che capiterà da *extra* Regno, debbano i Magnifici Deputati di questa Fedelissima Città, come altresì quelli de' porti, e delle marine di questo golfo di Napoli (continuando la pratica sinora tenuta) darne subito avviso a Noi, od agli Spettabili Soprantendenti successori, con rimettere le dette patenti di sanità, che porterà, così delle persone, come delle mercanzie, col manifesto, e colla nota di esse, ed esame del capitano, de' marinari, e de' passeggieri, per mezzo del loro giuramento, come sopra, per sapere quai luoghi abbia toccati per lo viaggio, e con chi abbia praticato durante il medesimo, per attendere da Noi gli ordini convenienti, ancorchè il vascello non portasse mercanzie, e fosse vacuo. Avvertendosi seriamente colla presente a' Deputati della Salute delle marine, ed altri luoghi del Regno, ai quali per ragion della lontananza non s'impone questo carico, a star con tutta la vigilanza, ed attenzione nel dar pratica alle navi suddette, esaminando le persone di esse separatamente, e con giuramento, per sapere, se avessero toccati luoghi sospetti, o sospesi, o se per lo viaggio avessero praticato con persone da tai luoghi procedenti, nel qual caso sospenderanno loro la pratica, e ce ne faranno relazione, colla prevenzione, che dovranno essere i medesimi responsabili di qualsivoglia inconveniente.

Animalia pilosa ponantur in contumaciam, ratione noxae, quae gregem sequitur.

XIX. Portando alcun bastimento procedente da fuora Regno animali così lanuti, come pelosi, e specialmente bovini, e cavallini, stante sogliono ancor essi alle volte patire di alcune infermità epidemiche, tra la loro specie attaccaticcie, e quasi contagiose; ed avendoci l'esperienza dimostrato, che tal epidemia è stata più volte comunicata in questo Regno per l'introduzione di tali animali forestieri, e tenendo presente Sua Maestà, che ricevendosi i medesimi senza una corrispondente cautela, si resterebbe sempre esposto alla disgrazia di attaccarsi di nuovo in questo Regno la detta epidemia, si degnò con Real Dispaccio de' 21. del mese di Marzo dell'anno 1741., ordinare, che non si potessero ricevere animali di qualunque specie, che venissero da fuora Regno per mare, senza il consumo di una competente quarantana; perciò si ordina, e comanda, che quantunque il bastimento venisse da luogo libero, e sano, quando porti tali animali, se gli sos-

penda la pratica, e se ne faccia relazione, per attenderne la provvidenza conveniente, e frattanto, acciò i detti animali non patiscano, quando il padrone, i marinari, ed i passeggieri attestino con giuramento, e sotto pena di morte naturale, che tanto il luogo, donde vengono, quanto gli animali, che portano, sieno sani, e del tutto esenti d'ogni sospetto delle riferite malattie, si facciano sbarcare, e porre in luogo, dove abbiano dell'acqua, e della necessaria pastura, ma che stiano separati, e non abbiano comunicazione alcuna cogli altri animali del Regno, a qual effetto li faranno attentamente custodire da sufficienti guardie. Quando poi le persone suddette ricusassero di dare un tal giuramento, si discacci subito il bastimento cogli animali suddetti; e così pure, nel caso che dopo aver fatto il detto attestato, e di essersi permesso lo sbarco degli animali suddetti in luogo, come sopra, appartato, alcuno ne morisse con sospetto di male attaccaticcio, si facciano subito rimbarcare, e si discacci similmente il bastimento, facendo la debita annotazione nella loro patente, esprimendo la causa del detto discacciamento, non facendo in oltre accostare animale alcuno nel luogo, ove essi si sieno trattenuti per lo termine di giorni sessanta, numerandi dal dì del di loro rimbarco. Riguardo però a quelli, che verranno da luogo sospetto, o sospeso, poichè ne' casi di sospension di alcun luogo da ogni Magistrato di Sanità si suole ordinare, che debbano sottomettersi a contumacia così le persone, e le merci, come ancora gli animali, che da tal luogo provenissero, dovranno gli animali suddetti sottomettersi al consumo della stessa rigorosa contumacia, che per le persone verrà prescritta.

XX. Pervenendo ancora nel porto di questa Fedelissima Città, o in alcun porto, e marina del Regno qualche bastimento, che portasse lana, lino, cottone, pelo di cammello, o di altro animale, o robe fabbricate di essi, come altresì pelli, cuoi pelosi, e spugne, le quali per lo più sogliono esser merci originarie del Levante, o dell'Africa, ed ancorchè di esse portasse patenti, ed attestato di sanità di Magistrato di alcun luogo sano, e libero, e che in esse si dicesse, che fossero state ne' loro respettivi Lazzeretti sballate, maneggiate, purgate, ed ammesse alla libera pratica; poichè ogni Magistrato di Sanità usa molta condotta nel ricevimento di tali merci, che sono per loro natura sospettissime, dovranno perciò i detti Magnifici Deputati della Salute di questa Fedelissima Città, e del Regno (continuando la pratica sinora osservata) rimetterci subito le dette spedizioni di sanità, tanto delle persone, quanto delle merci suddette, acciò passino sotto l'occhio nostro, e si possano loro prescrivere quelle cautele, che si stimeranno più proprie, e convenienti, non solamente per aversi la sicurezza, che sieno state effettivamente purgate, ma ancora perchè con quelle, che sono nelle patenti descritte, non se ne introducano altre, che venissero prese in mare da qualche bastimento sospetto, confondendole colle prime, che saranno purgate, e frattanto se gli sospenda la pratica. Nel caso però, che il padrone del bastimento volesse proseguire il suo viaggio, senza sbarcare le merci suddette, non se gli debba impedire.

De mercibus orientalibus nuncietur; etiamsi expurgatae fuerint.

XXI. Capitando in alcun luogo di questa Città, e Regno bastimento di ban-

Institores navium gentis cum Hotoman-

nis foederatus, jurent cum iis non conversare.

bandiera di Potenza straniera amica degli Ottomani, il quale può in mare liberamente con essi praticare, dovranno i Magnifici Deputati della Salute di questa Città, e Regno, in virtù degli ordini da questa Real Soprantendenza distribuiti, per esecuzione de' Reali Dispacci de' 23. del mese di Luglio, e del primo di Agosto dell'anno 1735., dopo l'esibizione delle patenti, e di aver fatto uso delle diligenze di sopra descritte, prima di ammetterlo alla pratica, ordinare al capitano, o sia padrone del bastimento, in nome di Sua Maestà, che dia un nuovo particolar giuramento, che non abbia praticato per lo viaggio con persone di bastimenti Ottomani; e quando attesti di non avervi praticato, e non se ne abbia da altra parte alcuna pruova in contrario, se gli conceda la libera pratica. All'incontro confessando, che vi abbia trattato, quella se gli sospenda, e se ne faccia a Noi relazione, ad oggetto di prescrivergli i giorni, che si stimeranno fargli consumare di contumacia. Ma nel caso che il capitano, o padrone del bastimento suddetto non volesse a quella sottomettersi, ed intendesse proseguire il suo viaggio, non se gl'impedisca. Con che però i suddetti Deputati sieno obbligati dichiarare nella sua patente, che non si sia loro conceduta la pratica per essersi appurato di aver in mare praticato cogli Ottomani suddetti. Nel caso poi che alcun capitano di bastimento di bandiera allegata con Sua Maestà ripugnasse di fare tal dichiarazione, e di dar detto giuramento, debbano i Magnifici Deputati suddetti ricorrere al Console della nazione, acciò ce l'induca, col manifestargli, che non sia altro il motivo, per lo quale vien richiesto il capitano a dar detto particolar giuramento, se non quello della conservazione della pubblica salute, per lo cui riguardo conviene usarsi ogni cautela, ed invigilarsi alla sua preservazione per tutt'i mezzi possibili.

Si institor navis alicujus gentis cum Rege nostro foederatae jurare noluerit; adeatur eius gentis Consul.

XXII. Quando il legno poi venga da luogo proibito, sospetto, o sospeso, o che se gli renda, come sopra, per qualche altro accidente difficoltosa la pratica, il primo passo, che dovrà darsi da'suddetti Magnifici Deputati di questa Città, e Regno, sarà quello di assegnargli immediatamente le guardie in numero competente, ad oggetto di custodirlo così di notte, come di giorno, acciò non possano le persone del medesimo, con alcuno praticare, nè sbarcare la minima cosa furtivamente; e questo sino all'atto della sua partenza, o sino a che per mezzo delle solite cautele, e diligenze, e per mezzo del consumo della debita quarantana gli venga conceduta la libera pratica. Le quali guardie debbano i suddetti Magnifici Deputati situare o in terra, quando da terra si possa il bastimento ben guardare, o in mare sopra una, o più barchette, quando da terra non si possa esattamente custodire, dovendo i detti Deputati avere sopra le medesime una special cura, ed attenzione, acciò adempiscano al di loro dovere, visitandole di volta in volta, durante la contumacia, e qualche volta ancora in tempo di notte, acciò stiano sempre in soggezione, e non commettano alcuna mancanza nella custodia de' bastimenti suddetti.

In navibus suspectis custodiae assignandae.

XXIII. Assegnate le guardie al bastimento procedente da' luoghi sospetti, o sospesi, dovranno i detti Magnifici Deputati della Salute conferirsi nel luogo, ove il medesimo si sia ancorato, ad oggetto di personalmen-

Custodis navis interrogetur, quo loco venerit?

mente ricevere in debita distanza, e per mezzo delle solite cautele, il costituto del padrone, de' marinari, e de' passeggieri, a' quali per mezzo del di loro giuramento faranno deponere da qual luogo effettivamente provengano, se in esso vi fosse la peste, o vi fosse accaduto qualche caso di morte con sospetto di contagio, o se nell' atto della loro partenza, e prima ancora, si viveva in buona, e perfetta salute, ed in seguito poi quali mercanzie portino, e se effettivamente le abbiano prese, e caricate nello stesso luogo, dal quale dicono provenire, lor dando ancora tutti gli altri Interrogatorj prescritti nell' antecedente §. VII., scrivendo, e notando ciocchè dalle persone suddette si risponda, e prendendo in questa maniera un formale, e distinto costituto, per rimetterlo a Noi, affine di risolvere, e prescrivere, quali cautele si debbano con tal bastimento praticare, quando il medesimo sia della natura di quelli, che si possano ammettere al consumo della contumacia, e non debba discacciarsi.

Si e foedo loco veniat, expellatur, phaseluque custodiae comitetur, usquedum longius profectus sit.

XXIV. Ricevuto nella forma prescritta di sopra il costituto, quando si trovasse, che il bastimento fosse infetto, o provenisse da luogo infetto, allora non si riceva neppure a contumacia, come altresì se avesse per lo viaggio praticato con legni infetti, o provegnenti da luoghi infetti, per lo timore, che vi concorre, di detenere per lungo tempo ancorata ne' porti, e nelle marine di questa Città, e Regno una barca di tanto pericolo; che però dovranno i suddetti Magnifici Deputati far ordine al padrone, a' marinari, ed a' passeggieri, che debbano immediatamente partirsi, e che a pena della vita non ardiscano toccare altro luogo del Regno, facendo loro intendere, che vadano a consumare la contumacia in alcuno di quegli Stati, che tengono il comodo del Lazzeretto sporco. E nel caso, che il tempo non permettesse di potersi immediatamente partire, se gli raddoppino le guardie, e si faccia detto bastimento rigorosamente custodire, destinando ancora una persona di onestà, che sopranteda alle guardie suddette, e facendo anche guardare la respettiva marina, acciò nessuno possa praticarvi, nè prendere da tal bastimento la minima cosa, dovendo esser di ciò gl' istessi Deputati responsabili. Quando si ponga poi nuovamente alla vela, si faccia accompagnare da una feluca di guardia alla vista, fino a che si sia fatto tanto in alto mare, ed allontanato in modo che si abbia una fisica sicurezza, che non possa tornare in dietro, o portarsi in altro luogo del Regno. Dovranno ancora i Deputati suddetti in questo caso immediatamente dopo l' arrivo del suddetto bastimento spedire i soliti passaparola, così per la parte del Levante, come del Ponente, con ordine di passare anche da una Provincia all' altra, acciò per la via de' Cavallari se ne sparga in breve tempo la notizia per tutto il Regno, affinchè ogni altra Deputazione stia vigilante, ed adempisca al suo dovere, e venga in ogni altro luogo, ove il mare, ed i venti lo trasportassero, nell' istesso modo discacciato, facendo anche del tutto per espresso relazione tanto alla Regia Udienza Provinciale, quanto a Noi, o agli Spettabili Sopranteudenti successori per potersi dare le ulteriori provvidense, che convengono, e per poterne avanzare ancora l' avviso a' Magistrati esteri nostri corrispondenti.

Et circumveniatur per loca maritima.

XXV. Lo stesso discacciamento dovrà

Idem faciendum cum ils, qui venerint e locis interdictis.

vrà osservarsi co' bastimenti, che provenissero da luoghi proibiti, come oggidì sono tutti quei del Levante Ottomano, e della Barbaria, dove quasi sempre or in un luogo, or in un altro si fa sentire la peste, nè per guardarsi dalla medesima si usa alcuna precauzione, o cautela, tanto nelle persone, quanto nelle merci, tutto che sieno suscettibili, o provengano da luogo attualmente infetto; perciò nel caso, che in alcun porto, o marina di questa Città, e Regno vi capitasse alcun bastimento, che procedesse da' precitati luoghi, ancorchè portasse patenti nette, e che in essi dica, che parta da luogo del tutto esente da qualunque sospetto di peste, o malattia contagiosa, poichè i medesimi debbonsi sempre riputare per sospettissimi, perciò dovranno i detti Magnifici Deputati della Salute intimargli immediatamente lo sfratto nella forma descritta nel precedente Capitolo. Quando però tali bastimenti, che venissero con patenti nette, ed avessero l'equipaggio del giusto numero, e di buona salute, volessero disbarcare roba non soggetta a purga, e specialmente commestibili in questa Fedelissima Città, o in qualche luogo de' principali del Regno, dovranno i detti Magnifici Deputati della Salute, per esecuzione de' Reali Dispacci de' 25. del mese d'Ottobre dell'anno 1743., farcene relazione, rimettendoci le loro patenti, prese sempre co' debiti riguardi di salute, e per mezzo della solita cautela dello spurgamento, l'atto del costituto, e la fede del Medico, per risolvere, se convenga permetter loro il riferito disbarco, ed in tal caso prescriver loro quelle diligenze, e cautele, che si stimeranno convenienti, e 'l modo ancora, come si debbano tali merci ricevere, acciò il tutto segua co' più possibili, e necessarj riguardi per la pubblica salute. Quando poi nell'atto della visita, suddetta si trovasse qualche persona mancante, o nelle patenti s'incontrasse qualche difetto, o viziatura, in questo caso dovrà il bastimento irremisibilmente discacciarsi, come si è detto, senza fargli disbarcare cos' alcuna, nè farlo sotto qualsivoglia pretesto punto trattenere, ed avvisarci di averlo discacciato. Lo stesso vaglia, e si osservi del pari, nel caso che capitasse alcun bastimento, od altro naviglio scampato da' Turchi, co' quali avesse praticato. E per lo stesso motivo dovendosi per sospetti riputare i Corsari, dovranno i medesimi esser soggetti sempre al consumo di competente contumacia, sebben partiti dalla loro patria, eccettuando però le navi, ed altre barche armate, o che si armassero in corso d'ordine di Sua Maestà, purchè il Comandante delle medesime sul proprio onore assicuri di non aver praticato con altri bastimenti, nè aver da' medesimi presa roba alcuna.

Si venerit cum liberis patentibus, mercesque deponere velit, quæ expurgatione non egeant, permittatur.

XXVI. Nel caso però, che tali bastimenti infetti, o procedenti da' luoghi infetti, o proibiti, o che in mare avessero praticato con legni infetti, tenessero bisogno di viveri, lor non si debbono negare, sì perchè sarebbe cosa sicuramente inumana, e contraria alla ragion delle Genti, sì anche perchè costretti dalla necessità se li potrebbero procurare in terra, od in mare con violenza; che però ad ogni richiesta delle persone de' medesimi, dovranno i detti Magnifici Deputati della Salute di questa Città colla loro assistenza, e riguardo al Regno anche con quella della Corte locale, somministrar loro i viveri suddetti, mediante le debite cautele, facendoceli trasportare in una barca del paese, sopra della quale non vi sia

Nemini victus negetur, etiamsi morbo laborantis.

Cum cautionibus tamen.

per-

persona veruna, ma del tutto spogliata di funi di vele, e di qualunque altra cosa suscettibile, e questa poi si farà tuffare nel mare, e piena d'acqua si farà stare almeno per tre giorni interi, per timore di qualche picciola cosa suscettibile, che vi avesse potuto rimanere. Lor si potranno ancora detti rinfreschi somministrare in terra, facendo quelli portare in luogo rimoto, fuori dell' abitato, e posti alla riva del mare, fatti allontanare i naturali del paese, che l'avran condotti, come ancora le guardie, li faranno prendere dalle persone del bastimento suddetto, avvertendo espressamente i predetti Magnifici Deputati a non far lasciare co' detti viveri alcun sacco, involto, o panno di tela, di lana, od altra cosa soggetta ad infezione, per volergli in dietro, ma facciano tali cose tutte levare prima di consegnarsi detti viveri, i quali nella forma suddetta consegnati, si faccia immediatamente partire il bastimento, invigilando i detti Magnifici Deputati, che dalla gente del detto bastimento non si lasci in terra qualche cosa soggetta ad infezione, sebbene in picciolissima quantità, potendosi solamente ripigliare i barili, i fiaschi, ed altro, bagnati prima nell' acqua del mare, nella quale li faranno dalle persone del bastimento medesimo buttare, e ricevendo il danaro del prezzo de' viveri suddetti in un vaso pieno di aceto, o della stess'acqua del mare; e volendo i detti bastimenti far acqua, lor si permetta in tempo di està nell' ora di mezzo giorno, e nell' inverno prima di uscire il Sole, sempre coll' assistenza dei detti Magnifici Deputati, e delle guardie in luogo rimoto, fuori dell' abitato, e colle debite, e solite cautele.

Cautiones quae sint?

In naufragio succurratur.

XXVII. Dandosi il caso, che alcuno de' suddetti bastimenti procedenti da' luoghi infetti, o sospetti, o che avesse in mare con tali imbarcazioni praticato, venisse a dare in terra, per cagion di burrasca: perchè sarebbe cosa crudele, ed empia il farli naufragare, vietando loro il poter bene ancorarsi, o salvarsi in terra; e tenendo presente ancora i pregiudizj, che da tali naufragj potrebbero addivenire, Ordiniamo, e comandiamo, che i suddetti Magnifici Deputati tanto di questa Fedelissima Città, che del Regno, per mezzo delle solite, e debite cautele, lor diano tutto l' ajuto necessario, e conveniente, permettendo loro di poter legare in terra uno, o più capi, quali sieno o di sparto, o pure unti di catrame, volgarmente chiamati incatramati, e venendo le persone in terra, o perchè loro convenga abbandonare il bastimento, perchè quello fosse prossimo a naufragarsi, o fosse del tutto naufragato, nello stesso tempo che disporranno, che venga custodita tutta la rispettiva marina per quel che dal mare potesse estrarsi, come nel seguente §. XXIX. e XXX. si prescrive, le faranno restringere tra duplicato cordone di guardie, custodendole in competente distanza colla maggior vigilanza, sino che il mare si sia calmato, e possano partire colla stessa barca; e nel caso che questa non fosse più atta a navigare, le dovrà la Comunità del luogo, ove questo fatto accadesse (ponendo da parte qualunque pretesto) somministrare altra barca, provveduta di viveri, e del di più che fosse necessario, valendosi del danaro del peculio universale; con dichiarazione, che saranno gli Amministratori della medesima tenuti a dare strettissimo conto di qualsivoglia inconveniente, che mai per la loro ripugnanza, e per loro colpa potesse accadere, e che contra di essi si pas-

Quo modo?

Quomodo detinentus, si naufragium patiatur?

se-

serà a quelle più forti dimostrazioni, che convengono: ed acciocchè questa provvidenza venga effettivamente disposta, dovranno i Deputati suddetti in caso di renitenza, implorare l'ajuto, e l'assistenza della Corte locale, e della Regia Udienza ancora, quando bisognasse. Riserbandoci di dar la provvidenza conveniente nel caso che si stimi, che l'importo della barca suddetta, i viveri, ed altro somministrato debba ripartirsi per le Università convicine, o vedere in qual altro modo si possa almeno in parte rimborsare della spesa l'Università, che l'avrà fatta. E dovranno ancora i Magnifici Deputati suddetti far subito del tutto relazione alla Regia Udienza, ed a Noi, od agli Spettabili Soprantendenti successori.

Quid agendum adversus Afros piratas, si populabundi veniant?

XXVIII. Potendo ancora accadere, che qualche bastimento barbaresco, per depredare le popolazioni de' luoghi marittimi, o mediterranei tentasse sbarcare, o furtivamente, o violentemente in terra in alcuno di essi: e poichè la felice memoria dell'Imperador Carlo V., prevedendo questo caso, e volendo rendere al possibile cautelate le spiagge, e le marine di questo Regno, fece costruire per tutt'i luoghi marittimi in competente distanza una torre, alle quali si aggiunsero susseguentemente poi anche i Cavallari, che dovessero continuamente battere le marine suddette, con essersi imposto a' torrieri, che quando veggano qualche bastimento sospetto, debbano per mezzo delle solite fumate farne avvertite le vicine popolazioni, acciò proccurino di difendere le marine, ed a' Cavallari di avanzarne, e spargerne la notizia per tutto: Perciò ad ogni fumata, che le dette torri faranno, e ad ogni avviso, che i detti Cavallari daranno, che si sia veduto bastimento sospetto, i primi, che dovranno accorrere alla marina, dovranno essere i Deputati della Salute de' respettivi luoghi ben provveduti di armi, e di munizioni, acciò facendosi effettivamente il caso, che le persone di tali bastimenti barbareschi volessero dare a terra, unitamente con tutti gli altri paesani, a tal effetto alla marina accorsi, si oppongano a detti Barbareschi, respingendogli anche coll'armi, e facendo fuoco sopra i medesimi, acciò si allontanino, e non tentino calare a terra colla forza. Ma perchè lo stesso può accadere o per ragion di burrasca, o quando tali Barbareschi venissero inseguiti da' Corsari sudditi dei Principi Cristiani, in questo caso dovrà praticarsi lo stesso, circa l'accorrere ben armati alla marina, e venendo effettivamente in terra, fargli accantonare in un luogo il più rimoto della marina medesima, ponendo in pratica le stesse cautele prescritte nel numero precedente, e sottoponendogli al consumo di rigorosa contumacia, dandone subito parte alla Regia Udienza, ed a Noi, od agli Spettabili Soprantendenti successori per dare le ulteriori convenienti provvidenze, e frattanto debbano mantenersi ristretti con duplicato strettissimo cordone, tanto perchè non pratichino con alcuno, quanto perchè non tentino in qualche modo la fuga, a qual effetto richiederanno l'assistenza delle Regie Udienze, e delle Corti locali, e l'ajuto de' vicini Castellani, perchè lor somministrino qualche numero di truppe per formare un Cordone composto di paesani, soldati di tracolla, e milizia regolata, acciò per mezzo del medesimo si abbia tutta la sicurezza, che non possa accadere minimo inconveniente in pregiudizio della pubblica salute.

Et quum ejusmodi inseguantur Piratae Christiani.

Iterum de naufragio.

XXIX. Occorrendo, che venisse a nau-

naufragarsi in mare, o ad arrenarsi o rompersi in terra presso le spiagge porti, e marine di questa Città, e Regno alcun bastimento, debbano subito i suddetti Magnifici Deputati della Salute, co' Medici delle Deputazioni, accorrere nel luogo del naufragio, ed appurando per le patenti, (quando lor fosse riuscito salvarle), che proceda da luogo libero, e sano, ricevano il loro costituto, e non incontrandovi difficoltà, gli concedano la libera pratica, eseguendo il di più che sta prescritto nel §. VII. del presente Capitolo. Quando poi non esibissero le dette patenti, per non averle potute salvare, o nell' atto del di loro costituto deponessero, che provenivano da luogo di rimoto sospetto, o semplicemente sospeso, si sottometteranno al consumo della quarantana; facendocene subito relazione, dando luogo alle persone del medesimo di poter ricuperare tutto ciò, che potranno colle dovute cautele, e venendo a terra alcuna cosa di tal bastimento naufragato, si farà ripigliare dalle medesime, senza che nessuno la tocchi, usando in ciò i Deputati suddetti tutta la maggiore attenzione, rimettendoci l' atto del suddetto costituto per l' opportuna provvidenza. Nel caso poi che si trovasse, che provenisse da luogo infetto, o proibito, o pure non si potesse appurare da qual luogo provenga, o perchè tutte le persone del medesimo si fossero naufragate, e fossero morte, o perchè per tema di naufragarsi avessero abbandonato il bastimento, salvandosi sopra lo schifo, col quale forse il mare in altra parte l' avesse portate, dovendosi per tali casi riputare il bastimento suddetto per sospettissimo, faranno i detti Deputati della Salute, e gli Amministratori de' luoghi attentamente custodire tutta la respettiva marina da competente numero di guardie, acciò nessuno tocchi roba del detto bastimento naufragato, che venisse estratta dal mare, la quale, o dovrà ripigliarsi dalle stesse persone del bastimento medesimo colle debite cautele, o farsi incendiare, specialmente se fosse cosa di picciol valore, potendo richiedere l' assistenza, e l' ajuto della Corte Locale, e di altre Corti vicine, acciò obblighino le rispettive popolazioni ad accorrere nel luogo suddetto del naufragio, per custodire la riferita marina, dandone subito per espresso parte alla Regia Udienza Provinciale, ed a Noi, acciò si possano dare le ulteriori provvidenze, che convengono. Avvertendo sopra tutto, che le dette guardie, che verranno per la detta custodia destinate, non dovranno praticare colle persone naufragate, nè toccare roba delle medesime, nè del bastimento, e nel caso che vi praticassero la roba suddetta, le dovranno i predetti Deputati sottoporre al consumo di rigorosa contumacia, facendoci anche del tutto relazione; estraendosi poi dal mare qualche cadavere, si farà dalle persone del medesimo bastimento sotterrare nella forma, e colle cautele, che verranno prescritte nel susseguente §. XXX. Ma nel caso, che prima di acccorrere i Deputati suddetti nel luogo dell' accaduto naufragio, gli abitanti delle respettive campagne, o delle Città, e Terre vicine avessero incautamente praticato colle persone del bastimento suddetto, o presa, o toccata roba del medesimo, si debbano subito sottomettere al consumo della contumacia, restringendole nelle loro case quando sieno in campagna, cingendole di guardie, ed eseguendo lo stesso, quando si fossero ritirate nella loro Patria, o nelle proprie abitazioni. Ma avendo praticato con altri dello stesso luogo,

Si venerit a loco suspenso immittatur in contumaciam.

Si e loco foede veniat, litus custodiatur.

Si quis e custodiis res habuerit, immittatur in quarantana.

Quid agendum si convenerint cum suspiciosis?

go, debba allora sospendersi il commercio a tutta la Città, o Terra suddetta, serrandone le porte, e facendone subito relazione alla Regia Udienza Provinciale; perchè provvegga alla sussistenza de' Cittadini, acciò non manchino loro i viveri, dandone anche per espresso parte a Noi, od agli Spettabili Soprantendenti successori, ad oggetto di esaminare il fatto, e dar tutte quelle ulteriori provvidenze, che convenissero, tanto per la cautela della pubblica salute, quanto per passare a quelle dimostrazioni, che mai si stimassero confacenti, quando tal pratica si fosse tenuta per profittarsi dell' altrui roba, od in qualsivoglia altro modo, in cui vi fosse concorsa malizia, o dolo. Se però il bastimento fosse di sospetto rimoto, bastante provvidenza sarà quella di sottomettere alla quarantana le persone, che avranno con esso praticato, e farcene relazione.

Cadavera in mari projecta nisi extrahantur, quo modo inferantur?

XXX. Venendo estratto dal mare in alcuna spiaggia, o marina di questa Città, e Regno, qualche cadavere, il quale non si sapesse di chi fosse, onde si venisse a giustamente temere, che potesse essere stato buttato da qualche bastimento procedente da luogo infetto, o sospetto, e specialmente allorchè tal bastimento fosse in esse spiagge, o marine approdato, o si avesse notizia, che in altra parte vicina poco prima fosse stato, o si fosse naufragato: in questo caso dovranno i suddetti Magnifici Deputati farlo riconoscere dal Medico della Deputazione per vedere se fosse mai sopra il medesimo apparuto qualche segno di contagio, ed immediatamente poi lo faranno seppellire nello stesso luogo, facendo cavare una fossa profonda, poco distante dal luogo, dove il cadavere si ritrova, ed in essa lo faranno i detti Magnifici Deputati seppellire, senza che da persona veruna venga toccato, facendolo cadere nella fossa suddetta spiegandolo con lunghe pertiche, e facendolo tirare con uncini di ferro in asta, e gettato che in essa sia, vi si farà menar sopra una competente quantità di calce, acciò più facilmente, e con maggior celerità si corrompa, covrendolo poi di terra, in modo che non si possa scavare da' cani. Dichiariamo però, che questo non si debba intendere per gli cadaveri di quelle persone, nelle quali non cade alcun dubbio, che fossero state battute in mare da bastimento sospetto, come sarebbe di quei, che non sapendo nuotare si affogassero disgraziatamente, o di coloro, che sono cogniti per lo viaggio, che sogliono fare da un luogo all' altro, e che o per la pesca, o per causa di tempesta avessero fatto naufragio, alla quale specie di cadaveri, non si dovrà negare l'Ecclesiastica sepoltura.

Cadavera non suspiciosa non negantur in Ecclesia infera.

Merces ignotae si e mari extrahantur, comburantur.

XXXI. Qualunque sorta di roba, o mercanzia, che venisse similmente estratta dal mare, o sia sciolta, o sia imballata, o sia incassata, od in qualsivoglia modo conservata, quando sia soggetta a purgamento, e non si sappia di qual bastimento sia stata buttata in mare, concorrendovi lo stesso sospetto, che potesse essere di bastimento infetto, o che il medesimo procedesse da luoghi proibiti, dovranno i detti Magnifici Deputati, senza che alcuno la tocchi, farla subito incendiare, ponendo nella dovuta distanza una corrispondente quantità di legna, che sia atta ad incenerirla, e dopo che il fuoco avrà presa la sua forza, la faranno in esso buttare, servendosi de' detti uncini di ferro in asta, o di lunghe pertiche, acciò il tutto si faccia colle dovute cautele. Ed essendo roba non

soggetta a purgamento, si faccia conservare, chiudendola in qualche luogo, e sottoponendo a maggior cautela al consumo della contumacia le persone, che la dovranno toccare, e trasportare, per motivo che tali robe sogliono per lo più essere involte in tele, o legate con funi, o che dentro le medesime vi può venire frammischiata qualche picciola cosa di roba soggetta, le quali cose sebbene si trovino bagnate dall'acqua di mare, non dee lasciarsi all'arbitrio de' Deputati il risolvere, se convenga con esse praticarsi altra ulterior cautela, e qual debba quella essere, però ce ne dovranno far distinta relazione, per attendere da Noi gli ordini convenienti. Nel caso poi che si abbia intera sicurezza, che fosse stata buttata da bastimento procedente da luogo libero, e sano, e che si sappia il padrone, anzi che il medesimo ne cerchi la consegna, i detti Magnifici Deputati, per quanto tocca al punto della salute, non impediranno, che il proprio padrone, o l'interessato se la ripigli, a condizione che sia tenuto prima a presentare a detti Deputati la patente di sanità, od altro pubblico, e legittimo documento col quale faccia chiaramente costare, e conoscere, che la roba sia sua, e che l'abbia presa da luogo libero, e sano. Venendo però da luogo sospeso, e soggetto a contumacia, ed essendo la roba suddetta suscettibile d'infezione, si faccia immettere nel Lazzeretto, quando in tal luogo, od in qualche vicinanza quello si ritrovi, ad oggetto di farle purgare per lo tempo, che da Noi verrà assegnato, in altro caso lor si faccia di nuovo imbarcare, affine di farsene il purgamento nel luogo, ove dovrà la sua quarantana consumare, ed essendo roba non soggetta, e cercandone il padrone la consegna, ce ne dovranno far relazione, come sopra.

Si dominus inveniatur, et res e loco sano proficiscatur, merces sexcentur.

Si e loco suspecto procedat, merces expurgetur.

XXXII. Essendo la salute pubblica nella maggior parte appoggiata alla medica perizia: Ordiniamo, e dichiariamo, che tanto ne' casi de' riferiti naufragj, od in ogni altro d'importanza, debbano i suddetti Magnifici Deputati regolarsi col sentimento de' Medici, la cui fede, e parere dovranno sempre rimettere a Noi, od agli Spettabili Soprantendenti successori per l'opportuna provvidenza; si lascia però alla loro libertà, ed alla loro prudenza di valersi d'altri Medici, oltra degli ordinarj, quando credano, che l'urgenza richiegga miglior consiglio: ordinando in virtù delle presenti a' Medici, che verranno estraordinariamente chiamati dalle respettive Deputazioni, a non mancare d'intervenire alle visite, e consulte, che si stimassero fare, quando in nome di Sua Maestà, e nostro ne sono richiesti, non valendosi per iscusarsene di qualsisia pretesta, per trattarsi di affare di pubblico beneficio, poichè in caso di renitenza si passerà contra di loro a quelle dimostrazioni, e gastighi ancora, che saranno corrispondenti all'importanza della chiamata, ed alla loro inobbedienza.

In re momentosa adeundi Medici.

Medicus quis vocatus pareat.

XXXIII. Venendo trasportato dal mare, o da venti in alcuna delle marine suddette qualche bastimento, sopra del quale non vi fosse persona alcuna; e potendo il medesimo facilmente essere stato abbandonato dal padrone, o marinari, perchè inseguito da' barbareschi, abbian procurato salvarsi sopra il di loro schifo, per non rimanere cattivi, e non potendosi sapere, se i barbareschi suddetti fossero saliti sopra di esso, e che dopo averlo svaligiato l'avessero lasciato, perchè forse non lor fosse reso conto di trasportarselo: poichè in queso ca-

De navibus derelictis quid agendum?

so

so è irremisibile la quarantana, dovrà il bastimento suddetto, e chiunque vi fosse salito, o per curiosità, o per ordine della Deputazione, sottoporsi alla medesima; che però in dare a terra, od in vedersi tal bastimento abbandonato, dovranno i Deputati della Salute di questa Città, e Regno, quando alcuno non vi fosse salito, farvi salire qualche guardiano, od altra persona loro dipendente, per sapere se sia carico, e quali merci contenga, facendoci del tutto subito distinta relazione. E perchè alle volte dopo aver i barbareschi abbandonato alcun bastimento, sogliono le persone del medesimo ripigliarselo, e considerando, che non manifestandosi ciò dalle persone suddette, (come sarebbe della loro obbligazione), per iscansare il consumo della contumacia, potrebbe esser causa di funestissime conseguenze per lo sospetto, che le persone, e le merci avrebbero contratto della pratica avutasi nel detto bastimento da' Barbareschi: procureranno perciò i Deputati suddetti star vigilanti in questi casi, specialmente quando si sentono in mare Corsari della detta specie, perchè con tali bastimenti ricuperati dalle proprie persone facciano uso della maggior possibile attenzione, non concedendo loro inconsideratamente la pratica, anzi in qualsivoglia dubbio, anche minimo, che vi concorresse, lo sottomettano al consumo della quarantana, e ce ne facciano subito relazione, esponendoci i motivi, per gli quali siensi indotti a tal risoluzione per attendere da Noi l'opportuna provvidenza.

Fraus mutationis patentium litterarum.

XXXIV. Perchè le navi procedenti dal Levante, o da altro luogo proibito, o di prossimo, e positivo sospetto per non soggettarsi al consumo della rigorosa conveniente quarantana, la quale per lo più i naviganti per ogni via tentano d' iscansare, o per non esponersi al pericolo d' esser discacciati, possono intentare di toccar qualche luogo deserto, in dove non essendovi Magistrato, o Deputazione di Sanità si facciano fare una fede da qualche Eremita, o da altra persona privata, e potendo ancora accadere, che possano procurare di toccare alcun luogo semplicemente sospeso, o pure libero, e sano, ove o non vi fossero Deputati della dovuta capacità, od essendovi, e riuscendo loro di corromperli, si procurino una consimil fede di quella parte non sospetta, ed esibendo poi la medesima, possono per mezzo di essa pretendere di essere ammessi a libera pratica, colle mercanzie, che portano, ancorchè soggette a purgamento, o almeno di venir soggettati a quella quarantana, che si trova prescritta per lo detto luogo di minor sospetto; e poichè quando mai a questa frode non si desse il dovuto riparo, potrebbe inferirsi alla salute universale gravissimo pregiudizio; perciò Ordiniamo, e comandiamo a' detti Magnifici Deputati della Salute di questa Città, e Regno, che non debbano in conto alcuno prestar intera credenza alle fedi, ed agli attestati de' luoghi, ove non fosse Magistrato, e Deputati di Sanità, o non tenessero Lazzeretto, e comodo di far purgare, e sventulare le merci suscettibili, quando tali merci il bastimento portasse, anzi si debba a' bastimenti, che dette fedi esibissero, denegare la pratica, ed intimar loro lo sfratto. Non ammettendo specialmente patenti, che fossero in lingua Greca, per la facilità, che si può nel Levante ottenere tali fedi. Ma poichè all' incontro sarebbe di gravissimo pregiudizio del pubblico commercio, quando si discacciasse alcun bastimento, che non meritas-

Nulla fides datur attestationibus, ubi Magistratus sanitatis non sit.

Patentes Graeca lingua scriptae eliminantur.

Digitized by Google

tasse di essere discacciato, sarà bene, che i detti Magnifici Deputati facciano esibire ancora le loro polizze di carico, spedizioni di Dogane, ed ogni altro legittimo documento, che il padrone tenesse, e di prendere un esatto costituto; proccurando di appurare donde effettivamente il bastimento provenga, e dove abbia preso il suo carico, e trovando averlo pigliato nei luoghi del detto Levante Ottomano, o nell' Africa, che al presente sono proibiti, debbano immediatamente intimargli, come sopra, lo sfratto, con dichiarar nella patente la causa del discacciamento, acciocchè in ogni altro luogo del presente Regno, ove potesse approdare, si faccia lo stesso: nel caso poi, che appurassero, che il di loro carico l' avessero preso nel Levante Veneto, od in altro luogo semplicemente sospeso, dineghino la pratica al bastimento, e lo sottomettano al consumo della contumacia, facendone a Noi relazione, con rimetterci la detta patente, presa sempre per mezzo della cautela del purgamento, l' atto del costituto, e la fede del Medico per gli ordini convenienti; ben inteso, che portando roba soggetta a purgamento, tal contumacia, dee permettersi solamente in quel luogo, ove sia comodo di Lazzeretto. Quando poi il bastimento esibisse patente netta, e limpida di luogo libero, e sano, ed all' incontro per la natura delle persone, o per la qualità delle merci si conoscesse, o si entrasse nel dubbio, che potesse provenire da luogo sospetto, e sospeso, dovendoci giustamente valere della massima, di non doversi dare mai intera credenza ai detti de' naviganti, che, come si è detto, a tutto potere proccurano iscansare il consumo della contumacia, dovranno i detti Magnifici Deputati (non ostante che le persone del bastimento suddetto volessero sostenere di averla consumata in detto luogo libero, e sano, e che fossero in esso state ammesse alla libera pratica) far uso, ed esattamente eseguire gli ordini più volte distribuiti di non ammettere tali bastimenti, ne' quali concorra il riferito sospetto, se insieme colla detta patente non presentino l' attestato della Deputazione dello stesso luogo, dal quale è stata spedita la patente, che porta, di averla in esso effettivamente consumata, ed espurgate le merci suscettibili, che mai portassero, e non esibendo l' attestato suddetto loro assegnino le guardie, e ce ne facciano relazione: nell' intelligenza, che volendo il padrone del bastimento proseguire il suo viaggio, e portarsi in altra parte, non se gli debba impedire, ma debbano spiegare nella sua patente di avergli denegata la pratica per la causa suddetta, acciò dalla medesima ritragga ogni Deputazione i lumi convenienti, per potersi ben regolare.

Si suspicio fuerit e loco suspicioso procedere, expellatur.

Expellatur si veniat e loco suspicioso.

Si ultra procedere velit, permittatur, et patentes litterae postillentur.

Si e loco libero procedat, attestationem det consumasse contumaciam, alias commercium interdicatur.

XXXV. Dovendosi similmente per quanto conviene proccurare di ovviare la detestabilissima frode, con cui sogliono alle volte le persone di alcune navi cariche di merci prese in Levante approdare in Livorno, od in altri Lazzeretti, ove pigliandosi la ragion delle persone, e non delle robe, e merci suddette, ottengono le patenti postillate, con attestare quei Magistrati di non essersi riconosciute le mercanzie, stando la nave col boccaporto serrato: indi arrivando queste in alcun porto, dove siavi Magistrato di Sanità, asseriscono di non aver patente per non mostrarla postillata, ma in sua vece esibiscono le polizze di carico, allegando essere stati ammessi in quel luogo, e pretendendo che lor venga conceduta la libera pratica: non lasciamo perciò in tal

caso

caso di prevenire colla maggior premura a' suddetti Magnifici Deputati della Salute di questa Città, e Regno a star molto cauti, e guardinghi, non dovendo mai ne' casi suddetti, nè in qualsivoglia altro, che potesse accadere, prestar fede alle sole polizze di carico senza vedere, ed osservare la patente: e perciò, anche per esecuzione di quanto si è prescritto nel presente Capitolo al §. primo, che tratta della mancanza delle patenti, e degli ordini più volte replicati, a qualsivoglia bastimento, che non esibisse le suddette patenti di sanità nella forma legale, e di sopra prescritta: Vogliamo, che gli si dineghi la pratica, e se vi potesse esser motivo capace a persuadere per innocente la mancanza, o l'irregolarità di dette patenti, non dovranno i Magnifici Deputati prendersi su di ciò il minimo arbitrio, ma, destinando a tali bastimenti le guardie, debbano farcene relazione, colla particolarità di tutte le circostanze per risolvere il conveniente, e quel che sia di maggior cautela per la pubblica conservazione.

Chirographis denegetur fides, nisi patentes inspiciantur.

XXXVI. Poichè qualche Magistrato di Sanità, e specialmente quello della Città di Livorno, in occasione di aver ammesso qualche bastimento al consumo della contumacia, quando poi le persone del medesimo, mutando pensiere, non intendono di terminarla, ma vogliono nuovamente partirsi, cercano, che lor si restituisca la loro patente, nella quale sogliono i Magistrati suddetti dichiarare, che se il bastimento si fosse sino al tal giorno trattenuto, quando non vi si fosse incontrato impedimento gli si sarebbe conceduta la pratica; e poichè nel giungere al luogo del loro destino, facendosi carico de' giorni decorsi per lo viaggio, verrebbe ad esser terminata la quarantana da' suddetti Magistrati, come sopra, assegnata loro, ed alle volte ancora altri giorni di più del termine prefisso, sogliono le persone di tali bastimenti pretendere, che lor si debba concedere la pratica; ma convenendo riguardo alle dette contumacie, che deggiono i bastimenti consumare, quando provengono da' luoghi sospetti osservarsi in questa Città, e Regno quel che viene di Real ordine da questa Real Soprantendenza prescritto, e non quel che viene da' Magistrati esteri, riguardo a' loro Domini disposto; e tenendo presente, che le quarantane possono a momenti variare, ed aumentarsi, e che non deggiono i Deputati della Salute di questa Città, e Regno risolvere da loro questo punto così delicato, ed importante; perciò si ordina, e comanda, che occorrendo, che venga loro esibita alcuna patente nella riferita forma postillata, debbano i detti Magnifici Deputati rimetterla a Noi, od agli Spettabili Soprantendenti successori, unitamente coll'atto del costituto, e fede del Medico, per attendere la risoluzione conveniente, e frattanto facciano detenere il bastimento custodito dalle dovute guardie.

Si in extero loco quarantenam fecerit, in commercium non immittatur, et referatur.

XXXVII. Qualsivoglia bastimento, che capiterà da luogo sospeso o sospetto, della natura però di quelli, che non deggiono discacciarsi, ma ammettersi al consumo della contumacia; i Deputati della Salute di questa Città, e del Regno, che hanno la facoltà di far consumare tali contumacie, dovranno al suo primo arrivo far visitare da' Medici le persone del medesimo, e trovandole del giusto numero, e buona salute lo ammetteranno al consumo della quarantana, e ne faranno subito relazione a Noi, od agli Spettabili Soprantenden-

Si e loco suspicionis procedat, admittatur in contumaciam, prius tamen a medico visitetur.

tendenti successori; con rimettere le patenti di salute, che verranno loro esibite unitamente colla fede di detti Medici, e l'atto del costituto, affinchè in vista di tali documenti, tenendosi da noi presente, donde il bastimento provenga, il tempo decorso per lo viaggio, e tutte l'altre circostanze, che vi concorreranno, lor si possano prescrivere i giorni, che dovranno consumare di quarantana, e tutte l'altre diligenze, e cautele, che dovranno praticarsi, specialmente nel caso, che portassero merci suscettibili d'infezione, non concedendo la pratica al bastimento senza speciale nostro ordine in iscritto, o degli Spettabili Soprantendenti successori, ancorchè ne' Bandi pubblicati, e che in appresso si pubblicassero per la sospensione di qualche luogo, si designasse, e prescrivesse il termine di tali contumacie, per ragion che le medesime possono di momento in momento variare, ed aumentarsi a corrispondenza delle notizie, che possono sopravvenire, o di aumento, o di nuova insorgenza di contagio col carteggio, e corrispondenza, che questa Real Soprantendenza tiene cogli altri Magistrati di Sanità, qual carteggio, e corrispondenza essi Deputati non tengono; e perchè possono in oltre in ciascuna contumacia concorrere circostanze tali, per le quali convenga alterarsi la legge generale.

In loco remoto locus navi in contumaciam detur.

XXXVIII. Per evitare, che le persone del legno, che dovrà fare la quarantana, o aspetterà il tempo proprio per partire in contumacia, non abbiano in modo alcuno pratica, e commercio colle barche del luogo, o con altri legni liberi, dovranno i detti Magnifici Deputati della Salute far il legno suddetto mantenere ancorato fuori del Porto, sempre però a vista dell'abitato, acciò stiano in continua soggezione, così le dette persone del bastimento, come le guardie; ma quando in occasione di mal tempo, fuori del porto non si credesse il detto legno sicuro, acciò non si lascino le persone del medesimo esposte al pericolo di naufragarsi, e la salute pubblica agl'inconvenienti, che possono da tali naufragi risultare, in questo caso lor si permetterà di potersi ancorare dentro il porto medesimo, in luogo però separato, e distante da quello, ove si trovino ancorati gli altri bastimenti liberi; quando poi il bastimento fosse piccolo, in modo che non potesse in occasione di tempo cattivo reggersi in mare, lo potranno anche far tirare in terra in luogo rimoto distante dall'abitato, con duplicar loro le guardie in quel numero, che meglio a' Deputati suddetti parrà, acciocchè resti colla maggior esattezza custodito.

Contumacibus non permittatur de navi descendere.

XXXIX. In niun modo sia lecito ad alcuno di qualunque grado, qualità, e condizione si sia, che stesse consumando la quarantana a bordo del bastimento, poter calar in terra sotto qualsivoglia pretesto o colore, specialmente a motivo di non poter reggere in mare, e di voler passeggiar nel lido, così pure nessuno ardisca uscire del recinto della contumacia, quando la medesima, per gli casi di sopra descritti, dovesse permettersi di consumarsi in terra, o nel solito Lazzeretto, o in qualche altro luogo separato, e rimoto dall'abitato, ancorchè i Deputati ce lo volessero accordare sotto la scorta delle guardie, e colla loro assistenza; e benchè siamo persuasi, che questo caso non sia per succedere, tuttavolta per riparare a qualunque immaginabile inconveniente, che per poca prudenza potesse accadere, dichiariamo, che saranno severamente castigate a tan-

tanto le persone suddette, che si trovano in quarantana, e si prenderanno un tale arbitrio, contravvenendo al presente capitolo, quanto i Deputati, e le guardie, che in qualsivoglia modo lo permetteranno, come altresì ogni altro, che vi si cooperasse, o vi prestasse il suo ajuto, favore, o consiglio, e non ostante che in tal permissione si facesse uso della più esatta, rigorosa, ed esuberante cautela.

Oneratio, et exoneratio mercis in contumaciam non permittatur, nisi audito Curatore salutis.

XL. Volendo il padrone di alcun bastimento, durante la contumacia, far disbarco di roba non soggetta a purga, o imbarco di robe così soggette, come non soggette, per poi partirsi, e proseguire il suo viaggio, non se gli permetta senza espresso ordine Nostro, o degli Spettabili Soprantendenti successori, acciò dalle circostanze, che vi concorreranno, e tenendo presente, donde il bastimento provenga, e la qualità della roba, che dee sbarcarsi, possa risolversi se tal' imbarchi, o sbarchi si debbano permettere, e con quali cautele, dovendosi loro anche in tali casi prescrivere il metodo, che dovrà tenersi, acciò il detto carico, e discarico si faccia per mezzo delle solite, e necessarie diligenze, e quando non vi s'incontri difficoltà; ben inteso, che tanto nell' uno, quanto nell' altro dovranno personalmente intervenire, ed assistere i suddetti Magnifici Deputati.

Merces, quae fac le fundari possunt, immittantur in Lazzarettum.

XLI. Portando il bastimento, procedente da' luoghi sospesi soggetti a contumacia, merci suscettibili d' infezione, e volendo il padrone sottometterle al purgamento, per ottenere, dopo il consumo della quarantana, la pratica, dovranno i Deputati suddetti, dopo visitate le persone dal Medico, e trovatele del giusto numero, e buona salute, quando non vi concorra dubbio, che le dette merci fossero state prese in luogo proibito, farle immettere nel Lazzeretto, assistendo personalmente al discarico di esse dal principio sino alla fine, acciò tutto segua colle dovute cautele, e con la più esatta diligenza, e tutte puntualmente nel detto Lazzeretto s' introducano. Immediatamente poi faranno incominciare il purgamento nella forma, che da Noi nel seguente capitolo si prescriverà, e conseguentemente ci faranno del tutto relazione, rimettendoci le patenti di salute, la fede del Medico, e l'atto del costituto, con riferirci la quantità, e la qualità delle merci da disbarcarsi, o in Lazzeretto disbarcate, acciò si possa da Noi, così per esse, come per le persone assegnare la conveniente quarantana, e prescriver loro quelle ulteriori cautele, che si crederanno più proprie, e profittevoli per la preservazione della pubblica salute.

Quarantanae tempore peregrinorum res, vel nautarum expurgentur: atque ad hoc onus, si oporteat, quarantana prorogatur.

XLII. Sarà obbligo ancora de' Deputati suddetti il fare nello stesso tempo, durante la contumacia, purgare a bordo de' bastimenti medesimi le robe usuali del padrone, marinari, e passeggieri, facendo salire sù la coverta, aprire, e tenere esposte alla ventilazione, ed al maneggiamento dal principio fino alla fine della quarantana tutte le casse, forzieri, involti, ed ogni altro, che seco portassero le persone de' bastimenti stessi, ed acciò quella compiuta si abbia la sicurezza, che qualunque roba soggetta sia stata in tal modo purgata, prima di concedersi la pratica, faranno i Deputati, secondo sinora è stato praticato, e tuttavia si pratica, visitare il bastimento da' un guardiano, il qual dovrà vedere, se tutte le dette casse, involti ec. sieno stati aperti, e se tutta la roba,

che in essi si contenesse sia da uso. E nel caso che si trovassero nelle casse suddette involti di robe nuove, cioè pezze di tela, di drappi di seta, e simili, le quali non fossero state manifestate, ed in Lazzeretto introdotte, e per conseguente non purgate, le debbano subito nel medesimo far introdurre, e principiare a purgare separatamente dall' altre mercanzie per prima introdotte, facendone immediatamente relazione, prolungando frattanto l' assegnata contumacia, alla quale resterà sottoposto anche il guardiano, che sarà salito sul riferito bastimento, ad oggetto di attendere la nostra risoluzione; ed acciò il padrone, e le persone del bastimento non si valgano della scusa di aver creduto, che tali pezze di tela, drappi ec. per esser picciole cose non dovevansi intromettere nel Lazzeretto, dovranno i detti Magnifici Deputati nel principio della contumacia avvertire le persone del bastimento, e che in tempo della pratica si dovrà il bastimento visitare, e trovandosi tali robe, lor si prolungherà la contumacia, e saranno castigati a tenore delle leggi.

Si tempore quarantanae quis infirmabitur, si pestilentiae signum apparet, statim navis expellatur.

XLIII. Accadendo, che nel decorso della quarantana alcuna delle persone, che sono in contumacia, s' infermasse, sia tenuto il padrone del bastimento sotto pena di morte naturale denunciarlo immediatamente a' Magnifici Deputati, i quali dovranno subito far visitare l' infermo dal Medico ordinario della Deputazione, e da altri Medici straordinarj, ed aggiunti, quando lo credessero necessario, e se mai questi riconoscessero nel medesimo qualche segno di sospetto di mal contagioso, senza nuovo esame, debba immediatamente sfrattarsi il bastimento, provvedendolo di viveri, se mai gli bisognassero colle cautele prescritte nell'antecedente §. XXVI., e restituendogli la sua patente, nella quale dichiareranno la causa del suo discacciamento, facendolo accompagnare da una feluca di guardia alla vista, come si trova ordinato, proccurando, che parta quanto più presto sia possibile. Ma se i Medici suddetti attestino, che la malattia sia delle usuali, e non sospette, debbano i detti Magnifici Deputati prolungargli la quarantana, e farcene relazione, rimettendoci la fede, e 'l parere di detti Medici, come faranno continuamente in appresso, riferendoci intermessivamente, secondo meglio potranno, lo stato della malattia, avvertendo seriamente i suddetti Magnifici Deputati ad essere attentissimi in tali visite, e ricognizioni, con far dare da' Medici sempre un chiaro, certo, e fondato parere per iscritto, acciò in vista del medesimo si possa da Noi, o da' Nostri Successori, con accerto, e piena sicurezza prendere la risoluzione conveniente. Nel caso poi che l' infermo richiedesse l' assistenza continuata, e diaria, o di uno de' Medici della Deputazione, o di altro estraordinario, lor si permetta a sue spese, disponendo, che per la ricognizione, che a tali Medici dovrà darsi, non venga gravata nè l' una, nè l' altra parte, e così pure se fosse necessario di valersi di Medico Chirurgo, o dell' opra di qualche barbiere, i quali, quando dovessero far le loro osservazioni molto da vicino, o dovessero metter le mani sopra l' infermo per qualche necessaria operazione, dovranno irremisibilmente rimanere in contumacia sino a tanto che non sarà conceduta la pratica al bastimento, ed alle persone, che stanno quella consumando. Quando poi l' infermo suddetto peggiorasse, in modo che i Me-

Si alius morbus fuerit, contumacia protrahatur.

Si male aegrotus ab habeat, confiteaturque

peccata, adstent Deputati aliquanto longius.

Medici temessero della sua vita, non convenendo, che alcuno, sebben in quarantana, se ne muoja senza venir munito de' Santi Sacramenti, e senza la dovuta assistenza spirituale, dovranno i suddetti Magnifici Deputati farne subito avvisato il Parroco del luogo, acciocchè o egli di persona, o per mezzo di altro Sacerdote da lui deputato, disponga l'infermo alla confessione, ed a tutto ciò, che riguarda la salute dell'anima, dandogli que' ricordi, che convengano, ed ajutandolo anche a ben morire, quando riuscisse poterlo assistere, sempre però in debita distanza, e coll'assistenza de' Deputati suddetti, i quali dovranno stare alla vista, acciò tutto segua colle debite, e solite cautele: Se poi venisse a morte debbano i Deputati suddetti far riconoscere il cadavere da' Medici, e lo faranno poi, colla loro assistenza, seppellire dalle persone del bastimento stesso in una fossa, che faranno cavare in qualche marina distante, e remota dall'abitato, serbando sempre la debita cautela, o in una cassa ben inchiodata, ed impeciata, o nella nuda terra, con buttar della calce sopra del medesimo, e riempire di nuovo la fossa, facendocene relazione, e rimettendoci la fede, e 'l parere de' Medici, per gli ordini convenienti, prolungando frattanto alle rimanenti persone la quarantana.

Si moriatur, quo modo inferatur?

Si immittere in Lazarettum velint merces; nautaeque in contumaciam abire velint, non impediantur.

XLIV. Non volendo il padrone del bastimento procedente da luogo sottoposto a contumacia, quella consumare, od interamente compire, ma soltanto disbarcare le sue merci suscettibili, per sottometterle al purgamento, e poi proseguire il suo viaggio, non debbano i Deputati suddetti (attenta la pratica, e lo stile degli altri Magistrati d'Italia) impedirglielo, quando lo domandi; ma dopo di averle introdotte nel Lazzeretto colla di loro assistenza, gli debbano restituire la propria patente, facendovi la debita ritoccata; dichiarando in essa ciocchè occorre per lume dell'altre Deputazioni, così regnicole, come estere de' luoghi, ove il bastimento fosse per capitare; de' quali bastimenti procedenti da' luoghi sospetti, e sospesi, ancorchè non volessero sbarcare cos' alcuna, e fossero semplicemente di passaggio, debbano i Deputati suddetti darci parte ciò non ostante del giorno dell'arrivo: da qual luogo sia proceduto: quanti giorni siasi trattenuto in quarantana: per dove si sia incamminato: ed in qual forma abbiano ritoccata la riferita patente, acciò si abbia tutto presente nel caso che in altro luogo del Regno capitasse specialmente per sottoporsi alla detta quarantana.

De navibus suspiciosis transeuntibus referatur.

XLV. Quando poi tali bastimenti procedenti da luoghi sospetti, o sospesi portassero Dispacci per questa Real Corte, o per gli Ministri de' Principi Stranieri, in questa Città, e Regno residenti, dovrà osservarsi il seguente metodo: quando il bastimento, che li conduce venga da luogo infetto, proibito, o di prossimo, e positivo sospetto, non dovranno tali pieghi riceversi, ma discacciarsi col bastimento nella forma, che si trova presentemente, e sino a nuovo ordine di Sua Maestà ordinata per quei, che venissero da Costantinopoli, ma saranno i detti Magnifici Deputati di questa Città, e Regno tenuti d'insinuare al padrone, che nel primo luogo di fuori Regno, che toccherà, debba far sentire al Console di Sua Maestà colà residente, o a quelli de' suddetti altri Principi stranieri, che tenga a bordo i suddetti Dispacci, acciocchè essi proccurino di farli purgare da quella Deputazione, così al

Quid faciendum, si litteras Regi dandas, vel Legatis Principum in mandatis habeant?

di dentro, come al di fuori, e darli poi il dovuto cammino; se poi il bastimento venga da luogo di rimoto sospetto, o per cui non vi sia la suddetta proibizione, o pur venisse da luogo semplicemente sospeso, dovranno in questo caso i Deputati di questa Fedelissima Città, coll' assistenza delle persone, che verranno destinate da Sua Maestà, o da Noi, riceverli, purgandoli così al di fuori, come al di dentro, bene spruzzandoli di aceto, e passandogli, ed asciugandoli poi per mezzo del fumo, e del fuoco, con usare nell' atto della purga suddetta tutta l' attenzione, acciò non si brucino, nè si confondano. E per quel che riguarda al Regno, debbano i Deputati della salute, a' quali verrà commesso tale purgamento, farvi intervenire ancora il Governatore locale, il Castellano, ed ogni altro Ministro, ed Uffiziale, che la Maestà Sua comanderà, e per quelli de' Principi Stranieri, anche i loro respettivi Consoli, e Ministri, quando vi volessero intervenire; mai però i suddetti Dispacci, o lettere si prendano a mano, perchè colui, che in tal maniera li prenderebbe, in toccandole contrarrebbe lo stesso sospetto delle persone del bastimento, e dovrebbe venir sottoposto al consumo della corrispondente contumacia; ma dovranno sempre prendersi, ed aprirsi con lunghe mollette di ferro; e purgarsi colle medesime, essendo poche carte, ma essendo molte, il purgamento suddetto dovrà farsi sopra di un crivello di ferro, o sia graticola, com' è solito praticarsi.

Lapurgentur. XLVI. Sogliono ancora quasi sempre le persone de' suddetti bastimenti procedenti da' luoghi soggetti a contumacia portar pieghi, o lettere per particolari, o carte proprie del bastimento, e non convenendo, che le medesime terminata la contumacia, ed ottenuta la pratica, si consegnino chiuse, e sigillate nella forma, che sono state loro consegnate nel luogo, donde provengono, e per conseguente non purgate, con pericolo della salute pubblica; e considerando, che di facile ne' pieghi suddetti possono venire mostre di panni, di drappi, di merletti, e simili, le quali cose come suscettibili d' infezione tengono bisogno di purga; e volendo anche a questo inconveniente dare il dovuto riparo, ordiniamo, e comandiamo a' detti Magnifici Deputati di questa Città, e Regno, che nel primo giorno, che il bastimento si ammette al consumo della contumacia, debbano farsi esibire dal padrone del medesimo, e da' marinari, e passeggieri tutte le carte, e lettere, che portassero, acciò si purghino nella forma prescritta nell' antecedente paragrafo, coll' avvertenza, che nel caso, che dentro tali lettere, e pieghi si trovassero le accennate mostre, si dovranno fare collo stesso fuoco incendiare: nel caso poi che le persone suddette non volessero sottometterle al solito profumo, o per timore, che non si brucino, o per non volerle sporcare, in questo caso debbano farle aprire in loro presenza, e farle per tutto il corso della contumacia tenere all' aere aperto, la qual cautela non dovranno i detti Deputati trascurare, acciò, quando si dovrà ammettere a pratica il bastimento, si trovino le carte suddette sventolate, ed in tal forma purgate, anzi nella visita, che dovrà farsi, abbiano cura particolare di diligenziare, se vi sieno tali lettere, e pieghi, e ritrovandovene, ce ne dovranno far relazione, prolungando loro frattanto la quarantana; ed acciò questo non succeda, debbano i Deputati suddetti similmente avvertir-

tirne ancora il padrone, i marinari, e passeggieri del bastimento nel principio della loro contumacia.

Sanctiones adversus eos, qui in commissum inciderint.

XLVII. Se bene vogliamo sperare, che i Deputati suddetti adempiranno coll'esattezza, che conviene, e con tutto zelo alla loro obbligazione, tenendo però presenti le funeste conseguenze, che potrebbero derivare dal commettersi qualche positiva mancanza, ricevendo specialmente persone, o merci provenienti da luogo proibito, sospetto, o sospeso, senza che abbiano prima consumata la dovuta quarantana, secondo lor verrà da Noi, o dagli Spettabili Successori prescritta per cautela, e sicurezza della salute pubblica, e senza che venissero colle medesime poste in uso tutte le debite, e solite cautele, e diligenze: e non volendo lasciare di comminare le corrispondenti pene contra que' Deputati della salute, e rispettivi Officiali di sanità, che non adempiendo al lor dovere, e non curando il proprio onore, commettessero nell'esercizio di così gelosa, ed importante carica, grave, e positiva mancanza, dichiariamo, che incorrerà nella pena irremisibile di morte naturale ciascun Deputato, ed Officiale di sanità, che ammetterà a pratica, o spedirà fede libera a bastimento procedente da' detti luoghi sospetti, o sospesi, o che dovesse, per alcuno degli enunciati impedimenti, venir sottoposto al consumo della detta contumacia, o che non gli faranno interamente consumare quella, che da Noi in ciascun caso particolare, in risposta della loro relazione, lor verrà assegnata; ed alla stessa pena incorreranno ancora i padroni, marinari, e passeggieri, che faranno uso, e profitteranno di tali facilitazioni, le quali ragionevolmente non si possono ottenere, se non con corrompere i Deputati suddetti per via di denaro, o per altri mezzi illeciti, e così pure chiunque prestasse su di ciò il suo ajuto, favore, o consiglio. Incorreranno ancora oltre alla privazion della carica, alla pena di ducati mille, ed altre corporali all'arbitrio della Real Soprantendenza, que' Deputati della salute, che commetteranno ad altra persona, se ben fosse subalterna della medesima Deputazione, il ricever detto costituto, eseguir la visita, e 'l conceder la pratica a' bastimenti procedenti da fuora Regno, sebben da luogo libero, e sano, dovendo in tali atti per esecuzione degli ordini più volte replicati indispensabilmente i riferiti Deputati di persona intervenire: e ad anni tre di presidio i detti Subalterni, o altra qualsivoglia persona, che lo eseguisse, ancorchè lo facessero per ordine de' Deputati medesimi.

Deputati sanitatis de quacumque re consilium interponant.

XLVIII. Dovranno ancora i Magnifici Deputati di questa Fedelissima Città continuare il metodo sinora tenuto di esporre in ciascuna relazione, che faranno a Noi, od agli Spettabili Soprantendenti successori, in occasione che approdi in questo porto alcun bastimento, o in caso di qualunque altra occorrenza, qual sia il loro sentimento, acciò tenendo il medesimo presente possiamo risolvere, se convenga uniformarci al di loro parere, o prendere altra risoluzione, distribuendo loro gli ordini convenienti, i quali dovranno poi eseguire colla solita assistenza.

Habeant Deputati regesta regalium jussorum.

XLIX. Convenendo ancora, che i Deputati della salute sieno intesi, e tengano sempre presenti gli ordini, che si distribuiscono in questa sì importante, e delicata materia, e dovendosi precludere loro ogni via di potersi scusare, che non era a loro notizia alcun ordine provvisionalmente

te spedito; vogliamo, che immediatamente, dopo la notificazione delle presenti istruzioni, debbano i Deputati suddetti di questa Fedelissima Città, e Regno, formare un libro, nel quale dovranno registrarsi tutti gli ordini, che per sicurezza della salute universale verranno distribuiti, il qual registro unitamente colle presenti istruzioni dovranno sempre conservarsi nella stanza della Deputazione, e tenersene cura particolare; incaricando agli Amministratori delle respettive Università, per quel che riguarda il Regno, che debbano gli ordini suddetti, che in appresso si spediranno, o per la via di questa Real Soprantendenza, o per quella della Regia Udienza Provinciale, far personalmente notificare a' detti Deputati, conservando per loro cautela l'atto di una tal notificazione, nel quale debbano i Deputati suddetti dichiarare di averne presa la copia, ed averseli, come sopra, registrati parola per parola; proibendo espressamente il poterli riassumere, per gli abbagli, che potrebbero commettersi in fare tali riassunti, e questo sotto pena di ducati venticinque da esigersi per ogni caso di tal contravvenzione, ed alla stessa pena, da applicarsi alla ristampa delle presenti istruzioni, incorreranno que' Deputati della salute; che terminato l'esercizio della loro carica, non consegneranno a' Deputati successori le presenti istruzioni, e 'l registro degli ordini suddetti, il qual registro, e le istruzioni dovranno i Deputati, che verranno nuovamente eletti nell'atto del possesso richiedere a' loro Predecessori; ed in caso che loro non li consegnassero, dovranno farne le dovute istanze alla Corte locale, acciò gli astringa, e farne anche relazione a Noi, ed agli Spettabili Soprantendenti successori per lo di più che convenga; e non facendolo, anche essi incorreranno nella medesima pena.

Et constitutorum.

L. Dovranno ancora i Deputati suddetti formare altro libro, nel quale registreranno l'arrivo di ciascun bastimento, e l'atto del costituto ricevuto dalle persone del medesimo, il giorno, che gli sia stata conceduta la pratica, se ne sia fatta relazione alla Real Soprantendenza, o se si fosse partito senza ottenere la pratica suddetta.

Et patentium litterarum.

LI. Dovranno i Deputati suddetti continuare ancora il libro, in cui debbono registrarsi i nomi, e cognomi de' padroni, e del bastimento, a' quali si spedirà la patente nuova, notando riguardo a' sudditi di Sua Maestà la data del passaporto Regio, e questo anche per esecuzione de' suoi Reali ordini, e specialmente di quello degli 8. Luglio prossimo passato, coi quali sta prescritto non potersi spedire patente a chi non esibisca il passaporto suddetto: ben inteso che riguardo a coloro, che non fossero naturali del proprio luogo, dovranno i Deputati suddetti, per esecuzione degli ordini generali, conservar colla maggior' accortezza la patente vecchia, che verrà loro esibita dal padrone del bastimento, al quale si spedirà la nuova, acciò per loro discarico possano quella prontamente esibire ogni qual volta lor venisse ordinato.

Quæ omnia Successoribus tradantur.

LII. E per ultimo saranno tenuti i Deputati suddetti immediatamente, che avranno terminato l'esercizio della carica, e propriamente nel punto che si darà a' loro successori il possesso della medesima in virtù dell'approvazione di questa Real Soprantendenza colle presenti Istruzioni, consegnare a' loro successori non solo i libri suddetti, come altresì tutte le patenti in bianco, che si trovassero in

loro

loro potere, non consegnate a' Naviganti, delle quali i Deputati nuovamente eletti dovranno prendere un conto esattissimo, acciò alcuna non ne resti in potere degli Antecessori per lo mal uso, che delle medesime potrebbe farsi, e nel caso che i nuovi Deputati non si facessero colle dette Istruzioni, e Libri, le menzionate patenti esibire, od i vecchi Deputati non curassero, od in ciò mostrassero la minima ripugnanza, oltra la pena di ducati venticinque di sopra comminata, incorreranno in quella di anni tre di presidio, acciocchè di tali patenti, che in potere de' passati Deputati rimanessero, cattivo uso non si facesse, poichè quando si trovassero dispensate, e furtivamente consegnate a' padroni di bastimenti, specialmente procedenti da luoghi sospetti, o sospesi, s' intenderanno incorsi nelle pene comminate nel precedente §. XLVII.

## CAP. VII.

*Metodo da tenersi nel purgare le merci suscettibili d' infezione.*

Expurgatio mercium quomodo fiat.

ESsendo ancora conveniente per la pubblica cautela, che si prescriva la forma, come si debbano purgare le merci soggette, e tenendo presente la pratica de' più culti Magistrati, e specialmente quello, che ha ultimamente disposto il Senato, e la Deputazione Generale di Palermo: abbiamo stimato per maggior chiarezza dar sopra ogni capo di roba partitamente la regola, che si dovrà tenere.

I. Le lane, i lini, i cottoni, i peli di cammello, di castoro, e simili, quando sieno alla rinfusa, cioè non in balle, ma sciolti nel bastimento, debbono ammontarsi, de' quali ognuno sia in una congrua quantità; e poi ogni settimana maneggiarsi con mutarsi da un luogo all' altro dello stesso magazzino, ove si purgano; se però sieno in sacchi, o balle si faranno scucire, ed aprire al suo lato per più della metà, rallentati prima tutt' i lacci, e le corde, con cui vengono legate, e cacciarne fuora dalla detta apertura tanta quantità, quanto sia capace a potervi i purgatori spingervi facilmente dentro le braccia nude in più parti, e così aperti si faranno stare sino alla metà della contumacia; indi rimessavi di nuovo lana, od altro, che la balla conteneste, cucita l' apertura si rivoltino i sacchi, o le balle suddette, e scucito l' altro lato nella stessa forma, vi si praticherà da' purgatori la stessa diligenza di ponervi ogni giorno le braccia ignude sino alla fine della quarantana.

II. Le balle di bambagia filata si apriranno dalla testa al piede, ed alle balle di seta si leverà il primo involto, ed il secondo si debba aprire in croce, sollevandosi sulle testate, in modo che vi possano i purgatori praticare la stessa cautela di spingervi le braccia dentro, rallentando perciò al possibile i lacci, co' quali si trovano ligate.

III. I feltri, i boltroni, le schiavine, i trappeti, i cappotti, ed ogni altra manifattura di lana, di cottone, e di seta ancora, sacchi di tela, e di pelo, i libri, e le carte, ancorchè di pecora, ed ogni altra cosa simile, sciolti i legami, ed aperte, e scomposte le balle, restino esposti all' aere su i tavolati de' magazzini, mutandogli spesso da un luogo all'altro, durante la quarantana.

IV. Le balle di ciambellotti, e pannine si aprano tutte, cavandone fuora le pezze, le quali si metteranno

no una sull' altra, ed a quelle che sieno in sacchetti, o sieno involti, si scioglieranno i nastri, e le legature, e si esporranno similmente all'aere sopra i tavolati, rivoltandole, e mutandole da un luogo all'altro, e lo stesso dovrà praticarsi con tutti gli altri colli, o casse, in cui sieno pezze di telerie, cappelli, ed altre merci fine, e delicate.

V. I pennacchi, ed i cappelli si spoglieranno degl' involti, e si faranno stare di continuo esposti all' aere dentro del magazzino appesi alle funi, e due volte il giorno si maneggeranno, e rimaneggeranno.

VI. Le cordovane, i dammaschini, i montoni, ed altre simili sorte di pellami conciate si spoglino degl' involti, si sciolgano, e si mettano sopra de' tavolati ne' magazzini, e si maneggino, col trasportarsi più volte da un luogo all' altro.

VII. I cuoi di vacca, o di bufali, salati, secchi, o bagnati, e le pelli pelose non conce, essendo in balle, si sballino, si pongano all' aere, e spesso si rivoltino durante la quarantana, e per quelle, che sono bagnate, si metteranno in tanti mucchi, da cinquanta a cento per mucchio, ed a mezza purga si rivolteranno, e ne' giorni sereni si espongano ancora al Sole, acciò si asciughino, e si secchino.

VIII. I tabacchi in foglio, essendo in mazzetti legati con spago, o con legature di pelo, debbono parimente purgarsi, e maneggiarsi, nel modo stesso che si è prescritto per le lane, ed altre robe imballate, aprendosi in maniera, che vi si possano spinger dentro le braccia nude; ma quando i padroni di essi volessero fargli spogliare degl' involti, delle funi, e degli spaghi di lino, o pelo, con cui venissero legati, ne dovranno fare la dovuta istanza a' Magnifici Deputati della Salute, acciò facendone relazione a Noi si possano prescrivere le cautele convenienti, e la forma, come tali tabacchi si possano consegnare: ben inteso, che gl' involti, le funi, ed ogni altro, che contenessero di roba soggetta, dovranno rimanere nel Lazzeretto ad oggetto di purgarsi, quando il padrone per risparmiare la spesa della purga non si curasse fargli bruciare.

IX. Le cere, e le spugne essendo ancora soggette a purga, le prime per ragion degl' involi, e le seconde per lor propria natura, dovranno similmente immettersi nel Lazzeretto, ed espurgarsi nell' acque. Che però quando i padroni volessero in tal forma purgarle, potranno i Deputati della Salute farcene relazione, affinchè conoscendo Noi potersi permettere senza l' intero consumo della contumacia, si possa loro prescrivere il termine, per lo quale debbano le medesime permanere nell' acque suddette, e tutte le altre cautele, che si stimeranno necessarie. Riguardo poi alle candele di cera, e di sevo, queste dovranno soggiacere all' intera purga, per ragion del lucignolo, che tengono di bambagia, la quale non conviene bagnarsi nel mare.

X. Le droghe, i minerali, le ceneri, le terre di colori, i chiodi, e le altre ferrerecce, i frutti freschi, e salati, le paste fine, i viveri, ed ogni altra cosa simile, quando vengano insaccati, o conservati in involgi di tela, o di pelo, od in casse, o barili custoditi da carte, i vini, i liquori, i medicamenti, od altro, che venisse in vasi otturati con carte, o tele, saranno soggetti al purgamento, quando non si vogliono spogliare de' detti involti, e delle carte; ma spogliate de' medesimi resteranno libere, e non

sog-

soggette; così pure le botti contenenti vini, acquevite, olj, ed altro, saranno soggette, quando i cerchi delle medesime sieno legati con ispaghi, ma facendosi questi ben incatramare, dovranno riputarsi similmente per libere.

## CAP. VIII.

*Istruzioni per lo buon regolamento de' Lazzeretti, e dell' obbligo de' Capitani, o sieno Custodi de' medesimi.*

Institutiones de Lazaretto curando. De officiis Custodum.

POichè è indispensabile, che tanto nel Lazzeretto di questa Fedelissima Città, quanto in quelli del Regno, che si stanno presentemente ampliando, e riducendo nella forma conveniente con tutt' i comodi necessarj, vi sia il Capitano, o sia Custode, e quando fosse necessario, anche il Sottocustode, o sia Scrivano; e che questi sappiano qual sia la loro obbligazione, abbiamo stimato formare le presenti Istruzioni, colle quali si ordina, e comanda.

I. Poichè per antico stabilimento, e per ogni buona regola, si è stimato, che il Capitano, o sia Custode suddetto debba stare, e permanere nell' interiore del Lazzeretto, acciò possa più esattamente visitare tutt' i magazzini, e meglio invigilare sopra qualunque contumacia, e purga: dichiariamo, che s' intenda il medesimo soggetto ad una continuata quarantana, sempre che nello stesso vi sieno contumacie, nè possa di quello uscire durante le medesime, se non per urgentissima causa, e senza prima farne le dovute istanze alla rispettiva Deputazione, dalla quale se ne darà parte a Noi, per assegnargli una contumacia particolare in luogo separato nello stesso Lazzeretto, con porgli le guardie a sue spese, nè potrà del detto Lazzeretto uscire, se non gli sarà surrogato altro Capitano interino, e non gli sarà stata *servatis servandis* conceduta la pratica.

II. Sarà bene, che il Capitano, od il Custode suddetto non si mescoli con alcuna quarantana, tenendosi lontano, e guardandosi da tutte, o mescolarsi solamente con una, altrimenti verrebbe egli, praticando con tutte, a mescolare, e confondere una contumacia coll' altra, il che sarebbe un assurdo grandissimo.

III. Dovrà il Capitano, od il Custode suddetto tener un libro, o sia registro in foglio di corrispondente grandezza, e capacità, nel quale dovrà notare, e registrare tutte le qualità, e quantità delle merci, e delle robe, che s' introducono nel Lazzeretto, per farne il purgamento, il nome, ed il cognome del Capitano, o padrone, e de' passeggieri, ed il nome ancora del bastimento, apponendo nel principio del notamento la giornata, che tali merci s' introducono, e quella, nella quale se ne sia principiato il purgamento: da qual luogo quelle sieno pervenute, e chi sieno i spurgatori, che le maneggino. In seguito poi dovrà notarvi tutto ciò, che successivamente accada, tanto circa la buona salute de' passeggieri, e de' purgatori goduta, quanto se nel decorso della medesima sia occorso qualche caso d' infermità, o di morte, e se alcuno, che fosse morto, fatta avesse qualche disposizione, od avesse lasciata roba, ne' quali casi in appresso si dichiarerà il conveniente; ed in fine noterà il giorno, in cui lor sarà conceduta da' Magnifici Deputati della Salute, previe le debite visite, e ricognizioni, la libera pratica. E sarà tenuto detto Capitano in fine d' ogni contumacia far a Noi una

una piena relazione dell' occorso nel tempo della medesima, per conservarsi negli atti di essa quarantana. Quando poi il detto libro sarà pieno, in modo che non vi sia più luogo da scrivere, lo dovrà similmente rimettere per conservarsi nell' Archivio della Real Soprantendenza, proibendo al Capitano suddetto di fare scrivere in detto libro di mano aliena, ed a non fare in esso cassature, od accomodi, per gli quali si possa dubitare, che fosse stato in qualche parte viziato, ed adulterato. E dovrà in fine notarvi ancora, a chi sieno state consegnate le suddette mercanzie, ritirandone ricevuta chiara, e distinta della quantità, e qualità della roba, che alcuna cosa non vi manchi, e che tutta sia ben condizionata, per sua cautela.

IV. Dovranno i detti Capitani, e Custodi tenersi lontani da qualsivoglia specie di traffico, e mercatura, proibendo loro espressamente di poter negoziare, o di avere partecipazione, o dipendenza alcuna in tali materie, nè tenere per conto proprio, o in tutto, od in parte alcun bastimento, nè aver interesse ne' medesimi, nè comprare robe nel Lazzeretto immesse, altrimenti incorrano inevitabilmente nella perdita del loro ufizio, ed in oltre il Custode nella pena di ducati mille, e di due anni di presidio, ed il Sottocustode alla pena di ducati cinquecento, e di due anni di galea, od altra ad arbitrio nostro secondo la qualità del soggetto. E nella stessa proibizione s' intenda espressamente compreso qualsivoglia Deputato, ed ogni altro Ufiziale tanto delle respettive Deputazioni, quanto de' Lazzeretti, sotto le pene a Noi riserbate.

V. Sia tenuto il Capitano suddetto a prestare idonea cautela di ducati mille, acciò in caso di mancanza, o di trovarsi per sua colpa danneggiato il Lazzeretto, o le merci, che in esso s' introducono, vi sia il modo, come poterne rifare il danno.

VI. Nell' atto del possesso di ciascuno di detti Capitani, o Custodi, dovranno prendere in consegna tutto ciò, che sia di ragione del Lazzeretto, acciò ritrovandovisi alcuna cosa mancante, debba venir subito risarcita de' loro proprj beni, o di quelli del di loro pleggio: per esecuzione di che dovranno i detti Magnifici Deputati della Salute almeno due volte l' anno (quando non vi sieno quarantane, e purgamento) visitare il Lazzeretto per vedere, se vi manca alcuna cosa di quelle, che si trovano al detto Capitano consegnate, e se vi volessero accomodi, facendo del tutto relazione a Noi, od agli Spettabili Soprantendenti successori, per poter dare le provvidenze convenienti per lo buon mantenimento del medesimo, e della suddetta consegna se ne debba rimettere a Noi l' atto originale per conservarsi nell' Archivio suddetto della Real Soprantendenza, ritenendosene i detti Magnifici Deputati un duplicato per cautela della Città, e per tenerlo presente nell' atto di visitare il Lazzeretto suddetto, restando tenuto il riferito Capitano a farne la consegna al suo successore, nel caso che venisse a deponere la carica suddetta.

VII. Debba il Capitano suddetto in occasione di contumacie, e di purghe risedere indispensabilmente in detto Lazzeretto, e quando nel medesimo non vi fossero quarantane, non possa mai pernottare fuori della Città, senza nostra espressa permissione, per ragion che di momento in momento possono capitare bastimenti di contumacia, a' quali non si dee per la sua assenza ritardare il purgamento.

VIII. Sarà dell' obbligo di esso Capi-

pitano, che la purga delle merci siegua a tenore della forma prescritta nell' antecedente capitolo VII., e però dovrà visitare almeno due volte il giorno ciascun magazzino; invigilando, che nel case che vi fossero più purghe una non si confonda coll' altra, nè le persone d' una contumacia pratichino con quelle dell' altra, proibendosi, che in tale occasione di più quarantane vi sieno nel Lazzeretto cani, gatte, colombi, ed altri simili animali, i quali col vagare, e girare per ogni parte, potrebbero confondere le contumacie suddette, e cagionare degl' inconvenienti.

IX. Tenga cura particolare, che nel Lazzeretto si viva quietamente, proibendosi espressamente i banchetti, i giuochi, specialmente d' invito, di palle, od altri divertimenti simili, da' quali possono derivare disturbi, e risse; facendosi altresì consegnare sul principio della quarantana tutte le armi, che nel Lazzeretto s' introducessero dalle persone, che alla medesima si sottoponessero, per restituircele poi dopo quella terminata, e quando le medesime verranno ammesse alla pratica, ed usciranno del Lazzeretto.

X. Non possa ricevere, e far immettere in detto Lazzeretto merci di sorta alcuna da qualsivoglia bastimento proveniente da luogo soggetto a contumacia, se non previa nel disbarco la persona, ed assistenza della respettiva Deputazione.

XI. Nell' aprirsi le balle, o casse contenenti le merci suddette, e specialmente quelle de' panni, drappi, telerie, e simili, debba esso Capitano tener conto, e ragione della roba, facendo una nota esatta delle balle, e delle pezze, che ciascuna di esse mai contenga, e ne faccia il notamento al suo libro, sotto la stessa contumacia, acciò serva tanto di propria cautela, quanto de' purgatori, e degl' interessati ancora.

XII. Resta espressamente proibito tanto a' Capitani suddetti, o Custodi de' Lazzeretti, quanto a' bastasi, e purgatori, in occasione di contumacie, portare, e tenere con essi le loro mogli, e figli, ancorchè volessero sottoporsi alla stessa contumacia, per gl' inconvenienti, che possono succedere, e specialmente perchè infermandosene alcuno accidentalmente, sarebbe causa di far prolungare la quarantana, con danno degl' interessati.

XIII. Non farà seminare, nè piantare, nè in altro qualsivoglia modo occupare le piazze, od i cortili del Lazzeretto, serbando loro unicamente all' uso di spandervi i cuoi, od altre merci; e dovrà il detto Capitano aver cura particolare, che tanto i magazzini, quanto le strade, ed i cortili suddetti stiano puliti, e sempre netti, nè si vegga dispersa per terra qualche cosa suscettibile d' infezione, sebbene in picciolissima quantità, per gl' inconvenienti, che ne potrebbero derivare, e specialmente perchè potrebbe egli stesso, quando faccia la visita, confondere le contumacie, toccandole, o calpestandole. E così pure sbarcate le merci del bastimento, ed introdotte nel Lazzeretto, faccia pulire, nettare, e scopare la scala, ed atrio del medesimo, e tutto quel suo esterior luogo, nel quale saranno state le medesime sbarcate, o posate, facendo incendiare qualunque minima cosa, che vi fosse caduta, o rimasta.

XIV. Sarà tenuto ancora il detto Capitano del Lazzeretto far aprire in sua presenza, e riconoscere tutte le casse, valige, ed altro che si fosse, le quali contenessero robe usuali del padrone, de' marinari, e passeggieri già ammessi alla quarantana, affine di vedere se vi fosse tra esse fram-

mischiata roba soggetta nuova, per uso di mercanzia, dovendo in tal caso sottoporsi al dovuto purgamento, lasciando solamente alle persone suddette la mera roba usuale per valersene giornalmente secondo i loro bisogni.

XV. Se per colpa del Capitano del Lazzeretto, o de' guardiani, e facchini patissero alcun danno le merci, e robe, sia tenuta a risarcirlo tutta la compagnia, come ogni uno di loro in particolare, ed in caso d' inabilità de' medesimi, sia lecito agl'interessati il far ricorso contra il Capitano suddetto, come colui, ch' è tenuto a fare star detti facchini a dovere, ed invigilare sopra gli stessi, ed aver cura particolare, che le merci non patiscano, e per tal effetto, non permetterà, che alcuna delle persone, che sono in Lazzeretto, faccia fuoco di legna, il che resta anche proibito allo stesso Capitano, e suoi Officiali, dovendo far uso unicamente di carbone, e questo solamente di giorno, per evitare gl' inconvenienti, che ne potrebbero derivare d' ineendiarsi le merci, ed il Lazzeretto ancora.

XVI. Poichè può darsi il caso, che in uno stesso tempo approdassero ne' luoghi, ove i Lazzeretti si trovano, più bastimenti, che portassero robe suscettibili d' infezione: e che per conseguente molte fossero le purghe, che dovessero farsi, e considerandosi, che il solo Custode, o sia Capitano, non potrebbe a tutte invigilare, ed assistere; ed acciò i purgamenti suddetti si facciano con quell' accuratezza, ed attenzione, che si dee, Vogliamo, che nel caso che le riferite purghe fossero più di due, lor si dia per ajuto uno Scrivano, o sia Sottocustode, ed anche due, quando eccedessero il numero di cinque, il quale Scrivano non potrà esigere al giorno più della metà di quello che si trova tassato al detto Custode nella pandetta di questa Real Soprantendenza, restando a carico tanto del detto Custode, o sia Capitano, quanto de' suddetti Scrivani tutto ciò, che sta nel presente Capitolo prescritto. Tali Scrivani però dovranno eleggersi dalla Deputazione, ed approvarsi insieme, e patentarsi dalla Real Soprantendenza, nella quale debbano registrarsi i nomi de' medesimi, i quali non possano esser dal Custode ammessi in detto Lazzeretto, se non previa l' esibizione del biglietto di detta Deputazione, e della patente della detta Real Soprantendenza; e così pure non possa detto Custode, o Sottocustode, o sia Scrivano ammettere alcuno al servizio del respettivo Lazzeretto di qualunque condizione si sia, se prima non abbia ottenuta la permissione dalla riferita Deputazione, e non sia stato approvato dalla succennata Real Soprantendenza.

XVII. Non si aprirà la porta del Lazzeretto, se non per introdurvi le merci, che si dovranno purgare, o per ricevere i viveri, od altra cosa necessaria all'umano mantenimento, e questo non prima di essere uscito il sole, e si debba chiudere prima, che tramonti, nè sia lecito aprirla in altro tempo, e specialmente di notte, se non per pura necessità, e chiamata prima la Deputazione, con dar subito parte a Noi dell' occorso; nè potrà il Capitano suddetto permettere, che alcuno de' passeggieri, od altro chicchessia, possa uscire fuora la porta del Lazzeretto per passeggiare, o per qualsivoglia altro pretesto, ancorchè colla sua personale assistenza.

XVIII. Occorrendo, che per mancanza di tempo non potesse tutta la ro-

roba trasportata introdursi nel Lazzeretto, si debba far ritirare la lancia, o barca, che l'avrà portata, al proprio bastimento, e farla con esso ben legare; ma nel caso che il bastimento fosse lontano, si farà la barca suddetta, ove la roba si troverrà, ancorare molto distante dalla marina, e custodire da altra barca di guardia.

XIX. Se i Capitani, e Padroni de' bastimenti, sopraccarichi, o passeggieri interessati volessero riconoscere le loro mercanzie, dopo che sieno state immesse nel Lazzeretto, per vedere se sieno poste in luogo, ove non possono patir detrimento, lor si permetta, dopo terminato lo sbarco delle medesime, una sola volta nel principio della quarantana, ritirandosi poi immediatamente nel bastimento, che l'avrà portate. Se però alcuno di essi volesse, o per suo maggior comodo, o per sua cautela restare nel Lazzeretto, o lasciarci qualche marinaro, non se gl' impedisca, a condizione che non debba inferirsi soggezione di sorta alcuna a' purgatori destinati al purgamento delle mercanzie suddette.

XX. Cominciandosi a purgare, e maneggiare le mercanzie si prosiegua senza interruzione, ancorchè vi s'incontrasse qualunque giorno festivo, e della maggior solennità, ed in tutto quel tempo abbiasi cura di tener più, che si possa il Lazzeretto serrato.

XXI. Dovrà ogni Sabbato riferire alla respettiva Deputazione, ed a Noi lo stato della salute di tutte le persone del Lazzeretto, e specialmente de' purgatori, distinguendo quarantana per quarantana, poichè dalla salute de' medesimi si deduce la certezza, che le merci, che si purgano, non contengono alcun seme di contagiosa infezione.

XXII. Terminata la quarantana, e il purgamento delle merci, sieno obbligati i padroni delle medesime, ai quali appartengono, fra il termine di giorni dieci farle estrarre dal Lazzeretto, e prima ancora quando occorresse doversi ricevere altre merci di altro bastimento sopravvenuto, acciò si dia ad ogni uno il comodo di purgar le sue; e nel caso che da alcuno non si curasse di estrarre dal Lazzeretto le proprie merci, sia lecito ai Magnifici Deputati di farle trasportare nella Regia Dogana a spesa del padrone delle medesime, facendole descrivere in testa della detta Deputazione, acciò non si possano consegnare senza il consenso della stessa, che darà dopo di essere stata soddisfatta della spesa del loro trasporto.

XXIII. Non si permetta a chicchessia di visitare le persone, che purgano la contumacia, se non in presenza del Capitano, o sia Custode del Lazzeretto, e ciò solamente di giorno colla dovuta distanza, e mettendosi sempre sopra vento.

XXIV. Quante volte coloro, che sono in contumacia, volessero consegnare qualche lettera, o scriverne alcuna, dovrà il Capitano del Lazzeretto farne avvisata la respettiva Deputazione, acciocchè disponga, che le medesime vengano prese da un Guardiano aperte alla punta di una lunga canna, per farle in sua presenza purgare, e dopo purgate nella forma prescritta nell' antecedente Cap. VI. al §. XLVI., rimetterle alla respettiva Deputazione per dar loro il conveniente ricapito, e facendole la medesima anche suggellare, quando si dovessero incamminare per la posta.

XXV. Sebbene fossero decorsi i giorni da Noi assegnati per le contumacie, e purghe suddette, non possa alcuno uscire del Lazzeretto senza espres-

presso ordine della Deputazione, e senza che preceda la visita della salute; avvertendo al detto Capitano, o Custode, che la detta visita dovrà farsi dal Medico, coll' assistenza solita delle persone, che la detta Deputazione compongono, le quali dovranno concedere la pratica alle persone, ed alle merci, quando non vi s' incontri impedimento.

XXVI. Coloro, che avran terminata la contumacia prima di uscire del Lazzeretto, sieno tenuti a lasciar nette, e monde le stanze, ed i magazzini, dove han fatta la loro contumacia, curando il Capitano, o Custode suddetto, che non vi si lasci cosa veruna, e si consegni alle fiamme tutto ciò, che per avventura vi fosse rimasto, facendo egli nello stesso tempo riconoscere, se per colpa loro, mancasse alcuna cosa, che fosse di ragione del Lazzeretto, o si trovasse maltrattata, e specialmente, se vi si vedesse rottura di porte, di finestre, di legnami de' tavolati, serrature, ed altro, dovendosi in tal caso obbligare le persone, che l' avran fatto, a risarcirne il danno.

XXVII. Convenendo, che alle persone, che sono in contumacia, non manchino i viveri, permetterà il Capitano suddetto, che possano i venditori de' medesimi portarli nel Lazzeretto, facendoli lasciare nella dovuta distanza, e facendo lor consegnare il danaro in un vaso pieno di aceto, o di acqua di mare, che farà porre preventivamente nel luogo corrispondente, sempre però colla sua assistenza, ed in ora propria, e determinatone prima il prezzo, invigilando, che la roba sia tutta di buona condizione, e nella stessa forma farà ricevere i viveri, ed altro, che venisse regalato alle persone, che sono in contumacia.

XXVIII. Acciò le persone, che si trovano nel Lazzeretto consumando la contumacia, possano adempire all' obbligo di assistere al Santo Sacrificio dell' Altare, vigilerà la respettiva Deputazione, che il Cappellano, od il Sacerdote destinato non manchi di venire a celebrare la Messa, specialmente ne' giorni festivi, introducendosi nella Cappella per la picciola porta situata dalla parte esteriore del Lazzeretto. Per quelli Lazzeretti poi, che non tenessero la Cappella in luogo elevato, ma nel piano de' medesimi, vigilerà il detto Capitano, che la gente, che si trova in contumacia si mantenga alquanto distante da' rastelli, che deggiono esser avanti la porta maggiore della Cappella suddetta disposti, e serrati a chiave; con dichiarazione, che per quelli Lazzeretti in tal forma costrutti, che non avessero nella Cappella nella parte esteriore, e più remota la detta picciola porta, od il duplicato rastello avanti la porta maggiore della medesima, o si trovasse murata, come in quello di questa Capitale per l' appunto accade, debbasi immediatamente dopo la pubblicazione delle presenti istruzioni far quella aprire, e così pure si debbano erigere i Rastelli avanti la porta grande della Cappella suddetta, nel caso che non vi fossero.

XXIX. Qualora, durante la quarantana, alcuno si ammalasse, debba subito il Capitano suddetto farne avvisata la Deputazione, partecipando loro in iscritto, e poi a voce ogni circostanza, e sintomo, che accompagnerà la malattia, e tutto l' occorso, acciò la medesima possa regolarsi a tenore del prescritto nell' antecedente Capitolo IV. al §. XLIII., e frattanto faccia tenere l' infermo separato dagli altri suoi compagni, dando

do loro nello stesso tempo tutti gli ajuti convenienti.

XXX. Avanzandosi il male, e facendosi pericoloso, dovrà il Capitano suddetto far disporre l'infermo dal Cappellano del Lazzeretto alla Confessione, ed a tutto il di più, che riguarda la salute dell'anima, e non essendovi Cappellano, esegua quanto sta prescritto nel precedente Capitolo VI. al citato paragrafo, dandone similmente subito parte alla Deputazione, ed a Noi, od a' Nostri successori, e facendo nel notamento di detta quarantana una esatta, e distinta descrizione del giorno, in cui cominciò l'infermità, con tutte le altre convenienti particolarità, e circostanze, ed il di più, che sopravenisse.

XXXI. Quando l'infermo volesse far testamento, od altra disposizione per gli atti di pubblico Notajo, debba il suddetto Capitano, o sia Custode parteciparlo a' detti Magnifici Deputati, acciò quando sia partecipabile, nella dovuta distanza, e colla loro assistenza, quello si riceva. Ma quando il caso fosse così repentino, ed urgente, che avesse bisogno di subito provvedimento, potrà una tal disposizione scriversi dal Cappellano, o dal detto Capitano, o sia Custode di proprio loro carattere, con farvi intervenire cinque, o almeno tre testimonj, che dovranno sottoscrivere l'atto della suddetta disposizione, e non sapendo alcuno scrivere, il detto Cappellano, o Capitano debba sottoscrivere per nome, e parte di quello, che non saprà scrivere, delle quali disposizioni si farà l'uso che conviene: ben inteso, che non si avrà ragione di qualunque legato, che si faccia a beneficio del detto Cappellano, o Capitano del Lazzeretto, o di qualsivoglia altro Officiale, e persona assistente al medesimo.

XXXII. Quando poi venisse a morte, se ne dia parte alla detta Deputazione, perchè possa fare tutte le diligenze, che convengono sopra il cadavere, per poi darsi dalla medesima l'ordine, che si seppellisca nella sepoltura della Cappella dello stesso Lazzeretto, o secondo si trova prescritto nel detto precedente Capitolo VI. al §. di sopra citato.

XXXIII. Di tutta la roba, danaro, od altro, che lasciato avesse il defunto, dovrà il Capitano suddetto farne un esatto, distinto, e fedele inventario scritto di suo proprio carattere in presenza di più testimonj, valendosi di persone, che sieno nel Lazzeretto stesso, senza distrarne cosa alcuna, rimettendone, per lo canale della respettiva Deputazione, a Noi una copia, per risolvere, ciò che convenga, acciò la roba suddetta venga consegnata a quelle persone, alle quali per giustizia appartenga, e per dare quelle provvidenze, che interinamente convenissero.

XXXIV. Poichè per la somministrazione de' Sacramenti, e per assistere al moribondo, dovrà il Sacerdote, che se ne prenderà il carico, necessariamente trattenersi in detto Lazzeretto, e facilmente praticare coll'infermo, e co' suoi compagni, dee per conseguenza venir sottoposto anch'egli alla quarantana, che si dovrà dalle restanti persone consumare. Dovrà per tanto in questo caso la Deputazione locale far le dovute parti presso il Parroco del luogo, perchè mandi al detto Lazzeretto un Sacerdote approvato per assistere all'infermo suddetto, il quale essendo benestante dovrà al medesimo corrispondere i viveri, e quella ricognizione, che conviene, ed essendo povero, dovranno in ciò succumbere per rata,

e se-

e secondo la loro qualità, le altre persone della stessa contumacia, e le merci ancora, quando ve ne fossero; ben inteso però, che siccome i respettivi Deputati dovranno disporre, che al Sacerdote si dia una corrispondente ricognizione, così all' incontro dovranno proccurare, che ambedue le parti restino soddisfatte, e non molto interessate.

XXXV. Se per l' accaduta morte si risolvesse di doversi bruciare la mercanzia, o di bel nuovo farla imbarcare, e discacciarsi, o col proprio bastimento, o con altro, tutte le spese, o dell' incendio, o della quarantana, ed altre ancora, che in tali casi occorressero, dovranno andare a carico degl' interessati, e non essendovi questi, si debbano contribuire dal Console della Nazione, osservandosi nel predetto discacciamento quanto sta prescritto per lo precedente Cap. VI. al §. XXVI.

XXXVI. Non permetterà il Capitano suddetto, che alcuno, durante la quarantana, si accosti al Lazzeretto, od a motivo di pescare, o per qualsivoglia altra causa, o pretesto, ma debba far mantenere qualunque barca, o barchetta almeno venti canne lontana dal recinto del medesimo, ed acciò ogni uno sappia, che vi sia cotal proibizione, quando vi faranno quarantane, terrà per segno una bandiera spiegata, innalzata nella parte più elevata del Lazzeretto suddetto; se poi taluni non ostante il detto segno, e l' avvertimento, che lor ne farà il Capitano medesimo, si volessero accostare al detto Lazzeretto, e contravvenire al disposto nel presente Capitolo, appurando chi essi sieno, ce ne farà relazione, per procedere a quanto convenga di giustizia; e frattanto li possano arrestare tali contravvegnenti sul fatto.

## CAP. IX.

*Della quarantana, e contumacia delle persone sistenti ne' Lazzeretti.*

De quarantana, et contumacia in Lazzaretto.

POichè allo spesso sogliono alcuni, o perchè manca loro il comodo del bastimento, che vorrà in altra parte portarsi, o perchè le loro merci debbono sbarcarsi nel Lazzeretto, o per stare più agiatamente, anche essi nel medesimo introdursi, e disbarcare, si è stimato conveniente col presente Capitolo prescrivere la regola, che con essi si debba tenere.

I. Che debbano le persone suddette stare con ogni quiete, e moderazione nella stanza, che verrà loro assegnata, senza uscire della medesima, ad oggetto di non comunicare coll' altre contumacie, che forse vi fossero, astenendosi dall' uso immoderato del vino, e di giuochi d' invito, i quali possono esser causa di risse, e di sconcerti, che interromper possono le altre quarantane, e dar moto anche ad alcuno eccesso.

II. Infermandosi alcuno di loro, sieno tenuti all' istante i compagni chiamare il Capitano, o sia Custode del Lazzeretto, e partecipargli l' accaduta novità, acciò possa non solo dare quegl' istantanei ajuti, che convengono all' infermo, ma in oltre adempire al di più, che gli sta nel § XXVIII. del Capitolo VIII. incaricato.

III. Che non possono pretendere di esser visitati da alcuno, se non previa la permissione, e mediante l' assistenza del Capitano, o sia Custode del Lazzeretto, e questo, serbando sempre la debita distanza, e di giorno solamente, ponendosi sopra vento.

IV. Quante volte quelli, che sono

in

in contumacia portassero lettere, od altre carte, alle quali dar volessero il dovuto ricapito, debbano consegnarle aperte, e spiegate al detto Capitano, o Custode, il quale, nel caso che fosse mescolato in altra contumacia, debba riceverle colle dovute cautele, e dopo averle fatte purgare, senza toccarle, sopra un crivello di ferro, che a tale oggetto tener si debba nel Lazzeretto, nella stanza a questo fine disegnata, possa inviarle alla Deputazione, dalla quale passeranno in mano di coloro, a' quali vanno indirizzate.

V. Lo stesso praticar si debba, nel caso che alcuno de' quarantanari suddetti volesse per suoi affari scrivere a chicchessia, potendo similmente, dopo purgate, rimetterle nella stessa Deputazione, per dar similmente ad esse il convenevole ricapito.

VI. Non ostante che fosse spirato il termine assegnato della quarantana, non sia lecito ad alcuno pretendere di dover uscire del Lazzeretto, se prima non glie ne sia stata dalla respettiva Deputazione, previa la solita visita del Medico, conceduta la pratica.

VII. E per ultimo coloro, che avranno terminata la contumacia, prima di uscire del Lazzeretto, sieno tenuti a lasciar netta, e monda la stanza, senza lasciarvi cosa veruna, dando alle fiamme in parte remota tutto ciò, che fosse suscettibile, e consegnando al Custode tutto ciò, che fosse di ragione del Lazzeretto suddetto, dovendo i medesimi esser tenuti a rifare quello, che vi si trovasse danneggiato, specialmente di porte, finestre, legname, e loro serrature, colla prevenzione, che in caso di contravvenzione di ciascheduno de' predetti §§. s'intenderanno incorsi nella pena d'anni tre di presidio, se sieno persone nobili, ed a quella d'anni tre di galea, se saranno ignobili, da estendersi ancora ulteriormente a Nostro arbitrio, secondo la qualità della mancanza, e la gravezza del delitto.

## CAP. X.

*Per gli guardiani, e facchini, o sieno purgatori.*

De cetera Lazzeretti familia.

POichè per la buona direzione delle contumacie, e delle purghe, conviene, che tanto i guardiani, che custodiscono i bastimenti, quanto i facchini, che purgano le robe, sieno persone pratiche, accreditate, fidatissime, ed indipendenti da' padroni de' bastimenti, e da' negozianti interessati nelle mercanzie; perciò primieramente si ordina, e comanda, che debba ciascuna Deputazione nominare almeno sei guardiani, i quali dovranno esser prescelti della maggior corrispondente probità, regolandone, ed aumentandone il numero le altre Deputazioni de' luoghi di maggior traffico, e specialmente i Deputati assistenti alla marina di questa Fedelissima Città, volgarmente chiamati Guardiani del porto, rimettendone la nota in questa Real Soprantendenza, ad oggetto di tenersene registro, e patentarli, non dovendosi valere ciascuna Deputazione di altre persone per custodire i bastimenti, se non delle suddette, come sopra destinate, ed approvate; e così pure riguardo a' facchini de' Lazzeretti, o sieno purgatori, che non dovranno in ciascheduno di essi esser meno di dieci, mantenendosene sempre intero, e compiuto il numero, dovendo detti Magnifici Deputati, nel caso che per morte, o per rimozione, o che per qualsivoglia altra causa alcuno di essi

venisse a mancare, ben tosto supplirne il numero, nominandosene altri in loro luogo, ed approvandosi, e patentandosi, come sopra, e questo sotto pena di once d'oro cinquanta, da applicarsi alla rifazione de' Lazzeretti, la qual pena verrà esatta irremisibilmente da ciascuna Deputazione, che contravverrà, procedendosi contra la medesima sommariamente, e senza formalità, nè figura di giudizio.

II. Dovranno per tanto tali guardiani, e facchini essere impiegati, ed assegnati con successiva distribuzione l'uno dopo l'altro, acciocchè venga tra tutti egualmente ripartita la fatica, ed il guadagno; rimettendo alla prudenza delle respettive Deputazioni, se i detti guardiani debbano ponersi sopra gli stessi bastimenti, che deggiono esser custoditi, come si pratica nella Città di Messina, ed in altri luoghi, o pure alla vista nella dovuta distanza, come si pratica, e si è praticato sempre in questo Regno: ben inteso però, che i detti guardiani non possano nè pure per un momento, sotto pena di anni tre di galea, tanto di giorno, quanto di notte, abbandonare la guardia suddetta, e la custodia del bastimento, che si trova in contumacia, ancorchè sia per causa urgente, ed urgentissima, e di qualsivoglia mancanza de' medesimi sieno tenuti i predetti Magnifici Deputati, sotto la pena suddetta di once d'oro cinquanta, a darcene subito parte, e nel tempo stesso procedere all'arresto de' medesimi, surrogando altri guardiani di quelli, che si trovano eletti, e come sopra destinati, ed approvati in luogo di cosui, che mancasse.

III. Sarà ancora obbligo de' detti guardiani, allorchè fossero assegnati a custodire il bastimento, facendosi sopra il medesimo introdurre, e salire, di riconoscere, e visitare qualsivoglia cassa, valigia, ed ogni altro, che vi si trovasse, in cui fossero involte le robe usuali del padrone, marinari, e passeggieri, affine di vedere, se vi fossero merci soggette a purgamento, come altresì lettere, e scritture, dovendosi in tal caso esporre alla solita ventilazione, lasciando solamente alle persone suddette la mera roba usuale, che giornalmente loro bisogna, e quando le guardie suddette venissero poste, ed assegnate alla vista, come sopra, detta diligenza si esegua nel tempo della visita solita farsi prima di concedersi la pratica.

IV. Qualora, o per la moltiplicità de' bastimenti, o per giusti motivi, giudicasse la Deputazione assegnar maggior numero di guardiani, oltra i permessi, sia in sua libera facoltà di farne uso colla dovuta moderazione, servendosi sempre di coloro, che si trovano eletti, ed approvati, e se neppur questi fossero bastanti, si possono valere di altre persone pratiche, ed oneste, facendone subito relazione a Noi, od agli Spettabili Soprantendenti successori.

V. Riguardo a' facchini dovranno essere prescelti della maggior corrispondente capacità, e pratica; ed oltre a ciò sarà tenuto il Custode, o sia Capitano del Lazzeretto istruirgli, e fargli intesi della loro obbligazione, e del modo come debbano le merci suddette purgare, tenendo presente quanto si trova prescritto nel Capitolo precedente, che tratta della purga suddetta.

VI. Per isfuggire gl'inconvenienti, e i disordini, che possono accadere, non si debbano mai ammettere nè tra 'l numero de' detti guardiani, nè tra quello de detti facchini, o sieno pur-

purgatori, padri, figli, fratelli, od altri consanguinei in compagnia, nè si permetta in verun conto a' guardiani suddetti di condurre, ed introdurre con loro nel Lazzeretto la propria moglie, i figli, o qualsivoglia altra persona da loro dipendente.

VII. Siccome si stima riguardo ai riferiti facchini, che sia molto irregolare, e di pericolo della pubblica preservazione, che i medesimi sieno dipendenti dagl' interessati delle mercanzie, per la connivenza, che si potrebbe in essi incontrare, per la quale la purga non venisse fatta coll' esattezza, che si conviene; così all' incontro, acciò gl' interessati possano proccurare, che le loro merci non si maltrattino, e qualche risparmio ancora, potrà permettersi a' suddetti interessati d' assegnare, e mandare nel Lazzeretto, da dove non dovrà più sortire, se non finita la purga, una, o più persone loro dipendenti, perchè abbian cura delle medesime, e possano ancora nel di loro purgamento, come purgatori impiegarsi, non impedendo però a' purgatori ordinarj di praticare tutte quelle necessarie diligenze, che al purgamento convengono, acciò il medesimo resti eseguito a tenore delle regole nell' antecedente Capitolo VII. prescritte.

VIII. Nel caso che ad alcuno dei facchini suddetti sopravvenisse qualche male, ancorchè in tempo di notte, debbano nello stesso momento i compagni farne avvisato il Capitano del Lazzeretto, acciò possa dar loro quegl' istantanei ajuti, che convengono, e farne partecipe la Deputazione, acciò si assicuri della qualità del male, ed adempisca al di più, che per obbligo della carica le appartiene.

## CAP. XI.

*Con cui s' incarica la puntuale osservanza delle presenti Istruzioni.*

Essendosi colle presenti Istruzioni formate per preservare questa Città, e Regno dall' introduzione del mal contagioso (il quale con maggior facilità può introdursi per la via del mare, che per quella di terra) proccurato di darsi a' Deputati della Salute un metodo chiaro, e distinto, acciò sappiano, come regolarsi in occasione di approdare qualunque bastimento, che provenisse tanto da luogo libero, e sano, quanto da sospeso, sospetto, ed infetto ancora, qualora questo caso si facesse. Ed essendosi le medesime umiliate alla sovrana notizia di Sua Maestà, si è degnata la medesima benignamente approvarle per mezzo del seguente clementissimo Dispaccio, *videlicet*: *Hè referido al Rey la representacion, que V. S. con el Principe de Santo Nicandro le han resignado en 26. del expirante, acompanando la adjunta Minuta, que han formado de las nuevas Instrucciones, que deven publicarse para regla universal de los Diputados de la Salud de esta Capital, y del Reyno, en que se renuevan con mayor claridad las antiguas instrucciones, y se contienen compiladas, y adaptadas a las leyes, y costumbres de este Reyno las cautelas, y precauciones prescriptas en el libro intitulado: Governo general de la Sanitad del Reyno de Sicilia, à tenor de lo ordenado; Y haviendose servido Su Magestad aprovarlas, ha resuelto, y manda que se impriman, y publiquen segun la Minuta referida; y de Regal orden lo participo a V. S. paraque disponga su cumplimiento etc. DIOS guarde a V. S. muchos anos como deseo. Palacio 30. de Ju-* Edilio.

stati, o Patenti di Sanità false, o scientemente se ne servissero, o tentassero di servirsene: e tutti coloro similmente, che dassero falso costituto, per iscansare con tali frodi il consumo della quarantana, alla quale, o per la loro provenienza da luoghi sospetti, o sospesi, o per altra qualsivoglia cagione, dovessero venirvi assoggettati; Ed alla stessa pena di morte naturale si sentano incorsi tutti coloro, che alle cennate frodi prestassero favore, ajuto, o consiglio.

II. Che restino condannati alla pena di anni sette di relegazione per li Nobili, e di presidio per gl' Ignobili, que' Deputati della Salute, che conoscendo detti Attestati, o Patenti false non impedissero di farsene uso, o potendo, non procurassero l' arresto di coloro, che le tenessero, o presentassero, e non ne dassero subito parte a Noi, o alli Soprantendenti *pro tempore* nostri successori.

III. Che alla stessa pena di morte naturale si sentano incorsi que' Deputati della Salute, che, in pregiudizio della comun sicurezza, non facessero consumare alle Persone, e Mercanzie de' Bastimenti sospetti, che approdassero ne' Porti, e Marine delle rispettive loro giuridizioni l' intiero periodo della contumacia, che, secondo le circostanze, li verrà da Noi, o da Soprantendenti nostri successori, nei casi particolari, prescritto, ed ordinato.

IV. Che restino ommessi alla pena di anni cinque di Galea que' Subalterni delle Deputazioni di Salute, che sapendo la suddetta facilitazione, o minorazione di contumacia fatta dai Deputati, non li denunciassero immediatamente a Noi, o alli Soprantendenti nostri successori.

V. Incorrano nella pena di anni tre di Presidio, da estendersi però sino a quella di morte naturale, secondo le circostanze de' casi, tutti que' Deputati della Salute, che per malizia, o per negligenza non eseguissero, o non facessero eseguire esattamente, quanto nelle presenti Istruzioni generali di Sanità si trova prescritto ed ordinato; Ed alla pena di anni tre di Galea, da estendersi, come sopra, sino a quella di morte naturale, si sentano incorsi li Spurgatori, Guardie di Sanità, e Subalterni delle Deputazioni di Salute, che per malizia, o trascuraggine non adempissero con tutta esattezza gli ordini, che verranno loro imposti da Deputati della Salute, tanto circa la custodia de' Bastimenti di contumacia, e spurgo delle mercanzie, quanto intorno ad ogni altra dipendenza, attinente alla cautela e sicurezza della pubblica salute.

VI. E per ultimo, che qualsivoglia Padrone di Bastimento Suddito di S.M., che, approdando in qualunque Luogo de' suoi Regali Dominj, non volesse presentare alla rispettiva Deputazione la sua Patente di Salute, resti suggetto alla pena di quattro mesi di carcere, da eseguirsi dopocchè avrà ricevuta la pratica, previe le cautele, che da Noi, o da Soprantendenti nostri successori le saranno prescritte, in vista della relazione, che di tutto dovranno farne i rispettivi Deputati. Riguardo poi a' Padroni de' Bastimenti forestieri, e non sudditi di S. M., resti nella sua forza, e vigore quanto stà stabilito nel §. XVI. del Capo VI. delle presenti Istruzioni. *Napoli* 15. *Marzo* 1771. *Domenico Salomone*. *Pasquale Longobardi Regio Cancelliere*. Die 15. Mart. 1771. Domenico Salomone.

PRAM-

## PRAMMATICA CXXXIV.

FERDINANDO IV. Rege. Interpretatio §. 17. cap. VI. prag. 133.

D. *Giuseppe Romano Presidente del S. R. C., e della Real Camera di Santa Chiara, e Soprantendente Generale della Salute.* Essendosi dato il caso, che un padrone di bastimento suddito di Sua Maestà ( che DIO guardi ) provenuto dall' Isola di Corsica con alcune Recluto, non avendo voluto esibire la sua patente a questa Deputazione della Salute, si sia veduta la medesima, per esecuzione di quel che sta per le Istruzioni Generali di Sanità prescritto, nell' obbligazione di discacciarlo, com' è seguito. Ed intendendo la prefata Maestà dare il dovuto riparo a simili disubbidienze, che potrebbero commettersi per mezzo di tal positiva mancanza, si è degnata con venerato Real Dispaccio de' 26. del caduto mese di Ottobre comandare, che da oggi in avanti, e per l' avvenire, resti stabilita la pena di quattro mesi di carcere contra qualsivoglia padrone, ch' essendo suddito della Maestà Sua, incorresse nella mancanza suddetta in qualsivoglia luogo de' suoi Reali Dominj, e che tal Real deliberazione si aggiunga alle dette Generali Istruzioni di suo Real ordine stampate e pubblicate. Per la dovuta ed esatta esecuzione di tal venerato Real Dispaccio, abbiamo stimato fare il presente Bando *omni tempore valituro*, col quale diciamo, ed in nome della Maestà Sua ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti, *et in futurum*, qualsivoglia padrone di bastimento suddito di Sua Maestà, che, approdando in qualsivoglia luogo de' suoi Reali Dominj non volesse presentare alla rispettiva Deputazione la sua patente di salute, oltra delle cautele, che gli saranno prescritte, per quello, che riguarda al presente Regno, di questa Real Soprantendenza, a cui se ne dovrà dar parte dalle dette Deputazioni, per concedersegli la pratica, resti soggetto alla detta pena di quattro mesi di carcere, rimanendo per gli bastimenti forestieri nella sua forza e vigore, quanto sta stabilito per lo §. XVI. del Cap. VI. delle Istruzioni suddette. Ed acciò la cennata Real deliberazione ottenga la sua esatta ed intera esecuzione in questo porto, e negli altri porti, e nelle spiagge de' luoghi marittimi di questo Regno, ne resti incaricata l' esatta esecuzione, per quanto tocca a questa Fedelissima Città, a questi Deputati della Salute, e a' Guardiani del Porto; e rispetto al Regno agli Spettabili Presidi, ed alle Regie Udienze Provinciali, facendo ne' luoghi marittimi pubblicare il presente Bando, con ordinare a' Deputati della Salute de' medesimi di conservarne la copia, ed unirla alle precitate Istruzioni per la sua puntuale esecuzione. E così da ognuno si esegua per quanto si ha cara la grazia Regia, e sotto pena di ducati mille *Fisco Regio etc. Napoli 6. Novembre 1761. Giuseppe Romano Presidente. Pasquale Longobardi Regio Cancelliero.* Pubblicata a dì 6. Novembre 1761.

Dio 6. Nov. 1761. Giuseppe Romano Presidente.

V.

# V

## PRAMMATICA CXXXV.

Agasones, et alii cum curribus, non alio immittant immunda, quam ad solita fimeta.

PEr lo presente Bando sia noto, e manifesto ad ogni persona, come la Maestà del Signor Re nuovamente ha comandato a Cola Pagliaminuta suo Commessario, che da ora in avanti tutti quelli mulattieri, salmatari, o carrettieri, che di notte, o di dì, butteranno immondezze, letame, o terra in altri luoghi, che negl' immondezzari deputati, che sieno pigliati, e posti in galea, ovvero frustati per tutta la Città, e loro non varrà scusarsi, con dire, che non si sapevano gl' immondezzari, perchè dimandando, loro saranno mostrati, ed ogni uno si guardi dalla mala ventura. *Rex Ferdinandus. Jo: Pontanus; die ultimo Junii supradicti anni praesens Bannum fuit scriptum, et publicatum per Ricciardum, et Nicolaum Regios Tubicinas.*

Poena trir. vel fustium.

Die 30. Junii Rex Ferd.

## PRAMMATICA CXXXVI.

Dantur instructiones pro immunditiis Neapolis auferendis.

LA Cattolica Maestà in questi anni passati volendo imitare i vestigj de' Serenissimi Re suoi predecessori, i quali ebbero precipua cura della conservazione della sanità di questa inclita Città di Napoli, e della polizia di quella, ordinò suo Commessario Cola Pagliaminuta circa il proibire delle bruttezze, e di poi, succedendo le guerre, si cessò dall'esercizio di detta commissione. Al presente, essendo per grazia del nostro Signore DIO, le cose quietate, detta Maestà „ Vuole, che detto Cola „ ritorni ad esercitare detta commis- „ sione, ed officio, al quale ha com- „ messo, che debba eseguire l' infra- „ scritte ordinazioni, *videlicet*.

1. *In primis* la detta Maestà desidera, che per lo suo piacere, e per bellezza di questa Città, e salubrità di quella, tutt' i Cittadini in dì di Sabbato debbano far nettare le bruttezze davanti le case, e mandarle a buttare fuora della Città dagl' immondezzari nuovamente deputati.

Die Saturni vertantur immunda.

2. *Item* detta Maestà vuole, e comanda, che tutte l'acque lorde di cucina, e bucate per l'avvenire abbiano a correre per sotto terra alle chiaviche antiche; e non essendovi chiaviche, ciascuno si debba far fare il corso sotto terra, stabilendo a ciascuna persona termine di due mesi, computandi dal dì dell'emissione del presente Bando, che, sotto pena d'oncia una di carlini, debba far correre dette acque lorde sotto terra, e passato detto termine si debba procedere contra gl' inubbidienti all' esazione di detta pena.

Aquae immundae decurrant per tubos spurcos ad cloacas.

Poena unius unciarum.

3. *Item*, che qualsivoglia persona si sia, che di dì, o di notte *ex industria, et malitiose* butterà, o farà buttare alle strade, o al corso delle acque, quando piove, terra, immondezza, paglia, fieno, o letame, incorra nella pena di terì dieci per ciascuna volta, che si debba esigere senz' alcuna remissione.

Quando pluit, nihil ejiciatur in plateas, aut torrentes sub poena tarenorum 10. Vide prag. 138.

4. *Item*, che niuna persona, nè di dì, nè di notte, abbia da buttare alle strade cantarate, nè altre bruttez-

Lutana non evacuentur sub poena aq. 20.

ze,

ze, sotto pena d' un terì per ciascuna volta.

Reficiantur, et mercantur vias.

5. *Item*, che ciascuna persona abitante in questa Città tanto secolare, come Ecclesiastica, fra il termine di sei mesi, computandi dal dì della emissione del presente Bando, debba fare inseliciare, acconciare, e riparare la strada rotta, per quanto corre il distretto delle sue case, sotto pena d' once quattro, intendendo però quelle strade, che sono state altre fiate inseliciate, e poi guastate, e rotte.

Poena unc. 4.

Terrenum, stramen, et omne immundum congervatum in viis, vel atriis auferatur, et ducatur ad fimeta.

6. *Item*, che tutta la terra, letame, o altra bruttezza, che di presente si truova ammonticchiata per le strade, supportici, o vicoli, i quali per negligenza del passato non furono nettati, e portati agl' immondezzari, che a ciascuna persona per tenore del presente Bando si stabilisce il termine d' un mese, computando dal dì dell' emissione di questo Bando, fra il quale le debba far nettare, e portare agl' immondezzari nuovamente ordinati, i quali immondezzari sono deputati, uno *videlicet* nel luogo dei Provenzali, l' altro di là dell' Orto di Angelo, come verso la Maddalena, un altro nell' Orto d' Antonio Marramaldo, alle mura di Sant' Angelo, e l' altro nell' Orto dell' Abbate Loredano alla porta di S. Maria Donna Regina, secondo per gli pali in detti luoghi posti, ciascuno potrà vedere.

Puramenta lini, palese, aut fimum non spargantur.

7. *Item*, che niuna persona in tempo di estate, cominciando dal mese di Maggio, e per tutto Settembre, debba bruciare linaccio, paglia, o letame dentro, o intorno questa Città,

Poena assium 20.

sotto pena d' un terì, le quali pene s' avranno da esigere per lo detto Commessario da' contravvegnenti, senz'alcuna remissione; e quella persona,

Poena dupler.

che si difenderà il pegno, caschi in doppia pena di quella, in che prima era incorsa, oltra l' altra pena riservata ad arbitrio di Sua Maestà, ed in simili pene incorrano le persone Ecclesiastiche, da esigersi per lo Reverendo Vicario di Napoli, e convertirsi in riparazione delle strade.

8. *Item* la prefata Maestà comanda, vieta, e proibisce, che da ora in avanti, niuno carro possa entrare in questa Città infino al Mercato, sotto pena di terì due per ciascuna volta, riservate quelle carra, che sono deputate per la fabbrica delle mura nuove di essa Città.

Poena assium 40.

*Item*, acciocchè si possa aver notizia di quelle persone, che contravverranno al detto Bando: „ Si dà potestà al detto Commessario di poter „ donare agli accusatori la metà della „ pena, che s' incorrerà, i quali „ accusatori saranno tenuti secreti.

10. *Item* si dichiara ad ogni persona, come i proventi, che si faranno da' contravvegnenti al Bando, supplito che sarà alla provvisione del Commessario, tutto il resto si convertirà in beneficio, e riparazione delle strade. Per tanto la Maestà predetta per lo presente Bando comanda ad ogni persona, di qualsivoglia condizione si sia, che debba osservare le sopraddette ordinazioni, e per niuno modo contravvenire a quelle, per quanto, oltra l' altre pene nel Bando contenute, desiderano non incorrere nell' ira, disgrazia, ed indignazione di Sua Maestà. *Expeditum Neap. 10. Augusti* 1487. *Rex Ferdinandus. Jo: Pons.*

Die 10. Aug. 1487. Rex Ferdinandus.

## (*) PRAMMATICA CXXXVII.

In originali

Mendicantes sub poena detrudantur a Civitate, et dantur remedia ad expellendos morbos. In d.

PEr obuiare detta Maestà per tutti li modi, et vie necessarie, et espedienti, accioche cessi ogni sospetto di morbo da questa Città di Napoli: Et essendo li pezzenti causa potissima di contagione, per le pratti-

tiche vniversali che tengono, et disordine di mangiare, et di beuere: Vuole la predetta Maestà, et comanda, che tutti i pezzenti, quali se trouano in questa Città di Napoli, fra termine di dui dì dalla publicatione del presente Bando auanti, debbiano scasare da detta Città, et andare fore di essa, sotto pena della frusta, et di quattro tratti di corda.

Et perche in simili casi si deue togliere ogni conuersatione, e coadunatione di gente, vuole ancora detta Maestà che da quà auanti nissuno Maestro di scuola debbia tenere più scuola ad imparare figliuoli, alla pena, e sotto pena di vinticinque onze, et altra reseruata all' arbitrio di detta Maestà.

2. *Item*, hauendo ordinato detta Maestà alli Magnifici Eletti di detta Città, che alli Medici, e tutti altri Ministri deputati al gouerno, visitatione, e camere dell' infetti, et contagiosi facciano portare vn certo signale, a tale siano conosciuti, e li sani possano fuggire le lor prattiche, et conuersatione: Vuole detta Maestà che li predetti habbiano a portar il signale, che detti Magnifici Eletti lor ordinerà, e chi non lo porterà, ogni volta che sarà trouato senza quello, caschi alla pena di 50. onze, et altra reseruata all' arbitrio della predetta Maestà.

3. Et più hauendo detti Magnifici Eletti deputati, cosi a Giudei, come a Christiani, li luoghi debiti doue habbiano a stare, cosi Giudei malati come Christiani, e Giudei ammorbati, et ancora vetato alli medici, alli altri ministri di pratiche, e datoli li lochi deputati, vuole, e commanda essa Maestà a tutti li predetti, che debbiano osseruare l' ordinatione e termini datili per li detti Magnifici Eletti, alla pena della vita, e confiscatione di loro beni.

4. *Praeterea*, perche detta Maestà ha ordinato che certa quantità di Giudei, quali sono sani, se n' habbiano ad andare fuor di Napoli in altre Terre del Regno ad instantiare, et ordinato siano recettati, vuole, e comanda detta Maestà ch' ogni Giudeo, quale serà ordinato habbia ad andar fuora, et presumerà dapoi ritornare in Napoli senza licentia di detta Maestà, o delli predetti Magnifici Eletti, caschi alla pena della vita.

5. *Vlterius* vuole, e commanda detta Maestà che nissuna persona di qualunque grado, stato, et conditione, presuma giocare di mano, dire ingiuria, o fare altra noia, et fastidio a Giudei alla pena di cinquanta onze, e di quattro tratti di corda.

6. Et perche s' è visto per causa di gatte, e cagnuoli venire molte volte contagione, vuole, e commanda detta Maestà, che tutti quelli, alli quali succederà inconueniente di morbo in casa, debbiano di continenti ammazzare tutti cagnuoli, e gatti, che se ci troueranno, et chi non lo farà caschi in pena di cinquanta onze. *Datum in Casali Principis 27. Februa. 1493.* REX *Ferdinandus. Io. Pon. In Cur. fol. 141.*

Die 27. Febr. 1493. Rex Ferdinandus.

## PRAMMATICA CXXXVIII.

Non immittantur fimum, et immunditiae dum pluit in torrentes aquae pluviae ex imbribus collectae. Poena unc. 25. et alia arb.

ATteso che per lo buttare del letame, paglia, ed immondezze, che si fa nella lava, quando piove, s' empiono le chiaviche nella marina, in modo che non si può passare per le strade della marina, oltra che portano pericolo d' annegare, e far rovinare le case proprie. Per tanto „ S' ordina, e comanda, „ sotto la pena d' once venticinque, „ e d' altra maggiore ad arbitrio di „ esso Illustre Signor Vicerè riserva-

„ ta, che non sia niuna persona, di „ qualsivoglia stato, e condizione si „ sia della Città di Napoli, ed abi- „ tante in essa, che debbano buttar „ letame, paglia, fieno, nè altra brut- „ tezza nelle strade nella lava, quan- „ do piove, nè di dì, nè di notte. „ E più, che tutti quelli, che ten- „ gono terreno di fabbriche avanti le „ case nelle strade pubbliche, o che „ accaderanno farsi, debbano prov- „ vedere di farlo levare, e portar via, „ in modo, che piovendo non abbia- „ no a far danno ne' luoghi di detta „ marina, o al molo, e chi lo farà, „ cascherà nella detta pena ". *El Conde Lugarteniente General. Vid. Leone Reg. Xea Secr. In Cur. 1. anno 1507. Comes Ripacursae.*

Terra ad fabricandum apta auferatur a plateis.

1507. El Conde.

## PRAMMATICA CXXXIX.

Terrenum non ejiciatur per plateam Toleti, neque dum pluit.

PEr evitar il danno, che patisce non solo la strada di Toledo, ma l' altre, che sono sotto di quella, e 'l molo grande di questa fedelissima Città di Napoli, e 'l Regio Palazzo, dal terreno, che si butta, quando piove nelle strade traverse da detta strada di Toledo, che viene dal Monte di S. Martino; ci è paruto fare il presente Bando, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che niu- „ no, di qualsivoglia stato, grado, „ e condizione si sia, ardisca di le- „ var terreno da dentro le case, e „ gittarlo in mezzo d' alcune di det- „ te strade traverse; nè pure quando „ piove, per allargare dette strade, „ presumano di sterrare, e mandar „ terreno per l' acqua in giù, o em- „ piere le fosse, che la detta acqua „ fa, acciocchè l' acqua, che soprav- „ viene non apra a basso, senza sa- „ puta del Magn. Gio: Bern. Galio- „ to Regio Commessario deputato cir- „ ca l' evitare de' danni delle cave, „ sotto pena d' once cinquanta, da „ esigersi *irremisibiliter* da ciascuno, „ che contravverrà da applicarsi alla „ Regia Corte ". *Dat. Neap. in Regio Palatio die 10. Decemb. 1572. Antonius Card. de Granvela. Vid. Revert. Reg. Vid. Salernit. Reg. Lobera Prosecr. In Bannorum 1. fol. 76.*

Die 10. Dec. 1572. Cardinal Granvela.

## PRAMMATICA CXL.

Immunda qualibet die Jovis a tota platea Toleti unusquisque ante ejus domum auferat usque ad Januam suburbii Plateae.

ESsendo la strada di Toledo, ed anche quella di Santo Spirito, che va verso la strada di Chiaja, delle pubbliche di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, frequentate da molti Cavalieri, ed altre persone di qualità, s' è veduto, che per lo passato non s'è tenuto conto per gli abitanti in essa, di farle nettare, siccome si nettano tutte l'altre strade di questa predetta Città, e si sono tenute, e tengono tanto lorde, e piene d' immondezze, che d' estate per la gran polvere non solamente patiscono quei, che abitano, e passano, ma dentro le proprie case non si può quasi abitare, nè tenere paramenti, che non si consumino in breve spazio; e 'l tempo d' inverno per lo fango, che si fa per dette immondezze, con difficoltà si ci può trattare, e passare, e ne nasce ancora danno col non nettarsi dette strade, e le altre strade traverse, che di sopra corrispondono in dette strade, che quando sono piogge, le lave portano il terreno, ed empiono le chiaviche, e molte volte inondano il Regio Palazzo. Al che volendo provvedere, per quel, che conviene al decoro di questa predetta Città, e per evitare le cose sopraddette; ci è paruto fare il presente Bando *omni tempore valituro*; per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che dal dì della pubblicazione di

„ ca-

„ esso in avanti, ogni giovedì di cia-
„ scheduna settimana debbano tutti
„ gli abitanti in dette strade della
„ parte di Toledo, *seu* Reale, e fi-
„ nendo alla detta porta, di Chiaja
„ *inclusive*, e che abitano nelle so-
„ praddette strade traverse, che so-
„ no di sopra le strade predette di
„ Toledo, e di Santo Spirito, co-
„ minciando dalla Chiesa dello Spi-
„ rito Santo, e seguitando le Chiese
„ di Monte Calvario, e Santa Ma-
„ ria della Speranza, e Sant' Anna,
„ e finiendo a Santa Maria della Mer-
„ cè, fare scopare avanti le case,
Pena centuda. „ dove abitano, sotto pena d' un du-
„ cato da esigersi da ciascheduno Ca-
„ po di casa abitante in qualsivoglia
„ di dette strade, per ogni volta,
„ che contravverrà, la qual pena vo-
„ gliamo, che si debba applicare per
„ le due parti alla Regia Corte, e
„ per la terza parte all' esecutore, il
„ quale abbiamo ordinato, siccome
„ Ordiniamo con questo, che sia il
„ Magnifico Alonso de Vega. Co-
„ mandando col presente Bando al
„ Magnifico Reggente della Gran Cor-
„ te della Vicaria, a' Capitani di
„ guardia di questa predetta Città,
„ agli Aguzzini di detta Gran Cor-
„ te, ed altri servienti di detta Cor-
„ te, che per l'effettuale esecuzione
„ del predetto, debbano prestare, e
„ far prestare al detto Magnifico A-
„ lonso ogni ajuto, e favore, come
„ da lui saranno ricercati". *Datum*
Die 25. Aug. 1577. El Marques. *Neapoli die* 25. *Augusti* 1577. *El Marques. Vid. Revert. Reg. Vid. Salernit. Reg. Vid. Salazar. Reg. Soto Secret. In Bannorum* 1. *fol.* 6. *die* 27. *Augusti* 1577. *Neap. fuit publicatum.*

## PRAMMATICA CXLI.

In suburbio Plagiae confician-tur latrinae, et cloacae, et interim lutana nocte tempore ducantur, et deiiciantur in mare.

ESsendo il Borgo di Chiaja uno de' più belli, e deliziosi luoghi, che sieno in questa Magnifica, e Fedelitsima Città di Napoli, ornato di giardini, ed appresso il lido del mare, dove concorre la maggior parte della Nobiltà della detta Città in ogni ora, e tempo, tanto per terra, quanto per mare, ed il tempo di estate andandoci la sera, e pernottandoci alcuni, ed altri andandoci di mattina per tempo per stare tutto il giorno, o parte di esso per ricrearsi, e passare il tempo; siamo stati informati, e così ci hanno fatto intendere i Magnifici Eletti di questa predetta Magnifica, e Fedelissima Città, che gli abitanti di detto Borgo, e sopra di esso, per quanto si tira verso la Montagna di S. Eremo, buttano al lido del mare cose sporche, le quali causano corruzione d' aere, e cattivo odore, oltra che pescandosi a quella Riviera, i pesci, che si pigliano, sono pasciuti, e si pascono delle dette immondezze, e tutto avviene per non tenersi nelle case necessarj, ne' quali le possano buttare. E volendo Noi provvedere, per quello, che conviene alla polizia del detto luogo, ed acciocchè ogni uno possa andare in quello senza impedimento, e disturbo di fetori, che si causano per l' immondezze predette, e che non causi mal aere agli abitanti di quel luogo; ci è paruto fare il presente Bando; per lo quale „ Or-
„ diniamo, e comandiamo a tutti,
„ e quali si vogliano padroni di ca-
„ se, che sono in detto Borgo di
„ Chiaja, tanto appresso la marina
„ per la strada, che tira da questa
„ predetta Città per andare alla Ve-
„ nerabile Chiesa di S. Maria di

„ Piedigrotta, e per sopra la detta
„ strada, che sono verso S. Eramo,
„ che fra il termine di due mesi,
„ decorrendi dal giorno della pubbli-
„ cazione del presente *in antea*, deb-
„ bano, e ciascheduno di essi debba
In fine crepu- „ far fare in sua casa i necessarj, ed
sculi vesperti- „ in quegli, e non in altro luogo
ni, et in prin- „ debbano far buttare l' immondezze,
cipio crepuscu- „ e frattanto non debbano buttarle
li matutini la- „ in mare, eccetto che la sera ad un'
cana evacuen- „ ora di notte sonata, e la mattina
tur in mare. „ un' ora avanti giorno, e debbano,
„ e ciascheduno de' detti padroni di
„ casa debba avanti, che sarà finito
„ detto termine di due mesi, rivela-
„ re, e dar notizia all' infrascritto
„ Magnifico, e circospetto Reggente
„ Salazar del Consiglio Collaterale
„ di Sua Maestà, come avranno fat-
„ to fare i necessarj predetti nelle
Poena unc. 25. „ case loro, sotto pena in ciascheduno de' casi predetti *in casu contravventionis* di once venticinque da eseguirsi *irremissibiliter* da qualsivoglia, che contravverrà, la quale esecuzione abbiamo commessa, che la faccia fare il detto Magnifico, e circospetto Reggente. *Dat. Neapoli die ultimo Aprilis 1579. El Marques. Vidit Reverter. Reg. Vidit Salernit. Reg. Vidit Salazar Reg. Bastida de Munatones Secret.*

Die 30. Apr. 1579. El Marques.

## PRAMMATICA CXLII.

Ducentes terrenum cum curribus, cum duabus, vel quatuor rotis, vel cum jumentis cum mattis, non sinant eum delabi in plateas.

ESsendo stati informati, che per la moltitudine di fabbriche, che si costruiscono in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, per le quali occorre cavarsi dalle pedamenta di dette fabbriche terreni, molti padroni di carrette, *seu* carrettoni, co' quali si piglia il detto terreno, e si porta a buttar fuora di questa Città, hanno fatto, e fanno fare nelle dette carrette, *seu* carrettoni le tavole, e le tavolette, che vanno dietro di esse, tanto basse, che quando camminano per la Città, vanno buttando il terreno per le strade, dal che in tempo dell' inverno per le piogge si viene a fare fango, e loto, di maniera, che con difficoltà si può praticare, anzi per la causa predetta si empiono le chiaviche, nelle quali per costruirle si è fatta eccessiva spesa, e da molti luoghi della Città predetta per la lava si porta il detto terreno nel Molo grande di questa predetta Città, e si riempie di sorta, che col tempo, non provvedendovisi, verrebbe a riempirsi del tutto, in disservizio di Sua Maestà, e danno del Pubblico, ed in tempo di estate si viene a fare tanta polvere, che non solo per le strade non si può praticare, ma anche dentro le proprie case si viene a sentirsene detrimento, ed il simile succede per quelli, che caricando detto terreno colle salme, che empiono tanto le stuoje, che da quelle, camminando cogli animali, lo vanno seminando per le strade. E volendo provvedere, perchè si evitino le cose predette; ci è paruto fare il presente Bando, *omni tempore valituro*; per lo quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che dal dì della „ pubblicazione di esso in avanti, le „ carrette, *seu* carrettoni, che hanno da cacciare terreno da qualsivoglia luogo di questa predetta Città, tanto con animali, quanto a „ mano, debba ciascuna essere nelle „ sponde di palmi due, e mezzo di „ altezza, e la tavoletta, che va „ dietro, ha da essere della medesima misura, ed i letti di dette carrette debbano essere di tavole ben „ congiunte, ed il terreno, che si ci „ porrà sopra, sia posto di tanta „ quantità, che non sia più del corpo di detta carretta, *seu* carretto-

„ ne,

„ ne, tal che da niuna parte ne pos-
„ sa cadere terreno, e quelli, che
„ caricano le salme colle stuoje, non
„ debbono empire le stuoje predette
„ di terreno, se non tanto, quanto
„ sarà la capacità della stuoja, tal
„ che non ne possa cadere, nè caschi
„ terreno, sotto pena a' padroni di
„ detti carrettoni, carrette, ed ani-
„ mali, che contravverranno alle co-
„ se predette, e che butteranno al-
„ cuna quantità di terreno per le
„ strade della Città, di carlini quin-
„ dici per ogni volta, che c' incor-
„ reranno, e vogliamo, che non pos-
„ sano allegare, che l' abbiano fatto
„ i loro garzoni; e si possa fare la
„ esecuzione sopra i medesimi anima-
„ li, e carrettoni, i quali quindici
„ carlini debbano applicarsi, cioè la
„ metà alla Regia Corte, e l' altra
„ metà agli esecutori. Ordinando, e
„ comandando a tutti, e singoli Of-
„ ficiali, e Ministri di giustizia, che
„ eseguano per la detta pena irremi-
„ sibilmente, e senza eccezione di
„ persona alcuna, nè si possa allega-
„ re che sieno di persone, e luoghi
„ privilegiati, restando in loro *robo-*
„ *re*, *et efficacia* gli altri bandi ema-
„ nati sopra il cacciar del terreno,
„ a' quali per lo presente non inten-
„ diamo, che si sia fatto pregiudi-
„ zio alcuno, ma che si eseguano
„ giusta la loro contenenza, e teno-
Die 13. Sept. 1579. El Marques. „ re". *Datum Neapoli die 13. Septembris 1579. El Marques. Vid. Revert. Reg. Vidit Salernit. Reg. Vidit Salazar Reg. Baſtida de Munatones. In Bannorum 1. fol. 229.*

## PRAMMATICA CXLIII.

Assignatur via cisiariis.

NEgli anni passati per Noi fu fatto, e di ordine nostro pubblicato Bando del tenor seguente, *videlicet*.

PHILIPPVS etc. Bando ec. Considerando Noi, che dal continuo traffico, che si fa colle carra, e massime di quelle, che sono di maggior grandezza della solita, che per lo gran peso, che portano, più delle volte, bisogna esser tirate con quattro buoi, quando entrano in questa Magnifica Città, dove per la moltitudine di gente si cammina con più fatica, che per la campagna, non solo si causa gran danno alla mattonata di questa predetta Città, e massime delle principali strade di quella, per l' accomodo delle quali è necessario ogni anno farsi gran dispendio, ma ancora se ne causa, che per ogni strada, dove passano, non vi resti cantina, che non la crepino, e tormentino; per il che si vengono a perdere i vini, che in quelle si trovano, oltra la polvere, che fanno, ed il mal aere, che portano i carri, che vengono da Agnano co' lini maturati, e l' incontrare, che si fanno nelle strade co' cocchi, e cavalli allo spesso, ed al passare s' incagliano alcuni di essi, spezzandosi le rote, e facendo altri danni. Volendo Noi in questo rimediare, per quanto sia possibile, per evitare i danni predetti, ed altri inconvenienti, che ne possono nascere, ed il dispendio predetto, sì a rispetto de' carri, che passano per avanti S. Antonio carichi di legnami, e lini, i quali più degli altri impediscono le strade fino a tanto che arrivano a Chiaja quelli del lino; e quelli de' legnami infino all' Arsenale, come ancora di quelli di simile qualità, che vengono da Nola, e Somma, e da altri luoghi convicini, che passano per lo Ponte della Maddalena „ ci è paruto assegnare particolar-
„ mente il cammino, e le strade, Via cisiariorum.
„ che da qua in avanti avranno da
„ fare, sì per dentro la Città, come

„ per

„ per fuora: *videlicet* a quei carri, „ che vengono da' Casali convicini di „ detta Città, e delle Città di Capua, Aversa, e loro Casali, e di „ altre parti di quel contorno, che, „ come si è detto, passano per avanti S. Antonio, che senza entrare „ altrimenti per dentro la Città, abbiano da seguire il loro cammino „ diritto per avanti S. Antonio per „ la strada della cupa della parte di „ sopra: cammino ordinario, e comodo, traversando per fuora le muraglie fino a Porta Reale, entrando per detta porta, camminando „ per la strada di Toledo a basso nel „ tempo, ed ora, che stanno assegnati gli altri carri, che vengono „ da dette parti di Somma, Nola, „ e di altri luoghi convicini, che „ passano per lo Ponte della Maddalena, che non abbiano da entrare „ per la Porta Nolana, nè per quella del Mereato, ma abbiano da seguire il loro cammino per dietro „ la Cavallerizza Reale, e delle case „ del Marchese di Vico, tirando diritto alla Porta di Capuana, ed „ entrando per quella, si voltino subito a man destra per lo largo della strada di S. Giovanni a Carbonara, per la casa del Barone di „ Villa Majana, e per la Porta di „ S. Gennaro, camminando per quella „ per fuora della Città, muraglia „ muraglia, infino a tanto che arriveranno a detta Porta Reale, ed „ entrando similmente per quella, e „ camminando per detta strada di Toledo a basso; per questo, con voto, e parere del Regio Collateral „ Consiglio, appresso di Noi assistente, facciamo il presente Bando, per lo quale si ordina, e comanda, che, da qua in avanti, „ niuno de' predetti carresi, che occorrerà venire in questa predetta „ Città con loro carri carichi di detti legnami, e lini, tanto all' andare, come al ritornare, presuma, „ nè abbia ardire camminare con quelli per altra strada, che per le sopradde assegnate, sotto pena di perdere i lini, e legnami, che porteranno, ed ancora i buoi, e carri, ed altra a nostro arbitrio riserbata". *Datum Neapoli die* 23. *mensis Julii* 1588. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Lanarius Proveg. Torres Projecr. In Bannorum* 1. *fol.* 70.

Poena amiss. lini, lignorum, bovum, curri, et alia arbitr.

Die 23. Julii 1588. El Conde de Miranda.

E perchè intendiamo, che al presente il preinserto Bando non si osserva; e volendo Noi provvedere, come si conviene, pee la osservanza di quello; ci è paruto di nuovo farlo rinnovare, ed ordinare, siccome per lo presente „ Ordiniamo, e comandiamo, che il sopraddetto preinserto Bando si debba osservare, ed „ eseguire *ad unguem*, *juxta sui seriem*, *continentiam*, *et tenorem*. Ordinando di più, che i carri, che „ portano il lino ad Agnano, o quelli, che vengono da detto luogo di „ Agnano, non debbano entrare in „ questa Fedelissima Città di Napoli „ di giorno, come pee altri ordini, „ e Bandi sta ordinato, e non si faccia il contrario, sotto le pene predette in detto preinserto Bando „ contenute". *Datum Neapoli die* 9. *Junii* 1599. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Ribera Reg. Vidit Gorostiola Reg. Barrionovo. In Bannorum* 1. *fol.* 152.

Die 9. Junii 1599. El Conde de Miranda.

## PRAMMATICA CXLIV.

PHILIPPO Sicil. III. Hispan. IV. Regi.

Suos per plateas discurrere, et vagari vetamus.

DOvendosi con tutti li mezzi possibili procurar da chi governa la conservazione della salute de' Sudditi, non può mettersi in dubio, che molto conferisca a conservarla, e pre-

ser-

Concordat cum prag. 145. et sequenti hujus tituli, quas vide.

servarla da ogni contrario accidente, il mantener la Città, e luoghi habitati con nettezza, e senza d' ogni lordura, che con la putredine possa apportar pregiudizio alla salubrità dell' aere, per la quale nelli tempi decorsi si son dati diversi ordini registrati nel volume delle Prammatiche. E essendosi considerato ch' i sudetti inconvenienti possano causarsi dalla permissione delli porci, ch' in gran numero vanno liberamente scorrendo per le piazze di questa fedelissima Città, quali anco macellandosi può nascerne altro grave danno alla salute de' Cittadini, che si pascono delle carni delli suddetti animali, che si nodriscono solo delle sporchezze, che ritrovano per le publiche piazze, e per li luoghi più immondi della Città, oltre l' impedimento, che danno al libero passaggio delle pubbliche strade, con altri gravi incommodi, e molestie, che ne ricevono i Cittadini sin dentro le proprie case, sopra di che essendo conveniente in ogni tempo di provedersi, hora è più preciso, che ve si applichi il rimedio opportuno, mentre s' attende con particolar vigilanza alla custodia della salute; Perciò in vigor del presente Banno *perpetuo valituro*, ordiniamo, e comandiamo, che si levino detti animali da questa fedelissima Città, e Borghi, e altri luoghi habitati in maniera, che non ve ne resti nessuno, che vada scorrendo per le piazze della Città, di qualsivoglia persona di qualunque grado, e condizione, che sia, segnalando il termine di giorni quindici, frà li quali si debbiano ritirare, altrimente passato detto termine, si concede ad ogn' uno licenza d' intercettarli a loro beneficio, sotto pena alli contravenienti di ducati cinquanta, e altre a nostro arbitrio, quali irremissibilmente s' esiguiranno dalla Gran Corte della Vicaria, dalla quale si procederà *via juris* al castigo de' contravenienti, e si procurarà con ogni puntualità l' osservanza di questo Banno, il quale ordinamo, che si pubblichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, acciò venga a notizia de tutti. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 3. mensis Novembris 1664. El Cardenal Aragon. Vidit Zufia Regens. Vidit Navarra Regens. Vidit Galeota Regens. D. Berardinus Belpratus Secret. Andreas Gatta Regiae Jurisdictionis Cancellarius. In Bann. 1. fol. 156.* Pubblicata a dì 5. Novembre 1664.

Die 3. Nov. 1664. El Cardenal Aragon.

## PRAMMATICA CXLV.

Suos per plateas discurrere, et vagari vetatur.

ANcorchè si sia principiato a dar esecuzione al bando di Nostro ordine emanato, sotto i tre del mese di Novembre, circa il ritirare i porci, che vanno liberamente per le piazze di questa fedelissima Città, per gli motivi, e le cause in esso contenute; ad ogni modo essendosi riconosciuto, che nel termine di giorni quindici che in esso si assegnò, non s' è potuto compiutamente eseguire, per la gran quantità di detti animali, che vi sono; Ci è paruto di nuovo fare il presente Bando, in virtù del quale „ Ordiniamo, e coman- „ diamo, prorogare il detto termine „ per altri giorni dodici, fra' quali „ irremisibilmente vogliamo, che ab- „ bia la sua totale esecuzione, acciocchè i detti animali si cavino fuora „ di questa fedelissima Città, in un „ bosco, od altro luogo non abitato, „ acciocchè non facciano danno a niu- „ na persona particolare, o si macel- „ lino, ad elezione de' padroni di es- „ si; altrimenti passato detto termi- „ ne, s' eseguiranno le pene in esso

„ con-

„ contenute, nelle quali incorreranno „ i contravvegnenti ". Ed ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa fedelissima Città, e suoi Borghi, acciocchè venga a notizia di tutti. *Dat. Neap. in Regio Palatio die* 20. *mensis Novembris* 1664. *El Cardenal Aragon. V. Zufia R. V. Navarra R. V. Galeota R. D. Bernardinus Belpratus Secr. In Bann.* 1. *fol.* 160. *Andreas Gatta Regiae Jurisdictionis Cancellarius.*

Die 20. Nov. 1664. El Cardenal Aragon.

## PRAMMATICA CXLVI.

CAROLO VI. Sicil. Rege, Hispan. II. Concordat cum prag. 144., restitutaque banna in eamdem rem alias edita.

HAvendo l'esperienza fatto conoscere di quanto giovamento sia alla conservazione della salute de'Sudditi il mantener la Città, e luoghi habitati con nettezza, e senza lordura, che con la putredine possa apportare pregiudizio alla salubrità dell' Aere, per la quale nelli tempi decorsi si sono dati diversi ordini registrati nelli Volumi delle Pragmatiche; e quanto conferisca il non permettere, che li porci vadano (come in gran numero si vedono) scorrendo per le Piazze di questa Fedelissima Città, Borghi, e luoghi habitati; quali anche macellandosi, può nascerne grave danno alla salute de' Cittadini, che si pascono della carne delli sudetti animali, che si nodriscono solo di sporchezze, che ritrovano per le publiche Piazze, e per li luoghi più immondi della Città; oltre l'impedimento, che danno allo libero passaggio delle publiche strade, con altri inconvenienti, e molestie, che ne ricevono li Cittadini sin dentro le proprie case. Quindi è, che dall' Ill. nostri Predecessori fù provisto di rimedio opportuno, facendo publicare Bando sotto li 3. di Novembre 1664., e 31. di Decembre 1676., con li quali ordinorno, e comandorno, che si levassero li Porci da questa fedelissima Città, Borghi, e luoghi habitati, in maniera, che non vi ne restasse alcuno, ch' andasse scorrendo per le Piazze della Città di qualsivoglia persona di qualunque grado, e conditione si fusse, segnalando il termine d' alcuni giorni, frà li quali s' havessero dovuto ritirare; altrimente fusse stato lecito ad ogn' uno d' intercettarli à suo beneficio, sotto pena alli contravenienti di ducati cinquanta, e di altre ad arbitrio di essi medesimi Ill. nostri Predecessori, et incarricatane l' esecuzione, e puntual' osservanza alla Gran Corte della Vicaria. Hora è pervenuto alla nostra notitia, che non ostante la proibitione sudetta, e le pene comminate nel mentionato Bando, si sia di nuovo introdotto di far andare li porci per le strade di questa fedelissima Città, borghi, e luoghi habitati, e che ne siano derivati alcuni gravi inconvenienti, e danni, oltre la molestia, che recano allo libero passaggio, e commercio dei Cittadini. Et incumbendo a noi di darvi la providenza necessaria, c' è parso di fare rinovar' il predetto Bando, con il quale ordinamo, e comandamo, che citra pregiuditio delle pene incorse dalli trasgressori, con effetto si levino li porci da questa fedelissima Città, borghi, e luoghi habitati, in maniera, che non ve ne resti alcuno, che vada scorrendo per le strade della Città di qualsivoglia persona di qualunque grado, e conditione si sia; segnalando il termine di quindeci giorni da quello della publicatione, frà li quali si debbiano ritirare; altrimente passato il termine sudetto, si concede licenza ad ogn'uno d' intercettarli a suo beneficio, sotto pena alli contravenienti di ducati cinquanta, e d' altre a nostro arbitrio, da esseguirsi irremissibilmente dalla

Gran

Gran Corte della Vicaria, dalla quale si procederà *via Juris* allo loro castigo, e ne procurerà la puntual' osservanza. Et acciò il presente Bando venghi a notitia di ciascheduno, ordinamo, che si publichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e suoi Borghi. *Datum Neapoli die 29. Mensis Novembris* 1688. *El Conde de S. Estevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Jacca Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Miraballus Reg. Franciscus Montecorvinus Regal. Jurisdict. Cancell. In Bann. 2. fol.* 161. Pubblicata a dì 2. Decembre 1688.

Die 29. Nov. 1688. El Conde de S. Estevan.

## (*) PRAMMATICA CXLVII.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. *Utriusque Siciliae, et Hierusalem etc. Infans Hispaniarum, Dux Parmae, et Placentiae, Castri etc. ac Magnus Princeps Haereditarius Etruriae, etc. Bando da parte degli Eccellentissimi Signori Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli.* Essendosi degnata S. M. ( che DIO guardi ) ordinare con suo Real Biglietto de' 4. del corrente mese di Febraro spedito per Segretaria di Stato della Real Azienda, che tutti gli Buccieri, che tengono comodità nelle di loro Buccerie, o nelle vicinanze di esse, dove ammazzano gli Animali, con Condotti sotterranei per inviare il sangue, e lavare l' interiori abbondanti di acqua, de' Fonti, o Pozzi, che faccino correre l' immondizie nelli condotti Maestri, stiano nell' antica libertà di ammazzarli nelle loro particolari Mandre senza andare al Mandrone; con la proibizione di ammazzarli nelle Piazze, e di far correre il sangue, ed immondizie per quelle, sotto pena di due anni di Presidio chiuso, non eseguirsi rigorosamente contro qualsivoglia Bucciero, Garzone, o ogni altro contravveniente ogni volta, che contravenirà, e che quelli Buccieri, che non tengono Mandra unita, nè vicino alla loro Bucceria, tanto quelli, che tenessero al presente Mandra aperta, quanto in avvenire l'aprissero senza l' espressata comodità, siano obbligati andare al Mandrone, ed ammazzare i di loro Animali sotto la medesima pena di due anni di Presidio; Che perciò in esecuzione di detto Real Ordine col presente Bando *omni tempore valituro*, si ordina, e comanda, che da oggi avanti, e per sempre niuno Bucciero così presente, come futuro, che non tiene comodità nella sua Bucceria, o nelle vicinanze di essa, dove ammazzano gli Animali, di condotti sotterranei per far correre il sangue e lavare l' interiori con abondanza di acqua, o di Fonti, o di Pozzi per far correre l' immondizie ne' condotti Maestri, possa nè debba ammazzarli nella sua Bucceria, ma debbano andare nel Mandrone sotto le suddette pene, restando con ciò sospese, abbolite, e di niun vigore tutte, e qualsivogliano licenze concesse a quelli, che non tengono detta comodità; Ma restino valide dette licenze solamente per quelli, che tengono effettivamente la sudetta comodità, e così debba far osservare esattamente, ed inviolabilmente la Corte del Regio Giustiziere. *In S. Lorenzo 10. Febbraro* 1745. *Francesco Sanchez de Luna. Il Duca di S. Demetrio. Il Duca di Pezzomauro. Il Marchese di Bella, Il Cavalier Gio: Battista Cioffi. Nicola Columbo. Giuseppe Velli Segretario.* Pubblicato a dì 11. Febraro 1745.

Die 10. Febr. 1745.

## BANNVM,

*seu*

## PRAMMATICA CXLVIII.

FERDINANDO IV. Rege. Officio deputationis p. o sanitate cuenda, etc. subrichuntur Magistri artis, quae patrio sermone dicitur *de' Fabbricanti*, *e Rivenditori di Amito*, *e polve di Cipro*, et nonnulla sub certis poenis constituuntur, quibus salubritati aeris nedum provideatur, sed etiam esvetur, ut qualis qualis ejusdem corruptio abesse possit. Rescriptum autem diei 20. Aprilis huius anni idem est, ac praesens, quod curo edendum: ut ab illo hcic recudendo consulto abstinuerim.

COn Regal Dispaccio posteriore a quello degli 11. Aprile del corrente anno della prima Regal Secretaria di Stato pervenuto a quella di Azienda con Viglietto del dì 19. del corrente mese di Maggio, e da questa con Regal Carta de' 22. Maggio detto rimesso al Soprantendente del Tribunale della general Salute, è venuto ordinato, che il Piano espresso col Bando del dì 20. Aprile corrente anno 1780., e pubblicato nel dì 26. dello stesso mese, ed anno per l'Arte de' Fabbricanti, e Rivenditori dell' Amito, e polve di Cipro, restasse approvato in tutti li suoi Capi, ma con alcune moderazioni, nel primo, quinto, sesto, e settimo Capo per rimuovere qualunque equivoco; e che il Bando suddetto si fosse riformato, e ristampato col preciso tenore dell' ultimo precennato Regal Dispaccio. In adempimento del quale riverito Regal Ordine si è appuntato, e stabilito, che si pubblichi il seguente Piano, affiggendosi ne' Luoghi soliti, e consueti di questa Capitale, acciò ne abbiano scienza tutte quelle Persone, che in esso vengono comprese per la sua esatta osservanza: cioè

I. Gli Amitari, o siano li principali Fatturieri di Amito, e Cipro, debbano riconoscere per Delegato il Soprantendente col Tribunale della general Salute, per quel che però appartenga solamente alla pubblica Salute.

II. Siccome i Fabbricanti de' generi predetti hanno esercitato sinora il lor mestiere col permesso dell' Eccelentissima, e Fedelissima Città, per l'avvenire sia della stessa lo diritto di concederne le licenze, ma queste si abbiano a spedire in Banca colla firma di quattro Piazze, ed a beneficio di coloro, che esibiranno ne' Memoriali il Visto Buono del Tribunale, e Soprantendente della general Salute, dei quali in seguito darassi loro *gratis* la Bolletta, col carico al Magnifico Segretario di tenerne registro, acciò non si permetta il mestiere a chi ne sia stato privato, e sappiansi le Persone, sulla condotta delle quali dovrassi invigilare.

III. Resti riserbata al Tribunale della generale Salute la provvidenza, quando accada il caso, che alcun degl' Amitari compri grano ne' Luoghi siti infrà le trenta miglia distanti da questa Capitale, ove l' introduca tanto sotto il proprio, quanto sotto l'altrui nome. Qual provvidenza dovrà regolarsi col prescritto delle Regie Prammatiche sotto il titolo *de Annona Civitatis Neapolis, et Regni*. Per effetto di che gli Amitari nell' introdurre i grani in questa Capitale, saran tenuti esibir la fede de' Luoghi, ov' è seguita la compra, e della quantità de' grani comprati.

IV. Si proibisce agl' Amitari tanto di poter mischiare nell' Amito, e Cipro la Calce, lo Gesso, la Solima, o altro Corpo estraneo nocivo alla Salute, quanto di tener detti materiali nelle lor Fabbriche. Si proibisce parimente di poter adulterare i generi predetti con altri estranei corpi, che può lor suggerire lo spirito di un guadagno doloso, ancorchè non nocivi alla salute. Ne' quali preveduti casi, secondo le particolari circostanze, e pruove del delitto, saran puniti i Rei dal Soprantendente, inteso il Tribunale della Salute. Benvero vo-

len-

lendo alcun de' Fabbricanti far uso di grani patiti, debba averne il permesso dal Sopraintendente, e Tribunale della Salute, precedente perizia di Periti, e Fisici circa il grado del guasto, e sicurezza della pubblica salute; giacchè l'Amito, e Cipro è una spezie di genere, che ha luogo in diversi commestibili dolci, ed in certi tali rimedj.

V. Sia lecito ad ogn' uno vendere Amito, e Cipro girando per la Città, come sempre è stato solito, semprechè però si vende l'uno, e l'altro genere ne' coppi, o sacchi, i quali abbiano il Bollo indicante la Fabbrica, dove siansi manifatturati: E saran puniti con due mesi di carcere, oltre la perdita della roba, coloro, li quali venderanno, girando per la Città, Amito, e Cipro ne' coppi, o sacchi senza Bollo, che dimostri la Fabbrica, dalla quale siano stati venduti.

VI. Il Sopraintendente della General Salute coll' intelligenza de' Deputati della medesima, ed intesi per mezzo de' loro rispettivi Procuratori, tanto i Fabbricanti, e Rivenditori di Amito, e Cipro, quanto l' Affittatore del nuovo Dazio imposto su dei medesimi, ne' mesi di Gennajo, Maggio, e Settembre di ciascun anno, presa prima cognizione del prezzo dei grani ne' suddetti rispettivi mesi, della spesa necessaria alla manifattura di essi, ed alla vendita, e rivendita dell' Amito, e Cipro, e con tener presente il nuovo Dazio imposto su de' medesimi, debba fissare il prezzo, per cui l'uno, e l'altro genere debban vendersi ne' quattro mesi seguenti a Gennajo, Maggio, e Settembre, tanto nelle Fabbriche de' principali Fattutieri, quanto da' Rivenditori nelle Botteghe; qual rispettivo prezzo debbano gli uni, e gli altri tener notato, ed esposto al Pubblico, dove rispettivamente vendono l' Amito, e Cipro, con esser tenuti alla pena di ducati cinquanta per ogni volta a beneficio del Regio Fisco, tanto se non tengono esposto ne' Luoghi, dove vendono il prezzo, per cui debban vendere, quanto se vendono a prezzo maggiore.

VII. Ad oggetto di evitare, che nella manifattura dell' Amito, e Cipro si mescolino generi estranei, ed anche nocivi alla salute, debbano i Fatturieri de' medesimi tener l' impronto della propria Fabbrica espresso in due Lettere, che dinotino il loro Nome, e Cognome, e questo Bollo imprimere ne' sacchi, e coppi, ne' quali vendono l' Amito, e Cipro, e con esso, e non altrimenti debban vendergli i Rivenditori nelle Botteghe, e coloro, che vendono girando per la Città. Beninteso però, che tal Bollo debba servire unicamente per individuare la Fabbrica, nella quale siansi manifatturati l' Amito, e Cipro, ad oggetto di riconoscere, se nella stessa Fabbrica si trovino de' generi viziosi, onde in seguito il Sopraintendente della general Salute possa provvedere il giusto, e conveniente.

VIII. Le Fabbriche saran soggette alle visite della Deputazione, o sia Tribunal della general Salute, quando vi preceda fondato sospetto, ovvero Denuncia in iscritto. Per effetto di che la Deputazione ha eletti li Deputati Mensarj *per turnum*, a' quali resti comunicata la facoltà di visitare le Fabbriche predette nell' espressate circostanze, ed invigilare per bene del Pubblico, e servigio di S. M., che si esegua quanto col presente Piano si è disposto.

Perciò in esecuzione dell' enunciato venerato Regal Dispaccio, col presente Bando *omni tempore valituro*, si or-

dina, e comanda à tutti li Fabbricanti di Amito, e polvere di Cipro, e a qualunque altra persona dell' Arte suddetta, ed a' Rivenditori dell' additati generi di osservare, ed eseguire *ad unguem* quanto nel suddivisato Piano, e Bando viene espresso, ed ordinato, e sotto le pene, in caso di controvenzione, nello stesso contenute; ed affinchè sia quanto di sopra a tutti noto, nè si possa allegare causa d' ignoranza in ogni futuro tempo, vogliamo, che si pubblichi, ed affigga ne' soliti, e consueti Luoghi di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Distretti, e ne' siti delle Fabbriche degl' avvisati generi, e dopo le debite relate, il presente ritorni a Noi. *Napoli in S. Lorenzo li 29. Maggio 1780. Il Sopraintendente, e Deputati della General Salute. Domenico Salomone Sopraintendente. Camillo Sanfelice per Montagna. Marzeo d' Afflitto di Roccaglariosa per Nido. Principe Domenico Capece Zurlo. Gabriele Sanchez de Luna per Montagna. Il Duca di Vastogirardi. Il Duca di Lauriano per Montagna. Dottor Aniello Paduano per lo Popolo. Dottor Ottavio Maria Buono per lo Popolo. Dottor Giovanni Lofaro per lo Popolo. Luigi Celentano per lo Popolo. Gaetano Criscuolo Segretario. Bannum, ut supra.* Pubblicato a dì 5. Giugno 1780.

Die 29. Maii 1780. SS. Sopraintendente, e Deputati della generali Salute.

## BANNVM,

*sive*

## PRAMMATICA CXLIX.

Eadem Re Cum in hac Urbe die multumque insanabili phthisi pulmonalis morbo laboratum esset variis in casibus, ut tanto malo,

ESsendosi benignata la Maestà del Re N. S., (che DIO sempre feliciti) con Regal Carta de' 20. Maggio del corrente anno di risulta alla Rappresentanza umiliatale da questo Tribunale della general Salute, approvare il Piano di suo Regal Ordine formato per garantire la pubblica Salute dal contagioso male di Tisicia, approvò nel tempo stesso, che contro i Refrattarj delle Leggi nel Piano contenute, da pubblicarsi per mezzo di Regal Editto, si stabilissero le pene pecuniarie, e di corpo affittive.

Indi con altra Regal Carta de' 19. Luglio dell' anno medesimo, si servì ordinare la intera esecuzione del precitato Piano.

Il tenore del quale, e delle precennate Regali Carte, è il seguente:

*Piano umiliato a S. M.*

„ 1. SI è stimato necessario, che „ per mezzo di pubblico Regal Editto venghi ordinato a tutti „ i Medici, e Cerusici di questa „ Capitale, e del Regno, che abbattendosi alla cura degl' Infermi „ di Tisicia, di qualunque ceto, e „ condizione si siano, senza palesarlo a' Domestici, per timore che „ non occultino qualche cosa più preziosa, subito che lo veggano avanzato tutto, onde con lo spurgo sanioso si tema di piaga, o di ulcera nel polmone, debbano farne „ relazione in iscritto in questa Capitale alla Deputazion generale della Salute, con diriggerla al Magnifico Segretario di essa D. Gaetano Criscuolo, che abita nella „ strada nuova di Monteoliveto, nel „ Regno a' Deputati della stessa nei „ luoghi marittimi, e ne' luoghi mediterranei a' Governatori delle Città, e Terre, così Regie, come „ Baronali, sotto le infra enunciande pene, con designare la contrada, e la casa, in cui abita l' Infermo.

„ 2. Che immediatamente dopo „ quest'

quo corpus resolvi intabuerit, mortem occurreret, Medicis deputatisve pro sanitate mandatum, etc. (qui extra omnis sapientia, ac doctrina apud nos longe præstant) præscriptum, ut publicas instructiones ederent pro contagio, quod ab hujusmodi morbo evenire solet, omnino cavendo. Ex re quidem vera in publicum illae prolatae fuerunt anno 1782., quas utpote paullo longiores, eo ab instituto meo non putavi alienas, hic recudere aliquo mihi religio fuit. Ceterum ab iisdem efformatae fuerunt nonnullae aliae instructiones, quibus vulgo indictum nomen *di Piano*, quae hic edunter, quibusque ab Officio Deputationis conscriptis, et Regali mox rescripto confirmatis mirum quantum recte caveatur laudato phthisis pulmonalis languori, quo sero pere amplius sequest.

„ quest' avviso debbano in questa Ca-
„ pitale que' Deputati, che dalla De-
„ putazion Generale, o sia Tribunal
„ della Salute sono stati a quest' uo-
„ po destinati per i rispettivi quar-
„ tieri, insieme col Segretario, ed
„ altri Ufficiali; e nelle Città, e
„ Terre del Regno i Governadori,
„ o loro Luogotenenti, in compa-
„ gnia di uno, o più degli Eletti al
„ Governo di quella Università; por-
„ tarsi nella casa dell'Infermo di que-
„ sto male, fare esatto, e rigido In-
„ ventario di tutta la roba, che si
„ trova nella stanza, in cui abita,
„ e dorme l'Infermo, così a vista,
„ come riposta ne' forzieri, stipi,
„ bauli, e casse, sugellare ciascuno
„ di essi in luogo, che non impe-
„ disca il cavarne la roba necessaria
„ per solo uso del suddetto Infermo,
„ e consegnar poi con atto formale
„ a' Parenti la stessa roba, con ido-
„ nea pleggeria di esibirla ad ogni
„ ordine della Deputazion generale,
„ del Governadore, o Luogotenente
„ respettivamente, ovvero a qualche
„ persona straniera benestante collo
„ stesso obbligo, e sotto la corris-
„ pondente pena pecuniaria, ed af-
„ flittiva. E queste pleggerie, ed
„ obblighi debbano conservarsi pres-
„ so gli atti della Deputazione ge-
„ nerale, e delle Corti locali.

„ 3. Che accadendo la morte de-
„ gl' infermi di questo male, debba-
„ no immediatamente li Medici, che
„ hanno assistito alla loro cura, far-
„ ne relazione scritta in questa Ca-
„ pitale alla Deputazion generale;
„ dirigendola anche al Magnifico Se-
„ gretario della medesima; e nelle
„ Città, e Terre del Regno a' Go-
„ vernadori Regj, e Baronali, o lo-
„ ro Luogotenenti, sotto le pene in-
„ fra espressande; ed a questo avvi-
„ so debbano subito accorrere essi
„ collo stesso accompagnamento, co-
„ me sopra, alla casa del morto,
„ riscontrare la roba, che nella sua
„ stanza si trova esistente, coll' in-
„ ventario fattone prima, per vede-
„ re, se qualche cosa vi manchi, o
„ che sia stata trafugata, e nascosta,
„ a riserva di quelle vesti, e panni-
„ lini, che verisimilmente si siano
„ consumati per uso dell' inferma in
„ tutto il tempo della malattia: ca-
„ var fuori tutta la roba, che in
„ quella stanza si trovi, e farla bru-
„ ciar pubblicamente in luogo pro-
„ prio, se sia suscettibile, e traspor-
„ tare in altro luogo corrispondente
„ quella non suscettibile, acciò si
„ esponga, secondo il sentimento de'
„ Medici, allo sciorino, ed allo spur-
„ go prescritto, in caso di morbo
„ contagioso, nelle regali, e generali
„ istruzioni di sanità.

„ 4. Che i Medici, o Cerusici,
„ i quali assisteranno agl' infermi di
„ questo male, debbano avvertire i
„ domestici a guardarsi al più che
„ potranno dallo star troppo vicini
„ ad essi, ed a non far uso delle
„ vesti, e pannilini addetti alle loro
„ persone.

„ 5. Che i Deputati in questa Ca-
„ pitale, ed i Governadori, o Luo-
„ gotenenti nelle Provincie, debba-
„ no immediatamente dopo sepellito
„ il cadavere del morto di questo
„ male, aver cura di purgare la di
„ lui stanza, con farla stonacare, ed
„ intonacare da nuovo, mutare il
„ pavimento, e la soffitta, togliere,
„ e bruciare le porte, e le finestre
„ di legno, e porre le nuove, affin-
„ chè quell' Atmosfera corrotta, e
„ comunicata a queste cose suscetti-
„ bili, non si comunichi alle perso-
„ ne, che vi abiteranno appresso, e
„ con far usar finalmente tutte le cau-
„ tele, che da' Fisici si sogliono in

„ somiglianti casi consigliare.

„ 6. Che attaccandosi per lo più „ questa infezione alla povera gente „ volgare, così per non aver modo „ da supplire alla spesa, ch' esige la „ cura, come perchè per lo più dor- „ mono, e coabitano nella stessa stan- „ za, debbano perciò in questo caso „ i Deputati, Governadori, Luogo- „ tenenti, e persone del Governo „ dell' Università mandar subito gl' „ infermi di questo male ne' pubblici „ Spedali, affinchè non comunichino „ la stessa infezione a' domestici; e „ dove Spedali non si trovino, de- „ stinar qualche luogo separato, che „ sia proprio a quest' uso.

„ 7. Vedendosi per la sperienza „ quotidiana, che la gente volgare „ per lo più corre alla cieca ad abi- „ tare le case fabbricate di fresco: „ cosa che contribuisce molto alla „ produzione, ed aumento di questo „ male; si stima perciò espediente as- „ sai buono, ed opportuno di proi- „ birsi col presente Editto, sotto le „ infranotande pene, a tutti li Pa- „ droni di case di darle a fitto, ed „ esporle all' uso pubblico, prima che „ sia passato un' anno intero dal dì „ che sarà perfezionata di tutto pun- „ to la fabbrica, e che siano inoltre „ passati altri sei mesi dal dì della „ terminata intonicatura, e situazio- „ ne dei pezzi di opera.

„ 8. Si ordina a' Governadori, e „ Rettori degli Spedali, di dover te- „ nere in luogo separato le vesti, e „ biancherie addette all' uso delle per- „ sone infette di questo male, che „ saranno in essi ammesse, per bru- „ ciarsi, anche nel caso, che guaris- „ sero, con esser tenuti a somminis- „ trar loro nuove vesti per quanto „ richiederà il bisogno di questa po- „ vera Gente.

„ Inoltre qualora si costasse, an- „ che per mezzo di segrete denuncie, „ che da' Rivenditori, e Giudichieri „ si compassero di soppiatto mobili, „ vesti, ed altro, che han servito „ all' uso di quei, che son periti del „ soprascritto morbo, si procederà „ contro i medesimi per farli soggia- „ cere, appurato il delitto, alle in- „ fra comminande pene afflittive, e „ pecuniarie, e darassi il terzo delle „ seconde al Denunciante, ed il dip- „ più si applicherà alla Deputazion „ generale: E per essere maggiormen- „ te sicuri in ogni caso, che i Me- „ dici, o Cerusici per inavvertenza, „ o per peccaminosa compiacenza ver- „ so i Domestici dell' Infermo, non „ trascurino di darne subito l' avviso „ nella maniera divisata di sopra; la „ Deputazion generale invita li magni- „ fici Capitani dell' Ottine di questa „ Capitale ad invigilare per l' esatta „ osservanza del presente Regal Edit- „ to, e a darle avviso di ciò, che „ accaderà su questo proposito nei ri- „ spettivi loro quartieri, promettен- „ do loro premj corrispondenti al ze- „ lo, che mostreranno per la pubbli- „ ca Salute. E si è supplicata in fi- „ ne la M. S. a degnarsi accordare „ ai Deputati le facoltà necessarie per „ lo esatto adempimento delle loro „ incombenze.

*Regal Dispaccio approvativo del Piano.*

„ Avendo io fatto presente al Re „ quanto da V. S. Illustrissima, „ e dalla Deputazion generale con „ carta de' 6 andante si è proposto „ sul rappresentato da uno de' Depu- „ tati della pubblica sicurezza di que- „ sta Capitale di darsi riparo al ma- „ le di Eticia, o sia Tisi polmonale „ reso quasi generale, e che per la „ poca cautela che si usa, si vede

„ tut-

„ tutto dì cagionar la morte di tanti „ Cittadini, e la distruzione di nu„ merose famiglie; la M. S., sicco„ me approva gli espedienti, e mezzi „ da praticarsi coll' emanazione di un „ Real Editto, per espellere tal mor„ bo, e colla comminazione delle pe„ ne afflittive, e pecuniarie, da pre„ scriversi contro i Refrattarj del „ medesimo Real Editto, così osser„ vando che la visita, e formazione „ d' Inventario proposto n. 2 Arti„ colo secondo, potrebbe produrre „ abusi nelle spese, che cagionassero „ gl' Incombenzati di tale operazio„ ne, specialmente nelle Provincie, „ che produrrebbero nuovi inconve„ nienti; vuole S. M. che sia esa„ minato dalla Deputazione nuova„ mente questo Articolo, per deter„ minarsi con precisione la spesa, „ che potesse cagionare tal visita, ed „ i ripari, che possano ovviare all' „ inconveniente descritto; Ed io di „ suo Real Ordine lo prevengo a „ V. S. Illustrissima, perchè colla „ Deputazion generale stessa n' esegua „ prontamente l' adempimento. *Pa„ lazzo 20. Maggio 1782. Per l' indi„ sposizione del Signor Marchese di Gio„ vanetta. Gio: Acton. Signor Marchese Salomone.*

*Regal Dispaccio, che ordina la esecuzione del Piano.*

„ INformato il Re della poca cura „ ed attenzione, che dalla gente „ volgare per lo più si usa intorno „ agli ammalati di Eticia, o sia Tisi „ polmonale, donde nasce che comu„ nicandosi le velenose influenze di „ questo male a coloro, che respira„ no la stessa Atmosfera corrotta dalle „ putride esalazioni, e facendo uso „ delle vesti da loro adoperate, e de„ mobili addetti all' uso delle loro „ persone, si vede tutto dì diffuso „ e dilatato tanto tal malore colla „ morte d' infiniti Cittadini, e colla „ distruzione di numerose famiglie: „ La M. S., a cui è a cuore la con„ servazione de' suoi vassalli, voleno„ do apportarvi l' opportuno riparo, „ ha inteso su di tale assunto il So„ praintendente, e Deputazion gene„ rale della Salute, i quali dopo lun„ go scrutinio de' più sperimentati „ Medici, e Cerusici di questa Ca„ pitale, e dopo l' esame delle Istru„ zioni de' Magistrati Esteri di Sa„ nità riguardanti lo assunto istesso, „ con consulta de' 6. del passato Mag„ gio son venuti a proporre otto ar„ ticoli per porre freno, e riparo a „ tal male: E S. M. al tempo stes„ so, che approvò le disposizioni „ proposte dal detto Sopraintendente, „ e Deputazion generale per ovviare „ alle conseguenze dell' indicata ma„ lattia, osservando che la visita, e „ formazione dell' Inventario propo„ sto nello Articolo secondo avrebbe „ potuto produrre abusi nelle spese, „ che cagionassero gli incombenzati „ di tal operazione, specialmente ne„ le Provincie, che produrrebbero „ nuov' inconvenienti, ordinò pure „ al detto Sopraintendente, e Depu„ tazion generale della Salute di esa„ minare nuovamente questo Artico„ lo, per determinare con precisione „ la spesa che potesse cagionare tal „ visita, ed i ripari, che potessero „ ovviare al descritto inconveniente; „ lo chè essendosi con Consulta de' „ 7. del prossimo passato Giugno di„ simpegnato, è venuta la M. S. in „ approvare quanto dai medesimi si „ è proposto rispetto al detto Arti„ colo secondo. Che i Deputati di „ Salute, tanto in questa Capitale, „ quanto ne' luoghi marittimi del Re„ gno, e gli Amministratori delle

„ Uni-

„ Università mediterranee debbano „ prestare l' assistenza nell' annotazio„ ne della roba degl' Infermi, sug„ gelli, e consegna, senza pigliare, „ nè pretendere mercede alcuna, con „ esser tenuti tutti impiegar l' opera „ loro gratuitamente in cosa cotanto „ interessante per la pubblica salute, „ e lo stesso abbiasi a praticare, se„ guendo la morte dell' Etico, nell' „ atto di riscontrarsi coll' annotazio„ ne, ed inventario la roba, che sa„ rà esistente nella stanza del De„ funto: Che per quanto poi riguar„ da la spesa necessaria per lo tras„ porto di tal roba, così per incen„ diarsi quella, ch' è suscettibile, co„ me per lo spurgo dell' insuscettibi„ le, è mente di S. M., che quando „ il fatto accada con persone facol„ tose, debba andar tale spesa a lo„ ro carico, e quando con poveri, „ che non han modo di soggiacere a „ dette spese, molto meno a quelle „ di rifare il letto, ed altre masse„ rizie domestiche, che si dovran „ bruciare, comanda la M. S. che i „ Banchi, i Monti, ed altri luoghi „ di carità aggiungano questa all' „ altre opere di pietà, che da essi „ si fanno: che circa alli poveri del„ le Città, e Terre del Regno, co„ manda inoltre S. M. d' incaricarsi „ i Vescovi, acciò procurino di sup„ plire a tali spese, parte coll' ele„ mosine, che da essi si fanno, e „ parte coll' ajuto delle Cappelle, „ luoghi Pii, e Congregazioni, che „ sono nelle loro rispettive Diocesi: „ E ch' essendosi inoltre considerato, „ che in questa Città sì popolata bi„ sogni maggior assistenza, trovan„ dosi ultimamente divisa la medesi„ ma in dodici quartieri, ed asse„ gnandosi a ciascuno di essi tre de„ gli 36. Individui, che compongono „ la Deputazion generale, abbiano „ questi preciso bisogno di Ufficiali, „ e Subalterni ch' eseguiscano le loro „ disposizioni; e dovendo tali Uffi„ ciali, che saranno per ora almeno „ al numero di dodici, aver qualche „ compenso per la loro fatica, ed „ assistenza, comanda S. M., che la „ Deputazion generale possa valersi „ a tal' uopo dell' opera di quei Uf„ ficiali di Città, che hanno dalla „ medesima qualche soldo, che coll' „ aggiunta di altra ricognizione pos„ sono impiegar l' opera loro in que„ sto nuovo importante affare. E sic„ come la M. S. ha risoluto, e vuole „ che sia posta in esecuzione la de„ scritta Determinazione emanata con „ Dispaccio de' 20. del passato Mag„ gio in risulta della citata Consul„ ta de' 6. del mese stesso, per ov„ viare ai mali, che procedono dalla „ non curanza sin qui avutasi rispet„ to a quelli, che sono attaccati di „ Eticia; così io di Real Ordine „ prevengo tuttociò a V. S. Illustris„ sima, perchè colla cennata Depu„ tazion generale della Salute ne dis„ ponga per la propria parte lo e„ satto adempimento, nell' intelligen„ za di essersi dati quelli, che cor„ rispondono all' assunto. *Palazzo 19. Luglio 1782. Per l' indisposizione del Sig. Marchese di Corzuela Gio: Acton, Segue Marchese Presidente Citò.*

Il Tribunale suddetto, o sia la Deputazion generale della Salute, volendo dar esecuzione a i soprascritti venerati Sovrani comandi della M. S. diretti unicamente all' utile, e bene de' suoi amatissimi Sudditi in un punto così interessante per la pubblica Salute, ha stabilito, che i medesimi Regali Ordini coll' inserto tenore del succennato Piano, che contiene otto Capi, col dippiù in esso si osserva, si pubblichino, ed affiggansi nei luoghi soliti, e consueti di questa Capita-

pitale; acciò ne abbiano la piena scienza, ed intelligenza tutte, e qualsivogliano persone di qualunque ceto, e condizione elle si siano.

E che parimente siano note alle stesse le pene, nelle quali incorreranno, e che irremisibilmente dovranno eseguirsi contro di esse, se si opporranno all' esecuzione, tanto de' suddetti Regali Dispacci, che dello trascritto Piano contenuto nel presente Regal Editto. E sono le seguenti: cioè

Per quei, che si opporranno alle visite degl' Infermi di Eticia, agl' Inventarj, alle consegne, alle loro esibizioni, a' riscontri della roba inventariata, al trasporto della medesima nel luogo addetto all' incendio, ed allo spurgo, ed alla rinnovazione della stanza, ove l' Etico è morto, se saranno Ignobili tre anni di Galera, o di Presidio, secondo la condizione delle persone; e se saranno nobili, tre anni di Castello, e trecento ducati di pena.

Rispetto alli Medici, i quali non riveleranno, ed occulteranno il male, per la prima volta soggiaceranno alla pena di ducati trecento, e per la seconda alla relegazione di anni dieci. Promettendosi loro dalla Deputazion generale le istruzioni a tal' uopo formate dalla facoltà Medica della medesima, acciò abbiano una sicura guida nell' adempimento del proprio carico, relativamente alla cognizione del mal sottile; gli esemplari delle quali, date saranno alla stampa, si dispenseranno *gratis* nel luogo della nostra residenza in S. Lorenzo a tutt' i Professori di Medicina di questa Capitale, e del Regno, che le richiederanno per loro norma, e regola.

Per quei, che compreranno roba infetta, si stabilisce la pena di anni tre di Galera, e per i Venditori quella del triplicato valore della roba venduta, da eseguirsi le dette pene, dopo che sarà verificato il delitto nelle forme, che prescrive la legge.

Contro quei Domestici, che ripugneranno di mandare la gente inferma del divisato male allo Spedale, ovvero, che facessero passare l' Infermo da un luogo all' altro, senza l'intelligenza della Deputazion generale della Salute, che dovrà dai Medici ordinarj esser cerziorata di tai passaggi colla individuazione del luogo, ove passi l' Infermo, dopo la rivela fattane, mesi sei di carcere, se saranno Ignobili, e ducati trecento, se saranno Nobili.

Si stabilisce, e commina la pena pecuniaria contro i Padroni delle case, che le affitteranno prima dell'anno, dopo terminata la fabbrica di tutto punto, e prima de' sei mesi, dopo fatta la tonaca, e posti i pezzi, o siano lavori di legname; in tutto un' anno, e mezzo: corrispondente detta pena all' importo di tre annate della pigione convenuta: e contro gli Affittatori, o siano Inquilini, la pena di dover subito da quelle sfrattare.

Per gli Ecclesiastici, così Regolari, che Secolari, che opporransi all' esecuzione dell' espressato Real Editto, dieci anni di esilio dal Regno.

E per le Religiose Claustrali trecento ducati di pena. E finalmente per le Obblate ne' Conservatorj un' anno di carcere nel luogo stesso, e private della voce attiva e passiva.

Promette infine il Tribunale della Salute il terzo ai Denuncianti delle pene pecuniarie, come sopra, stabilite, ed esorta i Rev. Parrochi, e Curati di partecipare l' infermità suddetta, quando ad essi costi di non essersi partecipata, o per indolenza del Medico, o perchè l' Infermo, per

effetto della sua povertà, di Medico si trovi sprovvisto.

Ed affinchè quanto di sopra è stato espresso, ed ordinato con detti RR. Dispacci, e Piano, sia a tutti noto, e venghi da oggi in poi con sommo rigore, ed esattezza osservato, nè si possa in ogni futuro tempo allegare causa d'ignoranza, vogliamo che il presente Regal Editto si pubblichi ne' soliti, e consueti luoghi di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Distretti, e Casali, ed anche in tutti li luoghi del Regno, con rimettersene corrispondente numero di esemplari dalla Real Cancelleria della general Sopraintendenza a' Presidi delle Regie Udienze nelle rispettive Provincie, e dopo le debite relate, ritorni a noi. *Napoli in S. Lorenzo li 3. Settembre 1782. Real Editto, come sopra. Il Sopraintendente, e Deputati della General Salute. Domenico Salomone. Camillo Sanfelice. Mazzeo di Afflitto di Roccaglorioſa. Il Duca di Vaſtogirardi. Gabriele Sanchez de Luna. Principe di Santagata. Principe di Pado. Dottor Aniello Paduano. Dottor Carmelo Petroni. Dottor Donato Santoro. Dottor Zaccaria Gargiulo. Dottor Ottavio Maria Buono. Dottor Gio: Lofaro. Gaetano Criſcuolo Secretario.* Pubblicata a dì 20., e 21. Settembre 1782.

Die 3. Sept. 1782. Il Sopraintendente, e Deputati della general Salute.

*Real Diſpaccio, col quale S. M., approvando quanto il Tribunal della Salute le ha umiliato ſu diverſi ſtabilimenti, raccomanda al zelo dei Deputati l'effettiva eſecuzione del piano, e li prende per S. R. Clemenza in conſiderazione.*

PErciocchè ha V. S. Illustrissima colla Deputazione generale della Salute in Rappresentanza de' 3. stante rassegnato, che dopo la emanazione del Real Editto per espellere il mal di Eticia, essendosi date le necessarie disposizioni sulle rivele capitate d'Infermi attaccati di tal male, non si era ancor ricevuto da' Banchi, Luoghi Pii, e di opere di Pietà, alcun sovvenimento per la rifazione delle Masserizie bruciate appartenenti alla povera gente, per cui ha domandato, che da Banchi si somministri ad essa Deputazione la summa di ducati 1200. per avvalersi nei bisogni de' 12. Quartieri di questa Capitale, da restituirsi dopo il ratizzo dei Luoghi, che debbono contribuire, e di dispersi dal Delegato della Real Giurisdizione, che sollecitamente si facci il ratizzo di annui ducati 4800., che credonsi per ora bastanti per l'uso suddetto: che dal Governo dell'Ospedale degl' Incurabili si faccino ricevere gli Etici, che in esso si manderanno con biglietto de' respettivi Deputati dei 12. Quartieri senza restituirsi prima di esser guariti, e senza dipendersi dalla volontà dégli Infermi, con augumentarsi il numero dei Letti, se non sarà suffi iente, acciò non manchi il necessario comodo per poter liberare da tal micidiale influenza tante Famiglie povere; con prevenirsi al Reggente della G. C. della Vicaria di passar l'avviso alle guardie dei Quartieri, perchè chiamate dai Deputati della Salute, diano ajuto *gratis*, e dipendano dalle di loro prudenti disposizioni, che in alcune circostanze saranno necessarie darsi: E che finalmente la facoltà Medica composta di sette Primarj Professori, D. Gioseppe Vairo, D. Francesco Dolce, D. Domenico Cirillo, D. Vincenzo Petagna, D. Gaetano di Ruberto, e D. Giuliano Pollio, la quale ha consultato il Piano rassegnato su questo assunto, ed ha formate le Istruzioni per regolamento degli altri Me-

Medici nel conoscere il mal sottile, debba nei dubbj casi, richiesta dalle Parti, e dai Deputati, accorrere *gratis*, nel solo caso si tratta con i poveri, e che da' Professori si sciolgano le dubbiezze, che nasceranno sulla qualità del male, per lo quale han formate le Istruzioni; Il Re approvando quanto da V. S. Illustrissima, e dalla Deputazione generale si è su questo assunto proposto, ha ordinato, che dal Banco della Pietà si facci il prestito della proposta somma di ducati 1200. per i 12. Quartieri da restituirsi subito che saranno formati, ed eseguiti i Ratizzi, che dovranno farsi immediatamente per la somma indicata dei ducati 4800.; raccomandando al tempo stesso la M. S. al zelo de' Deputati l'esercizio, e l'esecuzione effettiva di questa importante commissione; dichiara, che avrà presenti negl' Ascensi tanto i Deputati nobili della Salute, quanto i Popolari, che assisteranno assiduamente nell'esercizio della lor gelosa carica, con farli anche godere la esenzione del Foro nelle lor cause civili esecutive, e criminali, nelle quali dovrà procedere V. S. Illustrissima; qual esenzione permette S. M., che debban goderla pure i dodeci Ufficiali subalterni destinati per li Quartieri, e di Real Ordine glielo prevengo per sua intelligenza, e della Deputazione generale nel disporne per la propria parte lo adempimento. *Palazzo* 18. *Ottobre* 1782. *Gio: Acton*. *Signor Marchese Salomone*. *Longobardi*.

Die 18. Oct. 1782. Gio: Acton.

## PRAMMATICA CL.

Eodem Rege. Cum experientia compertum esset plurima sane, et ea non levia momenti incommoda orta fuisse ex usu remediorum duobus abhinc annis praescriptorum de insanabili phthisis pulmonalis morbo, cavendo, omnino aboletur edictum in eam rem editum die 3. mensis Septembris, ac supra recusum. Vid. pag. 149.

SI è compiaciuta la Maestà del Re nostro Signore, che DIO sempre feliciti, in risulta di quanto gli fu rassegnato da questa Deputazione generale fin da' 31. di Gennajo prossimo scorso, di rivocare l'ultimo Regal Editto de' 3. di Settembre del 1782. intorno al morbo della Tisi pulmonale con suo veneratissimo Regal Rescritto, indrizzato al Signore Sopraintendente generale della Salute del seguente tenore v3.

„ Avendo fatto presente al Re quan-
„ to da V. S. Illustrissima, e dalla
„ Deputazion generale della Salute
„ con Consulta de' 31. del prossimo
„ passato Gennajo si è rasseguato sul
„ riparo da darsi a' gravi disordini,
„ che si era sperimentato di derivare
„ dalla pratica delle cautele prescrit-
„ te due anni addietro per impedire
„ i progressi della Tisi pulmonale;
„ la M. S. in primo luogo ha vedu-
„ te le ragioni, per cui l'avean pro-
„ poste i Medici della Deputazion
„ generale, i quali già inclinavano
„ a moderarle, con vietare l'incen-
„ dio delle robe degli Etici, che fi-
„ nora si è fatto, e permettere lo
„ spurgo delle medesime, ed indi ha
„ osservato il parere dato ultimamen-
„ te in pieno congresso da altri Me-
„ dici straordinarj sù di un tale ri-
„ levante affare, i quali sulle loro
„ continuate sperienze hanno accerta-
„ ta la Deputazione generale con tut-
„ ta la maggior franchezza, che non
„ sieno punto necessarie le cautele fin
„ quì usate con tutto il rigore, e che
„ affatto non richiamino l'attenzione
„ del Governo le più ragionevoli, che
„ ora si volean proporre, bastando di
„ lasciarle alla cura de' Cittadini, i
„ quali diretti da' Medici assistenti
„ sapranno praticarle, anche più che
„ non possa desiderarsi pel pregiudi-
„ zio già comune di sì fatto bisogno:
„ ed avendo anche considerato S. M.
„ quanto l'è stato esposto sulle ricer-
„ che fatte negli antichi, e ne' mo-
„ derni Scrittori dell' Arte Medica, re-
„ lativamente al supposto contagio del

„ male della Tisichezza , e sul non „ essersi da alcun governo delle più „ culte Nazioni di Europa preso mai „ verun provvedimento per riparare „ a tal' immaginario contagio , fuori „ di un Editto promulgàto in Tosca- „ na , il quale benchè fosse più mo- „ derato di quello , che fu quì fatto „ in Settembre del 1782. , pur di „ recente è stato rivocato ; ha indi „ ponderato la M. S. quanto V. S. „ Illustrissima colla Deputazione ge- „ nerale ha manifestato su questo as- „ sunto ; e siccome è venuta ad uni- „ formarsi al di lei sentimento , ed „ a quello della Deputazione genera- „ le, riguardo all' abolizione del men- „ tovato Editto intorno alla Tisi pul- „ monale ; così potendo una totale ne- „ gligenza di certe precauzioni esser „ nociva alla Sanità pubblica , come „ è quella di non trattenersi troppo „ a lungo cogli Etici , e di non ser- „ virsi della stanza della loro abita- „ zione , e de' loro utensilj , se non „ dopo che siansi resi del tutto mon- „ di ; vuole perciò , e comanda S. M. „ che in avvenire tutti i Medici , tan- „ to della Capitale , quanto del Re- „ gno , debbano inculcare a' Congiun- „ ti degli Etici , che essi curino di „ osservare le sopradette cautele ; e „ che inoltre resti fermo il regola- „ mento , di non abitarsi nelle case „ nuove , e non ancora asciugate del- „ la calce , se non dopo il tempo pre- „ scritto ; attendendo frattanto la M. S. „ i conti promessi delle spese finora „ fatte per le famiglie degli Etici . „ Ond' io di suo Real Ordine preven- „ go tutto ciò a V. S. Illustrissima, „ affinchè colla detta Deputazione ge- „ nerale ne disponga in tutte le par- „ ti l' adempimento " . *Palazzo* 28. *Febbrajo* 1784. . *Gio: Acton* . *Signor D. Filippo Mazzocchi* .

Die 28. Febr. 1784. Gio: Acton.

Inoltre la M. S. dopo di tal Real Ordine , diede l' altro che siegue , con averlo indirizzato allo stesso Signor Generale Sopraintendente .

„ In conseguenza di quanto V. S. „ Illustrissima colla Deputazione ge- „ nerale della Salute ha proposto con „ Rappresentanza de' 13. andante , ri- „ guardo all' emanazione di un nuovo „ Editto , acciò si sappia in questa „ Capitale , e nel Regno l' ultima Real „ Determinazione , relativamente a „ quello , che si è abolito sulla Tisi „ pulmonale ; il Re essendosi unifor- „ mato al di lei dettame , ed a quel- „ lo dato su questo assunto dalla det- „ ta Deputazione generale , ha risolu- „ to , e vuole , che si debba tal nuo- „ vo Editto emanare , perchè sia a „ cognizione di ognuno la enunciata „ Real Determinazione . Ed io di suo „ Real Ordine lo prevengo a V. S. Il- „ lustrissima per sua intelligenza , e „ della detta Deputazione generale nel „ disporne l' adempimento " . *Palaz-* Die 19. Mart. *zo 19. Marzo* 1784. . *Gio: Acton* . *Si-* 1784. Gio: Acton. *gnor D. Filippo Mazzocchi* .

Volendo intanto la sudetta Deputazione generale , che tal Real Determinazione venghi a notizia di tutti , tanto in questa Capitale , quanto nel Regno , fa ora pubblicare il presente Editto , con cui si rivoca ed abolisce quanto fu ordinato con quello di Settembre del 1782. intorno alla Tisichezza pulmonale , e si stabilisce , che da oggi innanzi non si debba osservare , se non quanto si contiene nel Real Ordine rapportato di sopra , de' 28. di Febbrajo del corrente anno 1774.

Siccome però col medesimo vien prescritto , che in quanto alle case nuove debba osservarsi l' Editto del mese di Settembre del 1782. , cioè che le dette case non possano abitarsi , se non un anno dopo terminate di rustico , e sei mesi dopo d' essersi intonacate , e fornite di porte , e fi-

ne-

pestre colle lor tinte sotto la pena pecuniaria contro a' Padroni delle case, corrispondente a tre annate della pigione convenuta, e contro gl' inquilini di sfrattar prontamente dalle case medesime; così la general Deputazione per essere sicura quando dovrà permettere di abitarsi le case nuove, di essere già scorso il tempo prefisso, stabilisce col presente Editto, che i Padroni delle case da fabbricarsi, terminato che avranno un piano delle medesime, ne debbano avvisare il Deputato del Quartiere, acciocchè dallo stesso si riconosca e registri la giornata, in cui è finito di rustico, e che col nuovo avviso si faccia altrettanto dopo compito d' intonaco, perchè poi con certezza si possa dare il permesso di affittarsi nella maniera tenuta per lo passato; e che lo stesso si debba praticare per ogni altro piano delle fabbriche, che si anderà terminando, onde a tal modo sien rilevati i Padroni dalla spesa dell' accesso de' Medici e degl' Ingegnieri, per provare col lor sentimento d' esser le case nuove rese abitabili. Ed in quanto alle case da ripararsi, si potrà praticare la stessa regola, purchè su d' esse non nasca qualche dubbio, per cui faccia bisogno di sentire il parere de' Periti.

Si pubblichi il presente Editto nei luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e ne' suoi Borghi, e Distretti, e colle debite relate ritorni a questa Deputazion generale. *Napoli da S. Lorenzo li* 30. *Aprile* 1784. *Il Sopraintendente, e Deputati della General Salute. Filippo Mazzacchi. Camillo Sanfelice. Saverio Filingieri. Domenico di Gennaro. Duca Pasquale Capece Scondito. Pasquale Maria della Leonessa. Il Principe di Tursi. Duca di Vastogirardi. Il Marchese di Ruggiano. Francesco Severino. Dottor Aniello Paduano. Dottor Domenico Cerulli. Dottor Pasquale Martinez. Gaetano Criscuolo Segretario. Bannum ut supra.* Pubblicato a dì 13. Maggio 1784.

Die 30. Apr. 1784 Il Soprainten-dente, e Deputati della general Salute.

## RESCRIPTVM

*sive*

## PRAMMATICA CLI.

Eodem Rege. Praescribitur omnia cujusque Civitatis, Terrarum, oppidorumque, hujus Regni loca, ac itinera haudquaquam esse debere sordibus infecta, quas quisque extra superius laudata loca tenetur abicere.

AVendo il Re osservato dal foglio del Preside di Lucera, e da quello del Colonnello del Reggimento di Cavallaria, attente le gravissime infermità costantemente e particolarmente si osservano in quelli luoghi nelle stagioni estive, ed autunnali, cagionate dalle tante immondizie, che si buttano nelle pubbliche strade, che colle loro cattive esalazioni rendono l' aere mal sano, e quasi contagioso ad ogni ceto di persone, e volendo la M. S. apporvi l' opportuno riparo, dopo aver inteso su questo assunto il Sopraintendente della Deputazione generale della Salute; Ha risoluto quindi, e comanda, che tanto in cotesta Città di Salerno, quanto *in tutto il Regno*, siano le strade esattamente pulite, e per quanto è possibile; avvertendosi di fare buttare l' immondizie in campagna, affinchè la publica Salute non resti in menomo detrimento, con essere di tutto ciò responsabili li Governatori Locali a detto ordine di S. M. . Prevengo tutto ciò a V. S. Illustrissima, affinchè nell' intelligenza di questa determinazione ne disponga in cotesta Provincia di suo carico l' esatto adempimento. *Napoli* 27. *Luglio* 1787. *Gio: Acton. Signor Preside di Salerno.*

Die 27. Julii 1787. Gio: Acton.

Ma-

Maniera di porre in uso il purgamento di un qualche Paese, che dalla pestilenza fosse stato sorpreso. Raccolta da D. Francesco Monti Segretario del Serenissimo Senato della Salute di Venezia. Agl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Sopraprovveditori, Aggiunti, e Provveditori alla Sanità.

*Quoniam de expurgatione pestilentiae saepius supra dictum est, Institutiones Venetorum de ea re, quas supra dixeram, hic intexere volui. Prodierunt Neap. typis Migliacci Typographi Ordinum Neap. 1743.*

*INcaricata l' insufficienza mia di dover esporre in iscritto, quanto crederei conferente di precauzioni, e di metodo, per lo purgamento dell' afflitta Messina, eccomi coll' onore di rassegnare quel più, che siegue, raccolto avendolo in parte dagli antichi Registri di questo Magistrato Eccellentissimo, e soggettando il tutto a' prudentissimi loro riflessi, per quell' emende, che fosser credute più acconce.*

I. *Non si può dar principio al purgamento, se non cessata interamente la peste, cosicchè da qualche giorno più non siavi chi per tal male succumba alla morte, e neppure vi sia chi più soggiaccia a morbo, il quale indichi contagiose conseguenze.*

II. *Sarà d' uopo dividere la Città in contrade, e scegliere per ogni una di queste, uno, o più luoghi capaci per praticare il purgamento di quegli effetti suscettibili, che esistono nelle case, nelle botteghe, ò ne' fondaci sì infetti, che sospetti; e non ritrovandosi in Città sì fatti luoghi idonei all' intento, prevalersi de' siti suburbani, de' cortili segregati, de' Monisteri, qualora fossero giudicati opportuni, e di altri somiglianti; state essendo scelte nel purgamento di questa Serenissima Dominante, varie fabbriche dinominate volgarmente* Chiovere, *le quali, in placido tempo, vagliano per distendervi, e stravi i panni lani; oltre a queste si è fatto uso di parecchie isolate situazioni.*

III. *Fino a tanto che non resti purgata interamente una contrada, non sia in essa introdotta cosa veruna; come pure chiunque non si muti di casa; nè vi si permetta l' ingresso di masserizie di sorta. Anzi per invigilare a tutto questo, egli è bene far camminare di notte tempo le Pattuglie, come saggiamente è stato ordinato; il che impedirebbe altresì i latrocinj.*

IV. *Ciò preparato, e posto in buon ordine, dovrassi devenire all' aprimento delle case infette, le quali per gli ordini salutari emanati, si suppongono a quest' ora colle porte, e colle finestre più vicine alla strada murate. Per accingervisi, crederei di necessità, che formato fosse per ciascheduna di esse Contrade già separate, un corpo di sufficiente numero di bastagi, o sien camali, gente eletta per fedeltà, e per robustezza, i quali incoraggiati dal premio, e fatti avveduti, cauti, ed obbedienti dal minacciato, ed eseguito gastigo ad ogni più leggiera lor mancanza (giacchè in tale materia non si dà parvità) ed esclusiva d' altri qualunque impiegar si deggiano sì per introdursi nelle case suddette, che per purgarle, come pure quanto al trasporto de' mobili, ed al loro maneggio, sempre accompagnati, ed assistiti da bastanti guardiani, documentati da particolari commissioni, che da' medesimi saranno comunicate ad essi bastagi, per dover operare quanto in appresso si andrà esponendo.*

V. *Questa gente, che dovrà essere in proporzionata quantità, secondo l' ampiezza, o ristrettezza della casa da purgarsi, non ha da affacciarsi all' aprimento della stessa a digiuno; e senza que' preservativi di aromati, o balsami, che depurare possano in parte l' aria; nè crederei in ciò inofficioso il tanto de-*

*can-*

*cantato aceto, che porta il nome di aceto de' quattro ladri di Marsilia, potendo in oltre introdurvisi con recipienti di fuoco alla mano, sopra cui sfumassero pece negra, incenso, storace, mirra, e simili, per così superare quell' empito primo, che far si potesse da quell' aria da sì lungo tempo ristretta.*

VI. *Superato questo primo timento, dovranno i detti bastagi spogliare de' loro addobi tutte le stanze, e nel modo migliore, segregare le robe suscettibili dalle non suscettibili, ed indi sgombrare del tutto la cosa col trasporto degli effetti soggetti a' destinati luoghi di purgamento; riponendo i non soggetti, come a dire, que' di puro legno, le casse, gli armarj, le sedie di paglie, e somiglianti, come eziandio tutta la ferramenta, i rami, il pultrame, ed altri metalli, ne' cortili, od in altri luoghi aperti, le quali cose dovranno essere diligentemente abbrustolite, sì dentro, che fuora, susseguentemente scoppate, e lasciate esposte all' aria, al sole, ed alla pioggia, per tre giorni, e per tre notti almeno, dopo di che saranno esse del tutto libere.*

VII. *Quanto a me, darei principio a sì fatte operazioni dalla casa più lontana dal luogo della purga, e così andrei seguitando di mano in mano per ovviare, quanto sia possibile, le confusioni, che in tali incontri pregiudicano al maggior segno; e per non aver più a passare dinanzi a' luoghi di già purgati.*

VIII. *Il trasporto delle cose suscettibili delle case tutte, niuna eccettuata, come pure di tutti i Monasteri, lo farei eseguire con carra lavorate di solo legname, e di ferro, senza che entrivi veruna pelle, o verun cuojo: i ritagli tutti, e tutte le legature sieno di funi incatramate.*

IX. *Crederei pur cosa buona lo stabilire, che l' ora per lo trasporto di tali effetti esser dovesse dall' alba prima sino a poco dopo il levar del sole di ciascun giorno, per non dar adito, nel bujo della notte, a' ladri di rubare, e per non impedire di giorno alle persone di andar operando per la Città; proibendo, che in dette ore destinate al trasporto chi che sia, sotto pena di morte, vi vada vagando a eccezione de' carrettieri, de' bastagi, e de' guardiani, i quali aver dovranno un visibile segno di esser tali.*

X. *Fino a tanto che non saranno onninamente evacuate, e purgate tutte le cose, riputerei opportuno il non permettere l' introduzione in Città di qualunque cosa suscettibile, a riserba de' puri, e meri commestibili non soggetti; aspettando che sia del tutto scorso quel periodo di giorni, o di mesi, che sarà comandato.*

XI. *Così pure, che le persone non s' introducano in Città, se non co' soli necessarj vestiti, e sempre accompagnate da fedi autentiche di quel luogo, donde staccassero; osservandosi il metodo stesso, quanto a quelle robe suscettibili, che dalla necessità venissero ricercate. Dovranno esse fedi specificare, se il luogo medesimo siasi sempre mantenuto sano, od abbia patita l' infezione, e sia stato purgato, e se le merci, ed altre cose state sieno soggettate ad una diligente, e lunga contumacia.*

XII. *Sgombrata la casa di tutto il suscettibile, porrassi attenta osservazione, se o dallo smosso terreno, o da altro qualunque indizio, scoprir si possa, se in essa sia stata sotterrata, e nascosta cosa veruna: diligenza necessariissima, al basso mio intendere, per quelle pessime conseguenze, che esser potrebbero prodotte, anche a capo a molti anni da cotali nascondigli, quando fosservi stati posti effetti suscettibili. Quindi crederei salutare non poco la pubblicazione di un editto, od una grida, la qua-*

*quale promettesse impunità a chi avesse nascosto, e premio a chi discoprisse.*

XIII. *Dovrà susseguentemente la casa per ogni lato essere mediocremente adacquata con acqua salsa, ed aspersa di calcina viva ridotta in polvere, in quella quantità, onde possa fare l'effetto di bruciare con mediocrità, e di penetrare in quegl' incastri tutti, ove avesser potuto rimanere fila, ovver vasume ammorbato; ed altresì nelle finestre, e ne' fori tutti; facendosi varj, e replicati profumi all' importe chiuse di pece negra, ed altro come sopra. Poscia là si laverà con acqua salsa, se ne abrustoleranno esattamente le pareti, le corniei, e le travature, e si avrà un' attenta osservazione alle scale, che parimente io vorrei asperse di viva calcina. Dopo tutto il sopra espresso, spazzisi con diligenza sutta essa casa unitamente alle sue muraglie, e si diano alle fiamme tutte le sue spazzate immondezze.*

XIV. *Tutte le pareti sieno imbiancate triplicatamente con calcina viva, e quanto alle camere, che avessero il pavimento di tavole, sì superiori, che ne' piani terreni, o ne fossero lateralmente coperte, qualora potesse darvisi ricetto, o nascondiglio, stimerei proprio il levar esse tavole per la purga interna, se a caso per qualche fessura fossevi entrata roba infetta. Intendasi la cosa stessa quanto alle cornici delle stanze medesime, e d' altri luoghi, se mai fossevi rimasta qualche suscettibile materia, o vi fosse stata portata per qualche accidente, ed anche da' sopi.*

XV. *Gli usci eziandio interni delle case li farei accuratamente abbrustolare per tutti que' fetori, che loro potessero essere rimasti, e quelle imposte pure, che fossero state chiuse senza penetrazione nè di pioggia, nè d' aria.*

XVI. *Usate dall' attenzione, e dalla fedeltà de' bastagi tutte le soprascritte cautele, più non porrei in dubbio veruno, che esse case non fossero bastevolmente purgate, solo che aggiungavisi, se si creda necessario il replicato profumo, anche dopo imbiancate. Le purgate case medesime dovranno essere contrassegnate al di fuori, e custodite, perchè non entrassevi veruno de' bastagi Lavoranti.*

Potranno gli effetti suscettibili essere purgati in due maniere:

I. Col maneggio.

II. Coll'immersione nell'acqua salsa.

XVII. *Sotto la rubrica delle cose maneggevoli potran correre le tapezzerie di prezzo, come gli arazzi, i dammaschi, i cuoi, le sedie imbottite di valore, le vestimenta, e tutt' altro, ch'essere potesse particolarmente pregiudicato dall' acqua salsa. Penso, che il maneggio loro potesse praticarsi ne' modi seguenti.*

XVIII. *Quanto alle tappezzerie, ed altre cose sciolte, dovran queste da' bastagi essere distese all' aria sopra funi, o legni, ed almeno per due volte al giorno cambiate di luogo; cosicchè ne siegua il maneggio minutamente.*

XIX. *Per li cuoi, o somiglianti robe coperte, ovver costrutte di pelli, si fregheranno ben bene con panni di lana, e similmente si maneggeranno due volte al giorno.*

XX. *Anche i quadri, o le tele dipinte saran maneggiate per via di lisciamento dalle mani, sì dal diritto, che dal rovescio due volte il giorno altresì.*

XXI. *Dovranno essere esposte all' aria, eziandio le vestimenta, e maneggiate diligentemente, come sopra, nelle pieghe, o negl' invogli, ma prima spuntate.*

XXII. *Coll' uso parimente del maneggio darassi la purga a' libri tutti, togliendo loro per maggior sicurezza i cartoni, le fila, e gli spaghi a cagione*

*ne della difficoltà del maneggio interno; e perchè il profumo basterebbe solamente alle carte, non alla materia suscettibile.*

XXIII. *I rimanenti effetti, bensì suscettibili, ma non di molto valore, cioè a dire vecchie sedie imbottite, o fornimenti di somigliante specie, se si cercasse preservarli dalle fiamme (cosa per altro plausibile) potranni riporre in acqua salsa corrente per tre giorni, e tre notti continue, facendoli poi levar via da persone non sospette.*

XXIV. *Si potrà praticare l' immersione stessa nell' acqua salsa quanto a tutt' i pannilini, formatesi prima a tale oggetto delle casse forate, che si faran giacere tutte sott' acqua. A questo modo, e per lo stesso periodo di tempo di tre giorni, e di tre notti essi pannilini si renderanno liberi; solo che non si volesse farli tutti maneggiare, come le tappezzerie, nel quale caso dovranno essi soggiacere al periodo stesso di tempo di purga, che sarà decretato per lo maneggio delle tappezzerie, e lor somiglianti.*

XXV. *Si può altresì usare un' altra purga senza lasciarli nell' acqua salsa, supposto che si temesse di recar loro qualche nocumento, quantunque per tutto il Levante corra la pratica di lavare le biancherie in acqua salsa. Si pongano adunque in gran mastelli, e lor si getti sopra dell' acqua bollente con cenere, replicando la cosa tre volte, come stillasi ne' bucati per tutta l' Italia.*

XXVI. *Le materasse prima tutte spuntate, le coperte imbottite, le felzate, ed ogni altra cosa del genere medesimo, dovranno essere poste in acqua salsa corrente almeno per giorni cinque continui, essendo state le più vicine al pericolo.*

XXVII. *A tali maneggi si richieggono uomini di fede, e sopraintendenti, che accudiscano, perchè venga il tutto eseguito con somma esattezza. Ed ogni qual volta morisse taluno di essi purgatori, si dovrà di nuovo dar principio alla contumacia, fino a tanto che passino per lo meno giorni ottanta netti, senza che sia accaduto veruno accidente; nè questi ottanta giorni avranno il lor principio, se non dal momento, in cui saranno radunati tutti gli effetti, e parato il maneggio.*

XXVIII. *Nè crederei cosa frustratoria, che alla metà de' predetti giorni ottanta si sequestrasse qualche altra piccola porzione di gente, per meglio discoprire l' indole colla diversità degl' individui.*

XXIX. *Per quel che riguarda il purgamento delle mercanzie, che sono ne' magazzini, e nelle botteghe, riputande anche queste in grado di gravemente sospette, le farei maneggiare tutte all' uso de' Lazzeretti, come minutamente descrivono i due a questi uniti capitolari a stampa.* Capitularia, de quibus hoc loco mentio, consulto omissi; nam de ea re institutionibus nostris utimur, quas retuli supra pag. 138.

*Ciò è quanto la debol mia cognizione in pronta obbedienza a' riveritissimi comandi, può suggerire, e potè rilevare da' registri delle fatte purghe in questa Serenissima Dominante, che IDDIO Signore preservi.* Data i 23. Agosto 1743. Die 23. Aug. 1743.

# DE OFFICIO EORVM, QVI SVNT A SANCTIORIBVS REGVM NOSTRORVM CONSILIIS

## T I T. CXCVII

### DECRETO REALE

*o sia*

### (*) PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO II. Hispan. Rege. Regii Officiales, eorumque conjuncti ad quartum gradum negotiis alienis abstineant. Etiam qui sunt a libellis in hoc Regno, eorumque scrinarii in lege comprehendantur.

EL REY. Ilustre Conde de Santo Estevan, Virey, Lugarteniente, y Capitan General, en mi Reyno de Napoles. En despacho de 23. de Setiembre del ano proximo pasado, y de primero de Julio de este presente ano, tube por bien prohibir á todos mis Ministros, sus hijos, y parientes dentro del quarto grado, y à criados de Ministros, admitan poderes de particulares, por los motivos, que en ellos se expresan. Y atendiendo à los mismos. Ha parecido deziros aora, por mas declaracion y extencion de las mencionadas ordenes, que tambien se han de comprehender en dicha prohibicion los Secretarios y Oficiales de las dos Secretarias de Guerra y Justicia de este mi Reyno: por ser justo evitar con esto se ocupen, y gasten el tiempo, en usar de los poderes, que les dieren, para cobranzas, y otras cosas. Y para el cumplimiento y observancia de esta orden dareis la conveniente à las partes, donde toca, como os lo encargo y mando; y me avisareis del recibo, y quedar notada en las partes, donde fuere necesario, para que assi se observe en lo adelante. *De San Lorenzo, a 21. de Octubre, 1692.* YO EL REY. *Zarate Secretarius. Con las senales del Consejo. Es copia sacada del despacho original, que con los demas se conserva en esta Secretaria de Estado y Guerra. Palacio, à 9. de Febrero 1693. Antonio de Veter. Dalli libri Notamentorum del Sagro Regio Consiglio.*

Die 21. Oct. 1692. Yo el Rey.

### RESCRIPTVM CAROLI III. REGIS,

*sive*

### PRAMMATICA II.

A Carolo Borbonio Catholico, optimo sane, ac providentissimo Rege in publicam ejus Subditorum utilitatem quatuor a Secretoribus Ipsius Consiliis pro diverso rerum agendarum genere, constituuntur, quibus aut quaeque negotia tribuantur.

*HAviendome parecido expediente oportuno, para establecer el mas prompto despacho, para el meyor servicio mio, y utilidad publica de estos Reynos, la creacion de quatro Secretarios, y que cadauno tenga à su cargo el despacho de los negocios de su departimiento, independientemente el uno del otro; He resuelto destinar sus incombencias en la forma siguiente.*

*Al Marques de Salas Don Joseph Joachin de Montealegre Secretario de Estado y del Despacho, por lo, que toca à Estado, Guera, Marina, Casa Real, Sitios Reales, Cacador Mayor de*

de Corte, Montero Mayor de eſte Reyno, Junta de Guera, Auditores Generales de Guera, y de Marina, Grando Almirante, Audiencia General de lo Exercito, Superintendente de los Correos, excepto lo, que toca à adminiſtrar la Real Hazienda, que procede de ellos; mercedes de Penſiones ſobre el producto de los Caſtillos, y lo, que toca à ſu adminiſtracion, y recaudacion, como tambien lo perteneciente à mis intereſes en los Eſtados de Parma, y Placencia, llamados comunemente Alodiales; como tambien los demas intereſes, que por la miſma racon tengo en Roma; correſpondencias con los Miniſtros mios, que reſiden en las Cortes eſtrangeras, y con los, que de ella reſidieren en la mia: con los quales quando ſe haye de tratar, ò comunicar negocio, aunque ſea perteneciente à las otras tres Secretarias, los Secretarios de eſtas, examinado y dirigido que hayan el negocio, lo paſaran al Secretario de la Negociacion, y Correſpondencia con los Miniſtros Eſtrangeros, paraque eſte lo trate, y comunique con ellos, y deſpues me de cuenta; para que, examinandolo en mi Conſejo de Eſtado, pueda tomar la reſolucion, que fuere ſervido.

Don Bernardo Tanucci por Secretario de Eſtado, y del Deſpacho, por lo tocante à Juſticia y Gracia; como ſon los del Govierno interior de eſtes Reynos, que pertenecen à la Gran Corte de la Vicaria, Conſejo de Santa Clara, Comiſario de Campana, y todo, lo, que toca al reglamiento de la Viſita de los Protocolos, y Aſſenſos Feudales; los Feudos, que me pertenecen en eſte Reyno de Napoles por mi Caſa Materna, por lo, que toca à lo Governativo; pues por lo, que toca à la Hacienda de ellos, deverà correr eſta por el Secretario de Eſtado de eſta Negociacion, la Corte Pretoriana, la Gran Corte, el Tribunal del Conſiſtorio, la Audiencia de Meſina en Sicilia, y los Preſidios de Toſcana, y Placa de Longon, por lo tocante à lo Politico.

Don Juan Brancacho Secretario de Eſtado y del Deſpacho, por lo tocante à la Real Hazienda, y Comercio, Camara de la Sumaria, Aduana de Foxa, Junta del Alivio, y del Comercio, Annona de eſta Capital, Superintendencia de la Sanidad, Delegacion de Cambios, Adminiſtracion del producto de los Correos, y de los Feudos, que en eſte Reyno me pertenecen por mi Caſa Materna, Tribunal del Patrimonio en Sicilia, y Conſulado de Meſina, y la Adminiſtracion, y Recaudacion de la Cruzada en à quel Reyno.

Don Gaetano Brancone Secretario de Eſtado y del Deſpacho, por lo, que toca à lo Eccleſiaſtico, Delegacion de la Real Juriſdicion, Capelan Mayor, y ſu Curia, Capilla Real de mi Palacio, Exsequatur de la Real Camara de Santa Clara, las Univerſitades de los Eſtadios Reales de eſta Ciudad, y de la de Catania en Sicilia, Licencias para el examen, impreſion de Libros, conſultas y proviſtas para los Empleos y Beneficios Eccleſiaſticos Regios, la Negociacion del Nuncio por lo tocante à lo Eccleſiaſtico de eſte Reyno de Napoles, y Juez de la Monarchia, y Tribunal de la Inquiſicion en Sicilia, y Cruzada; excepto la Adminiſtracion de ſus Caudales, que eſto deberà correr por el Secretario de Eſtado de Hacienda.

Que, en caſo de legitimo impedimento de algun de los referidos quatro Secretarios de Eſtado, paſſe el Deſpacho interinamente del Secretario de Eſtado por lo tocante à Negocios Eſtrangeros al de Juſticia, el de Juſticia al de Hacienda, el de Hacienda al de lo Eccleſiaſtico, y de eſte à el de los Negocios Eſtrangeros, y aſsì ſubceſivamente.

Qualquiera orden, que yo diere à

qualquiera de los quatro Secretarios, que nò sea de su inspecion, deberà dirigirsela con papel al Secretario, à quien tocare el negocio, de que se tratare en ella; para que por el dicho se me de cuenta, y se execute lo, que yo mandare.

Las pragmaticas, y leyes, que se publicaren, y las patentes, y privilegios de Ministros, y Governadores Politicos de estos mi Reynos, y los papeles de aviso, se expedirán y firmaran por el Secretario de la Negociacion, à quien tocare. Però, quando para esto se necessitare mi Real Estampilla, deberà esta ponerse por el Secretario de Estado y del Despacho por lo tocante à los Negocios Estrangeros, en cuya Secretaria està la Estampilla; al qual se remitirà solamente à este fin el despacho. Bien entendido que se deberà continuar la pràtica del vidit del Presidente del Consejo de Santa Clara, como Vice-Protonotario, y de la firma del Secretario de la Camara de Santa Clara.

Todos los Tribunales, Juntas, y Ministros, deberan dirigir sus consultas y representaciones por los respectivos quatro Secretarios de Estado, à quien tocare, segun el negocio, que se tratare en ellas; las que examinandas y digeridas en mi Consejo de Estado, tomare las resoluciones, que fuere servido.

Las partes, ò pretendientes, dirigiran sus memoriales por los respectivos quatro Secretarios, à quien tocare el negocio, de que se tratare en ellos. Y, si sucediere que los dichos memoriales contengan varios capitulos, ò instancias diferentes, pertenecientes à distintos Secretarios; en, que reciviere el memorial, despacherà lo, que tocare à su Negociacion, y prevendrà à la parte recurra con nuevo memorial por lo, que toca à las otras instancias à la Secretaria, adonde tocaren. Y los memoriales, que en derechura se me presentaren, se remitiran à la Secretaria de Estado tocante à los Negocios Estrangeros, para que de esta se distribuissan à las otras, segun los negocios, que contengan; para que por cada una se me cuenta de sus contenidos, quedandose la de Estado de los Negocios Estrangeros con los, que fueren de su inspecion.

El Tribunal de la Real Camara de Santa Clara me consultarà todos los Empleos de Toga de este Reyno, Presidados, Goviernos Politicos por la Secretaria de Justicia y Gracia, proponiendo tres Sugetos para cada uno de los Empleos. A cuyo efecto presenteran las Partes interesadas relaciones de sus graduaciones, meritos, y servicios en la Secretaria de la Camara de Santa Clara; la qual Camara tendrà assì mismo la facultad de consultarme, y proponerme todos aquellos Sugetos, que, aunque nò pretendan, sean benemeritos: pudiendo los pretendientes dar memorial à los Ministros de la Camara, para informarles de sus pretenciones; y lo mismo executaran por lo respectivo à los Consejeros de Estado. Però nò memoriales, por que estos deveran presentarmeso en derechura, ò por los respectivos Secretarios.

Lo mismo deverà praticar el Tribunal del Presidente, y Consultor de Sicilia, embiando las consultas por medio del Virrey de aquel Reyno; quien deberà exponerme su parecer sobre ellas, passando despues à la Junta de la Consulta de Sicilia establecida en esta Capital; para que la misma me exponga su dictamen sobre todo.

El referido Virrey de Sicilia deverà darme cuenta de todo lo, que esta à su cargo; como hasta à qui por medio de los respectivos quatro Secreterios de Estado, segun el negocio que tocara à cada uno.

El Tribunal de la Camara de la Su-

ma-

*maria me conſultorà en la propria forma que la Camara de Santa Clara, ſolo las Placas de Preſidentes de Capa y Eſpada; y el Tribunal del Real Patrimonio en Sicilia, los de Maeſtros Racionales de dicho Tribunal: dirigiendo ſus conſultas al Tribunal de la Camara de la Sumaria por la Secretaria de Hacienda; y el del Real Patrimonio por el Virrey de Sicilia; y eſte por la miſma Secretaria de Hacienda.*

*En las cauſas de validacion, ò invalidacion de los Adminiſtradores de las Univerſidades de eſte Reyno, continuerà à proceder el Conſejo de Santa Clara. Excepto en aquellas, cuyo Patrimonio eſta deducido en la Camara de la Sumaria; en las quales deberà proceder dicha Camara de la Sumaria.*

*La Camara de Santa Clara me dirigerà ſus conſultas por la Segretaria deſtinada al negocio, de que ſe tratare en ellas. Y, para obviar confuſion y dilacion en los negocios, deverà dirigir ſus decretationes al Tribunal de la Camara de la Sumaria, en virtud de mi conſtitucion de 8. de Julio del 1735., citando dicha Camara de Santa Clara en todas las decretaciones la fecha y ano.*

*Deverà tambien la miſma Camara de Santa Clara continuar à decidir las competencias juriſdicionales de los Tribunales, ſean de Seglar à Seglar, à de Seglar à Eccleſioſtico; embiandoſe à la referida Camara de Santa Clara por los referidos quatro Secretarios de Eſtado las relaciones, que por dichos Tribunales ſe le remitieſſen, para la deciſion.*

*El Secretario de la Camara, en lugar de las dos liſtas, que antes bazia de memoriales de lectura, deberà remitir una ſola à la Secretaria de Juſticia.*

*Tendraſe entendido aſsì, para ſu execucion y cumplimiento, en la parte, que tocare à cada uno. Rubricado de la Real Mano de Su Mageſtad. En Napoles à 30. de Julio 1737. D. Joſeph Joachin de Montealegre.*

Die 30. Julii 1737. D. Joseph Joachin de Montealegre.

## REGALE DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA III.

PEr ovviare a qualunque inconveniente, che le Regali risoluzioni mal intese da' Tribunali potrebbero produrre; Ha risoluto il Re per punto generale, e vuole, che sempre che occorra farsi dalle sue Regali Segreterie qualchę dispaccio, che porti dispensa alla legge, si rammenti, e si esprima, che Sua Maestà dispensa; poicchè senza tale espressa dispensa resterebbe alli Tribunali il dubbio, se la tal legge sia stata fatta presente alla Maestà Sua. Lo significo di Real ordine alle Signorie Vostre Illustrissime, per intelligenza, e governo della Real Camera. *Portici 12. Aprile* 1766. *Bernardo Tanucci. Signor Marchese Spiriti.*

FERDINANDO IV. Rege. Cum legibus dispensatur in Regiis sodicibus id exprimi debet.

Die 12. Apr. 1766. Bernardo Tanucci.

## REGALE DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA IV.

HO fatto presente al Re la consulta della Camera della Sommaria de' 6. del passato Aprile, colla quale ha rassegnato quanto è occorso nella causa tra D. Tommaso Birousti fittuario de' Feudi di Cirignola e Bisaccia, e il Conte di Egmont, così per quello riguarda il sequestro, che fu disposto degli animali, ed altri be-

Eodem Rege. Officiales in Regiis seruitiis a Baronibus officia aliqua ne habeant. Vide prag. 6. et 9. de Officialibus, et his, quae eis prohibentur.

ni

ni sistenti in detti Feudi, come per quello concerne al successivo decreto emanato dal Tribunale, con cui si ordinò, che, senza pregiudizio della discussione de' capi di nullità prodotti per parte del Birousti, si prendesse una sommaria informazione della convenzione passata, poco prima del detto sequestro, tra esso Birousti, e gli Avvocati, ed Agente del Conte, così che fratanto dovessero consegnarsi gli animali, vittovaglie, ed altro; e ciò eseguito niente si fosse innovato. E la Maestà Sua, siccome è rimasta informata di tutto ciò, così ha risoluto e vuole, che la Camera attenda al sollecito disbrigo della enunciata causa.

E rispetto poi alla seconda parte, che contiene la detta consulta, relativa alle prammatiche in essa accennate dalla Camera, col motivo dell' Aggenzia, che tiene di detti Feudi D. Michele Acciardi Uffiziale della Real Segreteria di Stato e del Dispaccio di Giustizia: Mi comanda la Maestà Sua dire a V. S. Illustrissima, per intelligenza della Camera, e adempimento, che non occorreva, che le mentovate prammatiche precisamente interloquissero degli Uffiziali delle Reali Segreterie di Stato, quando in esse per punto generale se ne prescrive il divieto a qualsivogliano Uffiziali Regj, e di qualunque carattere. E perciò Sua Maestà intende che gli Uffiziali di Segreterie di Stato non possano, nè direttamente, nè indirettamente, esercitare tali Aggenzie. *Palazzo* 11. *Giugno* 1772. *Giovanni di Goyzueta*. *Signor Marchese Cavalcanti.*

Die 11. Junii 1772. Giovanni di Goyzueta.

## REAL DECRETO

*o sia*

## (*) PRAMMATICA V.

Eodem Rege.

ESsendosi degnato il Re di emanare il seguente Real Decreto, che riguarda le incumbenze delle Reali Segreterie di Stato, cioè „ Volendo lo richiamare alla conveniente „ osservanza il Real Decreto dei 30. „ Luglio 1737., fatto dal mio Augusto Genitore nello stabilire in „ questo Regno di Napoli le Reali „ Segreterie di Stato, ed aggiungervi quelle modificazioni, che corrispondono alle variazioni occorse da „ quel tempo in quà, onde fissare con „ precisione le rispettive incumbenze „ delle dette Segreterie, Sono venuto a determinare le cose seguenti.

Minister negotiorum exterorum quae habeat?

„ I. Apperterranno al carico della „ Real Segreteria di Stato ed Affari „ Esteri la Commissione di Segretario di Sua Maestà la Regina; la „ provvista degl' impieghi de' Regj „ Ministri, Incaricati, Agenti, e „ Consoli presso le Potenze Estere; „ la corrispondenza di tali Ministri, „ Incaricati, Agenti, e Consoli colla „ mia Real Corte; avvertendo che „ i Consoli per gli affari di Commercio, e della Marina mercantile „ debbano corrispondere separatamente per mezzo della Real Segreteria „ di Stato ed Azienda; la corrispondenza con tutte le Potenze Estere, e „ loro Ministri, Incaricati, Agenti, „ e Consoli residenti presso la mia „ Real Corte; quanto in tutti gli „ affari possa riferirsi a dipendenze „ estere; la Soprantendenza dei Regj Corrieri, loro creazione, e direzione; la superiore ispezione del-

„ le

„ le Poste, e tutto ciò che concerne „ l' Ufizio di Corriere Maggiore, „ mentre l'amministrazione economi- „ ca delle Poste dee appartenere alla „ Real Segreteria di Stato, ed Azien- „ da colla intelligenza della suddetta „ Real Segreteria di Stato, ed Affa- „ ri Esteri; la Stamperia Reale; „ l' Archivio della Cancelleria; le „ Cifre per la corrispondenza Estera; „ i Reali Sigilli, il Supremo Tribu- „ nale Conservatore della Nobiltà, e „ suoi annessi; la Provvista dei gran- „ di Offici del Regno; la Giunta di „ Stato, ed in conseguenza gli Af- „ fari di Stato in materia di alta „ Polizia, ed alta Economia, com- „ presa l' Introduzione di libri, e „ stampe dall' Estero nei Reali Do- „ minj; la spedizione de' Passaporti; „ gli affari dell' Ordine di S. Gio- „ vanni di Gerusalemme in tutt' i „ Rami; e la provvista degl' Impie- „ ghi dell' Alto Governo della Sici- „ lia, compresi quelli di Consultore, „ Conservatore, e Segretario.

Qui a secretis est domus Augustae.

„ II. Saranno del Carico della Real „ Segreteria di Stato, e Casa Reale „ tutti gli Affari della Mia Real „ Casa; la provvista degl' Impieghi „ della Real Corte; i Monti della „ mia Reale Famiglia; l' Economia, „ e la Giustizia di tutt' i Siti Reali; „ le Reali Cacce, la dipendenza dell' „ Officio di Cacciator Maggiore; le „ Reali Abitazioni in qualunque luo- „ go situate; la provvista dell' Im- „ piego del Cappellano Maggiore, e „ quanto concerne la Real Cappella; „ gli Ordini di S. Ferdinando, e del „ Merito, di S. Gennaro, e di S. „ Giorgio, o sia Costantiniano; gli „ Scavi di Pompei, Ercolano, ed „ altri luoghi per le Antichità; Rea- „ le Biblioteca; Reali Musei di An- „ tichità, comprese le Gallerie di „ Quadri, e Statue; Stabilimenti della „ Porcellana, e del Lavoratorio delle „ Pietre dure; Reali Accademie di „ Scienze, e Belle Lettere, di Er- „ colano, e di Pittura; Conservato- „ rj di Musica, e quanto appartiene „ al Ramo delle Belle Arti in tutta „ la sua estensione; i Teatri della „ Capitale, e del Regno, con l' av- „ vertenza che debba appartenere alla „ Real Segreteria di Stato, Guerra, „ e Marina la dipendenza del Teatro „ del Fondo de' Lucri pei soli arti- „ coli relativi all' interesse, che vi „ ha tale Regio Fondo; la Deputa- „ zione degli Spettacoli; e la corri- „ spondenza dell' Udienza Generale „ di Guerra e Casa Reale pei soli „ affari de' Teatri, de' Siti Reali, „ e degl' Individui della Casa Reale. „ Voglio però che la provvista degl' „ Impieghi di Presidente, Vice-Pre- „ sidente, Consiglieri, Avvocato Fi- „ scale, Avvocato de' Poveri, Segre- „ tario, Procurator Fiscale, Procu- „ ratore de' Poveri, e Mastro d'atti, „ e quelle di tutti gli altri Indivi- „ dui dell' Udienza Generale, non „ che la sua Economia continuino ad „ essere della Dipendenza della Real „ Segreteria di Stato, Guerra, e Ma- „ rina, il cui Segretario per le sole „ provviste degl' Impieghi da Presi- „ dente fino a Segretario, inclusiva- „ mente, della detta Udienza Gene- „ rale, prima di farsene le proposte, „ ne tratterà, e si concerterà col Se- „ gretario di Casa Reale, esigendo „ dall' Udienza Generale le terne dei „ soli impieghi di Segretario, di Pro- „ curatore Fiscale, e di Procuratore „ de' Poveri: Che poi, fattasi la „ provvista di quegl' Impieghi, am- „ bedue questi Segretarj di Stato deb- „ bano firmare i Reali Titoli, o „ siano le Patenti nel modo solito, „ che competono soltanto al Presi- „ dente, al Vice-Presidente, all' Av-

„ vo-

„ vocato Fiscale, ed all' Avvocato „ de' Poveri: e che nelle cause pas- „ sive, appartenenti all' Udienza Ge- „ nerale, degl' Individui della Real „ Corte, e de' Siti Reali, i quali „ Individui nel tempo stesso godes- „ sero il Foro Militare, debba di- „ spacciare la sola Segreteria di Guer- „ ra, e Marina, dovendo il Foro „ Militare, a tenore delle Ordinan- „ ze, prevalere ad ogni altro Foro „ nella concorrenza delle Giurisdi- „ zioni.

Qui a secretis est Militiae.

„ III. La Real Segreteria di Sta- „ to, Giustizia, e Grazia avrà alla „ sua Dipendenza, con i rispettivi „ annessi, la Real Camera di S. Chia- „ ra; il Sacro Consiglio; la Giunta „ delle Quistioni; la Gran Corte „ della Vicaria; il Tribunale di Po- „ lizia; il Commissario, e la So- „ printendenza della Campagna; le „ Udienze Provinciali; le Corti lo- „ cali; il Gran Protonotariato; il „ Ramo dei grandi Officii del Re- „ gno, mentre la loro provvista ap- „ partiene alla Real Segreteria di Af- „ fari Esteri, come sopra; la Giun- „ ta dei Veleni; la Visita de' Pro- „ tocolli; gli Assensi Feudali; i „ Monti di Famiglie; la Spedizione „ dei Titoli pel Baronaggio; la Giun- „ ta di Sicilia; i Tribunali di Sici- „ lia, cioè la Giunta dei Presidenti, „ e Consultore, il Concistoro, la „ Gran Corte, la Corte Pretoria- „ na, e l'Udienza di Messina; la „ provvista degl' Impieghi nei sud- „ detti Tribunali, Giunte, e Corti; „ osservandosi la regola, che dal Se- „ gretario di Giustizia pel Regno di „ Napoli la proposta delle Magi- „ strature Urbane debba farmisi, do- „ po presi i convenienti informi da „ chi Io ordinerò volta per volta, „ e così pei Ministri Provinciali, „ Governatori, e Giudici Regj; quel- „ la dei Presidi mi si faccia sulla „ lista dei Soggetti Militari, la quale „ esso Segretario chiederà al Segre- „ tario di Guerra; e che pel Regno „ di Sicilia il detto Segretario di „ Giustizia debba propormi i Sogget- „ ti, che per quelle accennate Ma- „ gistrature gli trasmetterà secondo il „ solito il Governo della Sicilia; „ mentre Io allora risolverò se per „ alcuni casi debba sentirsi il parere „ della Giunta di Sicilia prima di „ devenire alla provvista degl' impie- „ ghi; l'interpretazione delle Leggi „ esistenti, e promulgazione delle „ nuove Leggi pei rami dipendenti „ dalla detta Real Segreteria di Giu- „ stizia e Grazia, praticandosi lo „ stesso dalle altre Reali Segreterie „ di Stato per le materie della ri- „ spettiva loro ispezione; e la per- „ petua vigilanza per la conservazio- „ ne del buon ordine, e della quie- „ te, e sicurezza pubblica; coll' av- „ vertenza di dover trasmettere alla „ Real Segreteria di Affari Esteri le „ carte relative alle materie di Sta- „ to, e di Alta Polizia, ed Alta „ Economia.

Qui a secretis est negotiorum Ecclesiasticorum.

„ IV. Saranno della dipendenza „ della Reale Segreteria di Stato ed „ Ecclesiastico, la Giunta Ecclesiasti- „ ca; la Giunta de' delitti atroci; il „ Tribunale Misto, escluso il ramo „ degli avanzi de' Luoghi Pii, che „ appartiene alla Real Segreteria di „ Azienda; la Delegazione della Real „ Giurisdizione; la Curia del Cap- „ pellano Maggiore; tutti gli altri „ Tribunali Ecclesiastici de' Reali „ Dominj; le Università degli Stu- „ dj, ed i pubblici Studj, e Scuole „ nei miei Regni (trattandosi però „ dalla Real Segreteria di Azienda „ l'Articolo del provvedimento de' „ Fondi per tali stabilimenti, e per- „ ciò il necessario concerto con le

„ due

„ due Segreterie dell' Azienda, ed „ Ecclesiastico); la Delegazione della pubblica Educazione, e Scuole „ Normali, meno le Nautiche, le „ quali appartengono all' Azienda; „ il Monte Frumentario, e sue dipendenze, compreso quello delle „ Calabrie; l' *Exequatur* della Camera di S. Chiara per assunti Ecclesiastici; i Reali Convitti di Giovani; i Conservatorj di Donne, „ eccettuati quelli di S. Eligio, dello „ Spirito Santo, e del Carminello „ al Mercato, i quali appartengono „ all' Azienda; Licenza per la stampa de' libri, e carte; tutte le Congregazioni; le Cappelle Laicali; „ elezione dei Teologi di Corte; „ Trattamento del Nunzio Apostolico per quel che concerne l' Ecclesiastico; Commendatizie alla S. Sede; e tutta quella parte, che prende la Potestà Civile nelle cose ecclesiastiche, nella disciplina della „ Chiesa, e nelle materie di provviste d' Impieghi, e Beneficj Ecclesiastici di Regia Collazione. Il „ Segretario dell' Ecclesiastico, dopo „ presi li dovut' informi da chi lo „ ordinerò, Mi proporrà i Soggetti, „ che saranno creduti idonei ad occupare gl' impieghi degli accennati „ Tribunali, Giunte, e Corpi, ed „ a nominarsi pei Beneficj Ecclesiastici di Regia Collazione.

Qui a secretis est rerum fiscalium.

„ V. La Real Segreteria di Stato „ ed Azienda avrà sotto la sua dipendenza tutta l' esazione, e spesa „ dello Stato in generale; l' amministrazione di tutte le rendite, e proprietà di mia particolare disposizione; i Tributi dei Reali Dominj „ di qualunque natura, e denominazione; Once immuni; Adoe; Rilevj; Feudi devoluti; Ufizj vendibili così feudali, come burgensatici; Arrendamenti; Dogane; Dogana di Foggia; Doganelle degli „ Abruzzi, e loro dipendenze; Carta Bollata, ed Imposizioni annesse; „ Protomedicato, Spedali civici; Crociata; Azienda Allodiale per l' Economia, e per la Giustizia; Azienda Gesuitica; Amministrazione dei Monisteri soppressi; Dipendenze residuali di beni sequestrati, „ e confiscati; Imposizione pe'l pagamento di pensioni a prò degl' Individui, che si sono distinti a favore dello Stato; Esecuzione di ordini per reluizione di censi, e rendite di beni di Luoghi Pii durante il bisogno; Avanzi di Luoghi „ Pii Laicali; affari della Sila, Banchi, e qualunque affare ad essi spettante; Monti di Opere pie pubbliche; Conservatorj di S. Eligio, „ Spirito Santo, Carminello al Mercato, e S. Giuseppe a Chiaja; S. „ Gennaro de' Poveri; Real Albergo „ de' Poveri colle sue dipendenze; in „ generale Orfanotrofii, Alberghi, „ Case di Educazione, Case di Projetti, ed altre Opere di pubblica „ beneficenza; Tesoreria generale; „ Reali Officine di conto, e ragione; Visitatori Economici; Tesorieri, e Percettori Provinciali; „ ogni altro Ministro Pecuniario; „ Zecca; Archivio Generale; Soprantendenza delle Strade, e Lagni; „ Ufizio del Montiero Maggiore; „ Costruzione di Carceri, e di tutti „ gli altri Edificj, ed Opere pubbliche civili; Polizia di grani; Annone della Capitale, e del Regno; „ Regio Senato; Deputazioni della „ Città di Napoli, e suoi Tribunali „ (eccetto il Tribunale Conservatore, che dipende dalla Real Segreteria di Stato, ed Affari Esteri); „ Economia di tutte le Università „ del Regno, comprese quelle, che „ sono sotto la Soprintendenza di Mi-

„ nistri particolari, e di Tribunali; „ Elezioni degli Amministratori delle Università del Regno; Affari relativi al Commercio, alla pubblica salute, alle Portolanie, alla Direzione, così detta, dell' Adriatico, ed ai Porti dei Reali Dominj; Porto franco, Consolato, e dipendenze di Messina, che stavano di recente addette alla Reale Segreteria di Marina, e quanto concerne in generale la marina mercantile; la Delegazione delle Bonificazioni di Baja; Tribunali del Commercio, e dell' Ammiragliato, e Consolato; Soprantendenza generale della Salute; Corrispondenza con Consoli Regj residenti nei Porti Esteri, ma pei soli oggetti di Commercio, e della Marina mercantile; tutte le Giunte per affari pecuniarj fiscali del Ramo politico; il Tribunale della Dogana di Foggia, e suoi annessi; la Regia Camera della Sommaria; Provvista di tutti gl' Impieghi, niuno eccettuato, di questi due Tribunali, le proposte de' quali mi si faranno dal Segretario di Azienda dopo presi i dovuti informi da chi Io ordinerò; Provvista di Ministri del Tribunale del Real Patrimonio della Sicilia, pei quali quel Governo ne rimetterà le proposte, che presentatemi dal Segretario di Azienda, risolverò se debbano mandarsi all' esame della Giunta di Sicilia, o farsi altrimenti; l' Orto Botanico; le Miniere, ed il Museo di Mineralogia, la dipendenza della Polvere, e del Salnitro, ma dovrà concertarsi il Segretario di Azienda con quello di Guerra e Marina per ciò, che spetta alla somministrazione di detti generi alla Guerra, e per la continuazione, o riforma dello stabilimento eretto da poco tempo per le manifatture militari, alle quali si erano unite alcune di quelle dipendenze dell' Azienda; tutte le Ferriere del Regno, eccettuate le due di Poggio Reale, e Piano d' Ardine, che per istituzione antica si trovano addette al Ramo Militare pei lavori dell' Artiglieria; e tutti gli oggetti relativi al miglioramento delle Popolazioni, agricoltura, industria, manifatture, ed arti. Comando che nel caso, che si dovesse per pubblica urgenza imporre qualche peso alle Università, debbano spedirsene gli ordini pel solo canale della Reale Segreteria di Azienda. L' esazione, ed introito delle tasse pei Reggimenti di Milizie potranno per ora seguitare a praticarsi per mezzo della Real Segreteria di Guerra, e Marina col mezzo attuale, finchè non siesi fissato un nuovo sistema per tale assunto, e stabilimento. La Real Segreteria di Azienda per gli interessi fiscali, e per gli oggetti di pubblica economia potrà aver corrispondenza diretta con tutte le Autorità, delle quali avrà bisogno, meno che per quelle della dipendenza Militare, dovendo per le medesime dirigere i suoi viglietti alla Real Segreteria di Stato, Guerra, e Marina. Peraltro il Segretario di Azienda pei rimanenti suoi affari, e così gli altri Segretarj di Stato per materia di loro Ispezione, qualora avessero bisogno di notizie, Consulte, o Provvidenze da Tribunale non dipendente dalla propria Segretaria, debbano osservar la regola prescritta nel Real Dispaccio de' 23. Febbrajo 1761. di dirigere la richiesta alla rispettiva Segretaria di Stato, da cui quel Tribunale dipende.

„ VI. Apparterranno alla dipendenza della Real Segreteria di Stato, Guer-

Qui a secretis est rei militaris copiarum, et classium.

„ Guerra, e Marina tutte le forze Militari terrestri, e Marittime „ ( comprese le Milizie Urbane, e „ Provinciali de' Reali Dominj ) e la „ loro direzione, disciplina, ed economia; la firma delle Patenti dei Legni Mercantili; gli stabilimenti di „ fabbriche d' armi e munizioni Militari nella Torre dell'Annunziata, ed „ in altri luoghi dei Reali Dominj, „ compresa la dipendenza delle acque „ di Sarno, e dei Molini della Torre; l' amministrazione del Treno „ di Artiglieria, e Regio Bagaglio; „ la spedizione de' Passaporti Militari; il Consiglio Supremo di Guerra; l' Udienza Generale di Guerra, „ e Casa Reale, per gli assunti Militari d' Ispezione della medesima „ colle circostanze espresse nel secondo articolo del presente Real Decreto; la Direzione delle manifatture „ Militari; gli Arsenali, Officine, ed „ ogni qualunque dipendenza attinente „ alla Marina Militare, secondo il sistema stabilito, e costantemente praticato; il Governo del Monte delle Vedove Militari nell' uno, e l'altro ramo; l' Orfanotrofio Militare; „ le Intendenze Generali degli Eserciti, e Marina ne' Reali Dominj; „ la Direzione generale degli Spedali „ Militari; il Cappellano Maggiore „ per affari de' Regj Cappellani Militari, delle Regie Chiese, e Parocchie Militari, e di sussidj, ed „ elemosine a Vedove, ed Orfane „ Militari; i Reali Convitti Militari; le Corti Militari delle Piazze, „ e dei Castelli; gli Uditori di Guerra; ed i Tribunali Militari, e combinati delle Provincie; la Soprantendenza, e l' Intendenza del Regio Fondo de' lucri delle due Sicilie, col ramo del Teatro del Fondo nel modo espresso nel citato articolo secondo; l' elezione dell' Uditore dell' Esercito della Sicilia, „ la proposta del quale Magistrato, „ formata da quel Governo, mi si „ proporrà dal Segretario di Stato, „ Guerra, e Marina; l' elezione del Comandante Generale delle armi „ di quel Regno; la vigilanza per la „ manutenzione delle Torri ne' Littorali de' Reali Dominj; tutte le „ Fortezze, Quartieri, Siti, e Fabbriche Militari; e tutte le Giunte „ formate per assunti Militari di economica amministrazione, e giustizia. Per la provvista degli Impieghi Militari di terra, e di mare il Segretario di Guerra, e Marina me ne presenterà le proposte, „ da farsi nell' uno, e l' altro ramo „ secondo il rito consueto; per quelli del Consiglio Supremo di Guerra dal Presidente fino al Segretario „ inclusivamente, il detto Segretario „ di Guerra, e Marina, dopo presi „ i convenienti informi da chi Io ordinerò, mi proporrà i Soggetti idonei; osservando di esigere le terne „ dal Consiglio Supremo di Guerra „ per le provviste de' rimanenti Impieghi minori. Riguardo all' elezione degl' Individui dell' Udienza „ Generale di Guerra e Casa Reale, „ si praticherà quel che sta ordinato „ nell' articolo secondo di questo Real „ decreto. Accadendo vacanza de' Ministri, e Segretario nelle Reali Soprantendenze, ed Intendenza del „ Fondo de' lucri, il Segretario di „ Guerra, e Marina, presi gl' informi da chi Io ordinerò, mi proporrà „ i Soggetti idonei per lo rimpiazzo, „ osservando per la provvista degli „ Ufizj Minori la pratica usata di „ sentire gl' informi delle dette due „ Autorità rispettivamente. Il Consiglio Supremo di Guerra dovrà esaminare le terne, che per gl' Impieghi di Uditori di Guerra delle

„ Piazze, e de' Castelli si faranno „ dai rispettivi Comandanti, e Go„ vernatori, e che mandate alla Se„ greteria di Guerra e Marina dal „ Comandante della Piazza di Napo„ li in quanto a questo Regno, e „ dal Comandante delle armi in Si„ cilia in quanto a quel Regno, sa„ ranno inviate con Dispaccio al det„ to Consiglio Supremo; e dovrà an„ che esaminare le nomine formate „ dai Presidi per gl' Impieghi di As„ sessori, e le terne per quelli di „ Avvocato de' Poveri, Procuratore „ Fiscale, e Procuratori de' Poveri dei „ Tribunali Militari delle Provincie, „ da inviarglisi anche con Dispaccio „ come sopra. Le Consulte del Con„ siglio Supremo per queste terne, „ e nomine mi saranno indi fatte „ presenti dal Segretario di Guerra, „ e Marina per la Mia Sovrana ri„ soluzione. Le Reali Officine di „ Conto, e Ragione, ed i Regj Te„ sorieri, e Percettori Provinciali „ dipenderanno dalla Reale Segreteria „ di Stato, ed Azienda, conforme „ sta detto di sopra; ma per quel „ che riguarda ad affari Militari, ed „ incumbenze economiche attinenti e„ sclusivamente al Ramo della Guer„ ra, il Segretario di Guerra, e Ma„ rina avrà la facoltà di spedire i „ Dispacci a dirittura alle dette Of„ ficine, ed ai Tesorieri, e Percet„ tori, come Abilitati Militari. Su„ bito che sarà all'effetto rimesso il „ Fondo mensuale a disposizione del „ Segretario di Guerra pel fissato asse„ gnamento della Guerra, e della Ma„ rina, cesserà da quel momento di „ avervi ingerenza l'Azienda, se non „ per la parte, che concerne il rendi„ mento annuo dei Conti, dovendo „ il resto dirigersi dal Segretario di „ Guerra, e Marina. Dovranno an„ che le Officine, e tali Abilitati „ Militari eseguire nel caso predetto „ gli ordini, che loro si mandassero „ dall' Intendenza Generale dell' Eser„ cito per assunti soli di sua spettan„ za, a norma di quanto trovasi già „ stabilito. La Real Segreteria di „ Guerra, e Marina continuerà fino „ a nuova disposizione il metodo a„ dottato per l'esazione, e l'introito „ delle Tasse pei Reggimenti di Mi„ lizie, secondo sta enunciato di so„ pra. A tutti i Titoli, e Patenti „ per Impieghi Militari si apporrà „ l'adempimento dal Capitano Gene„ rale, conforme costantemente si è „ praticato.

„ VII. Rimarranno alla dipenden„ za delle nominate sei Segreterie di „ Stato tutti quegli altri affari, che „ non essendo stati enunciati nel pre„ sente Real Decreto vi si trovano „ attualmente addetti.

„ VIII. Le Reali Segreterie di Sta„ to per gli affari della rispettiva in„ cumbenza potranno spedire i Di„ spacci a dirittura alla Real Came„ ra di S. Chiara, al Governo di„ Sicilia, alla Giunta di Sicilia, ed „ alla Giunta delle Questioni. Tut„ te queste Autorità corrisponderanno „ conseguentemente colle dette Segre„ terie per gli enunciati affari; se „ non che le Sovrane risoluzioni per „ le pendenze, in cui vi è l'interes„ se del Foro Militare in concorren„ za di altre Giurisdizioni, dovran„ no relativamente alla Giunta delle „ Questioni, spedirsi dalla sola Se„ greteria di Guerra, e Marina, e „ per le altre, nelle quali non vi è „ l'interesse del Foro Militare, ma „ vi è bensì l'interesse delle Giuris„ dizioni dipendenti dalle altre Se„ greterie, debbano spedirsi con pre„ ferenza dalla sola Real Segreteria „ di Azienda, quando questa vi ha „ ingerenza; ed indi dalla Segrete„ ria

„ ria di Casa Reale, se la contesa si „ agita fra le Giurisdizioni dipen- „ denti da essa, e quelle d' ispezione „ delle Reali Segreterie di Giustizia, „ ed Ecclesiastico. Indipendentemente „ da tutto ciò, resta ferma la rego- „ la generale, che tutt' i Tribunali, „ Giunte, e Ministri debbano diri- „ germi le loro Relazioni, e Con- „ sulte per le Reali Segreterie, alle „ quali l' affare, di cui si tratta, ap- „ partiene.

„ IX. Quando Io dessi un ordine „ ad un Segretario di Stato, a cui „ non appartiene l' affare in quell'or- „ dine contenuto, egli ne spedirà „ Viglietto al Segretario di Stato „ competente, il quale me ne ren- „ derà conto per eseguire quel che „ Io gli comanderò.

„ X. Le Prammatiche, Leggi, „ Ordinanze, Editti, Privilegj, e „ Patenti, si firmeranno, e spedi- „ ranno dal Segretario di Stato, a „ cui l' affare appartiene: e quando „ tali Carte dovessero essere fornite „ della Mia Reale Stamiglia, que- „ sta vi si apporrà dal rispettivo Se- „ gretario di Stato; dovendo perciò „ ogni Segretario di Stato averne „ una. Per l' apposizione del *Vidit* „ del Presidente del Sacro Consiglio, „ come Vice-Protonotaro, e della fir- „ ma del Segretario della Real Ca- „ mera di S. Chiara alle suddette „ Carte, a cui corrisponde secondo „ il solito, si continuerà a praticare „ il sistema adottato.

„ XI. Il Governo della Sicilia Mi „ darà conto di quel che è di suo „ Carico per mezzo delle rispettive „ Reali Segreterie secondo la natura „ degli affari, a norma delle Istru- „ zioni, che Io gli ho date, fin che „ Io non prenda altre Risoluzioni, „ che necessiteranno ulteriori prov- „ videnze.

„ XII. In caso di legittimo impe- „ dimento di alcuno de' Segretarj di „ Stato, ordinerò Io quel che stime- „ rò conveniente per propormisi gli „ affari del Segretario impedito.

„ XIII. Resta fermo quanto Mi „ trovo di aver già stabilito perchè „ tutte le Reali Segreterie, ed Au- „ torità eseguano i Miei Ordini, che „ loro si spedissero dai Miei Mini- „ stri di Stato, che Io per ciò a- „ vessi dichiarato, o dichiarerò in „ attività, ed a tale effetto autoriz- „ zati.

„ Il presente Mio Real Decreto, „ firmato da me, e roborato della „ firma del Mio Ministro, e Con- „ sigliere di Stato in attività Capi- „ tano Generale Cavaliere Don Gio- „ vanni Acton, si conservi nella „ Real Segreteria di Stato, ed Affa- „ ri Esteri; e dal medesimo con Rea- „ li Dispacci se ne spediscano le Co- „ pie valide alle Reali Segreterie, „ ed alla Camera di S. Chiara per „ lo puntuale adempimento di quel „ che ho ordinato nel citato Decre- „ to. *Dato in Napoli addì trenta Lu- „ glio Mille ottocento due* ".

Nel Real Nome Io partecipo a V. S. Ill. per sua intelligenza, e pel conveniente adempimento. *Napoli* 31. *Luglio* 1802. *Giovanni Acton*. Die 31. Julii 1802. Gio: Acton.

*Sig. Direttore D. Francesco Migliorini*.

DE

# DE OFFICIO IVDICIS GENERALIS CONTRA DELINQVENTES

## T I T. CXCVIII

### PRAMMATICA PRIMA.

Instructiones Commissarii Campanese. Vide prag. 27. §. 41. et seq. de Official. et his, quae eis prohib.

ATal che nel Tribunale di Campagna di questa Provincia di Terra di Lavoro si viva colla rettitudine, che conviene, e si levino i tanti alloggiamenti, che l' Università teneva in esse, per Noi i giorni passati furono fatte l' Istruzioni, come si ha da regolare il Commessario di Campagna, con detto suo Tribunale, quali sono del tenor seguente, *videlicet*.

*Istruzioni, che si danno al Commessario Generale di Campagna, quali s' ordina, che si abbiano da osservare inviolabilmente.*

1. Primieramente per quanto si tiene notizia, che con molto minor numero di genti di quello, che per lo passato ha tenuto il Tribunale di Campagna, e con minor peso, e travaglio di popoli si potrebbe attendere alla persecuzione de' Banditi, e tenere soldati in maggior correzione, si ordina, che per detto Commessario si osservino i capi seguenti.

Terrae, in quibus Tribunal residere debet.

2. Che detto Commessario abbia da risedere col Tribunale in una dell' infrascritte Città, e Terre, cioè Marcianise, Cajazzo, Lauro, Sarno, Castello a Mare di Stabia, Guardia, Sanframudo (*), Piedemonte d' Alife, Nola, Rocca Monfina, San Germano, Santa Maria di Capoa, Avella, Palma, Nocera de' Pagani, Arienzo, Tiano, Cerrito, Ottajano, Roccaguglielma, e Sessa; ed in niun modo risegga ne' Casali di questa Fedelissima Città di Napoli, nè possa entrare in essa detto Commessario, senza particolar licenza nostra, risultando da quest' ordine il buon dispaccio de' carcerati, attenzione, e vigilanza alle cose del suo officio, tenendo i soldati, e gente del Tribunale nella disciplina, che si conviene, dal che si scemeranno molti disordini, e sarà gran beneficio de' popoli.

(*) *Sanframondo.*

Mutatio loci sit bimestris praecedente relatione.

3. E perchè il peso del Tribunale di Campagna si riparta fra le Terre, e Città, *ut supra* nominate „ Vogliamo, che il detto Commessario „ sia obbligato di mutarsi col Tribunale da due in due mesi da una „ Terra, e Città all' altre delle sopraddette, dando prima avviso a „ Noi della mutazione, che vorrà „ fare, o al Reggente, che *pro tempore* sarà soprantendente delle cose „ di Campagna.

Circa hospitia observetur pragm. 6. de Commiss.

4. Detto Commessario avrà da osservare inviolabilmente ciò che sta disposto per la Regia Prammatica, che d'ordine di Sua Maestà, comandò pubblicare il Signor Conte di Lemos D. Ferdinando, della data de' 13. d' Ottobre del 1600. che sta impressa *sub titulo de Commissariis, et Exequtoribus*, non dando alloggiamento, nè cartelle a niuno della sua famiglia, Mastro d' Atti, e Scrivani, senza poter pigliare cosa alcuna d'utensilj, e stanze, strame, e letti, ma solamente

te case ereme, giacchè espressamente per alleggerire l' Università di questo peso loro si aumentò per la sopraddetta Prammatica il soldo; e vivendosi con questa puntualità di osservanza, come si dee, e si dirà appresso, le Città, e Terre, ove risederà il Tribunale, riceveranno poco, o niuno travaglio.

Contributiones non imponantur.

5. Proibendo inviolabilmente al detto Commessario l' imporre di contribuzioni alle Terre convicine, nè in modo alcuno lo possa fare sotto colore di darsi soccorso alla gente, che guarda il Tribunale, nè Aguzzini, giacchè a questi si darà per altro cammino quello, che sarà necessario, poichè l' aprire questa porta è di molto inconveniente, e che non può produrre niuno buon effetto, per quali conviene, che si chiuda per sempre.

Fides publica non detur, nisi bis per spatium 20. dierum. Tertia prorogatio cum clausula. Vide prag. 10. §. de offic. jud.

Ne concedatur duci delinquentium, nec alii ex multitudine.

Fiat promissio concedendi eam, vel abolitionem. Inservientibus vero fiat prorogatio.

6. Detto Commessario non ha da dar guidatico senza precedere servizj, se non per una, o due volte al più, il quale non passi di quindici, o venti giorni, e dando loro la terza prorogazione, sia certificando dentro il' medesimo guidatico, che non facendo servizio, lor non si prorogherà, e questo si abbia da osservare inviolabilmente, che con questo si obbligheranno a servire, e così anche non possa guidare Capo di Banditi, nè quelli, che vanno nella loro comitiva; ma solamente loro possa far' albarano, promettendo di guidargli, o trattar indulto con Noi, fatto il servizio, del quale ne dia avviso a Noi; però a rispetto di quelli, che faranno servizj, possa ander prorogando il guidatico, conforme la qualità del servizio, che avranno fatto, dandone prima conto a Noi, ed al Reggente Soprantendente della Campagna.

Nec concedatur personis cum qualitate, nec delinquentibus Neapoli.

7. E così parimente, Ordiniamo, „ che non possa guidar persone qua„ lificate, nè che abbiano commessi „ delitti dentro questa Fedelissima „ Città di Napoli, senza prima dar„ ne parte a Noi ".

Fiat relatio eorum, qui eam obtinuerunt.

8. Ed a rispetto di quelli, che si ritrovano guidati per servizj passati, vogliamo, che in arrivare il Commessario nel Tribunale, ci debba fare una distinta relazione, chi sono, e de' delitti, per li quali si ritrovano inquisiti, e così anche de' servizj, che avranno fatti, acciocchè veduta, si possa pigliare quella risoluzione, che ci parrà convenire.

Forma concedendi facultatem deferendi arma.

Nec faciat Commissiones contra inquietos, nisi actu servientibus per prag. 10. §. 89. de offic. judic.

9. E perchè il dare, e concedere licenza d' armi dà occasione di delinquire, Proibiamo al detto Commessario, che non si possa dare, eccetto a chi con effetto tratterà di fare alcun servizio, e per termine di un mese, senza poterle prorogare, se non colle circostanze, che stanno dichiarate nel capitolo de' guidatici, giacchè al Commessario di Campagna non spetta di far queste licenze, se non per servizio effettivo, che il di più non si avrà da fare senza ordine nostro, e per le licenze, che si daranno per detto Commessario, non si possa eccedere nel numero di tre persone giunte.

Concessiones Fidei publicae, et deferendi arma, deferantur in libro.

10. De' quali guidatici, e licenze ne debba far detto Commessario un libro di registro, dove debba far notare tutt' i guidatici, con dichiarar la giornata, la persona, i luoghi di dove sono, e i servizj, che hanno offerto fare, e i delitti, di che stanno inquisiti, per li quali si concede loro il guidatico, bastando solamente esprimere i delitti più gravi, che potrebbero esser causa di non concedere il guidatico, e per quanto tempo, e quando comincia, e non ne possa concedere niuno a discussione d' indulto, senza ordine particolare nostro, a relazione del Reggente Soprantendente della Campagna, e nel

di

di più si osservi il contenuto in queste Istruzioni nel cap. 6. e 7., e non ritrovandosi registrati così detti guidatici, come le dette licenze d' armi, sieno di niun valore, per evitar le frodi, che si potrebbero commettere.

Conditiones observandae in concessione fidei publicae.

11. Ed in quanto al fare di detti guidatici si dichiara, che ha da osservare con puntualità il disposto nelle Regie Prammatiche, non guidando delinquenti, che avranno delinquito dentro questa Fedelissima Città di Napoli, come si dice nel cap. 7., nè niuno dentro il termine di sei mesi dopo, che avrà commesso il delitto, nè dar licenza d' entrar dentro questa predetta Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, nè nella propria patria, e parti offese; però in caso, che gli fosse offerto alcun notabile servizio, per lo quale fosse necessario dispensare al sopraddetto, debba dar avviso a Noi, o al Reggente Soprantendente della Campagna, acciocchè il servizio non si differisca.

Cause spectantes ad Tribunal contra delinquentes, pragm. 10. de offic. jud. vide pragm. 27. de Official. et iis quae eis prohib. §. 1.

12. Non possa, nè debba conoscere il detto Commessario di Campagna di altre cause, fuorchè ne' casi compresi nella Prammatica emanata per ordine del Signor Conte de Lemos Don Piero, della data de' 31. di Maggio del 1616., che sta fra le Prammatiche pretermesse; e carcerando contumaci, ed inquisiti d' altri delitti fuori de' sopraddetti, li debba inviare subito nella G. C. della Vicaria, Tribunale ordinario di Giustizia, ancorchè sieno vassalli di Baroni, i quali in detto Tribunale di Vicaria potranno dimandar la remissione, e 'l Commessario di Campagna non si avrà da ingerire in questi articoli civili di remissione, eccetto in quelli, che avesse alcuna commissione particolare da Noi.

13. Che detto Commessario di Campagna non possa tenere in detto Tribunale eccetto, che il Mastro di Atti, e tre Scrivani ordinarj, a' quali Scrivani si diano ducati venti per ciascheduno il mese, e che non ci stiano più Scrivani estraordinarj, poichè abbiamo considerato, che il più numero di Scrivani serve per aumentar l' estorsioni: atteso, che mentre loro non si dà salario, si han da presupporre dette estorsioni in pregiudizio dell' amministrazione della giustizia, e per questo comandiamo espressamente, che per niun caso, nè causa possa, nè debba eccedere il detto numero di tre Scrivani senza espressa, e particolare nostra licenza, a relazione del Reggente Soprantendente della Campagna, e che i detti Scrivani non possano pigliare dall' Università cartelle, alloggiamento, nè altra cosa, ma si debba osservare la Prammatica del predetto Conte di Lemos, con gli altri ordini, che stanno dati, come si contiene nel capitolo di queste Istruzioni.

Actuarius cum tribus Scribis assistat tantum.

14. Il numero di soldati, che verranno ad assistere per lo servizio di detto Tribunale, ha da essere nell' infrascritto modo, *videlicet*. Per lo servizio, e guardia delle carceri abbiano da assistere gli otto, che al presente assistono, a' quali si paga dalla Regia Corte il soldo, ed oltra di questo per la persecuzione de' Banditi debba assistere la compagnia di Terra di Lavoro, della qual' è Capitano al presente Michel Ruiz, di numero di cinquantacinque soldati, quali si abbiano da ripartire in quattro o cinque squadre, nel modo, che parrà al detto Commessario, a' quali non si hà da dar cartella, nè altra paga di quella, che loro dà la Regia Corte, che è di ducati sei al soldato a piedi, e di ducati otto al di a cavallo, ma solamente si diene

Numerus militum, et quae eis competant.

let-

letto, legne, e stanza a quelli di a piedi, quando avranno da pernottare, ed a quelli da cavallo paglia, o fieno, e stalla, colla qual gente abbia d' attendere detto Commessario alla persecuzione de' Banditi, senza poter tenere altre squadre, nè Caporali, giacchè, secondo lo stato presente, non v' ha maggior necessità, e quando occorresse maggior bisogno, con dar avviso a Noi, si potrebbe supplire a quanto sarà necessario.

Quae spectant ad commentariensem, et carnificem.

15. Al Carceriere si avranno da dare de' proventi del Tribunale tre carlini il dì, e 'l medesimo al Ministro di Giustizia, ed ogni uno de' due ligatori, senz' obbligazione di darsi loro letto, o altra cosa; e quando non basteranno i proventi per quest' effetto, detto Commessario di Campagna ne dia avviso a Noi, perchè si ordinerà, che si paghino dalla Regia Corte de' proventi della Vicaria.

Tractatur de numero familiae, et salario Commissarii, Actuarii, et Scribae, accedentium ad partium petitionem.

16. Per quanto teniamo nótizia, che quando il Commessario di Campagna decede donde risiede il Tribunale, a verificare, o castigar alcuno delinquente, porta con se molta gente, ancorchè sia ad istanza delle parti; ed attento, che questo ridonda in molto danno delle Terre, gl' incarichiamo molto, che in questo si misuri di modo, che si evitino tutt' i danni possibili, portando solamente quelli, che gli sarà forza per l'autorità sua, e buon effetto del servizio, che va a fare, con dichiarazione, che, quando detto Commessario accudirà a' negozj di parti, vogliamo, che se gli paghino le giornate, che vacherà, da dette parti, alla ragione, conforme alla Regia Prammatica del Conte de Lemos seniore, che sono ducati sei il giorno, ed al Mastro d' Atti due scudi, ed allo Scrivano carlini sedici il dì, e mentre vacherà in detta commissione di parti, debba cessargli la provvisione, che tiene dalla Regia Corte del suo carico di Commessario di Campagna per metà, di modo, che in tutto sieno otto ducati il giorno, sei della parte, e due del Fisco: convenendo, che in un istesso tempo non debba godere due salarj per intero, e così s' intenda col Mastro d' Atti, e Scrivano, ed altri, che accudiranno con esso; facendone di ciò detto Commessario i dovuti notamenti per mano del suo Mastro d' Atti, per indennità della Regia Corte; e di più non possano dalle Terre, nè dalle parti le genti, che si occuperanno in dette commissioni, farsi dare nè alloggiamento, nè da mangiare, nè altra cosa, conforme il tenore di detta Prammatica, e vogliamo, che non si liberi tal salario dalla Regia Scrivania di Razione, e che detto Commessario sia obbligato darne la notizia di tali commissioni di parti, acciocchè non abbia due salarj in un istesso tempo, come di sopra.

3. de Commiss.

Captivi nihil solvant commentariensi, et reconsentur.

17. Di più per buon governo Proibiamo, ed ordiniamo, che da' carcerati di detto Tribunale di Campagna, così quando entrano in dette carceri, come quando usciranno da esse, non si possano pigliar diritti di portelli, nè d' empare, e che detto Commessario ne tenga particolar pensiero di questo, e debba far la visita di detti carcerati con ogni puntualità ogni giorno di mattina, e ciò quando assisterà col Tribunale, affinchè non si macerino i carcerati nelle carceri.

Observetur taxa Audientiae Principatus Citra.

18. E così ancora „ Ordiniamo, e „ comandiamo, che il Mastro d' Atti, e Scrivani di detto Tribunale „ di Campagna debbano onninamente osservare la Pandetta della Regia Udienza di Salerno, quale Pandetta si debba tenere *in scriptis* nel „ det-

„ detto Tribunale di Campagna di „ buone lettere, e si ponga in parte, „ dove possa esser letta da tutti, ed „ ordiniamo a detto Commessario, „ che per se, o per interposta per„ sona non debba consentire che si „ pigli diritto alcuno per causa del „ suggello, che si pone nelle prov„ visioni, ed altro qualsivoglia ge„ nere di cose, che si dispacciano, „ e fanno in detto Tribunale di Cam„ pagna, per essere abusi, ed intro„ duzioni nuove, che non si debbano.

Pro jure sigilli nihil solvatur. Concord. prag. 27 §. 42. de Off. et his „ quae eis prohib.

Judex generalis observet pragm. 5. de muneribus.

19. Ancora „ Vogliamo, e coman„ diamo, che detto Commessario di „ Campagna debba puntualmente os„ servare la Regia Prammatica, che „ proibisce a' Ministri di Giustizia „ di ricever donativi, nè regali dai „ litiganti, nè da persone del suo „ Tribunale, e per le nominazioni, „ che avrà da fare di Soldati, Scri„ vani, o altri officiali di detto Tri„ bunale, non possa, nè debba pi„ gliar cosa alcuna.

Quae observanda in recognitione capitis bannitorum seu exulum.

20. E perchè per lo passato, per quanto siamo informati, si è causato grande inconveniente, perchè le teste de' Banditi, che si portano in detto Tribunale di Campagna da' Guidati, Caporali, e Soldati, non si sono riconosciute alle volte per lo Commessario di Campagna nella forma solita; „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che da qua in avanti, detto Com„ messario non possa, nè debba am„ mettere niuna presentazione di tali „ teste, senza che prima per infor„ mazione fatta avanti d'esso, e non „ per altro, e per lo suo Mastro d'At„ ti, consti bene esser la testa del „ tale Bandito, essersi fatto il ser„ vizio per la persona, che la pre„ senterà, e non per interposta per„ sona, e dette sorte d'informazioni „ si debbano conservare con molto „ pensiero, acciocchè in ogni tempo „ consti la verità, e non si suppon„ gano teste, nè servizj.

Compositiones non fiant inconsulto Regente Delegato.

21. Così ancora „ Proibiamo espres„ samente a detto Commessario di „ Campagna, che non possa, nè deb„ ba comporre niuna causa di delin„ quenti di detto Tribunale, senza „ comunicazione, ed ordine *in scri„ ptis* del Reggente di questo Regio „ Collateral Consiglio sopraintenden„ te delle cose di Campagna.

Impensae pro delinquente capiendo non erogentur inconsulto Delegato.

22. Di più „ Vogliamo, che le „ spie, che avrà da spedire in alcu„ ne cose, che s'offeriranno per a„ ver' alcun delinquente per mezzo di „ quelle, non possa detto Commes„ sario di Campagna farle, senza pri„ ma darne conto, ed avviso a Noi, „ o al Reggente Soprantendente, e „ con sua approvazione si facciano „ le spese, che saranno necessarie, e „ con tale approvazione se le riceva „ in conto, e se gli facciano buone, „ e non altrimenti.

Libri retinendi in Tribunali.

23. „ *Item* per buon governo di „ detto Tribunale di Campagna vo„ gliamo, ed ordiniamo, ch' in esso „ si debbano fare, e si tengano gl' „ infrascritti libri, *seu* registri, do„ ve in ciascheduno d'essi si noti ciò „ che segue.

In quo referantur sententiae.

24. „ Uno, dove si debbano nota„ re tutte le sentenze, e decreti dif„ finitivi, dove si firmino il Com„ messario, e Mastro d'Atti, e la „ copia autentica si ponga ne' pro„ cessi.

In quo referantur fidejussiones.

25. „ Un altro dove si debbano „ porre, ed assentare tutte le pleg„ gerie, che per differenti cause si „ pigliano nel detto Tribunale di „ Campagna.

In quo referantur contumaciae.

26. „ Un altro, dove si debbano „ notare le contumacie, e loro con„ dannazioni, dichiarandosi il dì del„ la data de' decreti di quegli, e le „ cause, e quantità.

27.

In quo scribantur summae condemnationum.

27. E di più „ delle condannazioni, che si faranno, per lo detto „ Tribunale di Campagna toccanti al „ Regio Fisco, vogliamo, che abbia „ da tenere il Mastro d' Atti di detto Tribunale un altro libro, *seu* „ registro particolare, dove si scrivano tutte le partite per causa di „ dette condannazioni, come ancora „ la persona, da chi s' hanno da ricuperare, ed ogni una di esse debbano firmare così il Commessario „ di Campagna, come il detto Mastro d' Atti, ed in fine di ogni „ mese debbano inviar relazione al „ Percettore de' Proventi della G. „ Corte della Vicaria di tutte le sopraddette partite, e quantità, che „ in detto libro s' avranno scritte, a „ tal che si possano ricuperare, e „ certificandolo, che non ha avuto „ altro, e 'l conto di esso si debba „ dare nella Regia Camera della Sommaria a' tempi, e quando sta ordinato.

Relatio summarum in fine mensis mittatur Perceptori M. C. V. Vide prag. 27. §. 42. de Official.

In Codice referantur facultates deferendi arma.

28. „ Un altro, dove si abbiano „ da registrare le licenze d' armi colle circostanze contenute in queste „ istruzioni nel cap. 9., e si debba „ osservare il contenuto in esso.

In alio referantur relationes factae Protegi.

29. „ Un altro, dove si abbiano „ da registrare tutte le relazioni, che „ si fanno per ordine nostro, o di „ questo Regio Collateral Consiglio, „ acciocchè in ogni tempo possa constar la verità per occorrere a molti casi, in che è necessaria la comprovazione di quelle.

In alio scribantur captivi.

30. Un altro, dove si debbano scrivere i carcerati, la giornata, ch' „ entrano, e perchè causa, e quando „ spediscono, ed a parte quelli, che „ si liberano nella Visita, conforme „ si costuma, e si fa nella Gran „ Corte della Vicaria.

31. „ E perchè abbiamo avuta relazione, che in detto Tribunale di „ Campagna si ritrovano molti processi di delinquenti di Campagna „ inquisiti di gravi delitti, quali delinquenti non sono stati ancora citati, nè fatte contra di essi le diligenze necessarie, ordiniamo, che „ all' entrare, che farà detto Commessario nel Tribunale debba fare „ le citazioni, che *de jure* spetteranno, eccetto in caso, che gli paresse, che risulterebbe alcun notabile „ inconveniente.

Universitates, in quibus residebit Tribunal, praestabunt quatuor, aut quinque Cives ad custodiam captivorum.

32. „ E giacchè con presupposto, „ che il detto Tribunale di Campagna avrà da risedere nelle Terre maggiori, e mutarsi ogni due mesi, conforme sta dichiarato in queste Istruzioni, non pare, che sarà gravezza „ di considerazione alle Terre, dove risederà detto Tribunale, che „ per sicurtà de' carcerati, quando „ saranno di numero grande, o saranno le carceri poco sicure, mandino ogni notte quattro, o cinque „ uomini di guardia, che insieme col „ Carceriere, e ligatori sopraddetti „ assistano alla custodia di detti carcerati; poichè con questo scuseranno di dare alloggiamento a tanti „ soldati, dando solamente legne, ed „ olio per le carceri; venendo questo poco peso contrapposto con „ l' utile, che avranno da quelli, che „ concorrono al Tribunale, nella vendita delle loro vittuaglie; e perciò si ordina al detto Commessario „ di Campagna, che così lo faccia „ osservare, giacchè con quello, che „ resta riferito, tutti hanno da vivere de' loro danari propri, senza „ interessare in altra cosa l' Università; e se al detto Commessario, „ stando nel servizio, occorrerà alcuna difficoltà in tutte le cose predette, ne debba dare avviso a Noi, „ che inteso detto suo avviso gli ordineremo quello, che converrà, e

„ si avrà da eseguire, e non si fac-
„ cia il contrario per quanto si ha
„ cara la grazia, e servizio della
„ prefata Maestà " . *Datum Neapoli in Regio Palatio die* 30. *Aprilis* 1630. *El Duque de Alcalà . Vidit Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Barilius Secret. Istruzioni al Magnifico Commessario di Campagna. Pandulfus . In Curiae Campaneae 6. fol. 16.*

Die 30. Apr. 1630. El Duque de Alcalà.

E sebbene dette preinserte istruzioni già sono state inviate a detto Commessario ; pure acciocchè sieno note a tutti, ed in particolare a dette Università, ci è paruto , con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente , fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*, per la quale *Corroboriamo*, *ed approviamo di nuovo quanto in dette preinserte Istruzioni si contiene : e vogliamo , ordiniamo , e comandiamo così al Commessario di Campagna presente, come a' futuri , che debbano osservarle , ed eseguirle giusta la loro contenenza , e tenore , senza preterirle punto* . Che così conviene alla buona , e retta amministrazione della Giustizia , e beneficio de' popoli . Ed acciocchè la presente Prammatica sia nota a tutti, ordiniamo, che se ne affiggano le copie *in valvis* de' Regj Tribunali di questa fedelissima Città . *Datum Neapoli in Regio Palatio die* 21. *Augusti* 1630. *El Duque de Alcalà . Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Vidit Rovitus Reg. Dominus Vicerex , Locumtenens , et Capitaneus Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio . In Prag.* 1. *fol.* . . .

Die 21. Aug. 1630. El Duque de Alcalà.

## REGALE DISPACCIO

*o sia*

## (*) PRAMMATICA II.

CAROLO BORBONIO Rege . Statuuntur quae ad reformationem Tribunalis Campaniae pertinent.

HAllandose el Rey anteramente informado de los notables y escandalosos absurdos, que de algunos anos à esta parte se cometen en el Tribunal de Campana, en grave perjuycio de la justicia, de los vasallos de Su Magestad, y de las pobres Universidades de esta Provincia , las quales, teniendo el peso de contribuir quanto pueden por el mantenimiento del dicho Tribunal, à fin de veerse libres de malvivientes, se hallan expuestas à sufrir mayores violencias , que por lo pasado ; esto es que , debiendo las Esquadras de los Ripartimientos invigilar à la custodia de los pasos , à la persecucion de los inquisidos , y à obviar inconvenientes , trascuran de executarlo , por que yamas el numero de Soldados de las mismas es segun la situacion , que deberia ser , y en tal forma temen exponerse à la persecucion y arresto de los facinorosos , los quales , enterados de la debilidad de dichas Esquadras , se atreven descaratadamente à robar , insultar , y à cometer excesos , como diariamente se experimenta por las relaciones de las Cortes , y recursos de las partes . A esto se anade que , girando los Soldados de Campana con encargos del Tribunal , interesan los Lugares à otras contribuciones fuera de las yà extablecidas de cubierto , paja , y fuego ; si salen Subalternos à desempenar negocios de partes , ò de oficio , nò executan si nò tropelias , y violencias , con motivo de que , aprovechandose el Segretario ò Mastredata del Tribunal del sueldo ,

que

que les està asignado, y siendo sus dependientes se encubren sus injusticias, se toleran sus robos, que à titulo de provechos à vezes con el se reparten; las tiranias, que se cometen en extorquer dinero de los presos, para redimirse de argollas, grillos, y otras inhumanidades: quando la carcel debe servir de custodia à los inquisidos, y nò de pena, y pena tan cruel, que los pone en estado de dessear la del ultimo suplicio; las fraudes, que se pratican à titulo de utensilios; los robos, que se executan con nombre de provechos; la prepotencia del Mastredata; las indignidades de los Subalternos; y en fin las lagrimas y las quexas de las pobres partes, han movido el justificado clementissimo animo del Rey à que se atajen por ahora en quanto se pueda tan perjuyciales absurdos; haviendose dignado resolver lo, que en los siguientes Capitulos va notado, para que exacta y puntualmente se observen en lo venidero, sin dar motivo à otras mayores y mas fuertas resoluciones de Su Magestad.

Mensuale salarium augetur Commissario, ne loca Provinciae dispendiantur.

I. Enterado el Rey que, en vigor de la pragmatica I. baxo titulo *De Offic. Iudic.* general se estableciò al Comisario de Campana el sueldo de quatro ducados al dia, con condicion de que, saliendo en acesso à instancia de partes, nò la debiese la Regia Corte contribuir mas, que dos al dia por causa de las dietas, que de las dichas partes exigia; y que el Mastredata debia hazer notamento de las jornadas, que el Comisario vacava, para que dicha minoracion de sueldo quedase en beneficio de la Regia Corte; como tambien de la obligacion, que tenia el Comisario de mudar cada dos meses de residencia, sin interesar las Universidades en otra cosa mas, que en las casarmas, y que presentemente exige el Comisario cada mes, ademas del dicho sueldo de 120. ducados, otros veynte y seis à titulo de utensilios, diez y siete por dos corderos, cinco por utensilios de los mismos, y quinze por paga de un Trombeta, que ten todo haze la suma de ciento y ochenta y tres ducados cada mes. Y considerando Su Magestad que V. S. presentemente, ademas de los seis casos de la incumbencia del Tribunal, desempena otras muchas de su Real servicio, como son de Contrabandos, de Salud, de la Grassa, y otros. Se ha dignado resolver que el sueldo de V. S. sea de ciento y cinquenta ducados cada mes, inclusa la paga de Trombeta, sin però percebir otros utensilios à titulo de plazas, de corderos, y de trombeta. Y, tocante al abuso de la exaccion de dietas, que se han hecho por los Comisarios y Mastredata del Tribunal, quando han salido à negocios de partes; manda Su Magestad que sobre este punto se observen las Regias pragmaticas, y que al Secreterio ò Mastredata nò le valga la graduacion, que tubiese de Doctor de Leyes, para que la exaccion de dichas dietas se altere, y sea mayor de lo, que dichas pragmaticas disponen.

Magister actorum post triennium se addicat, et syndicatui pareat.

II. Ordena Su Magestad que el Mastredata del Tribunal de Campana nò sea perpetuo, si no que se mude cada tres anos, y dè Sindicado à la fin de su trienio, ni cobre otra cosa mas de lo, que prescrive la Pandeta de la Audiencia de Salerno, la qual se haga imprimir, y este fixa y publica en el Tribunal. Por lo que manda el Rey que se haga desistir luego el presente Mastredata Pablo Atanasio, y que se ponga en Sindicado en la forma solita ante el Consejero Don Vital De Vitale Governa-

nador de Capua, al qual se dan las ordenes necessarios de lo, que deberà executar sobre este asumpto. Y entretanto se haga entender al Proprietario de este empleo nombre otro en su lugar, que sea aprobado por V. S., por el Superentendente de Campana, y por la Camara de Santa Clara solenemente, y con el examen, que por la dicha Camara se extimara conveniente; y que sirva el dicho empleo hasta nueva Real orden de Su Magestad.

A locis nihil exigat utensiliorum nomine, et sportulas iuxta modum exigat. Scribae amoveri possunt.

III. Que el enunciado Secretario nò deba exigir ni utensilios, ni otro derecho, à reserva de los expresados en la dicha Pandeta de la Audiencia de Salerno, nombrando però los tres Escribanos, precedente aprobacion de la Camara de Santa Clara à relacion del Superentendente, oydo el Comisario; y, en caso de que cometan alguna falta, pueda el Comisario quitarlos, oydo el dicho Superentendente. Que à los dichos Escribanos efectivamente se deba pagar, y ellos efectivamente exigir y gozar, el sueldo de 20. ducados cada mes por cada uno; quedando al Comisario la facultad de destinar otros Escribanos extraordinarios con la inteligencia del Superentendente: queriendo però Su Magestad que los dichos Escribanos con el efectivo pagamento de dicho sueldo descarguen con diligencia las comisiones, que por la impotencia de las partes se deben descargar *pro Fisco*.

Scriba a Superintendente nominatus oeconomias Tribunalis invigilet.

IV. Ha resuelto tambien Su Magestad que la Camara de Santa Clara à relacion del Superentendente nombre un Escribano en el Tribunal de Campana con el sueldo de 22. ducados al mes, el qual, ademas de las particulares instrucciones, que deberà tener, participarà al Superentendente lo, que se obra en dicho Tribunal; actitarà las causas, que le cometerà el Comisario; invigilarà sobre el tratamiento de los carcelados, y assì mismo de Carcelero; y, si el Abogado de Pobres asiste indefectiblemente en el Tribunal cada semana, segun es de su obligacion, tendrà assì mismo cuenta de lo, que sobrara del fruto de las Universidades, despues de quedar satisfechos los pesos del Tribunal; y remitirà el bilancio al Superentendente de la Campana, el qual deberà pasarlo, despues de haverle examinado, à manos de Su Magestad con lo, que se ofreciere en cada ano.

Salarium commentariensis, custodum, et interventium moderatur.

V. Haviendo Su Magestad considerado por exorbitante la alteracion, que se ha hecho por lo, que mira al sueldo de Carcelero, y de los Soldados, que asisten à la custodia de la carcel. Se ha dignado resolver que el sueldo de Carcelero sea de nueve ducados al mes, sin que pueda exigir otra cosa mas; y de cinco ducados y medio el de los siete Soldatos asignatos à la dicha custodia, sin que se altere mas el gasto, que se haze por los mismos, que en todo importa la suma de quarenta y siete ducados y medio cada mes: suprimiendose todos los demas gastos, que se han dado en notas hasta la suma de 114. ducados, ducados 4. 55. con pretexto de haverse anadido otros qnatro Soldados al numero de los siete, y otros gastos en beneficio del Carcelero, y por las camas de los Soldados. Que al Maestro de Justicia con su Ajutante se paguen nueve ducados al mes; quinze ducados al Medico; y otros tantos al Abogado de Pobres, el qual quede obligado à conferirse cada semana en el Tribunal, para la expedicion de las causas de los pobres carcelados; invigilando tambien en que los mismos tengan el pan, y nò

sean

sean injustamente maltratados del Carcelero, podiendo recurrir en todos los casos assi à V. S., como al Superentendente.

Salarium Lictorum, qui equitant, taxatur.

VI. A los ocho Soldados à caval- lo manda el Rey se les pague el sueldo de diez ducados cada mes; però que se supriman los cinco ducados, que se dan à cada uno de ellos à titulo de utensilios.

Et etiam Lictorum sine equitibus.

VII. Que el sueldo de los Caporales de los Repartimientos sea de catorze ducados cada mes; el de los demas Caporales sea de onze; y el de los Soldados de cinco ducados y medio, inclusos los siete destinados à la custodia de las carceles; suprimiendose la contribucion introducida con una carta del fue Superentendente Mercado de deber pagar los Soldados un carlin cada mes al Mastredata à titulo de la comision, que se le debe expedir.

Lictores sint amovibiles.

VIII. Manda Su Magestad que quede firmo el numero de Soldados y Caporales, que presentemente tiene el Tribunal de Campana; que quede à elecion del Comisario el nombrar, borrar, y mutar los mismos, y los Caporales en los Repartimientos. Però cada mes deberà el Comisario remitir al Superentendente el piè de lista, o rolo de los mismos; y, quando muere un Soldado, y nombra otro en su lugar, ò borra à alguno de ellos la plaza, debe darne parte al Superentendente, à fin que quede de ello entendido; y teniendo cosa, que advertirle, pueda hazerlo.

Officia lictorum, qui e locis stipendia exigunt.

IX. Que los seis Soldados destinados à la exaccion del dinero, que pagan las Universidades, sean obligados à pagar los sueldos del Tribunal de Campana, y estos sean à libre eleccion y satisfacion de los Soldados, dando cuenta, y entregando cada mes el recibo al nuevo Escrivano, que serà destinado para dicho efecto, el qual cada dos mes deberà presentar las cuentas al Superentendente; y toda vez, que los Soldados nò sean puntual y enteramente pagados, puedan recurrir al Comisario, à fin que efectivamente sean satisfechos. Però que los seis Soldados destinados à la dicha exaccion, y pagamento, nò sean exemptos del servicio del Tribunal.

X. Quiere tambien Su Magestad que desde ahora se quiten las cartelas por los quinze ducados, que contribuyen las Universidades; y que se reduzga la exaccion à los 1190. ducados cada mes.

Matricula reorum quolibet mense ad Superintendentem mittatur.

XI. Ha resuelto assi mismo que el Comisario deba cada mes embiar, como las Audiencias, nota de todos los inquisidos, que se hallaren en su Tribunal, expecificando la calidad de sus delictos, à fin que segun las circumstancias particulares de ellos pueda darse la providencia, aun tocante al modo de como deba proceder; y à este efecto podrà acudir al Superentendente (al qual se pasaran por Su Magestad las notas) el Abogado de Pobres en caso de hallarse agraviado.

Modus componendi reos.

XII. Quiere tambien el Rey que nò se pueda tratar causas de concordias con los presos pobres de esse Tribunal, que estan sugetos al patrocinio del Abogado de Pobres sin su consentimiento por escrito, como se pratica en la Gran Corte de la Vicaria; y que debiendose torturar algun reo, se pratique lo mismo, que se executa por dicha Gran Corte.

Bis, aut ter in anno Superintendens ad Tribunal accedat visitaturus.

XIII. Ordena Su Magestad que dos o tres vezes al ano se confiera el Superentendente en el Tribunal de Campana à reconoscer las carceles y los carcelados, con lo demas, que extimare; à fin que el Tribunal sea areglado en la mayor forma, que fuere posible.

XIV.

Digitized by Google

Bojas, aut pedreas adhiberi injussu Commissarii vetitum.

XIV. Manda assì mismo que los carcelados del dicho Tribunal nò se puedan tener con argolles, y grillos, sin orden por escrito del Comisario; y, en caso de contravencion, sea el Carcelero severamente punido: en lo que tendrà particular cuydado el Abogado de Pobres.

Quæ necessaria carceratorum alimentis sunt, redemptoribus locentur.

XV. Ha resuelto tambien Su Magestad que se haga un Asentista para los gastos de las carceles, de aceyte, y carbon, pan, camas, y Misas, à fin que los pobres presos sean bien asistidos, y no se fulte cosa algana, con acension de candela en la Camara de la Sumaria, en la forma, que se hazen los demas asientos de esta naturaleza, y segun la orden que Su Magestad dirigiere à la misma Camara por la Secretaria de Estado en lo tocante à Hazienda, y que despues el importe de tal asiendo se de en nota al quarto Escribano destinado, que deberà ponerla en la cuenta general, que por la via del Superentendente deberà remitir cada ano à Su Magestad, despues que por dicho Escribano con el Comisario se havrà dado satisfacion al Asentista.

Quod superest ex pecunia collecta, a locis iisdem pro parte restituendum promittitur.

XVI. Y por ultimo ha resuelto Su Magestad que la suma del asignamiento anuo extablecido por el mantenimiento del Tribunal, el, que sobrarà, rechasados en la forma prescripta todos los abusos, la que parece podrà ser algo mas de la de dos mil y quatrocientos ducados, se reparta à proporcion entre la Regia Corte, y en beneficio de las Universidades de Tierra de Labor, à proporcion de la contribucion, que sufren la una y las otras por el motibo del Tribunal, en la forma, que Su Magestad juzgara.

Cuyas suberanas Reales determinaciones prevengo à V. S. de orden de Su Magestad, para que assì indefectiblemente se executen. *Napoles a 5. de Octubre 1737. Bernardo Tanucci. Senor Comisario de Campana.*

Die 5. Oct. 1737. Bernardo Tanucci.

DE

# DE OFFICIO IVDICVM, ET ALIORVM OFFICIALIVM

## TIT. CXCIX

### PRAMMATICA PRIMA.

DEcet Nos, quibus nedum recti regiminis, et administrationis Justitiae, verum etiam bonae gubernationis, conservationis, et defensionis Regnorum, Terrarum, et dominiorum nostrorum cura ab alto commissa est, tales in administratione justitiae praeficere personas, talique modo ordinare exercitium eorum, talesque leges, et observantias ipsis, ac Castellanis Castrorum nostrorum, Capitaneis, militibus, tam gravis, quam levis armaturae, ac peditibus ponere. Itaque circa recuperationem, et conservationem reddituum nostrorum, et alia ad conservationem, et defensionem Regnorum nostrorum necessaria providere, quibus justitia in ipsis Regnis recte administretur, et exercitium officiorum nostrorum per nostros subditos distribuatur, nostrique Officiales syndicentur continue, et milites utriusque armaturae sint habiles, et apti ad militiam, et ne aliis officiis, sed soli militiae se intromittant, ut omnia ad servitium DEI, et nostrum beneficium publicum, et rectam administrationem justitiae, bonam custodiam, conservationem, et defensionem Regnorum nostrorum dirigantur, et sic hoc in omnibus Regnis, et Dominiis nostris facere debemus, multo magis in dicto nostro Siciliae citra Pharum Regno, quod praesentia nostra caret. *Ideo tenore praesentis, de qua nostra certa scientia, deliberate, et consulte, ad ordinationem, et reformationem praefatorum, Pragmaticas sanctiones nostras infrascriptas, cunctis temporibus firmiter valituras, facimus, statuimus, et ordinamus in hunc, qui sequitur, modum.*

1. *Et primo*, quia intelleximus, quod multi Capitanei Civitatum, et Locorum dicti nostri Siciliae citra Pharum Regni minis, subductionibus, et aliis exquisitis modis inducunt Provincias, Civitates, et Loca ad pro eis supplicandum, ut confirmentur, et continuentur, quod in maximum dedecus Diadematis nostri, et damnum Reipublicae vertitur; Volentes propterea huic incommodo obviare, *Censemus, statuimus, et ordinamus, quatenus de cetero nullus Gubernator, aut Auditor Provinciarum, Capitaneus, aut Assessor dicti nostri Siciliae citra Pharum Regni possit confirmari, aut continuari in dictis officiis, etiam ad supplicationem Provinciae, Civitatum, et Locorum, sed tantum faciant officium pro uno anno, Gubernatores pro tribus, Auditores vero Provinciarum per duos annos, et non ultra.*

Officiales sint annales, praeter Auditores, et Justitiarios, et aliqui petente non confirmentur.

Etiam bienales prag. 3. de offic. Just.

2. Item quia continuatio officii in una, et eadem persona in maximum damnum Reipublicae vertitur, et rationi consonum est, quod non semper unus, sed multis officiis gaudeant, et officia inter subditos nostros distribuantur; *Censemus, statuimus, et ordinamus, quod ille, qui habuerit officium in uno anno, vel per biennium, aut*

Officiales quanto tempore exercuere, tanto carere debent dignitate,

*aut triennium, tanto tempore ab ipsis, et aliis similibus officiis vacare debeat, quanto tenuerit, et administraverit dictum officium; et etiam quod Gubernatores Provinciarum habeant, et administrent officia per triennium, et non ultra, et currat triennium illis, qui habent privilegia a Rege Catholico bonae memoriae, a die obitus sui; illis vero, qui habent privilegia confirmationis nostrae, a die datae privilegiorum, et de cetero talia officia sub quavis verborum forma concessa dentur, sic intelligantur concessa.*

Per biennium prag. 3. de offic. Just. et prag. 3. 8. cum seq. de offic. ad Reg. Majest. etc.

3. Item, quia Serenissimus Catholicus, et invictissimus Rex Ferdinandus pater, avus, et Dominus noster colendissimus, qui fuit tam sapientissimus, et prudentissimus, decrevit, quod omnes nostri milites, et continui tam gravis, quam levis armaturae, essent integri in Capitaneis, ita quod nullus deficeret, et quod neque Vicerex, neque aliquis Capitaneus possit habere ad servitia sua aliquem ex dictis continuis, aut militibus, etiamsi essent servitores, aut alumni ipsorum, quae Nobis optima provisio visa est, et si non esset facta, de novo faceremus; Ideo ad observationem ejusdem aeque principaliter, et de novo *Censemus, statuimus, et ordinamus, quod omnes dicti nostri continui, et milites utriusque armaturae sint homines digni, habiles, et apti ad militiam, et quod dictus noster Vicerex, nec aliquis alius ex praedictis possit habere ad servitia sua aliquem ex dictis continuis, aut militibus, etiamsi fuerint servitores, aut alumni ipsorum, nec ipsi possint eis servire, et unusquisque eorum, videlicet, qui nunc sunt ad stipendia nostra in primo lustro, et reliqui de cetero recipiendi, quando recipiuntur ad ordinantias nostras juravе teneantur observare omnia praedicta, et alia, ad quae tenentur ratione militiae.*

Proreges, et Duces cohortis militum, non utantur militibus, et cohortali. uti famulis.

4. Item, quia praefatus Catholicus Rex sapientia sua ordinavit, quod nullus Castellanus, Capitaneus militum, milites utriusque armaturae, nec continui haberent aliud officium, sed soli militiae darent operam, quod videtur Nobis valde necessarium, et Statui, et servitio nostro conveniens: Ideo *Censemus, statuimus, et ordinamus, quod de cetero nullus ex praedictis Castellanis Continuis, et Militibus habeat, nec exerceat aliquod officium in dicto Regno, nec Gubernium Provinciae, aut Terrae, sed soli militiae (ut praefertur) operam dare teneantur.*

Castellani Duces cohortis militum, et cohortal. vacent militiae solum, et officia non exerceant.

5. Item, quia Nos sumus informati, quod Castellum Licii parum importat servitio nostro, et dispendium, quod cum eo facimus, est omnino superfluum, et ideo decrevimus, officium dictae Castellaniae suo loco, et tempore extingui; Idcirco *Censemus, statuimus, et ordinamus, quod quandocunque Castellania praedicta Licii vacaverit obitu Sancii Roccbi illius impraesentiarum possessoris, dictum Castellaniae officium aboleatur, et extinguatur, cassetur, et annulletur; prout Nos nunc pro tunc cassum, et nullum decernimus, et declaramus, et si fuerit per Nos alicui concessum, talis concessio sit nulla, et censeatur per inadvertentiam facta.*

Officium Castellaniae Licii aboleatur.

6. Item, ut officiales habeant majorem curam justitiae exercendae, nec populos, et subditos gravent, *Censemus; statuimus, et ordinamus, quod Gubernatores, et Auditores Provinciarum, Regens, et Judices nostrae Magnae Curiae Vicariae, Capitanei, et Assessores Civitatum, Terrarum, et Locorum, et alii Officiales nostrae Justitiae, cujuscumque gradus, et conditionis existant, dicti nostri Siciliae citra Pharum Regni, in fine officii stent, et stare teneantur syndicatui, prout juris est, servata forma Constitutionum, Capitulorum, et Pragmaticarum Regni, et quod*

Officiales eatenus dicant, et ex officio contra eos Inquiratur. Vide prag. 3. de offic. Just. et 41. off. Proeur. Caes. et 6. de synd. off.

Constitutio incipit Volumus et praecentis.

Capitulum idem statuimus, quod tam Justitiarii pr. est 1. infr. de synd. offic.

*quod contra eos procedatur nedum ad instantiam querelantium, sed nostri Fisci per inquisitionem, taliter quod Officiales nostri, sicut argentum probatum probentur, et non possint intrare officia, nisi praestiterint idoneam fidejussoriam cautionem de stando syndicatui, nec Vicerex det alicui executoriales, aut commissiones, nisi praestita cautione, nec Camera nostra Summariae, aut alii Consiliarii, Secretarii, et Officiales nostri signent ipsas executoriales, aut commissiones, nisi praestita dicta fidejussione, sub poena mille ducatorum. Quapropter Ill. Viceregi dicti nostri Siciliae citra Pharum Regni, Magno quoque nostro Camerario, ejusque Locumtenenti, Magistro Justitiario, Gubernatoribus Provincialibus, et Capitaneis, aliisque Officialibus, Castellanis, armorum Capitaneis, armigeris, tam gravis, quam levis armaturae, peditibus, aliisque dicti nostri Siciliae citra Pharum Regni, dicimus, et districte praecipiendo mandamus, poena unciarum auri mille adjecta, quatenus hujusmodi nostras Pragmaticas sanctiones, et earum quamlibet, omniaque, et singula, in eis contenta; ad unguem teneant firmiter, et observent, tenerique, et inviolabiliter observari faciant, et non contra faciant, vel venire permittant, ratione aliqua, sive causa, si praeter irae, et indignationis nostrae incursum, poenam praeappositam cupiunt evitare.* Et ut de praemissis ignorantia allegari nequeat; ejusmodi nostras Pragmaticas per loca publica, et assueta dictae Civitatis nostrae Neapolitanae voce praeconis publicari mandavimus. In cujus rei testimonium praesentes fieri jussimus, nostro negotiorum Siciliae citra Pharum Regni Regio sigillo in dorso munitas. *Datum in Oppido nostro Vallisoleti die 22. Martii 1518.* Yo el Rey. *Vid. Lancus, et pro Magno Camerario. Vid. Augustinus, vice, et pro Protonotario. Vid. Montaltus Reg. Dominus Rex mandavit mihi Petro Garcia. Nihil solvat, quia pro Curia. Raphael Joannes Taxator. In partium 2. fol. 251.*

Officiales praestent cautionem causam dicendi, alias Literae officii non signentur. Poena centuriarum mille.

Poena unciar. mille, et irae, et indignationis.

Die 22. Mart. 1518. Yo el Rey.

Eapropter volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis, vobis omnibus, et cuilibet in solidum mandamus, quatenus, forma praeinsertae Regiae Pragmaticae diligenter attenta, illam ad unguem observetis, observarique faciatis per quos decet, publicarique, et affigi in locis publicis, solitis, et consuetis, ne possit ignorantia allegari, juxta ipsius tenorem pleniorem. *Nec secus agatis, sub indignationibus, et poenis in eadem contentis.* Dat. in Castro Novo Neap. die 10. Junii 1518. D. Raymondo de Cardona. Vid. Montaltus Reg. et Commissarius Generalis. Vid. de Colle Reg. Vid. Loffredus Reg. Dominus Vicerex mandavit mihi Antonio de Seron. In Curiae 4. fol. 32.

Die 10. Junii 1518. D. Raimondo de Cardona.

## PRAMMATICA II.

Serventur Const. et Capitula Regni.

IDeo ineffabilis providentiae DEVS omnipotens Reges in terris constituit, ut essent ipsius in recta populorum gubernatione Vicarii, et generalem omnium curam unus gereret. Cum itaque Catholicus Rex Dominus noster justissimus inter alia permulta, sibi a summo DEO praestita Regna, huic Regno, ejusque quieti, rectaeque administrationi continue consulere intentior sit, voluit, ut infrascriptae Pragmaticae sanctiones, cunctis temporibus firmiter valiturae, decernerentur, quas de ipsius Majestatis speciali mandato, ac voto Regii penes Nos assistentis Consilii, *Facimus, statuimus, et ordinamus in hunc, qui sequitur modum.*

Confirmatur pragm.

1. In primis, *quod omnes Pragmaticae, Constitutiones, Ritus, Capitula, et Ordinationes, tam novae, quam ve-*



Digitized by Google

Ut supra de edic. Pajuli prag. 1.

teres, quae observabantur tempore Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, quae fuerunt publicatae in Sacro Regio Consilio die penultimo Octobris 1477. Et eodem die Magnae Curiae Vicariae, et die secundo Novembris ejusdem anni fuerunt bannitae per Sedilia praesentis Civitatis Neapolis, confirmatae, et etiam de novo factae, et sanctae per Catholicum Regem felicis memoriae praefatarum Majestatum avum, et patrem, observentur inviolabiliter juxta illarum, seu illorum seriem, et tenorem pleniores.

* Delicta non componantur, nec poenae mutentur inconsulto Prorege. Receptatores delinquentium puniantur.

* 2. Item, quia nihil, ita ad perpetuanda delicta, etc. ut prag. 9. §. 2. de officio Magist. Justitiar.

3. Item, ut prefata facilius debitae exequutioni mandentur; Statuimus, et ordinamus, quod inviolabiliter observetur Pragmatica, a praedicta Regia Catholica Majestate immortalis memoriae edita contra receptatores delinquentium, cum additionibus, et declarationibus ad instantiam Baronum per Nos, vel alios hujus Regni Vicereges, et Locumtenentes Generales factis, juxta illius, et illarum seriem, et tenorem.

Quae est prima inf. de receptatoribus malef.

Officiales sint annales, nec aliquo petente confirmentur.

4. Item, quia plerique Capitanei, et alii Regii Officiales Civitatum, et Locorum Regni minis, seductionibus, et aliis exquisitis modis induxerunt dictas Civitates, et loca ad supplicandum pro ipsorum officiorum confirmatione, et continuatione in maximum damnum tranquillitatis, et libertatis ipsarum Civitatum, et Terrarum; Statuimus, et ordinamus, quod ab inde nulli Gubernator, Auditor, et Capitaneus, vel Assessor dicti Regni possit confirmari in ejus officio, nec illud quavis ratione (solito plus) continuare, etiamsi pro illis, vel eorum aliquo supplicarint Provinciae, Civitates, vel alia loca praesentis Regni, sed tantum exercent officia sua Gubernatores Provinciarum per triennium, Auditores per biennium, Capitanei Civitatum, et Terrarum per annum unum; ita quod nullo modo possint confirmari, nec prorogari, juxta continentiam, et tenorem Regiae Pragmaticae, alias super hoc editae.

Per biennium, ut prag. 3. de off. Just. Ut supra prag. 1. §. 7.

5. Item, quia experientia perceptum est, quod continuatio officiorum in eisdemmet personis est damnosa, et inconveniens, eo maxime, quia ratio suadet, quod officii administratio per omnes distribui possit; Statuimus, quod hi, qui habuerint officium justitiae annale, biennale, vel triennale, non possint aliud simile officium exercere, quin prius vacent tantundem temporis, quantum dictum officium exercuerint, juxta formam Pragmaticae, a praefata Majestate super hoc editae.

Tanto tempore vacent, quanto exercuere.

Ut supr. prag. 1. §. 2.

6. Item, quod Gubernatores Provinciarum exerceant, et administrent dicta officia per tres annos, et non ultra.

Vide prag. 3. de off. Justic.

7. Item, quod illis, quibus fuerint Privilegia de dictis officiis a praefato Rege Catholico felicis recordationis concessa, currat tempus dicti triennii a die obitus suae Majestatis. Illis vero, qui obtinuerunt a dictis Majestatibus de ipsis officiis confirmationes, aut novas concessiones, currat dictum tempus triennale a data confirmationum, et concessionum ipsarum. Veruntamen de cetero hujusmodi officia in forma suppradicta censeantur concessa, et non alias, nec alio modo, etiamsi sub quavis verborum forma quantumlibet amplissima, concederentur, et quod dicti Gubernatores teneantur personaliter residere in Provinciis sibi decretis, et delegatis.

Gubernatores cum persona adhibita.

8. Item, quod omnes Officiales exercentes justitiam, et pecuniarii, teneantur residere personaliter in eorum officiis, illarum administrationi vacando. Volumus tamen, quod per hanc Pragmaticam sanctionem nullum generetur praejudicium his, qui praedicta officia possident cum facultate substituendi, quibus

Officiales exercentes justitiam, ipsimet residere debent. Concord. prag. 75. §. 128. et 177. de offic. Proc. Caes.

Facultas substituendi quibusdam.

*bus tenore praesentium derogare non intendimus.*

Salaria officialium solvantur in Aerario.

9. Item, *quod omnia salaria quorumcumque Officialium praesentis Regni, tam majorum, quam minorum, quovis titulo censeantur, omniaque etiam, et quaecunque debita, quae Regia Curia legitime solvere tenetur, solvantur in Regia generali Thesauraria praedicti Regni, et non per consignationem, exceptis illis, quibus per legitima, et valida Privilegia aliter solvi debuerit; quae quidem privilegia, si qua fuerint, in suo robore volumus permanere.*

Regii Officiales non patrocinentur, vide prag. 1. infra de trigesim. et salario.

Neque Prorex potest aliter mandare, prag. 9. §. 5. infr. eod. et prag. 6. §. 2. de trigesim.

10. Item, quoniam de jure, ac per Pragmaticas sanctiones praesentis Regni, est prohibitum, quod Regii Consiliarii, sive Judices non possint esse causarum Patroni, sive Advocati, *Statuimus, et ordinamus, quod de cetero Consiliarii Sacri Consilii Sanctae Clarae, Praesidentes Regiae Camerae Summariae, Judices Magnae Curiae Vicariae, Auditores Provinciarum, et alius quivis Regius Officialis dicti Regni, ullo modo possint esse causarum Advocati, sive Patroni, Consiliarii, Auditores, sive Judices cujusvis personae, cujuscumque gradus, status, sive conditionis, et praeeminentiae fuerint, etiamsi sit Rex, vel Regina, quinimmo officia sua cum omni, ut decet, diligentia, et integritate exerceant: Ita quod in contrarium, praeter praedictas Majestates tantum, nemo aliud valeat dispensare, sub poena privationis officii, et ducatorum duorum mille, Regio Fisco inferenda.*

Nullus solvat jugem.

Poena pr. off. et centum. 2000.

Compositiones fiant semel in hebdomada per Judices interveniente Fisco. Perceptor debet exhibere codicem clarum Quaestori die Saturni, et in mense reddere rationem R. C. S. sub poena priv. offic.

11. Item *Volumus, statuimus, et ordinamus, quod compositiones Magnae Curiae Vicariae fiant per Regentem, et Judices ipsius Curiae, vel saltem per Regentem, et duos ex Judicibus, et per Advocatum, et Procuratorem Fisci, et per Perceptorem praefatarum compositionum in uno tantum die hebdomadae, et non per alias personas, nec aliis diebus, et quolibet die Sabbati dictus Percepter teneatur praesentare, et exhibere listam, et quinternum lucidum Magn. Regenti Regiam Thesaurariam Generalem de omnibus proventibus, et compositionibus dictae Magnae Curiae, et reddere rationem de ipsis semel quolibet mense in Regia Camera Summariae, sub poena privationis officii.*

Habentes facultatem substituendi, idoneos substituant. Officia cum facultate substituendi non concedantur, dict. prag. 75. §. 228. 31. 177. de offic. Proc. Caes.

12. Item *Statuimus, et ordinamus, quod Regii Officiales dicti Regni, qui habent potestatem substituendi, teneantur constituere substitutos suos sufficientes, et idoneos, ut officia sint, et esse possint recte administrata, et quod de cetero officia non concedantur, nec concessa censeantur cum simili potestate substituendi; quod si forte concederentur cum hujusmodi facultate, habeantur quoad hoc praesens pro non concessis.*

13. Eapropter volentes Regiis (ut tenemus) obedire mandatis, mandamus Ill. Magno hujus Regni Camerario, ejusque Locumtenenti, Praesidentibus, et Rationalibus Regiae Camerae Summariae, Illustri quoque Protonotario, Viceprotonotario, Consiliariis, et Actorum Magistris Sacri Regii Consilii, Illustri etiam Magno Justitiario, Regenti, et Judicibus Magnae Curiae Vicariae, Gubernatoribus insuper, et Auditoribus Provinciarum, ceterisque Officialibus, Assessoribus, Universitatibus, et personis quibuscumque, quarumvis Civitatum, Terrarum, et Locorum dicti Regni, praesentibus, et futuris, ad quos spectabit, quatenus, servata forma praeinsertarum Regiarum Pragmaticarum, ne aliquid ignorantiae in futurum possit allegari, publicari faciant in locis publicis solitis, et consuetis, praesentes, forma, et tenore ipsarum diligenter attenta; illas ad unguem cum omnibus, et per omnia observent, ac observari faciant per quos decet, juxta ipsarum seriem,

et

et tenorem. *Et contrarium non faciant pro quanto gratiam praefatarum Majestatum caram habent, et poenam ducatorum duorum mille cupiunt evitare.* Datum in Castro Novo Neapoli die sexta Julii 1518. Don Raymondo de Cardona. Vid. Comes Cariati Commissarius Generalis. Vid. de Colle Reg. Carolus Leclere. Vid. Montaltus Reg. Vid. Loffredus Reg. Vid. Antonius Januarius Viceprotonotarius. Vid. Matthaeus de Cardona Reg. Generalem Thesaurariam. Hieronymus de Francisco Locumtenens Magni Camerarii. Dominus Vicerex mandavit mihi Antonio Seron. In Curiae 4. fol. 50.

Poena centum. ooo.

Die sexta Julii 1518. D. Raimondo de Cardona.

## PRAMMATICA III.

### Ex §. 4. prag. C. V. anno 1536.

ADdentes insuper dictae Pragmaticae, quod nullus Consiliarius Regius, seu Officialis exercens jurisdictionem, seu administrationem pecuniae, possit esse Balius, neque Tutor, seu Procurator alicujus Baronis, seu alterius ad exercendam jurisdictionem alicujus privati, sive intra Regnum, seu extra existentis, sine expressa licentia Ill. Viceregis in scriptis.

Prag. 3. de trig. Officiales non sint nec Balii, nec Tutores, nec haered. huiusciarii prag. 28. 29. de Official.

1536. Carol. V. Imper.

## PRAMMATICA IV.

### Ex §. 19. prag. C. V. anno 1536.

ITem, quod Gubernatores Provinciarum, et Capitanei Regii Terrarum demanialium singulis sex mensibus debeant dare notitiam Illustri Viceregi per suas literas de omnibus delinquentibus, per eos bannitis, et condemnatis, et de causis, propter quas, et de tempore,

Justitiarii, et Rectores mittant numerum bannitorum Proregi quolibet semestri.

1536. Carol. V. Imper.

## PRAMMATICA V.

### Ex §. 10. prag. C. V. anno 1540.

CUm vero ex propalatione eorum, quae in Consiliis, et Tribunalibus nostris geruntur, et praesertim votorum in causis, quae in his tractantur, magnum inconveniens et obsequio nostro, et rectae administrationi justitiae sequi posset, volentes huic malo (ut par est) debite mederi; *Statuimus, et interdicimus, ne cui Consiliariorum, aut Officialium nostrorum cujuscumque auctoritatis, aut qualitatis sit, liceat, liberumve sit, consilia, et negotia in praefatis Consiliis, aut Tribunalibus agitata, et discussa cuiquam hominum aperire, seu declarare, neque votorum sententiam, vel ante, vel post decisionem causarum revelare. Volumus etiam, quod vota dictarum causarum expediendarum illico annotentur, et sententiae ipsae desuper ferendae, atque decreta promulganda pro majori parte votorum ferantur. Id secus vero facientes, ultra irae, et indignationis nostrae gravissimae, et privationis officiorum, poenas, alias nostro arbitrio reservatas, exequi mandabimus.*

Suffragia non patefiant. Concord. prag. 1. §. 2. de caus. decid.

Confirmatur per pragm. 17. infr. de offic. S. R. C.

Suffragia annotentur, et decreta secundum majorem partem ferantur.

Poena irae, indignationis, et privat. off. et alia decl.

1540. Carol. V. Imper.

## PRAMMATICA VI.

### Ex §. 28. prag. C. V. anno 1540.

ITem *Mandamus, quod Praesidentes Tribunalium in eorum domibus nullo pacto causas aliquas tractent, vel decidant, nisi juxta ordinem, super hoc datum, nec etiam congregentur pro causarum expeditione alibi, quam in ordinariis Tribunalibus.*

Praesidentes Tribunalium non decidant causas, nisi in Tribunalibus, Nisi in die festo in domo Locumtenentis ex juxta causam per pragm. 32. §. 39. de Offic.

1540. Carol. V. Imp.

PRAM-

Digitized by Google

## (*) PRAMMATICA VII.

In magna Curia adsistat etiam Chirurgicus.

CAROLVS *Quintus Imperator in anno* 1540. Pro cura pauperum, et vulneratorum in carcere Magnae Curiae existentium, mandamus quod vltra Physicum Medicum, adhibeatur etiam Chirurgicus, cui assignari debeat honestum salarium, deputeturque aliquis, qui curet infirmos, eorumque seruitiis vacet, circa cuius rei executionem, Regentis, et Iudicum Magnae Curiae conscientiam oneramus.

## PRAMMATICA VIII.

NIhil magis Christianis Principibus curae esse debet, quam ut in Regiis Civitatibus, ac populis eis divina misericordia commissis, justitia, quae de Caelo prospexit, unicuique, absque personarum discrimine, vel exceptione ministretur. Quandoquidem illa humani foederis vincula continet, Regna, Civitates, ac populos in tranquillitate conservat. Illaque non succurrente, nil inter mortales aequabile, nil tutum remaneret, et pro Platonicorum sententia ipsa humanae vitae compago dissolveretur. Quamobrem spectantes, ut illa in hoc Regno, praesertim in hac felicissima Civitate Neapolis, rite, et recte, ac sine aliquo suspicionis scrupulo, et personarum exceptione, omnibus ministretur, praevia matura deliberatione, ac voto Supremi Reg. Collat. Consil. penes Nos assistentis, praesentem Pragmaticam sanctionem perpetuo valituram edere decernimus.

Causae committantur per Praesidentem, et Locumtenentem, et Regentem Officialibus suorum Tribunalium, et non sibi ipsis.

1. In primis itaque *Statuimus, quod Praesidens S. R. C. Locumtenens R. C. S. Regens M. C. V. non possint sibi ipsis causas aliquas civiles, seu criminales, seu feudales, cujuscunque quantitatis, seu qualitatis existant, de cetero committere; et si aliqua ad praesens sibi ipsis per se ipsos commissa reperitur, illam statim committere debeant alicui Commissario illius Tribunalis, in quo ipse praesidet.*

Non votet in causis, ubi est advocatus consanguineus.

2. Item *Statuimus, quod nullus Iudex major, sive minor, etc. ut in prag.* 23. §. 6. *de officio S. R. Consilii.*

Officiales non sint Arbitri.

3. Item *Statuimus, quod nullus Officialis Regius Supremi Reg. Coll. Cons. Sacri Consilii residentis in Castro Capuano, R. C. S., M. C. Vic. etiamsi sit Caput Tribunalis, possit esse Arbiter, seu Arbitrator, aut amicabilis Compositor alicujus causae, cujuscunque qualitatis, seu quantitatis existat, si causa esset feudalis: et si forte de licentia Serenissimae Majestatis Regis nostri, seu ejus Viceregis, vel Locumtenentis in aliquo casu assumeretur Arbiter, seu Arbitrator, et amicabilis Compositor, eo in casu non possit aliquid directe, vel indirecte accipere, etiam a sponte dantibus in pecunia, auro, vel argento, seu aliqua alia specie bonorum pro trigesima, seu aliqua alia solutione, seu sub quovis alio quaesito colore.*

Adde pr. 6. de trigesim. §. 1.

Nec a sponte dantibus recipiant trigesimam.

Officiales officia a Baronibus non petant, nec impetrent.

Adde pr. 5. c. 13. §. 3. de off. Quaestor., pr. 5. de maner., et §. 6. 9. de Official.

4. Item *Statuimus, quod nemo Officialis praedictorum Tribunalium, seu Gubernatores, Auditores Provinciarum Regni hujus possint, nec debeant petere, seu impetrare officia a quibuscunque Baronibus, majoribus, seu minoribus, titulatis, et non titulatis hujus Regni, pro amicis, consanguineis, affinibus, seu quibuscunque aliis personis, sed a petitione, et impetratione hujusmodi officiorum omnino abstinere debeant.*

Non eligatur Curator alicujus negotii, qui sit conjunctus Official.

Confirmatur per pr. 14. §. 12. de offic. Secret.

5. Item *Statuimus, quod non possit per aliquod Tribunal trasmitti Commissarius aliquis in aliqua causa civili, criminali, seu feudali, vel cujusvis alterius qualitatis, qui sit conjunctus usque ad tertium gradum inclusive alicui ex Iudicibus, seu Praesidenti, vel Fisci patrono illius Tribunalis, a quo trans-*

Digitized by Google

*transmittitur. Et ut praemissa debitum sortiantur effectum, et inviolabiliter observentur; volumus, et statuimus, ut quicunque praedictis, vel praedictorum aliqui contravenerit, toties, quoties contravenerit, cujuscunque status, gradus, et conditionis existat, ipso jure, ipsoque facto poenam indignationis Regiae, et ducatorum 1000. Regio Fisco inviolabiliter applicandorum, et in alias poenas nostro reservatas arbitrio incurrat.* Et ut cunctis innotescat, et nemo ignorantiam allegare possit, has Sanctiones, et Pragmaticas affigi jussimus in valvis Tribunalium S. R. C. R. C. S. et M. C. V. Dat. in Palatio Regio prope Castrum Novum, Neap. die 28. Martii 1555. P. Cardinalis Seguntinus. Vidit Polo Reg. Vid. Fonseca Reg. Vid. Villanus R. Dominus Locumtenens, et Gubernator Generalis mandavit mihi Coriolano Martirano.

Poena indignationis, et centum millia, et alia arbitr.

28 Mart. 1555. Cardinalis Seguntinus.

## PRAMMATICA IX.

Officiales expedient. adversum necessario.

A Noi è stato presentato Memoriale del tenor seguente, *videlicet*.

Il Procurator Fiscale delle cause criminali del presente Regno fa intendere a V. E. come per Prammatica edita per la felice memoria dell' Invittissimo Carlo V. nel 1536. fu ordinato, che tutti gli Officiali deputati all' amministrazione della giustizia, non dovessero partirsi da' luoghi, dove sono Officiali, sino alla venuta del successore, non ostante, che il tempo di loro commissione fosse elasso. E perchè, Signor Illustrissimo, in molte parti del presente Regno, e massime nelle Città demaniali di Calabria tal Prammatica non si osserva, perchè finito l' anno non permettono, che gli Officiali amministrino più giustizia, benchè non sia venuto il successore, ma *interim* ci deputano esse gli uomini delle medesime Università, dal che nascono grandissimi inconvenienti, in pregiudizio della giustizia, e de' Vassalli di Sua Maestà. Però supplica V. E. che si degni ordinare, che detta Prammatica si osservi inviolabilmente, *sublato quovis abusu*, e scrivere a' Governatori delle Provincie, che la facciano *ad unguem* osservare, acciocchè sempre la giustizia abbia il suo luogo, *ut Deus, etc.*

Poena inhabilit. ad alia officia.

Tenor vero dictae Regiae Pragmaticae est, videlicet: *Prohibemus etiam, quod nullus Officialis deputatus ad administrationem justitiae possit recedere a loco, in quo fuit deputatus usque ad adventum successoris in dicto officio, etiam quod esset finitum tempus, ad quod erat deputatus, salvo si obtinuerit licentiam ab Ill. Vicerege in scriptis ex aliqua justa causa; alias incurrat ipso jure poenam inhabilitationis ad exercenda similia officia.*

E veduto per Noi il tenore della preinserta Regia Prammatica, e Memoriale, a Noi presentato per parte del detto Magnifico Procurator Fiscale, volendo sopra ciò debitamente provvedere „ Vi diciamo, ed ordi-
„ niamo, che dobbiate dare ordine
„ in nome nostro, che per tutte le
„ Città, Terre, e Luoghi di coteste
„ a Voi decrete Provincie s' osservi
„ la forma, contenenza, e tenore
„ della predetta Regia Prammatica,
„ senza replica, diminuzione, nè
„ contraddizione alcuna, sotto la pe-
„ na in detta Prammatica contenuta,
„ non ostante qualsivoglia Privile-
„ gio, che si pretendesse in contra-
„ rio; e se alcuno ne pretenderà te-
„ nere, tanto avanti, quanto dopo
„ della pubblicazione di detta Pram-
„ matica, comparisca avanti di Noi,
„ che si ministrerà complimento di
„ giu-

„ giustizia, però *interim* infino ad „ altro ordine nostro provvederete, che „ s'osservi *ad unguem* la detta Regia „ Prammatica, tenendo Noi pensiero della osservanza di quella, non „ facendo il contrario per quanto avete cara la grazia, e servizio di „ Sua Maestà ". *Dat. Neap. die* 10. *Maii* 1568. *D. Perafan. Vidit Villanus Reg. Vid. Reverter. Reg. Lobera Profecretar. In Cur. primo. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra.*

Die 10. Maii 1568. D. Perafan.

## PRAMMATICA X.

TRa gli altri capi delle Ordinazioni, Costituzioni, e Prammatiche generali, che la Maestà del Re N. S. per sua Real lettera de'13. di Gennajo del 1593. ha comandato stabilire, e guardare in questo Regno suo Fedelissimo di Napoli procedente dalla Visita, che in esso fece il Licenziato Don Lopez de Guzman per ordine, e commissione di S. M. vi sono gl' infrascritti, *videlicet*.

Regentes, et Locumtenens mandata contra jus non subscribant, sed subsistendo moneat Progem..

1. „ Porque de no reparar los Regentes, y Lugarteniente de la Sumaria, quando se les llevan à senalar algunos despachos, y mandados „ en la observancia, y cumplimiento de las ordenes, que tiengo dadas, se suele contravenir à ellas „ muchas vezes, es mi voluntad, y „ mando, que, de aqui adelante ninguno de los dichos Regentes, y „ Lugarteniente passe, ni senale los „ tales despachos, en que se contraveniere a mis Reales ordenes, sin „ replicar, y advertirlo à mi Visorey, estando muy vigilantes, y „ atentos, para no descuydarse, ni „ dissimular nada en esto, so pena „ de mi indignacion. Y en caso, „ que, no obstante la replica, les „ mandasse el Virrey, que passassen, „ y senalassen los tales despachos, „ lo haran por cumplir con el respeto, y observancia, que se le deve, „ representando mi persona, però al „ dicho mi Virrey encargo, y mando me de aviso de lo que fuera, „ y de las razones, que se le huvieren representado para replicar, „ y contradezir à mi orden, à fin „ que entendido lo uno, y lo otro, „ pueda yo dar sobre ello lo que „ juzgare mas convenir à mi servicio, por que de lo contrario me „ ternè por muy deservido.

Poena indignationis.

Si Prorex, non obstante monitione, ut subscribantur, relationem faciat Regi, cui sibi ita placuit.

2. *Assi mismo* „ Mando, que quando se offreziere haver de consultarme algun negocio, en que aya havido algun voto, ò votos, que no „ conveniessen con la mayor parte „ de los que en el entravenieren, se „ me embien el voto, o votos contrarios juntamente con la consulta „ que se me hiziere, à fin que visto, y entendido todo, lo pueda „ con mayor claridad, y fundamento resolver, y mandar, lo que me „ pareciere mas convenir.

Cum consultationibus omnia suffragia, etiam contraria transmittantur.

3. Por diversas Prematicas, y ordenes esta proveydo, que todas las personas, que tuvieren officio mio en el dicho Reyno, los hayan de servir puntualmente, y no por substitutos: y porque hè entendido, que algunas vezes dispensan en esto mis Visoreyes „ Mando al que al presente es, „ y à los, que por tiempo lo fueren, „ que en ninguna, ni por ninguna „ ò causa concedan, ni dispensen el „ poder servir por substitutos los tales officios no solamente en los, „ que son a mi provision, però ni „ en los, que ellos proveen, sino que „ inviolablemente observen, y guarden en quanto à esto toca las dichas Prematicas, y ordenes Reales, „ y que tan poco dispensen en la „ residencia de los dichos Officiales „ sino fuesse por legitima causa, y „ por &c.

Prag. 2. §. 8. de off. Judicum, et 1. de administr. Officiales ipsimet serviant, et non substituti, nec Proreges solvendi quidem legem facultatem habeant, nisi pro causa legitimâ, et brevi tempore, scientе Consilio Coll.

„ por brieve tiempo, y con comu-
„ nicacion, y acuerdo del Consejo
„ Collateral.

Prorex non mandet, quod Praeses Sacri Reg. Cons., et Locumten. R. C. S. se immisceant aliis negotiis, quam ejusdem Tribunalis.

4. El officio de Presidente del mi Consejo de Capuana es de tanta importancia para la administracion de la Justicia, que para poder cumplir a la obligacion del, es muy necessario, que la persona, que le tuviere, no se embarace en otros negocios extraordinarios fuera de los del mismo Tribunal, pues la ocupacion, y obligacion de los del es tanta, que havrà bien menester todo el tiempo para cumplir con ella; y porque de divertirse el Presidente en otros negocios, o sea por la grassa de Napoles, ò otras materias, y commissiones particulares, ha sucedido, y sucede muy notable enconveniente, no podiendo por esta causa cumplir en lo principal, que toca a su officio „ Orde-
„ no, y mando à mi Visorey, que
„ en ninguna manera ocupe, de aqui
„ adelante, al dicho Presidente en
„ semejantes commissiones: y que si
„ al presente se le huviesse dado al-
„ guna, la desocupe luego della, y
„ que lo mismo se entienda con mi
„ Lugarteniente de la Sumaria, por-
„ que assi conviene a mi servicio,
„ y al buen despacho de los negocios
„ de ambos Tribunales.

Officiales non patrocinentur absque jussu Regis. Concord. prag. 2. §. 10. et prag. 24. hoc tit. prag. 3. et 6. §. 3. de trigesim.

5. „ Porque es de grande enconve-
„ niente, que Consejeros assi del Con-
„ sejo de Capuana como de la Sumaria,
„ y Vicaria, y los Avogados Fiscales,
„ y otros Officiales, y Ministros mios
„ avoguen en causas de particulares,
„ aunque no entervengan en el cono-
„ cimiento dellas, ni se traten en su
„ Tribunal, quiero, y es mi volun-
„ tad, y assi lo ordeno, y mando,
„ que por ninguna via, ni respeto
„ se dispense en esto sin particular,
„ y espressa orden mia.

E volendo noi eseguire, ed ubbidire, come siamo tenuti, quanto per la Maestà Sua ci viene ordinato, e comandato ne' preinserti Capitoli, ed ordini, abbiamo voluto, che quelli si pubblichino; per il che ci è paruto fare il presente esecutorio, ed ordiniamo all' infrascritto Magnifico, e Circospetto Regio Segretario, che per futura memoria, ed a tal che per l' avvenire si sappia, e sia noto per potersi osservare, ed eseguire, debba il presente conservare nella Regia Cancelleria, ed in quella lo faceia registrare nel registro particolare della predetta Regia Visita, che tal' è nostra volontà; e conviene al servizio della predetta Maestà. *Dat. Neapoli die* 18. *Augusti* 1594. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Gorostiola Reg. Esecutorio de' preinserti ordini di Sua Maestà.*

Die 18. Aug. 1594. El Conde de Miranda.

## REGALE DISPACCIO

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XI.

PHILIPPVS II. Cum de justitia provideri mandatur, secundum jus, non ad arbitraria, et ad dispensationes recurrendum.

EN muchos memoriales, que dan las partes en Colateral, se hazen por los Regentes de el diferentes remisiones à los Tribunales, à quien toca. Y, quando la remision dize que esse Sacro Consejo provea de justicia, se entiende para solo proveer conforme à Derecho. Y, quando dize solo que provea, quedan en virtud de eso los Juezes obligados à proveer, segun rigor de justicia, ni pueden dispensar en ellos; con avisar en ese Tribunal à todas las Ruedas, y Juezes de ellas, que de aqui en adelante, aunque las remisiones digan solo que provea ni de otra qualquier forma, en que vayan, no se entiende que por ello se les comete mas de

lo,

lo, que fuere de justicia, sin que en virtud de esto se puedan estender à ninguna gracia y dispensacion contra Derecho. Por que, quando las partes me capidaran proveer en ello lo, que convenga, y que al Tribunal le pareciere que en algun caso particular hay causa tan urgente, que deviera obligar à dispensar algo con los terminos del Derecho, podrà consultarmelo con las razones en particular, que hay para ello; para que visto todo puedase proveer lo, que mas convenga al servicio de DIOS, y de Su Magestad. Y este villete dareys orden que se asente en el libro, donde suelen asentar se las demas ordenes, que se han dado y dan à esse Tribunal. *De Palacio 3. de Marzo 1603. D. Francisco de Castro. Senor Pro-Presidente del Consejo.*

Die 3. Mart. 1603.

## PRAMMATICA XII.

Octoginta novem capitula pro reformandis Tribunalibus.

PErchè tanto per gl' Illustri nostri predecessori, quanto per Noi in tempo del nostro Governo sono stati spediti molti ordini, e provvisioni utili, e necessarie per la buona amministrazione della giustizia, quiete de' sudditi, e buon governo del Regno, e molti di essi, per non essere stati pubblicati, ed impressi, non sono stati eseguiti, come conveniva, per non esser venuti a notizia non solo de' popoli, ma nè anche alle volte degl' istessi Ministri, a' quali spettava il dare l'esecuzione, così per la mutazione di essi, come per l'ignoranza, che causa ordinariamente il corso del tempo: oltra che di alcune di dette provvisioni, essendo fatte in casi particolari, è stato dubitato, se dovessero aver forza di legge universale, dal che è nata la inosservanza di esse, e di più molte di quelle per l'esperienza s'è veduto, che tengono bisogno o di ampliazione, o di restituzione, o dichiarazione: Per tanto desiderando Noi, che gli ordini fatti con tanta vigilanza, e prudenza con utile grande della Repubblica abbiano puntualmente la loro esecuzione pubblicandosi, ed imprimendosi nella forma consueta; Abbiamo fatto riconoscerli tutti, e pubblicarli di nuovo, per beneficio, ed utile universale. Per tanto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ Ordi- „ niamo, e comandiamo in vigore „ della presente Prammatica *omni tem-* „ *pore valitura*, che da qua in avan- „ ti, si debbano osservare da tutte, „ e quali si vogliano persone di qua- „ lunque stato, grado, e condizione, „ *sublato quovis abusu*, volendo, che „ abbiano forza di leggi perpetue, „ ed universali, e che i trasgressori „ incorrano nelle pene contenute in „ essi ordini, e non si possano scu- „ sare sotto pretesto d' ignoranza, o „ d'altro qualsivoglia colore, che tal' „ è nostra volontà.

vembr. 1612. in Cur. 2. Col. fol. 41.

Quando mandatur Praesidi, quod eligat Auditorem ad capiendam inquisitionem, potest eligere Fisci Patronum, 22. Apr. 1613. in Cur. Princip. 1. fol. 118. et 31. Jul. 1613. in Cur. 2. Princip. Ult. fol. 65.

Auditores, et Capitanei Campaneae vocentur Regii tantum; caeteri vero Judices prim. et secund. causarum, et Barricelli vocentur, ab No-

1. Conoscendosi per esperienza l'inconveniente grande, che porta con se l'uscir del proprio Tribunale delle Regie Udienze, che sogliono fare gli Uditori, e Fiscali di esse, così per l'impedimento, che di ordinario ne nasce alla spedizione de' negozj, come per la vessazione, che si causa a' popoli per gli alloggiamenti, ed altre spese, che vi corrono, per tanto „ Vo- „ gliamo, e comandiamo, che in ciò „ si osservino inviolabilmente gli or- „ dini altre volte dati; cioè, che „ niuno Uditore, o Fiscale di dette „ Udienze debba far assenza dal suo „ Tribunale senza espresso ordine no- „ stro, *etiam*, che avessero da uscire „ per commissione del Sac. Reg. Con- „ siglio, e Reg. Cam. della Somma- „ ria, o Gran Corte della Vicaria, e che

Justitiarius, Auditores, et Fisci Patronus non recedant e Tribunali progrediendo per Provinciam absque permissu Proregis.

An comprehendatur Fisci Procurator, sunt hinc inde rescripta, 18. Jan. 1617. in Cur. 1. fol. 62. et die 31. Martii 1620. in Cur. 3. fol. 23.

„ e che l'istesso debba osservare il „ Preside della Provincia. *Verum* occorrendo negozio tanto urgente, „ che non si possa aspettare detto ordine, ci contentiamo, che comunicandosi il caso con tutto il Tribunale, e concludendosi, che convenga non aspettarlo, possa il Ministro, a chi è commesso, uscir „ fuora per detta causa *tantum*, con „ che ci debba subito la Regia Udienza dar avviso del caso, e delle ragioni, che l'han mossa ad inviare detto Uditore, o Fiscale, acciocchè da Noi si possa provvedere, come conviene. Ordinando, che quegli, che contravverà al presente nostro ordine, incorra *ipso jure* senz'altra nostra dichiarazione, nella pena della sospensione dell'Officio per sei mesi, e di più debba perder le giornate per esso vacate, così ad istanza del Fisco, come anche delle parti, dalle quali non le possa dimandare, nè ricevere *etiam a sponte dantibus*, e quel che avesse ricevuto per dette giornate debba restituirlo.

Poena susp. semestr. et a missionis salarii, etiam sponte dantibus.

2. E perchè alle volte suole accadere, che in un istesso tempo due Uditori abbiano licenza da Noi di uscir fuora del Tribunale, e se l'uno, e l'altro usasse della licenza giuntamente, verrebbe a restar l'Udienza con un solo Uditore, e s'impedirebbe il corso de' negozj, e la spedizione di essi: Per tanto „ Ordiniamo, „ ch'esca prima l'uno, ed al ritorno suo poi esca l'altro, e non convenendo tra loro, qual di essi debba uscir prima, o poi, il Preside „ debba ordinare in questo quello, „ che gli parrà, che convenga, considerando la qualità, ed urgenza „ de' negozj, con le circostanze, che „ vi concorrono, e quando parte l'Uditore per servizio impostogli, debba lasciar tutt'i processi, e le informazioni, che si trovassero in „ suo potere, al Mastro d'Atti di „ detta Regia Udienza, perchè si „ possa in quelle cause procedere durante la sua assenza per altro, a „ chi si commetteranno.

Duorum Auditorum alter exeat, et duo semper adsint.

Omnibus absentibus Fisci Patronus vel Auditor non exerceat, die ult. Febr. 1554. in Cur. 1. fol. 139., et die 7. Aug. 1570. in Cur. Princip. ult. 1. fol. 40.

Inquisitiones restituantur Actuario.

3. *Item* „ Vogliamo, ed ordiniamo, che tutte le commissioni così civili, come criminali, tanto „ ad istanza del Fisco, quanto di „ parte, non si debbano provvedere, „ nè spedire dal Preside solo, nè si „ debbano firmare dagli Uditori, e „ Fiscali in bianco, ma si debba proporre dal Preside, o dal Fisco, o „ dal Commessario del negozio il caso, e la persona del Commessario, „ e quello, che sarà concluso per la „ maggior parte, inteso il Fisco, „ quando ci avrà interesse, si debba „ puntualmente eseguire.

Literae rerum gerendarum fiant in Tribunali, sed absque nomine, cui negotium committitur, non subscribantur.

4. „ Che il Segretario della Regia „ Udienza non debba spedire, nè consegnare alle parti provvisione alcuna se non sarà prima firmata da „ tutti gli Uditori, e Fiscali ne' casi, che si firma il Fisco in quelle provvisioni, che si deggiono firmare da tutti, nè il Conservatore „ del Regio suggello le debba suggellare; ed occorrendo, che il Fisco „ faccia alcuna istanza in materia di „ dette commissioni, e concludendosi il contrario, il detto Segretario „ di detta Regia Udienza sia obbligato scrivere detta istanza, acciocchè in ogni tempo se ne possa aver „ notizia.

A secretis non offerat rescripta, nisi subscripta. Inscripta Praesidi tententur recipere, cum exhibitione restituere, 22. Julii 1585 Cur. 1. fol. 158. Instantia Fisci scribatur. Prag. 2. §. 2 de empt.

5. Essendosi ordinato per gl'Illustri nostri Predecessori, e per Noi, „ che in tutte le Regie Udienze di „ questo Regno si tengano in ordine „ gli Archivj per conservare i processi, ed altre scritture de' Tribunali, e dove non ci sono, si facciano nuovi a spese de' padroni, e „ pos-

Fisci Patronus curet, ut conficiatur tabularium, et per repertorium apud successorem Actuarium inquisitiones deponantur.

Digitized by Google

„ possessori delle Mastrodattie, e che „ il Fiscale, ognuno nella sua Provincia, abbia pensiero di farlo eseguire. Vogliamo, che l'istesso Fiscale abbia ancora pensiero, che quando i Mastri d'Atti finiranno „ il tempo della loro amministrazione, „ debbano consegnar per inventario „ lucido, e chiaro al successore tutt'i „ processi, e scritture, appartenenti al „ loro officio, il quale ne debba far „ loro la debita ricevuta, sotto pena „ di galea, a nostro arbitrio; ordinando di più, che niun Mastro d'Atti, che ha esercitato, possa esser ammesso ad esercitar altra nuova Mastrodattia, se non mostrerà „ prima al Governator del luogo, „ nel quale vorrà esercitare la ricevuta del suo successore per l'altro „ officio, che ha esercitato.

Poena tiremis arbitr. Actuarius novus quomodo admittendus.

Milites Campanese quomodo recipi debeant in numero: in receasu qui interesse debeant.

*6. Item* „ Comandiamo, che i soldati di Campagna si debbano assentar per lo Capitano di Campagna; però il Preside, e Fiscale debbano riconoscere la persona del soldato per vedere, se è atta all'esercizio, e se è contumace, o delinquente, nel qual caso non s'assenterà altrimenti. E di più vogliamo, che nelle mostre, che s'hanno da dar di detta Compagnia ci intervenga il Preside, e 'l Fiscale, e lo Scrivano di Razione, ed in quanto al borrare, lo possa fare solo il Capitano; però quando il soldato allegasse alcuna cosa, per la quale apparisse, che il Capitano gli facesse aggravio notorio, possa il Preside, trattandolo coll'Udienza, proibire, che non si borri.

Album militum debet fori a Fisci Patrono 24. Maii 1614. in Cur. Ilydr. 2. fol. 199. et 316. in injuria acta a fuce cohortis, quid observandum?

Facta cessione bonorum, captivi non detineantur pro expensis.

*7.* „ Quando alcuni carcerati per debiti delle Regie Udienze faranno „ la cessione de' beni, si ordina, che „ non si trattengano carcerati per „ causa del debito, che dovessero alla Corte per lo pane, che hanno „ avuto, o per le spese d'infermeria, „ stante la loro notoria povertà, ed „ impotenza.

Detur panis cum subscriptione Fisci Patroni.

*8.* Di più „ che si dia a' poveri „ carcerati per causa criminale nelle „ carceri di dette Udienze il pane „ colla firma del Fiscale, e che questa spesa si faccia con ogni puntualità, di modo che si preferisca „ ad ogni altra.

Captivi recenseantur die Saturni. Debet intervenire Fisci Patr. loco solito 12. Julii 1589. in Cur. Cal. 1. fol. 218., et habeat praclationem cum 10ta Curia 16. Sept. 1612. in Cur. 2. Cal. fol. 33.

*9.* „ Si ordina ancora, che le dette „ Regie Udienze tengano pensiero ogni Sabbato di visitar le loro carceri, ed ancora d'inviare un'Uditore a visitare quelle de' Capitani „ Regj, che saranno nella Città, o „ Terra, dove risiede l'Udienza, il „ quale peso si ripartirà tra gli Uditori in giro, o per settimana, o „ per mese, come dal Preside sarà „ ordinato; e se il dì del Sabbato „ sarà feriato, la Visita si debba fare nel giorno giuridico prossimo „ precedente al Sabbato.

Pro creandis administratoribus salvatur taxatum unius diei. Pragm. 6. de Comm.

10. „ Nelle Città, o Terre, nelle „ quali risiede l'Udienza si faccia „ il governo, secondo il solito; ed „ essendo consueto, che vi assista, „ ed intervenga o il Preside, o un „ Uditore, vogliamo, che detto solito si osservi; però che il detto „ Preside, o Uditore non possa farsi „ pagare più che una giornata sola, „ conforme alla Prammatica, che „ sarà quella, nella quale si fa l'atto della elezione, nè possa pigliar „ altro, sotto qualsivoglia colore.

Conventiones ad remigandam non tractentur.

11. „ Che le dette Regie Udienze non facciano accordi di carcerati per lo servizio delle Regie Galee, senza espresso ordine nostro, „ e facendosi, sieno di niun valore.

Audientiae mandent Rectoribus, quod mittant numeram compositionum quatrimestrium.

12. „ S'ordina ancora alle dette „ Regie Udienze, che debbano comandare a' Capitani delle Città, e „ Terre demaniali, che ogni quattro „ mesi in fine di essi loro debbano

„ man-

„ mandare nota distinta di tutte le „ composizioni, che hanno fatte in „ detto quadrimestre, con soscrizione „ ancora del Giudice, o Assessor suo, „ affinchè si sappia, se hanno ecce- „ duti gli ordini, e trovando la Re- „ gia Udienza, che non gli abbia „ osservati, ce ne debba dare incon- „ tanente avviso, acciocchè possiamo „ provvederci, come conviene.

Curiae Regiae componant causas exilii cum partis remissione.

13. „ Dichiarando, che le dette „ Regie Udienze, e Governatori, o „ Capitani Regj non possano far com- „ posizioni ne' casi, ne' quali verreb- „ be ad imporsi pena di morte *na-* „ turale, o civile, mutilazione di „ membro, o di Galea, o altra *cor-* „ *poris afflictiva*; ma solamente nelle „ pene d' esilio semplice, precedendo „ remissione di parte, *ut infra*, sotto

Poena inhabilitatis ad alia officia, et alia corporis afflictio declaranda.

„ pena, che detta composizione sia „ *ipso jure nulla*, e 'l Governatore, „ Uditori, Capitani, e Giudici, che „ vi consentiranno, sieno *ipso jure* „ inabilitati a poter esercitar altri „ Officj Regj, oltra d' incorrere an- „ cora in altra pena, *etiam* corporale „ a nostro arbitrio riservata.

Vigore literarum non procedatur ex delegatione, nisi expressim dicatur.

14. „ Sebbene è molto chiaro per „ disposizion di ragione, che quando „ per Noi tanto per lettere nostre „ particolari di Scrittorio, quanto „ per lettere della Regia Cancelleria „ si commette alla Regia Udienza, „ o ad altro Giudice alcun negozio, „ il quale senz' altra nostra commis- „ sione spetta per sua natura a detta „ Regia Udienza, o Giudice, non „ se gli dà delegazione alcuna: es- „ sendo detto nostro ordine solamen- „ te eccitativo della giurisdizione or- „ dinaria, eccetto quando espressa- „ mente se gli dice, che proceda, „ come delegato. Pure perchè abbia- „ mo inteso, che alle volte s' è dubi- „ tato di questo, e si è per detti „ Giudici sinistramente interpretato, „ che detto nostro rescritto importi „ delegazione; acciocchè *in futurum* „ si levi questa, ancorchè vana du- „ bitazione, dichiariamo, che in tal „ commissione debba procedere, come „ ordinario, e non come delegato, „ ammettendo tutte l' appellazioni, „ inibizione, o altre provvisioni, che „ sopra detto negozio gli saranno fat- „ te da' Tribunali superiori, annul- „ lando Noi, ed invalidando *ipso ju-* „ *re*, *ipsoque facto* tutto quello, che „ fosse fatto per via di delegazione.

Quid faciendum quando Rector, vel Iudex Regius moritur: nec etiam in morte rectorum Baronum possunt alios eligere Audientiae. 23. Jan. 1604. in Cur. Princip. Cit. fol. 37.

15. „ Quando occorrerà la morte „ d' alcun Capitano, o Giudice, ed „ Assessore Regio in alcuna Pro- „ vincia del Regno, il Preside, ed „ in sua assenza l' Udienza ce ne „ debba dare incontanente avviso; e „ frattanto, se sarà morto il Capi- „ tano, vogliamo, che il Giudice „ eserciti l' uno, e l' altro Officio „ fin' ad altro ordine nostro, e se per „ contrario morrà il Giudice, possa „ il Capitano assumersi un Consulto- „ re ordinario de' luoghi convicini, „ il quale debba dare pleggeria di „ stare a sindacato, ed in effetto „ darlo *pro rata temporis* di sua am- „ ministrazione.

Fisci Procurator non intervenat, quando suffragia feruntur, licet praeferatur ab a secretis, ipse habet praelationem cum substituto ejus. 17. Maii 1591. in Cur. Hydr. 1. fol. 261.

16. Oltra di ciò „ Vogliamo, che, „ da qua in avanti non possa, nè „ debba star presente il Proccuratore „ Fiscale a tempo, che si voteranno „ le cause nelle Regie Udienze, os- „ servandosi in esse quel che si os- „ serva nella Gran Corte della Vi- „ caria, non ostante qualsivoglia con- „ suetudine, o ordine, che in con- „ trario fosse spedito per Noi, o no- „ stri predecessori, quale con la pre- „ sente rivochiamo.

Rescripta, et mandata legantur in Tribunali. Referatur in libris. Auditor antiquior loco Praesidis.

17. „ Essendo conveniente, che si „ abbia notizia da tutti gli Uditori, „ e Fiscali delle Regie Udienze di „ tutti gli ordini Regj, che loro da „ Noi, e nostro Collateral Consiglio

„ s' in-

„ s' inviano, acciocchè possano quegli osservare, ed eseguire come conviene; Ordiniamo a' Presidi delle Provincie, che ricevendoli, quanto prima li debbano aprire, e leggere in piena banca, con farli registrare in registro, o pubblico, o secreto, conforme parrà, che convenga alla materia, che contengono; ed in assenza del Preside vogliamo, che così inviolabilmente lo debba eseguire il più antico Uditore.

Quomodo facienda relatio transmittenda. Vide prag. 3. de relat. causar. §. 2.

18. Oltre di ciò „ Quando per „ Noi si manda ordine ad alcuna „ delle Regie Udienze, o Uditor di „ esse, che facciano relazione, informandosi del negozio, vogliamo, „ che non si ritardi la relazione per „ dover prenderne informazione di „ nuovo, se già è stata presa per „ prima, ma quella debba farsi per „ quello, che si contiene nell' informazione già presa; avvertendo però se in essa si manca a farsi alcuna diligenza, acciocchè veduto „ il tutto, si possa da Noi, e Regio Collateral Consiglio, ordinar „ quello, che parrà conveniente.

Relatio non fiat iterum, si non adest clausula, *non obstante*, ut §. 56.

19. „ E se alle volte per Noi, o „ per lo Regio Collateral Consiglio si dimanderà ad alcuna delle dette „ Regie Udienze relazione di negozj, „ de' quali altre volte detta Udienza „ l' abbia fatta; vogliamo, che non „ la faccia di nuovo, ma che non „ ostante detto ordine, debba la Regia Udienza procedere nel negozio, „ eccetto se nell' ordine, per lo quale si dimanda relazione di nuovo, „ si dica espressamente, che la invii, non ostante, che altre volte „ l' abbia fatta.

Variatione facta potest terminus praefigi.

20. „ Ordiniamo ancora, che „ quando occorrerà nelle cause criminali vertenti nella Regia Udienza, di variar alcune parti in Vicaria, la detta Regia Udienza debba prefiggere alla parte variante „ termino competente a proccurar la „ trasmissione degli atti, e quello „ elasso, possa procedere nella causa, „ non ostante la detta variazione.

Circitor Campanae debet relinquere milites, ut serviant Tribunali.

21. „ Quando il Capitan di Campagna delle Udienze andrà ad accompagnare il Preside, o Uditore, „ o Fiscale, che va per alcun negozio, debba lasciar numero competente de' soldati di sua compagnia, „ acciocchè possano assistere al Tribunale per le cose, che potessero „ occorrere.

Mane decreta torturae vesperi inferantur, 23. Novembr. 1607. Cur. Hydrunt., et lata non notificentur, nec deferatur appellationi, sine rescripto, 19. Apr. 1616. in Cur. Calabr. 2. fol. 161. a tergo. Concord. prag. 13. §. 3. de Official.

22. *Item* „ Ordiniamo, che i decreti di tortura nelle dette Regie „ Udienze si facciano almeno con due „ Uditori, i quali si soscrivano, altrimenti sieno nulli, ed invalidi.

23. „ Che i memoriali, e petizioni, che si leggeranno nelle dette „ Regie Udienze, si debbano provvedere, e decretare per l' Uditore „ più antico in banca, e se gli altri „ compagni discreperanno, si debba „ provvedere, ed eseguir quello, che „ conchiuderà la maggior parte.

24. „ Nell' esercizio delle Mastrodattie delle dette Regie Udienze „ non si debbano ammettere persone „ inabili, nè contumaci, nè inquisite, e perciò prima d' essere ammesse, vogliamo, che presentino „ alle dette Regie Udienze le perquisizioni della Vicaria, e fede „ delle Corti delle loro patrie, qualmente non sono contumaci, nè „ inquisite, e 'l medesimo si osservi „ nell' ammetter gli Scrivani.

In loco Tribunalis salarium non solvatur pro examine.

25. „ Quando nelle cause civili, „ o criminali, che si agitano nelle „ Regie Udienze, si esamineranno „ alcuni testimonj per gli Uditori, „ o Fiscali negli stessi luoghi, dove „ risiede la Regia Udienza, nel Tribunale, o nelle loro case, si ordi-

„ na,

„ na, che non debbano pigliar paga-
„ mento alcuno.

Nec prò relatione faciendâ. Concord. prag. 6. §. 22. de off. Just.

26. „ Nè tampoco possano esigere
„ diritto alcuno per le relazioni, che
„ faranno a Noi così de' negozj ci-
„ vili, come criminali, nè anche per
„ li decreti, che alcuno *gaudeat gui-*
„ *datico*, *vel indultu*, non ostante
„ qualsivoglia consuetudine, che vi
„ fosse in contrario.

Quando transmittuntur captivi. Literæ patentes debent subscribi a Tribunali, 6. Jan. 1601. in Cur. Cap. 2. fol. 39.

27. „ A tempo che si manderà
„ alla Vicaria la catena de' carcerati,
„ il Mastro di Camera dell' Udienza,
„ che la manda, debba precisamente
„ provvedere di danari bastanti, e
„ necessarj, non solo per lo bisogno
„ de' carcerati, ma ancora de' soldati,
„ che gli accompagnano, acciocchè
„ le Università, dove alloggiano,
„ non sieno obbligate a dare alloggi-
„ giamento, o altro.

Per Provinciam non tradentur, nisi commissa.

28. „ Quando alcuno degli Udi-
„ tori, o Fiscali uscirà del Tribuna-
„ le per alcun negozio, non si deb-
„ ba intromettere in altro, che in
„ quello, che gli è stato commes-
„ so, e per lo quale è uscito;
„ però quando occorresse alcun ca-
„ so grave nel luogo, dove si ri-
„ trovasse l' istesso Uditore, o Fi-
„ scale, e detto caso non sofferisse
„ dilazione, vogliamo, che possa
„ provvedere quello, che sarà neces-
„ sario per presentaneo rimedio del
„ caso, non procedendo ad altro at-
„ to; con che subito dia avviso del
„ tutto alle Udienze, dalle quali a-
„ vrà da aspettar l'ordine di quel,
„ che avrà da fare: però se il ne-
„ gozio, ancorchè grave, patisse di-
„ lazione, vogliamo, che non faccia
„ altro, che avvisare al Tribunale,
„ ed aspettar la risoluzione.

Non stantur militibus, uti famulis, nec etiam Circitor die 8. Novemb. 1519. in Cur. 9. fol. 44.

29. „ Gli Uditori, Preside, Fi-
„ scali non si servano in conto alcu-
„ no di soldati di campagna, o altri
„ servienti dell' Udienza per li servi-
„ zj proprj, ma quelli lascino atten-
„ dere al servizio, al quale sono ob-
„ bligati, e destinati.

Dicant causam omnium delegationum. Concord. prag. 7. de syndic.

30. „ Vogliamo, che i Presidi
„ delle Provincie, ed Uditori sieno
„ obbligati a tempo, che daranno il
„ loro sindacato, di darlo ancora di
„ tutto quello, che avranno fatto co-
„ sì come Capitani a guerra, come
„ Commessarj delegati, ed ancora di
„ tutte l' altre commissioni, che a-
„ vranno esercitato per ordine nostro,
„ o di qualsivoglia altro Tribunale;
„ il medesimo ordiniamo a rispetto
„ di tutt' i Capitani, ed Assessori
„ Regj.

Justitiarii non utantur militibus novæ militiæ ad quotidianas excubias, 22. Maii 1617. in Cur. 3. Cal. fol. 68.

31. „ Se il Preside uscirà ad alcun
„ negozio per la Provincia, non por-
„ ti con se il Fiscale, perchè non si
„ venga ad impedire la spedizione
„ delle cause, restando l' Udienza
„ senza esso.

32. „ Il detto Preside vogliamo,
„ che non possa pubblicare Bandi in
„ nome suo solo, ma con consulta,
„ ed in nome di tutta l' Udienza;
„ però nelle cose di guerra possa far-
„ gli emanare sotto il nome suo so-
„ lo, con consiglio del suo Uditore,
„ se ne terrà.

Nec ipsa femina potest inferre solus, 26. Mart. 1585. in Cur. Cal. 3. fol. 230. Per prag. 60. de off. Mag. Just. in atantia.

33. „ Che l' istanze nelle cause cri-
„ minali, vertenti nelle Regie Udien-
„ ze, s' intendano prorogate nel mo-
„ do, e forma, che al presente si
„ osserva nella Gran Corte della Vi-
„ caria.

Quando captivi sunt relationi in codice non potest dimittere solus.

34. „ Che il Preside solo non pos-
„ sa scarcerare carcerato alcuno senza
„ parere dell' Udienza, dopo che sarà
„ scritto, e si debba tener libro de'
„ carcerati, *etiam* non iscritti, come
„ si tiene in Vicaria.

Actuarii iidem adhibeantur extra Tribunal.

35. „ Quando andrà per la Pro-
„ vincia il Preside, o alcuno Udito-
„ re, o Fiscale, *etiam* per commis-
„ sione del Collaterale, o di altri
„ Tribunali, non si possa servire di

„ al-

„ altro Attuario, o Scrivano, se non „ di quelli della Regia Udienza.

Fiscus in compositionibus intervenit. Concord. prag. 3. § 2. de offic. Mag. Justic.

36. „ Nelle composizioni, che si „ fanno nelle Regie Udienze ne' casi „ permessi, debba intervenire il Fi„ scale, altrimenti sieno nulle, ed „ invalide.

Quid servandum in mittendis Commissariis pro Fisco? Semper petentes solvant, nisi sint pauperes, 7. Mart. 1600. in Cur. Cal. 3. f. 336. et 22 Oct. 1610. in Cur. Princ. Dit. 2. fol. 5.

37. „ Le predette Regie Udienze „ andranno con molto riguardo a non „ ispedir Commessarj a spese del Fi„ sco, se non in casi ardui, e ne„ cessarj, e quando le parti non po„ tranno pagargli; ed in fine dell' „ anno vogliamo, che mandino in „ poter del circospetto Segretario del „ presente Regno nota particolare di „ quelli, che avranno mandati colle „ cause, che l'han mosse, incarican„ do loro ancora, che mirino *etiam* „ di spedirne ad istanza dell' istesse „ parti, quando si potrà scusare, ac„ ciocchè sieno i litiganti gravati il „ meno, che si può.

Relationes a Curtis non requirantur, nisi pro delictis Campanee. Sed in causis devolutis curent, ut revera obediant, et de Regiorum delictis fiat relatio Proregi, 29. Oct. 1586. in Cur. 9. Princip. Cit. fol. 214. 6. Octob. 1596. in Cur. Cal. 1. fol. 62. 28. Febr. 1618. in Cur. 2. Princ. Cit. fol. 57. Fasciculus literarum subscriptarum Praesidi aperiatur in Tribunali.

38. „ Le dette Regie Udienze non „ facciano da qua in avanti ordine „ a' Capitani demaniali, nè pure Ba„ ronali, che loro inviino nota de' „ delitti gravi, che succedono in det„ ti luoghi, non intromettendosi nelle „ cause predette, se non in caso di „ aggravio, eccetto quando parrà lo„ ro di far ordine, che diano avviso „ de' furti, e rompimenti di strada „ pubblica, che succedessero ne' loro „ territorj, o di alcuna comitiva, „ che andasse armando per la cam„ pagna, nel qual caso sieno detti „ Capitani obbligati a darne loro av„ viso, acciocchè possano darci il ri„ medio, ch'è conveniente.

39. „ I dispacci, che verranno di„ retti al Preside, o alla Regia U„ dienza, essendo assente il Preside, „ si debbano aprire in Tribunale per „ l'Uditore più antico, ed in tal „ caso debba mandare in esecuzione „ quel tanto, che conterranno detti „ dispacci, acciocchè non si ritardi, „ eccetto se le cose contenute fossero „ tali, che spettassero al Preside so„ lo, nel qual caso se gli debbano „ inviar subito, o avvisarglielo, e „ conservarlo per lo suo ritorno, con„ forme parrà, che ricerchi la ma„ teria.

Fiscus pro recursu adest M. C. V. Pendente appellatione nihil innovetur, nec captivus consignetur, 14. Oct. 1609. in Cur. 9. Princip. Ut. fol. 123. prag. 12. de appell. Quomodo solvenda salaria dictarum pro Fisco? Praeses, et Fisci Patronus mittant relationem expensarum.

40. „ Quando parrà al Fiscale dell' „ Udienze dimandar ricorso d'alcuno „ aggravio, che pretende aver rice„ vuto dall' Udienza, detto ricorso „ debba dimandare in Vicaria, *et* „ *interim* si debba soprassedere; però „ parendo all' Udienza, possa abilitar „ l'inquisito con pleggeria.

41. „ Le giornate, che vacheran„ no *pro Fisco* i Presidi, Uditori, „ e Fiscali, si paghino per lo Ma„ stro di Camera, tassandosi prima „ per tutto il Tribunale, conforme „ la Prammatica, non ostante qual„ sivoglia ordine in contrario, però „ ordiniamo al Preside, e Fiscale, „ che ogni sei mesi mandi al Segre„ tario del Regno la nota delle quan„ tità, che per dette cause sono sta„ te spese.

Audientia non se immisceat cum officio Percetorum, seu Quaestorum.

42. „ Vogliamo, che le dette Re„ gie Udienze non s' intromettano „ co' Percettori, ma li lascino eser„ citare i loro officj, dando loro per „ l'esecuzione delle loro commissio„ ni tutto l'ajuto, e favore, che sa„ rà necessario, e se vedranno, che „ nell' esercizio di esse si portino „ male, ce ne potranno dar avviso, „ perchè da Noi si possa dare il ri„ medio conveniente. Però se detti „ Percettori delinqueranno in cose „ non concernenti il loro Officio, „ possa la Regia Udienza pigliarne „ informazione, e ce la debba invia„ re; però se fosse il delitto così „ grave, che importasse pena di mor„ te naturale, o civile, o di galea, „ o relegazione, possa ancora l' U„ dien-

Graviter delinquentes possunt in carceres detrudi.

„ dienza assicurarsi delle loro perso-
„ ne, o con carcere, o con pleggeria, come le parrà.

Quid servandum, quando Auditores causam dicunt prag. 1. et seqq. de Syndic. Offic.

43. „ Il Sindacato degli Uditori, „ vogliamo, che si dia in questo „ modo, che dove è costume, che „ le Università eleggano i Sindacatori, si osservi detto costume, e „ degli aggravj, che faranno detti „ Sindacatori nell' interlocutorie, si „ appelli all' Udienza; però l' appellazione per la diffinitiva venga alla „ Gran Corte della Vicaria; non essendo conveniente, che gli Uditori giudichino il loro compagno, „ essendo sempre per ordinario tra „ loro alcun affetto o d' amore, o „ d' odio, ed occorrendo molte volte di trattarsi di cose fatte dal „ Sindacando in compagnia degli altri Uditori, che avrebbero da censurare, e giudicare quel, che eglino stessi han fatto. E nelle Udienze, nelle quali non s' usa d' eleggersi Sindacatori dall' Università, „ ma si suole immediatamente dare „ il sindacato agli altri Uditori, vogliamo, che l' Uditore successore, „ pigli il sindacato del predecessore, „ acciocchè cessino tutti gl' inconvenienti predetti.

Jus carceris quomodo exigendum. Prag. 1. de carcer. 32. de off. Mag. Just. 4. de trigs.

44. „ Che tutte le Regie Udienze „ nel pagamento del Portello, e *jus* „ delle carceri debbano far osservare „ la Pandetta, che forse ci sarà, e „ non essendoci pandetta, debbano „ osservare quella della Gran Corte „ della Vicaria.

Suffragia discordia scribantur.

45. „ Debbano fare ancora libro „ de' voti, quando saranno gli Uditori discordi, notando il parere di „ ciascheduno; qual libro si scriva „ dall' Uditore più nuovo, e si tenga segreto.

Commissiones generales pro capiendis obligationibus, nec tarma pro re

46. „ Che dette Regie Udienze „ non debbano dare commissioni generali *pro capiendis obligationibus* „ *nomine ipsius Regiae Audientiae* nelle Città, e Terre Regie, o Baronali della sua Provincia, eccetto „ in caso particolare, quando alcuna „ parte ne farà istanza.

annonaria promulgent, 12. Mart. 1612. in Cur. 1. Cap. fol. 48.

Nec pro re monetaria, 10. April. 1620. in Cur. 1. Idr. fol. 224. Cauponae, fratres jurati, et tutores non recognoscantur.

47. „ Che i detti Presidi, e Re- „ gie Udienze non possano senza no- „ stra particolar licenza mandar Commessarj a visitar le Città, e Terre della Provincia, per saper, se „ tengono in ordine le Taverne, e „ i Mastrigiurati, o Torri.

Delicta comprehensa in potestate ad modum belli,

48. „ Ordiniamo di più, che quando si dà potestà a' detti Presidi, „ e Regie Udienze di procedere *ad* „ *modum belli*, non possano, nè debbano procedere in detta forma, se „ non ne' casi seguenti, cioè

Ne' furti, che si commettono in istrada pubblica, ed in campagna.

Gl' incendj così di case, o pagliari dentro, o fuori de' luoghi abitati, come di Selve, di Boschi, di seminati, o di vittuaglie riposte nell' aere, purchè sieno pensatamente fatti, e non casuali.

I ricatti, ancorchè non esatti con effetto, purchè si sia venuto ad atto di sequestrar la persona in parte rimota, asportandola *de loco ad locum*.

L' armare per la campagna con arme proibite a modo di fuorusciti, in comitiva, e numero di quattro persone almeno, quando però col detto armare commetteranno delitto, ancorchè per prima non si trovassero inquisiti d' altro delitto, *etiam* che non sieno pigliati *in flagranti* colle dette arme, così se armeranno dentro, come fuori di strada.

I ratti violenti fatti in campagna a donne di qualsivoglia condizione.

I delitti, che si commettono *more piratico* in mare.

Comprendendo in tutt' i predetti casi *etiam* i complici.

49. „ Ed occorrendo altri casi per

„ gra-

Quando sunt delicta gravia fiat relatio.

„ gravi che sieno, vogliamo, che si „ proceda ordinariamente; però parendo al Preside, ed all' Udienza, „ che sieno delitti di mal esempio, „ e che meritino rigore estraordinario, ce ne diano avviso, acciocchè „ si possa loro concedere delegazione, „ e dar potestà di procedere *ad modum belli*.

Praemia quomodo dividenda. Arma, vestes, equi, et nummi sunt capientia, ex Mant 1577. In Cur. a. c. fol. 48.

50. „ Per lo ripartimento de' taglioni tra il Capitano, e soldati „ di campagna ne' casi, che si guadagnano, se ne darà avviso a Noi, „ perchè possiamo ordinar quel, che „ meglio ci parrà.

In causis ad modum belli repetantur testes. Nisi sit confessio.

51. „ Si ordina di più, che quando le dette Regie Udienze, o uno „ degli Uditori procedono *ad modum belli*, o per delegazione, debbano „ ripetere i testimonj esaminati contra gl' inquisiti, che non li vorranno dare per ripetuti, non ostante qualsivoglia osservanza, e „ stile, che vi fosse in contrario. „ Dichiarando però, che, quando ci „ sarà la confessione del Reo legittimamente fatta, non sia necessaria „ altra ripetizione di testimonj, ma „ solamente si debba dare il termine „ *adversus confessionem*.

Inquisitiones ex delegatione, vel ad modum belli mittantur cum captivis.

52. „ *Item* si ordina, che quando „ le dette Regie Udienze manderanno colle catene in Vicaria alcuni „ condannati *ad modum belli*, o per „ delegazione, debbano ancora mandare i processi originali, o copie „ di essi, e non i notamenti, e sentenze sole; Avvertendo, che si è „ ordinato alla detta Vicaria, che, „ quando non viene il processo, mandi subito Commessario a spese de' „ Mastri d' atti di dette Regie Udienze per pigliar la copia di detti processi.

Quomodo procedat Praeses in Tribunali, et extra.

53. „ Quando è concesso al Preside il procedere *ad modum belli* in „ alcuna causa, o per gli ordini generali, o per commissione particolare, ordiniamo, che ritrovandosi „ nell' Udienza, debba procedere con „ voto, e parere degli Uditori tutti, „ inteso il Fiscale; e quando sarà „ fuori in campagna, ordiniamo, che „ sempre quando uscirà per simile „ effetto, porti con se un Uditore.

In obitu, aut digressu Praesidis, quid observandum.

54. „ Morendo il Preside, o pretendosi dall' esercizio di suo officio, „ s' egli avrà da Noi commissione di „ procedere *ad modum belli*, vogliamo, che l' Udienza ce ne dia avviso, acciocchè le possiamo concedere, parendoci l' istessa potestà, „ e frattanto mentre da Noi si sarà „ risposto, possa l' Udienza sola continuare il modo stesso di procedere, conforme all' autorità, che teneva il Preside, acciocchè non si „ ritardi il corso de' negozj, con che „ non sieno meno di due Uditori. „ E quando si è data la potestà predetta al Preside, o all' Udienza „ per certo tempo limitato, e passato detto tempo, vogliamo, che nelle „ cause cominciate *etiam* senz' altra „ nostra prorogazione possano seguitare, e procedere, e finire, *etiam* „ all' esecuzione di detti negozj.

Literae impedientes progressum ad ulteriora, non observentur, nisi fuerint transmissae ab eodem Actuario, et fiat in eis mentio priorum. Concord. prag. 49 de off. Magistr. et 14. § 21. de off. Secr.

55. Uno de' maggiori impedimenti che si danno alla spedizione de' negozj con gran disservizio di DIO, detrimento della giustizia, e danno de' popoli, nasce dalle provvisioni supersessoriali, che fanno la Gran Corte della Vicaria, e le Regie Udienze, ed altri Tribunali superiori ai Tribunali, e Giudici a loro subordinati: provvedendo, che vengano gli atti, e per tanti giorni soprasseggano in procedere, la qual provvisione come è santa, e necessaria per riconoscer gli aggravj, così è perniciosa, quando si abusa: poichè si è veduto dilatarsi anni, non che mesi, i negozj con simili ordini. *Per tanto volen-*

*do rimediare ad abuso così grande*, Ordiniamo, e comandiamo, che dopo che sarà spedita una volta tal provvisione convenendo spedirne altra, che qualche volta è necessaria, per non aversi potuto spedire il negozio per le giuste occupazioni del Giudice, o Tribunale, al quale sono venuti gli atti, non si debba spedire, se non facendo menzione, ch'è la seconda, o terza, e perchè non si possano in questo usare le frodi, che si sogliono usar dalle parti, comandiamo, che non si spediscano le altre supersessorie, se non nell' istessa banca, nella quale fu fatta la prima; e venendo l' altre supersessorie, o non facendo menzione delle anteriori, o per altra banca, il Giudice, o Tribunale inferiore non sia obbligato ad ubbidirle, anzi possa, e debba passar avanti, non ostanti dette seconde supersessorie, e l' istesso vogliamo, che si osservi nella Regia Camera della Sommaria.

Quid observandum quando iterum est facienda relatio?

56. E perchè l' istesso effetto di dilazione partoriscono le provvisioni, che dal nostro Regio Collateral Consiglio, o da altri Tribunali superiori si spediscono, ordinando, che il Tribunale, o Giudice subordinato faccia relazione d' alcun negozio, che facilmente s' ottiene più volte, per non potersi tenere particolarmente conto di questo da' Superiori, per la moltitudine de' negozj, e per le molte astuzie, che usano le parti per ottenerle „ Vogliamo, che i Giudici, e „ Tribunali inferiori, a' quali saranno diretti detti ordini di far relazione, non s' impediscano di procedere nelle cause, nè abbiano a far dette relazioni, quando l' avranno fatta una volta, se espressamente nel secondo ordine non si dice, che facciano di nuovo relazione, non ostante che l' abbiano fatta un' altra volta.

Relationes, quae mandantur fieri a Praeside, debent subscribi ab omnibus, 17. Febr. 1606. in Cur. 2. Prine Ult. 133. et subscriptio fiat ab omnibus in uno loco, et non per alterum. 26. Junii 1612. in Cur. 2. Cal. fol. 32.

Inquisitiones terminatae a Judicibus delegatis, Commissariis contra delinquentes mittantur ad Tabularium M. C. V.

57. Benchè molte volte è occorso, che sono stati carcerati per la G. C. della Vicaria delinquenti gravi, senza che si sia avuta la debita notizia de' loro delitti, per non essere nell' Archivio della Vicaria i processi delle loro inquisizioni; *Volendo Noi debitamente provvedere a detti inconvenienti*; Ordiniamo, e comandiamo, che tutt' i processi, che saranno finiti, si debbano mandare alla G. C. della Vicaria tanto da' Commessarj di Campagna, quanto da qualsivoglia altro Commessario, o Giudice delegato, e quelli si debbano porre nell' Archivio con registrarvi i nomi de' Rei; acciocchè occorrendo il caso, se ne possa avere la debita notizia, e s' intenda finito il processo, quando ne sarà seguita sentenza di forgiudicazione.

Perquisitiones non dentur, niel clare contra certam personam.

58. Perchè si fanno alle volte perquisizioni, e si consegnano alle parti senza liquidarsi; di maniera che suole accadere, che si notino alcune persone di delitti, de' quali sono state o licenziate, o assolute, e di più spesso s' imputa alcun delitto non al delinquente, ma ad altra persona, il che non succederebbe, se si liquidassero dette perquisizioni; *Per tanto* Ordiniamo, che non si possano dare dette perquisizioni, se non saranno prima liquidate, e certificate, sotto pena allo Scrivano, o Mastro d' atti, che vi porrà mano, la prima volta di sospensione dell' Officio per un anno, e la seconda di privazione.

Poena suspensionis annuae, vel privationis officii.

Quid observandum in relatione pro gratia, aut compositione facienda?

59. Vogliamo ancora, che sempre che per la Gran Corte della Vicaria, o qualsivoglia altro Commessario, o Tribunale ci si farà relazione o a bocca, o *in scriptis* per la dimanda, che alcun delinquente farà di grazia, o di composizione, ci si debba ancor fare relazione della perquisione del

sup-

supplicante liquidata nella forma, che si è detto, acciocchè si possa regolare la nostra mente a conceder più facilmente, o più difficilmente la grazia, che si cerca.

Quid pro exactione poenarum in provinciis?

60. Perchè siamo informati, che nell' esazioni, che si fanno nelle Provincie del Regno delle pene d' istrumenti liquidati, e obbliganze accusate, e delle contumacie, e proventi della Vicaria, si commettono molte estorsioni, e frodi, tanto in danno del Fisco, quanto delle parti: inviandosi a far dette esazioni persone non approvate, e molte volte incognite. *Per tanto volendo Noi rimediare, in quanto sia possibile*, Ordiniamo, che da qua in avanti s' osservi inviolabilmente quello, che ultimamente abbiam fatto porre in pratica nella G. Corte della Vicaria, cioè che per li Giudici, Consiglieri, e Fiscale della detta Gran Corte si debbano nominare per ogni Provincia del Regno tre Scrivani ordinarj di esso Tribunale, e 'l Reggente, che sarà *pro tempore*, eleggerà uno di essi; al quale s' incaricherà la detta esazione, con obbligo di renderne conto al tempo debito.

Scribae, ut supra electi non utantur libellis continentibus gratiam dimidiatae poenae.

61. Di più, perchè in danno del Fisco si è soluta commettere una gran frode, poichè gl' istessi Commissarj, che vanno ad eseguire, portano con se memoriali, che essi medesimi hanno dato in nome de' debitori del Fisco, per li quali si fà loro la solita grazia della metà della pena, e si dà un mese di tempo a pagar l' altra metà, e detti memoriali li vendono alle parti a gran prezzo, di maniera, che il Fisco viene a perder la pena, e la parte pagando la grazia, a sentirne poco beneficio; Per tanto „ Ordiniamo, che niuno di detti Commissarj presuma spedire di detti „ memoriali, nè ricevere alcuna quantità di danari per detta causa, sotto pena di perdere l' Officio, e di „ più di tre anni di galea, restando inabile ad esercitare altro Officio.

Poena privat. off. et triennio per triennium, et inhabilitas ad alia.

62. Essendo cosa tanto pernicioſa per gli popoli la moltiplicazione di Commissarj, come dimostra la sperienza; „ Abbiamo sempre desiderato „ di moderarla, quanto è stato possibile, come si vede particolarmente per la Prammatica fatta da Noi „ gli anni passati circa i Commissarj, che si spedivano contra l' Università ": Per tanto incarichiamo a tutt' i Capi di Tribunali, che debbano mirare, che quanto sarà possibile s' eviti di mandarli tanto contra l' Università, quanto contra i particolari debitori; Volendo Noi, ed ordinando *in specie*, che quando sarà spedito un Commessario contra un debitore per annotare una recollezione di frutti, o di vendemmia, o di raccolta, non se ne destini altro, ma si commetta detta annotazione, *etiam* ad istanza d' altro ereditore, per qualsivoglia altro Giudice, al Commessario *primo loco* eletto, di maniera che non sia più d' un Commessario, *etiam*, se gli ordini fossero di diversi Tribunali; dichiarando nulle, ed invalide l' annotazioni, che si facessero per li secondi Commessarj, i quali non possano, nè debbano ricever pagamento alcuno delle loro giornate; e se sarà spedito altro Commessario, in esser giunto il secondo, subito consegni la spedizione al primo, il quale debba eseguire quanto era commesso all' altro.

Prag. 7. et 8. de Commissa. prag. 18. de adminitr. Univ. prag. 8. de Jurib.

Curatori electo ad annotandum fructus, vindemiam, aut fructus messis, committatur idem petentibus aliis, etiam per diversos Judices.

63. Ordiniamo ancora, che tutte le commissioni per eseguire, tanto quelle, che si spediranno per lo S.C., quanto quelle della Regia Camera della Sommaria, si registrino per lo Segretario de' Tribunali predetti, il qua-

Mandata ad exequendum S.R.C. et R.C.S. cum numero certo dierum referantur in libris ab a secretis.

quale non le debba altrimenti registrare, se prima non saranno tassate le giornate *in corpore* dell' istesse commissioni, lasciando di ordinar questo a rispetto della Gran Corte della Vicaria, per esser per lo più commissioni di poca quantità.

Ubi requiritur ministerium I. V. D. salaria solvantur juxta prag. 6. de Commiss.

64. Se accaderà alcune volte, che per eseguire si destini alcuna persona, che tenga il grado di Dottore, vogliamo, che non se le paghino le giornate, se non conforme l' ha tassate la Regia Prammatica agli esecutori ordinarj, non ostante che sia Dottore, poichè quella dignità non è necessaria, nè dee far dispendio alle parti, nè utile al Commessario, per ingerirsi in cosa impropria della sua professione.

Duo satellites.

66. Agli esecutori predetti di qualsivoglia condizione, e Tribunale che sieno, non si dieno al più, che due servienti, riputando questo per numero bastante a far l' esecuzioni predette.

Habentes praeeminentiam M. C. V. non utantur funiculis.

66. Vogliamo, che i Cummessarj, che si destineranno da Noi colle preminenze della Vicaria, *quoad testes*, *et principales*, e quegli ancora, che saranno destinati per altro Tribunale, e da Noi avranno ottenuta la detta preminenza, non possano dar funicelle a' testimonj, ancorchè il delitto sia grave; però essendo convinto il testimonio, possa detto Commessario procedere a tormentarlo senza funicelle ne' casi, che permettono le Leggi, Costituzioni, e Prammatiche del Regno.

Concord. prag. 8. de condemn. et prag. 7. de trig.

Inquisiti condemnati solvunt salaria dictarum, vel componiti, 30. Nov. 1628. in Curia 3. fol. 15. pragm. 10. de Commiss.

67. I salarj de' Commessarj criminali non si paghino dagl' inquisiti, o da' contravvegnenti, se non sono condannati, ed ogni clausola, che si ponesse contra, s' abbia per non posta, e si possa castigare, come estorsione.

Etiam durante tempore fidei publicae alia

68. „ Perchè i mesi passati per „ Noi fu ordinato, che il tempo co- „ sì dell' anno ordinario, come ab- „ breviato per dispensa nostra per la „ forgiudicazione de' delinquenti, cor- „ resse *etiam* per lo tempo, che al- „ cuno di detti delinquenti fosse gui- „ dato da Noi, o da altri in nome „ nostro; è stato poi dubitato, se „ solamente questo si avea da inten- „ dere, che il tempo corresse fino „ all' atto di profferir sentenza della „ forgiudica, o si potesse quella an- „ cor pronunciare pendente il tempo „ del guidatico. E perchè non è be- „ ne, che sotto pretesto di detti gui- „ datici si trattenga il corso della „ Giustizia, ed i Rei vadano sotter- „ fuggendo il dovuto gastigo", Per tanto dichiariamo, che si possa, e debba *etiam* pendente il tempo del guidatico, procedere alla prolazione della forgiudica, dopo la quale subito *ipso jure* s' intenda sguidato; poichè per lo guidatico non s' impedisce, che non possa il Reo venire a presentarsi, e mostrar la sua innocenza.

concessit potest contra eo ferri sententia forjudicationis. Per prag. de guidaticis.

Fides publica quando concedenda?

69. Vogliamo, che non si possa concedere guidatico alcuno prima di sei mesi, dal dì che sarà commesso il delitto, senza licenza nostra.

Quomodo prorogenda?

70. *Item*, che non si proroghi guidatico alcuno, se non si fa menzione degli altri guidatici conceduti al guidato, o dall' istesso, o da altro Giudice, che abbia la potestà, dichiarando nell' uno, e nell' altro caso nulli detti guidatici, e prorogazioni di essi.

Extra jurisdictionem non concedenda, prag. de off. deleg.

Prag. 3. de guidat. a quibus concedatur. Vide in tabula verb. guidaticum. Nec extra Regnum. Praeses Aprutii concedat, et referat.

71. Che nè i Presidi dell' Udienze, nè l' istesse Udienze possano dar guidatici fuor della loro giurisdizione, e 'l Commessario di Campagna non possa guidare in questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e concedendoli, sieno *ipso jure nulli*.

72. Che non si possa da' Presidi delle Provincie, e Commessarj di Campagna dar guidatico alcuno a' delin-

Digitized by Google

linquenti di fuora Regno, senza espressa licenza nostra, sotto pena di nullità di detti guidatici: però vogliamo, che il Preside delle Provincie di Abruzzo per giuste cause comunicandolo con l'Udienza possa guidar persone non regnicole, con obbligo di darcene subito avviso.

Commissarii facta inquisitione non citent inquisitos ad informandum, et ad capitula.

73. Di più Ordiniamo, che i Commessarj, che con commessione nostra, o d'altro Tribunale vanno a pigliare informazione d'alcun delitto, dopo che avranno presa detta informazione, non si debbano trattenere in citare *ad informandum*, *et ad capitula* i Rei, eccetto se tenessero commissione di proceder nella causa *usque ad sententiam*; perchè dovendosi poi per li Tribunali, a' quali si rimette detta informazione, di nuovo citar detti delinquenti, non avendosi ragione delle citazioni, e contumacie avanti i Commessarj, viene la dimora, e trattenimento d'essi Commessarj per conto di dette citazioni a non servir d'altro, che di dispendio del Fiscale, o delle parti, e d'allungare il procedere nelle dette cause.

Libelli assensus per verbum Fiat, quando dandi sunt petenti?

74. *Item* affinchè non si vengano a perdere i memoriali d'assensi *per verbum fiat*, che si spediscono molte volte in poca carta per le vendite, ed obbligazioni di feudi, con grande interesse delle parti; vogliamo, che per ognuno degli Scrivani di Mandamento si tenga un registro per alfabeto di detti memoriali, i quali non si consegnino alle parti, senza prima registrarli.

Revocationes contractuum feudalium notificentur reo.

75. Ed ancora vogliamo, ed ordiniamo, che le rivocazioni de' contratti feudali in virtù della costituzione di questo Regno, quando si faranno dal venditore, o compratore, si debbano legittimamente notificare alle parti, e non abbiano forza, nè valore alcuno, se non dal dì di detta notificazione.

Obsignatum impedimentum semel ablatum amplius non admittat.

76. *Per evitare le calunnie, e lungherie delle parti*. Ordiniamo precisamente al Conservatore del Suggello della Regia Cancelleria, che in qualsivoglia negozio non riceva più di una empara, la quale si possa prorogar più volte; però essendo una volta levata, non ne possa ricever altra di nuovo, come per lo passato si è abusato.

Libelli, ne obreptitii, nec subreptitii fiant.

77. „ Non convenendo, che sotto „ false asserzioni orrettiziamente, o „ surrettiziamente si espongano a Noi, „ ed al nostro Collateral Consiglio „ cose non vere, dal che nasce lun„ ghezza a' negozj, e si dà luogo al„ le calunnie; Comandiamo, che es„ ponendosi ne' memoriali cose false, o tacendosi le vere, s'incorra da chi darà il memoriale nella pena di ducati sei da esigersi irremisibilmente per li Portieri della Regia Cancelleria.

Poena centuplum sex.

Libelli absque decreto. Videtur concordare prag. 6. de fide memor.

78. I memoriali non si debbano ricevere, ed ammettere da qualsivoglia Tribunale, o Giudice *etiam* delegato, senza dovuta provvista.

Sententiae civiles, et fidejussiones referantur in libris ab a secretis S. R. C. et R. C. S.

79. Nel Sacro Consiglio comandiamo, che si registrino tutte le sentenze diffinitive civili dal Segretario di detto Tribunale, e così anche dal medesimo tutte le pleggerie civili, e criminali, che ci daranno nelle cause vertenti in detto S. C., tenendo obbligo i Mastri d'atti di darne notizia al detto Segretario, sotto pena di sospensione, a nostro arbitrio, oltra di esser tenuti *ad interesse* alle parti, e nella Regia Camera della Sommaria vogliamo, che similmente si faccia un registro delle sentenze per lo Segretario, e si continui a registrare le pleggerie, come al presente si usa.

Poena susp. arbitr.

Exhibitiones scripturarum scribantur ibi-

80. In tutt'i Tribunali vogliamo, che le presentate delle scritture si fac-

Iis integris cum die, mense, et anno. Poena suspensionis bimestris, vel semestris, aut arbitraria. Poena eadem.

faccia o *per extensum*, cioè contenendo il giorno, mese, ed anno, nel quale si presentano, e la persona, che le presenta, e questo *per extensum*, e non per numero, sotto pena di due mesi di sospensione dell' officio all' Attitante, che contravverrà per la prima volta, di sei mesi per la seconda, e per la terza volta ad arbitrio nostro.

Summa pecuniaria, et quantitatea bonorum scribantur literis integris.

81, Sotto la medesima pena proibiamo, che in tutti gli atti giudiziarj, ed in tutt' i contratti, ed obbliganze, che contengono alcuna somma di danari, o quantità di robe, si facciano esprimendo dette somme, e quantità *per extensum*, e non per numero.

Dies communes quando sunt in S.R.C.

82. Ordiniamo, che nel S.C. senza espresso ordine nostro si faccia giornata comune, se non una per settimana, che sarà il Sabbato, ed essendo il Sabbato feriato un'altra della settimana, che parrà al Presidente, eccetto che nel primo de' negozj del mese di Settembre, nel quale si facciano due settimane di giornate comuni, e nella fine del mese di Luglio, che prima delle ferie si possa ancora per due settimane far più di una giornata comune.

Testes Fisci mortui, reo contumace, probant non repetiti.

83. Vogliamo, che quando il Reo sarà contumace, e persistendo in contumacia, morrà alcuno, o tutt' i testimonj dell' informazioni, non sia necessario di ripetergli, acciocchè non senta il Reo beneficio della sua contumacia, ma facciano detti testimonj morti l' istessa fede, che farebbero se fossero legittimamente ripetuti.

2. 3. de ictu scopp. Contra delinquentes cum ictu aclopleti proceditur per omnes Curias.

84. Dichiariamo, che per la Prammatica da Noi fatta contra i delinquenti con archibusi, non si è derogata cosa alcuna alla giurisdizione de' Baroni, o Terre demaniali, ma che possono a rispetto de' loro sudditi procedere *etiam* in questi delitti, come potevano in virtù de' loro privilegj prima di detta Prammatica, non ostante la difficoltà, che s' è posta in questo per alcuni Fiscali delle Regie Udienze.

In nundinis Magistri jurati Judicibus ordinariis utantur, nisi obstent privilegia.

85. Nelle Città, e Luoghi, dove si celebrano le fiere, e tengono giurisdizione i Mastrimercati, vogliamo, che nelle cause criminali tervano per Consultori gl' istessi Giudici, o Consultori ordinarj del Capitano, sotto pena della nullità degli atti; eccetto se altrimenti fosse provveduto per privilegio particolare, e per costume immemorabile.

Arma non deferantur, nisi facultates sint relatae in libro M. C. V. Vide prag. 50. §. 9. et 70. de armis. Asses 20. pro regesto. Asses 40. d. prag 21 et 41.

86. Che tutte le licenze d' armi concedute per Noi, o qualsivoglia altro Tribunale, *etiam* della Camera della Sommaria, Grand' Ammirante, e Commessario di Campagna, non vagliano, nè si possano servire di esse dentro di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, se non saranno registrate nella G. C. della Vicaria, per lo qual registro non si paghi più che due carlini, ancorchè la licenza fosse per più persone.

Absque permissu Curiae habitantes non utantur facultatibus deferendi arma. Vide prag. 41 de armis.

87. *Item*, che tutte le licenze, *ut supra* concedute *etiam* da Noi per iscrittorio, o per lo nostro Collateral Consiglio non vagliano, nè possano le persone valersene nelle Baronali loro proprie patrie, o dove fanno l' incolato, senza licenza dell'Officiale ordinario, eccetto se in dette loro patrie, o luoghi d' abitazione, avessero da esercitare alcune commissioni, per causa della quale avessero la detta licenza.

Quomodo facultates sint concedendae?

88. Che i Commessarj di Campagna non diano licenze d' Armi per questa fedelissima Città, Borghi, e Casali, nè le licenze delle Udienze vagliano *extra Provinciam*.

Facultates insequendi exules non concedantur, nisi actu servientibus.

89. Che i Tribunali di Campagna, e Regie Udienze non possano dar commissioni contra fuorusciti a persone,

Digitized by Google

sone, che attualmente non andranno in persecuzione de' fuorusciti, e non serviranno attualmente.

Ed acciocchè quanto di sopra sta ordinato sia noto a tutti; ordiniamo, che della presente Prammatica se ne affiggano copie autentiche *in valvis* de' Regj Tribunali, così di questa fedelissima Città, come delle Regie Udienze del presente Regno. E di più, che i Segretarj di esse Udienze, ciascuno nella sua, la debba registrare, acciocchè *in futurum* sempre si sappia. *Datum in Regio Palatio die* 31. *Maii* 1616. *El Conde de Lemos. Vidit Constantius Reg. Vidit Montal. Reg. Vidit Lopez Proreg. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitan. Gener. mandavit mihi Andreas de Salazar. In Pragm.* 1. *fol.* 59.

Die 31. Maii 1616. El Conde de Lemos.

## PRAMMATICA XIII.

Proreges non procedat contra Officiales perpetuos R. Tap. dec. 30. Literae Reginae, apud Tap. de Origine Tribunal. tom 2. fol. 306. et seq.

POr las informaciones, que me embiastes en carta vuestra je seis de Dezembre del ano proximo pasado, entendì las causas, que os movieron a prender a los Regentes Costanco, y Montalvo, y al Proregente Diego Lopez, y como quedavan sirviendo sus placas, que me ha parecido may bien, y os agradezco el zelo, con que mi escrivistes en racon desto; pero porque por ordenes mias està prohibido a mis Visoreyes el proceder contra semejantes Ministros assi por el lugar, que ocupan, como por la ocasion, que se da para que los subditos les pierdan el respeto, y la Iusticia sea meno preciada „ Me hà parecido ordenar de nueve, que vos en vuestro tiempo; „ ni ninguno de mis Visoreyes, que „ adelante os sucedieren en esse cargo, en ninguna manera pongais „ mano en semeiantes procedimentos „ contra los Regentes, Presidentes, „ Consejeros, y Ministros perpetuos, „ que me sirven, y sirvieren de aqui „ adelante en los Tribunales desse „ Reyno, ni vos, ni los demas Visoreyes futuros os podeys valer de „ exemplos, y consequencias pasadas „ para alterar esta prohibicion, porque en todo, y por todo han de „ depender de mi los dichos Ministros tanto en la persecucion, como en la pena, y quando huviesse alguna causa, que lo pida, me „ lo avisareis, para que entendido, „ mande proveer sobre ello, lo que „ pareciere mas convenir a mi servicio, y a la recta administracion „ de la Iusticia, y esta orden proveereys, que se registre en la Cancilleria, paraque en todo tiempo „ se tenga noticia della, que esta es „ mi determinada voluntad". *De Sancto Lorenco a otho de Agosto* 1618. YO EL REY. *Vid. Comes Thesaurarius. Vidit Quintana Duena Reg. Vid. Caymus Reg. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Montoya de Cardona Reg. Vidit D. Philippus de Hara Reg. Vidit de Cannizaro Reg. Lopez Secretar.*

Die 8. Aug. 1618. El Rey.

## PRAMMATICA XIV.

Iudices Regiorum Tribunalium tutis stantibus iudiciis indubitate possunt infligere poenam ordinariam mortis reis, quam convicti merentur. Rovit. decis. 64. Vide prag. seq.

ESsendo officio proprio di chi governa, non solo fare di nuovo quelle leggi, che parranno a proposito per lo buon reggimento de' popoli; e di rivocare, correggere, e mutar l'altre, che per esperienza si conoscerà non essere utili, e convenienti, ma di più ancora con provisioni, e costituzioni nuove, e particolari decidere le controversie, e dubitazioni de' Dottori; eleggendo fra quelle l'opinione, che sarà più conveniente alla buona amministrazione della giustizia, e buon governo, ancorchè forse l'altra fosse più ricevuta, o riputata più comune: Per tan-

to essendo in questo Regno molte volte posto in dubbio, se per gl' indizj indubitati nelle cause criminali ne' delitti atroci, ed esemplari si può venire ad imporre la pena ordinaria di morte naturale, che meriterebbe il Reo, se fosse convinto; ed essendo stata abbracciata l' opinione più benigna, ed equa, che non si possa dare detta pena ordinaria; tuttavolta essendo moltiplicati i delitti in tanto numero, e per lo più commettendosi con cautela tale, che non se ne può avere cognizione, sebbene vi sono indizj indubitati, di maniera che si viene quasi a deludere, e burlar la giustizia; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, colla presente Prammatica, *omni tempore valitura*, Decidendo colla potestà, ed autorità Regia, *qua fungimur*, queste difficoltà, e controversie di Dottori, ordinare, come „ Ordiniamo, che „ nelle cause, che da qua in avanti „ si tratteranno, ancorchè i delitti si „ sieno già commessi, possano i Giu- „ dici de' Tribunali Regj seguire la Vide prag. seq. „ opinione di dare per indizj indu- „ bitati la pena ordinaria; non ostan- „ te qualsivoglia decisione fatta in „ contrario per lo S. C. ed altri Tri- „ bunali: considerando Noi, che i „ Ministri tanto principali, ed emi- „ nenti useranno di questo arbitrio; „ di maniera tale che i Rei colpati „ sieno castigati, e gl' innocenti non Quae indicia indubitata? „ gravati. Dichiarando quest' indizj „ indubitati, che sono tali, che pro- „ vati legittimamente inducono la „ mente del Giudice a credere fer- „ mamente, il delitto esser commes- „ so dall' Inquisito, quietando il suo „ intelletto in questa ferma creden- „ za ". *Datum Neapoli die* 20. *Se-* Die 20. Sept. 1621. *ptembris* 1621. *El Cardenal Zapata.* El Cardinal Zapata. *Vidit Constanzius Reg. V. d. Valenzuela Reg. Vidit Ursinus Reg. Revitus Secretarius.*

## PRAMMATICA XV.

Sup. prag. 12. Arbitrium condemnandi ad poenam ordinariam ex indiciis indubitatis restringitur ad Officiales Regios cum Collegis tantum judicantes.

PEr quanto, essendo stata da Noi sotto il dì 20. di Settembre del 1621. edita Prammatica, ordinando, che i Giudici de' Tribunali Regj nelle cause de' delitti atroci, ed esemplari, possano seguire l' opinione di dare per gl' indizj indubitati la pena ordinaria, s'è fatta difficoltà nell' intelligenza di detta Prammatica, circa quali Giudici Regj potranno usare detto arbitrio; Volendo Noi in ciò provvedere per evitare le discussioni, e dubbj, che no potrebbero nascere con lunghezza, ed impedimento della spedizione di simili cause; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente per la presente altra Prammatica ordinare, e dichiarare, come „ Ordiniamo, e dichiariamo, che „ detto arbitrio possano usare il Tri- „ bunale della Gran Corte della Vi- „ caria, le Regie Udienze Provinciali, „ e tutti gli altri Tribunali Regj „ collegiati *tantum*, e non altri; ed „ a rispetto delle cause di simili de- „ litti, ne' quali si procedesse *ex de-* „ *legatione*, nel che profferita la sen- „ tenza, potesse quella in vigore del- „ la delegazione eseguirsi. Vogliamo, „ ed ordiniamo, che quando in al- „ cuna di dette cause parrà a' Giudi- „ ci delegati di seguire tale opinio- „ ne, e condannare l' inquisito per „ indizj indubitati in pena ordinaria, „ debbano prima d' eseguire la sen- „ tenza, che per tale opinione avran- „ no profferita, essendo in Napoli, Antequam sententia executioni mandetur fiat relatio Proregi per delegatos. „ farcene relazione nel Regio Colla- „ teral Consiglio, ed essendo *in par-* „ *tibus*, inviarcela *in scriptis*, con „ riferire puntualmente i meriti del- „ la

Digitized by Google

„ la causa, e gl' indizj, sopra de' „ quali sarà fondato l' arbitrio, ac- „ ciocchè si possa da Noi, intesa tal „ relazione, ordinare, se dovrà, o „ non dovrà tal sentenza eseguirsi.

Ed acciocchè della presente s'abbia notizia; Ordiniamo, che si pubblichi per questa fedelissima Città, e per lo presente Regno. *Datum Neapoli die 28. Januarii 1622. In Bann. 1. fol. 65. El Cardenal Zapata. Vidit Conſtantius Reg. Vidit Valenzuela Regens. Vidit Urſinus Reg. Ferdinandus Rovitus Secretar. In Pragm. 1. fol. 65.*

Die 28. Jan. 1622. El Cardenal Zapata.

## PRAMMATICA XVI.

Officiales Regii prohibentur advocare in causis particularium sub poena, ut infra. Concordat pragm. 9. §. 5. prag. 24. §. 10. et prag. 3. et 6. §. 1. de Trigsimis.

DAlla Maestà del Re Nostro Signore ci è stata scritta lettera con inserzione d' altri suoi Reali ordini, sopra il buon governo, ed amministrazione della giustizia, del tenor seguente *videlicet*.

El Rey. Ill. Conde de Onate Primo nuestro Virrey, Lugarteniente, y Capitan General. A los 23. de Deziembre del ano passado 1649. os mandè escrivir sobre la execucion de las ordenes dadas, para que mis Ministros desse Reyno no puedan ser advocados en causas de particulares, la carta del tenor siguente. *Reliqua vide in prag. 3. de Poſtul.*

## REGALE DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XVII.

*Die primo mensis Iunii 1709. Neapoli.*

CAROLVS VI.

D. Pietro-Giacomo Rubino Reggente della Regia Cancelleria, Presidente del Sagro Consiglio, e Vice-Protonotario.

Sta concluso, che per lo bene pubblico, e sbrigazione delle cause, infallibilmente si osservino li seguenti Capi 'v3.

Concordantia in facto ante decisionem causae fieri debet. Usu hodie non servatur, et ultimam denuo statuatur.

I. Che nelle cause, nelle quali sta dato termine ordinario, quando si fa la conclusione in essa, dove si dice *cum termino dierum duorum ad alia percomandum*, vi si aggiunga *et ad concordandum in facto*; in virtu di quale clausola sia tenuto *ex officio* lo Scrivano della causa, fra li sudetti due giorni decorrendi dal giorno immediato alla notificazione di detta conclusione, avisati li soli Procuratori constituiti negli atti, con la destinazione della giornata, e ora, e fattone atto *in scriptis* di averli avisati, essere in casa del Signor Commessario della causa con il processo, e fare avanti di quello lo appuramento de' fatti. Al quale appuramento se nel giorno e ora stabilita si ritroveranno gli Avocati, e Procuratori dello attore, e del reo, si procederà con lo intervento di essi; e se alcuno di essi non vi si troverà, si procederà con lo intervento di quel solo, che vi si troverà; e non ritrovandosene alcuno, si procederà dal solo Signor Commessario, e Scrivano. Sì che indispensabilmente fra li sudetti due giorni si principii il detto appuramento, e si compisca non fra maggior termine di giorni sei, senza ammettersi pretesto alcuno in contrario.

Quando nello appuramento vi si troveranno le parti, ciascheduna di esse nello stesso tempo si noti li fatti, conforme si notano dallo Scrivano nello appuramento, a ciò non vi sia bisogno di aspettarsi che lo Scrivano ne faccia copia, e la dia alle parti: bastando in detto caso che se ne dia una sola al Signor Commessario; E quando non vi si troveranno, debba subito, compito che sia, lo scrivano farne tre copie, conse-

gnandone una al Signor Commessario, e una per una alle parti, e notando la consegna sotto lo appuramento originale, il quale dovrà sempre restare a parte appresso lo Scrivano, nè improntarsi mai alle parti: essendo questa cautela pure delle parti, nel caso si perdesse il processo.

Che lo appuramento de' fatti si faccia nella forma seguente.

Si ponga nel primo luogo e principio il fatto, *seu* il contenuto della scrittura principale, donde prende origine la controversia. Poi l' azione intentata con la legitimazione della persona dello attore, e reo. In appresso si pongano in una rubrica le pruove fatte dal reo. E in ultimo si reassumano gli articoli, *seù* li dubbj per legge, o per fatto, a' quali dai suddetti fatti appurati viene a ristringersi la causa. E ciò fatto, lo appuramento predetto con ponervisi le giornate, ne' quali si sarà fatto, e le persone degli Avocati e Procuratori, che vi saranno intervenuti, si firmi dal Signor Commessario, dallo Scrivano, e da quelli, che de' suderti Avocati e Procuratori vi saranno intervenuti.

Perfezionato il detto appuramento si spedisca la monizione *pro expeditione causæ*; e le parti, senza che si faccia altr' ordine, o si le dia altro aviso, sieno tenute a informare, dando a' Signori Ministri le allegazioni *in jure*, se vorranno farvene, o stimeranno averne bisogno. E il Signor Commessario, quando sarà egli accinto (lo che dovrà procurare con la maggiore prestezza possibile) non si ritardi dal proponere la causa in Ruota, per ragione di non avere le parti date le allegazioni, o informato; sì perchè con tale occasione non si dia mano alla malizia o negligenza de' litiganti di protraere la spedizione de' litigj; sì anche perchè, ritrovandosi il fatto appurato, il non esservi le allegazioni non fa mancamento: non potendo quelli contenere, se non quelle massime e dottrine, che a' Ministri si suppongono notissime.

II. Proposta la causa in Ruota, li Magnifici Avocati osserveranno nel discorrerla tutto il rispetto e la modestia, che conviene, non tanto verso li Ministri, quanto con le parti, e Avocati suoi contrarj, essendosi dovuto riparare in alcuni una pessima corruttela introdotta in questo particulare, non meno riprovata dalle leggi, che dal tratto civile, che dee osservarsi anche fuori della Maestà de' Tribunali; altrimenti il Consiglio praticherà le più severe dimostrazioni contro li controventori. E quel che si dice del parlare, molto più debbono gli Avocati osservare nello scrivere; al cui fine si vuole e ordina, che debbano firmare col proprio nome le sue allegazioni, perchè si possa subito venire in cognizione del trasgressore. Parleranno poi li detti Avocati alli sudetti punti reassunti nello appuramento de' fatti, e proposti dal Signor Commessario, senza ridire il fatto già riferito, ma solo ponderando le circostanze di quello, che stimeranno essergli giovevoli, ed esponendo le di loro ponderazioni con brevità la maggiore sia possibile. Così pure circa gli articoli legali discorreranno precisamente alli punti proposti e reassunti, senza divagare fuori di essi; e tutto ciò lo faranno con istudiare sommamente alla brevità, senza servirsi di colori oratorj, anzi senza nè meno introduzioni, o proemj. E in ciò debbano invigilare lo Spettabile Signor Presidente, e li Signori Capi di Ruota, non permettendo che il tempo stabilito per la de-

Advocati modeste causas agent.

ter-

terminazione delle cause venga con pregiudizio del Pubblico e della giustizia consumato inutilmente dallo artifizio, o vanità degli Avocati, a' quali solo in cause intrigatissime e gravissime dovrà permettersi lo discorrere per non più che una sola matina per lo attore, e un altra per lo reo, ancorchè sieno più Avocati, o di una istessa parte, o di più litiganti, o che avessero coeguale interesse: dovendo regolarmente discorrersi le cause con tal brevità, che in un istessa matina si possano discorrere, e determinare più cause per ogni Ruota.

Discorsa la causa, immediatamente si voti, o fra pochi giorni; non potendosi prendere tempo più a lungo di otto giorni.

III. Lo stesso anche s' intende nelle cause sommarie gravissime, e intrigate, che avranno bisogno di appuramento di fatto, nelle quali lo appuramento si principierà, fatta la facultà. *D. Petrus Iacobus Rubinus Regens et Praeses. Antonio de Rosa. D. Carlo Brancaccio. D. Biase Aldimari. D. Giovanni Battista Caravita. Marcello Figliola Secretarius.*

## PRAMMATICA XVIII.

CAROLO Imp. et Rege. Controversiae Jurisdictionis Judicum ordinariorum, et Auditorum Regiarum arcium consopiuntur.

AFfinchè da' Giudici ordinarj si amministri intero complimento di giustizia, e non venga questa imbarazzata dall' esenzioni, che sin ora si sono pretese da alcuni patentati de' Regj Castelli di questa Capitale, ed altri d' altro genere di patente, onde di continuo si sono suscitate controversie di giurisdizione tra gli Uditori de' Castelli colla Gran Corte della Vicaria, e Giudici locali, avendo S. M. con due sue Reali Cedole de' 7. dello scorso Maggio dichiarata la sua Real mente sopra queste contese, e decisa ogni controversia; abbiamo risoluto, precedente anche istanza del Tribunale della Gran Corte della Vicaria, e col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio presso di Noi assistente, di rendere pubblica l' Augusta Cesarea deliberazione della Maestà Sua con inserirla in questo presente Bando, spiegata nelle accennate due Reali Cedole, del tenor seguente, *videlicet*. EL REY. *Illaſ. Conde de Harrach Cavallaro del inſigne Orden del Toyſon de Oro de mi Conſejo de Eſtado; mi Virrey Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Naples. En 31. de Julio del ano* 1711. *tube por bien dirigir al Conde Carlos Borromeo mi Virrey en interim de eſſe Reyno el deſpacho del tenor ſeguiente.* EL REY. *Illuſtre Conde Carlos Borromeo Primo etc. Siendo mi Real voluntad que ningun genero de Patentados de los Caſtillos de eſſe Reyno, o de qualquiera otra eſpecie, o fuero, ſean exemptos en lo criminal de la juriſdicion ordinaria ſino es en a quellos caſos en que cometieren los delictos criminales dentro del diſtricto de los Caſtillos, Darſena, Quarteles, y otro qualquier paraje de la particular juriſdicion de cadauno, os prevengo de ello a fin de que como os lo encargo, y mando diſtribuays luego las ordenes mas preciſas, y poſitivas a las partes adonde toccare, paraque aſſi ſe tenga entendido, y ſe obſerve en todo eſſe Reyno inviolable, y generalmente, y de averlo executado me dareis quenta, haziendo, que eſte deſpacho ſe regiſtre, y note adonde convenga para el mas puntual cumplimiento de mi expreſſada Real deliberacion. De Barzellona a 31. de Julio* 1711. YO EL REY. *Con ſenales de la Junta D. Juan-Antonio Romeo, y Anderaz Sec. Y en 29. de Febrero del ano* 1712. *Fue ſervido renovar el orden contenido en mi Real preinſerto deſpacho con otro, cuyo tenor es el que*

*ſigue*. EL REY. *La Reyna Governadora. Illuſtre Conde Carlos Borromeo Primo etc. En conſequencia de lo que por deſpacho de treyta, y un de Julio del ano proximo paſſado ſe os ordenò tocante a que ningun genero de patentados fueſen exemptos en lo criminal de la juriſdicion ordinaria. He tenido por bien de pervenieros es juſto, y conforme a mi Real mente, que ſe execute aſſi, no ſolo en lo criminal, ſino tambien en qualeſquiera cauſas, y caſos, pues tales patentados han de eſtar en todos ſugetos a las juriſdiciones ordinarias a quienes perteneciere el conocimiento de qualeſquiera dependencias ſuias, ſin gozar de exemption, ſino es quando delincan dentro de los diſtricto de ſus particulares reſpectivas juriſdiciones, y aſſi prevendreis los conveniente, para que ſe execute, gaziendo que eſte deſpacho ſe regiſtre, y note en las partes adonde tocare para ſu entero cumplimiento, y mas puntual obſervancia, que tal es mi voluntad. De Barzellona a 29. Febrero 1712.* YO LA REYNA: *Con ſenales de la Junta. D. Juan-Antonio de Alvarado, y Colomo Secret. Y Siendo mi Real voluntad que lo preſcripto, y mandado con las expreſſadas ordenes ſe cumpla, y obſerve con toda exactitud, como conviene a la mas recta adminiſtracion de la juſticia, y remedio de los danos, que motivan los abuſos introducidos en perjuycio de la juriſdiction ordinaria, os encargo, y mando deis las ordenes convenientes para que ſegun ſu ſerie, y tenor tengan el devido cumplimiento, y entera obſervancia. De Laxemburg a 7. Mayo 1729.* YO EL REY. *Vidit Marchio de Villaſor Pr. Vidit Poſitanus Reg. Vidit Comes de Zinzedorf. Mar. Carugii Conſ. Vidit Almarz Reg. Vidit Solanes Reg. Vidit Alvarez Reg. Bermudez de la Torre Secr. Die 31. Maii 1729. Neap. etc. Illuſtriſ., et Excellentiſ. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retroſcriptae Reales Litterae Suae Caeſareae, et Catholicae Majeſtatis exequantur juxta illarum ſeriem, continentiam, et tenorem. Hoc ſuum, et reg. Mazzaccara Reg. Piſacane Reg. Ventura Reg. Caſtelli Reg. Peyri Reg. Antonius Lombardus Reg. a mandatis Scriba. In Litterarum S. M. 27. fol. 106. Imparatus.* EL REY. *Illuſ. Conde de Harrach Cavallero del inſigne Orden del Toyſon de Oro de mi Conſejo de Eſtado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles, el Cardinal de Althann vueſtro Anteceſſor en eſſos cargos, dio quenta en 3. de Henero del ano proximo paſſado de la controverſia ſuſcitada entro el Auditor del Caſtillo nuevo de eſſa Ciudad, y la G. C. de la Vicaria ſobre quien deveria conozer de dos Patentados de dicho Caſtillo, que reſultaban indiciados de complices en un burto, y que como punto juriſdicional lo remitio al Colateral, para que lo examinaſe, y haviendolo propueſto que podia preſcrivir quedaſen firmos los autos compilados por el Auditor de los Caſtillos pero que eſte los remitieſſe al Tribunal de la Vicaria, para que procedieſſe e hicieſſe juſticia en dicha cauſa, encargando tambien al Auditor ſe abſtuvieſſe de proceder en los delictos que los Patentados cometen fuera de los muros del Caſtillo, le havia reſpondido que uniformandoſe con la primera parte de que la Vicaria devieſſe proceder, y hazer juſticia en dicha cauſa daria el orden neceſſario (como lo executo) pero en quanto a la ſegunda de que los Auditores de los Caſtillos ſe abſtuvieſſen de proceder en los delictos, que los Patentados del Caſtellano cometen fuera de los muros del Caſtillo, cujo conocimiento pretendia el Caſtellano pertenezerle privativamente en virtud de*

*ſus*

*ſus Privilegios ſegun difuſamente ſe havia repreſentado citando copia de Real orden expedido por la via de Eſtado en 4. Septiembre 1724., con el qual ſuponia haver yo mandado, que ſi ſe offrecieſſe alguna difficultad en orden a las prerogativas, que por el paſado huvieſſen bozado los Caſtellanos del Caſtillo nuevo ſe me dieſſe cuenta ſin entrar a ſu deciſion; no havia paresido al Cardenal uniformarſe aſſi, por que el expreſſado orden entendido ſe lo prohibia como por querer depender en ello de mi Ceſarea Real deliberacion, a cuyo fin remitio dos conſultas del Tribunal de la G. C. las repreſentaciones formadas por el Caſtellano, y Auditor de dicho Caſtillo, y el appuntamiento del Colateral, para que me dignaſſe, preſcrivir lo que mas fuiſſe de mi Real agrado, y enterado de todo, y de lo que ſobre el miſmo aſſunto me haveis vos repreſentado con carta de primo de Marzo proximo paſſado anadiendo, que por ſuſcitarſe cada dia nuevos embarazos en eſte particular os vejais preciſado a poner en mi Real noticia que tal genero de Patentados no ſirve mas, que para impedir, que ſe adminiſtre el entero cumplimiento de juſticia, pues ſe valen de la exempcion para apadrinar los hurtos, que ſe commetten alimentandolos, y dando mano a que ſe haga con la frequencia, que ſe oye con comprar las coſas rubadas, que ſe venden publicamente en las Barracas, que los miſmos Patentados del Caſtillo nuevo tienen en la eſplanada de el, pretendiendo el Caſtellano, que a quel ſitio ne puede ſer piſado, ni viſitadas las Tiendas de los Miniſtros de Vicaria, ni tampoco earcerarſe los compartes en robos que ſe cometen por venderſe alli las ropas, hurtadas del qual ſitio ſe ſuelen tambien valer oy amparar algunos inquiſitos, lo que cauſa un manifieſto dano al publico; y conocido deſdoro de la juſticia por lo qual no podiais dexar de proponer, que aſſi como ſiempre ſe ha praticado ſegun parece de las conſultas de Vicaria, me dignaſſe declarar que todos los que compran, y venden en dichas Barracas, que eſtan ſobre la eſplanada, o, ſea largo del Caſtillo, eſten ſugetos al fuero de la Vicaria, y que los Miniſtros de ella puedan viſitarlas, y carcerar los delinquentes que encontraren en ellas, mandando, que el Caſtellano abſolutamente no lo embaraze, ni ſe entrometa en ello, por que demas de pedirlos aſſi la regla de buen govierno ſe quiterà eſſe publico aſſilo de latrones, y delinquentes, y la juſtitia tendrà ſu devido lugar, ſiendo digno de reflexion ver que entreſacado el quaſi infinitivo numero de Patentados, que tienen los Eccleſiaſticos, y Militares es muy contra la parte, que le queda a la juſticia ordinaria, y ſe ven paſſear publicamente los Patentados armados de que reſultan tantos y tan frequentes homicidios, y delictos, haviendo traſcendido el abuſo que practica el Caſtillo nuevo a los demas Caſtillos del Reyno, para remedio de lo qual haviadeis dado diverſos ordenes, y providencias, pero que a fin de poner freno a tantos deſordenes convendria declaraſſe, yo, que gozen ſolo del fuero Militar aquellas perſonas que ſon puramente dependientes de los Caſtillos, para el preciſo ſervicio de ellos, y de los Caſtellanos annullando todo genero de Patentados, para que mediante tal providencia pueda la juſticia hazer ſus funciones con la libertad, y authoridad que le es devida; He reſuelto abolir todos los abuſos introducidos por los Caſtellanos, y ſus Auditores, y que ſe obſerven aquellas reglas eſtablezidas para ſu mejor adminiſtracion, ſin que excedan los limites, en que deve contenerſe ſu jurisdicion, a cuyo fin he mandado renovar las ordenes expedidas en los anos 1711., y 1712., como vereis*

*por*

*por el deſpacho, que adjunto ſe os remite; Y reſpecto de no admitir duda el que los Caſtellanos no pueden conozer ſino de los delictos, que en officio cometen ſus ſubditos dentro del Caſtillo, y que en los comunes toca el conocimiento a la Vicaria, no extendiendoſe tampoco la jurisdicion de los Caſtellanos fuera de la Muralla, para pretender el conocimiento de los delictos que a un ſus miſmos ſubditos, o Patentados puedan cometer fuera del Caſtillo, y que quando por la retencion, que hazen de ſer jurisdicion ſuya la Plaza de dicho Caſtillo, Parajes a donde el Canon lega pudo ſuſcitarſe la dicha controverſia el Juez competente era el Colateral, y haviendo decidido oydas las partes no devio el Cardenal havar detenido la execucion de lo apuntado, ni fundarſe para no determinar en el orden producido por el Caſtellano por que aquel fue expedido en occaſion de pretenderſe por el Caſtellano Conde la Atalaya una total independencia del Virrey, que exercia eſſos cargos; y tocarle la proviſion del empleo de Theniente del Caſtillo, ſobre lo qual fue ſervido dar regla por la via de eſte mi Supremo Conſejo, preveniendo al miſmo tiempo por la de Eſtado con el deſpacho, que ſe cita, que ſi en la execucion de lo preſcripto, y declarando ſe offrecieſe alcuna duda ſe me repreſentaſſe ſino entrar a determinacion lo qual no obrara otras dudas, o queſtiones que las que podian occurrir ſobre los dos puntos a que ſe unia la declaracion, ni devio interpretarſe por orden generica para no decidir en qualquiera otro prerogativa, o pertinencia, que el Caſtellano pretenda por averla gozado ſus anteceſſores, o creerle competa. Y en conſequencia de ello, es mi voluntad, que ſe execute, y cumpla lo appuntado por eſſe mi Conſejo Colateral, y ſe prevenga a los Auditores ſe abſtengan de proceder en los delictos, que los Patentados cometieren fuera del Caſtillo. Y por lo que mira al abuſo introducido en la multiplicidad de Patentados, y providencia, que proponeys: He reſuelto aſſimiſmo aprobarla, y que ſe practique, encargando (como lo hago) que propueſto el negocio en Colateral con intervencion de los cabos de Tribunales; y mandando, que antes preſenten los Caſtellanos de los Caſtillos d'eſſa Ciudad, y de todo el Reyno, notas de los Patentados legitimos, que han de ſer los preciſo ſervicio de los Caſtillos, y de ſus caſas ſolamente para que renocidas, y teniendo preſente el regolamento dado a los Caſtillos por el Conde de Daun vueſtro anteceſſor, que tube abien approbarſe apuren las dichas notas, y ſe paſen a la Vicaria, ſiendo cuidado vueſtro que no gozen del fuero aquellos aquienes note, que todo lo qual diſpondreis luego (como lo fio da vueſtro zelo) por lo que ſe intereſa mi ſervicio, y el culto de la juſticia, que quiero ſe mantenga en decoro, y authoridad que correſponde, y de lo que reſultare me dareis quenta por que lo tenga entendido. De Laxemburg a 7. de Mayo de 1729.* YO EL REY. *Vidit Marchio de Villaſor. Pr. Vidit Poſitanus Reg. Vidit Comes de Zinzedorf. March. Carugii Conſ. Vidit Almarz Reg. Vidit Solanes Reg. Vidit Alvarez Reg. Bermudez de la Torre Secr. Die 31. Maii 1729. Neapoli Illuſtriſs. et Excellentiſs. Dominus Vicerex Locumtenens, et Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retroſcriptae litterae Regales S. R. et C. M. exequantur juxta ipſarum ſeriem, continentiam, et tenorem. Hoc ſuum etc. Mazzaccara Reg. Piſacane Reg. Ventura Reg. Caſtelli Reg. Peyri Reg. Antonius Lombardus Reg. a mandatis Scriba. In Litterarum S. M. 27. fol. 102. Imparatus.* Ed affinchè si eseguano puntualmente gli enunciati ordi-

Digitized by Google

dini della M. S., ed in ogni futuro tempo abbiano quelli la loro dovuta esecuzione, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, e nel largo del Regio Castello nuovo, e nelle Città, Terre, e luoghi del presente Regno, senza che da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, e colla debita relata torni a Noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 31. mensis Julii 1729. Luys Conde de Harrach. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Castelli Reg. Vidit Peyri Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secretis. Mastellonus. In Bannorum 1. fol. 95. Imparatus.* Pubblicata a dì 22. Agosto 1729.

Die 31. Iulii 1729. Luys Conde de Harrach.

## (*) PRAMMATICA XIX.

Ex gratiis concessis anno 1737.

Causae omnes in Tribunalibus ordinariis tractentur. Collegia judicum delegatorum abolentur, nisi si utilitas, aut necessitas publica aliter suadeat.

SUpplichiamo adunque V. M. a voler con special modo comandare l' effettiva abolizione di tutte le Giunte, o sia Tribunali straordinarj, sì perchè elle tengono distratti i Ministri dalle loro ordinarie incombenze, con ritardamento della giustizia, e sì perchè tolgono la natural difesa, e rimedj legittimi delle appellazioni, e finalmante perchè non vi ha negozio, che non si possa bene spedire ne' Tribunali ordinarj, e competenti, come stà ordinato nel Capitolo 20. del 1510. fol. 200. tom. 1. cap. 17. del 1554. fol. 137. cap. 7. del Re CARLO II. dell' anno 1672. fol. 205. tom. 2. *Placet, leges, et* [illegible] *sancta tecta servari, cau*[illegible] *agi in Tribunalibus ordinariis, quas nulla utilitas, vel necessitas publica, esse aliter tractandas suadeat.*

## (*) PRAMMATICA XX.

Ex gratiis concessis anno 1737.

Si quando testes in criminalibus judiciis coram Judicibus non deponant, vel dicta eorum integre non scribantur, leges, constitutiones, et privilegia servari jubentur.

ITem supplicano ad ordinare, che nelle cause criminali siano i testimonj esaminati in presenza del Giudice, altrimenti de' loro detti non si abbia ragione alcuna, e che si scriva fedelmente quanto essi depongono, tanto se sia a favore, quanto sia contra 'l Fisco, per osservanza del Capitolo 8. del 1591. fol. 30. tom. 2., e Capitolo 50. fol. 187., e Cap. 29. del 1717. fol. 271. *Placet, leges, Constitutiones, et privilegia servari.*

## (*) PRAMMATICA XXI.

Ex gratiis concessis anno 1737.

Spartulae Commissariorum, qui in delicta inquirunt, si ab inquisitis solvi debeant necne, juxta leges statuendum.

ITem acciocchè gl' innocenti non siano dispendiati, supplicano per l'esatta osservanza del Capitolo XI. del Re CARLO II. dell' anno 1672. fol. 206. che gli Officiali, i quali vanno a prendere informazione di cause criminali, non possano pretendere Diete dagl' inquisiti, se questi non siano condannati, o transatti. *Placet, quae constituta sunt, fideliter executioni mandari.*

## REGALE DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXII.

CAROLO BORBONIO Rege. Honoraria Advocatorum a Tribunalibus statuantur.

AVendo il Re risoluto, che le tasse delle fatiche degli Avvocasi, e Procuratori si facciano dalli rispettivi Commessarj, e nascendo dispute, si propongano nel respettivo Tribunale. Mi comanda significarlo a V. S. Illustrissima, a fin che dispon-

Digitized by Google

ponga, che così si esegua. *Portici alli* 10. *di Maggio del* 1758. *Bernardo Tanucci. Signor Marchese Presidente del Sacro Consiglio. Die* 15. *Maii* 1758. *Exsequatur Regalis ordo, et de eo Magnificus Secretarius certiores faciat omnes Dominos Regios Consiliarios. Danza Praeses. Die* 18. *ejusdem fuerunt per me infra scriptum consignatae copiae praesentis Regalis Diplomatis omnibus Dominis Consiliariis: Porcellius a Secretis.*

Die 10. Maii 1758. Bernardo Tanucci.

## REGALE DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXIII.

FERDINANDO IV. Rege. Hortatoriae Tribunalis Summariae faciliori modo expediuntur tempore feriarum.

LA Regal Segreteria di Stato, ed Azienda ha comunicato a questa di Giustizia quanto siegue „ Si è fatta presente al Re una rimostranza „ degli Avvocati Fiscali Togati della Camera, con la quale han fatto vedere, che l'esecuzione da darsi a' Sovrani Ordini comunicati a „ tutti i Magistrati della Capitale, „ e del Regno, per non doversi eseguire le Ortatorie dei Tribunali, „ quando le medesime non siano state spedite con decreto della Ruota, „ ma per provvidenze *domi* del Commissario, possa per la Camera recar pregiudizio al Regio Fisco pel „ ritardo che verrebbero ad avere gli „ affari, specialmente nei giorni feriali, in un Tribunale, che ha la „ cognizione di tutte le cause riguardanti i Reali Interessi, con aver „ proposto ad oggetto di ovviare ad „ un tal pregiudizio del Fisco, di „ ordinarsi a tutti i Tribunali che „ diano esecuzione alle Ortatorie della Camera, quando siano munite „ delle sottoscrizioni del Luogotenente, del Presidente Commessario, „ e dell' Avvocato Fiscale. E S. M. „ conferma la risoluzione presa. Vuole però che per gli affari di Camera in tempo di Ferie, possa spedirsi l' Ortatoria con le firme del „ Luogotenente, del Presidente Commessario, e del Fiscale, con dover però anche il Luogotenente „ prender cognizione dell' affare, riguardandosi la sua firma come firma di cognizione, e non di solennità. La detta Real Segreteria „ di Stato, Giustizia, e Grazia di „ Real Ordine lo partecipa a cotesta „ G. C. per sua intelligenza, ed adempimento di sua parte. *Palazzo* 14. *Novembre* 1801. *Emanuele Parisi. Signor Presidente della G. C. Die decima quinta Novembris* 1801. *Imprimatur, et detur copiae omnibus Ministris M. C. Vicariae. Guidobaldi. Genuariempo a Secretis.*

Die 14. Nov. 1801. Emanuele Parisi.

*FINE DEL TOMO NONO.*

Digitized by Google